# LA LITURGIA PRATICA

OSSIA

## ISTRUZIONI

SULLA PARTE PRATICA DELLA SACRA LITURGIA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ANNO
IN ORDINE ALLE SEMPLICI FUNZIONI PRESBITERALI

OPERA

DEL SACERDOTE NAPOLITANO
*Giovanni B. Gallo.*



TOMO II.



NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DEL VESUVIO
Strada S. Teresa degli Scalzi N.° 78.
1853.

## INTRODUZIONE.

La Liturgia delle feste e ferie dell' anno, altra è ordinaria altra straordinaria; la prima riguarda l' officiature delle Ore Canoniche e della Messa, ed è così detta perchè ha luogo in tutti i giorni dell' anno feriali, festivi, e solenni: la seconda per contrario è detta straordinaria perchè o riguarda quelle officiature, che sebbene faccian parte della prima, pure sono proprie solo di certi determinati giorni; tali sono p. e.: quella del giorno della Purificazione, della Feria IV. dopo la Dom. di Quinquagesima, della Dom. delle Palme, della Feria V. dopo l'Ottava di Pentecoste, delle Litanie maggiori e minori ecc.; ovvero perchè riguarda quelle, che solo di rado sebbene più volte nell' anno possono occorrere; tali sono p. e. le varie benedizioni numerate nel Rituale R., con altre particolari funzioni, ed inoltre l' amministrazione de' Sacramenti del Battesimo, dell'Eucaristia, della Penitenza, dell' Estrema Unzione, e del Matrimonio. Ora venendo noi in questo II. Libro ad esporre il modo pratico onde eseguire la sacra Liturgia ordinaria o straordinaria che sia, a procedere con ordine lo dividiamo in tre Sezioni. Trattando nella I.ª quella ch' è per così dire base e sostegno dell' altra, cioè la Liturgia Ordinaria; nella II.ª le Liturgie Particolari de' varî tempi dell'anno secondo l' ordine col quale succedonsi; e nella III.ª in fine quella che ha riguardo alle Benedizioni, ai Sacramenti che possono amministrarsi dal semplice Sacerdote, e ad altre funzioni del Rit. R. Ed in quanto alla I.ª Sezione, per quel che riguarda cioè la Liturgia Ordinaria, incominciando, com' è regolare, dalle Ore Can. fa d'uopo distinguere l' andamento ossia la struttura delle medesime, dall'or-

dine delle Cerimonie che ne accompagnano l' esecuzione, lo stesso dicasi della Celebrazione della s. Messa : e però non basta semplicemente esporre il modo pratico ond'eseguire in Coro l'officiatura delle Ore Can., ovvero celebrare la s. Messa; ma vi è dippiù, e ad avere chiara e compiuta l' idea di queste due Parti della Liturgia Ordinaria bisogna ancora, dietro le Rub. del Brev. Rom. Tit. XII. n. 9. indicare delle Ore Can. distintamente il numero , distinguere di ciascuna il proprio nome, investigarne la natura, enumerarne ed esaminarne in particolare le varie parti onde risultano , indicando l' ordine con che le stesse vanno in ognuna delle Ore disposte. Inoltre poichè l' intero ordine delle Ore Can. varia secondo la diversità de' Tempi, de' giorni , delle Feste dell' anno , delle quali Esse sono, come l'espressione, è necessario eziandio distinti fra loro i diversi tempi e giorni dell'anno parlare delle Feste che in essi possono occorrere ed anche concorrere fra loro , con ciò che talvolta precede accompagna e segue la loro solennità ; e come convenga trasferirle trovandosi impediti i proprî giorni loro assegnati : da' quali Titoli per così dire tutto dipende l' ordine ed il metodo da tenersi nell' intero divino Officio , e nella recita delle Ore Can. Quindi degli stessi è necessario in diverse istruzioni parlare. Lo stesso dicasi di que' Titoli che han riguardo alla Celebrazione della s. Messa che verranno esposti sulle tracce della Rub. gen. del Messale Rom. e tutto questo verrà fatto da prima. Per riguardo poi alle Cerimonie da osservarsi nell' esecuzione dell' officiatura delle Ore Canoniche , e nella celebrazione della s. Messa , questo verrà fatto in seguito.

In quanto poi alla II.ª e III.ª Sezione, che han riguardo alla Liturgia Straordinaria dell' anno. Esse conterranno tante diverse Istruzioni con le quali nella II.ª verranno esposte le Liturgie Particolari de' varî giorni dell' anno, dalla Dom. I.ª dell' Avvento al Sabbato seguente la Dom. ultima dopo la Pentecoste ; ed in quelle della III.ª l' ordine da serbarsi nell'amministrazione de' Sacramenti indicati , e nelle varie benedizioni , ed in altre funzioni enumerate nel Rituale Romano.

LA

# LITURGIA PRATICA

## LIBRO II.

### SEZIONE PRIMA.

# LIBRO II.

## SEZIONE PRIMA.

### ISTRUZIONE I.

NOZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'ANNO ECCLESIASTICO, LA VARIETA' DE' SUOI TEMPI, LA DIVERSITA' DE' GIORNI, LA DISTINZIONE DELLE FESTE IN ESSI OCCORRENTI, ED IL MODO ONDE DETERMINARE LE FESTE MOBILI, TROVATA LA PASQUA.

L'Anno Ecclesiastico in quanto alla sua divisione ne' mesi, settimane, e giorni corrisponde al Civile (1). E come bene avverte il P. Gavanto: ***incipit ab adventu et desinit ante adventum. — P. IV. Tit. XII. n. 19. 27.—Sect. III. c. V. n. 8.*** Cioè incomincia dalla Domenica più prossima alla Festa di S. Andrea Apostolo, che cade a'30. Novembre, che è la prima dell'Avvento. ***Rub. Br. R. Tit. IV. n. 7.*** Oltre però la indicata divisione in mesi, settimane, e giorni, distinguesi in varî tempi, ad enumerare i quali con più chiarezza, bisogna por mente da prima, secondo la Rub., alla distinzione de' giorni in Domenicali e Feriali. Domenicale dicesi il primo giorno della settimana. ***Dominica prima Hebdomadae dies. Macri Hierolex. v. Dom.*** Tutti i seguenti giorni poi sono indicati col nome di Ferie distinte fra loro co'num. d'ordine II. III. ecc. per modo, che alla Feria II. corrisponde il lunedì, alla Feria III. il martedì, e così in seguito, ad eccezione del settimo ed ultimo giorno che chiamasi Sabbato. Ciò posto, a distinguere i varî tempi

(1) Vedi la Rub. generale del Brev. R. *De Anno et ejus partibus etc.* circa la correzione dello stesso fatta da Gregorio XIII., e l'anno bisestile.

dell' anno, basta distinguerne le varie Domeniche con le seguenti ferie secondo il numero delle 52. settimane dell' anno. Tale pertanto è la divisione riguardo alla varietá de' tempi: poichè 4. appartengono all' Avvento, una cade nell'ottava di Natale, quindi se ne contano 6. dette in Rub. *post Epiphaniam*, alle quali vanno d' appresso le 3. Dom. di Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagesima, le 5. di Quaresima, le Dom. delle Palme, e di Pasqua seguite da altre 5. dette *post Pascha*, inoltre vi è la Dom. fra l' ottava dell' Ascensione, e quella di Pentecoste, ed in fine le ultime 24. dette *post Pentecosten*, distinte fra loro co' rispettivi numeri d' ordine I. II. III. ecc., come quelle dell'Avvento, di Quaresima, e delle altre che succedonsi dopo l' Epifauia, e la Pasqua; il nome poi delle enunciate Dom. lo ritengono le seguenti ferie, che sono le settimane corrispondenti a ciascuna di esse, e così co' medesimi nomi distinguonsi fra loro i varî tempi dell' anno, onde dicesi il tempo dell'Avvento, di Quaresima, *a Pascha ad Pentecosten — a Pentecoste ad Adventum etc.* (1). Dippiù in conformità delle quattro stagioni, fa d'uopo distinguere nell'anno Ecclesiastico le quattro *Tempora*, le quali sono 12. Ferie (cui è annesso il digiuno) secondo il num. de' 12. mesi dell' anno, per modo che in ognuna di esse se ne hanno tre, perciò dette Invernali, di Primavera, Estive, ed Autunnali. *Ut sicuti quatuor sunt anni partes ita in eisdem fiat per jejunium purgatio hieme, vere, aestate, autumno, et sicuti tres menses quaeque anni pars habet, ita tres dies jejunii sint ad ratam trium mensium. Gav. P. IV. Tit. II. n. 1.* E queste celebransi sempre nelle Ferie IV. VI. e Sabbato; e cadono le prime tre nella terza settimana dell'Avvento, e sempre perciò dopo i 13. di Decembre, onde diconsi *post lucem*

(1) Quando fra la Dom. IV. dell'Avvento, e la I. *post Epiph.* oltre la Dom. *infra octavam Nativitatis* un altra ancora ne occorre che precede l' Epifania, o coincide con tale Festa; allora so l' anno civile conta 53. Dom., la 1.ª di esse che è quella appunto di cui parliamo non ha Officio, e però dicesi ne'Direttori Domenica vacante, *Dominica vacat.* Se poi l'anno conta al solito 52. Dom. la 1.ª di esse cioè la suindicata sempre sarà vacante, e senza officio, quella poi che viene a mancare nell' ordine delle Dom. dell' anno, lo che accade fra quelle *post Epiph.* si rimette nel Sabbato precedente non impedito, sicchè non si tralasci alcuno degli offici domenicali.

per accadere dopo la festa di S. Lucia; le seconde nella prima settimana di Quaresima; le terze nell'ottava di Pentecoste; le ultime in Settembre sebbene non abbiano settimana fissa *ob instabilitatem non habent certam hebdomadam. Gav. ibid. n. 7.* Però non mai avvengono prima della Dom. III. di tal mese, dopo la quale trovansi nel Breviario segnate, e perciò sempre cadono dopo la festa dell' esaltazione della Croce, che viene a' 14. dello stesso mese, come dice la citata Rub. generale del Breviario. *De anno etc.* E diconsi per tal fine *post Crucem.* Ma nel Messale si trovano segnate appresso la Dom. XVII. dopo la Pentecoste, *non quod haec illi sedes certa sit, sed quasi sedes media inter Dom. XIV. ante quam tale jejunium non accidit, et Dom. XIX. ultra quam illud idem non occurrit, citius autem vel tardius inter utramque dictam Dominicam celebrantur, prout citius vel tardius celebratur Pentecostes, sed semper post eam Dominicam, quae in Breviario vocatur tertia Septembris. Gav. ibid. Tit. XII. n. 24. 25.*

Dopo avere così distinti i vari tempi dell' anno passiamo ora alle Feste che in esso hanno luogo. Queste sono di doppia specie, cioè Mobili, e Fisse. Le prime sono quelle che hanno non fissa la data, ma solo il giorno, onde variano in ogni anno, e sono le seguenti: La Dom. I. dell' Avvento, e quelle della Settuagesima, di Pasqua, e Pentecoste; la feria IV. delle ceneri che cade dopo la Dom. di Quinquagesima; la festa dell'Ascensione che celebrasi nella feria V. appresso la V. Dom. dopo la Pasqua, con le tre seguenti ferie delle Rogazioni, che immediatamente precedono l' Ascensione; la festa della SS. Trinità nella I. Dom. dopo Pentecoste, e quella del *Corpus Domini* nella feria V. dopo l' ottava di Pentecoste, ossia dopo la festa della SS. Trinità. Le quali feste mobili regolansi dalla mobilità della Pasqua, dalla quale come dice la Rub: *reliqua festa mobilia pendent. Rub. Brev. R. Tit. de Festis mobil.* Quindi è che a fissare delle stesse la data del mese, fa d' uopo in ogni anno determinare in prima qual sia la Dom. nella quale deve celebrarsi la Pasqua, stabilita e fissata la quale facile cosa è determinare la data delle altre Feste mobili; poichè 45. giorni innanzi la stessa è il giorno delle Ceneri col quale restano determinate le precedenti tre Dom. di Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagesima, e quindi il num. delle Domeniche *post Epiph.*, e le superanti che

debbonsi aggiungere alle 24. dopo la Pentecoste ; per riguardo poi alle Feste dell' Ascensione , della Pentecoste , e del *Corpus Dom.*, si sa che la prima accade 40. giorni dopo la Pasqua , cioè nella feria V. dopo la Dom. V. *post Pascha,* la quale festa è preceduta dalle Rogazioni che hanno luogo nella Feria II. III. e IV. dopo la detta Dom. La Pentecoste inoltre cade 10. giorni dopo l'Ascensione cioè nelle Dom. dopo quella fra l'ottava dell'Ascensione ; alla Dom. di Pentecoste succede immediatamente quella della SS. Trinità , e nella Feria V. seguente alla stessa ha luogo la Festa del *Corpus Domini*. E ciò per riguardo alle feste mobili.

In quanto poi alle fisse, queste riduconsi ad un triplice ordine: poichè alcune sono proprie di Gesù Cristo come tutte le feste mobili ennunciate, altre della SS. Vergine, altre in fine de'Santi come apparisce dalle Rub. del Brev. R. *Tit.XI.n.2. circa finem*. Le prime sono le seguenti : la Nascita , la Circoncisione , l' Epifania, il nome SS. di Gesù, la Dom. delle Palme con le tre ultime Ferie della Settim. maggiore nelle quali celebransi i dolorosi misteri della Passione di Gesù Cristo , la Pasqua , l' Ascensione, la Pentecoste , la Festa della SS. Trinità , il *Corpus Domini* , la Trasfigurazione, e la esaltazione ed invenzione della Croce. *Benedet. XIV. De Festis Dom. N. J. Ch.* A queste infine vanno aggiunte le varie feste concesse a' luoghi particolari , in riguardo alla Passione di G. Cr. Tali sono quelle della S. Sindone , delle Cinque Piaghe ecc. , come pure la festa della Dedicazione di una Chiesa la quale per dichiarazione della Congr. de' S. Riti *est festum Domini.S.R.C.d.27.Mart.1779.Ord.min.G. n. 4244. ad 10.* E non è altro, che la consecrazione stessa fattane dal Vescovo , di cui celebrasi in ogni anno l' anniversario. *Gav. Sect. VIII. c. V. n. 2.* Le seconde sono : lo Sponsalizio , la Purificazione , l' Annunciazione , la festa de' dolori , la Visitazione , la festa del Carmelo , *ad Nives,* del nome SS. di M. Vergine , l' Assunzione, la Nascita , la festa della Mercede , del Rosario, della Presentazione , dell' Immacolata Concezione , la traslazione della S. Casa di Loreto , l' espettazione del Parto , alle quali si può aggiungere anche quella di S. Maria *in Sabato. Benedict. ibid.* Finalmente fra le feste de' Santi numeransi : le feste degli Angeli ed Arcangeli, e tutti quelli che sono segnati nel Calendario Rom., e quelli che sono propri delle Chiese particolari per concessione speciale della

S. Sede, e tutti questi in generale riduconsi ad uno dei seguenti ordini, cioè: agli Apostoli ed Evangelisti, a'Martiri, a' Confessori Pontefici o non Pontefici, Dottori, ed Abbati, alle semplici Vergini o Martiri, alle Vergini insieme e Martiri, alle Vedove, alle Vedove e Martiri, secondo i varî comuni segnati in fine del Breviario, e del Messale Rom. È d'avvertirsi però che le feste fisse sebbene abbiano un giorno assegnato nel Calendario talvolta però, o per le mobilità delle feste suindicate, o per la concorrenza fra loro mutano giorno, ma tale cambiamento è accidentale in esse, e varia secondo le varie feste; ma di ciò più opportunamente avremo a parlare in seguito nella Istr. IV. *Della concorrenza di più Feste nello stesso giorno, e del trasferimento delle stesse.*

Ciò posto, poichè a fissare la data delle Feste mobili fa d' uopo, come si è detto poco innanzi, determinare in prima qual sia la Dom. nella quale deve celebrarsi la Pasqua, conchiudiamo la presente Istr. con indicare brevemente il modo onde trovare la Pasqua. I Cronologi e Maestri di computo Ecclesiastico danno a tal proposito varie regole per trovare la Pasqua, occupandosi anche dell'Epatta, del num. d'oro, della lettera Domenicale ecc., che sono tutte cose necessarie a sapersi per procedere in questi calcoli, anzi vanno essi tant'oltre che insegnano fino il modo di trovare la Pasqua a memoria, cioè senza l'ajuto del Calendario. Noi però senza fermarci in tanti calcoli, e senza ripetere le regole già da'medesimi sufficientemente dichiarate, agli stessi rimettiamo il Lettore che brama approfondirsi su tal punto per le notizie di queste cose. A non passare pertanto tutto in silenzio, le tracce seguendo della Rub. gen. del Brev. R. indichiamo brevemente il modo di trovare la Pasqua, o con l'uso delle due Tavole Pasquali poste innanzi alla citata Rub., l'una col Tit. *Tabula Paschalis antiqua reformata*, e l' altra: *Tabula Paschalis nova reformata*; ovvero con l' uso del Calendario R. che segue le dette Tavole, a fine di determinare insieme la data delle rimanenti feste mobili in qualsiasi anno.

E da prima in quanto all'uso delle anzidette Tavole, con diverso metodo si procede in ambedue. Poichè nella tavola antica: nel Ciclo delle Epatte, che è a sinistra della stessa, si prende l'Epatta dell'anno di cui si cerca la Pasqua, indi nella linea delle lettere Domenicali che è a fianco, si prende pure la lettera Domenicale corrente, e se l'anno è bisesti-

le, che ne ha due, si prende la seconda, avvertendo però di pigliare sempre quella, che s'incontra la prima sotto l'Epatta corrente, anche quando tal lettera si trovasse nella stessa linea dell'Epatta; trovata così la lettera Domenicale, nella medesima linea al suo lato trovansi indicate le feste mobili dell'anno corrente. Così p. e. in questo anno 1853. l'Epatta e XX. e la lettera Domenicale b., trovato nel Ciclo delle Epatte il n. XX., e nell'ordine delle lettere Domenicali la lettera b, che s' incontra la prima sotto l' Epatta XX., si ha nella stessa linea Settuagesima a'23 Gennajo, il giorno delle Ceneri a' 9. Febbrajo, Pasqua a' 27. Marzo ecc. In quanto alla seconda : cioè nella nuova riformata così si procede. Nella casella del Ciclo delle Epatte corrispondente alla lettera Domenicale si piglia l'Epatta che corre, e nella medesima linea dell' Epatta a destra si trovano segnate le feste mobili, come può vedersi in pratica con la stessa lettera Domenicale, ed Epatta or ora indicata. E da queste due tavole col metodo espresso, si rilevano le Tabelle temporarie per l' indicazione delle Feste mobili, qual'è quella che negli attuali Breviari ed in altri libri trovasi segnata dopo le due precedenti col Tit. *Tabula Temporaria Festorum mobilium*, a somiglianza della quale possono dalle stesse, come dice la Rub. *infinitae aliae erui pro quibuscumque annis. ibid.* Nel Calendario poi così trovasi la Pasqua. Tra i due mesi di Marzo ed Aprile, e propriamente tra gli 8. del primo, ed i 5. del secondo, inclusi entrambi questi giorni si prende nella colonna del Ciclo delle Epatte il num. dell' Epatta corrente, onde conoscere il novilunio Pasquale ( intendiamo di quello fissato dalla Chiesa, il quale è quasi sempre di qualche giorno posteriore all' Astronomico.), e questo cade nel giorno corrispondente all'Epatta : così p. e. in questo anno nel quale l' Epatta e XX. il novilunio Pasquale cade secondo la Chiesa nel giorno 11. al quale corrisponde nel Calendario l' Epatta XX. Quindi si numerano 14. giorni incluso il giorno del novilunio, e così conoscesi la decima quarta della Luna che nel detto anno cade nel giorno 24. In fine cercasi, la lettera Domenicale corrente che immediatamente occorre dopo la decima quarta, e ciò anche quando tal lettera si trovasse nella stessa linea ; e questa indica la Dom. seguente alla decima quarta, che è quella nella quale secondo il Concilio Niceno deve celebrarsi la Pasqua. Di fatti in questo

anno la Pasqua si è celebrata a' 27. Marzo, ed a tal giorno corrisponde nel Calendario la corrente lettera Domenicale b. che trovasi dopo il giorno 24.

Come che poi, secondo si è detto finora, a trovare la Pasqua nelle due indicate Tabelle, ovvero nel Calendario è necessario aver notizia dall' Epatta, e della lettera Domenicale corrente, non è fuor di proposito soggiungere alcune poche regole per trovare sì l' una che l' altra. Ed in quanto all' Epatta. Essa è quel numero che esprime l' eccesso de' giorni dell' anno Solare sul Lunare, il quale conta 354. giorni, laddove quello superandole di 11. giorni ne conta 365. e poco più ancora, in quanto alle ore e minuti, e questi 11. giorni si aggiungono in fine dell' anno Lunare acciò uguagli il Solare; perciò è che l'Epatta, segnando la differenza di due anni fra loro del Solare cioè e del Lunare, indica al termine dell'anno Civile l' età della Luna del nuovo anno seguente, poichè il novilunio incomincia con i giorni dell'Epatta. Così p. e. nell' anno 1852. l' Epatta fu IX. cioè a dire l' anno lunare fu in tale anno di 9. giorni più corto del Solare, e perciò incominciando la luna del corrente anno 1853. 9. giorni innanzi al primo gennajo, cioè a dire a' 22. decembre del 1852., ne viene che segnando l'Epatta IX. la differenza di questi due anni fra loro, in fine del 1852., indica ancora che a' 31. decembre del passato anno la luna aveva in età 9. giorni e così in seguito. Accrescesi poi tal numero di giorni in ogni anno, per modo che essendo l' Epatta dal primo anno XI. nell' anno seguente sarà XXII. perchè incominciando l'anno, lunare 11. giorni prima del Solare, finisce altresì 11. giorni prima nel secondo anno, e quindi trovasi in fine dello stesso avere la luna nuova 22. giorni, che è la seconda Epatta. È d'avvertirsi però 1.° che quando tal somma di 11. giorni unita progressivamente insieme da un prodotto maggiore di 30. allora ciò che supera il n. 30. costituisce l' Epatta corrente, sulla quale deve continuarsi l'aumento degli 11. giorni in ogni anno; e ciò è perchè i 30. giorni che abbiamo detto doversi togliere, formano una lunazione compiuta, la quale si congiunge alle altre straordinariamente, quindi è che in tre anni possono contarsi 36. lunazioni, e più di 30. giorni, o ciò che vale lo stesso 37. lunazioni e più giorni. 2.° Che all' Epatta XVIII. si fa l'aumento di 12. e non di 11. giorni, per avere la somma XXX. la quale non si segna col numero, ma con

l'asterisco * *propterea quod nulla Epacta esse possit So. Rub. Brev. R. ibid.*

Ciò posto, sebbene conosciuta l'Epatta di un anno le altre che seguono possono ordinariamente ottenersi con l'anzidetta regola, pure se la prima Epatta s'ignora le altre non possono ottenersi, quindi bisogna assegnare una regola onde fissare la prima Epatta non conosciuta; tale regola è facile, ma fa d'uopo ricorrere al num. d'oro.

Questo num. così detto perchè espresso in Atene dai Greci con caratteri d'oro corre progressivamente da 1. fino a 19. per quante appunto sono le Epatte (1), ed adoperasi ad indicare il Ciclo lunare, ossia il periodo di 19. anni detto perciò *ἐννεαδεκαετηρὶς decemnovale*, al termine de'quali i Novilunî e Plenilunî rincominciano a'medesimi giorni, ma un ora e mezza più presto perchè 235. lunazioni fanno effettivamente 19. anni meno un ora e mezza circa, e continuano poi oltre questa differenza le lunazioni ad accadere con lo stesso ordine nel 2.° periodo de' suddetti anni, come accaddero nel primo periodo degli anni scorsi, ne' quali l'ineguaglianza de' movimenti della terra e della luna fa sì, che i Novilunî e Plenilunî non si abbiano in ogni mese nel tempo stesso. Il num. d'oro adunque esprime in ogni anno l'epoca corrente di questo Ciclo lunare, e sebbene conosciuto quello di un anno possano dallo stesso sapersi gli altri seguenti con

(1) Riducendosi al num. 19. tutte le Epatte come si è or ora detto, in conformità del num. determinato del Ciclo lunare che è pure 19., la stessa Epatta non si può avere più di una volta in tutto questo periodo de' 19. anni. V'ha poi un tal rapporto fra il num. d'oro, e l'Epatte, che allo stesso num. d'oro corrisponde sempre la stessa Epatta sebbene tal rapporto sia temporaneo, cioè per un 300. anni, come può vedersi nella sottosegnata Tabella riferita nel Brev. R. per tutto il tempo che decorre dall'anno 1700. inclusivo al 1900 esclusivo, dopo il quale periodo di tempo, fatte alcune mutazioni necessarie alla riferita Tabella, di nuovo per un dato tempo le Epatte sono in rapporto con i num. d'oro alquanto però diversamente del 1.° periodo.

| Num. d'oro. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epatte. | IX. | XX. | I. | XII. | XXIII. | IV. | XV. | XXVI. | VII. |

| | 19. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | XVIII. | *. | XI. | XXII. | III. | XIV. | XXV. | VI. | XVII. | XXVIII. |

l'aggiunta di una unità in ogni anno fino al termine 19. perchè corre progressivamente, pure se il primo s' ignora; come si è detto dell' Epatta, non possono conoscersi gli altri, e quindi fa d' uopo anche assegnare una regola onde trovarlo la prima volta, essa è facilissima. Eccola: al num. dell' anno in quistione si aggiunge un unità ( poichè essendo il num. d' oro incominciato un anno prima dell'Era volgare, bisogna accrescere di una unità l'anno dell'Era volgare che corre, perchè si faccia il calcolo del num. d' oro nel Ciclo Lunare ); quindi dividesi per 19. tal somma, ed il residuo indivisibile da il num. d'oro richiesto, che se niente vi resta il num. d'oro sarà 19. Così p. e. volendo sapere dell'anno 1853. il num. d'oro, si divide 1854. per 19., il quoto è 97., il residuo 11., e tal' è il num. d' oro di questo anno. Ad avere poi dal num. d' oro l' Epatta così ulteriormente si procede nella espressa regola, si moltiplica il num. d'oro avuto per 11. ( che è l' eccesso dell' anno civile sopra 12. lunazioni ), dal prodotto poi si tolgono 11. giorni ( che sono la Correzione Gregoriana, e dopo il 1899. si toglie 12.), il residuo dividesi per 30., e ciò che rimane è l' Epatta in quistione, che se tal somma ottenuta è indivisibile per 30. è dessa appunto l' Epatta. Così p. e. moltiplicato per 11. il num. d' oro di questo anno 1853. che pure è 11. si ha 121. dal quale si toglie 11. per la correzione di Gregorio XIII. e rimane 110. che diviso per 30. si ha il quoto 3. col residuo 20. che è l' Epatta del presente anno, come può vedersi nella tabella temporaria del Brev. Rom.

Ecco le due anzidette regole :

| | | | |
|---|---|---|---|
| An. | 1854 : | 19. | Cicl. L. |
| | 144 | — | |
| num. d' oro | 11 × | 97 | |
| | 11 | | |
| | 11 | | |
| | 11 | | |
| | 121 — | | |
| Corr. Greg. | 11 | | |
| | 110 : | 30 | |
| Epatta | 20 | 3 | |

L' altra cosa necessaria a sapersi per determinare la Pasqua, è la lettera Domenicale. Queste lettere sono così

dette perchè servono nel Calendario ad indicare le Domeniche dell'anno, e sono le seguenti: *a. b. c. d. e. f. g.* cioè le prime dell'alfabeto, e sono sette perchè altrettanti sono i giorni di una settimana, affinchè tornando la Domenica torni sempre la stessa lettera; quindi è che se la prima di esse *a*, è lettera Domenicale di un dato anno, tutti i giorni dello stesso anno incontro a' quali si trova segnata tal lettera sono Domeniche; così p. e. in questo anno la lettera Dom. corrente è *b*, e di fatti tutte le Dom. del presente anno cadono in quei giorni incontro a' quali nel calendario è segnata tale lettera, come ognuno può da se stesso osservare nel calendario medesimo, sicchè a determinare i giorni di una settimana secondo la data dei mesi basta conoscere qual sia la lettera Domenicale. Ogni anno pertanto ha una sola lettera domenicale, ad eccezione del bisestile che ne ha due, delle quali la prima serve dal primo dell'anno fino alla festa di S. Mattia, e l'altra dal giorno di questa festa inclusivamente fino al termine dell'anno. È da notarsi però, che la seconda lettera di un anno bisestile, è quella che precede la prima nell'alfabeto, e ciò è perchè queste sette lettere si succedono col volgere degli anni, non secondo il luogo che occupano nell'alfabeto, ma con ordine inverso e retrogrado, sicchè se in un anno la lettera Domenicale è *g*. alla stessa nel seguente anno succede *f*. e poi, *e. d.* ecc. quindi è che nel bisestile si possono avere per lettere Domenicali *f. e—c. b.—d. c.—e. d.* ecc., e non già *e. f.—b. c.—c. d.—d. e.* Ed il motivo di tale inversione è il seguente: perchè siccome quando l'anno incomincia da Lunedì, la Domenica cade a' 7. di Gennajo, cominciando il seguente anno di Martedì la Domenica cade a' 6. cioè un giorno prima, così segnando nel Calendario tutti i giorni di una settimana con le sette lettere domenicali disposte per ordine alfabetico, è chiaro che se nel 1.° anno la Dom. ha per data 7. e per lettera Domenicale *g*., nel 2.° anno avrà la data 6. e la lettera Domenicale *f*., nel 3.° anno la data 5. e la lettera domenicale *e*. — e così in seguito. Quantunque però sia facile dietro questa norma conosciuta la lettera domenicale di un anno, determinare quella degli anni seguenti, con tutto ciò se la prima s'ignora non si può affatto procedere in questo calcolo; ecco pertanto una regola per trovare la lettera domenicale di qualsivoglia anno, durante il presente secolo, cioè dal 1800. fino al 1900. Si prendano

le due seconde cifre del numero che indica l'anno di cui si cerca la lettera domenicale, p. e. di questo anno 1853. si piglino le cifre 53. ed alle stesse si aggiunge il quarto esatto, o superante delle stesse cifre, il quale per l'anno di cui parliamo è 14., sicchè si ha il totale 67., questo si divide per 7., ciò che supera da tal divisione, si sottrae da 6., e nel residuo finale si ha il num. d'ordine della lettera domenicale richiesta: di fatti per l'anno corrente il totale 67. diviso per 7. da 9. per quoto e per residuo 4. che sottratto da 6. da per ultimo residuo 2. che indica per lettera domenicale di questo anno la 2.ª nell'ordine delle stesse cioè *b*. Che se il residuo è zero la lettera domenicale e *g*.

Da ultimo si può anche senza tanti calcoli trovare la Pasqua determinando cioè con la sola Epatta e la lettera Domenicale la Dom. di Settuagesima, questa regola è facilissima, e sarà riportata nella Sezione II.ª nell'Istruzione sulla Liturgia delle Domeniche di Settuagesima, Sessagesima e Quinquagesima.

## ISTRUZIONE II.

DI CIÒ CHE ACCOMPAGNA DETTE FESTE; CIOÈ DEL RITO, DIGNITA', E SOLENNITA' DELLE STESSE, E DI ALTRI TITOLI CHE LE RIGUARDANO.

In ognuna delle feste indicate nella precedente Istr. che dalla Chiesa celebransi ne' varî giorni dell'anno in onore di Gesù Cristo, o della SS. Vergine, o de' Santi, o anche in memoria di altri misteri della nostra Religione, anzi negli stessi giorni feriali e domenicali dell'anno, tre cose massimamente hannosi a considerare, cioè: 1.° Il Rito assegnato loro dalla Chiesa. 2.° La intrinseca particolare dignità di ognuna di esse. 3.° La solennità ond'esse si celebrano. Le quali tre cose diverse distinguono una festa dall'altra indicandone la differenza. *Gav. Sect. III. c. II. n. 1. — Sicut stella differt in claritate a stella. Durand. Rational. Lib. VII. c. 1. n. 33.* Ed insieme costituiscono quegli elementi necessarî a conoscersi, a fine di poter ben regolare l'ufficio e la Messa di ciascuna di dette feste, nonchè il metodo da tenersi nella concorrenza di più feste nello stesso giorno, e nel trasferimento ancora che per tale occasione talvolta occorre farsi di taluna di esse.

Ciò posto, per incominciare dal Rito. Esso è la principal norma che regola la recita delle Ore Can. e della Messa, ed è norma ancora della concorrenza e del trasferimento delle Feste, come si dirà in seguito, ed è triplice, cioè a dire v' è il Rito doppio, il semidoppio, ed il semplice o feriale. *Officium quotidie fit duplex, aut semiduplex, aut simplex. Rub. gen. Brev. R. Tit. 1.* Il doppio inoltre suddividesi a maggior distinzione, secondo la ricognizione fatta dalla Bolla Clementina intorno al Brev. R. *Gav. ibid.* in doppio di 1.ª Classe, in doppio di 2.ª Classe, in doppio maggiore, ed in doppio semplicemente detto che vuol dire doppio minore, siccome ha dichiarato la Congr. de' S. Riti. *Quando non explicatur qualitas ritus, an sit duplicis majoris, vel minoris, decreta intelligenda esse de duplici minori per annum ut ex decreto 2. Octob. 1683. in una Valentina. (G. n. 2889.) S. R. C. d. 20. Novemb. 1683. Lauden. G. n. 2891. ad 3.* Sicchè il rito più nobile ed elevato è il doppio di 1.ª Classe, ed il più infimo è il semplice o feriale, fra i quali intercedono per gradi il doppio di 2.ª Classe, il doppio maggiore, il doppio minore, ed il semidoppio, ed a questi appartengono partitamente in classi le diverse feste, che dalla Chiesa celebransi nell' anno, le ferie, e le Domeniche nelle quali non hanno luogo le feste de' Santi, secondo trovansi indicate nel Calendario con le voci *Dupl. 1. Clas.— Dupl. 2. Cl.— Dupl. maj.— Dupl. (min.) — Semid.— Simpl.* In ordine a tale classificazione è da notarsi la Rub. del Brev. R. cioè, 1.° *Officium fit duplex in diebus a feria V. in Coena Domini usque ad feriam III. Paschae inclusive, in Dom. in Albis, in Ascensione Dom. in Dom. Pentecostes et duobus diebus seqq. In festo Trinitatis, Corporis Christi, et Dedicationis propriae Ecclesiae, in festis quibus in Kalendar. apponitur haec vox Dupl., in die Oct. festi habentis Oct., in festo Patroni unius, vel plurium alicujus loci, vel Titularis Ecclesiae, et in festis SS. qui apud quasdam Ecclesias, Religiones vel Congregationes consueverunt solemniter celebrari, cum Officiis propriis a Sede Apostolica approbatis, aut ex ejusdem Sedis auctoritate receptis, vel recipiendis (servata tamen forma Brev.) alioquin de communi, etiam si praedicta festa in Kalend. non sint descripta. Praeterea Officium fit dupl. pro Def. in Commem. omnium Fidelium Def. et in die obitus seu Depositionis Def. ut in eodem Off. di-*

*citur, circa finem Brev. In die quoque tertio, septimo, trigesimo, et anniversario erit Offic. dupl. Tit. I. n. 1.* — 2.° *Officium fit Semid. diebus Dominicis (excepta Dom. in Albis in qua fit Dupl.) et diebus infra Oct., item in festis, quibus in Kalend. ponitur haec vox Semid., et in festis propriis quorumdam locorum, seu Congregationum, quae solemnius apud illas, quam Simplicia consueverunt celebrari. ibid. Tit. II. n. 1.* — 3.° *Officium fit Simplex in diebus ferialibus, quando occurrit fieri de feria: item in festis, quibus in Kalend. non apponitur haec vox Dupl. vel Semid. vel de Oct. Item quando fit de B. M. in Sabato, ut in ejus Rubrica. ibid. Tit. III. n. 1.*

Il rito pertanto assegnato alle feste dalle Rub. non può mutarsi con privata autorità, come apparisce da' seguenti decreti della Congr. de' S. Riti: 1.° « Cum contingat pluribus Ecclesiis legata pia relinqui, cum onere celebrandi officium alicujus Sancti sub altiore ritu, « quam qui a Sede Apostolica est illi praescriptus, et neque deceat in laicorum potestate esse hoc modo indirecte in ritus Ecclesiae legem dicere, nec expediat Ecclesiae per has appositas conditiones Legatorum hujusmodi effectu privari; quaesitum fuit de mandato SS. « D. N. Quid in his casibus statuendum sit ». S. R. C. resp.: *Secundum ea quae proponuntur, conditionem hujusmodi vitiari, et non vitiare. Sed in praedictis casibus indulgendum, ut officia hujusmodi quoad pompam extrinsecam, non autem quoad ritum Ecclesiasticum solemnius celebrentur. d. 14. Maj. 1644. in una dubior. G. n. 1353.*—2.° « Expositum fuit. S. R. C., nonnulla « officia Sanctorum in Regno Bohemiae in Congr. Benedictina inconsulta Sede Apostolica, elevata esse ad ritum altiorem eo, qui est praescriptus in Calendario « Rom., idcirco quaesitum fuit an valide id fieri possit? » S. R. C. resp: *Negative, et omnino servandas esse constitutiones Pii V. Clem. VIII. et Urb. VIII. in initio Breviarii et Missalis Rom. impressas. d. 30. Aug. 1692. Congr. Benedictinae. G. n. 3138. ad 1.* — 3.° *Festa duplicia, quae coluntur a populo de praecepto, retinent eumdem ritum, quem alias haberent, seclusa hac qualitate praecepti, nec sunt duplicis majoris. S. R. C. d. 2. Septemb. 1741. Aquen. G. n. 3970. ad 3.* — 4.° *Octava non elevat ritum. S. R. C. d. 8. Maj. 1749. Lisbonen. G. n. 4051.* — 5.° *Usus celebrandi quamplu-*

*ra festa sub ritu duplicis majoris ex eo, quia sunt celebria in populo sustineri non potest. S. R. C. d. 22. Aug. 1744. Cracovien. G. n. 4011. ad 1.*

Avverte poi il Cavalieri. *To. II. c. XLIII. Decr. 13. n. 5.* Che quando si ha la facoltà di recitare gli uffici di altra Diocesi senza che vi sia nel privilegio espresso il rito, allora se ivi il rito è semidoppio, questo rito deve serbarsi nelle Diocesi alle quali questi offici sono stati estesi; se poi in tali Diocesi dette feste si celebrano con rito doppio maggiore, o di 1. e 2. classe, allora nel trasferirsi si debbono fare di rito doppio minore, le feste però di Gesù Cristo e di Maria SS. si celebrano con rito doppio maggiore se avevano tal rito o altro superiore; poichè il rito superiore al doppio minore non si concede mai che per motivi particolari, e però non può intendersi esteso se non si esprime. Questa regola è seguita anche dal Tetamo. *die 23. Jan. n. 3.*

Tutti i suindicati riti pertanto distinguonsi per le diverse loro proprietà, di fatti p. e. il rito doppio fa raddoppiare le Antifone nel Matutino con le Laudi e nel Vespro, recitandosi cioè intere innanzi e dopo i Salmi. *In utrisque Vesp. ( Festi dupl. ), Matutino, et Laudibus tantum, non autem in aliis horis duplicantur Antiph. id est integrae dicuntur in principio, et in fine Psalmorum. Rub. Brev. R. Tit. I. n. 4.* Laddove ne' semidoppi, e quindi anche ne' Semplici in dette Ore *non duplicantur Antiphonae Rub. ibid. Tit. II. n. 3.* Similmente il rito doppio e semidoppio esclusa la concorrenza hanno l'ufficio intero incominciando da' primi Vesperi fino a Compieta del giorno seguente inclusivo: *Festum duplex . . . habet i. et ii. Vesperas integras, nisi cum alio simili concurrat . . . et totum Officium fit de dupl. incipiendo a i. Vesp. usque ad Completorium seq. diei inclusive, nisi aliter in propriis locis assignetur. Rub. ibid. Tit. I. n. 4. — Festum Semiduplex habet totum Officium integrum, sicut duplex. ibid. Tit. II. n. 3.* Laddove il rito Semplice per le feste de' Santi anche esclusa la concorrenza incomincia dal Capitolo de' primi Vespri nel quale diconsi i salmi feriali, e termina a Nona, *et nihil amplius de eo fit nec commemoratio Rub. ibid. Tit. III. n. 3.* Dippiù il rito doppio ha regolarmente 3. Notturni a Matutino con altrettanti salmi per ognuno, ed altrettante lezioni, fuorchè nell' ufficio del giorno di Pasqua e Pentecoste, e delle corrispondenti ottave. *Ad Ma-*

*tutinum (festi dupl.) regulariter dicuntur tres Noct. cum IX. Psalm. et totidem lect., hoc est, in unoquoque Nocturno tres Psalmi, et tres lect. praeterquam in Paschate Resurrectionis, et Pentecost. cum duobus seq. diebus, in quibus dicitur unum tantum Noctur. cum tribus Psalmis, et totidem lectionibus, ut ibidem ponitur. Rub. ibid. Tit. I. n. 5.* Lo stesso dicasi del Semidoppio, che nelle Domeniche di tal rito, nelle quali recitasi l'ufficio come nel Salterio, ha nel 1.° Notturno 12. salmi, e 3. per ognuno degli altri 2. Notturni: *Ad Matutinum (festi semidupl.) dicuntur tres Noct. praeterquam infra Oct. Paschae et Pentecost. in quibus dicitur unum Nocturnum cum tribus Psalmis, et totidem lectionibus. Et regulariter quando dicuntur tres Nocturni, dicuntur novem Psalmi, et totidem lectiones exceptis iis Dominicis, in quibus fit offic. ut in Psalterio quae habent XVIII. Psalmos ut ibi. Rub. ibid. Tit. II. n. 4.* Laddove poi il rito Semplice ha un sol Notturno con 12. salmi e 3. sole lezioni. *Ad Matutinum (festi simpl.) post Invitator. et Hymn. de festo, dicitur unum tantum Noct. cum duodecim Psalmis, ut in Psalt. secundum feriam quae occurrit, et tres lectiones leguntur. Rub. ibid. Tit. III. n. 4.* Così ancora nell'ufficio di rito doppio non hanno luogo i suffragi e le preci. *Preces ad Primam, et Compl. et suffragia de S. Maria, Apostolis, et Pace ad Vesp. et Laudes non dicuntur in Officio duplici. Rub. ibid. Tit. I. n. 6.* Come ne' semidoppi e nelle feste di rito Semplice. *Rub. ibid. Tit. II. et III. n. 5.*

Inoltre distinguonsi anche fra loro le diverse classi di rito doppio, perchè p. e. il doppio di 1.ª classe come che solenne non ammette affatto la commemorazione del Santo semplice occorrente nello stesso giorno. *Rub. ibid. Tit. IX. n. 4.* Laddove il doppio di 2.ª Classe l'ammette solo nelle Laudi. *Rub. ibid. n. 6.* Il rito poi doppio maggiore, o minore, ecc. l'ammettono anche a' primi vesperi. Così ancora il rito doppio maggiore, e di 2.ª e 1.ª Classe hanno le lezioni del 1.° Notturno proprie o del comune, laddove ne' doppi minori, ne' semidoppi ecc. si pigliano dalla Scrittura occorrente. Lo stesso dicasi di altre particolarità tutte proprie di un rito a preferenza dell'altro. Ciò poi in che massimamente distinguonsi questi riti meglio apparisce da quello che in appresso saremo per dire nella Istr. IV. in ordine alla concorrenza di più

feste nello stesso giorno, ed al trasferimento delle medesime; come pure da quello che sarà detto delle Messe votive e de' defunti nell' Istr. VIII., e da ciò che riguarda le diverse parti della Messa e dell'ufficio nell' Istr. VI. Ma basta per ora quanto abbiam detto in ordine al Rito, passiamo alla Dignità.

II. In quanto alla Dignità particolare di ognuna delle dette Feste. Essa è un intrinseca qualità, che la Chiesa considera in talune feste (sebbene non in tutte dello stesso grado), attesa la quale l' una festa ha sull' altra la preferenza, sicchè concorrendo nel medesimo giorno due feste di ugual rito, dalla stessa decidesi della preferenza, e così pure nel riporsi una di esse in ordine alle altre anche da riporsi come trasferite. *Rub. Brev. R. Tit. X. n. 1. et 7.* Tal Dignità poi può essere o essenziale o accidentale. La Dignità essenziale è distinta in 6. diversi gradi, così disposti in Rub. Nel 1.° grado le feste del Signore; nel 2.° quelle di Maria SS.; nel 3.° quelle degli Angeli; nel 4.° quelle di S. Giovanni Battista; nel 5.° quelle di S. Giuseppe; nel 6.° in fine quelle degli Apostoli ed Evangelisti. Ecco le parole della Rub. *Inter festa aequalis solemnitatis servetur hic ordo, ut festa Domini praeferantur omnibus aliis, et habeant utrasque Vesperas integras, sicuti festa B. Mariae festis Sanctorum. Item festa Angelorum, S. Joseph Sponsi B. M. V. et Apostolorum caeteris aliis, et festa illorum Sanctorum qui in propriis locis, vel Ecclesiis solemniter celebrantur, aliis in Kalendario descriptis. Rub. ibid. Tit. XI. n. 2.*

Ciò posto, varie cose sono a notarsi: 1.° Che sebbene nella riferita Rub. non sia assegnata a S. Giovanni Battista tal dignità, ne tampoco la preferenza della sua festa su quella di S. Giuseppe e degli Apostoli, nondimeno per avere dichiarato la Congr. de' S. Riti col decreto che quindi a poco riferiremo, cioè che i nomi de' Santi debbono nominarsi ne' divini officî e nelle Orazioni, secondo l' ordine col quale sono disposti nelle Litanie maggiori. E poichè in esse agli Apostoli è preposto S. Giovanni B. s' inferisce da ciò, che nelle classi delle Dignità la festa di S. Giovanni Battista va immediatamente dopo quella degli Angeli, perchè al dir del Cavalieri, nei divini officî si da il 1.° luogo al più degno. *To.I.c.I.decr.16. n.9.* Ciò rilevasi anche da che nel *Confiteor*, il nome di S. Giovanni Battista è posto innanzi a quello degli Aposto-

li, e dopo quello degli Angeli. Lo stesso dicasi della festa di S. Giuseppe, la quale anche ha la preferenza sopra quelle degli Apostoli, siccome rilevasi da quest' altro decreto della Congr. de' S. Riti. *Attenta dignitate Personae, licet aequalitas sit ritus inter festum S. Marci, et SS. Apostolorum Philippi et Jacobi, Officium de Patrocinio S. Joseph est recitandum, si cum praedictis solemnitat. occurrat. — Concurrente Patrocinio S. Joseph cum S. Marco, et SS. Apostolis Philippo et Jacobo, non sunt dimidiandae, sed integrae persolvendae Vesperae de Patrocinio, attenta ratione superius allata. — In oratione* A Cunctis, *et in suffragiis praeponendus est S. Joseph Apostolis Petro et Paulo, ut praescribitur in Litaniis majorib. S. R. C. d. 11. Maj. 1743. Senensi. G.n. 3994. ad 1.2.4.* Inoltre nella stessa Rub. neppure sono nominati gli Evangelisti, e la stessa Congr. de' S. Riti ha dichiarato con i due seguenti decreti la loro dignità uguale a quella degli Apostoli. 1.° *Nullam adesse disparitatem inter translationem festorum Apostolorum et illam Evangelistarum; sed occasione dictae translationis esse faciendum officium quod prius celebrandum in Calendario proponitur. S. R. C. d. 18. Sept. 1666. Romana. G.n.2229.* — 2.° « Cum anno 1707. « proxime futuro Festum S. Marci Evangelistae occurrat « in feria II. post Dom. Resurrectionis, et similiter Fe« stum SS. App. Philippi, et Jacobi in Dom. in Albis, « ac propterea juxta Rub. utrumque sit trasferendum quae« situm fuit a S. R. C. Quodnam eorum debeat in trans« latione praeferri, et prius reponi? » S. R. C. resp.: *Praeferendum esse Officium S. Marci. S. R. C. d. 17. Jul. 1706. Urbis et Orbis. G. n. 3599.* — 2.° Che per la dignità essenziale le enumerate feste hanno la preferenza sulle altre sol quando il rito è uguale, tanto valgono le parole *inter festa aequalis solemnitatis* della riferita Rub. Di fatti essendo stato dimandato alla Congr. de' S. Riti, dagli Agostiniani Scalzi di Milano, come dovesse regolarsi il Vespro nel concorso di S. Agostino con S. Maria della Consolazione, celebrandosi nel loro Ordine ambedue queste feste con rito doppio di 1.ª Classe, e se possa accordarsi tutto intero a S. Agostino perchè Patrono Principale dell' ordine, siccome dispone la Rub. del Brev. Agostiniano; ovvero se tutto debba darsi a S. Maria della Consolazione, *eo quod Rub. gen. festa B. M. V. praeferri volunt omnibus SS. festis aequalis ritus.* E

la Congr. rispose: *Integras Vesperas recitandas esse de festo B. M. V. de Consolatione cum comm. S. Augustini. d. 17. Aug. 1771. G. n. 4208. ad 2.* — Lo stesso rilevasi da altri decreti, che tralasciamo riferire per brevità; essi hanno le seguenti date. S. R. C. *d. 1. Mart. 1681. Ord. Can. Reg. Later. G. n. 2794. ad 2.* — S. R. C. *d. 23. Sept. 1688. Lycien. G. n. 3023. ad 4.* — S. R. C. *d. 12. Jul. 1704. Gerunden. G. n. 3544.* — S. R. C. *d. 18. Sept. 1706. Parisien. G. n. 3602. ad 6.* — S. R. C. *d. 14. Maj. 1707. Bononien. G. n. 3621.* — S. R. C. *d. 22. Aug. 1711. Provinciae Galliae Soc. Jesu. G. n. 3693.*—S. R. C. *d. 16. Sept. 1730. Ord. Jerosol. G. n. 3841. ad 5.* — S. R. C. *d. 12. April. 1823. Panormitana. G n. 4444. ad 7. etc.* 3.° Che per tal rito s' intende il doppio, perchè al dir del Cavalieri: *Ritus semiduplex est Ritus depressus et humilis, quare festa non facit solemnia, et sic nec digna in quibus eorumdem exprimatur Dignitas. To. II. c. 27. Decr. 1. n. 7.* Per tal ragione la Congr. de' S. Riti emanò il seg. decreto in ordine all' ufficio votivo del Sacramento: *Officium SS. Sacramenti quod recitatur ex privilegio in Feria V, non impedita, cum currenti semiduplici dividit vesperas a Capitulo. S. R. C. d. 1. Jul. 1747. Zagabrien. G. n. 4042.* Laddove se il rito fosse stato doppio il Vespro avrebbe dovuto essere tutto intero del Sacramento, e ciò è conforme all'espressione stessa usata dalla Rub. *Inter festa aequalis solemnitatis*, come fa riflettere il Cavalieri medesimo. *ibid. c. 28. decr. 7. in Append.* Non potendosi computar per solenne il rito semidoppio. Inoltre fra i doppi stessi deve anche escludersi il doppio minore, ed apparisce da' seguenti decreti della Congr. de' S. Riti, con i quali. 1.° È stato dichiarato che nelle Feste secondarie degli Angeli, di S. Giovanni Battista, di S. Giuseppe e de' SS. Apostoli dato il concorso della festa di un altro Santo dello stesso rito, ma d' inferiore dignità. *Si Festa sint ritus dupl. maj. servetur Tabella concurrentiae ad num. 6. Si sint ritus dupl. min. servetur eadem Tabella num. 5. S. R. C. d. 12. April. 1823. Panormitana. G. n. 4444. ad 6.* Cioè nel 1.° caso come dice la Rub. della Tabella al citato luogo, il Vespro è tutto del più degno. *Totum de digniori, commemoratio de minus digno.* Nel secondo caso *Capitulum de sequenti, commemoratio de praecedenti.* — 2.° Altrettanto rilevasi da ciò che la stessa Congr. ha dichiarato

per la concorrenza della festa della Dedicazione della Chiesa (che è festa del Signore), quando celebrasi con rito doppio minore: *Ubi Dedicatio Basilicarum Lateranensis Vaticanae et S. Pauli in via Ostiensi fit sub ritu dupl. min., in concursu cum festis ejusdem ritus Vesperas esse dimidiandas. S. R. C. d. 12. April. 1823: Panormitana. G. n. 4444. ad 4. — Item., d. 23. Septemb. 1837. Hollandiae. G. n. 4678.* È una eccezione pertanto a questa regola che le feste de' SS. Angeli ove celebransi con rito doppio minore abbiano il Vespro intero concorrendo con la festa di altri Santi dello stesso rito, come rilevasi da' decreti poco innanzi citati co' num. 2794. ad 2. (1) 3023 ad 4. — 3544. —3602. ad 6.—3621. — 3693.—3841. ad 5.—4444. ad 7.—4.° Che i sei diversi gradi della dignità essenziale danno la preferenza alle enumerate feste tanto se queste sono primarie, quanto se sono secondarie, purchè si celebrino con rito doppio maggiore, siccome si è poco innanzi dimostrato col decreto della Congr. de' S. Riti in data de' 12. April. 1823. *in Panormitana.* (2) Che se godono tal privilegio le feste secondarie di S. Giuseppe (3), a più forte ragione debbono goderlo le fe-

(1) Fra tutti questi decreti un solo in data de' 13. Giugno 1682. *Ord. Min. S. Franc.* G. n. 2839. ad 2. dispone il contrario; ma questo decreto è particolare de' Francescani, che celebrano a' 3 di ottob. la traslazione di S. Chiara, che è una festa del proprio Ordine.

(2) Prima del citato decreto la Congr. de' S. Riti, dichiarò per le Spagne con altro particolare decreto, doversi altrettanto osservare nella festa del Patrocinio di S. Giuseppe, e non pure nella festa di S. Giacomo Ap. con la quale decisione par che avesse voluto eccettuare dalle feste secondarie quelle degli Apostoli. Ora essendo un tal decreto di data anteriore al surriferito, perchè segnato con la data de' 26. Gennaro 1793. *Santandarien.* G. n. 4299. ad 19. E d'altronde essendo il decreto di data posteriore affatto generale, dallo stesso devesi pigliar norma nei casi particolari.

(3) Il riferito decreto distrugge quanto aveva già innanzi dichiarato in contrario la Congr. de' S. Riti con altri decreti: Essi sono i seguenti: 1.° « An si Dom. 3. post Pascha incidat « festum SS. Apost. Philippi et Jacobi, vel S. Marci Evangeli« stae, una cum festo Patrocinii S. Josephi, debeat Apostolis « et Evangelistis praeferri officium Patrocinii S. Josephi? » S. R. C. resp.: *Negative. d. 4. Septem. 1773. Ord. Min. strict. observ. G. n. 4217. ad 2.*—2.° « Num festum Patrocinii S Joseph « in occursu, et concursu cum festis Apostolorum, et Evange« listarum praeferentiam obtineat? Et quatenus negative, sup-

ste secondarie di Gesù Cristo, della Vergine, degli Angeli, e di S. Giovanni (1), che superano ne' gradi di dignità la festa di S. Giuseppe, come si è detto innanzi. È da notarsi poi, avere la Congr. de' S. Riti, con particolari decreti dichiarato che tal privilegio si estende alle ottave ancora della Vergine di rito doppio minore, come tutte le altre nella concorrenza di altra festa dello stesso rito: « An dies octavarum Assumptionis, Nativita« tis, aliarumque festivitatum B. M. V. Octavas haben« tium concurrentes cum officio duplici minori habere de« beant integras Vesperas? » S. R. C. resp.: *Affirmative. d. 1. Mart. 1681. Ord. Canon. Regul. Lateran. G. n. 2794. ad 3. It. S. R. C. d. 11. Aug. 1691. Romana. G. n. 3095. ad 1. It. S. R. C. d. 4. Sept. 1745. Aquen. G. n. 4026. ad 3.* Un tal privilegio però dell' ottava non l' hanno le feste di Gesù Cristo, e quindi esse concorrendo col doppio minore, non hanno la preferenza, ma dividono il vespro. Di fatti al seguente dubbio: « Cum « jam declaratum sit a S. R. C. Dedicationem Ecclesiae « esse festum domini, quaeritur: An octava Dedicationis « propriae Ecclesiae dignior sit octava Conceptionis B. M. « V. in Hispania ubi celebratur ritu dupl. 1. Clas.? » La Congr. rispose: *Negative. S. R. C. d. 13. Mart. 1804. in una Ord. Cleric. Minor. Matriti Toletan. Dioec. G. n. 4342. ad 3.* La stessa Congr. pertanto con altro decreto in conferma della Rub. del Breviario *post Tabel. concurr.*, ha dichiarato che fra le ottave di Gesù Cristo sono eccettuate da tal regola le quattro seguenti: *excepta*

« plicatur pro gratia, ut praeferatur festum Patrocinii festis « Apostolorum, et Evangelistarum, maxime attenta dignitate « personae S. Joseph supra Apostolos? » S. R. C. resp.: *Negative cum agatur de festo secundario. d. 16. Febr. 1781. Ord. Carmelitar. Excalceat. G. n. 4252. ad 17. 18.*

(1) In conferma del decreto citato in data de' 12. Aprile 1823. *Panormitana.* La Rub. particolare del Brev. R. nella festa della decollazione di S. Giovanni Battista a' 29. Agosto, assegna i secondi Vesprí di S. Agostino *a Capitulo* di S. Giovanni, ed i secondi di S. Giovanni *a Capitulo* di S. Rosa perchè tal festa secondaria celebravasi da prima con rito doppio minore. Oggi però che tal rito è stato pel seg. decreto elevato al doppio maggiore, i Vespri di S. Giovanni, attesa la dignità, hanno la preferenza. Ecco il decreto: *Festum Decollationis S. Joannis Bapt., quod die 29. Aug. ab universa Ecclesia ritu duplici minori, agitur, in posterum celebrandum esse ritu duplici majori. S.R.C. d. 14. Mart. 1787. Urbis et Orbis G. n. 4280.*

*die Octava Epiphaniae , Paschae , Ascensionis, Corporis Christi. S. R. C. d. 7. Sept. 1680. Ord. Can. Regul. Lateran. G. n. 2779. ad 12.*

Dal fin qui detto inoltre facile cosa è conchiudere che neppure le ottave degli Angeli, degli Apostoli, di S. Giovanni Battista , e di S. Giuseppe godono il privilegio accordato alle ottave della Vergine , e di fatti la Congr. de' S. Riti dimandata : « Utrum dignitas qua gaudent fe-« sta Apostolorum et Angelorum extendatur ad eorum « diem octavam , quando cum octava celebrantur , ita ùt « concurrente die octava in primis vel secundis Vesperis « cum festo duplici minori iuferioris dignitatis , integras « sortiatur Vesperas dies octavus cum sola comm. prae-« cedentis vel subsequentis? » e la Congr. rispose : *Negative. S. R. C. d. 16. Febr. 1781. G. n. 4252. ad 20.*

In quanto poi alla dignità accidentale questa anche ha varî gradi ; al 1.° appartengono i Martiri Pontefici , al 2.° i Martiri non Pontefici , al 3.° i Confessori Papi , al 4.° i Confessori Vescovi , al 5.° i semplici Confessori , al 6.° le Vergini Martiri , al 7.° le Vergini non Martiri , all' 8.° le non Vergini ossia le Vedove, siccome sono disposti i loro uffici nel Brev. Rom. al Tit. *Commune Sanctorum.* Tal dignità per altro non è titolo pel quale nella concorrenza di più feste l' una ha preferenza sull'altra, come si è detto finora della dignità essenziale , solo però se ne ha riguardo nella occorrenza , cioè quando vi sono più feste da celebrarsi nello stesso giorno , nel qual caso *caeteris paribus* , in forza della dignità accidentale l' una festa si celebra , l' altra si trasferisce. Quindi è che la Congr. de' S. Riti in conferma di tal teoria emanò i due seguenti decreti : 1.° « Quomodo regulari debeant Vespe-« rae , si concurrant duo Pontifices Martyres , vel Pon-« tifex Martyr , cum Martyre non Pontifice , vel Martyr « cum Confessore, vel duo Confessores Pontifices aut non « Pontifices. . . Si utrumque Festum occurrens , sit du-« plex majus an Vesperae debeant dividi . . . vel semper « habenda sit ratio dignioris etc. ? Et si semper habenda « sit ratio dignioris , quomodo attendenda sit hujusmodi « Dignitas si concurrant duo Martyres Pontifices, vel duo « non Pontifices etc. ? » S. R. C. resp. *Dignitas Personarum attendenda est in solis eorum Festis , quae expressa sunt in eadem Rub. dict. n. 2. v.* Inter Festa — *Ideo in casibus propositis nullam habendam esse praeferentiam , sed vesperas fore dividendas. S. R. C.*

*d. 20. Jul. 1686. Tridentina. G. n. 2973. ad 2. 3. It. S. R. C. d. 14. Septemb. 1709. Ord. Capucc. n. 3670. ad 1.*

Finalmente per riguardo alla solennità, la quale anche è un titolo che pur esso in certo modo influisce nella celebrazione delle Feste, siccome si è detto del Rito e della dignità; e può considerarsi sotto duplice aspetto, poichè altra dicesi estrinseca ed è quella che risulta dalla pompa e dall' apparato maggiore o minore a seconda de' luoghi, con che celebransi talune feste, onde tal solennità estrinseca è grande, o piccola. Elementi inoltre della stessa sono il gran concorsò di popolo, l' apparato esteriore, l' orazione panegirica, il canto figurato, e i divini officî solennemente celebrati, l' astinenza dalle opere servili, la chiesa stessa del Santo di cui celebrasi la festa ecc.: i quali elementi fanno sempre reputare grande la solennità, sia che tutti vi sieno in modo ordinario, sia che taluni soltanto ve ne siano in modo straordinario. Altra poi è la solennità che dicesi connaturale, ed è quella che risulta dalla celebrazione, quantunque senza pompa della festa di un Santo nel suo proprio Paese nel quale nacque, o in quello nel quale visse lungamente, predicò, operò prodigî, o vi morì, o vi si conservano le Reliquie sebbene non insigni, o che ivi sia in particolar modo onorato dal Popolo, e dal Clero per un voto, per una special divozione, per un legato, o per essere Patrono meno principale dello stesso ecc.

Ciò posto, che la preferenza nella celebrazione delle feste provenga pure dalla solennità lo dice la Rub. stessa poco innanzi riferita: *Inter festa aequalis solemnitatis*, cioè *aequalis ritus*, come si è detto *praeferantur festa illorum Sanctorum, qui in propriis locis vel Ecclesiis solemniter celebrantur aliis in Kalendario descriptis.* E lo ha dichiarato più volte la stessa Congr. de' S. Riti, di fatti essendo stato dimandato alla stessa come dovesse regolarsi il Vespro, concorrendo nella diocesi di Trento, la festa di S. Simone Innocente, con quella di S. Adalberto Vescovo, ambedue dello stesso rito dop. mag. ambedue Martiri della stessa Città, e Patroni meno Principali, celebrandosi per altro del 1.° con estrinseca solennità la festa, cioè con festivo apparato, con gran concorso di popolo, con la processione ecc. E la Congr. rispose: *Servandam esse Rub. de Concurr. Off. n. 2. Nempe ubi solemni pompa celebratur Festum S. Simo-*

*nis*, *Vesperae de eo debent esse integrae*, *alibi vero debent dimidiari. S. R. C. d. 20. Jul. 1686. Tridentina. G. n. 2973. ad 1. It. S. R. C. d. 7. Sept. 1680. Ord. Can. Reg. Later. G. n. 2779. ad 10.* E poichè si è già innanzi dichiarato, che una sola delle condizioni enumerate in tale Rub. è sufficiente per aversi la preferenza, quindi è che la solennità può esclusivamente decidere della preferenza di una festa sull'altra, purchè però tutti gli altri titoli sieno uguali in ambedue; e ciò s' intende tanto nella concorrenza quanto nella occorrenza delle feste, con questa differenza che nella occorrenza delle feste basta la solennità piccola o connaturale perchè l' una delle due si preferisca, come si è detto innanzi della dignità accidentale. Nella concorrenza poi la solennità anche influisce quando gli altri titoli sono uguali, ed apparisce dal seg. decreto della Congr. de' S. Riti: *Festa per annum duplicia*, *quae solemniter celebrantur a choro*, *et in populo sunt de praecepto*, *in concurrentia cum aequalibus quoad ritum et dignitatem possunt habere integras Vesperas ad sensum Rub. XI. Brev. R. n. 2. S. R. C. d. 22. Aug. 1744. Cracoviensi. G. n. 4011. ad 2.* In caso contrario la solennità non produce la preferenza. *Neque enim* dice il Cavalieri *solemnitas*, *quae extrinseca est*, *adeo festa elevare vel dignificare valet ut exaequent*, *aut superent festa intrinsece digniora. To. II. c. 28. Decr. 1. n. 3.* Inoltre vi è dippiù, la solennità nella concorrenza dev'essere quella che risulta da titoli rilevanti pe' quali è detta solennità grande, *Caval. To. II. c. 1. decr. 1. n. 4.* E d'avvertirsi poi che di tal solennità si fa conto nella concorrenza anche che il rito della festa a cui si da la preferenza fosse semidoppio, a distinzione di ciò che innanzi si è detto della Dignità essenziale, e la ragione è perchè il motivo della preferenza nasce unicamente dalla pompa, onde niente dipende dalla solennità intrinseca del rito.

In fine sono anche titoli da' quali risulta la preferenza, la celebrazione della festa nella Chiesa propria secondo la Rub. innanzi addotta, l'essere la festa particolare del Paese, del Regno, della Nazione, dell' ordine ecc., secondo il decreto della Congr. de' S. Riti. « An in occurrentia « Festorum ejusdem ritus, et alias quomodocumque pa- « rium sit eorum Praelationis causa Religio aut etiam « Natio. v. g. Si fuerit Ordinis nostri, aut si fuerit Ger- « manus? » S. R. C. resp: *Primo loco habebit officium Ecclesiae particularis. 2. Ordinis seu Religionis. 3.*

*Dioecesis. 4. Nationis. 5. Eccl. universalis. S. R. C. d. 23. Jun. 1736. Einsilden. G. n. 3895. ad 1.* L' essere l' ufficio di più antica concessione. *Caval. To. II. c. 26. Decr. 2.*

È un titolo anche di preferenza il celebrarsi le feste nel giorno proprio della morte del Santo, l' essere una festa del giorno, e l' altra ottava, l' essere una delle due feste intrasferibile ecc., e così di altri titoli, i quali *caeteris paribus* vengono in ultimo luogo in favor della preferenza. Ma basta quanto abbiam detto in questa Istruzione del Rito, della Dignità, e della Solennità delle Feste. Passiamo oltre.

## ISTRUZIONE III.

### DI CIÒ CHE TALVOLTA PRECEDE O SEGUE DETTE FESTE, CIOÈ DELLE VIGILIE ED OTTAVE.

Sotto nome di Vigilia s' intende nelle Rub. il giorno che precede ad una grande solennità: *Vigilia inter Christianos dies praecedens alicui solemnitati intelligitur. Macri. Hierolex. v. Vigilia.—In praeparationem ejusdem Festi. Quarti in Rub. Miss. P. I. Tit. III. rub. 2. §. Vigilia est etc.* Molte pertanto sono le Feste nel Rito Rom. precedute dalle Vigilie siccome apparisce dal Calendario posto innanzi al Brev. ed al Messale, tali sono: le feste del S. Natale, dell' Epifania, dell' Ascensione, di Pentecoste, dell' Assunzione di Maria SS., de' SS. Apostoli, di S. Giovanni Battista, di S. Lorenzo, e di tutti i Santi. Le Vigilie però di tutte queste feste possono considerarsi, secondo dicono i Liturgici. *Merat. Sect. III. c. VII. n. IV. in Gav. n. 4. §. ex dictis*, come divise in doppia classe; poichè alcune si celebrano senza digiuno, ed altre hanno annesso tale obbligo. Alla 1.ª classe appartengono le sole Vigilie dell' Epifania e dell' Ascensione. *Rub. Br. R. Tit. VI. n. 5. Rub. Miss. P. I. Tit. III. n. 6. — ob laetitiam Natalis Dom. et Resurrectionis. Gav. Sect. III. c. VII. n. 1.* Non chè quella di S. Giovanni Evangelista, e dei SS. Ap. Filippo e Giacomo per l' addotta ragione. *Gav. ibid.* (1). Alla

(1) Per tal ragione essendo accaduta nella Città di Toledo, la Vigilia di S. Marco che ivi celebravasi con digiuno nell' ottava di Pasqua la Congr. de' S. Riti emanò in favor de' suppli-

2.ª classe poi appartengono tutte le altre, e ciò per dritto comune nella chiesa universale. *Merat. ibid.* (1). Inoltre le Vigilie si dividono in maggiori e minori; le maggiori sono quelle che o celebransi con rito semidoppio, tali sono: le vigilie dell' Epifania, e di Pentecoste, ovvero celebransi con rito semidoppio misto al doppio tal' è la Vigilia di Natale di rito semidoppio nel solo Matutino, e di rito doppio nel resto dell' Ufficio. *Rub. Br. ibid. et Miss. R. ut in prop.* Diconsi poi minori, tutte quelle che celebransi con rito semplice o feriale.

Premesso tutto questo, due cose fa d' uopo distinguere in ordine alla celebrazione delle vigilie, la Liturgia dal digiuno, che sono due cose separabili fra loro, come or ora diremo. Nella Liturgia stessa inoltre deve distinguersi l' Officiatura delle Ore Can. dalla Messa anche separabili fra loro. Ciò posto, in quanto al digiuno, questo sempre ha luogo nel giorno della Vigilia precedente la festa, purchè 1.° la Vigilia non cada di Domenica, nel qual caso il digiuno si anticipa nel Sabbato *ne jejunemus in Dominica, quod prohibetur. dist. 76. cap.* utinam, *et in Constit. Apost. Lib. 5. c. 21.— Gav. ibid. n. 2.* — 2.° Si anticipa anche il digiuno quando cade nel giorno del *Corpus Dom.* la Vigilia di S. Giovanni, siccome rilevasi dal Breve *Cum evenire* di Papa Urbano VIII. nel quale così leggesi: *quoties vigiliam praedictam in diem festivam solemnitatis Corporis D. N. Jesu Chr. incidere contigerit, non esse jejunandum, neque a carni-*

canti il seguente decreto: *Quod transferatur jejunium ad diem immediate antecedentem, in quam Officium Sancti praedicti transferetur. S. R. C. d. 17. Decemb. 1695. Toletana. G. n. 3226.* Lo stesso fu dichiarato in altra occasione per la Vigilia di S. Pantaleone, che occorse nell' ottava di Pentecoste: *Jejunium esse transferendum ad aliam diem ab Episcopo designandam. S. R. C. d. 6. Sept. 1698. Cremen. G. n. 3339.*

(1) Nel nostro Regno per dritto nuovo, cioè pel Concordato del 1818. tra Pio VII. e Ferdinando I. sono state ridotte fra quelle della 1.ª classe la Vigilia di S. Lorenzo, e le Vigilie degli Apostoli ad eccezione di quella de' SS. Pietro e Paolo. Le Vigilie inoltre che ne' luoghi particolari oltre le enumerate si celebrano per talune feste, suppongono una speciale concessione della S. Sede; tal' è nel nostro Regno, la Vigilia dell' Immacolata Concezione di Maria SS. concessa dal Sommo Regnante Pontefice Pio IX. ad istanza dell' attuale nostro Cardinale Arcivescovo Sisto Riario Sforza, con decreto particolare in data de' 23. Luglio 1850.

*bus abstinendum in die Festo hujusmodi, sed anticipandum jejunium die immediate antecedenti, nempe Feria IV., prout jejunaretur in ipsa vigilia. Die 25. Sept. 1638. Urbis et Orbis. G. n. 943.* Come poi nota il Cavalieri: *praesens decretum cuicumque simili casui est adaptandum. To. I. c. XV. decr. 1. n. 11.* E però altrettanto fu dichiarato in seguito dalla Congr. de' S. Riti in favore dei Conventuali di S. Francesco per la Vigilia con digiuno, che essi celebrano per S. Antonio di Padova. *Ne pia universalis Ecclesiae, ac solemnioris Festi laetitia. particularis, et minus dignae celebritatis poenitentiali praeventione decrescat. S. R. C. d. 26. Maj. 1659. Ordinis S. Francisci. G. n. 1836.* Attesi i quali decreti, insegna il Gavanto potersi dal Vescovo Ordinario del luogo ordinare che si anticipi il digiuno, se cade qualche Vigilia nella Festa del S. Patrono del luogo, lo che attesta essersi talvolta praticato: *alicubi ob Festum S. Christinae Patronae jejunatur pridie ejus Festi, ratione Vigiliae S. Jacobi Apostoli. ibid. n. 3.* Ma la Congr. de' S. Riti alla seguente dimanda: « An populi celebrantes quotannis fe« stum Titularis in Vigilia alicujus Sancti, teneantur an« ticipare jejunium in die praecedente praedictum festum? » rispose: *Negative, et in casibus particularibus recurrendum ad S. R. C. d. 7. Sept. 1816. Tuden. G. n. 4376. ad 45.* (1). Similmente è da notarsi ciò che dice il Macri appoggiato all' autorità del Diana: *ob similem rationem, si in ultimo die carnis privii occurrerit Vigilia S. Mathiae, poterit etiam tum Episcopus ad Sabatum antecedens illum anticipare, ut inobservantiae peccata evitentur. ibid.* Ma la Congr. de' S. Riti con il seguente decreto ha dichiarato il contrario: « Quaesitum fuit a « S. R. C. declarari: An vigilia S. Mathiae Apostoli oc« currens hoc anno in Fer. III. post Dom. Quinquage« simae possit, ratione carnis privii, anticipari cum jeju« nio? » S. R. C. resp. *Negative; et jejunium praedi-*

(1) È da notarsi, che nei casi particolari più volte si è fatto ricorso alla Congr. de' S. Riti pel trasferimento del digiuno della Vigilia occorrente nella festa del S. Patrono, e la Congr. ha sempre annuito con favorevoli decreti, degli stessi sono queste le date. S. R. C. *d. 4. Jun. 1644. Ossorien. in Hibernia. G. n. 1364.* — S. R. C. *d. 9. Jun. 1668. Cremonen. G. n. 2288.* — S. R. C. *d. 14. Maji. 1672. Tarbien. G. n. 2435.* — S. R. C. *d. 12. April. 1704. Papien. G. n. 3532.* — S. R. C. *d. 6. Septemb. 1713. Papien. G. n. 3709.* — S. R. C. *d. 9. Jun. 1742. Papien. G. n. 3977.*

*cta Feria III. omnino servandum. d. 23. Jan. 1694. Ariminen. G. n. 3176. 3177.* E da notarsi in fine circa le Vigilie il seguente decreto della Congr. de' S. Riti : « An translato festo Patroni principalis in diem Domini- « cum , transferri debeat simul in Sabbatum dictae Do- « minicae praecedentem , Officium et Missa de Vigilia ? » S. R. C. resp. *Affirmative quoad jejunium , et abstinentiam ; ac etiam quoad Officium Vigiliae , quatenus festa sint ex illis , quae gaudent Vigilia quoad Chorum. d. 18. Octob. 1818. Neapolitana. G. n. 4403. ad 3.*

In quanto poi alla Liturgia delle stesse , quella che riguarda le Vigilie maggiori sempre ha luogo, sì in quanto alle Ore Can., che in quanto alla Messa dovendosi trasferire qualunque altro ufficio, che in detti giorni potesse occorrere *Rub.Brev R.Tit.X.n.1.* Quella poi delle Vigilie minori in quanto alle Ore Can. d'ordinario sempre ha luogo, purchè non occorra celebrarsi nello stesso giorno una festa di 9. lezioni, o di ottava, poichè in tal caso secondo le Rub. prescrivono : *In Officio novem lectionum legitur nona lectio de Hom. Vigil., et fit commemoratio de ea ad Laudes tantum cum Antiph. ad* Benedictus, *et v. feriae occurrentis de Psalterio , et Oratione Vigiliae. Rub. Brev. R. Tit. V. n. 1.* Inoltre se una Vigilia occorrerà in Domenica , la stessa in quanto alla Liturgia , siccome si è detto del digiuno si anticipa nel Sabbato precedente, purchè questo non sia impedito da altro ufficio di 9. lezioni , nel qual caso , come or ora si è detto , della Vigilia *fit tantum commemoratio Rub. ibid. n. 2. 4.* Ma le Vigilie di Natale e dell' Epifania anche quando occorrono nella Dom. hanno luogo , sebbene il digiuno della prima si anticipi nel Sabbato *Rub. ibid.* Se poi in una Vigilia occorre la festa solenne di un qualche luogo , o una delle più solenni fra l' anno , che si enumerano nella Rub. delle Commemorazioni. *Rub. ibid. Tit. IX.* Come se nella Vigilia di S. Giovanni cadesse la festa del *Corpus Dom.*, nel quale caso ( eccetto la Vigilia dell' Epifania ); non si farà di essa neppure la commemorazione nè si anticipa nel giorno precedente l' ufficiatura , come si è detto del digiuno. *Nihil tunc prorsus , nec commemoratio fit de Vigilia , excepta Vigilia Epiphaniae Rub. ibid. n. 2.* E trovasi tal Rub. confermata da due decreti della Congr. de'S. Riti, il 1.° in data de'23. Marzo 1641. *Giennen.* G. n. 1163. , ed il 2.° in data

de' 2. Ottobre 1706. *Urbis et Orbis*. G. n. 3604. (1). E così pure osservasi quando la Vigilia cade nell' Avvento, nella Quaresima, e nelle quattro Tempora. *Nulla enim in his feriis de Vigilia fit commemoratio. Rub. ibid.* Attesa la quale Rub. essendo stato dimandato alla Congr. de' S. Riti: « An occurrente festo novem lectionum in « Vigilia S. Thomae Ap., de ea debeat recitari nona le« ctio in Officio, et Evangelium in fine Missae? » la Congr. rispose: *Officium recitarì debere de Sancto duplici cum commemoratione Adventus, et nihil de Vigilia. In Missa vero de Sancto cum commemoratione de Feria et Vigilia, cum ultimo Evangelio de Vigilia. S. R. C. d. 5. Aug. 1662. Limana. G. n. 2033.*

È d' avvertirsi inoltre che l' ufficio della Vigilia come quello della Feria incomincia a Matutino; e termina a Nona, *quia Vesperae sunt de sequenti festo. Rub. ibid. n. 3.* Il detto uffizio poi si fa tutto della Feria che corre, come nel Salterio, e le tre lezioni si leggono dell' Omilia sull' Evangelo della Vigilia, come si assegna nei proprî luoghi, con i tre responsorî della feria che corre, secondo l' ordine descritto nella Rub. de' Responsorî. Si dicono le preci feriali, e le Commemorazioni comuni, e le altre cose tutte come nelle ferie dell' Avvento, della Quaresima, e delle quattro Tempora. Si eccettua da quest' ordine delle Vigilie nelle quali si digiuna, la Vigilia della Pentecoste, la quale si celebra con tre Notturni con rito semidoppio; e la Vigilia del S. Natale, in cui, eccettuato il Notturno della Feria, nelle Laudi e nelle Ore si fa ufficio doppio. Nelle Vigilie poi dell' Epifania e dell' Ascensione nelle quali non si digiuna, si fa l'Uffizio come ne' suoi proprî luoghi. *Rub. ibid. n. 4. 5.* E ciò per riguardo alla Officiatura delle Ore Can. nelle Vigilie.

Circa la Messa, questa non sempre segue le regole asse-

(1) Una sola volta la Congr. de' S. Riti con particolare decreto ha derogato a questa Rub. Eccolo: « Pro parte, et ad « instantiam Cleri, et Populi Ecclesiae Collegiatae Oppidi Ac« quavivae Baren. Dioecesis, supplicatum fuit, quatenus S. R.C. « dignaretur Vigiliam S. Matthaei Apostoli, quoad commemoratio« nem in officio, et jejunium transferre ad praecedentem diem « 19. Sept., attento quod in die 20. celebratur ibidem festum S. « Eustachii Titularis, ac principalis Patroni ejusdem Oppidi, cum « Officio sub ritu dupl. primae clas. » Et eadem S. C. ad relationem Emi., et Rmi. D. Card. Casanate: *gratiam desuper petitam benigne concessit. d. 20. Mart. 1683. Baren. G. n 2867.*

guale per le Ore Can., anzi vi è differenza in ciò anche tra la Messa privata e la solenne. In quanto alla privata questa sempre si dice quando non occorre nello stesso giorno altra festa di rito doppio o semidoppio, nel qual caso si dice la Messa di detta festa con la commemorazione della Vigilia. *Si in die Vigiliae fiat officium de aliquo festo, tunc dicitur Missa de festo cum comm. Vigiliae. Rub. Miss. P. I. Tit. III. n. 2.* Ma se corre un Ottava sempre si dice la Messa della Vigilia con la commemorazione dell' ottava. *In Vigiliis quae veniunt infra octavas, Missa dicitur de Vigilia cum comm. octavae. Rub. ibid.* Ed in questo caso la Messa discorda dall' ufficio. Tal regola però non vale per le Vigilie che cadono fra l' ottava del *Corpus Dom.*, poichè in tal caso come dice la Rub. *In Missis privatis dicitur Missa de Octava cum comm. Vigiliae. ibid.* In quanto alla Messa solenne, nel 1.° di questi due casi, cioè nell' occorrenza del doppio o semidoppio, nelle Chiese Conventuali si cantano due Messe: *In feriis Vigiliarum etiamsi duplex occurrat vel semiduplex festum, vel Octava occurrat* (1), *in Eccl. Cathedralibus et Collegiatis cantantur duae Missae, una de Festo alia de Feria. Rub. ibid. n. 1.* Nel 2.° caso cioè nell' occorrenza della Vigilia con un giorno fra ottava si dice la Messa della Vigilia con la comm. dell' ottava, ad eccezione pure dell' ottava del *Corpus Dom. In qua in Eccl. Cath. et Colleg. cantantur duae Missae. Rub. ibid. n. 2.*

Quando poi la Vigilia cade in un giorno solenne, *ex majoribus primae classis. Rub. Miss. P. I. Tit. III. n. 2.*, allora come si è detto innanzi. *In Missa non fit commemoratio de ea sicut in Officio. Rub. ibid.* Dippiù se la Vigilia cade in una Dom. si anticipa nel Sabbato come si è detto dell' ufficio, ad eccezione delle Vigilie del S. Natale e dell' Epifania. *Rub. ibid. n. 3.* In quanto poi alle Vigilie che occorrono nell' Avvento, vale la stessa regola che si è data di sopra per i giorni fra l' ottava, cioè si dice la Messa della Vigilia con la commemorazione della Feria, quantunque di essa non siasi fatto Ufficio, eccettuata quella del S. Natale. *Rub. Miss. ibid. n. 4.* Per lo contrario se nella Quaresima e nelle quattro Tempora occorre una Vigilia si dirà la Messa della Feria con la commemorazione della Vigilia. *Rub. ibid.*

(1) S' intende del giorno ultimo dell' ottava.

n. 5. Al qual proposito fa d' uopo notare i due seguenti decreti della Congr. de' S. Riti, fu dimandato alla stessa: 1.° « De Vigilia quae occurrit in Adventu nihil fit « in Officio. Quaeritur: utrum in Missa in qua de Vigi- « lia fit commemoratio legendum sit ejus Evangelium in « fine? » S. R. C. resp. *Affirmative, exceptis feriis quatuor temporum. d. 16. Feb. 1781. Ord. Carmelit. Excalc. G. n. 4252. ad 4.* (1). 2.° « Petitum fuit a S. R. C. de- « clarari: an occurrente Festo novem lectionum in Vigi- « lia S. Thomae Apostoli, de ea debeat recitari nona « lectio in Officio et Evangelium in fine Missae? » S. R. C. resp.: *Officium recitari debere de Sancto duplici cum commemoratione Adventus, et nihil de Vigilia. In Missa vero de Sancto cum commemoratione de Feria, et Vigilia, cum ultimo Evangelio de Vigilia. S. R. C. d. 5. Aug. 1662. Limana. G. n. 2033.* Finalmente è da notarsi che nel tempo Pasquale non si dice la Messa della Vigilia se non che in quella dell' Ascensione. *Rub. ibid. n. 6.* E ciò per riguardo alle Vigilie in generale, tutto ciò poi che è proprio di talune di esse verrà detto nelle Istruzioni Particolari sulla Liturgia. Passiamo alle Ottave.

L' Ottava secondo parla il Macri: *Prorogatio ( est ) solemnitatum dies octo. v. Octava.* E però dice la Rub. *De Octava fit Officium, vel saltem commemoratio (quando aliquo festo vel Dominica impeditur. ) per octo dies continuos. Rub. Brev. R. Tit. VII. n. 1.* (2). E ciò avviene nelle sole feste precipue dell' anno, poichè

(1) La ragione di questo decreto è ben chiara: le ferie dell'Avvento non hanno Messa propria, e però occorrendo in taluna di esse la festa di un Santo, come supponesi nella dimanda, con una Vigilia, può aver luogo in fine della Messa del Santo il Vangelo della Vigilia. Non così nelle ferie delle quattro tempora le quali come quelle di Quaresima hanno la Messa propria, e però in tal caso occorrendo due Vangeli quello della Feria, e quello della Vigilia, si legge di essi in fine della Messa il primo, omesso il secondo. La Liturgia Greca permette in questa ed altre simili occorrenze, che si leggano a Messa due Evangeli uno dopo l' altro; ma con le rubriche del rito Greco, non hanno che fare quelle del rito Romano.

(2) Due sole Ottave fra le feste del Signore finiscono al settimo giorno, e sono quelle di Pasqua e di Pentecoste: *In Pascha Resurrectionis et Pentecostes Officium octavae terminatur in Sabbato sequenti ad Nonam. Rub. Brev. R. Tit. VII. n. 2. — Ut in prop. etc.* Inoltre fa riflettere il Macri che anche

siccome insegna il Quarti: *introductae fuerunt (Octavae) ad majorem solemnitatem praecipuarum festivitatum*, *in Rub. Miss. P. I. Tit. II.* Perciò è che tutta intera l'Ottava *pro una festivitate computatur*, come insegnano i Liturgici. *Gav. Sect. III. c. VIII. n. 5.* Varie poi sono le feste nel Rito Rom. continuate dalle ottave, delle quali alcune sono feste di Gesù Cristo, altre di Maria SS., altre de' Santi. Appartengono alle prime le ottave di Natale, dell'Epifania, di Pasqua, di Pentecoste, dell'Ascensione, del *Corpus Dom.* e della Dedicazione della Chiesa. *Rub. Brev. R. ibid.* Fra le seconde si numerano le Ottave dell'Assunzione, della Nascita, e della Concezione di Maria SS. *ut in Calend. R. d. 15. Aug. 8. Sept. et 8. Decemb.* Finalmente delle Feste dei Santi hanno l'ottava la Festa del Patrono principale (1), e Titolare del luogo, o della Chiesa, é le Feste di quei Santi che appresso certe Chiese, Congregazioni, e Religioni si sogliono celebrare solennemente con ottava, ed in generale in tutte quelle Feste nelle quali come dice la Rub. *in Calendario apponitur Octava. ibid. n. 1.* Tali sono ad esempio le Feste della Nascita di S. Giovanni Battista, del Martirio de' SS. Ap. Pietro e Paolo, di Ognissanti, di S. Stefano, di S. Giovanni Evangelista, degl' Innocenti, di S. Lorenzo ecc.

Più cose pertanto fa d'uopo innanzi tutto notare circa le stesse. 1.° Che non in tutti i tempi dell'anno possono ugualmente celebrarsi le ottave; di fatti sono esse escluse dal tempo di Quaresima, dal tempo di Pentecoste, e da'giorni ultimi dell'Avvento; come rilevasi dalla seguente Rub: *In Quadragesima omittitur Officium cujuscumque Octavae. Quod si aliquod festum, quod celebrari solet cum Octava, paulo ante Quadragesimam venerit,*

nelle ottave di Natale e dell'Epifania *Ecclesia non solet complere octavam diem. Hierolex. v. Octava.* Celebrando nel giorno ottavo della prima solennità la festa della Circoncisione, e nel giorno ottavo della seconda il Battesimo di Gesù Cristo.

(1) Del Patrono meno principale non si deve celebrare l'ottava senza uno speciale permesso della S. Sede. Ed è da notarsi il seguente decreto in conferma delle surriferite Rub. « Capitulo, « et Clero civitatis Ostuni supplicanti pro concessione facultatis « continuandi in celebrando festum S. Orontii cum octava non « obstante, quod in dicta Civitate sit alius Sanctus Patronus ». S. R. C. resp. *Nihil, et in posterum abstineant. d. 9. Febr. 1675. Ostunen. G. n. 2570.*

*et jam per aliquot dies factum sit Officium de ejus Octava, adveniente Quadragesima, nihil amplius fit de ea nec commemoratio. Et idem servetur de Octavis nondum absolutis quando supervenit festum Pentecostes, et dies 17. Decembris. Rub. ibid. n. 1.* E trovasi confermata tale Rub. da due decreti della Congr. de' S. Riti, la quale ha dichiarato che neppure del Santo Patrono principale, o del Titolare può in Quaresima celebrarsi l'ottava. Ecco degli stessi le date: S. R. C. *d. 20. Sept. 1806. Brixien. G. n. 4350. ad 8.*—S. R. C. *d. 12. Sept. 1840. Pistorien. G. n. 4756.* (1). Le ottave pertanto

(1) Le ottave che da taluni Ordini Religiosi celebransi in Quaresima suppongono un privilegio particolare loro accordato dalla S. Sede, tal' è ad esempio presso i Benedettini l' ottava di S. Scolastica, e quella di S. Benedetto; circa le quali pertanto è da notarsi che tal privilegio esclude il giorno delle Ceneri, e la Dom. di Passione nè quali giorni si fa come se affatto non vi fosse ottava, e ciò rilevasi da' seguenti decreti de' S. Riti, che riportiamo per esteso, perchè decidono più cose intorno alle medesime.

1.° « Pro parte Monialium Benedictinarum Ecclesiae SS. « Cosmae et Damiani, in terra Tagliacotti Dioecesis Marsicanae, « expositum fuit apud S. R. C. quod concessum fuit Congr. « Cassinensi, ut cum octava possit recitari officium S. Benedi« cti, et S. Scholasticae etiam in Quadragesima, et quia va« riae sunt opiniones circa celebrationem diei Cinerum, cum ca« dit infra octavam S. Scholasticae, quapropter dictae Moniales « supplicarunt pro declaratione, ut infra, videlicet:

« 1.° An tali die Cinerum in Laudibus debeat fieri comm. « Octavae, relinquendo solitas comm. SSum, preces ad Pri« mam, Officium B. M. V., Psalmos Graduales, et Orationes « Horarum stando dicere?

« 2.° An in tali officio, relinquendo comm. Octavae, de« beant solitae comm. recitari, preces ad Primam dicere, et « Officium B. M. V. cum Gradualibus satisfieri, et Orationes « Horarum audiri flexis genibus vel quomodo?

« 3.° An Missa Conventualis debeat concordare cum Officio « infra Octavam, vel debeat dici de feria?

Et eadem S. R. C. resp. Ad 1. *Negative.* Ad 2. *Serventur omnino Rub. Feriae IV. Cinerum.* Ad 3. *Dicenda Missa de Feria.* Et ita declaravit. *die 24. Jan. 1682. Marsicana. G. n. 2824.*

II.° « An conformiter ad Decretum S. R. Congr. de comm. « octavae S. Scolasticae in die Cinerum omittenda, etiam in « Dominica Passionis infra octavam S. Benedicti cadente, et « ejusdem Dominicae in primis Vesperis sit omittenda comm. « Octavae? » S. R. C. resp.: *In primis Vesperis facienda est comm. de die infra Octavam, quando Octava celebratur post*

escluse dal tempo di Quaresima cessano nella Feria III. della Settimana di Quinquagesima dopo i Vesperi, siccome fa riflettere il Cavalieri *To. I. c. XIX. n. 11.* a meno che non cadesse nella detta feria III. il giorno settimo di qualche ottava, nel qual caso finirebbe a Nona, perchè il settimo dell' ottava non ha per natura secondi vesperi, ma regolasi *ut in primis vesperis festi;* ora questi non possono aver luogo, non celebrandosi nel giorno seguente l' ottava perchè impedita, siccome dice in simile occasione la Rub. parlando del Santo semplice: *quia cum festum in sequenti die non habeat Officium propter feriam praedictam occurrentem, nec etiam convenit illud habere primas Vesperas in praecedenti die. Rub. Brev. R. Tit. XI. n. 10.* In conferma di che riferiamo i due seguenti decreti della Congr. de'Sacri Riti: 1.° « Expositum fuit in S. R. Congr., quod in Hispania « ex indulto Apostolico recitatur Officium de festo S. Ju« liani Episc. Conchensis die 28. Januarii cum octava; « sed quia anno futuro 1693. incidit feria IV. Cinerum « in diem octavam, et secundum Rubricam Brev. R. « Tit. VII. de octavis, adveniente quadragesima cessat « quaecumque octava, propterea dubitatur: An in feria III. « praecedenti cessare debeat octava ad nonam, aut ad « completorium ejusdem diei? » Et S. R. Congr. referente Emo, et Rmo D. Card. Colloredo, resp.: *In proposito dubio officium recitandum esse de die infra octavam usque ad Nonam, Vesperas autem debere esse feriales. d. 17. Maji. 1692. Hispaniar. G. n. 3128.* — 2.° « Octava S. Scholasticae si occurrat in feria IV. Ci-

*Dom. Passionis; secus autem si dies Octava incidat in eamdem Dom. Passionis, quia propter Dom. privilegiatam cessat Octava. S.R.C. d. 23. Jun. 1736. Einsilden. G. n. 3895. ad 5.*
III.° « An occurrente Octava S. P. Benedicti in Hebdomada « Passionis, in Missa principali de Feria debeat fieri tantum « comm. de Octava, seu addi possit, vel etiam debeat tertia « Oratio Ecclesiae etc. vel pro Papa, et similiter an in Missis « privatis, quae ex privilegio hujus S. C. dici possunt de Octa« va, fieri debeat tantum comm. Feriae, vel debeat etiam ad« jungi tertia Oratio, haec vero, utrum debeat esse Ecclesiae etc. « vel pro Papa, seu potius de B. V. *Concede*, juxta Rub. ge« nerales de Octavis, in quibus nihil habetur in casu proposi« to? » Et S. eadem R. C. ad relationem Emi, et Rmi, Dni Card. Rubini resp. ***Omittendam esse tertiam Orationem in casu. d. 23. Aug. 1704. Ord. Eremit. Camald. Congr. Mont. Coron. G. n. 3554. ad 6.***

« nerum, nihil fit de octava, quae terminatur ad pri-
« mas vesperas feriae IV. Cinerum exclusive ».. *S.R. C. d. 23. Jun. 1736. Einsilden. G. n. 3895. ad 4.* Inoltre cessano le ottave pel tempo di Pentecoste nel giorno precedente la Vigilia di detta festa con l' anzidetta regola; finalmente cessano nell' Avvento dopo il vespro del giorno 16. Decembre, sicchè con incominciarsi le Antifone maggiori nel giorno 17. non più si faccia commemorazione di alcuna, e trovasi tale Rubrica confermata da due decreti della Congr. de' S. Riti, de' quali sono queste le date. S. R. C. *d. 17. Sept. 1639. Toletana. G. n. 1031.*—S. R. C. *d. 22. Novemb. 1643. Syracusana. G. n. 1334.* I termini poi degli anzidetti tempi ne' quali non hanno luogo le ottave, sono i seguenti, siccome dice altrove la stessa Rub. *A Feria IV. Ciner. usque ad Domin. in Albis, et a Vig. Pent. usque ad festum Trinitatis inclusive, et a die 17. Decemb. usque ad Epiph.* (1). *Rub. Brev. post Tabel. Occur.* §. *De aliis.* — 2.° È da notarsi, che le ottave neanche hanno luogo, quando occorre trasferirsi la festa oltre l'ottava: ***Si festum post totam suam octavam transferri contigerit, illo anno celebretur sine octava, nisi Titularis Ecclesiae privilegio aliter fieri oporteat.*** *Rub. Brev. R. Tit. X. n. 1.* E trovasi tale Rub. confermata da un decreto della Congr. de' S. Riti con la seguente data: S.R.C. *d. 20. Novemb. 1694. Germaniae. G. n. 3196. ad 1.* Non si perde però l' ottava quando la festa si trasferisce per impedimento perpetuo in altro giorno, che si piglia come fisso, sebbene sia fuori ottava: ***Quia haec habetur ut dies propria. Ea vero accidendaliter impedita, si ulterius sit transferendum, Octava perit.*** *S.R. C. d. 18. Octob. 1818. Neapolitana. G. n. 4403. ad 4.*— Quando poi la festa che ha l' ottava si trasferisce fra l'ottava stessa, allora dell' ottava si celebrano quei soli pochi giorni che restano senza incominciarla da capo. ***Ut non ideo dies Octava transferatur, sed ipsa die de ea fiet comm. quae alias erat Octava, si festum non fuisset translatum.*** *Rub. ibid.* Così p. e. nell'anno 1851 essendo caduta nel 6.° giorno dell' ottava di Pentecoste, la festa di S. Antonio di Padova, che in Napoli celebrasi con rito doppio di 1.° classe, con festa di doppio precetto, e

(1) S' intende a tutta l' ottava *inclusive*, essendo essa privilegiata come or ora si dirà.

con l' ottava, fu essa trasferita nella Feria II. dopo la Dom. della Trinità cioè a' 16. dello stesso mese, e come che questo era il giorno 4.° dell' ottava di tal Santo, si continuò l'ottava dopo la festa per soli quattro giorni cioè fino a' 20., che è il giorno proprio dell'ottava. Tal regola trovasi confermata dal seguente decreto, emanato per simile circostanza dalla Congr. de' S. Riti pe' Riformati di S. Francesco in Palermo. *Festa Sanctorum Francisci Solani, Didaci Conf., ac Rosae Viterbiensis ab assignato cuilibet eorum die perpetuo ambta in Panormitana dioecesi esse celebranda sine Octava, si de ea nihil remaneat, vel cum residuo illius, si de ipsa tantummodo dies supererunt. S. R. C. d. 16. Septemb. 1741. Panormitana. G. n. 3973. ad 1.* Perchè poi in tale occasione del trasferimento una festa non abbia almeno interamente a perdere la sua ottava, la Congr. de'S. Riti ha emanato il seguente decreto: *Festum gaudens octava, si transferri contingat, et dies non impedita occurrat priusquam octava finem habeat, in repositione praeferendum esse aliis festis etiam majoris ritus, vel dignitatis prius translatis, quae tamen vel non gaudent octava, vel post eam transferuntur. S. R. C. d. 13. Mart. 1804. Ord. Carmelit. Excalc. Lusitaniae. G. n. 4343.* Questo decreto riguarda la soluzione di un dubbio proposto dallo stesso Ordine de' Carmelitani alla Congr. de'S. Riti un anno prima, al quale la Congr. rispose: *dilata, et ad mentem etc. S. R. C. d. 14. Maji. 1803. G. n. 4338. ad 4.* (1). Atteso tale privilegio fu dimandato alla Congr. de' S. Riti: « An officium quodcumque cum octava incidens in « Dominica, quoties in die propria praepeditur ab alio « Festo majoris ritus, vel dignitatis, neque reponi possit « intra octavam recitari valeat in die octava, scilicet in « Dominica immediate sequenti? ». S. R. C. resp. *Affirmative. d. 7. Decemb. 1844. Venetiarum. G. n. 4846. ad 2.* È da notarsi che questa stessa domanda era stata già fatta un altra volta prima del surriferito decreto de' 13. Marzo 1804. e la Congr. allora decise il contrario. Tal decreto ha la seguente data. S. R. C. *d. 16. Febr.*

(1) Ha questo decreto analogia con quelli dalla stessa Congr. emanati in favore de' Semidoppi occorrenti in giorno impedito fra ottava non privilegiata; pe' quali è deciso che possano trasferirsi nel giorno che immediatamente segue, se non è impedito, sebbene vi siano altri offici da riporsi anche di rito doppio, siccome si dirà in seguito.

*1754. Urbis. G. n. 4093.* — 3.° È da notarsi, che i giorni fra l' ottava si celebrano con rito semidoppio, ad eccezione del giorno ottavo che va sempre con rito doppio. *Infra Octavam Officium fit semiduplex, in die Octava duplex. Rub. ibid. Tit. VII. n. 5.* Le ottave però di Pasqua e di Pentecoste nel giorno 2.° e 3.° celebransi con rito doppio di 1.ª classe, siccome si è detto nella precedente Istruzione; di tutti i giorni però fra l'ottava il giorno dopo la festa si dice: *secondo giorno fra l' ottava*, il seguente: *terzo giorno fra l' ottava*; e così in appresso finchè dopo il settimo viene il *giorno dell' Ottava*. Il vespro inoltre di tutti questi giorni o tutto intero, o in quanto alla semplice commemorazione, va sempre come i secondi vespri del giorno della festa, ad eccezione del giorno settimo, che va come i primi, perchè ha relazione al giorno ottavo che conchiude la solennità. *Rub. ibid.* E però secondo si è detto innanzi, se il giorno ottavo cade in un giorno impedito, e si tralascia, come nel giorno delle Ceneri ecc.; l'ottava termina nel giorno settimo a Nona.

Ciò posto, per venire a quello che riguarda l'ufficiatura di queste ottave, è a sapersi da prima che le stesse attesi i diversi loro privilegi che hanno per Rub., possono considerarsi come in quattro distinti gradi divise. *Gav. Sect. III. c. VIII. n. 2.* Nel 1 ° grado sono le due ottave di Pasqua e di Pentecoste; nel 2.° l'ottava dell'Epifania; nel 3.° quella del *Corpus Dom.*; nel 4.° tutte le altre (1). Come che poi di questi privilegi altri riguardano i giorni fra l' ottava, altri in talune di esse son proprî solo del giorno ultimo, a procedere con ordine consideriamo prima partitamente quelli de' giorni fra l' ottava, secondo il grado al quale appartengono. Nel 1.° grado adunque sono le ottave di Pasqua e di Pentecoste, nelle quali dice la Rub. *Non fit de festo aliquo, etiam principali Patrono, vel Titulari Ecclesiae, vel Dedicatione ejusdem sed transfertur post Octavam. Rub. Brev. R. Tit. VII. n. 3.* E però queste ottave sono dette comunemente *chiuse*,

(1) Le ottave di un grado non possono celebrarsi, come quelle di un altro grado, senza uno speciale privilegio della S. Sede, il quale deroghi alle Rub. Così p. e. in Venezia l' ottava del *Corpus Dom.*, si celebra come quella dell' Epifania per privilegio concesso dalla Santità di Pio VII. con Breve de'23 agosto 1815. Lo stesso dicasi di questa medesima ottava, e di altre che in diversi luoghi celebransi con privilegi non propri del loro grado.

ne si può fare commemorazione di altra ottava, ma solo del Santo semplice che occorre, dopo però i tre primi giorni di ambe le dette ottave, cioè fino alla feria III. inclusiva. *Rub. ibid. et Tit. XI. n. 5.*, perchè sono di 1.ª Classe, ne' quali giorni si esclude qualunque Commemorazione. *Merat. in Gav. cit. §. V.* Nel secondo grado è l'ottava dell' Epifania nella quale *fit tantum de Patrono vel Titulari Ecclesiae, et de Dedicatione ejusdem (non tamen in die Octava* (1) *), cum commemoratione Octavae. Rub. ibid.* Nel terzo grado viene l'ottava del *Corpus Dom.*, nella quale *fit tantum de duplicibus, non tamen translatis, cum comm. Octavae* (2). *Rub. ibid.* Al che aggiunge il Gavanto: *nisi translata sint altioris ordinis. ibid.* E come spiega il Merati: *Hoc est solemniora, utpote primae, aut secundae Classis. ibid. §. VI.* E ciò autenticasi col seguente decreto della Congr. de' S. Riti, fu dimandato allo stesso: « Utrum in diebus infra, « octavam Corporis Christi, possit Officium recitari de « dupl. et secundae Classis translato? », e la Congr. rispose: *Affirmative. S. R. C. d. 30. Maji. 1699. Ulyx-*

(1) Vedi in seguito questa eccezione, ove parlasi del giorno ottavo.

(2) Non solo i Doppi occorsi prima di questa ottava non possono in essa trasferirsi, ma neanche quelli che occorrono in uno de' giorni fra l'ottava, impedito da altro doppio, nel qual caso debbono onninamente trasferirsi dopo l'ottava, come ha dichiarato la Congr. de' S. Riti col seg. decreto: « An occurrenti- « bus eodem die, infra octav. Corp. Chr. duobus duplic., pos- « sit de altero fieri officium die immediate sequenti infra cam- « dem octav. non impedito alio duplici? » S. R. C. resp. *Alterum duplex transferatur post octav. Corp. Chr. d. 7. Sept. 1680. Ord. Can. Reg. Lateran. G. n. 2779. ad 2.*

In un sol caso ha dichiarato la Congr. de' S. Riti potersi trasferire fra le ottave privilegiate i doppi occorsi prima delle stesse, quando cioè sono perpetuamente impediti i giorni ne'quali sono assegnati, purchè però il giorno fra l'ottava si prenda come fisso, e l'ottava sia di quelle che non escludono i doppi occorrenti. *Hujusmodi Festa (duplicia) posse stabiliri infra illas octavas, quae hujusmodi festa occurrentia non excludunt, licet excludant translata, ut est octava Corp. Chr., quae admittit duplicia currentia non autem translata. Stabiliri autem non possunt infra eas octavas, quae hujusmodi festa occurrentia excludunt juxta regulas praescriptas in Rub. de Octavis. n. 3. S. R. C. d. 15. Maji. 1745. Ord. discalc. SS. Trin. Prov. S. Joach. Poloniae. G. n. 4022. ad 2.* Vedi in seguito la Nota (1) a pag. 43. circa i Semidoppi che possono per simile ragione trasferirsi fra le ottave non privilegiate.

*bonen. G. n. 3372. ad 2.* Con altro decreto poi in conferma di ciò, ha dichiarato la stessa Congr. de' S. Riti, che in que' luoghi ne' quali questa ottava è privilegiata ed esclude il rito doppio ad eccezione del doppio di 1.ª e 2.ª Classe *in exceptione comprehendi etiam translata. S. R. C. d. 10. Sept. 1796. Panorm. G. n. 4321.* Finalmente è da notarsi, che il privilegio concesso a taluni luoghi di celebrare quest' ottava, escludendo anche i doppi di 1.ª e 2.ª classe non si estende alle Feste della Natività di S. Giovanni B., e de' SS. Ap. Pietro e Paolo, e lo ha dichiarato più volte la stessa Congr. de' S. Riti, con varî decreti de' quali basta riferire le solé date. S. R. C. *d. 23. Jun. 1736. Einsilden. G. n. 3895. ad 9* (1).—S. R. C. *d. 26. Jan. 1793. Santandarien. G. n. 4299. ad 1. 2. et n. 4323.* — S. R. C. *d. 14. Maji. 1813. Hispalen. G. n. 4337.* In fine conchiude di questa ottava la Rub. *De Semiduplicibus vero infra eam non fit, sed transferuntur post octavam. Rub. ibid.* Inoltre devesi avvertire che tale ottava ha la preferenza su di ogni altra ottava, onde non cede a nessuna nemmeno a quella della SS. Trinità, ove si celebra e rilevasi dal seguente decreto della Congr. de' S. Riti: *Diebus VI. et VII. infra octavam Titul. SSmae. Trinitatis faciendum officium de die II. et III. infra Octavam Corp. Chr. cum comm. SSmae. Trinitatis. S. R. C. d. 8. Junii. 1709. Bracharen. G. n. 3660. ad 3.* (2). Dippiù è un altro privilegio di questa ottava,

(1) Questo decreto conferma ancora la Rub. del Brev. R. la quale dice che occorrendo nel giorno del *Corpus Dom.* la festa di S. Giovanni debba trasferirsi nel giorno seguente: *Si festum Nativitatis S. Joan. B. venerit in die Corp. Chr. transfertur in sequentem diem. Tit. X. n. 1. — A quocumque Officio duodecim lectionum etiam impeditam. Decr. cit.*

(2) In que' luoghi, ne' quali per concessione particolare, questa ottava è privilegiata come quella dell' Epifania, non si ammette altra ottava se non quella della Festa di rito doppio di 1.ª Classe in essa occorrente, siccome rilevasi dal seg. decreto della Congr. de' S. Riti, emanato pe' Carmelitani Scalzi di Wielun nella Lituania, dai quali con indulto de' 21 aprile 1738, celebravasi questa ottava come quella dell'Epifania. *Si Octava inchoata sit ante Festum Corporis Christi, eo adveniente, Octava est deserenda. Quod si infra Octavam occurrat Festum sub ritu dupl. 1. clas., de eo celebretur Officium cum comm. Octavae Corp. Chr., infra cujus Octavam fiet de ipsa Octava Corporis Chr. cum comm. Octavae occurrentis. Si vero infra Octavam*

che occorrendo in essa un Santo semplice, se si fa l'uf- ficio del giorno fra l'ottava, non leggesi le nona lezione dello stesso, ma se ne fa solo la commemorazione: *In officio de die, non vero de Sanctis infra oct. Corp. Chr., non legitur IX. Lectio de Simplici, sed fit comm. Rub. Brev. R. Tit. X. n. 9.*, e trovasi tale Rub. confermata anche da varî decreti della Congr. de' S. Riti, segnati con le seguenti date. S. R. C. *d. 8. Jun. 1669. Urbis et Orbis. G. n. 2332.* — S. R. C. *d. 12. Sept. 1671. Nuscana. G. n. 2409. ad 1.* — S. R. C. *d. 7. Sept. 1675. Urbis. G. n. 2595. ad 1.*—S. R. C. *d. 21. Jan. 1679. Ord. Capucc. G. n. 2723.* — S. R. C. *d. 10. Jan. 1693. Galliarum. G. n. 3152. ad 9.*—S. R. C. *d. 4. April. 1705. Lycien. G. n. 3569. ad 7.* (1). Del quale privilegio gode anche la Dom. fra questa ottava, che che dica in contrario il Cavalieri. *To. II. P. I. c. 16. decr. 4.* Dovendo essa computarsi come un vero giorno fra l'ottava, non ostante che la Messa sia diversa, e si faccia in essa la commemorazione dell'ottava, perchè l'uf- ficio nell'assieme è dell'ottava, onde dice la Rub., che in tal Domenica: *Officium fit sicut infra Octavam, et*

*Corp. Chr. occurrat festum 2. clas., nihil de eo fit, sed trans- fertur post Octavam Corp. Chr., pereunte Octava festi trans- lati si post octo dies, a die ejusmodi festi Octava celebretur. S. R. C. d. 22. April. 1741. Wilnen. G. n. 3961. ad 8. It.* S. R. C. *d. 22. Mart. 1817. Lusitania. G. n. 4380. ad 1. 2. 3.* Con altro decreto poi posteriore al riferito la stessa Congr. de' S. Riti ha dichiarato per le Spagne, che il privilegio conces- so a tali Chiese di celebrare questa ottava ad esclusione di altra Festa occorrente meno quella di S. Giovanni e de' SS. Ap. Pie- tro e Paolo non sospende le altre ottave già prima incomincia- te: ecco il decreto: « An octavae inchoatae ante festum Corpo- « ris Chr. eo adveniente penitus terminari debeant in Hispania « attento privilegio istius octavae, sicuti cessant cum supervene- « rit festum Pentecostes, et a die 17. Decembris usque ad Epi- « phaniam? » S. R. C. resp.: *Negative. d. 26. Jan. 1893. Santandarien. G. n. 4299. ad 6.* Che che sia però di questo particolare decreto per le Spagne la Congr. de' S. Riti con una decisione ultima a scanso di ogni equivoco ha fissato il seguente principio generale: *Abrumpendas esse octavas solum quando Festum SSmi. Corp. Chr. privilegio gaudet ad instar Epipha- niae. S. R. C. d. 11. Sept. 1847. Pampilonen. G. n. 4945.*

(1) Tutti questi decreti abrogano la prima decisisione in con- trario data dalla Congr. de' S. Riti col decreto de' 22. Novemb. 1659. *Rubricarum.* G. n. 1866. ad 1.

*proprium de Tempore cum comm. octavae. Rub. Brev. Tit. IV. n. 2.* Siccome praticasi nelle domeniche fra l'ottava dell' Ascensione, e dell' Epifania, a differenza delle Dom. fra le altre ottave nelle quali l' ufficio si recita *ut in psalterio et proprio de Tempore. Rub. ibid.* E trovasi ciò confermato da un decreto della Congr. de' S. Riti, alla quale essendo stato dimandato: « An Dominica « infra octavam Corp. Chr. gaudeat privilegio octavae « excludendi scilicet nonam lectionem de Simplici in ea « occurrente? » S. R. C. resp: *Affirmative. d. 16. Septemb. 1801. Parmen. G. n. 4327.* Ciò non ostante, quest' ottava quantunque privilegiata non esclude la nona lezione, e la commemorazione di taluna Vigilia occorrente sì nell' ufficio, che nella Messa, e lo ha dichiarato la Congr. stessa de' S. Riti col seguente decreto: « An .... « dum infra Octavam Corp. Chr. occurrit aliqua Vigilia, « debeat legi in officio nona lectio Homiliae cum comm. « Vigiliae in Laudibus et Missa, vel potius attenta hujus « Octavae celebritate, nihil tunc de Vigilia nec in officio, « nec in Missa, prout servatur in festis solemnibus ex « Rub. VII. Brev. Rom. de Vigiliis. n. 2.? » S. R. C. resp: *Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam. S. R. C. d. 26. Jan. 1793. Santandarien. G. n. 4299. ad 3.* E però nelle chiese conventuali debbono dirsi due Messe una dell' ottava, e l' altra della Vigilia co' paramenti violacei; come prescrive per eccezione di regola in questa ottava la Rub. del Messale, già riportata innanzi. pag. 31. Quale Rub. è confermata anche dall' anzidetto decreto della Congr. de' Riti. *ad dub. 4.*

Nel quarto grado finalmente vengono tutte le altre ottave che non sono privilegiate, come quella del S. Natale, dell' Ascensione ecc., e di altri Santi, fra le quali si fa uffizio non solo della Festa Doppia e Semidoppia che occorre, ma anche di qualunque doppio traslato. *Infra Octav. fit de festis Dupl. et Semidupl. occurr. ac etiam translatis. Rub. Br. R. Tit. VII. n. 3.* Un altra differenza a notarsi nelle ottave del 2.° 3.° e 4.° grado si è: Che delle ottave dell' Epifania, del *Corpus Dom.* e del S. Natale, *fit semper comm. quocumque Festo in illis occurrente. Rub. Brev. ibid. n. 3.* Delle altre ottave poi similmente, quando non può farsene l'ufficio si fa almeno la commemorazione secondo la Rub. innanzi riferita, *ibid. n. 1. — Nisi illa Festa sint de solemnioribus*

*in quibus nulla fit comm. de Octava. Rub. ibid. n. 3.* Tali feste solenniori sono quelle che celebransi con rito doppio di 1.ª e 2.ª classe. *Rub. Brev. Tit. IX.*

Oltre gli enumerati privilegi propri delle anzidette ottave, è un privilegio comune a tutte quelle di 4.° grado. 1.° Di non celebrare fra le stesse alcuna delle feste *ad libitum* come rilevasi dai seguenti decreti della Congr. de' S. Riti: « Utrum decretum S. M. Innocentii PP. XI, « sub die 24. Januarii 1682. editum (G. n. 2827.) « prohibeat recitari Officium de Sanctis ad libitum non « solum in die octava cujuscumque solemnitatis, sed etiam « in diebus infra octavam? » S. R. C. resp: *Affirmative. d. 30. Maji. 1699. Ulyxbonen. G. n. 3372. ad 4.* E come leggesi in altro decreto: *Verba illa intelligenda de tota octava, et quacumque. S. R. C. d. 28. Decemb. 1682. Faventina. G. n. 2856. ad 1.—It.* S. R. C. *d. 7. Sept. 1680. Ord. Can. Reg. Lateran. G. n. 2779. ad 3.*—S. R. C. *d. 20. Mart. 1683. Ord. Min. de Observ. G. n. 2870. ad 5.* — S. R. C. *d. 2. Octob. 1683. Dubium. G. n. 2882.* — S. R. C. *d. 20. Jul. 1686. Angelopolitana. G. n. 2971. ad 5. 6.* — S. R. C. *d. 25. Sept. 1688. Lycien. G. n. 3023. ad 1.*—2.° Di non celebrare alcun Semidoppio traslato occorso prima delle stesse ottave. E ciò apparisce dall'esempio che ne dà la Rub. particolare del Messale Rom. *ut in die 28. Jun.* secondo la quale cadendo in giorno di Domenica la festa di S. Leone Papa che celebrasi con rito semidoppio si trasferisce assolutamente dopo l' ottava de' SS. Ap. Pietro e Paolo. *Si festum S. Leonis venerit in Dom. transfertur post Octavam Apostolorum.* Attesa la quale Rub. conchiude il Gav. *Ergo idem fiet de aliis Semiduplicibus . . . . quae sine dubio transferri debent post octavam. Sect. III. c. VIII. n. 3.* E trovasi tale Rub. confermata da più decreti della Congr. de' S. Riti, de' quali l' ultimo è così espresso: « An Officia Semiduplicia translata reponi « queant inter Octavas non privilegiatas, puta SS. App. « Petri et Pauli, S. Laurentii Martyris, Assumptionis, « aliarumque, diebus quibus fit de intra Octavam, vel « omnino transferenda esse extra hujusmodi Octavas? » S. R. C. resp. *Semiduplicia in casu transferenda esse post octavas. d. 11. Sept. 1847. Papien. G. n. 4952. ad 2.* (1). Gli altri decreti anteriori hanno le seguenti

(1) In un sol caso ha dichiarato la Congr. de' S. Riti potersi

dale: S. R. C. *d. 13. Mart. 1804. Ord. Cleric. Min. Villae Matrit. Toletan. Dioeces. G. n. 4342. ad 1.* (1). S. R. C. *d. 16. April. 1831. Casalen. G. n. 4517.* Che se la Rub. del Breviario parlando delle ottave non privilegiate dice in generale: *Infra octavas fit de Festis Duplicibus et Semiduplicibus occurrentibus, ac etiam translatis. Tit. 7. n. 3.*, come saggiamente fa riflettere il citato Gavanto con l'addotto esempio della Rub. particolare, e noi aggiungiamo, dietro i prefati decreti, la parola *translatis* di questa Rub. deve riferirsi, ai soli doppî: *quod verbum verificatur in duplicibus, quia vere celebrantur quocumque die infra dictas octavas. ibid.* Del resto tale translazione si verifica in certo modo anche de' semidoppî quando occorrono in un giorno impedito dell' ottava, e si trasferiscono fra l' ottava stessa, *et sic infra octavam fit de semiduplici translato. Gav. ibid.* E ciò avviene 1.° allorchè il semidoppio cade nella Domenica fra l' ottava, nel qual caso come dice la Rub.: *transfertur in sequentem diem cum comm. octavae. Rub. Brev. R. Tit. X. n. 5.*—2.° Tale traslazione avviene anche, sempre che il Semidoppio occorre in altro giorno fra l' ottava pure impedita da una festa di rito Doppio, ovvero Semidoppio, siccome rilevasi da varî decreti della Congr. de' S. Riti, che qui riferiamo per esteso a scanso di ogni equivoco attesa l' opinione di taluni Liturgici che opinano il contrario. *Merat. ibid.* E questi decreti confermano anche la sentenza del Gavanto, il quale per parità di ragione insegna doversi altrettanto praticare sempre che il Semidoppio cade nel giorno stesso della Festa che ha l' ottava, come può avvenire nella festa dell' A-

trasferire fra le ottave non privilegiate i semidoppî occorsi prima delle stesse, quando cioè sono perpetuamente impediti i giorni ne' quali sono assegnati, purchè però il giorno fra l' ottava si assegni come fisso. Vedi la Nota (2) pag. 39. *Non dedecet assignari Festis etiam semidupl. a propria die ob aliquod impedimentum perpetuo translatis, dies illos infra oct. non privilegiatam ab alio occurrente Festo non impeditos, qui dies habeantur, et sint in posterum sedes fixa talium translatorum.* S. R. C. *d. 22. Aug. 1744. Cracovien. G. n. 4011. ad 3.—It.* S. R. C. *d. 7. Decemb. 1743. Mediolanen. G. n. 4001. ad 2.* — S. R. C. *d. 28. Novemb. 1744. Perusina. G. n. 4016.*—S.R.C. *d. 19. April. 1749. Veneta. G. n. 4053. ad 2.*

(1) Da tal decreto rilevasi ancora non potersi ciò fare anche quando fosse necessaria tal riposizione *ad vitandam ipsorum festorum simplificationem.*

scensione, ed in qualunque altra siasi festa. *Gav. ibid.* Ecco pertanto un decreto che riguarda il primo caso: « An Festum semiduplex, incidens in festo duplici infra « octavam non privilegiatam transferendum sit post octa- « vam, vel de eo faciendum sit officium die immediate « sequenti non impedito festo duplici vel semiduplici, si- « cut fit de semiduplici occurrente in Dom. infra octavam « non privilegiatam? » S. R. C. resp. *Faciendum esse officium de semiduplici die immediate sequenti, festo duplici vel semiduplici non impedito. d. 30. Sept. 1679. Ord. Min. Capucc. G. n. 2754. ad 5.* I decreti seguenti riguardano il 2.° caso. 1.° « Cum semiduplex incidit in « Festum habens octavam, vel in Dom. infra octavam, « et dies immediate sequens non est impedita, sed restat « celebrandum duplex, quaeritur: an die immediate se- « quenti debeat celebrari duplex juxta Rub. de Translat. « Fest. n. 7., an semiduplex juxta easdem n. 5. ex. gr. « anno 1736. Festum Ascens. Dom. incidit in die 10. « Maji, seu in Festum semiduplex S. Antonini, sed re- « stat celebrandum Festum S. Petri Martyris, quaeritur « an 11. Maji sit celebrandum Festum S. Petri, an S. An- « tonini? » S. R. C. resp. *Dentur Decreta sub diebus 3. Septemb. 1679. et 16. Septemb. 1702. (G. n. 2754. 3485.) S. R. C. d. 23. Jun. 1736. Burgen. G. n. 3900. ad 2.* E la stessa risposta fu in seguito in occasione di una simile domanda, ripetuta con altro decreto segnato con la segueute data. *S. R. C. d. 16. Feb. 1737. Mechlinien. G. n. 3907. ad 3.* Ora il decreto del 1679. poco innanzi riferito, e quello del 1702. che or ora riferiremo, stabiliscono che debba il semidoppio in tale occasione trasferirsi nel giorno prossimo seguente, quindi è che la Rub. del semidoppio occorrente nella Dom. fra un ottava, vale anche per parità di ragione per ogni altra festa della stessa ottava nella quale occorre un semidoppio.

È da notarsi poi ciò che dice la Rub., cioè che tal semidoppio deve trasferirsi nel giorno immediatamente seguente, e trovandosi questo impedito deve trasferirsi dopo l' ottava: *ita ut festum semiduplex infra octavam non transferatur nisi in proxime sequentem diem. Tit. X. n. 5.* E la ragione si è dice il Gavanto: *quia amisso jure vicinitatis ad proximum diem, non est major ratio, cur citius celebretur. Sect. III. c. X. n. 4.* Perchè poi questi Semidoppi non sieno così di frequente

trasferiti fuori le ottave attesa la riferita Rub., la Congr. de' S. Riti con varî decreti ha dichiarato che questi semidoppî hanno il privilegio di esser preferiti agli altri Santi traslati quantunque di rito doppio anche di 2.ª classe, i quali per regola generale di Rub. dovrebbero riporsi prima. Di tutti questi decreti sono queste le date: S. R.C. *d. 24. Febr. 1680. Jannen. G. n. 2768.* — S. R. C. *d. 19. Jun. 1700. Valentina. G. n. 3418.* — S. R. C. *d. 16. Sept. 1702. Ord. Caelestin. G n. 3485.* — S. R. C. *d. 1. Sept. 1703. Camerinen. G. n. 3511.* — S. R. C. *d. 23. Mart. 1709. Perusina. G. n. 3653. ad 2.* — S. R. C. *d. 21. Jun. 1710. Ord. Capucc. G. n. 3678. ad 2.* — S. R. C. *d. 21. April. 1736. Hispalen. G. n. 3891.* — S. R. C. *d. 16. Febr. 1737. Mechlinien. G. n. 3907. ad 2.* — S. R. C. *d. 2 Sept. 1741. Aquen. G. n. 3970.* Questo privilegio però riguarda i soli semidoppî, e non si estende anche a' doppî, pe' quali come ha dichiarato la stessa Congr. de' S. Riti: *Officium de primo translato prius recitandum esse. S. R. C. d. 22. Decemb. 1696. Urbis. et Orbis. G. n. 3260.* E fra i semidoppî quelli soltanto che cadono fra l' ottava assegnando la Rub. per le sole Dom. delle ottave, e non per le altre fra l' anno una tale Regola. *S. R. C. d. 12. Sept. 1840. Ord. Excalceat. SS. Trinit. Redempt. Captiv. G. n. 4753. ad 3.*

Facciamo in fine riflettere che quando due ottave occorrono insieme, di esse ha la preferenza la più degna, come dice la Rub. *Si duae octavae simul occurrant; ( ut octava S. Joan. B. et octava Corp. Chr., vel octava Patroni vel Titularis Ecclesiae cum alia octava ), quando non erunt celebranda festa IX. Lectionum, vel dies Dominicus, fit officium de digniori, cum comm. alterius. Rub. Brev. R. Tit. VII. n. 3.* E poichè l' ottava *utpote quod accessorium sequitur naturam sui principalis. Merat. ibid. §. XIII.* E perciò che la più degna ottava si è quella che appartiene alla festa più degna, lo che si conosce dal rito, dalla dignità, e dalla solennità propria di ognuna di esse, secondo si è detto nell' Istruzione precedente. Di fatti la Congr. de' S. Riti ha dichiarato per tal fine in quanto al Rito delle feste, che concorrendo due ottave la prima di una festa di rito doppio di 1.ª Classe, e l'altra di una festa di rito doppio di 2.ª Classe, debbasi la preferenza all' ottava della prima festa, non ostante che la seconda di rito inferiore

fosse più degna della prima. Ecco i decreti. « Quando « duae octavae simul concurrunt, scilicet Patroni Principalis sub ritu duplici primae classis, et B. M. V. sub « ritu dupl. secundae classis, de quo infra octavam sit « dicendum officium? » S. R. C. resp. *Recitandum officium de Patrono principali cum comm. octavae B. M. V. d. 19. Jun. 1700. Curien. G. n. 3416. ad 2.* Gli altri decreti riguardanti lo stesso dubbio hanno le seguenti date: S. R. C. *d. 2. Sept. 1679. Hydruntina. G. n. 2751.* — S. R. C. *d. 13. Sept. 1710. Ord. Barnabit. G. n. 3681.* — S. R. C. *d. 29. Novemb. 1755. Varmien. G. n. 4110. ad 3.*—S. R. C. *d. 11. Mart. 1820. Mazarien. G. n. 4416. ad 5.* Similmente ha dichiarato la stessa Congr. de' S. Riti in quanto alla dignità delle feste che nella parità di rito l' ottava della festa che ha dignità si preferisce, di fatti sul dubbio della preferenza fra le due ottave di S. Nicola Vescovo di Mira e Patrono, e dell' Immacolata Concezione di Maria SS. Patrona di tutto il Regno di Napoli, la Congr. decise: *quod infra octavas praedictas fieri debet officium de octava Conceptionis cum comm. S. Nicolai ob majorem officii dignitatem. S. R. C. d. 29. Mart. 1760. Umbriaticen. G. n. 4137.* Altrettanto rilevasi da altri decreti notati con le seguenti date: S. R. C. *d. 16. Jun. 1674. Caesaraugustana. G. n. 2545.* — S. R. C. *d. 19. April. 1687. Conversanen. G. n. 2984.*—S. R. C. *d. 21. Aug. 1688. Aquilejen. G. n. 3014. ad 2.* (1). — S. R. C. *d. 5.*

(1) Quest' ultimo decreto riguarda tre ottave, quella di S. Giovanni Battista di cui celebrasi la festa a' 24. Giugno, quella della Dedicazione della Chiesa che nella Diocesi di Aquileja donde fu fatta la dimanda cade il giorno seguente, e quella de' SS. Giovanni e Paolo Patroni e Titolari della stessa, la festa de' quali celebrasi a' 26. dello stesso mese, e tutte tre queste Feste vanno con rito doppio di 1.ª Classe. Ora essendosi fatto, ricorso alla Congr. de' S. Riti per sapere a quale delle ottave spettasse la preferenza. La Congr. rispose: *Faciendum esse officium de octava Nativitatis S. Joan. Bapt. cum comm. octav. Dedicationis, et SS. Patronorum seu Titularium. S. R. C. d. 21. Aug. 1688. Aquilejen. G. n. 4014. ad 3.* Tale decreto poi non contradice ma conferma la teoria di sopra esposta, perchè la festa della Dedicazione non fu tenuta da prima come festa del Signore, tutto ciò fu dichiarato posteriormente col decreto de' 27. Marzo 1779. riferito innanzi a pag. 6. E però meritamente fu accordata la preferenza all' ottava di S. Giovanni, che pur gode una dignità.

*Mart. 1695. Sabinen. G. n. 3205. ad 1.* (1). Finalmente nelle ottave di eguale rito, è più degna quella che si celebra dalla Chiesa universale in confronto di una particolare, siccome rilevasi dal seg. decreto della Congr. de' S. Riti: « An in occurrentia Festi Calendarii particu-« laris, et Festi Calendarii universalis cum paritate ritus, « et sine excellentia majoris dignitatis, faciendum sit de « primo translato secundo? » S R. C. resp. *Affirmative. d. 12. Jul. 1704. Urbis. et Orbis. G. n. 3551. ad 3.* Ma basta quanto abbiam detto finora de' giorni fra le ottave. Passiamo al giorno ultimo detto in Rub. propriamente giorno ottavo, *dies octava.*

Di questo giorno varî sono i privilegi, a meglio intenderli parliamo prima in generale del giorno ultimo di tutte le ottave, riserbandoci in fine ad enumerare le eccezioni che riguardano talune solo delle medesime. Questo giorno adunque come già innanzi si è accennato, a pag. 38. celebrasi con rito doppio minore, ed ha tale privilegio che non si trasferisce, *ne scilicet omittatur officium octavae in proprio die. Gav. Sect. III. c. VIII. n. 12.* E però esclude le feste di rito doppio maggiore o minore occorrenti in esso, le quali assolutamente si trasferiscono in altro giorno non impedito, ma cede alle feste di rito doppio di 1.ª o 2.ª classe, e dell' ottava si fa in tal caso la sola commemorazione, tanto rilevasi dalla seguente Rub. del Breviario: *Si in die octava alicujus festi habentis oct. occurrat aliquod festum Dupl. ex majoribus fiat de festo cum comm. diei octavae. Si autem non fuerit ex praedictis festis, fiat de octava et festum transferatur. Tit. X. n. 2.* Che poi per feste maggiori s' intendano le feste di rito doppio di 1.ª e 2.ª classe, e per feste minori quelle di rito doppio maggiore o minore rilevasi dalla Rub. della Tabella di occorrenza, nella quale è detto: *Si occurrat eodem die dies octavae et duplex primae, vel secundae classis. Comm. de primo. Offic. de secundo. — Si occurrat dies octavae et duplex per annum, Offic. de primo, transl. secundo.* Altrettanto rilevasi da' varî decreti della Congr. de' S. Riti dalla

(1) Per la stessa ragione addotta nella precedente Nota la Congr. de' S. Riti con questo decreto ultimo che citiamo, decise che nel concorso delle due ottave de'Santi, e della Dedicazione della Chiesa. *Praeferendam esse octavam omnium Sanctorum tanquam digniorem.* Ma questo decreto anche è anteriore.

stessa emanati in conferma delle allegate Rubriche; degli stessi basterà riferirne un solo per esteso, dal quale a scanso di ogni equivoco chiaro apparisce che sotto nome di doppio fra l'anno s' intende anche il maggiore. Esso è il seguente: « Pro parte, et ad instantiam Cleri Par- « mensis supplicatum fuit: Il dì 1.º Agosto festa di S. « Pietro *ad Vincula*, occorre il giorno dell' ottava di S. « Giacomo Apostolo in una chiesa particolare a lui dedi- « cata; si ricerca se in tal giorno si debba fare uffizio « di tale ottava particolare, ovvero di S. Pietro *ad Vin- « cula*, per essere festa celebrata dalla Chiesa universa- « le, con la commemorazione dell' ottava? » S. R. C. resp: *In Ecclesia D. Jacobi, faciendum officium de octava, et festum S. Petri ad Vincula transferendum. d. 24. Novemb. 1685. Parmen. G. n. 2949. ad 6.* Ora la festa di S. Pietro è segnata nel Calendario R. col rito doppio maggiore, quindi è che l' ottava anche su questo rito ha la preferenza; degli altri decreti sono queste le date: S. R. C. *d. 21. Aug. 1688. Aquilejen. G. n. 3014. ad 3.*— S. R. C. *d. 10. Jan. 1693. Galliar.* G. *n. 3152. ad 8.* — S. R. C. *d. 19. Jun. 1700. Curien. G. n. 3416. ad 3.* — S. R. C. *d. 22. Jan. 1707. Januen. G. n. 3611.* — S. R. C. *d. 15. Jul. 1719. Mantuana. G. n. 3781.* — S. R. C. *d. 3. Jul. 1728. Urbis. G. n. 3831.* — S. R. C. *d. 22. Aug. 1744. Cracovien. G. n. 4011. ad 7.* — S. R. C. *d. 6. Sept. 1845. Meliten. G. n. 4885. ad 3.* E ciò anche quando la festa occorrente nel giorno ottavo si celebrasse con solennità estrinseca grande, come rilevasi dal seguente decreto ultimo. S. R. C. *d. 15. Maj. 1745. Ord. Discalc. SS. Trinit. in Regno Poloniae. G. n. 4022. ad 3.* La commemorazione pertanto dell' ottava per l' occorrenza di una festa solenne che ne esclude l' intero ufficio, ha luogo nelle Laudi, e dippiù tanto ne' primi che ne' secondi vesperi: *Si festum solemne occurrat in die octav. alicujus festi habentis octav., de ea fiet comm. in utrisque Vesp. et Laud. Rub. Brev. R. Tit. IX. n. 4.—Tit. X. n. 1.* E trovansi tali Rub. confermate da un decreto della Congr. de' S. Riti segnato con la seguente data: S. R. C. *d. 27. Feb. 1847. Pistorien. G. n. 4934.* Purchè però il secondo vespro di tal festa non concorra con una delle feste solenniori, cioè con un doppio di 1.ª classe, nel qual caso si omette la commemorazione dell' ottava. *Rub. Brev. R. Tit. IX. n. 7.*

Dalla stessa Tabella inoltre del Breviario deducesi, che anche alle Dom. privilegiate di 1.ª e 2.ª classe cede il giorno dell' ottava. *Si occurrat eodem die dies octavae, et Dom. primae vel secundae classis. Comm. de primo, Offic. de secundo.* E la ragione si è perchè queste Domeniche escludono il rito doppio maggiore e minore, ed anche il doppio di 2.ª classe.

Ciò posto, attese le teorie finora premesse cade qui in acconcio risolvere due casi che si verificano quando l' ottava cade in una Dom. privilegiata. Si domanda nel 1.º caso, se nel Sabbato precedente si è fatto l' uffizio del giorno settimo fra l' ottava, come debba regolarsi il vespro della seguente Domenica? Si risponde, essere questo caso simile all' altro del Semplice occorrente nella Feria IV. delle Ceneri col giorno ottavo di una Festa, e però nello stesso modo si risolve, come si è innanzi detto a pag. 35., cioè che non potendosi dire il vespro del giorno settimo, che non ha per natura secondi vesperi, nè potendosi dire i primi dell' ottava, che non ha uffìcio nel giorno seguente, per la ragione ivi addotta, nè tampoco potendosi dire quelli della Dom. che incominciano *a Capitulo*, deve dirsi il vespro del Sabbato cioè i salmi feriali dello stesso fino al Capitolo. Ecco al proposito la Rub. del Brev. *Si dies oct. Concept. B. M. V. inciderit in Dom. III. Adventus fit officium de Dom. hoc modo: Vesperae in Sabato praecedenti dicuntur de Feria ut in Psalt., et a capitulo fit de Dom. cum comm. diei oct. ut in primis vesperis Festi. Rub. ut in die XIV. Decemb.* Il 2.º caso fu presentato alla Congr. de' S. Riti e dalla stessa risoluto, eccolo per esteso: « Occurrente festo duplici secundae classis octavam habente cum « Dom. Septuagesimae, si (sequentibus feriis occupatis) « transferatur ad sequens Sabatum, secundae Vesperae « erunt ut in primis, aut ut in secundis Festi cum comm. « Dominicae in Sexagesima, aut erunt de Psalterio a « Capitulo de Dom. cum comm. diei octavae ut in primis « Festi; et quid si dies octava habeat orationem pro« priam? » S. R. C. resp: *Secundas Vesperas Festi fieri debere cum comm. Dominicae in Sexagesima, et in die octava esse recitandam orationem propriam ejusdem octavae. d. 15. Sept. 1736. Toletana. G. n. 3906 ad 1.* Nell' uno e nell' altro caso pertanto come dice la prefata Rub. del Breviario. *Sequenti Dominica non dicuntur suffragia nec preces ad Primam et Com-*

*pletor. Rub. ibid.* Inoltre è d'avvertirsi circa la commemorazione dell'ottava ne' secondi vesperi di tale domenica, che se essa concorre con un doppio seguente la comm. dell'ottava va dopo quella della Dom. al solito, che se il concorso è con un semidoppio, allora dopo il vespro della domenica si fa prima la comm. dell'ottava, e poi quella del semidoppio *quia in pari gradu comm. nobilior est dies octava quam Festi semiduplicis commemoratio. Gav. Sect. III. c. VIII. n. 14.* Per la stessa ragione ha dichiarato la Congr. de' S. Riti che quando il giorno dell'ottava non ha ufficio perchè impedito da una festa di rito maggiore, sè in esso occorre una domenica, e dippiù ne' primi e secondi vesperi v'è anche la concorrenza di un semidoppio: *Commemoratio diei octavae facienda est ante comm. Dom. occurrentis, et semiduplicis cujuscumque concurrentis. S. R. C. d. 5. Maj. 1736. Einsidlen. G. n. 3894. Alia Dub. ad 9.*

In quanto poi alle eccezioni proprie di talune sole ottave, 1.° è a sapersi che tutte le ottave vanno con la regola innanzi esposta pel trasferimento del doppio fra l'anno occorrente, ad eccezione dell'ottava del S. Natale e dell'Epifania: *in quibus* dice la Rub. *non fit de aliquo festo, sed transfertur in primam diem similiter non impeditam. Rub. Brev. Tit. X. n. 2.* (Vedi l'altra Rub. riferita a pag. 39.). 2.° Che l'ottava del *Corpus Dom.* cede solo al doppio di 1.ª classe ed esclude affatto il doppio di 2.ª classe: *In die octavae (Corp. Chr.) non fit nisi de Nativitate S. Joan. et de festo SS. Apostolorum Petri et Pauli, vel de alio ex solemnioribus si occurrant cum comm. octavae. Rub. Brev. ut in Fest. Corp. Chr.*

Due cose in fine hannosi a rimarcare circa questo giorno ottavo. 1.° Ciò che dice la Rub. del suo concorso ne' secondi vesperi con un altro giorno di ottava: *Die octava concurrente cum alia die octava, a Capitulo fit de seq. cum comm. praeced. excepta oct. Corp. Chr. concurrente cum oct. S. Joan. Bapt. in qua de seq. fit tantum comm., et quando aliter in propriis locis notatur. Rub. ibid. Tit. XI. n. 7.* — 2.° Ciò che dice la Rub. del concorso con altro doppio minore. *Die octava concurrente cum seq. dupl. minori etiam translato, a Capitulo fit de seq. cum comm. oct.* (1). *Concurrente*

(1) Si è già innanzi detto a pag. 22. Che le sole ottave delle Feste di Maria SS. per privilegio hanno il vespro intero nel

*vero cum seq. dupl. maj. etiam translato totum officium fit de seq. cum comm. oct. excepta die oct. Epiph. Paschae, Ascens. et Corp. Chr. in quibus de seq. fit tantum comm. Rub. Brev. Tit. XI. n. 7.* Lo stesso dicasi de' primi vesperi dell'ottava dell'Ascensione e del *Corp. Dom. Rub. Brev. post Tabel. Concurrentiae.* Delle ottave in fine rimane ad avvertire in generale, che l'ufficio delle stesse si fa con tre Notturni, cioè con nove Salmi., e nove lezioni (eccettuate le ottave di Pasqua e Pentecoste, nelle quali si fa l'uffizio con un sol Notturno, come si pone a' suoi luoghi), e tutto si dice come nel giorno della Festa, fuori delle Lezioni delle quali le tre prime sono sempre *de Scriptura occurr.* (1),

concorso col doppio minore. Sono però da notarsi i tre ultimi decreti della Congr. de' S. Riti in ordine alle ottave delle Feste di Gesù Cristo ivi omessi. 1.° « An octava cujuscumque Fe« sti Dom. N. J. Chr. occurrens cum dupl. maj. vel min. de« beat habere vesperas integras uti fit in oct. Ascensionis et « Corp. Chr., et uti declaratum fuit a S. R. Congr. die 13. Sept. « 1704. pro oct. SS. Trinitatis? S. R. C. resp: *Serventur decreta d. 12. Novemb. 1831. Marsorum. G. n. 4520. ad 46.* Questa prima risposta pertanto non bene capita diè luogo ad una seconda dimanda: Essa è la seguente: « Quoad 46. Du« bium, cui data responsio: *Serventur decreta:* utrum intelligi « hoc debeat relate ad Decretum diei 11. Aug. 1691. quod prae« cipit in concurrentia Octavarum B. M. V. vesperas non di« vidi, sed integras esse debere de Deipara, et extendi etiam « ad octavas festorum Domini? » S. R. C. resp: *Affirmative. d. 7. April. 1832. Marsorum. G. n. 4535. ad 2.* Finalmente fu dimandato un'altra volta: « An omnes octavae in festis Do« mini certo habendae sint tanquam duplicia majora etiam in « concurrentia, sicut illae expressae sunt in Breviario, et pro « octava SS. Trinitatis jam decretum est? » E la Congr. rispose: *Serventur Rubricae. d. 17. Aug. 1833. Ordin. Reform. Excalceat. etc. G. n. 4568. ad 4.* Cosa debba dedursi da questi decreti, ognuno può intenderlo da se.

(1) È da notarsi il seguente decreto della Congr. de' S. Riti per le lezioni del 1.° Notturno dell'ottava della Dedicazione della Chiesa: *In die octava Dedicationis semper sunt repetendae lectiones in primo Nocturno, quae jam lectae fuerunt in primo Nocturno Officii de ipsomet Festo Dedicationis. S. R. C. d. 5. Maji. 1736. Einsidlen. G. n. 3894. Tit. alia Dubia ad 6.* Cioè a dire queste lezioni *sunt de Communi*, come già in altra occasione aveva dichiarato la stessa Congr. con altro decreto in data de' 2. Settemb. 1741. *Aquen.* 3970. ad 12. Tal decreto conferma la Rub. particolare del Breviario: *ut in die oct. Com. Dedic. Eccl.*

fuorchè fra l'ottava dell'Assunzione di M. V. nella quale in tutti i giorni sono poste quelle proprie *de Canticis Canticorum* , e per le altre lezioni del secondo e terzo Notturno si dicono quelle che sono poste fra l'ottava. Fra la ottava poi del Patrono , o Titolare della Chiesa , o di un altra Festa , che in alcune chiese si suole celebrare con ottava , se di essa non vi siano lezioni proprie , ed approvate, pel secondo e terzo Notturno fra la ottava , si diranno quelle poste nel comune de' Santi , se di questi si faccia ottava , altrimenti si riassumeranno quelle delle Feste , ovvero si desumeranno dall'Ottavario Romano. Ma basta quanto si è detto delle ottave circa l' officiatura delle Ore Can., passiamo ora a ciò che ne riguarda la Messa.

Circa la Messa delle ottave , fa d' uopo innanzi tutto avvertire ciò che dice la Rub. del Messale. *Infra octavam dicitur Missa sicuti in die Festi , nisi propriam Missam habuerit. P. I. Tit. II. n. 2.* Non altrimenti poi che si è innanzi detto delle Vigilie, devesi inoltre distinguere la Messa privata , dalla solenne. In quanto alla prima , questa sempre si dice quando non occorre altra festa di rito doppio , o semidoppio, o una Domenica, nel quale caso si dice la Messa o della Festa o della Domenica con la commemorazione dell' ottava , se poi occorre nell' istesso giorno una Vigilia , o una Feria maggiore si dice la Messa della Feria con la commemorazione dell'ottava. *In Vigiliis et Feriis quatuor Temporum , vel Feria secunda Rogationum quae veniunt infra octavam Missa dicitur de Vigilia vel feriis supradictis cum comm. Octavae. Rub. Miss. R. P. I. Tit. III. n. 2.* Che se occorrono nell' istesso giorno la festa di rito doppio , o semidoppio , e la Vigilia, o una delle Ferie maggiori anche si dice la Messa della Festa la quale come che più degna sempre prevale secondo la prima regola. *Si in die Vigiliae , vel praedictis feriis fiat Officium de aliquo Festo , tunc dicitur Missa de Festo cum comm. octavae et Vigiliae vel praedictarum Feriarum. Rub. ibid.* In quanto poi alla Messa solenne o Conventuale, nel primo di questi due casi osservasi la stessa regola data per le messe private, cioè si canta la Messa o della Festa, o della Domenica con la commemorazione dell' ottava. Ma nel secondo de' suddetti casi se occorre solo la Vigilia o una delle Ferie maggiori anche si canta una sola Messa cioè quella della Vigilia, o della Feria con la semplice

commemorazione dell' ottava. *In Vigiliis et Feriis quatuor Temporum, vel Feria secunda Rogationum, quae veniunt infra octavam, Missa dicitur de Vigilia vel Feriis supradictis cum comm. Octavae. Rub. Miss. ibid.* (1). E la ragione perchè la Messa dell'ottava cede alle ferie predette si è la seguente. *Quia infra octavas saepius repetitur eadem Missa illius Festi de quo fit octava, et idcirco dispositum fuit ut cedat Missae propriae de Vigilia, quae semel tantum dicitur. Quarti ad Rub. Miss. P. I. Tit. III. n. 2. §. Primo* (2). Se poi con la Vigilia o altra Feria delle maggiori occorre oltre all' ottava anche la festa di rito doppio o semidoppio, allora si cantano nelle Colleggiate due Messe, una della Festa, con la comm. dell' ottava, e l' altra della Feria. *In Feriis Quadragesimae, Quatuor Temporum, Rogationum, et Vigiliarum, etiamsi duplex vel semiduplex Festum vel octava occurrat, in Ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis cantantur duae Missae, una de Festo post Tertiam, alia de Feria post Nonam. Rub. ibid. n. 1.* (3).

In fine è da notarsi circa la Messa del giorno ultimo delle ottave, che non vale per la stessa la regola data pe' giorni fra le ottave, *quia magnum discrimen interest inter diem infra octavam, et inter diem octavae . . .*

(1) Da questa regola va eccettuata la sola ottava del *Corpus Dom.*, e noi lo abbiamo già detto innanzi parlando de' privilegi della medesima pag. 42.

(2) In conferma di tutto ciò dispone la Rub. particolare del Messale, che cadendo la Vigilia de' SS. Ap. Pietro e Paolo di Sabbato, nel qual caso non s' incontra con la festa di S. Leone che è assegnata a' 28., non si dice la Messa dell' ottava di S. Giovanni, ma della Vigilia. *In Sabato dicitur Missa de Vigilia Apostolorum; oratio secunda de S. Joanne, tertia de B. M. ut in die XXVIII. Jun.* Similmente nella Vigilia dell' Assunta vedesi assegnata la Messa della Vigilia con la commemorazione dell' ottava di S. Lorenzo, *ut in die XIV. Aug. — Quapropter* conchiude il Merati, *idem dicendum de omnibus Vigiliis cadentibus infra Octavas. P. I. Tit. III. r. III. n. 1. §. II. in Gav. L. i.*

(3) Coerentemente a tale principio della Rub. generale del Messale, la Rub. particolare prescrive che occorrendo fuori Domenica la festa di S. Leone di rito semidoppio con la Vigilia de' SS. Ap. Pietro e Paolo nonche l' ottava di S. Giovanni B. *In Ecclesiis Collegiatis dicuntur duae Missae: una de Festo cum comm. S. Joannis et B. M., alia de Vigilia cum Orationibus.* Concede, *et* Ecclesiae, *vel* pro Papa. *ut in die XXVIII. Jun.*

*Dies enim infra octavam est sub ritu semiduplici, dies vero octavae sub duplici. Merat. P. I. Tit. III. r. III. n. 1. §. II. in Gav. L. i.* E come dice il Gavanto: *Dies octava est aequalis fere ritus cum suo Festo. ibid.* E però in questo caso si dice la Messa dell' ottava con la comm. della Vigilia; o delle predette Ferie, e nelle Colleggiate si dicono al solito due Messe Conventuali. *Merat. ibid. rub. III. n. 2. §. V. in Gav. L. l.*

Conchiudiamo da ultimo questa Istruzione con far riflettere che l' obbligo delle due Messe ne' suindicati giorni, è onninamente stretto e preciso nelle Chiese Colleggiate, e Conventuali, ne può in veruna guisa giustificarsi la contraria pratica anche appoggiata ad inveterata consuetudine, come apparisce da' seguenti decreti della Congr. de' S. Riti, che riguardano tal punto, quali tutti qui al proposito vogliamo riferire per intero, atteso l' uso contrario di alcune Chiese Conventuali coonestato con la ragione illusoria di consuetudine inveterata. 1.° « An « die celebrationis Capituli dictae Ecclesiae si tempore Qua- « dragesimae, quatuor Temporum, vel Vigiliae incidat « festum duplex, vel semiduplex, vel dies octavae, ra- « tione dicti Capituli possit omitti Missa de Feria, vel « de Vigilia? » S. R. C. resp. *Non posse omitti d. 16. Maji. 1626. Burgen. G. n. 484. ad 3.*—2.° « Pro- « positi sunt Smo. et ad S. R. C. remissi abusus duo in « Terris Italiae introducti, qui egent reformatione: Pri- « mum est etc. . . . Alter abusus est, quod omittitur « Missa de Feria Conventualis in Cathedralibus et Colle- « giatis, quae est omnino dicenda ultra Missam Festi. » S. R. C. resp. *Nullo pacto esse omittendam dictam Missam Conventualem. d. 16. Jan. 1627. Abusus reform. G. n. 522.* — 3.° *Teneri Canonicos in Feriis privilegiatis, occurrente Festo duplici, semiduplici, vel octava, canere duas Missas, unam scilicet de Festo occurrente, et alteram de Feria. S. R. C. d. 16. Feb. 1630. Nucerina. G. n. 704. ad 2.* — 4.° « Cum Capi- « tulum, et Canonici Cathedralis Faventinae assererent ab « immemorabili solitos esse unam tantum Missam canere, « sive ea sit votiva, sive de Feria, sive Defunctorum, et « cum ea recipere distributiones debitas pro Missa Con- « ventuali, modo autem dubitent; an licite distributiones « praedictas percipere possint, omissa Conventuali, sup- « plicarunt declarari, licere ipsis cum unica tantum Mis- « sa juxta solitum decantata lucrari distributiones? » S.R.C.

resp. *Missam Conventualem omnino cantandam esse ad hoc, ut licite distributiones percipi possint, non obstante quavis contraria consuetudine quam abusum esse*, declaravit. *d. 13. Jan. 1631. Faventina. G. n. 742.*— 5.° « Capitulum et Canonici Aquilejen. exponentes sem-« per solitos omittere Missam Conventualem, quando ce-« lebrant officium Mortuorum cum Missa solemni, et in « principio cujuslibet mensis canere Missam Conventua-« lem cum sola collecta pro Defunctis, supplicarunt pro « licentia continuandi, non obstantibus Decretis hujus « S. C. mandantibus utramque Missam celebrari? » S.R.C. resp. *Nihil. d. 17. Jul 1632. Aquilejen. G. n. 816.*— 6.° *Missam Conventualem de Feria nunquam esse omittendam, etiam quod occurrat Festum duplex, vel semiduplex, non obstante contraria consuetudine. S. R. C. d. 9. April. 1633. Aquilejen. G. n. 834.* — 7.° « Ca-« pitulum et Canonici Cathedralis propter Praebendarum « tenuitatem, ac immemorabilem ab ipsis assertam con-« suetudinem in Adventu, Quadragesima, aliisque Vigi-« liis, in quibus festus dies alicujus Sancti coincidit, co « gi non posse praetendunt ad celebrandam Missam Con-« ventualem propter recurrentem Missam de Sancto. Epi-« scopus vero ejusdem Civitatis a C. S. R. praeposita., in-« stanter id declarari petiit. » Et Emi PP. resp: *Omnino praedictos Canonicos teneri ad celebrandum utramque Missam juxta Rubricas Miss. R. in praedictis temporibus quacumque exceptione, et consuetudine adducta non obstante. d. 16. Novemb. 1649. Bellicastren. G. n. 1465.* — 8.° « An in die S. Marci, ac in tribus feriis « Rogationum teneantur Regulares cantare Missam Con-« ventualem de Rogationibus, seu potius de festo cur-« rente cum comm. Rogationum, cum Regulares non te-« neantur ad duas Missas eadem die? » S. R. C. resp. *In dupl. 1. et 2. clas. canendas esse duas Missas, in reliquis dilata. d. 16. Feb. 1781. Ord. Carmelit. Excalceat. Hispaniae. G. n. 4252. ad 1.* Questo decreto fu in appresso confermato anche per l'ordine degli Agostiniani Eremiti e con la stessa distinzione, col sequente decreto: « In una Ord. Carmelit. Excalc. Hispaniae d. « 16. Feb. 1781. ad dub. 1. (G.u.4252) decretum fuit in « die S. Marci, et Rogationum, si occurrant Festa pri-« mae vel secundae classis, canendas esse duas Missas; « Quaeritur; num etiam nos qui ad Conventualem can-« tandam non teneamur, huic decreto subjici teneamur,

« cum communiter in praxi non sit apud Regulares, etsi « orator anno elapso apposuerit? » S. R. C. resp: *Servandum esse Decretum diei 16. Feb. 1781. ad 1. in una Ord. Carmelit. etc. d. 19. Sept. 1801. Valentina. G. n. 4329. ad 4.* — 9.° « Ab immemorabili in quadam « Cathedrali in Choro unica cantatur Missa tum in Feriis, « tum in Festis et haec post Nonam semper locum habet. « Hujusmodi consuetudo potest nec ne tolerari? » S.R.C. resp. *Servandas esse Rubricas quoad numerum Missarum Conventualium juxta diversitatem dierum, et quoad horas illas celebrandi, nimirum de Festo post Tertiam de Vigilia post Sextam, de Feria post Nonam. d. 22. Jul. 1848. Adjacen. G. n. 4960. ad 4.* — 10.° È da notarsi inoltre avere la Congr. de' S. Riti dichiarato ancora, non potersi una di queste Messe dirsi letta cantando le altre: « An quoties ex praescripto Rub. celebran« dae, et cantandae sunt in Eccl. Cathedrali plures Mis« sae, liceat aliquam ex illis planam celebrare in ca« su etc.? » S. R. C. resp: *Negative. d. 3. Aug. 1737. Urbevetana. G. n. 3913. ad 11.* (1).

## ISTRUZIONE IV.

### DELLA OCCORRENZA DI PIÙ FESTE NELLO STESSO GIORNO, E DEL TRASFERIMENTO DELLE STESSE.

L'occorrenza di due feste nell'istesso giorno proviene massimamente dall'instabilità delle feste mobili vedi l'Istr. I.ª di questa Sezione pag. 5. Le quali quando cadono, come avviene bene spesso, ne' giorni assegnati alle feste fisse aprono la via al trasferimento, qualora l'altra festa con la quale s'incontrano non possa celebrarsi con la sola commemorazione. Inoltre danno luogo al trasferimento l'anniversario della Dedicazione della Chiesa, potendo occorrere in giorno assegnato dal Calendario ad altra festa; dippiù le feste particolari dei luoghi, e le ottave stra-

(1) Due sole volte la Congr. de' S. Riti, ha derogato con contrari decreti a tale principio concedendo per particolari motivi, che l'una di queste Messe si dicesse letta *cum interventu tamen omnium Canonicorum. S. R. C. d. 5. Jul. 1631. Ortana. G. n. 772.* L'altra concessione è così espressa: *Missa de Feria seu Vigiliae Choro praesente celebrari permittitur sine cantu ad decennium. S. R. C. d. 11. April. 1840. Firmana. G. n. 4733.*

ordinariamente concesse, le quali almeno nel giorno ultimo fanno trasferire il doppio minore o maggiore se insieme occorrono; lo stesso infine dicasi delle Dom. tutte fra l' anno le quali variando di data, possono occorrere con un Semidoppio al quale esse non cedono, e quindi lo fanno trasferire ecc. (1). La preferenza pertanto da darsi all' una delle due feste che occorrono nell' istesso giorno si desume da' seguenti titoli, cioè o dalla Dignità, o dalla necessità di non potersi l' una delle due trasferire, o da ambedue questi titoli insieme. Ad esempio le feste di Gesù Cristo, e della SS. Vergine di Rito doppio di 1.ª classe attesa la loro dignità hanno la preferenza occorrendo con qualunque altra siasi festa. Inoltre le Dom. dell' Avvento, di Quaresima, la feria IV. delle Ceneri ecc. occorrendo con altra festa, hanno per necessità la preferenza non potendosi omettere o trasferirsi in altro giorno. Lo stesso in fine dicasi delle Dom. di Pasqua, di Pentecoste, della SS. Trinità ecc., le quali dovendosi considerare sotto doppio aspetto come feste e come Domeniche, per la dignità insieme, e per la necessità di non potersi trasferire hanno in simile circostanza la preferenza.

Varie cose pertanto occorre da prima in generale notare circa la traslazione delle Feste, e sono le seguenti. 1.° Che non tutte le Feste sono soggette alla traslazione, di esse però alcune sono intrasferibili in questo senso che sempre celebransi nel giorno proprio, per la preferenza che hanno sulle altre feste occorrenti, e per la loro dignità non mai perdono l'ufficio, e di queste parleremo in seguito. Altre poi per lo contrario sono intrasferibili in questo senso, che se non possono celebrarsi nel giorno proprio per qualche impedimento, perdono l' ufficio e non si ripongono affatto in altro giorno, e queste riduconsi ad una triplice classe; cioè appartengono alla prima, le feste di rito semplice; alla seconda, le feste *ad libitum* di rito dop-

(1) È da distinguersi la traslazione delle feste propriamente detta, dalla mutazione. Poichè sebbene per ambedue perda una festa il giorno suo proprio, per la prima perdesi accidentalmente, e per la seconda in perpetuo. Così p. e. l' anniversario della Dedicazione della Chiesa per accadere sempre nello stesso giorno dell' anno, toglie perpetuamente il luogo al Santo di quel giorno, il quale per tale occorrenza perpetua muta la sua sede. Non così le altre feste mobili che non hanno fissa la data. *Gujet. L. IV. c. VII. q. 1. — L. II. c. VI. q. 3. et seqq.*

pio o semidoppio ; ed alla terza infine, le feste assegnate ad un giorno particolare. In quanto alle feste de'semplici fa d' uopo innanzi tutto distinguere i semplici *per se* da quelli *per accidens ;* in ordine a'primi che sono quelli i quali hanno tal rito assegnato dal Calendario Romano è chiara la disposizione delle Rub. *Festum simplex nunquam transfertur. Rub. Brev. R. Tit. X. n. 8.* E però se cadono in giorno impedito, se ne fa solo la commemorazione, che se neppure questa può aver luogo: *eo anno non fit de eo amplius. ibid.* Nè può l' Ordinario assegnare agli stessi altro giorno fisso : *Festa simplicia perpetuo impedita , ita ut de illis nequidem commem. perpetuo fieri possit , non potest Ordinarius loci assignare certam diem aliam illis Festis impeditis. ibid. n. 9.* E lo ha confermato più volte la Congr. de'S. Riti con i suoi decreti , con i quali ha dichiarato ancora essere apocrifo ogni altro decreto contrario all' addotta Rubrica; essi sono i seguenti : 1.° « Cum in quibusdam Ecclesiis « quaedam Festa simplicia sint perpetuo impedita, ita ut « de illis nequidem commem. perpetuo fieri potest , sup« plicatur : num loci Ordinarius possit assignare certam « diem aliam illis Festis impeditis? » S. R. C. resp: *Negative. d. 7. Maj. 1746. Varsavien. G. n. 4032. ad 5. — 2.° Si Festum simplex perpetuo impediatur ob occurrentiam dupl. i. clas. non esse ad aliam diem transferendum juxta Rubricas. S. R. C. d. 18. Jul. 1750. Ord. Min. S. Franc. G. n. 4060. — 3.° Nullum adest decretum de transferendis Festis simplicibus a dupl. i. clas. perpetuo impeditis. Quare apocryphum est quod circumferri asseritur decretum. S. R. C. d. 3. Mart. 1761. Aquen. G. n. 4150. ad 11.* In ordine poi a'Semplici *per accidens* , i medesimi riduconsi a quelle feste di rito doppio o semidoppio , le quali perchè impedite nel giorno proprio dall' occorrenza di altra festa intrasferibile di rito superiore, nè potendo traslatarsi altrove per la mancanza di giorni *vacui*, si celebrano nel giorno loro assegnato a modo de' Semplici *per se* , cioè con la sola commemorazione , e la 9. lezione , siccome ha dichiarato più volte la stessa Congr. de' S. Riti con varî decreti , essi sono i seguenti : *Sanctos qui in fine anni supersunt , quoties toto anni decursu de illis celebrari non valeat, tunc in illo anno diebus eorum propriis considerandos esse tanquam Simplices , faciendo illorum commemorationem ut fit in Semiduplicibus cum nona lectione ad*

*Matutinum*, *composita ex omnibus eorum lectionibus propriis secundi nocturni ad modum unius. S. R. C. d. 26. Novemb. 1735. Hispalen. G. n. 3889. ad 5.* Degli altri decreti sono queste le date. *S. R. C. d. 15. Sept. 1736. Toletana. G. n. 3906. ad 7.* — S. R. C. *d. 8. Mart. 1738. Ord. Min. Capucc. G. n. 3921.* — *3922.* — S.R.C. *d. 16. Septemb. 1741. Panormitana. G. n. 3973. ad 3.* — S. R. C. *d. 26. Jan. 1793. Santandarien. G. n. 4299. ad 11. 12. 13. 14.* — S. R C. *d. 2. Maj. 1801. Cartaginen. in Hispan. G. n. 4325. ad 19.* — S. R. C. *d. 19. Septemb. 1801. Valentina. in Hispan. G. n. 4329. ad 8. 9.* — S. R. C. *d. 13. Mart. 1804. Ord. Cler. Min. Villae Matrit. Tolet. Dioeces. G. n. 4342. ad 1.* — S. R. C. *d. 9. April. 1808. Compostellana. G. n. 4358. ad 1. 2.* — S. R. C. *d. 31. Maj. 1817. Conimbrien. G. n. 4388. ad 4.* — S. R. C. *d. 22. Jul. 1848. Senen. G. n. 4974. ad 5.* (1).

(1) Si eccettua da questa regola il doppio ed il semidoppio occorrente nell' ultimo triduo della Settimana maggiore, ne'giorni di Pasqua e di Pentecoste, e nelle due seguenti Feste, nel qual caso non ha luogo la commemorazione di questi Semplici *per accidens*, e però essi omettonsi affatto. Così ha dichiarato la Congr. de' S. Riti con vari decreti, de' quali l' ultimo è il seguente: *Officia quae intra anni terminum transferri nequeunt redigenda esse ad ritum simplicem in die propria cum IX. lect. historica et comm. in utrisque Vesperis et Laudibus. Quae dispositio locum habere debet in omnibus festis et duplicibus tum primae tum secundae classis excepto ultimo triduo majoris hebdomadae, festis Paschae et Pentecostes cum duobus sequentibus feriis tantum. S. R. C. d. 11. Mart. 1837. Ord. Min. S. Franc. Conventual. G. n. 4661.* Degli altri decreti anteriori sono queste le date: S. R. C. *d. 12. April. 1823. Panormitana. G. n. 4444. ad dub. VIII.* — S. R. C. *d. 18. Decemb. 1779. Ord. Min. S. Franc. de Observ. Prov. Concept. B. M. V. in Reg. Portugal. G. n. 4246. ad 1.* — S. R. C. *d. 15. Jun. 1776. et 28. Mart. 1775. Urbis. G. n. 4229. ad 1, 2. 3. 4. 5.* La stessa Congr. de' S. Riti ha inoltre dichiarato che nella Dom. delle Palme, e nella Vigilia di Pentecoste questi Semplici *per accidens*, a somiglianza de' Semplici *per se* hanno luogo nel solo Ufficio, e non pure nella Messa, ecco la data di tal decreto: *S. R. C. d. 28. Mart. 1775. Urbis. G. n. 4229. ad 6.* I semplici *per se* poi a differenza degl' indicati *per accidens* sono affatto esclusi da ogni festa di rito doppio di prima classe, e sì gli uni che gli altri attesa la diversa occorrenza o concorrenza nella Messa e nel Vespro sono soggetti ad altre regole e mutazioni, del che occorrerà altrove parlare. Dippiù è da notarsi in ordine a'Semplici *per accidens* avere talvolta la Congr. de' S. Riti accordato

In quanto alle feste *ad libitum* più cose occorrono sapersi: 1. Che per tali feste s' intendono quelle delle quali l' ufficio si concede con termini meramente facoltativi, tali sono: *recitari posse—fieri posse etc.*, siccome ha dichiarato più volte la Congr. de' S. Riti: *Verbum* posse *significare officia ad libitum. S. R. C. d. 20. Novemb. 1683. Lauden. G. n. 2891. ad 2.*—S.R.C. *d. 28. Decemb. 1682. Faventina. G. n. 2856. ad 2.* E di queste alcune sono come dice il Merati, *ad libitum ubique*, cioè nella Chiesa universale, altre *ad libitum concessa alicui loco aut Communitati, Provinciae particulari etc. Sect. III. c. X. n. XI. in Gav. n. 16.* Gli ufficì pertanto di tali feste, sono così detti, perchè è ad arbitrio recitarli, ovvero ometterli: *Dicuntur ad libitum, eo quod de licentia ac indulto Sedis Apostolicae possunt quidem, non tamen necessario debent celebrari. Merat. ibid.* È da notarsi però ciò che la Congr. de'S. Riti ha dichiarato in ordine a questi ufficî straordinariamente concessi, cioè: Che deve attendersi strettamente a' termini delle concessioni a norma delle quali debbono recitarsi. *S.R.C. d.25.Septemb.1688.Lycien.G.n. 3023. ad 2.* Inoltre che essi non possono affatto recitarsi quando dubitasi fondatamente esser nulla la concessione. *S.R.C. d. 7. Maj.1746. Varsavien.G.n.4032 ad 4.*

2. Che essi come si è detto innanzi de' Semplici neppure possono trasferirsi, siano di rito doppio o semidop-

che fra essi le feste di rito doppio di 2.ª classe si fossero traslatate in altri giorni quantunque impediti da altra festa di rito doppio minore o semidoppio, e queste si rendessero Semplici *per accidens. Ad formam concessionis factae Patriarchalibus Vaticanae et Liberianae. S. R. C. d. 2. Maj. 1801. Cartaginen. in Hispan. G. n. 4325. ad 20.* Gli altri decreti hanno le seguenti date. S. R. C. *d. 13. Mart. 1804. Corduben. G.n.4340.*— S. R. C. *d. 9. April. 1808. Compostellana. G.n. 4358. ad 3*— S. R. C. *d. 4. Jun. 1817. Conimbrien. G. n. 4388 ad 3.* Vedi la nota (a) del Gardellini su tal decreto. *Translationem vero ita faciendam esse in proximiores dies ut singulis mensibus aliqua dies ritus semiduplicis supersit pro celebratione Missarum* de Requiem *S. R. C. d. 12. Novemb. 1814. Pisauren. G. n. 4388.* Vedi la nota (b) dello stesso Autore sul dubbio 4.° del precedente decreto. Non così poi deve praticarsi con le altre feste di rito doppio, delle quali deve farsene la semplice commemorazione nel giorno proprio. S. R. C. *d. 27. Aug. 1836. Capuan. G. n. 4635. ad 3.* — S. R. C. *d. 22. Jul. 1848. Senen. G. n. 4974. ad 5.*

pio, e però si omettono affatto se occorrono in un giorno impedito da altra festa, e sebbene la Congr. de' S. Riti avesse da prima deciso il contrario con più decreti, in seguito con varî altri decreti generali e particolari derogò a quanto erasi con essi stabilito, dichiarando insieme qual sia l' impedimento che tolga a' medesimi il luogo nel giorno proprio. Ecco le date de' decreti anteriori: S. R. C. *d. 9. Jun. 1668. Urbis. G. n. 2292.*—S.R.C. *d. 21. Jul. 1668. Matheranen. G. n. 2295.*—S. R. C. *d. 12. Septemb. 1671. Ariminen. G. n. 2404.*—S.R.C. *d. 16. Septemb. 1671. Urbis et Orbis. G. n. 2413.* Seguono ora i decreti posteriori che li dichiarano intrasferibili, ed indicano insieme gl' impedimenti che loro tolgono il luogo, che sono la Domenica, o il giorno nel quale la stessa anticipatamente riponesi, una festa mobile o fissa, l'ottava intera di una festa, il giorno di un Santo dell' Ordine o della Diocesi, ed in generale tutti quelli che escludono l' ufficio di un Santo che è di precetto. Ecco i decreti: 1.° « Quamvis S. R. C. *d. 18. Jul.* « *1671.* annuente etiam Smo. *die 16 Septemb. ejusdem* « *anni*, ad dubium. An de Sanctis ad libitum fieri pos- « set translatio, sicut fit de aliis Sanctis, qui non sunt « ad libitum similiter translatis » responderit: *Affirmative.* Nihilominus eadem S. C. habita: *die 2. Mensis Decembris currentis* censuit: *praedicto decreto non obstante in futurum officia SSum. ad libitum non esse transferenda, quando dies eorum festivitatum sunt impediti die Dominico aut aliquo die Festorum mobilium si Smo. Dno. nostro visum fuerit.* « Et facto de praedictis ver- « bo cum Smo. per me Secretarium, Sanctitas sua sen- « sum S. C. adprobavit et confirmavit, et in posterum « ita jussit, et servari mandavit, quibuscumque in con- « trarium non obstantibus ». *Hac die 20. ejusdem mensis Decembris, et anni 1673. Urbis et Orbis. G. n. 2519.* — 2.° Cum in decreto generali super officiis ad libitum non transferendis habeatur: in futurum officia SSum. ad libitum non esse transferenda, quando dies eorum festivitatum sunt impediti die Dominico, aut alio aliquo die festorum mobilium; quaesitum fuit. « An hu- « jusmodi officia ad libitum transferri possint quando oc- « currunt in festis Patronorum locorum, vel Dedicationis « Ecclesiarum Cathedralium, cum non sint festa mobilia, « neque dies Dominici, vel quando occurrunt in die im- « pedita festo stabili? » S. R. C. resp: *Servandum esse*

*praedictum decretum de non transferendo etc.* S. R. C. *d. 11. Jan. 1676. Conversana. G. n. 2611.*—S. R. C. *d. 20. Novemb. 1677. Mexicana. G. n. 2692. ad 5.*— S. R. C. *d. 12. Mart. 1678. Mexicana. G. n. 2710. ad 5.*—S. R. C. *d. 6. Maj. 1679. Lycien. G. n. 2738. ad 1. 3.* — S. R. C. *d. 2. Octob. 1683. Dub. G. n. 2882.* — S. R. C. *d. 2. Decemb. 1684. Benevent. G. n. 2925. ad 1 2.3.* — S. R. C. *d. 24. Novemb. 1685. Parmen. G. n. 2949. ad 7.* — 3.° « An officia SSum. ad « libitum sive duplicia, sive semiduplicia occurrentia in « die, quo fieri debeat officium de Dominica anticipanda « ante Septuagesimam, vel ante Dom. XXIV. post Pen- « tecosten, sint transferenda, vel potius omittenda, vel « in die illa officium praedicti Sancti ad libitum recitan- « dum, et solum sit facienda commem. illius Domini- « cae? » S. R. C. resp. *Esse omittenda officia SSum. ad libitum. d. 4. April. 1705. Lycien. G. n. 3569. ad 5.* — 4.° « Quid agendum sit de eisdem officiis ad libi- « tum occurrentibus infra hebdomadam majorem, vel aliis « diebus mobilibus, qui etsi non sint festa, nihilominus « excludunt quaecumque duplicia, ut sunt feria IV. Ci- « nerum, Vigilia Pentecostes, et Vigilia Nativitatis Do- « mini? » S. R. C. resp: *Non sunt transferenda. d. 6. Maj. 1679. Lycien. G. n. 1738. ad 2.* — 5.° ***Festa ad libitum esse omittenda et transferenda, et hoc intelligi debet tam de Festis duplicibus ad libitum, quam de semiduplicibus, et juxta tenorem decreti generalis emanati ab eadem S. C. habita sub eadem infrascripta die et anno. S. R. C. d. 24. Jan. 1682. Granaten. G. n. 2823. ad 1.*** — S. R. C. *d. 7. Maj. 1678. Avenionen. G. n. 2713. ad 2.* — S. R. C. *d. 19. Jul. 1687. Lycien. G. n. 2993.* — E ciò vale anche per le feste *ad libitum* di rito doppio maggiore come rilevasi dal seg. decreto: « In Regnis Catholico Regi subjectis fuit concessum offi- « cium Desponsationis B. M. V. cum S. Joseph sub ritu « dupl. maj. ad libitum: an possit praedictum officium « fieri, dum semper occurrit cum Festo semidupl. de « praecepto in Eccl. universali, stante Decreto de San- « ctis ad libitum non transferendis, quando occurrunt cum « Sanctis de praecepto? » S. R. C. resp. *Negative. d. 23. Aug. et 13. Sept. 1704. Catanien. G. n. 3552. ad 2.* — 6.° « Cum S. R. C. Decretis alias editis prae- « ceperit officia SSum. ad libitum occurrentia in diebus « natalitiis SSum. alicujus Religionis vel Dioecesis ex vi

« Calendarii proprii ab Apostolica sede approbati de prae-
« cepto celebrandis non esse transferenda, dubitatum fuit
« in Civitate Neapolitana. 1. An dies natalitii ii omnes
« habendi sint, qui licet vere non sint dies obitus, ta-
« men in Calendario praedicto fixi, aut uti propria sedes,
« et cuicumque festivitati alicujus Sancti, Decreto Apo-
« stolico assignati sunt? 2. An ex praedictis Decretis in-
« telligatur, et sit revocata concessio, prout asseritur,
« eidem civitati Neapolitanae peculiariter facta recitandi
« scilicet ad libitum officium S. Mariae Aegyptiacae die
« 2. April. quamvis occurrat in festo Natalitio S. Fran-
« cisci de Paula, quod ob hanc causam in aliam diem
« Apostolicae Sedis auctoritate in proprio Calendario trans-
« latum fuerat. Propterea institum fuit ut S. Congr. ea-
« dem dubia declarare dignaretur? » S. R. C. resp: ad 1.
*Affirmative*. Ad 2. *Negative. Verum si praefatum offi-
cium S. Mariae eo die, aliquando juxta Rub. recitari
nequeat, tunc, et eo casu non esse transferendum, sed
omitti debere. d. 28. Novemb. 1682. Neapolit., G. n.
2858.*—S. R. C. *d. 2. Octob. 1683. Dub. G. n. 2882.*—
7.° « An in die infra Octavam non privilegiatam fieri
« possit officium de Sancto ad libitum eo die occurrente,
« puta de S. Elisabeth. Regina Portugalliae die 4. Jul.
« infra Octavam SSum. Apost. et similium? » S. R. C.
resp.: *Posse de S. Elisabeth. ex particulari concessio-
ne, non vero de caeteris ad libitum* (1). *d. 2. Decemb.
1684. Ord. Can. Regul. Lateran. G. n. 2924. ad 14.*—
S. R. C. *d. 25. Septemb. 1688. Lycien. G. n. 3023.
ad 1.* — S. R. C. *d. 15. Decemb. 1691. Bavariae Ord.
Capucc. G. n. 3108. ad 1.* E ciò s'intende *de tota
octava et quacumque*, come dicono altri decreti: S. R. C.
*d. 28. Decemb. 1682. Faventina. G. n. 2856. ad 1.*—
S. R. C. *d. 20. Jul. 1686. Angelopolitana. G. n. 2971.
ad 5. 6.* Nè osta a tutto ciò che tale impedimento sia
perpetuo, siccome ha dichiarato la stessa Cougr. de' S.
Riti con i seguenti decreti: « Utrum Festa ad libitum
« quae semper cadunt infra octavas SSum., adhuc cele-
« brari possint, non obstante decreto S. M. Innocentii XI.
« 24. Jan. 1682. (G. n. 2827.) emanato, prohibente
« talia Festa ad libitum celebrari infra octavas? » S.R.C.

(1) Anche le feste *ad libitum* della Madonna vanno con tal regola generale, e lo ha particolarmente dichiarato la Congr. de' S. Riti. Ecco là data di un tale decreto: *S. R. C. d. 11. Mart. 1684. Dubium. G. n. 2902.*

resp. *Non posse. d. 15. Mart. 1698. Herbipolen. G. n. 3314. ad 3.* — S. R. C. *d. 30. Maj. 1699. Catanien. G. n. 3370.* — S. R. C. *d. 23. Aug. 1704. Ord. Eremit. Camald. G. n. 3554. ad 5.* S. R. C. *d. 22. Sept. 1703. Viennen. G. n. 3515. ad 5.* In tal caso sarà espediente dare al Santo *ad libitum* un nuovo assegno, *et pro assignatione alterius diei recurrendum ad S. R. C.*, siccome ha dichiarato la stessa Congr. de' S. Riti. *d. 20. Novemb. 1683. Lauden. G. n. 3891. ad 1.* — *Officia SSum. ad libitum incidentia in diem perpetuo impeditam, si transferantur, non possunt figi, seu locari perpetuo in alia die ab Ordinariis locorum designanda inconsulta S. Congr. S. R. C. d. 2 Sept. 1741. Aquen. G. n. 3970. ad 7.*—S. R. C. *d. 16. Sept. 1730. Ord. Jerosolymit. G. n. 3841. ad 2.* E di fatti richiesta talvolta la Congr. di un nuovo assegno per tali uffici lo ha concesso con particolari decreti, de' quali sono queste le date. S. R. C. *d. 19. April. 1687. Brixien. G. n. 2987.* — S. R. C. *d. 7. Maj. 1746. Varsavien. G. n. 4032. ad 3.*

3. Che fra tali uffici quelli solo di rito doppio possono celebrarsi nelle Domeniche purchè non sieno privilegiate, siccome rilevasi dal seguente decreto della Congr. de' S. Riti: *Officia ad libitum duplicia, si quae ab eadem S C concessa sub hoc ritu fuerunt, recitari posse in Dominicis non privilegiatis, quando in ipsis occurrunt, nec obstare Decretum die 2 Decemb. 1673. emanatum (G. n. 2519.). S. R. C. d. 7. Maj. 1678. Avenionen. G. n. 2713. ad 1.*

4. Che gli uffici assegnati nel Breviario Rom. come Semplici *per se*, e concessi come Semidoppi *ad libitum* non si omettono almeno come Semplici, quando non hanno luogo come Semidoppi *ad libitum*, siccome ha più volte dichiarato la Congr. de'S. Riti, eccone i decreti: « Festa quae in Bre« viariis sunt simplicia, licet ad libitum semiduplicia ut S. « Alexii, et S. Remigii, Quaeritur: si quando omittenda sunt « ratione semiduplicis ad libitum, sit facienda de illis com« memoratio simplicium? » S. R. C. resp. *Faciendam commemorationem Festorum praedictorum, ut de Simplicibus juxta Rubricas: d. 12. Mart. 1678. Mexicana. G. n. 2710. ad 7.* — S. R. C. *d. 13. Jun. 1682. Ord. Min. S. Franc. G. n. 2839. ad 9.* — S. R. C *d. 15. Decemb. 1691. Bavariae Ord. Capucc. G. n. 3108.*

*ad 1*. Purchè il rito del giorno ammetta la commemorazione del Semplice.

5. L'ufficio *ad libitum* non rende totalmente impedito il giorno al quale è assegnato, in ordine alla traslazione di qualche ufficio di precetto da riporsi, ed è ad arbitrio omettere in tal caso l'ufficio *ad libitum*, a fine di poter riporre il traslato, però esso atteso tal motivo non può giusta il principio generale ulteriormente trasferirsi, tutto ciò rilevasi dal seguente decreto della Congr. de' S. Riti. « An Festum semiduplex concessum ad libitum praestet impedimentum? an vero transferri possit? » S. R. C. resp: *Impedimentum esse ad libitum. Impedire enim, si amat Officium Festi ad libitum recitare; non impedire si ab eo abstinendum censet: attamen de festo ad libitum in tali casu non debere fieri translationem. S. R. C. d. 16. Febr. 1669. Corduben. G. n. 2318. ad 5.* — S. R. C. *d. 24. Jan. 1682. Urb. et Orbis. G. n. 2827.* — S. R. C. *d. 26. Sept. 1682. Congr. Cistercien. G. n. 2850. ad 1.* Lo stesso dicasi dell'officio *ad libitum* in ordine a quello che per privilegio si recita una volta al mese, o alla settimana *Decr. gen. cit.* Però è da notarsi che nel giorno assegnato come fisso all'ufficio *ad libitum* non può riporsi come fisso parimente il traslato in perpetuo, e lo ha dichiarato la Congr. de' S. Riti, eccone il decreto: « In « aliqua Dioecesi officium S. Juliani Episc. ad libitum fixe « celebratur in die sui obitus; quaeritur, an fixe pari« ter eadem die reponi possit aliud officium translatum, « an sit vacuus relinquendus? » S. R. C. resp. *Translata reponi non posse diebus fixis pro officio alicujus festi ad libitum. d. 3. April. 1821. Congr. SS. Redemptor. G. n. 4431. ad 7.* Che se in questi casi non vi sono altri giorni liberi a potervi riporre i traslati accidentalmente o in perpetuo, essi debbono ridursi al rito Semplice *per accidens*, secondo la regola poco innanzi esposta co' decreti della medesima Congr. de'S. Riti. (Si vegga su tal qnistione il voto del Chiaris. Can. Fornici approvato dalla Congr. de' S. Riti, riportato dal Gardellini nelle sue annotazioni sull' ultimo riferito decreto.) Inoltre ha dichiarato anche la Congr. de' S. Riti, che quando fa d' uopo riporre nel giorno assegnato all' ufficio di un Santo *ad libitum* l' ufficio di un altro Santo di cui la festa celebrasi con l' obbligo di sentire la Messa, com' è

ad esempio la festa dell' Annunciazione di Maria SS., se questa si trasferisce solo in quanto all' ufficio, che ne costituisce la solennità, (come avviene di tal festa quando cade nell' ottava di Pasqua); allora può riporsi oltre il giorno assegnato al Santo *ad libitum* per non omettere di tal Santo l' ufficio; che se la predetta festa si trasferisce anche in quanto all' obbligo di sentir la Messa, come avviene della stessa festa dell' Annunciazione di Maria SS. quando cade nel Venerdì o Sabbato S., in tal caso in grazia del popolo che accorre alla Chiesa per l' obbligo della Messa deve tralasciarsi l' ufficio *ad libitum*, e celebrarsi quello del Santo di precetto trasferito in quanto all' obbligo dell'assistenza alla Messa; tanto rilevasi da quest' altro decreto della Congr. de' S. Riti che quì riferiamo, il quale riguarda appunto il caso addotto per esempio: « An translato Officio Annuntiationis B. Virgi« nis, de quo potest fieri 5. die Aprilis, omisso Officio « ad libitum S. Vincentii Ferrerii hac die occurrentis, « satis sit celebrare Officium Annuntiationis vel hac die, « vel die sequenti, ut non omittatur officium S. Vincen« tii? » S.R.C. resp. *Quando transfertur solum Officium et solemnitas, tunc potest fieri de Sancto ad libitum occurrente. S. R. C. d. 14. Feb. 1705. Ord. Capucc. Galliae. G. n. 3561. ad 2.*

6. Se occorre nello stesso giorno un officio doppio *ad libitum*, ed un altro proprio dell'Ordine, non si deve questo trasferire per dar luogo al primo che è intrasferibile, siccome ha dichiarato la Congr. de' S. Riti, con quest'altro decreto: « An in occursu liceat transferre Officium « duplex proprium Ordinis, causa faciendi aliud duplex « ad libitum, cum de hoc concessa non sit translatio? » S. R. C. resp: *Negative. d. 2. Decemb. 1684. Ord. Can. Regul. Lateran. G. n. 2924. ad 10.*

7. Poichè ne' decreti generali innanzi citati, co' quali si proibisce di trasferire gli uffici *ad libitum*, è detto che lo stesso omettesi quando occorre un ufficio di precetto che sia almeno di rito semidoppio, è perciò che occorrendo l' ufficio *ad libitum* in un giorno in cui è assegnato l' ufficio di un Semplice di precetto, è ad arbitrio omettere l' officio *ad libitum* e recitare quello del Semplice di precetto, ovvero celebrare quello *ad libitum* con la comm. e 9. lezione del Semplice.

Con gli uffici *ad libitum* in fine hanno relazione gli

uffici detti *votivi* i quali si concedono ad istanza e richiesta de' luoghi particolari (1), o per un giorno qualunque non impedito di ciascun mese o di ciascuna settimana, nel quale dovrebbesi dire l' ufficio della feria corrente, ovvero per una tal feria determinata della settimana, come per la II. per la V. ecc. (2). Nell' uno e nell' altro caso essi sempre sono *ad libitum*, e possono omettersi se così piace. *S. R. C. d. 17. Jun. 1679. Hispanien. G. n. 2747. ad 1.* Più cose pertanto fa d' uopo notare circa questi ufficî. 1.° Che essi non hanno affatto luogo in tutto l' Avvento, nella Quaresima nelle Vigilie, ed altre ferie maggiori, come nelle quattro Tempora, e nella feria II. delle Rogazioni, e lo ha dichiarato con più decreti la Congr. de' S. Riti. S. R. C. *d. 30. Sept. 1679. Panormitana. G. n. 2755. ad 1.* — S. R. C. *d. 24. Feb 1680. Ord. M n. Capucc. G. n. 2766.*—S. R. C. *d. 18. Jun. 1689. Aquen. G. n. 3034. ad 1. 4.*—S. R. C. *d. 10. Jun. 1690. Ord S. Benedicti. G. n. 3073. ad 1. 2. 4.* — S. R. C. *d. 19. Jan. 1692. Ord. Minim. G. n. 3114. ad 2.*—S. R. C. *d. 20. Mart. 1706. Urb. et Orb. G. n. 3592. ad 1.*—S. R. C. *d. 23. Jun. 1736. Einsidlen. G. n. 3895. ad 27.* — S. R. C. *d. 17. Maj. 1760. Collen. G. n. 4142.* — S. R. C. *d. 13. Sept. 1760. Funchalen. G. n. 4147.* E ciò anche quando nel decreto di concessione non fossero tutti specificati questi tempi particolari, come ha dichiarato con altro decreto la stessa Congr. de' S. Riti. S. R. C. *d. 27. April. 1697. Panormitana G. n. 3279. ad 1.* Qualunque sia il Santo di cui si fa l' ufficio votivo. S. R. C. *d. 21. April. 1714. Salernitana. G. n. 3718.* Sia anche del SS. Sa-

(1) È da notarsi qui a proposito il seg. decreto della Congr. de' S. Riti, circa la concessione di questi ufficî. *Quod neque ex decretis alicujus Capituli definitorii, vel Provincialis, vel Generalis, neque ex praetensa participatione privilegiorum aliarum Religionum, liceat cuicumque Religioni aut Regulari recitare officia hujusmodi absque expresso et speciali sedis Apostolicae indulto; et qui absque eo ausi fuerint recitare, S. C. declarat quod non satisfaciant praecepto de recitando Officio Divino. S. R. C. d. 19 Jan. 1692. Ord. Minim. G. n. 3114. ad 1.*

(2) Questi Uffici d' ordinario concedonsi per un solo giorno non impedito o della settimana o del mese, e però diconsi: *Offici votivi semel in hebdomada, in mense*: alle volte concedonsi anche per due giorni, e diconsi *Offici votivi bis* etc.

cramento. S. R. C. *d. 1. Mart. 1681. Ord. Can. Regul. Lateran. G. n. 2794. ad 5.* (1). Inoltre gli ufficî votivi come leggesi in un altro decreto: *non habere locum nec in illa feria in qua secundum Rubricas sit reponendum Officium Dominicae. S. R. C. d. 20. Mart. 1706. Urb. et Orb. G. n. 3592. ad 1.* Dippiù non hanno luogo nelle ottave, ed in tutti que' giorni ne' qua'i occorre un Semidoppio, e ciò anche quando mancano i giorni non impediti per la recita degli ufficî votivi, come dichiarano altri decreti segnati con le seguenti date. S. R. C. *d. 16. Feb. 1669. Corduben. G. n. 2318. ad 1.* — S. R. C. *d. 30. Sept. 1679. Panormit. G. n. 2755. ad 2. 3.* — S. R. C. *d. 7. Sept. 1680. Ord. Can. Regul. Lateran. G. n. 2779. ad 6* —S. R. C. *d. 20. Mart. 1706. Urb. et Orb. G. n. 3592. ad 2.*—S. R. C. *d. 1. Octob. 1740. Nolan. G. n. 3953. ad 3.* — 2.° Che l' ufficio votivo di un Santo concesso *semel in mense* si tralascia in quel mese nel quale celebrasi la festa di detto Santo. S. R. C. *d. 5. Octob. 1697. Tarentina. G. n. 3297.* — S. R. C. *d. 15. Sept. 1815. Nullius Balneariae. G. n. 4366. ad 5.* — 3.° Che gli ufficî votivi non rendono affatto impedito il giorno nel quale dovrebbero celebrarsi, in ordine alla traslazione di qualche ufficio di precetto da riporsi, ed in ciò si distinguono questi ufficî da quelli *ad libitum.* E sebbene più volte da prima la Congr. de'S. Riti ( in conformità di ciò che innanzi si è detto al n. 5.° ) avesse deciso il contrario con i seguenti decreti: S. R. C. *d. 22. Novemb. 1664. Etruriae. G. n. 2158* — S. R. C. *d. 7. Sept. 1680. Ord. Can. Regul. Lateran. G. n. 2779. ad 7.* — S. R. C. *d. 17 Jun. 1684. Collen. G. n. 2907.* — S. R. C. *d. 8. Maj. 1700 Congr. Camald. Pedemontis. G. n. 3408.* —S. R. C. *d. 11. Jun. 1701. Urbis. G. n. 3440.* In seguito con altri decreti, e se-

(1) La Congr. de' S. Riti ha dichiarato ancora in ordine alla recita di quest' ufficio votivo del Sacramento che lo stesso: *deberi recitari ut in die, et Missa de communi, seu votiva. S. R. C. d. 12. Jul. 1664. Romana. G. n. 2137. ad 3.* Inoltre essendote stata fatta la seguente dimanda: « An recitantibus « qualibet Feria V. per annum Officium SS. Sacramenti, liceat « illud recitare cum *Alleluja ?* » La Congr. rispose: *Non licere extra tempus Paschale. S. R. C. d. 22. Aug. 1693. Bracharen. G. n. 3171.* — S. R. C. *d. 11. Mart. 1719. Ord. SSmae. Trin. Prov. Portugal. G. n. 3775. ad 2.*—S. R. C. *d. 10. Decemb. 1740. Salisburgen. G. n. 3955.*

gnatamente con l' ultimo de' medesimi de' quali riferiamo le sole date, ha deciso che non più hanno vigore gli antichi decreti : S. R. C. *d. 30. Sept. 1679. Panormit. G. n. 2755. ad 4. 5.* — S. R. C. *d. 20. Mart. 1706. Urb. et Orb. G. n. 3592. ad 2.*—S. R. C. *d. 1. Octob. 1740. Nolan. G. n. 3953. ad 3.*—S. R. C *d. 31. Aug. 1839. Melifen. G. n. 4720. ad 1.* — S. R. C. *d. 27. Feb. 1847. Colleu. G. n. 4935. ad 1. 2.*—4.° Che gli uffici votivi possono recitarsi nel Sabbato, quando non hanno luogo in altro giorno della settimana, omettendo quello *di S. Maria in Sabbato*, lo stesso dicasi del giorno primo del mese, nel quale dovrebbe dirsi secondo le Rub. l' ufficio de' Defunti. *S R. C. d. 27. April. 1697. Panormit. G. n. 3279. ad 2. 3* — 5.° Da ultimo, che in ordine agli stessi devesi strettamente attendere a' termini della concessione espressa nell' Indulto, e dove questo è oscuro senza pigliare argomento e ragione da' casi simili, o deve ricorrersi alla Congr. de' S. Riti, o seguire le regole de' decreti generali che riguardano questi uffici. S. R. C. *d. 8 Jul. 1741. Fossanen. G. n. 3966.* — S. R. C. *d. 13. Sept. 1760. Funchalen. G. n. 4147.* Nella recita poi degli stessi ha dichiarato ancora la Congr. de' S. Riti : *non esse attendendum ordinem dignitatis, sed concessionis. S. R. C. d 27. Sept. 1698. Ord. Capucc. G. n. 3348. ad 5.*

Per ciò che riguarda da ultimo le feste di privilegio assegnate ad un giorno mobile, esse riduconsi a doppia classe, apparteugono alla prima quelle concedute alla Chiesa universale, o colla formola precettiva *mandavit recitari — recitari debere*, ovvero *motu proprio* del Pontefice, o finalmente a richiesta di qualche Re o Principe. Alla seconda appartengono quelli concessi a qualche Regno, Stato, Provincia, Giurisdizione ecc., o a qualche Ordine particolare con termini facoltativi ; *recitari possint et valeant —fieri posse— recitari posse censuit etc. S. R. C. d. 16. Sept. 1730. Ord. Jerosolym. G. n. 3841. ad 6.* Di essi quelli della 1.ª classe sono veri uffici di precetto, e però si trasferiscono quando sono impediti, di tal sorte sono molte feste della Madonna, e ciò si conferma con più decreti della Congr. de'S. Riti: 1.° *Non possunt transferri officia illa affixa certis diebus, quae sunt concessa pro locis, et Ecclesiis particularibus ad eorum instantiam. At quando officia praedicta sunt de praecepto pro aliquo Statu, sicuti sunt Officia plura*

*B. M. V. concessa a S. M. Benedicto XIII. pro statu Ecclesiastico affixa certis diebus transferuntur. S. R. C. d. 5. Maj. 1736. Einsidlen. G. n. 3894. Tit. al dub. ad 10.* — 2.° *Officia de praecepto licet sint fixa certis diebus, si in his impediantur transferri possunt juxta Decr. S. R. C. d. 5. Maj. 1736. in Einsidlen. S. R. C. d. 11. Jan. 1749. Ord. Excalceat. S. Aug. Prov. Austriae. G. n. 4049. ad 3.* (1). Quelli poi della 2.ª classe, se sono stati accettati consideransi come di precetto, e quindi pure si trasferiscono, e ciò rilevasi da' seguenti decreti della Congr. de' S. Riti: *Officia acceptata si occurrant in diebus impeditis non reputari debere tanquam mera Officia ad libitum, sed de praecepto, adeoque esse omnino transferenda. S. R. C. d. 6. Sept. 1738. Ord. Min. Observ. Reform. S. Francisci. G. n. 3929.* — S. R. C. *d. 2. Maj. 1801. Cartaginen. G. n. 4825. ad 5.* Se poi non sono stati accettati, per la ragione dei contrarî, consideransi come uffici meramente *ad libitum* e quindi si omettono se sono impediti, come di quelli innanzi si è detto, lo che anche da altri decreti rilevasi della stessa Congr. de' S. Riti, in molti de' quali è dichiarato pure che per trasferire i medesimi v' è bisogno di una nuova concessione: *Non possunt transferri Officia illa affixa certis diebus quae sunt concessa pro locis et Ecclesiis particularibus ad eorum instantiam. S. R. C. d. 5. Maj. 1736. Einsidlen. G. n. 3894. Tit. al dub. ad 10.* — *Vel imploranda facultas transferendi. S. R. C. d. 12. Novemb. 1831. Marsor. G. n. 4520.*

(1) Molti di questi uffici concessi per talune Domeniche si trasferiscono con una nuova specie di traslazione, cioè da Domenica in Domenica, tali sono ad esempio l'ufficio de'Dolori di Maria SS. (diverso da quello che si recita nel Venerdì di Passione), che Pio VII. con decreto de' 18. Settembre 1814. *Urbis et Orbis*. G. n. 4363. estese a tutta la Chiesa per la Dom. 3.ª di Settembre con rito doppio maggiore, nonchè gli uffici della Purità, Maternità ecc. di Maria SS. che si celebrano in alcuni luoghi nelle Dom. di Ottobre; pe' quali uffici sebbene faccia d' uopo attenersi alle particolari concessioni, nondimeno una tal quale norma generale può desumersi dal decreto ultimo della Congr. de' S. Riti, che ha riguardo all'accennato ufficio de'Dolori, nel quale molte cose sono state dichiarate in ordine allo stesso, e molti dubbi sono stati risoluti. Tal decreto non occorre qui tutto per esteso riferirlo, esso ha la seguente data: S. R. C. *d. 19. Aug. 1817. Urbis et Orbis*, e può vedersi nella Collezione del Gardellini al num. d' ordine 4391.

*ad 39*. Degli altri decreti sono queste le date. S. R. C. *d. 21. April. 1646. Ulyxbonen. G. n. 1407. ad 2.* — S. R C. *d. 2. April. 1667. Limana. G. n. 2262. ad 3.*— S. R. C. *d. 10. Jul. 1677. Cusentina. G. n. 2676.* — S. R. C. *d. 20. Mart. 1683. Ord. Minor. de Observ. G. n. 2870. ad 5.* — S. R. C. *d. 20. Novemb. 1683. Lauden. G. n. 2891. ad 4.* — S. R. C. *d. 25. Sept. 1688. Lycien. G. n. 3023. ad 3.* — S. R. C. *d. 29. Jan. 1752. Carmelit. Excalceat. Prov. Polon. G. n. 4074. ad 5.* — S. R. C *d. 23. Maj. 1835. S. Miniati. G. n. 4596. ad 2.* — S. R. C. *d. 8. Aug. 1835. Romana. G. n 4620.* — S. R. C. *d. 27. Aug. 1835. Veronen. G. n. 4633. ad 11.*—S. R. C. *d 1. Sept. 1838. Congr. SS. Redempt. G. n. 4696 ad 6.* — S. R. C. *d. 3. Aug. 1839. Piscien. G. n. 4713. ad 1. 2. 3.* — S. R. C. *d. 6. Sept. 1845. Ord. Min. S. Franc. de Observant Reform. S. Aug. in Apul. G. n. 4887. ad 6.*— S. R. C. *d. 11. Sept. 1847. Plurium. Dioeces. G. n. 4953. ad 1. 2. 3. 11.* (1). Circa questi uffici infine è da notarsi, che quelli di Passione assegnati particolarmente ad una delle ferie di Quaresima, possono trasferirsi *intra Quadragesimam tantum. S. R. C. d. 22. Maj. 1841. Baltimoren. G. n. 4782. ad 6.*—S. R. C. *d. 11. Sept. 1847. Plurium. Dioeces. G. n. 4953. ad 4.*

2.° È da notarsi circa il trasferimento delle Feste, che lo stesso non può aver luogo oltre il periodo di un anno, e se da prima la Congr de' S. Riti dichiarò il contrario con più decreti segnati con le seguenti date: S. R. C. *d. 16. Jan. 1677. Hispalen. G. n. 2660. ad 4.*—S. R. C. *d. 7. Sept. 1680. Ord. Can. Reg. Later. G. n. 2779.*

(1) Questi uffizi particolari massime quelli concessi ad istanza de' Principi non sempre obbligano tutti i territorî dello stesso Regno, e tutto il Clero Secolare e Regolare, ma in ciò deve strettamente attendersi a' termini delle concessioni, e ne' casi particolari fa d' uopo ricorrere alla Congr. de' S. Riti, come rilevasi de' più decreti segnati con le seguenti date. S. R. C. *d. 11. Jun 1605. Visen. G. n. 117 ad 3.* — S. R. C. *d. 2. April. 1667 Limana G. n. 2262. ad 1. 2.* —S. R. C. *d. 10. Jul. 1677. Cusentina. G. n. 2676. ad 1.* — S. R. C. *d. 20. Mart. 1683. Ord. Min. de Observ. G. n. 2870. ad 2.*—S.R.C. *d. 20. Jan. 1703. Asten. G. n. 3490.*—S. R. C. *d. 22. April. 1741. Vilnen. G. n. 3961. ad 5.* — S. R. C. *d. 1. Decemb. 1742. Polona. G. n 3985. ad 1.* — S. R. C. *d. 2. Maj. 1801. Cartaginen. G. n. 4325. ad 10. 11.*—S. R. C. *d. 12. Novemb. 1806. Corduben. G. n. 4351. ad 10. 11.*

*ad 1.*— S. R. C. *d. 27. Sept. 1698. Ord. Capucc. G. n. 3348. ad 1.* In seguito con altri decreti dopo un più maturo esame decise quanto segue. *Sanctos qui in fine anni supersunt, non esse ad annum sequentem transferendos. S. R. C. d. 26. Novemb. 1735. Hispalen. G. n. 3889. ad 5.* Degli altri decreti sono queste le date: S. R. C. *d. 15. Sept. 1736. Toletana. G. n. 3906. ad 7.*—S. R. C. *d. 8. Mart. 1738. Ord. Min. Capucc. G. n. 3921.*—S. R. C. *eod. die et anno. Ord. Min. S. Franc. in Reg. Peruano. G. n. 3922.*—S. R. C. *d. 7. Decemb. 1743. Mediolanen. G. n. 4001. ad 4.*—S. R. C. *d. 3. Aug. 1839. Piscien. G. n. 4713. ad 4.* E questi decreti come ha dichiarato la stessa Congr. de' S. Riti: *intelligenda sunt non solum de semiduplicibus, sed etiam de duplicibus sive ab accidentali, sive a perpetuo occurrenti impedimento eorum celebratio fuerit impedita. S. R. C. d. 16. Sept. 1741. Panormit. G. n. 3973. ad 3.* Il periodo poi di questo tempo concesso al trasferimento non si computa secondo l'anno Ecclesiastico che incomincia dall'Avvento, ma secondo l'anno comune e volgare, e ciò rilevasi da quest' altro decreto dalla Congr. de' S. Riti emanato a dichiarazione del 1.° de' surriferiti: *Decretum diei 26. Nov. 1735. esse intelligendum de anno vulgari et communi, qui a Calendis incipit Januari. S. R. C. d. 30. Aug. 1755. Angelopolitana. G. n. 4107.*

3.° È da notarsi che per un traslato da riporsi non possono le feste rimuoversi dal giorno loro proprio, poichè come ha dichiarato la Congr. de' S. Riti: *Dies assignatus festo habenti Officium novem lectionum non admittit aliud festum translatum etiam duplex. S. R. C. d. 15. Sept. 1668. Januen. G. n. 2300. ad 1. 2. 3.* E però atteso tal principio la stessa Congr. de' S. Riti, sebbene avesse dichiarato che le feste de' Santi che celebransi con ottava, ove occorrano trasferirsi possano riporsi in uno dei giorni della loro ottava, non ostante che altri ancora ve ne siano da riporre, e ciò perchè essi non perdano il residuo dell' ottava, siccome si è già detto nell' Istruzione precedente pag. 37. Ciò non ostante in conformità del surriferito decreto ha deciso che se tutti i giorni dell' ottava sono impediti, non può una delle feste in essi occorrente rimuoversi per dare luogo al Santo dell'ottava, ecco un tale decreto: « Quaeritur, utrum in Ecclesiis « ubi festum i. vel ii. clas. quod celebratur cum octava, « occurrat infra octavam Paschae, aut Pentecostes; fe-

« ria II. post Dom. in Albis, aut SSmae Trinitatis, re-
« citandum sit primo loco de praefato Festo, translato
« Festo duplici inferioris gradus, aut Semiduplici, forte
« in eadem feria II. occorrente, siquidem omnes dies octa-
« vae reputantur pro una die? » S. R. C. resp. *Celebrandum officium de festo currenti. d. 21. April. 1646. Ulyxbonen. G. n. 1407. ad 3.*

4.° È da notarsi che il trasferimento può essere o perpetuo, o accidentale secondo che perpetuo o accidentale è l'impedimento dell'occorrenza di altra festa. Nel 1.° caso alla festa da trasferirsi si assegna un altro giorno fisso, e questo, secondo ha dichiarato la Congr. de' S. Riti nel decreto che quindi a poco riferiremo, deve aversi: *ut dies propria et fixa festi translati*, sebbene la Congr. de' S. Riti avesse deciso da prima doversi in ogni anno celebrare secondo le Rubriche nel primo giorno non impedito. *S. R. C. d. 28. Decemb. 1682. Faventina. G. n. 2856. ad 4.*, ed avesse stabilito non potersi fare un assegno fisso senza il permesso dalla Sede Apostolica come dice il seguente decreto: *Sanctis in Calendario Rom. descriptis, extra proprios dies non potuisse, nec posse assignari alterum diem fixum et sedem propriam absque auctoritate Sedis Apostolicae. S. R. C. d. 24. Novemb. 1685. Parmen. G. n. 2949. ad 4.* In seguito decise potersi pigliare come fisso il 1.° giorno non impedito, ed in questo doversi fare del traslato anche quando cade in Domenica. S. R. C. *d. 2. Jul. 1712. Pisauren. G. n. 3697.*—S. R. C. *d. 20. Novemb. 1717. Urbis. G. n. 3753.* E con questi decreti rimise tal facoltà agli Ordinarî particolari, a'quali ingiunse dippiù di non mutare ulteriormente il giorno assegnato come fisso, di fatti avendo l'Arcivescovo di Siviglia fatta la domanda: « pro facultate as-
« signandi diem fixam Sanctis, de quibus in illa dioecesi
« tantum diebus propriis perpetuo officium celebrari ne-
« quit, sed sint transferendi »; la Congr., attesi i due ultimi riferiti decreti, rispose: *Sanctis qui perpetuo sunt transferendi sit assignanda dies fixa, et commisit eidem Archiep. ut pro unica tantum vice deveniat ad hanc designationem dierum. S. R. C. d. 26. Novemb. 1735. Hispalen. G. n. 3889. ad 3.* Lo stesso in seguito fu dichiarato per la città di Perugi con altro decreto. S.R.C. *d. 15. Sept. 1736. Perusina. G. n. 3904.* E da ultimo furono i posteriori decreti contrarî a' primi confermati col seguente: *Serventur posteriora Decreta et ultima S.R.C.*

*decreta per quae assignatio alterius diei Officio in perpetuum impedito fieri potest S. Congr. inconsulta prout ex decretis. d. 2. Jul. 1712. et 20. Novemb. 1717. S. R. C. d. 22. April. 1741. Vilnen. G. n. 3961. ad 7.* Tal perpetua traslazione pertanto quantunque fatta dal Compilatore del Direttorio annuale che regola l' ufficio dev' essere fatta con l' intelligenza del Vescovo, come ha dichiarato con altro decreto la stessa Congr. de' S. Riti: *Iustificatis tamen apud Rmum. Episcopum loci Ordinarium translatorum numero, et causis, dierumque assignatorum ordine et qualitate. S. R. C.d.22. Aug. 1744. Frisigen. G. n. 4012.* Come si è già poi accennato per tal giorno fisso si deve prendere il primo non impedito, come rilevasi da molti decreti della stessa Congr. 1.° *Prima dies proxima non impedita assignanda est cuilibet Festo a suo die ob perpetuum impedimentum translato, ita ut dies propria et fixa festi translati. S.R.C. d. 22. Aug. 1744. Frisigen. G. n. 4012.*—2.° *Quando plura officia de praecepto eadem die in aliquibus locis ita fixe occurrunt, ut translatio alicujus, seu aliquorum sit perpetua, tunc prima dies proxima non impedita assignata censetur in perpetuum pro die propria Festi respective translati. S. R. C. d. 15. Maj. 1745. Ord. Discalc. SSmae. Trinit. in Reg. Polon. G. n. 4022. ad 1.* Altrettanto rilevasi da' seguenti decreti dei quali riferiamo per brevità le sole date. S. R. C. *d. 22. Novemb. 1659. Rubric. G. n. 1866. ad 3.*—S. R. C. *d. 23. Jun. 1736. Burgen. G. n. 3900. ad 4.*— S. R. C. *d. 15. Sept. 1736. Perusina. G. n. 3904.*—S. R. C. *d. 16. Febr. 1737. Mechlinien. G. n. 3907. ad 4.* — S. R C. *d. 28. Jul. 1742. Tergestina. G. n. 3980.* — S. R. C. *d. 11. Mart. 1820. Mazarien. G. n. 4416. ad 1.* —S. R. C. *d. 16. April. 1834. Aretin. G. n. 4579.* (1).

Con ciò s' intende che in tal giorno non impedito non possano traslatarsi altri uffizi anteriori da riporsi perchè accidentalmente trasferiti; un tale assegno però fatto una volta non può di nuovo mutarsi per altro impedimento che

(1) I surriferiti decreti e fra questi segnatamente quello dei 28. Luglio 1742. abrogano quanto fu da prima deciso in contrario dalla Congr. de' S. Riti con due altri decreti notati con le seg. date. S. R. C. *d. 28. Aug. 1706. Ord. Capucc. Prov. Leodien. G. n. 3600. ad 5.* — S. R. C. *d. 14. Decemb. 1790. Ord. Capucc. G. n. 3670. ad 2.*

sopravvenga, siccome ha dichiarato la stessa Congr. de'S. Riti. Eccone i decreti: 1.° « Essendo la giornata propria « di S. Giovanni della Croce assegnata a S. Felice di « Valois sotto rito doppio trasferito per altro, debba que« sti rimuoversi, e assegnarsi altro giorno, o pure no? » S. R. C. resp. *Esse transferendum officium S. Jo. a Cruce, et recitandum S. Felicis de Valois, cum hujusmodi festum S. Felicis non debeat considerari ut translatum, sed immutatum in aliam diem similiter sibi propriam perpetuo a S. R. C. assignatam, et sit ritus majoris S. Joan. a Cruce, cui ex vi Rubricarum* de Occurrent. *competit translatio. S. R. C. d. 11. Jul. 1739. Tropien. G. n. 3946. ad* 2. — 2.° Postquam a « Capitulo Ecclesia Cathedr. Civitatis Schalen in suo par« ticulari Calendario assignata fuit dies 10. Novemb. Of« ficio Dedicationis Basilicae SSmi Salvatoris, ob perpe« tuum impedimentum Festi altioris ritus S. Theodori oc« currentis die 2. ejusdem mensis, ac subinde ex con« cessione Apostolica, tali diei fuit assignatum Officium « S. Andreae Avellini pro Ecclesia universali: quapropter « Capitulum et Canonici praefatae Cathedr. S. R. C. de« misse supplicarunt, quatenus declarare dignaretur, nem« pe: an ipsi in praedicta die 10. Novemb. recitare de« beant Officium S. Andreae Avellini, vel Dedicationis « Basilicae SSmi Salvatoris? » S. R. C. resp. *Pro Cathedrali Schalensi firmo remanente sub die 10. Novemb. officio Dedicationis Basilicae SSmi Salvatoris ipsi jampridem assignata, ad alium diem non impeditam transferatur Officium S. Andreae Avellini postea concessum. S. R. C. d. 11. Maj. 1743. Schalen. G. n. 3993.* — 3.° « Cum in provincia Polona et Lithuania ob occursum « perpetuum cum Festo S. Stanislai Ep. Mart. Patroni « Princ. ex die 8. Maji Officium Apparitionis S. Michae« lis Archang. translatum in diem 10. Maji tanquam pro« priam recitabatur, quaeritur: utrum nunc, cum S.R.C. « Officio S. Antonini de praecepto sub ritu semid. eam« dem diem 10. Maji assignaverit pro universali Ecclesia, « debeat cedere Officium Apparitionis S. Michaelis ad uni« formitatem Officii S. Antonini? » S. R. C. resp. *Officium jam translatum Apparitionis S. Michaelis Arch. ob occursum Festi S. Stanislai Ep. et Mart., quod in Polonia ritu dupl. 1. clas. celebratur, ac perpetuo assignatum die 10. Maji, non erit ulterius amovendum propter Officium S. Antonini Ep. et Conf. eo die in*

*Ecclesia universali celebrandum, sed firmo remanente Officio Apparitionis, illud S. Antonini transferatur in primam diem non impeditam. S. R. C. d. 29. Jan. 1752. Ord. Carmelit. Excalc. Prov Polon. G. n. 4074. ad 4.* E da notarsi pertanto a tale proposito quest' altro decreto della stessa Congr. de' S. Riti: *Cum aliquod festum jam translatum iterum moveri contingerit, a die sibi semel assignata non est opus, ut caetera alia Festa post ipsum translata a diebus sibi respective assignatis denuo removeantur: ni forte nova Calendarii constructio ex integro assumeretur. S. R. C. d. 22. Aug. 1744 Gracovien. G. n. 4011. ad 4.* E la ragione di ciò si è perchè secondo il decreto pocanzi riferito il giorno stabilito si considera; *ut dies propria et fixa festi translati*, e dal giorno proprio non possono da chicchessia gli ufficî rimuoversi, come ha dichiarato con altro decreto la stessa Congr. *Non licere mutare Festum alicujus Sancti positum in Breviario certo die, ad alium diem, nec etiam ipsi Episcopo. S. R. C. d. 7. Decemb. 1630. Syracusana. G. n. 738.*

In quanto poi alle feste accidentalmente trasferite, queste debbono riporsi come dice la Rub. del Brev. *in primam diem festo dupl. vel semid. non impeditam Tit. X. n. 1.* E lo stesso ha dichiarato la Congr. de'S. Riti. *S.R.C. d. 2. Sept. 1690. Panormit G. n. 3083. ad 4.* Da tal regola però si eccettuano i Doppî con ottava impediti nel proprio giorno. Vedi ciò che si è detto a pag. 37. e 73. n. 3.° Ed i soli Semidoppî impediti che occorrono nelle ottave non privilegiate. Vedi a pag. 45.

5.° È da notarsi, che due sono i termini di ogni traslazione, il termine *a quo*, ed il termine *ad quem*, cioè il giorno dal quale si rimuovono le feste, e quello nel quale si ripongono. In ordine al primo molti sono quelli che aprono la via al trasferimento, da' quali per dritto comune si rimuovono le altre feste occorrenti, di essi però alcuni sono mobili altri fissi: i primi non avendo, attesa la propria instabilità, alcuna data fissa nel Calendario Rom. possono in ogni anno occorrere ne' giorni già assegnati ad altre feste, ed aprono allora la via al trasferimento: i secondi per lo contrario hanno fissa nel Calendario la loro data, e come tali possono occorrere o con la festa della Dedicazione della Chiesa, o con l'ottava di una festa straordinariamente concessa ecc. Appartengono a' primi i seguenti: tutte le Domeniche dell' Avvento, e quelle che corrono dalla Domenica di Set-

tuagesima, a tutta la Domenica *in Albis*, la Feria IV. delle Ceneri, tutta la Settim. maggiore, e l' ottava di Pasqua, il giorno dell' Ascensione, i giorni che corrono dalla Vigilia di Pentecoste a tutta la Domenica della Trinità, ed il giorno del *Corpus Domini* con la sua ottava. Appartengono a'secondi la Vigilia ed il giorno del S. Natale a' 25. Decemb., il giorno della Circoncisione al 1.° Gennajo, tutta l' ottava dell' Epifania, la festa dell'Assunzione di Maria SS. a' 15. Agosto, e di tutti i Santi al 1.° Novembre. Sì gli uni poi che gli altri, attesa la diversa loro dignità, hanno diversa relazione con le feste occorrenti, e però alcuni escludono affatto qualunque festa, altri ne escludono talune soltanto: escludono fra le summentovate qualunque festa occorrente anche il doppio di 1.ª Classe, le seguenti cioè: la Dom. 1.ª dell'Avvento, la Vigilia ed il giorno del Natale, la Circoncisione, l' Epifania, ed il suo giorno ottavo, la feria IV. delle Ceneri, la Dom. 1.ª di Quaresima, la Dom. di Passione, la Dom. delle Palme, la Settim. maggiore, e la Dom. *in Albis*, l'Ascensione, la Vigilia e la Dom. di Pentecoste, e la sua ottava fino al giorno della Trinità inclusivo, il *Corpus Dom.*, l' Assunzione di Maria SS. la Natività di S. Giovanni, la festa de' SS. Ap. Pietro e Paolo, e quella di Ognissanti. Tutti gli altri poi fra i giorni pocanzi accennati ammettono il doppio di 1.ª classe, ed escludono con quelli di 2.ª classe ogni altra festa di rito inferiore, tali sono: le Dom. 2.ª 3.ª e 4.ª dell' Avvento, e di Quaresima ( meno quando nella 4.ª dell'Avvento cade la Vigilia del S. Natale ) e le Dom. di Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagesima. E ciò per dritto comune in quanto al termine *a quo* sì pe' giorni mobili che pe' fissi, in quanto poi agli altri giorni di questo medesimo termine non noverati dalle Rub. deve attendersi a' privilegî, ed alle concessioni che costituiscono il dritto particolare.

In ordine poi al secondo termine detto *ad quem*, che è quello nel quale si ripongono i traslati; questo riguarda principalmente, come si è già accennato nella precedente avvertenza, que' giorni dell' anno *non impediti* chiamati *vacui*, e possono essere *non impediti*, o *vacui per se*, ovvero *per accidens*. Diconsi giorni *vacui per se* tutti quelli, ne' quali sempre può riporsi qualsivoglia ufficio traslato, ne' quali o occorre l' ufficio di una feria ad

eccezione di quelle pocanzi indicate (1), o di un Santo di rito semplice, o anche di un doppio o semidoppio *ad libitum*, a questi debbono aggiungersi tutti que' giorni fra le ottave non privilegiate ne'quali dovrebbe dirsi l'ufficio dell'*infra octavam*, con tale differenza che questi fra le ottave sono termine de'soli doppi perchè secondo la Rub. riferita nell'Istr. precedente pag. 42. fra tali ottave *fit de duplicibus etiam translatis;* fra le ottave poi privilegiate quella sola del *Corpus Dom.* se ha giorni *vacui*, questi sono termine semplicemente de' doppi di 1.ª e 2.ª Classe, perchè secondo la citata Rub. *infra octavam Corp. Chr. fit tantum de dupl. non tamen translatis nisi essent i. vel ii. classis* (2).

(1) La Vigilia dell' Epifania va con rito semidoppio, e però non considerasi come feria, onde non può aversi come giorno *non impedito*, e *vacuo* per la riposizione de' traslati, e quindi neanche in essa può aver luogo il doppio di 1.ª Classe. *Merat. Sect. III. c. X. n. III. in Gav. n. 2. §. Aliqua.* Non così la Vigilia dell'Ascensione che non è una vera feria.

(2) Fra i giorni assegnati alle feste di 9. lezioni di rito doppio o semidoppio vanno annoverate anche le Domeniche, siccome ha dichiarato la Congr. de' S. Riti: *appellatione Festi novem lectionum venire, et intelligi etiam diem Dominicam S.R C. d. 12. Mart. 1618. Conchen. G. n. 406. ad 1.* E però le stesse Dom. non privilegiate e comuni fra l' anno sono veri giorni impediti, e non possono in esse riporsi i traslati; e ciò si conferma con altri decreti della stessa Congr., ecco i dubbî proposti alla stessa. 1.° « Utrum Festum Patrocinii S. Josephi, quod « ex Indulto Apostolico celebratur III. Dom. post Pascha sub « ritu dupl., sit transferendum ad aliam diem, si in eedem « Dom. occurrat aliquod Festum ritus superioris? » S. R. C. resp. *Transferri posse, sed Episcopus assignet certam aliquam diem, quae non sit Dominica fixa. S. R. C. d. 26. Novemb. 1735. Hispalen. G. n. 3889. ad 2.* — 2.° « An translatio hoc « anno facta officii sacrarum Reliquiarum, quod in Toletana Ec« clesia celebratur die 19. Jan. sub ritu dupl. ii. clas. cum oct. « in Dom. III. post Epiphaniam sit sequenda vel tolleranda? » S. R. C. resp. *Negative. d. 20. Sept. 1806. Toletana. G. n. 4355. ad 1.* — S. R. C. *d 18. Octob. 1818. Cajetana. G. n. 4408. ad 2.* In un sol caso pertanto si dà luogo a' traslati nelle Dom. quando cioè si ripone una festa perpetuamente traslata in un dato giorno del mese non impedito, nel quale se occorre una Dom. ha luogo tutta via l' ufficio traslato, e lo ha dichiarato la stessa Congr. de' S. Riti, con più decreti: *Faciendum esse de Officiis de quibus agitur in die immediate sequenti etiam in occursu Dominicae propter perpetuum impedimentum in propria die juxta alterum decretum S. Congr. d. 2. Jul. 1712. Pisauren. (G. n.3697.) S. R. C. d. 20. Novemb. 1717. Urb.*

I giorni poi *vacui per accidens* sono di doppia specie, alcuni cioè sono veri giorni *vacui* e *non impediti* da altra festa, ma questi perchè sono riservati a taluni particolari traslati in certi casi preveduti dalle Rub., perciò è che fuori questi casi sono rispetto agli altri traslati *accidentalmente vacui*, e però non possono assumersi come giorni fissi in ordine alle traslazioni perpetue. Altri per contrario sono giorni affatto impediti, cioè assegnati nel Calendario universale o particolare ad altre feste ed uffici, ma in certi casi preveduti dalle Rub. essi diventano *accidentalmente vacui* in ordine a' detti particolari traslati, rimettendo e facendo trasferire ad altro giorno la festa, o l' ufficio che hanno assegnata per se. Questi giorni all'una o all' altra classe che appartengono sono varî, ed a meglio intendere ciò che si è detto esaminiamoli indicando insieme questi particolari traslati a' quali sono essi riservati. Appartengono alla 1.ª Classe il giorno 28. di Gen-

*G. n. 3753.*—S. R. C. *d. 28. Jul. 1742. Tergest. G. n. 3980.* E la ragione si è perchè nelle Dom. non privilegiate dell'anno; *si occurrat Festum dupl. non transfertur Rub. Brev. Tit.X.n.4.* È da notarsi inoltre ciò che ha dichiarato la Congr. de'Riti per la Dom. fra l'ottava di Natale, cioè che l'ufficio della stessa segnato nel Calendario Rom. al giorno 30. Decembre se occorre in un giorno feriale non può tralasciarsi per riporsi un traslato di rito doppio: due sono in ordine a ciò questi decreti, eccoli ambedue. 1.° « An die « XXX. Decemb. quando non incidit in Dom. etsi in ipsa locum ha« beat officium Dominicae infra octavam Nativitatis Domini, re« poni valeat aliquod officium translatum. S. R. C. resp. *Affirtive. d. 23. Feb. 1839. Ord. Min. Excalceat. S. Petri de Alcantara. G. n. 4703. ad 4.* — 2.° « An praetermitti possit offi« cium Dominicae infra octavam Nativitatis Dom. N. Jesu Chr. « quacumque die de ea fieri contingat, ut reponi possit officium « ritus dupl. a propria sede translatum, addita vero IX. lect. « et comm. ipsius Dominicae? » S. R. C. resp: *Negative et juxta Decretum in Brixien diei 27. Jan. 1778. solum quando in Sabbato occurrit dies XXX. Decemb., ac proinde fieri deberet de sexta die infra octavam, reponi potest Officium duplex translatum, attamen non exclusis comm. quatuor Octavarum. d. 24. Sept. 1842. Mutinen. G. n. 4800. ad 2.* Che se questi due decreti citati secondo la collezione del Gardellini sembrano opposti fra loro, tal contradizione pare che tutta debba ascriversi ad errore tipografico, per essersi potuta facilmente scambiare la parola *Negative* propria del 1.° decreto, nell' altra *Affirmative*. Ma dato anche che questi due decreti si contradicano resta sempre vera la proposta teoria, poichè la conferma il 2.° decreto il quale per essere di più recente data, secondo il principio generale abroga il primo.

najo, i giorni 3. 25. e 26. di Febbrajo, ed il giorno più prossimo alla Domenica 2.ª dopo l'Epifania qualunque esso sia, non impedito da altro ufficio, ed inoltre i giorni 2. e 3. di Novembre, i quali giorni tutti sono affatto *vacui e non impediti*, ma perchè riservati a talune particolari traslazioni in certi casi dalle Rub. preveduti, si hanno come *accidentalmente vacui* in ordine agli altri traslati, che fuori questi casi vi si possono accidentalmente riporre.

Di fatti il giorno 28. Gennajo come che assegnato nel Calendario Rom. alla festa secondaria di S. Agnese di rito semplice è un giorno *vacuo*, però esso è riservato per la riposizione della festa del nome SS. di Gesù quando non può aver luogo nel giorno suo proprio, qual'è la Dom. 2.ª dopo l'Epifania, quindi è che non può assegnarsi come fisso ad un traslato perpetuo, e sol quando non deve riporsi in esso la festa del nome di Gesù può servire per l'assegno di altre feste traslate, rispetto alle quali si ha come *accidentalmente vacuo*. Tutto ciò rilevasi da' seg. decreti della Congr. de' S. Riti, fu dimandato alla stessa: 1.° « An die 21. Jan., quia occurrit in « multis locis Festum S. Meinradi M., cum S. Agnete « V. et M. sit celebrandum Officium de S. Meinrado, « Officio S. Agnetis stabiliter, et fixe translato ad diem « 28. Jan? » S. R. C. resp: *Faciendum est officium de S. Meinrado, et transferendum est Officium S. Agnetis, cui assignari debet aliqua dies fixa, quae tamen non sit dies 28. Jan., ne festum SSmi. Nominis Jesu, quod celebratur Dominica II. post Epiph. aliquando occurrens in eadem Dom. quae sit Dom. Septuagesimae. Ideoque ne illud festum celebretur intra Quadragesimam (quod non conveniret) erit relinquenda vacua dies 28. Januarii, in quam id tunc erit transferendum. Quando autem agetur festum S. Agnetis secundo, fiet de eo commemoratio tamquam de Simplici, nullo habito respectu, quod festum ejusdem solemne prius non fuerit celebratum. S. R. C. d. 5. Maj. 1736. Einsidlen. G. n. 3894. ad Tit. X. dub. 1.* — 2.° « Cum in Polonia festum S. « Raymundi de Pennafort ob occurrentiam fixam Desponsationis B. M. V. transferatur perpetuo ad diem 28. « Jan., nonne satius esset assignare aliam diem S. Raymundo, et diem 28. Jan. relinquere vacuam, ut Festum Nominis Jesu ponatur illa die, et non celebretur « intra Quadragesimam, quando contingit illum transferri, ex eo quod Dominica II. post Epiph., quae est as-

« signata huic officio aliquando incidat in Dom. Septua-
« gesimae? » S. R. C. resp: *Potest ulterius transferri Officium S. Raymundi, ut Festum SS. Nominis Jesu ante Quadragesimam celebrari possit. S. R. C. d. 7. Maj. 1746. Varsavien. G. n. 4032. ad 1.* — 3.° In ali-
« qua Dioecesi Officium S. Juliani Episcopi sub ritu se-
« mid. ad libitum fixe celebratur in die sui obitus, nempe
« 28. Jan. Quaeritur, an fixe pariter eadem die reponi
« possit aliud officium translatum, an sit vacuus relin-
« quendus? » S. R. C. resp. *Translata reponi non posse diebus fixis pro officio alicujus festi ad libitum, praesertim die 28. Jan., quae dies relinquenda est vacua pro repositione SS. Nominis Jesu in Dominica Septuagesimae occurrentis; et in Dioecesi in qua die 28. Jan. celebratur fixe Festum S. Juliani Episcopi ad libitum, omitti debere, quando ea die reponendum sit officium SS. Nominis Jesu. S. R. C. d. 3. April. 1821. Congr. SS. Redempt. G. n. 4431. ad 7.* (Vedi ciò che si è detto innanzi circa gli uffici *ad libitum* ove si è riferito questo stesso decreto a pag. 66. n. 5.) È da notarsi poi ciò che in ordine a tale traslazione ne' tempi più vicini a noi ha dichiarato con altro decreto la stessa Congr. de' S. Riti, cioè che *juxta Rubricarum placitum solum quando praepeditur ob Septuagesimae occursum (festum SS. Nominis Jesu transfertur in diem XXVIII. Januarii) alias in primam diem non impeditam. S. R. C. d. 22. Maj. 1841. Mechlinien. G. n. 4774. ad 3.* A tale teoria pertanto va fatta una sola eccezione fondata in altro decreto della medesima Congr. de' S. Riti, fu presentata alla stessa la seg. domanda: « Cum in Hispania ex Apo-
« stolica concessione celebretur Festum S. Juliani Epi-
« scopi Conchensis ritu dupl. ii. clas. cum octava in die
« ejus emortuali 28. Jan., et juxta Rub. Brev. in eamdem
« diem transferendum sit tanquam in sedem propriam of-
« ficium SS. Nominis Jesu, quoties occurrit in Dominica
« Septuagesimae, quaeritur eo casu: utrum ex dictis fe-
« stis celebrandum sit in die 28. Jan., et quomodo alte-
« rum sit transferendum? » S. R. C. resp. *Celebrandum esse officium S. Juliani, et officium SS. Nominis Jesu reponendum esse ab Episcopo in aliam diem infra eamdem octavam, translato quocumque alio festo nisi sit altioris ritus. S. R. C. d. 11. Sept. 1790. Barcinonen. G. n. 4293. ad 1.* Dal che può inferirsi che ne' casi simili occorendo a' 28. Gennajo un doppio di 2.ª classe,

e l'ufficio è di un Santo che in detto giorno morì, allora si osserva l'esposta eccezione, e si trasferisce la festa del nome di Gesù, non quella del Santo. Che se non si verificano le dette condizioni si trasferisce il Santo secondo la suesposta teoria.

Lo stesso dicasi del giorno 3. di Febbrajo pur esso nel Calendario Rom. assegnato ad una festa di rito semplice, cioè a dire a S. Biagio, e come tale è un giorno vacuo, però esso è riservato per la riposizione della Festa della Purificazione di Maria SS. quando non può celebrarsi al giorno 2. per l'occorrenza della Domenica di Settuagesima, o di altra Domenica di 2.ª classe, siccome rilevasi dalla seguente Rub. del Breviario: *Notandum, quod si hoc Festum inciderit in aliquam ex Dominicis privilegiatis, tunc transferendum erit in sequentem diem, idest in Feriam secundam, tanquam in sedem propriam, translato quocumque alio Festo, etiam aequalis non tamen altioris ritus in eam incidente. Rub. Brev. R. ut in die II. Feb.* E trovasi tale Rub. confermata dal seguente decreto della Congr. de' S. Riti: *Quando Festum Purificationis occurrit in aliqua Dominica ii. clas. ejus officium transferendum est in Feriam II. immediate sequentem quamvis impeditam, translato ab ea quocumque alio Festo, ne continuatio Mysterii Dominicae Incarnationis diu protrahatur. S. R. C. d. 7. Maj. 1746. Varsavien. G. n. 4032. ad 2.* — S. R. C. *d. 9. Aug. 1681. Bergomen. G. n. 2812. ad 1.* Quindi è che tal giorno non può assumersi come fisso per le traslazioni perpetue, e però si ha come un giorno *accidentalmente vacuo* in ordine alle altre traslazioni che possono occorrere fuori il prefato caso, tutto ciò rilevasi da' seguenti decreti della medesima Congr. de' S. Riti, fu dimandato alla stessa: 1.° « An possit assignari dies 3. « Februarii alicui Sancto duplici, vel semiduplici semper « translato pro ejus certa et perpetua sede: cum Alexan« der VII. decreverit diem quartam Febr. S. Andreae « Corsino Episcopo semiduplici, qui occurrit die 6. Jan., « fortassis ad hoc, ne impediretur dies 3. Febr. sacrata « Divo Blasio simplici pro Festo Purificationis, quando « in Dominicis privilegiatis occurrit, eo quod Clemens « VI. statuerit diem 3. Febr. Festo Purificationis? » S. R. C. resp. *Negative. d. 9. Aug. 1681. Bergomen. G. n. 2812. ad 2.* — 2.° An est authenticum Decretum sequens: « Dies tertia Febr. non potest assignari alicui

« Sancto duplici, vel semiduplici semper translato pro « ejus certa et perpetua Sede. d. 9. Aug. 1681. Et qua« tenus affirmative, an transferendum in aliam diem Fe« stum S. Raymundi de Pennafort, quod ratione Despon« sationis B. M. V. in his regionibus fuit sive bene, sive « male fixum in die 3. Februarii? » S. R. C. resp. *Affirmative in omnibus. d. 23. Maj. 1835. Namurcen. G. n. 4597. ad 15.* E da notarsi però ciò che la stessa Congr. de' S. Riti ha dichiarato con altro consimile decreto, in conferma delle parole ultime della surriferita Rub., cioè che se questo giorno trovasi in qualche Calendario particolare assegnato ad una festa di rito doppio maggiore a quello della Purificazione, questa si trasferisce in altro giorno non impedito. Ecco il decreto: *Quando hujusmodi casus intervenerit, Officium Purificationis esse transferendum in Feriam II. immediate sequentem quocumque Festo etiam aequalis, non tamen altioris ritus in eam incidente. S. R. C. d. 20. Jul. 1748. Urbis et Orb. G. n 4048.* (1).

Lo stesso dicasi de' giorni 25. e 26. di questo stesso mese, pur essi *vacui* nel Calendario Rom. perchè non hanno assegnata alcuna festa, e sono riservati ambedue per la riposizione dell'ufficio di S. Mattia, cioè il giorno 25.

(1) Per la ragione espressa nell'anzidetto decreto *ne diu protrahatur etc.* si deve presumere essere conforme al senso del prefato decreto, che trasferendosi tal festa dopo i 3. anche si escludano gli occorrenti, come se si celebrasse nel giorno 3. E ciò si conferma con l'esempio di un caso simile dichiarato dalla stessa Congr. de'S. Riti: nella Spagna l'ottava del *Corpus Dom.*, è così privilegiata che esclude anche gli occorrenti di 1.ª Classe, e però fu dimandato alla Congr. de'S. Riti se il privilegio dato all'officio di S. Giovanni Battista, che occorrendo nel giorno del *Corpus Dom.* si reciti nel giorno seguente ad esclusione di ogni altro, si godesse anche nel caso che non potendosi recitare in detto giorno segnente, perchè impedito da festa di uguale rito, ma di maggior dignità, si dovesse recitare nell' altro giorno susseguente; la Congr. rispose: *Officium S. Joan. Bapt. reponendum esse in prima die post octavam Corp. Chr. dummodo non sit impedita festo aequalis ritus. S. R. C. d. 26. Jan. 1793. Santandarien. G. n. 4299. ad 1.* Or se la Congr. de'S. Riti ha così dichiarato il privilegio dato a S. Giov. Batt., può similmente così dichiararsi quello dato alla Purificazione; e può aggiungersi, che dopo i 3. esclude anche l'occorrente di rito uguale, mentre per questa festa, e non per quella di S. Giovanni vuole la S. C. che il Mistero dell' Incarnazione si continui a celebrare, *et non diu protrahatur.*

per l' anno bisestile, perchè questa festa che nell'anno comune celebrasi a' 24. nel bisestile si celebra a' 25.; ed il giorno 26. per quell' anno nel quale il giorno 25. trovasi impedito per l' occorrenza del giorno delle Ceneri: e si fa tale mutazione dal giorno 25. al 26. *jure proprio* per modo che se in qualche diocesi questo giorno 26. e così pure i seguenti 27. e 28. si trovassero assegnati come fissi ad altre feste, queste pure si trasferiscono con lo stesso ordine, ciascuna nel giorno appresso, cioè riponendo a'27. la festa de'26., a' 28. la festa de'27., ed a' 29. la festa de' 28., sicchè sembra abbia a celebrarsi nel giorno 26. la festa di S. Mattia; e la ragione di tutto ciò si è che il giorno che dicesi comunemente 29. Febbrajo, nel Calendario della Chiesa è il giorno 24. insitizio, il quale perciò annunziasi nel Martirologio con la stessa data del giorno 25. cioè *Sexto Kalendas Martii*, e quindi a rigor di termini quando la festa di S. Mattia non può celebrarsi nell' anno bisestile nel giorno 25. non si fa mutazione alcuna, perchè il giorno che chiamasi comunemente 24. al dir del Merati *eo anno interponitur quasi non esset, nec reputanda esset. Sect. VII. c. IV. in Gav. d. 23. Feb.* Sicchè sia l' anno volgare o bisestile la festa di S. Mattia sempre celebrasi al *Sexto Kalendas;* lo stesso dicasi *respective* delle altre feste a' seguenti giorni particolarmente assegnate, e però il giorno 25. reputasi come 24., il 26. come 25. ecc.; ma per l'aumento di un giorno qual'è il 29. la festa de'24. celebrasi a'25., quella de'25. a'26. ecc. In conferma di tutto ciò arrechiamo i due seg. decreti della Congr. de' S. Riti: — 1.° « An particu- « lare officium assignatum pro die 25. Feb. in anno bi- « sextili transferri debeat ad primam diem non impedi- « tam causa faciendi officium de S. Mathia universaliter « assignatum ad dictam diem 25.? » S. R. C. resp. *In anno bisextili officium particulare assignatum pro die 25. Febr., nisi esset Tituli, vel Patroni Ecclesiae transferendum est ad primam diem officio novem lectionum non impeditam. d. 7. Sept. 1680. Ord. Can. Regul. Lateran. G. n. 2779. ad 9.* — 2.° « Pro Festo S. Ma- « thiae Ap. decisum fuit, quod in anno Bisextili pro- « pria dies est 25. Febr. quae alias est 24. ita quod « si habeatur assignata dicta dies 25. pro aliquo Sancto « minoris ritus particularis Ordinis, iste sit transferendus « illo anno in proxime sequentem diem non impeditum. « Nunc quaeritur: An idem intelligi debeat de aliis Sanc-

« tis seu Officiis occurrentibus in tribus seq. diebus Febr.
« ut habent dicti Canonici Regulares, ritu duplici in pro-
« prio octavario, scilicet 25. S. Felicis Papae. 27. S.
« Leandri Episcopi, et 28. secundae translationis S. Au-
« gustini, ita quod officium S. Felicis, quod habent pro-
« prium pro die 25. in anno Bisextili, sit proprium pro
« die 26., et Officium S. Leandri quod est assignatum
« pro die 27. sit proprium pro die 28., et sic de Trans-
« latione S. Augustini, quod videtur comprobari ex lec-
« tione Martyrologii; secus daretur quod legeretur Mar-
« tyrologium de Sancto, de quo jam factum fuisset Of-
« ficium quod esset improprium, et praeter ordinem lec-
« tionis Martyrologii. » S. R. C. resp. *Affimative d. 1. Mart. 1681. Ord. Can. Regul. Lateran. G. n. 2794. ad 6.*

Lo stesso dicasi del giorno più prossimo alla Domenica 2.ª dopo l'Epifania non impedito da altro ufficio, il quale è riservato per la riposizione dell'ufficio della prefata Domenica, quando in essa non può aver luogo per l'occorrenza della Dom. di Settuagesima, nè può riporsi dopo la Pentecoste. Laonde tal giorno non deve assumersi come fisso per la riposizione di un traslato perpetuo, e però si ha come *accidentalmente vacuo* in ordine alle rimanenti traslazioni che possono occorrere fuori il prefato caso. Tutto ciò rilevasi dalla seguente Rub. del Breviario: *Quando Septuagesima venerit in I. Dom. post Oct. Epiph., tunc in primo Sabbato post Oct. non impedita Festo IX. lect., alioquin prima die post Oct. fiat officium de Feria, in qua ponuntur Resp. i. Noct. Dom. ii. post Epiph. et tres lect. leguntur de homilia ejusdem Dom., cum ejus Antiph. ad* Benedictus *et Oratione. Rub. ut in die ante Dom. I. post Epiph.* La Congr. poi de' S. Riti ha confermata tale Rub. con un particolare decreto segnato con la seguente data: *S.R.C. d. 10. Jan. 1693. Galliarum. G. n. 3152. ad 16.*

Finalmente lo stesso deve dirsi del secondo giorno fra l'ottava de' Santi a' 2. Novembre, pur esso vacuo nel Calendario Rom. perchè assegnato all'ufficio fra l'Ottava, ma come che occorre in esso la lugubre Liturgia de' Morti, la quale perchè incompatibile con la solennità del rito doppio di 1.ª e 2.ª classe ed anche del doppio maggiore, perciò è che lo stesso può esser riservato al solo doppio minore, il quale per altro allora può riporsi in tale giorno, quando è solo ad esser trasferito; chè

se con lo stesso occorressero trasferirsi altre feste di rito maggiore, ovvero la festa di rito doppio minore in tal giorno si celebrasse con grande solennità, neppure essa vi avrebbe luogo. Nel 1.° caso perchè al rito inferiore non può nella riposizione darsi la preferenza sul rito maggiore, nel 2.° caso perchè tal festa equivarrebbe al doppio maggiore o di 2.ª classe, che non può in detto giorno aver luogo per la solennità che seco porta. Quindi è che il giorno due Novembre è *accidentalmente vacuo* in ordine al doppio minore da traslatarsi; l' una e l'altra di queste cose rilevasi da varî decreti della Congr. de' S. Riti, di fatti in ordine al doppio minore che può aver luogo isolatamente considerato nel giorno 2. Novembre si hanno le seguenti decisioni, che riferiamo per esteso perchè dichiarano più cose: 1.° « An in die com« memorationis omnium fidelium defunctorum fieri possit « officium de dupl. min. occurrente vel translato? Et « quomodo dicendae sint Missae privatae: an de Sancto, « vel de Requiem? » S. R. C. resp: *Quoad Officium affirmative: quo vero ad Missas privatas, dicendas de Requiem tali die, quocumque decreto in contrarium non obstante. S. R. C. d. 5. Oct. 1686. Urbis. G. n. 2978.* — 2.° « An in die commemorationis omnium fi« delium defunctorum, in qua quotannis occurrit dies « octava dedicationis ejusdem Collegiatae, sint Missae « privatae celebrandae de defunctis vel de octava? » S.R.C. resp: *Missas privatas dicendas esse de mortuis, et cantandas esse duas Missas, unam scilicet de die octavae, et alteram de mortuis juxta Rubricas. Quando vero dies octavae incidat in Dominicam, omnes Missas esse celebrandas de die octavae, cum commemoratio omnium defunctorum transferatur in diem sequentem. S. R. C. d. 27. Sept. 1698. S. Germani Montis Cassini. G. n. 3347.* — 3.° « Quando commemoratio omnium fidelium « defunctorum occurrit in Dominica juxta Rubricas Bre« viarii, officium defunctorum transfertur in sequentem « feriam II., quando autem die 3. et 4. Novembris oc« currunt festa duplicia: quaeritur in hoc casu, quo die « celebranda sit commemoratio defunctorum. Vix enim « in his partibus sine scandalo populi putantis non satis« fieri obligationi Parochorum, si non persolvantur offi« cia pro defunctis die 2. Novembris, haec commemora« tio transferri potest a dicta die 2. Novembris propter « occurrentiam alicujus festi duplicis? » S. R. C. resp:

*Occurrente festo dupl. min. seu translato in die commemorationis defunctorum, officium faciendum de Sancto Missas vero celebrandas de Requiem. S. R. C. d. 19. Jun. 1700. Surien. G. n. 3416. ad 5.* — 4.° « Jam « in omnibus Congr. Ordinis Benedictini post festum om- « nium Sanctorum 13. Novemb. celebratur solemnis com- « memoratio omnium defunctorum confratrum dicti Ordi- « nis. Quid si illa die 13. Novemb. alicubi adsit festum « duplex translatum, aut occurrens? Erit ne hujusmodi « duplex ulterius transferendum, vel occurrens simpli- « citer transferendum, vel duplex celebrandum, et tamen « peragendum cum officio defunctorum, et dicendae « omnes Missae pro defunctis confratribus praeter unam « de festo? vel eritne officium alia die dicendum, et tunc « non amplius in eo celebrando convenient Monasteria « Ordinis nostri? » S. R. C. resp: *Commemoratio omnium defunctorum non est transferenda, sed si die illa occurrat festum dupl. minus seu translatum fiet Officium de Festo dupl. cum Missa solemni post Tertiam, Officium vero Defunctorum recitandum erit post Laudes, et omnes Missae privatae dicentur pro defunctis in paramentis nigris. S. R. C. d. 5. Maji. 1736. Einsidlen. G. n. 3894. Tit. al dub. ad 11.* — 5.° « In Ordine Equi- « tum Christi (in Regno Lusitaniae), et in Ordine Avi- « siensi nuncupato agitur de festo S. Malachiae Episcopi, « et Conf. sub rit. dupl. min. die 3. Novemb. in hanc « perpetuo translato a die 2. utpote assignata commemo- « rationi omnium fidelium defunct., sed quando haec ipsa « commemoratio transfertur in feriam 2. quae est dies 3. « Novembris propter advenientem Dominicam in die 2., « potest ne anticipari, et reponi officium S. Malachiae « in die propria, quae, ut supra, est dies 2. Novem- « bris? Tunc enim impedimentum propter quod transla- « tum fuit adhuc in die 3. Novembris perseverat. » S.R.C. resp. *Fieri non posse reversionem officii perpetuo translati, sed in casu, officium S. Malachiae recitandum esse semper die 2. Novembris, et translationem factam contra decreta S. Congr. deficientibus limitationis causis, non esse adprobandam; Missas tamen in die comm. omnium defunct. dicendas de Requiem, licet officium fiat de S. Malachia sub ritu dupl. min. S. R.C. d. 22. Mart. 1817. Ord. Equit. Chr. in Lusitania. G. n. 4380. ad 5.* Che poi il doppio minore non possa aver luogo in detto giorno, quando occorrono altre traslazio-

ni di rito maggiore risulta anche da varî decreti, de'quali basterà riferire il 1.º, esso è il seguente: « An quando habentur tria officia translata: unum classicum, alterum dupl. maj. et tertium dupl. min., quodnam ex iis reponi debeat in die commemorationis omnium defunctorum; vel potius faciendum sit de die octava omnium Sanctorum? » S. R. C. resp: *Nullum ex translatis esse admittendum. S. R. C. d. 27. Mart. 1779. Ord. Min. Observ. Reform. S. Franc. G. n. 4244. ad 7.* Gli altri hanno queste date. S. R. C. *d. 12. Mart. 1836. Castellan. et Hortan. G. n. 4622.* — S. R. C. *d. 23. Febr. 1839. Ord. Min. Excalc. S. Petri de Alcant. G. n. 4703. ad 3.* Che poi il doppio minore neppure possa aver luogo in detto giorno quando celebrasi con grande apparato e solennità tal festa, rilevasi da'due seguenti decreti: 1.º « In Ecclesia Viterbien., et per totam Dioecesim die 3. Novembris celebratur officium sub ritu dupl. min. SS. Martyrum Valentini, et Hilarii, quorum corpora in Ecclesia Cathedrali asservantur magna populi devotione, et concursu, et cum proximum sit, quod eodem die 3. Novemb. concurrat commemoratio omnium fidelium defunctorum translata, occurrente Dominica die praecedenti secunda die Novemb. Quaeritur: an sit transferendum officium praedictum SS. Martyrum, vel potius commemoratio defunctorum? » S. R. C. resp: *Transferendum esse officium Sanctorum Martyrum, dummodo festum non sit de praecepto. S. R. C. d. 5. Oct. 1709. Viterbien. G. n. 3668.* — 2.º « Cum festum S. Pirminii Episcopi Moldensis, et Confessoris a Clericis Regularibus Soc Jesu Civitatis Oeniponti Dioecesis Brixinen. die 3. Novembris sub ritu dupl. min. celebretur; cumque eadem die aliquando occurrat commemoratio omnium fidelium defunctorum, propterea ex parte Clericorum Regularium praedictorum S. R. C. humillime supplicatum fuit declarari: An occurrente Festo S. Pirminii eadem die commemorationis omnium defunctorum possint ipsi, aut etiam debeant, transferre festum S. Pirminii ad aliam diem non impeditam currentis octavae, an vero non obstante officio commemorationis defunctorum, sit faciendum officium de S. Pirminio, an saltem Missa solemnis dicti Sancti celebrari possit? » S. R. C. resp: *Transferendum esse officium S. Pirminii. d. 11. Jul. 1716. Brixinen. G. n.*

3737. (1). E da notarsi da ultimo che sebbene tal giorno ammetta il doppio minore isolatamente traslato, non può assegnarsi come fisso ed una festa di rito doppio, e ciò per decreto della stessa Congr. de' S. Riti. « An die « 2. Novembris fixe assignari possit, et ut in sede pro« pria recitari aliquod officium ritus duplicis? » S. R. C. resp. *Negative, juxta Rubricas et alia Decreta. d. 24. Sept. 1842. Tert. Ord. S. Franc. G. n. 4801. ad 1.* Si deduce infine da tutto ciò che anche il giorno 3. di Novembre deve tenersi vacuo quando deve in esso riporsi la commemorazione de' defunti perchè occorsa in Domenica, ed in tal caso le anzidette regole hanno anche in tal giorno pieno vigore.

In quanto poi a' giorni della 2.ª classe i quali come si è detto sono impediti, ma in certi casi dalle Rub. preveduti diventano *accidentalmente vacui* in ordine a taluni particolari uffizi traslati da riporsi, rimettendo ad altro giorno l' ufficio loro assegnato; questi sono varì, e da prima v' è il giorno 26. Marzo pur esso vacuo nel Calendario particolare impedito, perchè assegnato ad una festa di 9. lezioni, quando per trovarsi impedito il giorno 25. non può celebrarsi in esso la festa dell' Annunciazione di Maria SS., siccome rilevasi dalla Rub. particolare del Brev. Rom. *Si hoc festum venerit in Dominica privilegiata, transferendum erit in Feriam II. immediate sequentem quocumque Festo etiam aequalis, non tamen altioris ritus in eam incidente. Rub. ut in die 25. Mart.* E trovasi tale Rub. confermata dallo stesso decreto generale de' 20. luglio poco innanzi riferito per la festa della Purificazione: *Et idem servandum mandavit quando Festum Annuntiationis B. M. V. occurrat in Dominica privilegiata. S. R C. d. 20. Jul. 1748. Urbis et Orb. G. n. 4048.* E poi da notarsi che se tal festa occorre

(1) Da questo 2.° decreto non apparisce essere per lo stesso motivo ordinata la traslazione di S. Pirmino, ma il Pittonio in un suo Opuscoletto intitolato: *De Comm. omnium Fidel. Defunct. §. 2. n. 12.* attesta che la causa di tale traslazione si è appunto l' apparato e la solennità con che essa si celebra, ecco le sue parole. *Ego enim qui semel atque iterum fui Oeniponti, rationem translationis esse puto quia S. Pirminus est in magna veneratione apud populum illum, et in ejus festo, ut ibi audivi, est copiosus concursus, et adornatur Ecclesia pulcherrimo apparatu. Ad quid ergo pompa cum luctu, ad quid luctus cum pompis?*

nel Venerdì o Sabbato S., o in altro giorno di tal settimana, ovvero nella Dom. di Pasqua e nella sua ottava, deve trasferirsi nella Feria 2.ª dopo la Dom. *in Albis. Si vero (hoc Festum) occurrit in Hebdom. majori vel Paschali, transferendum erit (pari cum privilegio) in feriam II. post Dom. in Albis. Rub. ibid.* La Congr. poi de' S. Riti con più decreti ha confermata tale Rub., de' quali sono queste le date. S. R. C. *d. 11. Febr. 1690. Decr. gen. G. n. 3053.* — S. R. C. *d. 11. Mart. 1690. Decr. gen. G. n. 3055.* (1). — S. R. C. *d. 14. Jun. 1692. Decr. gen. G. n. 3153.* — S. R. C. *d. 20. Jul. 1748. Urb. et Orb. G. n. 4048.* Quindi è che il giorno 26. quando occorre il prefato caso quantunque impedito nel Calendario particolare diventa *accidentalmente vacuo* rispetto alla festa dell'Annunciazione. Lo stesso dicasi della feria 2.ª dopo la Dom. *in Albis*, nella quale tal festa quando occorre si trasferisce *(pari cum privilegio)*, secondo la surriferita Rubrica.

Oltre a ciò due altre cose sono ad avvertirsi in ordine alla traslazione di questa festa, la prima si è che può trasferirsi o *quoad Chorum et Forum*, ovvero soltanto *quoad Chorum*; ha luogo la prima traslazione quando

(1) Se con la festa dell'Annunciazione occorre in talun'anno trasferirsi anche la festa di S. Giuseppe, nella riposizione di ambedue queste feste quella dell' Annunciazione si preferisce, come ha dichiarato la Congr. de' S. Riti: *Prius recitandum officium translatum de Annuntiatione. S. R. C. d. 28. Decemb. 1682 Faventina. G. n. 2856. ad 6.* E con tal decreto ha derogato all' altro contrario di data anteriore, col quale era stato deciso: *Prius recitandum officium de festo quod prius in Calendario celebrandum erat. S. R. C. d. 13. Jun. 1682. Ord. Min. S. Franc. G. n. 2839. ad 5.* Che se in seguito la Congr. de' S. Riti confermò questa decisione con un nuovo decreto notato con la seguente data. S. R. C. *d. 30. Jul. 1689. Dubium. G. n. 3047. ad 1.;* ciò non ostante torna in suo pieno vigore il decreto or ora riportato de' 28. Decembre 1682. *Faventina.* perchè attesi i surriferiti decreti generali degli 11 Febbr., e degli 11. Marzo 1690., nonchè de' 14. Giugno 1692. tal festa ha nella sua traslazione la preferenza sulle altre di egual rito: *licet temporis ordine illis sit in Calendario posterius (Decr. gen. d. 14. Jun. 1692.).* E questi decreti trovansi confermati da una decisione ultima della stessa Congr. de' S. Riti dichiarata col seg. decreto: *Juxta alias decreta Urbis et Orbis, in casu prius transferendum officium Annuntiationis tanquam in Sede propria ad Fer. 11. post Dom. in Albis. S. R. C. d. 7. Decemb. 1844. Quebecen. G. n. 4842. ad 2.*

essa occorre nel Venerdì o nel Sabbato S., come rilevasi da due de' summentovati decreti generali in data degli 11. Febbr. e degli 11. Marzo 1690. Ha luogo poi la seconda traslazione quando occorre tal festa in altro qualunque siasi giorno, nel quale può il popolo soddisfare al precetto dell' assistenza alla Messa; e però ha dichiarato la stessa Congr. de' S. Riti con altri decreti che occorrendo tal festa nella feria 3.ª di Pasqua, non debbasi osservare come festivo il giorno nel quale la stessa si ripone. *S.R.C. d. 23. Jun. 1703. Frisigen. G. n. 3504.* E lo stesso deve praticarsi quando occorre tal festa nel Giovedì Santo, nel qual caso come ha dichiarato la stessa Congr. de' S Riti in simile occasione per la festa di S. Giuseppe: *Praeceptum audiendi Missam et vacandi ab operibus servilibus non esse transferendum sed servandum esse praedicta feria V. Maj. Hebdom., adeoque per Ordinarios locorum accurate providendum; ut eo die aliquae quidem Missae privatae ante celebrationem solitae Missae conventualis celebrandae pro praecepti adimplemento non desint. S. R. C. d 13. Sept. 1692. Hispalen. G. n. 3146. ad 1.* L'altra cosa d'avvertirsi si è che quando si trasferisce tal festa *quoad Chorum et Forum* ha la preferenza anche su' doppi di 1.ª Classe in tal giorno occorrenti sieno fissi o traslati. Quando poi si trasferisce solo *quoad Chorum* ha la preferenza anche su' soli doppi traslati di 1.ª classe, siccome ha dichiarato con due decreti la Congr. de' S. Riti, dei quali il secondo è così espresso: *Quando festum Annuntiationis B. M. V. transfertur simul cum praecepto audiendi Sacrum ad feriam II. post Dom. in Albis, praefertur cuicumque dupl. etiam i. clas. eo die occurrenti. Si vero transfertur absque praecepto audiendi Sacrum, praefertur cuicumque festo translato licet i. clas., non autem festis eo die occurrentibus. — Obligatio audiendi Sacrum non reddit solemnitatem majorem, sed relinquit Officium in suo ritu: quare reponendum prius erit officium altioris ritus prae alio minoris, quamvis istud haberet annexum praeceptum audiendi Sacrum; cum sit peculiaris tantummodo praerogativa festi Annuntiationis B. M. V., et S. Josephi ex decreto tum Alexandri VIII. tum Clem. XI. quod ista festa sic translata quibuscumque aliis festis tam translatis, quam occurrentibus praeferantur, quando cum illorum officio transfertur simul obligatio audiendi Sacrum. S.R.C.*

*d. 2. Sept. 1741. Aquen. G. n. 3970. ad 1.* L'altro decreto ha la seg. data: S. R. C. *d. 9. Decemb. 1702. Nullius Abbatiae. S. Galli. G. n. 3488. ad 1. 2.*

Altrettanto avviene col Sabbato di Passione se cade in giorno impedito da una festa nel Calendario universale o particolare, quando per trovarsi impedito il Venerdì precedente non può celebrarsi in esso la festa de' dolori di Maria SS., siccome rilevasi dalla Rub. del Breviario, purchè detto Sabbato non sia impedito da una festa di rito maggiore. *Si haec feria VI. impedita fuerit festo altioris ritus, seu dignitatis, tunc festum Septem Dolorum transferendum erit ad Sabbatum immediate sequens, non obstante quod dicta die occurrat aliquod offic. alterius Sancti, dummodo non sit altioris ritus: tunc enim de Septem Dolorib. eo anno nihil erit faciendum. Rub. ut in Fer. VI. post Dom. Pass.* Tale rub. trovasi confermata da più decreti della Congr. de' S. Riti notati con le seg. date. S. R. C. *d. 3. Sept 1672. Corduben. G. n. 2442. ad 2. 3. 5.* — S. R. C. *eod. die et an. Neapolit. G. n. 2443. ad 2.* — S. R. C. *d. 6. Maj. 1679. Majoricen. G n. 2734. ad 2. 3.* — S. R. C. *d. 20. Mart. 1683. Ord. Min. de Observ. G. n. 2870. ad 6.* — S.R.C. *d. 20. Novemb. 1683. Lauden. G. n. 2891. ad 5.* — S. R. C. *d. 6. Sept. 1727. Fulden. G. n. 3823* — S. R. C. *d. 23. Maj. 1835. Theatina G. n. 4605.* (1). Quindi è che il Sabbato di Passione quando occorre il prefato caso quantunque impedito nel Calendario universale o particolare diventa *accidentalmente vacuo* rispetto alla festa de' dolori di Maria SS.

Altrettanto ancora avviene col Venerdì seguente al giorno del *Corpus Dom.* se cade nel giorno 25. giugno, e trovasi impedito da una festa del Calendario particolare, nel qual caso per trovarsi impedito dalla festa del *Corpus Dom.* il precedente giorno 24. assegnato alla festa di S.

(1) Un sol decreto fra i succennati in data de' 2. Decembre 1673. *Hispalen.* G. n. 2512. ad 2. 3. ha dichiarato che tal festa non ha nel Sabbato la preferenza su qualsiasi officio di 9. lezioni. *Idem festum omittatur, quando fer. VI. et Sabbatum post Dom. Passionis sunt dies impediti ab altero officio novem lectionum.* Ma come leggesi nell'ultimo citato decreto del 1835. *Enunciatum decretum hispalen. utpote evulgatum antequam ad universalem Ecclesiam extenderetur officium dolorum B. M. V. impedimento minime esse, quominus servetur specialis memorata Rub. de translatione ad Sabbatum officii Dolorum.*

Giov. Battista, deve questa trasferirsi al giorno 25. siccome rilevasi dalla Rub. del Breviario Rom: *Tit. X. n. 1. — et in die 24. Jun.* E tale trasferimento come ha dichiarato la Congr. de' S. Riti in conformità delle citate Rub. è un privilegio singolare della festa di S. Giovanni. *Si Festum S. Joannis Bapt. sive aliud ex solemnioribus venerit in die Corp. Chr. officium S. Joannis singulari privilegio transfertur in sequentem diem a quocumque officio duodecim lectionum etiam impeditam cum comm. octavae, sed in secundis Vesperis Corp. Chr. fit comm. tantum S. Joan. caetera vero festa solemniora occurrentia dicta die Corp. Chr. transferuntur infra octavam in primam diem non impeditam. S. R. C. d. 23. Jun. 1736. Einsidlen. G. n. 3895. ad 9.* (1). Quindi è che il giorno 25. di giugno quando occorre il prefato caso quantunque impedito nel Calendario particolare diviene *accidentalmente vacuo* rispetto alla festa di S. Giovanni; è da notarsi pertanto che la festa del Calendario particolare assegnata al giorno 25., se è di rito doppio di 1.ª e 2.ª classe si trasferisce fra l'ottava stessa del *Corpus Dom.*, secondo le parole del già riferito decreto *caetera vero festa etc.* confermate da un altro decreto della Congr. de' S. Riti in data de' 30. Maggio 1699. *Ulyxboneu.* G. n. 3372. ad 2. Se poi tal festa è di rito doppio maggiore o minore si trasferisce dopo l' ottava, come rilevasi da un altro decreto in data de'7. Settembre 1680. *Ord. Canonic. Regal. Lateran.* G. n. 2779. ad 2.

Ciò posto, ecco le regole da osservarsi nella riposizione delle feste traslate, secondo prescrivono le Rub. *Si duo, vel plura festa novem lect. simul eodem die veniant, fiat Offic. de majori, idest, de Dupl. et Semiduplicia transferantur. At si omnia fuerint Dupl. vel omnia Semidupl. fiat de digniori seu solemniori: et quae minoris solemnitatis sunt, transferantur. Si plura festa IX. Lect. transferenda sint, prius transferatur Duplex, quam Semiduplex, et inter plura Duplicia, quod est magis solemne semper prius transferatur, et prius celebretur; alioquin si sunt aequalia,*

(1) Se il giorno 25. trovasi impedito da una festa di maggior dignità di quella di S. Giovanni, questa non si ripone nell'altro giorno seguente con lo stesso privilegio, perchè il privilegio di escludere gli occorrenti di rito maggiore è stato concesso alla festa di S. Giovanni nell'occorrenza soltanto della festa del *Corpus Dom.* Vedi la Nota (1) pag. 84.

*unum ante aliud transferatur eo ordine, quo erant celebranda in propriis diebus. In occurrentia vero ejusdem ritus, et alias quomodocumque parium, talis ordo servetur, ut primum locum habeat officium Ecclesiae particularis, secundum Ordinis, tertium Dioecesis, quartum Nationis, quintum Ecclesiae universalis. Rub. Brev. R. Tit. X. n.* 7. Tali regole trovansi confermate da vari decreti della Congr. de' S. Riti, de'quali basta alcuni solo riferirne per esteso, cioè quelli che più dichiarano la riferita Rubrica, essi sono i seguenti: 1.° *In fixatione festorum attendi debet quod praecipitur a Rub. X. Brev. R. sub num. 7. de Translatione Fest.*, *ut scilicet prius agatur de duplici, postea de semiduplici, et inter plura duplicia, quod est magis solemne semper prius celebretur, sive ex ritu, sive ex dignitate majoritas ista solemnitatis proveniat; alioquin si sint omnino aequal a unum ante aliud reponatur eo ordine, quo erant celebranda in propriis diebus; eadem etiam militat ratio in fixatione dierum, quae probaret in Translatione. S. R. C. d. 7. Decemb. 1743. Mediolanen. G. n. 4001. ad 3.* — 2.° « Quo in sensu intel-« ligenda sit Rub. Brev. de Translat. fest. n. 6. in qua « legitur = Si omnia (festa) fuerint duplicia, fiat de « digniori, seu solemniori, et quae de minori solemni-« tate sunt transferantur = et *ibid. n.* 7. = Inter plura « duplicia quod est magis solemne semper prius transfe-« ratur, et prius celebretur? » S. R. C. resp: *Rubricam intelligendam esse de solemniori quoad ritum et dignitatem, non quoad extrinsecam solemnitatem; quae in ordine translationis non est attendenda. S. R. C. d. 20. Sept. 1806. Brixien. G. n. 4350. ad 13. 14. 15.* (1). Degli altri decreti sono queste le date. S. R. C. *d.* 27. *Aug. 1633. Hispalen. G. n. 842.* — S.R.C. *d. 5. Feb. 1639. Atrebaten. G. n. 972.* — S. R. C. *d. 13. Feb.*

(1) Per niun' altro titolo oltre a' mentovati si dà la preferenza nella traslazione, e però non si fa conto della dignità accidentale (vedi ciò che della stessa innanzi si è detto a pag. 23), al qual proposito fa d' uopo notare il seguente decreto della Congr. de' S. Riti: « An de pluribus Sanctis Martyribus Ponti-« ficibus, et Sanctis tantum Confessoribus Pontificibus transla-« tis, sit recitandum prius Officium de SS. Martyribus Pontifi-« cibus tanquam de dignioribus? » S. R. C. resp. *Servandas esse Rubricas prout sonant. S. R. C. d. 31. Jul. 1700. Viterbien. G. n. 3422.*

*1666. Romana. G. n. 2213. ad 4.* — S. R. C. *d. 10. April. 1666. Meliten. G. n. 2217.* — S. R. C. *d. 17. Novemb. 1674. Veronen. G. n. 2567.* — S. R. C. *d. 7. Septemb. 1680. Ord. Can. Reg. Lateran. G. n. 2779. ad 10.* — S. R. C. *d. 28. Decemb. 1682. Faventina. G. n. 2856. ad 6.* — S. R. C. *d. 22. Decemb. 1696. Urb. et Orb. G. n. 3260.* — S. R. C. *d. 26. Jun. 1704. Camerinen. G. n. 3543.* — S. R. C. *d. 17. Jul. 1706. Urb. et Orb. G. n. 3599* — S. R. C. *d. 18. Septemb. 1706. Parisien. G. n. 3602. ad 7.* — S. R. C. *d. 2. Sept. 1741. Aquen. G. n. 3970. ad 2.* — S. R. C. *d. 19. Jun. 1773. Ord. Min. S. Franc. etc. G. n. 4217. ad 5.* — S. R. C. *d. 20. Septemb. 1806. Brixien. G. n. 4350 ad 8.* — S. R. C. *d. 11. Septemb. 1847. Plur. Dioeces. G. n. 4953. ad 7. 8. 9.* — S. R. C. *eod. die, et anno Brugen. G. n. 4954. ad 2. 3.* — 3.° *In occurrentia Festorum ejusdem ritus, et alias quomodocumque parium talis ordo servetur, ut primum locum habeat Officium Ecclesiae particularis: secundum Ordinis, seu Religionis: tertium Dioecesis: quartum Nationis: quintum Ecclesiae Universalis. S. R. C. d. 22. April. 1741. Vilnen. G. n. 3961. ad 6.* (1) Degli altri decreti sono queste le date. S. R. C. *d. 12. Jul. 1704. Urb. et Orb. G. n. 3551. ad 3.*—S. R. C. *d. 22. Aug. 1611. Perusina. G. n. 3692.* — S. R. C. *d. 23. Jun. 1736. Einsidlen. G. n. 3895. ad 1.* — S. R. C. *eod. die et an. Brugen. G. n. 3900. ad 1.* — S. R. C. *d. 16. Febr. 1737. Mechlinien. G. n. 3907. ad 1.*—S.R.C. *d. 29. Jan. 1746. Panormit. G. n. 4031.* — S. R. C. *d. 2. Maj. 1801. Cartaginen. G. n. 4325. ad 12.*

Oltre a ciò fa d'uopo, anche avvertire circa la riposizione delle feste traslate. 1.° Che quando occorre trasferire una festa già perpetuamente trasferita dal suo giorno proprio, a causa di un impedimento perpetuo ed assegnata in altro giorno preso come fisso, siccome si è

(1) Per la sola occorrenza vale questa regola secondo la surriferita Rub. ed il decreto della Congr. de' S. Riti; ma nella traslazione non si fa conto di alcuno de' summentovati Titoli, al qual proposito riferiamo quest' altro decreto: *Pro translatione festorum talis ratio habeatur, ut prius fiat officium de prius descripto in Kalendario, nullo habito respectu, quod officium translatum, sit Ecclesiae Universalis, Nationis, Dioecesis, Ordinis, et Ecclesiae particularis. S. R. C. d. 5. Maj. 1736. Einsidlen. G. n. 3894. ad Tit. 10. de Translat. Fest. n. 5.*

detto innanzi del trasferimento perpetuo pag. 74. n. 4.°; nel riporre detta festa non più si ha riguardo al primo luogo proprio che aveva, per decidere se debba preferirsi agli altri traslati; ma si riguarda il secondo luogo acquistato e divenuto proprio invece del primo, per la perpetua mutazione fattane. *Caval. To. I. c. IX. Decr. III. n. 119.* — 2.° Che quando occorre trasferire detta festa atteso il decreto innanzi riferito a pag. 77. *non est opus, ut caetera alia post ipsum translata a diebus sibi respective assignatis denuo removeantur.* Con ciò poi s'intende che non sia necessario mutarsi l'assegnamento quando si conosce, che lo stesso fu regolato secondo le prescrizioni della Rubrica, ma quando è certo al dir del Cavalieri che: *assignatio sit perperam facta nulla est, et censetur pro non facta; adeoque ad aliam assignationem deveniri potest, imo debet, ac si prior facta minime fuisset. To. I. c. IX. Decr. II. n. 6.*— S.R.C. *d. 25. Aug. 1818. Hispalen. G. n. 4399. ad 7.*— 3.° Che quando una Chiesa particolare o una Comunità Religiosa che usa il Calendario della Diocesi, per alcuni suoi uffici particolari deve rimuovere alcune feste del Calendario della Diocesi, e perpetuamente trasferirle, non deve in pari tempo, per riporre le stesse, rimuovere le altre feste da' giorni propri assegnati nel Calendario particolare dell'ordine, ma deve riporle dopo: Tanto rilevasi dal seguente decreto della Congr. de' S. Riti. « Cum ob oc« currentiam Officiorum Patronorum Regni Poloniae ex « indulto concessorum contingat assignari dies propria « Officiis perpetuo translatis; quaeritur: An debeant mo« veri ex suis locis propriis assignatis in Calendario Or« dinis Officia illa, quibus assignati sunt dies proprii, et « juxta antiquitatem, assignandae sint aliae dies; seu « potius relicto Calendario Ordinis, assignari debeant post « illos aliae dies Officiis perpetuo translatis juxta Calen« darium particulare Provinciae? » S. R. C. resp: *Negative quoad primam partem, affirmative quoad secundam. d. 27. Mart. 1773. Ord. Carmelit. Excalc. Polon. G. n. 4212. ad 1.* — 4.° Che quando occorre trasferire una festa dal tempo Pasquale, al non Pasquale l'ufficio e la Messa si regolano secondo il tempo in cui si trasferisce la festa, e non già secondo le Rub. del tempo proprio nel quale è assegnata la festa. *Gav. Sect. III. c. X. n. 10.* Al qual proposito son da notarsi i seguenti decreti della Congr. de' S. Riti: 1.° « Si festum Sancti

« Mart. habens Missam de Communi Paschali, transfer-
« ri contingat extra Tempus Paschale, silente Missali
« circa Missam in tali casu legendam; an est liberum
« Kalendaristae assignare, vel cuicumque privato Sacer-
« doti recitare Missam, quam maluerit de communi extra
« Tempus Paschale primo, seu secundo loco positam pro
« lubitu? 2.° Et quatenus Negative, quaenam in casu
« praefato, et aliis similibus, regula servanda est pro
« determinatione Missae, et Evangelii, et lectionum? » S.R.C.
resp. 1.° *Officium sumatur de Communi Martyrum extra Tempus Paschale, retentis lectionibus, Oratione, et si quid aliud habet in proprio.* — 2.° *Regulam servandam esse ex ipso Evangelio vel Oratione, si sit de Communi, quae indicant utrum sumpta sint ex primo vel secundo loco. S. R. C. d. 11. Sept. 1841. Namurcen. G n.4784. ad 6.7.*—S. R. C. *d.23. Jun. 1703. Urb. et Orb. G. n. 3508.* — S. R. C. *d. 25. Sept. 1706. Urb. et Orb. G. n. 3605. ad* 7. Con altro decreto poi in conferma di tutto ciò trovasi dichiarato in ordine alla festa di S. Giovanni Nepomuceno, che in qualunque tempo occorre celebrarsi, *semper dicatur Evangelium*: Nihil est opertum *cum sua homilia. S. R. C. d. 5. Maj. 1736. Einsidlen. G. n. 3894. Tit. Dub. circa Lect. 3. Noct. ad 1.*

Ciò posto nel conchiudere la presente Istruzione, a maggior compimento della stessa stimo non essere fuor di proposito aggiungere alcune poche notizie sugli uffici nuovamente concessi; su quello della Dedicazione della Chiesa; e su quello del Titolare, del Santo Patrono, e di quello di cui si conserva qualche insigne reliquia, i quali uffici tutti molto hanno che fare con la traslazione delle feste. E da prima in quanto agli uffici nuovamente concessi, più cose hanno a sapersi, dichiarate con varî decreti dalla Congr. de'.S. Riti, cioè 1.° Che essi debbono essere onninamente approvati dalla S. Sede. *Non sunt admittenda neque recitanda alia Officia, quam approbata a S. Sede Apostolica, alia omnia sunt rejicienda. S. R. C. d. 31. Jul. 1665. Nullius Dioeces. et Provin. Treviren. G. n. 2198. ad 16.* — S. R. C. *d. 25. Sept. 1649. Tornacen. G. n. 1464. ad 2. 5.* E però quando non si hanno documenti certi della concessione, deve omettersene la recita, non ostante che vi sia una consuetudine immemorabile, e che il popolo professi a quel Santo una particolare divozione. S. R. C. *d.*

*11. Jan. 1755. Ord. Reform. S. Franc. G. n. 4100. ad 2.* — S. R. C. *d. 17. Aug. 1833. Ord. Reform. Excalc. SS. Trinit. Redempt. Captiv. G. n. 4568. ad 2.*—S. R. C. *d. 23. Maj. 1846. Ord. S. Bened. Congr. Silvestrin. G. n. 4896. ad 5. Nec debere Ordinarium permittere quod fiant Officia non adprobata. S. R. C. d. 19. Sept. 1654. Seguntina. G. n. 1587. ad 3.* Inoltre essi debbono recitarsi strettamente *juxta Indultum*, e quindi non vi si possono leggere quelle cose, che solo sono approvate per altre Diocesi. S. R. C. *d. 7. Decemb. 1844. Callien. G. n. 4836.* Nè si può mutare il rito col quale si celebrano in forza dell' indulto, sebbene vengano estesi a tutta la chiesa con rito inferiore. S. R. C. *d. 19. Jan. 1697. Lauden. G. n. 3263. ad 3.*—2.° Ha dichiarato la stessa Congr. de' S. Riti, che se la notizia di un nuovo ufficio giungesse dopo la giornata assegnata debba recitarsi : *quatenus evenire posset Officii recitatio tempore congruo , nempe quod a die pro Officii recitatione a S. R. C. praescripto nondum labuerint dies feriati seu vacantes , vel a festo inferioris ritus impediti , in quibus juxta Rubricarum regulas hujusmodi officium recitari potuerit, et minime fuerit recitatum; quod si secus pro praesenti anno omittatur. S. R. C. d. 11. Jul. 1739. Tropien. G. n. 3946. ad 1.* Che se un tale ufficio trova impedito il giorno assegnato per se da un ufficio quantunque traslato in perpetuo , senza rimuovere da tal giorno questo ufficio , si trasferisce e si assegna in altro secondo le Rubriche. *S. R. C. ibid. ad 2.*—S. R. C. *d. 1. Octob. 1740. Nolana. G. n. 3953. ad 2.*— S. R. C. *d. 27. Aug. 1836. Capuana. G. n. 4635. ad 1.* È da notarsi ancora che se dopo la concessione particolare di un qualche ufficio assegnato per un dato giorno, sopraggiunga il precetto di un altro ufficio nuovo a tutta la Chiesa universale , se l' ufficio particolare ha lo stesso rito , lascia trasferire quello della Chiesa universale , non così se l' ha inferiore. S. R. C. *d. 22. Jan. 1689. Senogallien. G. n. 3032. ad 2.* — S. R. C. *d. 11. Maj. 1743. Schalen. G. n. 3993.* — S. R. C. *d. 29. Jan. 1752. Ord. Carmel. Excalc. Polon. G. n. 4074. ad 4.* — S. R. C. *d. 7. Decemb. 1844. Mechlinien. G. n. 4839. Dub. IV. ad 1. 2.*

In quanto all' Ufficio della Dedicazione della Chiesa , che si celebra nel giorno anniversario della sua Consecrazione perciò detto : *natalis Templi dedicati dies.*

*Gav. ex S. Leone et Bellarm. Sect. VIII. c. V. n. 2.*, varie cose parimenti hanno a notarsi dichiarate dalla stessa Congr. de' S. Riti; e da prima fa d' uopo distinguere la Dedicazione della Chiesa particolare, da quella della Chiesa Cattedrale poichè all'anniversario delle Dedicazioni particolari, sono tenute le sole Chiese particolari, ciascuna separatamente quando occorre un tale anniversario: all' anniversario poi della Cattedrale sono tenute tutte le Chiese della città e diocesi, non escluse le Religiose *S. R. C. d. 8. Aug. 1835. Ord. Min. Capucc. Prov. Hetrur. G. n. 4618. ad 6.*, ed i Regolari, i quali però solo nella città sono tenuti e per un solo giorno, cioè senza l' ottava, dalla quale sono esenti anche le chiese della diocesi: tanto rilevasi da' seguenti decreti: *Festum Consecrationis Ecclesiarum, praeterquam Cathedralis* (1), *celebrari debere in ea tantum Ecclesia, cujus dies festus consecrationis peragitur. S. R. C. d. 18. Aug. 1629. Alexandrina. G. n. 679. ad 2. — Festum Dedicationis Eccl. Cathedralis, tam in Cathedrali, quam in aliis Eccl. Civitatis celebrandum esse cum octava; in aliis vero Eccl. Dioecesis esse solum celebrandum sub ritu dupl. sine octava. S. R. C. d. 2. Maj. 1619. Conchen. G. n. 425.* — S. R. C. *d. 16. Mart. 1658. Fesulana. G. n. 1722.* — S. R. C. *d. 6. April. 1658. Narnien. G. n. 1736. ad 1.* — S. R. C. *d. 28. Sept. 1675. Compostellana. G. n. 2597. ad 3. — Regulares in ipsa Civitate degentes teneri ad celebrandum festum Dedicationis Ecclesiae Cathedralis, non tamen cum octava. S. R. C. d. 8. Maj. 1662. Decr. gen. G. n. 2012.* — S. R. C. *d. 13. Mart. 1649. Majoricen. G. n. 1459. ad 1.*—S. R. C. *d. 11. Jul. 1693. Congr. Vallis Umbrosae. G. n. 3167.* — S. R. C. *d. 15. Jul. 1769. Ord. Min. de Observ. G. n. 4200. Si Officium Dedicationis Cathedralium in Kalendario propriae Dioecesis est assignatum, illudque ab Episcopis, et Cleris Provinciae persolvitur, ad illius recitationem*

(1) Si noti il seguente decreto: « Cum ab Ecclesia S. Petri « olim Cathedrali, et adhuc stante, jus Cathedralitatis ad aliam « Ecclesiam nuper aedificatam fuerit legitime translatum; an « officium Dedicationis praefatae veteris Cathedralis recitandum « sit per totam Dioecesim, vel saltem a Clero eidem Ecclesiae « addicto? » S. R. C. resp. *Negative ad primam partem, affirmative ad secundam. d. 23. Mart. 1771. Bossanen. G. n. 4206. ad 10.*

*omnes etiam tenentur Regulares utriusque sexus, quibus permissum non est de illarum Consecratione dubia excitare. S. R. C. d. 15. Maj. 1819. Regni Hispaniae. G. n. 4409. ad 1. Extra civitatem non tenentur, neque ad recitationem officii in die festo.* S. R. C. *d. 29. Jan. 1752. Ord. Carmelit. Excalc. Prov. Polon. G. n. 4074. ad 1.*—S. R. C. *d. 5. Maj. 1736. Einsidlen. G. n. 3894. Tit. al dub. ad 1.* — S. R. C. *d. 16. Jun. 1708. Parisien. G. n. 3639. ad 3.* (1). All' ufficio poi della Dedicazione delle Chiese particolari è tenuto il Clero soltanto che appartiene ed è ascritto a ciascuna di esse. *A clero tantum servitio Ecclesiae strictim addicto. S. R. C. d. 23. Maj. 1835. Gratianop. G. n. 4593. ad 1.* — S. R. C. *d. 16. Maj. 1744. Auximana. G. n. 4007.* — S. R. C. *d. 7. Maj. 1746 Varsavien. G. n. 4032. ad 8.* — S. R. C. *d. 5. Octob. 1697. Urbis. G. n. 3298.*—S. R. C. *d. 12. Novemb. 1831. Marsor. G. n. 4520. ad 35.* Ed in quelle chiese Parrocchiali che non hanno clero è tenuto alla recita dello stesso il solo Parroco. *S. R. C. d. 23. Maj. 1846. Tuden. G. n. 4904. ad 3.* E perchè non si abbia a tralasciare in tutto, o ridursi alla sola commemorazione come semplice un tale ufficio sotto pretesto di non saper ordinare nel Direttorio dell' ufficio queste variazioni, la Congr. de' S. Riti ha dichiarato che ciò debbasi fare del Direttore del Calendario: *Ad Kalendarii Directorem spectare particulares has additiones pro singulis Ecclesiis. S. R. C. d. 22. Jul. 1848. Senen G. n. 4974. ad 6.* Poichè anche queste chiese nelle quali « nullum adest onus recitandi horas « Canonicas relate ad eorum Titulares et Dedicationes « considerari debent. » *Juxta Rubr. Generales Missalis et Breviarii Romani. S. R. C. d. 23. Febr. 1839. Meliten. G. n. 4698. ad 1.* E da notarsi pertanto che non sono i Parrochi tenuti all' ufficio della Dedicazione delle Chiese loro filiali, come neppure queste son tenute a quello della Dedicazione della Parrocchia. S. R. C. *d.*

(1) Hanno relazione con tutti i surriferiti decreti, i due seguenti, de' quali il 1.° dichiara che nelle Concattedrali non si celebra l'anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale: *S. R. C. d. 8. Mart. 1804. Viterbien. G. n. 3529.* Il 2.° dichiara che i Regolari i quali si trovano fuori la città ma nel luogo ove risiede il Vescovo debbono celebrare l' anniversario della Dedicazione della Cattedrale *si tunc ibi morentur. S. R. C. d. 23. Maj. 1846. Ord. S. Benedict. Congr. Silvestrinae. G. n. 4896. ad 2.*

27. *Aug.* 1836. *Camerinen.* G. n. 4634. — S. R. C. *d.* 23. *Febr.* 1839. *Meliten.* G. n. 4698. L'obbligo in fine della recita di questo ufficio incomincia dal giorno stesso della Consecrazione della Chiesa: *Consecratione facta, idest circum circiter ad horas minores. S. R. C. d.* 23. *Maj.* 1835. *Gratianop.* G. n 4953. *ad* 1. In 2.° luogo è da notarsi che tal festa deve celebrarsi nel giorno proprio del suo anniversario. *Festum Dedicationis cum sit ex solemnioribus celebrandum esse ea die qua venerit. S. R. C. d.* 15. *Febr.* 1614. *Lycien.* G. n. 108. — S. R. C. *d.* 9. *Decemb.* 1634. *Galliarum,* G. n. 865. — S. R. C. *d.* 7. *Sept.* 1658. *Fossanen.* G. n. 1775. — S. R. C. *d.* 23. *Jan.* 1745. *Lunen Sarzanen.* G. n. 4017. E se occorre in giorno impedito perchè privilegiato si trasferisce a norma delle Rubriche. S. R. C. *d.* 11. *Maj.* 1638. *Recanaten.* G. n. 904. (1). — S. R. C. *d.* 31. *Mart.* 1640. *Burgi S. Sepulchri.* G. n. 1063. (2).

(1) Sempre che occorre trasferirsi la festa dell' Anniversario della Dedicazione; nel giorno della traslazione, e non già nel giorno proprio dell' anniversario si accendono le candele innanzi alle Croci segnate sulle pareti della Chiesa, come ha dichiarato la Congr. de' S. Riti: *Accendenda sunt lumina ante Cruces positas in parietibus ea die, ad quam transfertur celebratio officii Dedicationis Ecclesiae. S. R. C. d.* 28. *Febr.* 1682. *Gergent.* G. n. 2830.

(2) Molti decreti in riguardo all'occorrenza di questa festa con altre particolari nello stesso giorno ha emanato la Congr. de'S. Riti, di essi riferiamo le sole date, e riguardano l' occorrenza con le seguenti Feste: 1.° Con quella della SS. Trinità Titolare della Chiesa, la quale sebbene di rito inferiore, perchè privilegiata ha la preferenza sulla festa della Dedicazione che deve trasferirsi a norma delle Rubriche, e solo si permette una Messa solenne *ob concursum populi* secondo la Rub. del Messale Rom. *P. I. Tit. VI.* — S. R. C. *d.* 15. *Sept.* 1657. *Galliar.* G. n. 1695 (Questo 1.° decr. stabilisce il contrario, ma è abrogato da' seg. di data posteriore). S. R. C. *d.* 21. *Jan.* 1679. *Collen.* G. n. 2724. *ad* 1 —S. R. C. *d.* 8. *Mart.* 1704. *Civit. Plebis.* G. n. 3528. *ad* 2. Nell' occorrenza poi di altri Titolari, si preferisce la Dedicazione. S. R. C. *d.* 5. *Jul.* 1698. *Algaren.* G. n. 3325. Sempre però deve aversi riguardo a talune particolarità delle medesime, al qual proposito riferiamo quest' altro decreto, fu dimandato alla Congr. de'S. Riti, cosa dovesse farsi nell' occorrenza dell' Anniversario della Dedicazione con la festa de' SS. Innocenti, e fu risposto: *Supplicandum pro commutatione Anniversarii. S. R. C. d.* 3. *Aug.* 1839. *Piscien.* G. n. 4713. *ad* 8. — 2.° Con la Dedicazione delle Basiliche Vaticana, e Lateranese sulle quali ha la preferenza, trasferendosi queste a nor-

Anzi neanche può assegnarsi in altro giorno fisso, come si è detto potersi fare delle altre feste. Vedi a pag. 74. n. 4. quantunque spesso accada l'impedimento. S. R. C. *d. 28. April. 1640. Neapolit. G.n.1078.*—S.R.C. *d. 3. Mart. 1674. Andegaven in Gallia. G. n. 2523.* Al qual caso, quando si prevede, può provvedersi con un assegno fisso dal Vescovo Consecratore nell'atto e nel giorno proprio della Consecrazione, siccome ha dichiarato la Congr. de' S. Riti. *Dedicationis Festi mutationem spectare ad Consecratorem in actu consecrationis, adeo ut extra ipsam non possit amplius immutari inconsulta Sede Apostolica. S.R.C. d. 21. Jan. 1679. Collen. G.n.2724. ad 2.* E quando un tale assegno non si è fatto in detto giorno, *auctoritate Apostolica transferendum esse.* S. R. C. *d. 19. Novemb. 1667. Posnanien. G. n. 2276.* S. R. C. *d. 6. Sept. 1727. Fulden. G. n. 3823. ad 3.* (1).

In 3.° luogo è da notarsi, che non può celebrarsi l'anniversario della Consecrazione di una Chiesa *quam certum est non fuisse consecratam, imo neque si est dubium. S. R. C. d. 18. Aug. 1629. Alexandr. G. n. 679. ad 1.*—S. R. C. *d. 22. April. 1780. Ord. S. Bened. Congr. Vallisolet. in Hispan. G. n. 4247.*—S.R.C. *eod. die et an. Ord. S. Pauli. Eremit. Congr. Montis Ossae in Lusitan. G. n. 4248.* — S. R. C. *d. 21. Mart. 1795. Taurinen. G. n. 4314. ad 1.*—S.R.C.*d. 30. Sept. 1817. Nullius Prov. Compostel. G.n.4392. ad 6.* Che se costa esser consecrata la Chiesa, e se ne ignora il giorno anniversario per la mancanza de'documenti necessarî, può in tal caso o ricorrersi alla Congr. de'S. Riti, ovvero assegnarsi dal Vescovo un giorno fisso, che si stimi essere il più opportuno, quale assegno fatto una volta non più si può rivocare, come ha dichiarato molte volte la Congr. de' S.

ma delle Rubriche. S. R. C. *d. 28. April. 1663. Regien. G. n. 2067.* — S. R. C. *d. 11. Jun. 1663. Regien. G. n. 2083.*— S. R. C. *d. 14. Novemb. 1654. Fanen. G. n. 1589.*— 3.° La Dedicazione della Cattedrale o col Titolare di una Chiesa particolare, che pure si trasferisce nella stessa chiesa particolare. S. R. C. *d. 8. Aug. 1643. Majoricen. G. n. 1322.*, ovvero col Titolare di un Ordine, o Comunità Religiosa *(qui lato modo Titularis dicitur. Gardel. No. (a). n. 4431. ad 2.)* il quale anche si trasferisce. *S. R. C. d. 3. April. 1821. Congr. SS. Redempt. G. n. 4431. ad 2.*

(1) Un sol volta la Congr. de' S. Riti ha concesso questa facoltà al Vescovo. S. R. C. *d. 3. Mart. 1761. Varmien. G. n. 4151. ad 2.*

Riti con varî decreti, de'quali sono queste le date. S.R.C. *d. 14. Jun. 1608. Ariminen. G. n. 242.*—S. R. C. *d. 18. Aug. 1629. Alexandr. G. n. 679. ad 2.*—S. R. C. *d. 13. Aug. 1667. Majoricen. G.n. 2268. ad 7.*—S.R.C. *d. 17. April. 1717. Massae Populoniae. G. n. 3749.*—S. R. C. *d. 3. Mart. 1761. Varmien. G. n. 4151. ad 2.* Questo assegno però non più suffraga quando si ha notizia del giorno vero della Consecrazione, ed allora *celebrandum esse (Anniversarium) in ipsa die, quando repertum fuit Ecclesiam consecratam fuisse. S. R. C. d. 13. Mart. 1649. Jannen. G. n. 1458.* Finalmente son da notarsi questi altri decreti della Congr. de' S. Riti, co' quali è dichiarato, che cessa di celebrarsi l'anniversario quando è distrutta o profanata la Chiesa, quantunque riedificata in seguito nell'istesso luogo con altro Titolo, de' medesimi sono queste le date. S. R. C. *d. 2. Jun. 1685. Hollandiae. G. n. 2940. ad 1. 2.* — S. R. C. *d. 15. Septemb. 1815. Null. Balnear. G. n. 4366. ad 1. 2.* — S. R. C. *d. 27. Febr. 1847. Mechlinien. G. n. 4918. ad 1.*

In quanto all' ufficio del Santo Titolare questo riguarda quel Santo, quel Mistero, o quella qualunque siasi cosa sacra cui è dedicata la Chiesa (1). *Nomine Tituli Ecclesiae regulariter venit Sanctus ille, sive Angelus, sive homo, vel id mysterium, sive Christi Domini, sive B. M. V.* (2), *vel denique quaecumque res sacra*,

(1) Il Titolo si da alla Chiesa nell' imposizione della prima pietra. *Rub. Rit. R. Tit. Ritus Bened. et impon. prim. lapid. pro Eccl. aedific.* E nella Consecrazione o Benedizione della Chiesa stessa. *Rub. Pont. R. P. II. Tit. cit. et de Consecr. Eccl.—Rub. Rit. R. Tit. Rit. Benedic. nov. Eccl.* E però anche delle Chiese semplicemente benedette, e non consecrate devesi celebrare questa festa del Titolare con l' ufficio e con la Messa. *S. R. C. d. 21. Mart. 1711. Ord. Capucc. Prov. Lugdun. G. n. 3684. ad 1.* Inoltre pel solo Titolare della Chiesa strettamente considerato celebrasi una tal festa, avendo la Congr. de' Riti dichiarato: *quod propter solos Titulos Altarium Officia non debeantur. S. R. C. d. 28. Aug. 1628. Urb. et Orb. G. n. 622.*

(2) È da notarsi qui a proposito il seguente decreto della Congr. de' S. Riti: *Festum Assumptionis B. M. V. habendum esse pro Titulari provinciae ejusque conventuum, qui Titulo gaudent ejusdem B. M. V. absque adjuncta denominatione alicujus Mysterii de quo festum speciale celebratur. S. R. C. d. 10. Mart. 1787. Ord. Min. S. Franc. Reform. etc. G. n. 4278. ad 1. 2.*

*puta Crux , Corona Spinea, Sudarium etc. sub cujus nomine seu Titulo fundata est, et vulgo appellatur Ecclesia. Merat. Sect. III. c. V. §. III. in Gav. n. 1.* E come si è innanzi detto della Dedicazione, deve distinguersi il Titolare della Chiesa Cattedrale, da quello di ciascuna delle particolari Chiese inferiori, poichè alla festa del primo, con rito doppio di 1.ª classe con l'ottava, tutte son tenute le chiese della Città e Diocesi, siccome ha dichiarato la Congr. de'S. Riti con varî decreti notati con le seguenti date: S. R. C. *d. 2. Sept. 1741. Aquen. G. n. 3970. ad 8.* — S. R. C. *d. 4. Sept. 1745. Pernabucen. G. n. 4027. ad 1.*—S. R. C. *d. 22. Aug. 1772. Bossanen. G. n. 4211. ad 5.* E dall'ottava non sono esenti che i soli Regolari. S. R. C. *d. 22. Jun. 1630. Urbis. G. n. 719.* — S. R. C. *d. 1. Jun. 1647. Baren. G. n. 1442.* —S. R. C. *d. 22. Novemb. 1664. Baren. G. n. 2155. ad 4.* — S. R. C. *d. 15. Jul. 1769. Ord. Min. de Observ. G. n. 4200.* Alla festa poi del Titolare delle altre Chiese, è tenuta ciascuna chiesa in particolare, cioè il clero addetto, ed ascritto al servizio della medesima, e pure questa celebrasi con lo stesso rito e con l'ottava. *Officium Titularis celebrandum erit sub ritu 1. clas. ab iis Sacerdotibus tantum cum octava, qui addicti sunt servitio Ecclesiae illius, et non ab aliis. S. R. C. d. 15. Sept. 1742. Tridentina. G. n. 3982. ad 2.* — S. R. C. *d. 23. Aug. et 13. Sept. 1704. Catanien. G. n. 3552. ad 8.*—S. R. C. *d. 23. Maj. 1846. Tuden. G. n. 4904. ad 4.* Ed in quelle Chiese Parrocchiali nelle quali non v'è clero, il solo Parroco è tenuto all'ufficio del Titolare. S. R. C. *d. 23. Maj. 1846. Tuden. G. n. 4904. ad 3.* E se il Parroco presiede anche ad altra Chiesa particolare, reggendola, amministrandone le rendite ecc., è tenuto anche all'ufficio del Titolare di questa. *S. R. C. d. 24. Sept. 1842. Nucerina. G. n. 4803.* Le chiese però di una stessa Parrocchia non son tenute a celebrare la festa del Titolare della Chiesa Parrocchiale. *S. R. C. d. 23. Febr. 1839. Meliten. G. n. 4698. ad 8.* Siccome neppure son tenute le chiese subordinate ad un'Abbazia. S. R. C. *d. 12. Jul. 1628. Forimpopuli. G. n. 608.* — S. R. C. *d. 23. Aug. 1628. Urb. et Orb. G. n. 622.* Similmente non è tenuta la Chiesa Parrocchiale alla festa de' Titolari delle sue Chiese filiali. S. R. C. *d. 27. Aug. 1836. Camerinen. G. n. 4634.*

È da notarsi inoltre che una stessa chiesa può avere vari Titoli, o perchè nella sua inaugurazione dedicata a più Santi insieme, che diconsi Contitolari, o per essersene aggiunti altri al Santo del Titolo proprio, e ciò o con l'autorità della S. Sede, o per una semplice divozione del Popolo; nel primo caso tutti godono delle stesse prerogative e privilegi accennati, sia che essi si celebrino dalla Chiesa con una sola festività *per modum unius*, com' è ad esempio la festa de' SS. Gervasio e Protasio, Cosma e Damiano ecc., sia che si celebrino separatamente, come ad esempio le feste de' Contitolari S. Biagio, e S. Carlo, e lo ha dichiarato la Congr. de' Riti, con vari decreti, eccone le date: S. R. C. *d. 20. April. 1822. Derthonen. G. n. 4437. ad 1. 2. 3. 4.* (Vedi la nota (a), del Gardellini sul 1.° de' citati dubbi). S. R.C. *d. 28. Febr. 1839 Ord.Min. Excalc. S. Petri de Alcant. G. n. 4703. ad 2.* Che se poi un solo è il Titolare, ma la festa dello stesso celebrasi dalla Chiesa unitamente con quella di altri Santi, com' è di S. Dionigi e compagni, in tal caso come si dirà quindi a poco del Patrono, del solo Santo Titolare si deve celebrare la festa, rimettendo ad altro giorno gli altri Santi. *S. R. C. d. 11. Decemb. 1706. Lugdunen. G. n. 3607.*

L' obbligo in fine di una tal festa, come si è innanzi detto della Dedicazione, finisce con la sola distruzione della Chiesa, ne deve riassumersi colla riedificazione di altra chiesa nello stesso luogo, ma sotto altro Titolo, come ha dichiarato la Congr. de'Riti. *S. R. C. d. 27. Febr. 1847. Mechlinien. G. n. 4918. ad 1.* Son da notarsi da ultimo i due seguenti decreti il 1.° riguarda le chiese dirute o ad altre incorporate, ed aggregate: *Aut Ecclesia unita alteri non est diruta, et debet in ea celebrari officium; prout ante unionem, aut est diruta, et tunc si unio est extractiva Tituli, nihil; si accessoria, et cum translatione ad Altare in Ecclesia, et Cathedrali fiat officium sub ritu semid. S. R. C. d. 28. Octob. 1628. Urb. G. n. 625. ad 4.* Il 2.° poi riguarda le chiese violate e pollute: « An sicut fit Anniversarium Dedi« cationis Ecclesiae Cathedralis Lausanen licet ab Haere« ticis pollutae, ita illius Titulare Festum peragendum « sit per Dioecesim? » S. R. C. resp: *affirmative. d. 8. April. 1713. Lausanen. G. n. 3704. ad 1.*

In quanto all' ufficio del Santo Patrono, che è quel Santo il quale si venera come Protettore speciale del pro-

prio Regno, della Città, o del Paese ecc., è da notarsi innanzi tutto il seguente decreto della Congr. de' S. Riti, che ne riguarda l'elezione, eccolo per intero: *Decretum pro Patronis in posterum eligendis* = « S. R. C. « annuente SSmo, quoad Patronos locorum in posterum « eligendos, hunc ordinem servari mandavit. » 1.° *Quod eligi possint in Patronos ii solum qui ab Ecclesia universali titulo Sanctorum coluntur, non autem Beatificati dumtaxat.* 2.° *Quod de Patrono civitatis electio fieri debeat a Populo mediante consilio generali illius Civitatis vel loci, non autem ab officialibus solum, et quod accedere debeat consensus expressus Episcopi, et Cleri illius civitatis. Idemque servari debeat in Patrono Regni, qui pariter eligi debeat a populo singularum Civitatum Provinciae, non autem a repraesentantibus Regnum, nisi ad hoc habeant speciale mandatum, et pariter cum consensu Episcopi et Cleri dictarum Civitatum.* 3.° *Quod causae electionis novorum Patronorum debeant in S. R. C. deduci, ac examinari; ac demum causa cognita ab eadem Congr. approbari et confirmari.* « Et ne praemissorum ignorantia ullo unquam « tempore possit allegari, eadem S. C. praedictum decre« tum imprimi mandavit » *d. 23. Mart. 1630. Decr. gen. G. n. 705.*

Ciò posto, varie cose hanno a notarsi in ordine all'ufficio ed alla festa del S. Patrono dichiarate dalla Congr. de'S. Riti. 1.° *Quod nullatenus liceat electionem Sancti Patroni a Populis olim habitam de consensu Cleri et Episcopi; et vel ab Apostolica Sede approbatam, aut legitimi temporis observatione munitam immutari. S. R. C. d. 6. April. 1658. Fundana. G. n. 1734.* — 2.° Che il Santo Patrono si dà propriamente a' Regni, alle Diocesi, alle Città, a' Luoghi, ecc. *Non Ordini, neque Monasterio. S. R. C. d. 16. Mart. 1658. Leodien. G. n. 1723.* — 3.° Che ad ogni Regno, Città ecc., si da un sol Patrono, *S. R. C. d. 8. Mart. 1825. Brictinorien. G. n. 4461. ad 3.*, e se a questo se ne aggiungono altri, uno fra essi è principale, gli altri secondari, e la sola festa del primo si ha come solennissima, e però si celebra con rito doppio di 1.ª Classe, ed ottava. *De Principaliori dumtaxat Patrono celebrandum esse festum cum octava. S. R. C. d. 26. Mart. 1639. Baren. G. n. 983.* « An « quando sunt duo Patroni Titulares alicujus Ecclesiae, « debeat fieri officium ritu dupl. i. clas. cum octava de

« primo, et non de secundo? » S. R. C. resp: *Pro uno tantum. d. 2. Jun. 1685. Hollandiae. G. n. 2940. ad 4.*—S. R. C. *d. 22. Novemb. 1664. Baren. G. n. 2155. ad 3.* Dippiù cade sotto l'obbligo del duplice precetto, siccome rilevasi dalla Bolla di Urbano VIII. *Universa per Orbem. §. 2. circa finem.* in data de' 13. Settembre 1642. *G. n. 1264.* — S. R. C. *d. 19. Aug. 1662. Imolen. G. n. 2038.* — S. R. C. *d. 15. Sept. 1742. Tridentina. G. n. 3982. ad 1.* (1). — *Et Parochos teneri ad applicationem Missae pro populo. S. R. C. d. 25. Mart. 1817. Camerinen. G. n. 4382.* Alla celebrazione inoltre di questa Festa tutti son tenuti dell' uno e dell' altro Clero. *S. R. C. d. 2. Sept. 1741. Aquen. G. n. 3970. ad 8.* — S. R. C. *d. 15. Sept. 1742. Tridentina. G. n. 3982. ad 2.* — S. R. C. *d. 8. Aug. 1835. Ord. Min. Capucc. Hetrur. G. n. 4618. ad 6.*, anche i Regolari, i quali per altro, come si è innanzi detto della Festa della Dedicazione e del Titolare, *debere se conformare Clero Saeculari pro prima die tamen; absque octava. S. R. C. d. 27. Mart. 1628 Pistorien. G. n. 584.* — S. R. C. *d. 22. Jun. 1630. Urbis. G. n. 719.* — S. R. C. *d. 1. Jun. 1647. Baren. G. n. 1442.*—S.R.C.

(1) Son da notarsi i seguenti decreti della Congr. de'S. Riti: *Dioecesanos non teneri ab operibus vacare die solemnitatis Patroni Civitatis, tum praesertim si peculiarem Patronum habeant. Posse tamen Clerum recitare officium sub duplici sine octava de S. Protectore praedicto. S. R. C. d. 20. Decemb. 1659. Aversana. G. n. 1871.* — *De Patrono principali Civitatis, in Civitate tantum cum octava, in dioecesi vero, ubi non adsit proprius loci Patronus, similiter cum octava; et ubi colitur festum peculiaris Patroni, nihil de Patrono Civitatis, vel attenta consuetudine sine octava sub duplici majori tantum. S. R. C. d. 6. April. 1658. Narnien. G. n. 1736.* — S. R. C. *d. 28. Sept. 1658. Calaguritana. G. n. 1786.* Lo stesso rilevasi dalla summentovata Bolla *Universa per Orbem* di Bonifacio 8., e dalle lettere Apostoliche *in forma Brevis* in data de' 15. Ottobre 1818. *super observantia et reductione festorum pro utriusque Siciliae Regno. G. n. 4402.*—S. R. C. *d. 27. Mart. 1824. Collen. G. n. 4455. ad 1. 2. 4. 5.* — S. R. C. *d. 8. Mart. 1825. Brictinorien. G. n. 4461. ad 1.* Che se la Congr. de' S. Riti con quest' altro decreto par che avesse dichiarato il contrario. « An de Protectore principali civitatis celebrari debeat « officium cum octava per civitatem et dioecesim? resp. *Affirmative tam in civitate quam in dioecesi. d. 23. Maj. 1639. Caven. G. n. 1008.* — *Res erat* commenta il Gardellini *de locis quae peculiari Patrono carebant. Nota (a) ad dub. 1, decreti 4455.*

*d. 19. Aug. 1662. Imolen. G. n. 2038.* — S. R. C. *d. 22. Novemb. 1664. Baren. G. n. 2155. ad 4.*—S.R.C. *d. 20. Mart. 1683. Ord. Min. de Observ. G. n. 2870. ad 8.* — S. R. C. *d. 19. April. 1687. Neapolit. G. n. 2986. ad 4.* — S. R. C. *d. 10. Sept. 1741. Panormit. G. n. 3972.* — S. R. C. *d. 27. Mart. 1824. Collen. G. n. 4455. ad 3.* — S. R. C. *d. 26. April. 1834. Dublinen. G. n. 4580.*—S. R. C. *d. 22. Maj 1841. Civit. Plebis. G. n. 4770.* — S. R. C. *d. 16. April. 1842. Ord. Carmelit. Discalc. in Hibern. G. n. 4795. ad 8.*—S. R. C. *d. 11. Sept. 1847. Lugdunen. G. n. 4955. ad 5.* (1).

In quanto poi alle feste de' Patroni meno principali, queste debbono celebrarsi, *uti de duplici majori per annum. S. R. C. d. 22. Novemb. 1664. Baren. G. n. 2155. ad 3.* E dove l'uso trovasi introdotto di celebrarli con rito doppio minore, così deve continuarsi. *S. R. C. d. 26. Jun. 1751. Urbevetana. G. n. 4069.* Dippiù le loro feste non sono di precetto, ma di semplice divozione. *S. R. C. d. 15. Mart. 1698. Theatina et Pennen. G. n. 3316.* Nè all' ufficio degli stessi sono tenuti i Regolari. *S. R. C. d. 10. Jul. 1687. Ord. Min. Observ. S. Franc. G. n. 2994. ad 1.*—S. R. C. *d. 14. Febr. 1705. Ord. Capucc. Galliae. G. n. 3561. ad 4.*—S. R. C. *d. 6. Sept. 1845. Ord. Min. S. Franc. de Observ. Reformat. S. Aug. in Apulia. G. n. 4887. ad 5.*—S. R. C. *d. 23. Maj. 1846. Ord. S. Bened. Congr. Silvestr. G. n. 4896. ad 1.* — S. R. C. *d. 27. Febr. 1847. Mechlinien. G. n. 4918. ad 2.*

Finalmente è d' avvertirsi che se il Santo Patrono o anche il Titolare della Chiesa è unito nell' ufficio con altri Socii co' quali si celebra con una sola festa, in tal caso ecco quanto prescrive la Rub. del Brev. *Si occurrat ut Patronus vel Titularis Ecclesiae, descriptus sit eodem die in Kalendario cum aliis Sanctis, in ea Ecclesia fit tantum de Patrono vel Titulari absque comm. aliorum. Qui si in dicto Kalendario descripti sint sub officio dupl. vel semid. transferuntur in primam diem simili officio non impeditam, et de eis fiet officium se-*

(1) I Regolari i quali si trovano fuori la città, ma nel luogo ove risiede il Vescovo debbono celebrare la festa del Patrono *si tunc ibi morentur. S. R. C. d. 23. Maj. 1846. Ord. S. Bened. Congr. Silvestr. G. n. 4896. ad 2.* Vedi la Nota (1). à pag. 101.

*mid., nisi tamen sint de majoribus festis, quia tunc de translatis quoque fiet officium dupl., ac si proprio die celebrentur. Si vero in Kalendario omnes sint tanquam festum simpl., de aliis nihil fit. (Rub. post Tabel.occurr.)* Ciò posto è da notarsi, che questi Santi possono essere uniti in una sola festa o *per se, et quasi ex natura rei cum videlicet aliqua inter eos consanguinitas, vel affinitas intercessit... secus vero si fraternitas esset tantum spiritualis utpote quia S. Fratres alicujus Instituti seu Congr. Regularis. Merat. Sect. III. c. X. §. VIII. in Gav. n 11.*, ovvero *per accidens:* nel 1.° caso essi non si separano mai, ma di tutti insieme si celebra la festa con rito doppio di 1.ª classe con l'ottava, ancorchè il detto ufficio abbia nel Breviario il rito semplice; nel 2.° caso poi se uno de' Santi è Patrono principale questo si separa, e si trasferiscono gli altri, secondo la surriferita Rub. confermata in più casi particolari da' seguenti decreti della Congr. de' S. Riti. S. R. C. *d. 16. Novemb. 1606. Tirasonen. G. n. 187.*—S. R. C. *d. 22. Novemb. 1664. Baren. G. n. 2155. ad 1. 2.* — S. R. C. *d. 4. Sept. 1745. Aquen. G. n. 4026. ad 5.* Ma se uno dei Santi è Patrono meno principale anche si celebra la festa di tutti insieme come nel 1.° caso, e lo ha dichiarato la Congr. de' S. Riti con più decreti: S R. C. *d. 22. Novemb. 1698. Cremen. G. n. 3350. ad 1.* — S. R. C. *d. 8. Mart. 1704. Civit. Plebis. G. n. 3528. ad 1.*—S.R.C. *d. 16. Sept. 1730. Ord. Jerosol. G. n. 3841. ad 1.* Nel farsi poi la separazione quando occorre, se si toglie il Patrono martire, e ci restano i due socii uno Martire, l'altro Confessore, l'ufficio sempre si recita del comune *plurimorum martyrum. Caval. To. I. c. V. decret. 1.*

Da ultimo in quanto al Santo di cui conservasi insigne Reliquia (1) hanno a notarsi le seguenti cose: 1.° Che a recitare l'ufficio dello stesso *Necessarium esse ut Reliquia sit insignis, et sit de Sanctis adprobatis, et positis in Martyrologio. S. R. C. d. 3. Jun. 1617. Urb. Theatin. G. n. 392. ad 1.* — S. R. C. *d. 23. Novemb. 1602. Vicentina. G. n. 29.* — S. R. C. *d. 17. April. 1660. Viterbien. G. n. 1904.*—S. R. C. *d. 3. Jun. 1662. Dubium. G. n. 2023.* — S. R. C. *d. 3. Decemb. 1672.*

(1) Si è già detto altrove nel vol. 1.° Istr. II. P. I. della stessa, §. XXXII. pag. 79. qual siano le insigni Reliquie.

*Ruben. G. n. 2460.* — S. R. C. *d. 20. Novemb. 1683. Toletana. G. n. 2892.* — S R. C. *d. 2. Sept. 1690. Baren. G. n. 3079. ad 2.*— S. R. C. *d. 19. Octob. 1691. Decr. Gen. G. n. 3097.* In conferma di ciò ha dichiarato la stessa Congr. de' S. Riti, non potersi recitare l'ufficio di que' Santi de' quali si hanno le Reliquie non proprie, ma *appellative*, o come dicesi comunemente *battezzate*. S. R. C. *d. 7. Jun. 1681. Ferrarien. G. n. 2803.* — S. R. C. *d. 30. Jul. 1689. Cesenaten. G. n. 3043. ad 3.*—S. R. C. *d. 6. Sept. 1752. Constantien. G. n. 4080* — S. R. C. *d. 27. Sept. 1817. Nullius Prov. Compostel. G. n. 4392. ad 8.* In caso contrario richiedesi uno speciale permesso della S. Sede: *Dummodo habeatur specialis concessio a S. Sede Apostolica, quando iidemmet Sancti descripti non sunt in Martyrologio Romano. S. R. C. d. 29. Mart. 1783. Nullius S. Laurent. Scurialen. Prov. Tolet. G. n. 4260. ad 1.* E non basta la consuetudine contraria quantunque immemorabile. S. R. C. *d. 20. Novemb. 1677. Mexicana. G. n. 2692. ad 3.* La quale allora solo suffraga: *si eorum celebratio invecta sit ante Bullam S. Pii V. editam. S.R.C. decr. cit. 29. Mart., 1783. etc. ad 2.*— 2.° Che un tale ufficio può solo recitarsi in quella Chiesa nella quale tal Reliquia si conserva. *Officium esse solum recitandum in Ecclesia in qua insignis aliqua Reliquia existit, et propterea alias Ecclesias non debere se conformare cum Cathedrali. S. R. C. d. 12. Mart. 1618 Conchen. G. n. 406. ad 2.*—S. R. C. *d. 16. Jan. 1627. Decr. gen. G. n. 522.* — S. R. C. *d. 27. Mart. 1628. Urb. G. n. 593. §. insuper.* — S. R. C. *d. 13. Jan. 1631. Urb. et Orb. G. n. 745. §. insuper.* — S. R. C. *d. 1. April. 1662. Syracus. G. n. 2019.* — S. R. C. *d. 2. April. 1667. Limana. G. n. 2262. ad 1.*—S. R. C. *d. 28. Sept. 1675. Compostel. G. n. 2597. ad 4.* — S. R. C. *d. 20. Novemb. 1677. Mexicana. G. n. 2692. ad 1. 2.*—S.R.C. *d. 23. Mart. 1771. Bossanen. G. n. 4206. ad 3. 4. 5.* In quelli ordini poi Religiosi ne' quali per indulto particolare si celebra l'ufficio di tutte le Reliquie che si conservano nelle chiese del medesimo, si può anche da ciascun Monistero recitare l'ufficio di qualche Reliquia particolare che in essa ritrovasi. *S. R. C. d. 29. Mart. 1783. Nullius S. Laurent. Scurialensis. Prov. Tolet. G. n. 4260. ad 1.* — 3.° Che in quanto al rito di questo ufficio: *De Sanctis, quorum habentur Reliquiae insi-*

*gnes sub ritu dupl. min., si vero notabiles ritu semid., et etiam superiori, si a S. Sede Apostolica, aut a S. R. C. concessum sit: S. R. C. d. 29. Mart. 1783. Nullius S. Laurent. Scurialen. Prov. Tolet. G. n. 4260. ad 3.* — S. R. C. *d. 15. Febr. 1659. Ajacen. G. n. 1804.* — 4.° Che a tal festa non debba assegnarsi una Domenica. « An Episcopus possit statuere diem dominicam ad celebrandum festum alicujus S. Martyris de « quo asservetur Reliquia insignis in Ecclesia? » S. R. C. resp. *Negative. d. 3. Jun. 1662. Dubium. C. n. 2023.* — 5.° Che possono trasferirsi quando sono impediti da altra festa di rito maggiore: *Servatis Rub. Brev. de translatione festorum, quatenus festum Sancti caderet in die alterius magnae festivitatis, quae non erit omittenda pro festo particulari celebrando ratione Reliquiae insignis. S. R. C. d. 3. Jun. 1617. Urb. Theatin. G. n. 392. ad 1.* — S. R. C. *d. 2. Sept. 1690. Baren. G. n. 3079. ad. 2.* — S. R. C. *d. 7. Maj. 1746. Varsavien. G. n. 4032. ad 6.* — 6.° Finalmente che se il Santo di cui si ha la Reliquia insigne è unito con altri nel Brev. R. non si separano, ma si recita l'ufficio di tutt' insieme. S. R. C. *d. 16. Jan. 1677. Hispalen. G. n. 2660. ad 2.* — S. R. C. *d. 11. Jan. 1749. Ord. Excalc. S. Aug. Prov. Austriae. G. n. 4049. ad 5.*

## ISTRUZIONE V.

### DELLE FERIE E DELLE DOMENICHE.

Poichè più volte nelle precedenti Istruzioni si è fatta menzione delle Ferie e delle Domeniche, è necessario alcun poco discorrere sulla loro natura, e su' loro privilegi, in questa particolare Istruzione, a meglio intendere il riguardo che devesene avere nell' officiatura delle Ore Canoniche e della Messa, massime nell' occorrenza, concorrenza, e trasferimento delle feste; e da prima in quanto alle Ferie, si è già detto nella Istr. I. di questa Sezione pag. 1., che vengono con tal nome designati in Rub. i vari giorni della Settimana: che che sia pertanto della origine di questo nome, lasciando a' Liturgici eruditi questa e simili altre investigazioni, per ciò che più fa al nostro proposito in questa parte pratica della sacra Liturgia diciamo col Merati: *Hic Feriae nomine intelligitur dies, in quam nullum Officium de Sancto, aut*

*alicujus Festi octava*, *nec de Dominica ritu dupl. aut semid. celebrata*, *nec denique de Vigilia*, *aut de B.V. in Sabbato recitandum cadit. Sect.III c. V. in Gav.n.2.* Ciò posto, esse dividonsi in maggiori e minori, le maggiori sono tutte quelle dell'Avvento, della Quaresima, delle quattro *Tempora*, e la sola seconda delle Rogazioni. *Tabel. Brev. R. post. Rub. gen.*, e sono così dette perchè non potendosene fare l'ufficio, almeno deve farsene la commemorazione nell'ufficio, e nella Messa. *De Feriis Adventus*, *Quadragesimae*, *Quatuor Temporum*, *et secunda Rogationum semper fit commemoratio*, *quocumque festo adveniente Rub. Brev. R. Tit. IX. n. 4.*, sieno anche solennissime: *Temporibus Adventus, Quadragesimae, quatuor Temporum, et feriae secundae Rogationum*, *de iis*, *inquam, feriis semper fieri debet comm. etiam occurrente festo dupl. primae classis.S.R.C.d 4. Sept. 1745. Aquen. G.n.4026.ad 6.* Tutte le altre ferie dell'anno per contrario sono dette minori, comuni, o semplici. Inoltre le ferie maggiori suddividonsi in privilegiate e non privilegiate, le prime non cedono ad alcuna festa sia pure del Patrono del Regno, del Titolare della Chiesa ecc., tali sono la feria IV. delle Ceneri, le ferie tutte della Settimana maggiore, e quelle dell'ottava di Pasqua e Pentecoste, la Vigilia di Natale, dell'Epifania, e di Pentecoste: *Si aliquod festum duplex occurrat in Vigilia Nativitatis Dom.*, *in feria IV. Cinerum*, *in tota majori Hebdomada*, *et infra octavam Paschae*, *in diebus a Vigilia Pentecostes, usque ad festum Trinitatis inclusive, transfertur in primam diem festo duplici vel semiduplici non impeditam. Rub. ibid. Tit. X. n. 1.* (1). Le seconde cioè le non privilegiate ammettono solo le feste di rito doppio o semidoppio: *Officium feriale fit semper in feriis Adventus, Quadragesimae, quatuor Temporum, Vigiliarum et in feria II. Rogationum quando infra Hebdomadam non occurrit festum duplex, et semiduplex, vel de octava. Rub. ibid. Tit. V. n. 1.*, cioè quando non occorre una festa di 9. lezioni. *Rub. ibid. Tit. IX. n. 2.* Ma non cedono però alle feste di rito semplice, *si vero in aliis feriis occurrat festum simplex de eo fit tantum commemoratio. Rub. ibid. Tit. V. n. 1. — Tit. IX. n. 2.*; similmente non cedono alle vigilie, almeno in quanto al-

(1) Per la Vigilia dell'Epifania, vedi ciò che innanzi si è detto, nota (1) a pag. 79.

l' ufficio, anzi di esse non ammettono neppure la commemorazione, sebbene possa dirsene la Messa. *Rub. ibid. Tit. VI. n. 2.—Rub. Miss. P. I. Tit. III. n. 4. 5.* ecc. Vedi ciò che innanzi si è detto nell' Istr. III. di questa Sezione pag. 30. e 31.

In quanto poi alle altre ferie dell' anno dette minori, com' è p. e. la feria 3.ª delle Rogazioni, queste cedono a qualunque festa anche a quella del Semplice: *per annum fit officium de feria illis diebus, quibus infra Hebdomadam in Kalendario non ponitur aliquod festum duplex, semiduplex, vel simplex, et non occurrit aliqua octava, vel officium S. Mariae in Sabbato, vel aliquod festum solemne aut consuetum in aliqua Ecclesia celebrari, quamvis in Kalendis Breviarii non sit descriptum. Rub. Br. Tit. V. n. 1.*, così ancora cedono all' ufficio concesso dalla S. Sede per una volta al mese, o alla settimana: *officium ab Apostolica Sede concessum per Hebdomadam vel mensem habet locum in feriis extra Adventum, Quadragesimam, Quatuor Tempora, Vigilias sive cum jejunio sive absque jejunio, Feriam II. Rogationum, nec non extra feriam in qua secundum Rubricas sit reponendum officium Dominicae. Rub ibid.*—S.R.C. *d. 20. Mart. 1706. Urb. et Orb. G. n. 3592.*—S. R. C. *d. 23. Jun. 2736. Einsidlen. G. n. 3895 ad 27.* Nè di esse comanda la Rub. che se ne faccia commemorazione essendo impedite, come vien prescritto per le ferie maggiori.

Ciò posto, l' ufficio delle ferie maggiori, come si è detto innanzi delle Vigilie pag. 30. incomincia sempre a Matutino: *Officium feriae in Adventu, Quadragesima, quatuor Temporibus, Vigiliis, et prima die Rogationum incipit a Matutino. Rub. Brev. Tit V. n. 2.*, e termina a Nona: quindi è che nelle ferie fra le maggiori, le quali hanno l'orazione propria, come quelle di Quaresima, delle quattro *Tempora*, e della Feria 2.ª delle Rogazioni, questa non leggesi che solo a *Laudes*, ed alle Ore piccole come si fa nelle Vigilie: *in Quadragesima autem, quatuor Temporibus, Vigiliis et Feria II. Rogationum, Oratio quae dicta est in Laudibus dicitur tantum ad Tertiam, Sextam, et Nonam. Rub. ibid. Tit. XXX. n. 2.*; ed ove due di queste ferie non impedite l' una all' altra immediatamente succedansi, come p. e. fra l' anno la feria VI. ed il Sabbato delle quattro *Tempora*, ovvero le ferie della Quaresima, o pure quando

taluna di queste ferie succede al giorno nel quale si è recitato l'ufficio del S. semplice: in tal caso ne'vespri precedenti alle dette ferie l' ufficio resta isolato, cioè nè *de sequenti*, nè *de praecedenti*; non *de sequenti* come nel primo caso di due ferie successive, perchè la feria non può concorrere con altra feria: *feria non potest concurrere cum alio officio in ii vesp., neque cum ipsa potest esse concursus in i. vesp. Rub. ibid. Tit. XI. n. 9.*; nè può essere *de praecedenti* come nel 2.° esempio addotto per non avere il S. semplice secondi vespri: *ejus officium terminatur ad Nonam, et nihil amplius fit de eo. Rub. ibid. Tit. III. n. 3.* Quindi non vi resta altro che fare se non il vespro comune della feria *per annum*, così la Rub: *Si feria sequatur aliam feriam in ii. vesp. praecedentis feriae nihil fit de sequenti quoad ea quae in sequenti feria sunt propria. Rub. ibid. Tit. XI. n. 9.*, cioè come dice la stessa Rub. più chiaramente in seguito: *Vesperae antecedentes (nisi ea die celebratum sit festum novem lectionum) erunt de feria communi per annum non autem de sequenti. ibid. n. 10.* E quindi con l' orazione della precedente Domenica, ovvero tutta propria del Vespro, e diversa dall' ufficio precedente, e seguente, come ne' vespri feriali della Quaresima. *Rub. ibid. Tit. XXX. n. 2.* E solo nelle ferie dell Avvento in questa occorrenza leggesi sempre la stessa orazione che pure è quella della Domenica precedente, non avendone esse alcuna propria, e perciò questi vespri feriali isolati, non possono dirsi primi vespri della feria seguente. E qui giova dippiù far riflettere che se in detti vesperi dovesse farsi la commemorazione di un S. Semplice occorrente in una delle dette ferie maggiori seguenti, nelle quali del semplice, come già si è detto non può farsene altro che la sola commemorazione, anche al primo vespro non deve farsene che la sola commemorazione, e non già fare invece del vespro feriale quello del S. semplice, onde mettere meglio in relazione il vespro con l'ufficio seguente. *Quod ideo non fit*, dice la Rub., *quia sequens feria habeat primas vesperas, sed quia cum festum simplex in sequenti die non habeat officium propter feriam praedictam in ea occurrentem, nec etiam convenit illud habere primas vesperas in praecedenti die. Rub. ibid. Tit. XI. n. 10.*

L' ufficio poi delle ferie minori o comuni *per annum* incomincia dove finisce l' ufficio del giorno precedente, e

termina a Compieta seguendo altra feria, come or ora diremo: *In aliis feriis per annum inde fit de feria ubi desinit officium praecedentis diei, ita ut si praecedenti die fuerit duplex vel semiduplex, officium feriae incipit sequenti die a Matutino. Rub. ibid. Tit. V. n. 1.*, perchè *quocumque officio IX. lectionum concurrente cum feria, vel potius sequente feria, omnia de duplici. Rub. ibid. Tit. XI. n. 3.* Ma se nel giorno precedente si è fatto l'ufficio di 3. lezioni come di un Santo Semplice: *de feria fit a vesperis illius praecedentis diei inclusive. Rub. ibid. Tit. V. n. 2.*, sebbene a dir vero non potendo una feria concorrere con l'altra, come si è innanzi detto, anche in questo caso l'ufficio della feria incomincia a Matutino, e lo dice altrove la stessa Rub: *Quamvis proprie (si ei dandum est principium) sequente feria post aliam feriam ejus officium incipiat a Matutino et terminatur sequente alia feria ad Completorium. Rub. ibid. Tit. XI. n. 9.*, perchè il vespro feriale precedente ha relazione all'ufficio della feria corrente, non già alla seguente: e quando non segue altra feria, o termina a Nona se la festa seguente è di 9. lezioni, o al Capitolo esclusivo se la festa è di 3. lezioni. *Terminatur autem officium de feria subsequente duplici vel semiduplici ad Nonam, subsequente vero simplici de quo fieri debeat officium, ad Capitulum Vesperarum; quia inde fit de festo simplici, absque ulla deinceps commemoratione feriae. Rub. ibid. Tit. V. n. 2.*, perchè delle ferie minori non si fa commemorazione *ratione concursus* come in questo caso. *Rub. ibid. Tit. XI. n. 9.* Si è poi detto che l'ufficio della feria minore seguendo la festa di un Santo semplice deve terminare al Capitolo esclusivo, perchè l'ufficio del Semplice incomincia *a Capitulo. Rub ibid. Tit. III. n. 3.*

Sì poi le ferie maggiori che le minori hanno a matutino un sol notturno di 12. salmi secondo l'ordine delle ferie, come sono nel Salterio, e tre lezioni della Scrittura occorrente, o dell'omilia sul Vangelo. *Rub. ibid. Tit. V. n. 3.*, meno le tre ultime ferie della settimana maggiore, e tutte quelle dell'ottava di Pasqua e Pentecoste. *Rub. ibid. n. 4.*, come si dirà a suo luogo. Tutto il resto dell'ufficio regolasi *ut in Psalterio, et proprio de tempore. Rub. ibid. Tit. V. n. 1.*. meno le ferie or ora eccettuate, *ibid. n. 4.* Per ciò che riguarda da ultimo le altre parti di un tal ufficio cioè a dire, i suffragî, le

preci, le benedizioni ed assoluzioni ecc. fa d'uopo riscontrare i rispettivi paragrafi della seguente Istruzione. Passiamo alle Domeniche.

Ed in quanto alla prima divisione delle stesse secondo i varî tempi dell'anno, si è già innanzi discorso nell'Istr. I. di questa Sezione pag. 4. Inoltre esse dividonsi in Domeniche maggiori e minori, le maggiori sono quelle dell'Avvento, tutte quelle che occorrono dalla Domenica di Settuagesima alla 1.ª dopo Pasqua detta *in Albis* ambedue *inclusive*, finalmente la Dom. di Pentecoste e la prima seguente cioè quella della SS. Trinità, e sono così dette *quia sunt majoris reverentiae et cultus. Gav. Sect. III. c. V. n. 11.*, e però non ammettono alcuna festa occorrente anche di rito doppio, così la Rub: *Si aliquod festum duplex occurrat in Dominicis Adventus, et in Dominicis a Septuagesima usque ad Dom. in Albis inclusive, in diebus a Vigilia Pentecostes usque ad festum Trinitatis inclusive, transfertur. Rub. ibid. Tit. X. n. 1.*; onde dicesi altrove di queste Domeniche: *de Dominica semper fit Officium. ibid. Tit. IV. n. 1.*, ed in altro luogo aggiungesi che delle stesse non si fa la commemorazione (ma l'intero ufficio): *quia festum in illis occurrens transfertur. ibid. Tit. IX. n. 3.* Tutte le altre poi sono dette Domeniche minori o comuni fra l'anno, e queste ammettono le sole feste di rito doppio: *in aliis Dominicis per annum fit de Dominica, quando in eis non occurrit festum duplex, quia tunc fit de duplici cum comm. Dominicae in utrisque Vesperis et Laudibus, et ad Matutinum legitur IX. lectio de homilia Dominicae. ibid. Tit. IV. n. 1.* E così pure osservasi ne' doppî di 1.ª classe, anche quando l'ufficio della Domenica si anticipa nel Sabbato, siccome ha dichiarato la Congr. de'S. Riti: *In duplicibus 1. classis semper fit comm. Dominicae occurrentis, de qua etiam legitur homilia ne omittatur, etiam in Sabbato impedito officio primae classis, si occurrat anticipari Officium Dominicae. S.R.C.d.4.Sept.1745.Aquen.G.n.4026.ad 6.* La stessa Rubrica inoltre con più precisione determina altrove quali sieno queste Domeniche minori, delle quali si fa la sola commemorazione quando trovansi impedite: *praeterea fit commemoratio de Dominicis a Pentecoste usque ad Adventum, et ab Epiphania usque ad Septuagesimam, et a Dominica in Albis usque ad Pentecosten exclusive quando festo duplici impediuntur. ibid. Tit. IX. n. 3.*

Fra queste non sono annoverate le due fra il Natale e l'Epifania perchè sono vacanti, come si è già detto innanzi pag. 4. Nota (1). Tutte queste Domeniche non ammettono affatto il Semidoppio occorrente, e quindi neanche il traslato: *Festum semiduplex occurrens in Dominicis per annum transfertur. ibid. Tit. X. n. 3. — Tit. IV. n. 1.*

Come che poi fra le Domeniche maggiori suindicate alcune respingono anche il doppio di 1.ª classe, ed altre il solo doppio di 2.ª classe, trovansi perciò suddivise dalla Rub. in Domeniche maggiori di 1.ª e 2.ª classe. *Tab. Brev. R.*, non già perchè avessero veramente tal rito, ma perchè sono preferite alle feste occorrenti di tal rito. *Gav. ibid. n. 11.*, le prime sono 8., cioè: la 1.ª dell'Avvento e di Quaresima, le Dom. di Passione, delle Palme, di Pasqua, *in Albis*, di Pentecoste, e della SS. Trinità. Quelle poi di 2.ª classe che cedono solo alla festa del Patrono principale, del Titolare, della Dedicazione della Chiesa (non già di una Cappella, o di un Altare della stessa), o ad altra solennissima. *Rub. ibid. Tit. X. n. 1.*, cioè a quelle di rito doppio di 1.ª classe, e solo in quelle chiese ove verificansi queste circostanze, e senza mai ometterne la commemorazione, sono in numero di 9. cioè: le Dom. di Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagesima, e le rimanenti dell'Avvento e della Quaresima: *De Dominicis (majoribus) nulla fit commemoratio occurrente festo duplici quia festum in illis occurrens transfertur, nisi illud festum fuerit principalis Patroni, vel Tituli, aut Dedicationis ipsius Ecclesiae, non autem alicujus Cappellae vel Altaris ejusdem Ecclesiae, et tunc de hujusmodi principali festo fit tantum in eo loco vel Ecclesia cujus est Patronus vel Titulus aut Dedicatio cum comm. Dominicae, excepta Dom. I. Adventus, Dom. I. Quadragesimae, Dom. Passionis, Dom. Palmarum, Dom. Paschae, Dom. in Albis, ac Dom. Pentecostes et Trinitatis in quibus hujusmodi occurrens festum tsansfertur in sequentem diem similiter non impeditam. Rub. ibid. Tit. IX. n. 3.*

Finalmente come si è già accennato le due Dom. che possono occorrere fra il Natale e l'Epifania *inclusive* talvolta son dette ne' Direttorî, Vacanti., *Dom. vacat*, perchè di esse ad eccezione di tutte le altre enumerate omettesene alcuna volta anche la semplice commemora-

zione; di esse la 1.ª e segnata in Rub. col Titolo *Dom. infra Octavam Nativit. Dom.*, e l'altra *Dom. infra Octavam Epiph.* sebbene talvolta preceda l'Epifania, come si è detto innanzi a pag. 4. nota (1). La prima quando occorre nel giorno stesso di Natale, e nelle tre seguenti feste di S. Stefano, di S. Giovanni, e de'SS. Innocenti, cioè in uno de' giorni 25. 26. 27, e 28. Decembre omettesi in tutto, e si ripone nel giorno 30. che segue alla festa di S. Tommaso M. e non è impedito dalla festa di altri Santi, così la Rub. particolare del Brev. *Si festum Nativitatis Dom., S. Stephani, S. Joan. Evangelistae, SS. Innocentium, et eorum dies octavae venerint in Dom., ipso die nihil fit de Dom.; sed die proximo post festum S. Thomae M. fit de ea.* Quando poi tal Domenica cade nel giorno 29. assegnato alla festa di S. Tommaso, siccome questa è di rito semidoppio cede alla Domenica, e trasferiscesi nel giorno seguente non impedito per la ragione detta innanzi: *Si Festum S. Thomae venerit in Dom. transfertur in II. Feriam, et in Sabbato post Octav. SS. Innocentium dicitur Antiph. v. et Orat. Dominicae, deinde fit comm. Octavar., et in II. Vesp. Dom. fit comm. S. Thomae et octavar. Rub. ibid.* Ma se la festa di S. Tommaso si celebrasse con rito doppio non cederebbe allora alla Domenica, siccome ha dichiarato la Congr. de' S. Riti sulla dimanda a tal proposito: *recitandum est officium de Sancto cum comm. Dominicae, et die 30. Decemb. agendum de die infra octavam Nativitatis. S. R. C. d. 1. Mart. 1681. in una Can. Regul. Later. G. n. 2794. ad 7.* E lo stesso vale quando nel giorno 30. Decembre concorre la Domenica con altro Santo di rito doppio, appunto come prescrive la Rub. doversi fare nel giorno 31. nel quale secondo il Calendario Rom. celebrasi la festa di S Silvestro con rito doppio: *Si festum S. Thomae non venerit in Dom. officium Dom fit die immediate sequenti festum ipsius nisi fuerit Sabbatum, quia tunc de Dom. fit tantum comm. in die S. Silvestri, et in Sabbato fit Officium de octava Nativitatis Dom. Rub. ibid.* In quanto alla 2.ª, questa a differenza della prima non sempre trasferiscesi, poichè se occorre nel giorno ottavo delle anzidette Feste, cioè al 1.° 2.° 3.° e 4.° giorno di Gennajo omettesi affatto, come si è già indicato, lo stesso dicasi se occorre nella Vigilia dell' Epifania: *in Vigilia Epiphaniae si occurrat Dom. ea vacat. Gav. Sect. III.*

c. *V. n. 4.*, se poi occorre nel giorno stesso dell' Epifania trasferiscesi nel Sabbato fra l' ottava : *quando Epiphania in Dominica venerit , Sabbato sequenti fit officium de Dominica , et feria VI. vesperas a Capitulo de Dom. cum comm. Octavae. Rub. Brev. de Dom. infra oct. Epiph.* Ed in questo caso concorrendo la Domenica con l' ottava dell' Epifania : *in die octava Epiphaniae nihil fit de Dom. quia ejus Officium ponitur in Sabbato praecedenti Rub. Br. Tit. IV. n. 2.* Oltre poi di queste 2. Domeniche accennate talora vacanti , niun'altra Domenica dell' anno mai si tralascia senza che almeno se ne faccia la commemorazione, e poichè per la mobilità della Pasqua non sempre avviene che compionsi tutte le sei domeniche dopo l' Epifania , ed alle volte quelle dopo la Pentecoste oltrepassano il num. di 24. , *ne ulla ex his Dominicis vacet quin saltem de ea fiat commemoratio. Rub. ibid. Tit. IV. n. 3.*, è stabilito che le superanti ed omesse dopo l' Epifania suppliscano alla mancanza di quelle dopo la Pentecoste che oltrepassano il numero determinato , però le Domeniche omesse dopo l' Epifania si ripongono sempre immediatamente dopo la 23. sicchè la 24. sempre venga ad avere l' ultimo luogo , così la Rub. *Quae (Dominicae) aliquando supersunt post Epiphaniam ante Septuagesimam , ponantur post vigesimam tertiam a Pentecoste. Rub. ibid* L' ordine poi col quale deve farsi questo trasferimento è dalla Rub. indicato , ed a meglio intenderlo giova premettere quanto segue , cioè : che dopo l' Epifania possono restarvi fino a 5. Domeniche. *Gav. Sect. VI. c. VIII. n. 1.*, dalla 2.ª inclusiva nella quale talvolta avviene la Settuagesima alla 6.ª ed ultima , di esse la 2.ª non mai riponesi fra quelle della Pentecoste , come diremo, le quali non mai oltrepassàno il n.º di 28., e per l' opposto non mai sono meno di 23. secondo dice la Rub. particolare del Breviario e del Messale Rom. *Dominicae post Pentecosten non possunt esse pauciores XXIII. nec plures XXVIII. (ut in Dom. XXXII. post Pentec.)* Ciò posto , ecco la regola prescritta dalla Rub: *Si Dominicae post Pentecosten fuerint XXV. Dom. XXIV. post Pentec. erit quae est VI. post Epiphaniam. Si fuerint XXVI., Dom. XXIV. erit quae est V. et XXV. quae est VI. Si fuerint XXVII., Dom. XXIV. erit quae est IV. et XXV. quae est V., et XXVI. erit. VI. Si fuerint XXVIII., Dom. XXIV. erit III., et XXV. erit*

*IV.*, *et XXVI. erit V.*, *et XXVII. erit VI.*, *et ultimo loco semper ponitur quae in ordine est XXIV. post Pentec. Rub. ibid. n. 4.* (1). Quando però le Domeniche dopo Pentecoste fossero in numero di 23., la Rubrica assegna quest' altra regola, perchè non vada omessa la Domenica 24. *Si post Pentecosten aliquando non sint nisi XXIII. Dominicae, tunc enim XXIV. ponitur loco XXIII. et Officium XXIII. ponitur in praecedenti Sabbato quod non sit impeditum festo IX. lect., alioquin in alia praecedenti die similiter non impedita in qua fiet officium de feria cum comm. festi simpl. si occurrat, et in ea leguntur tres lect. de homilia Dominicae, omissis lectionibus Scripturae illius feriae, et in Laudibus dicatur Antiph. ad* Benedictus, *et Oratio de Dom XXIII. Quod si tota hebdomada impedita sit festis IX. Lect. etiam translatis, vel aliqua octava, tunc in Sabbato legatur IX. lect. de homilia Dom. XXIII., et de ea fiat commemoratio in laudibus tantum, cum Antiph. et Oratione propria. Rub. ibid.* E si fa solo a *Laudes* la commemorazione, perchè dice il Cavalieri, che l' ufficio di queste Dom. anticipate considerasi *instar feriae majoris*, la quale incomincia a Matutino, e perciò la stessa piglia quel luogo che spetterebbe alla commemorazione della feria maggiore. Che se le Domeniche dopo Pentecoste fossero giusto in num. di 24., ed intanto ne superasse alcuna dopo l' Epifania, di essa si fa l' ufficio nel Sabbato precedente la Dom. di Settuagesima, e trovandosi questo impedito osservasi la stessa regola innanzi espressa. *Rub. ibid. n. 5.* (2). L'uf-

(1) Di queste Domeniche seguenti dopo l' Epifania che si ripigliano dopo la Pentecoste, in quanto all' ufficio dice la Rub. del Breviario: *resumantur quoad Orationem, Homiliam, et Antiph. ad* Benedictus *et* Magnificat. *Ut in Dom. XXIII. post Pentec.* In quanto alla Messa dice la Rub. del Messale: (*ut in Dom. cit.*): *resumantur quoad Orationes, Epistolas, et Evangelia, Missae Dominicarum quae superfuerunt post Epiphaniam . . . . , Introitus autem, Gradua e, Offertorium, et Communio in praedictis Dominicis semper dicuntur ut in Dom. XXIII. post Pentecosten. — Ut cum ea ejusdem fere rationis tunc esse videantur. Gav. P. VI. Tit. IV. n. 4. — P. IV. Tit. XII. n. 20.* Siccome quando hanno tutte luogo dopo l'Epifania, la 4.ª, la 5.ª, e la 6.ª, pigliano tutti questi accessori dalla Dom. 3.ª dovendosi considerare come Domeniche vaghe, che niente perciò hanno di proprio; oltre il già detto. *Gav. ibid.*

(2) Si è già detto innanzi a pag. 62. che l' ufficio del Santo

ficio poi del giorno non impedito nel quale riponesi la Domenica, è il feriale *ut in psalterio*, con le tre lezioni prese dal terzo Notturno della Domenica, ed i Responsori del primo Notturno della Domenica precedente se non ancora fossero stati rimessi, ovvero della feria occorrente. *Rub. Brev. Tit. XXVII. n. 7. A Laudes* poi dicesi l' antifona al *Benedictus*, e l' orazione della Domenica, e ne' suffragi si mette la commemorazione della Croce; avverte ancora la Rub., che ove l' ufficio di alcune di queste Domeniche si anticipa prima del Sabbato, ne' giorni seguenti alla feria in cui si è anticipata tal Domenica debbono leggersi le lezioni proprie della Domenica anticipata, e così progressivamente nelle seguenti ferie, tralasciando le proprie di tali giorni. *Quod si fiat de aliqua Dominica post Epiph. anticipate in feria eo modo quo dictum est de Dominicis (Tit. IV. n. 4. 5.), tunc post officium Dominicae anticipatae in sequentibus diebus legatur de Epistolis S. Pauli assignatis Dominicae anticipatae, et sequentibus feriis omissis aliis quae sunt assignatae praecedenti Hebdomada. Rub. ibid. Tit. XXVI. n. 8.* È d' avvertirsi ancora che se nel Sabbato impedito in cui si fa la commemorazione della Domenica tralasciata, il Santo occorrente ha le prime lezioni della Scrittura, queste debbono cambiarsi o con qualche principio delle lettere di S. Paolo da riporsi, o non essendovi, dal primo Notturno della Domenica che si anticipa, come ha dichiarato la Congr. de' S. Riti col seguente decreto: « An dum per solam « commemorationem anticipatur Officium alicujus Domi- « nicae post Epiph. in Sabbato ante Septuagesimam, in « qua occurrat festum novem lectionum non habens le- « ctiones primi nocturni proprias vel de communi assi- « gnatas, legi debeant illae de Sabbato occurrente, an

*ad libitum* non può recitarsi in quel giorno nel quale deve anticipatamente riporsi l'ufficio della Domenica; inoltre è d'avvertirsi ancora che se nella Settimana in cui deve riporsi la Dom. vi sono più giorni non impediti, ed intanto nel più prossimo alla Domenica da riporsi occorre la festa del Santo *ad libitum*, anche in questo caso deve omettersi l' ufficio del medesimo, per riporre quello della Domenica. *Tetam contra Cavaler. Not. in gen. ad Epiph. ad Septemb. n. 5.* Ed il P. Gavanto aggiunge dippiù: Che deve in questo caso omettersi anche l' ufficio del Santo Semplice, o di S. Maria in Sabbato. *Sect. III. c. V. n. 10. — Sect. VI. c. VIII. n. 7.*

« vero, istis omissis, vel praecedenter lectis, si sint de « initio alicujus Epistolae, legendum sit Epistolae Divi « Pauli initium assignatum illi Dominicae, cujus Officium « per commemorationem anticipatur? » S. R. C. resp: *Legendas esse lectiones de Dominica anticipata dummodo in Sabbato antecedenti non occurrat initium alterius Epistolae S. Pauli. d. 28. Mart. 1775. Urb. seu Ord. Minor. Observ. S. Franc. G. n. 4229. ad 10.* Se poi sono proprie o del comune tali lezioni, tralasciansi quelle della Domenica.

In quanto alla Messa se tal Domenica si anticipa con la sola commemorazione e nona lezione in un giorno fra l' ottava deve dirsi la Messa della Domenica, come si fa della Vigilia occorrente *infra octavam* come insegnano i Liturgici *Cavalieri. To. II. c. XV: decr. II. n. 20 — Cujet. — Merat. etc. — Quia his Missis propriis convenit ut cedat ea Missa quae infra octavam saepius repetitur. Gav. P. I. Tit. III. rub. n. 2. L. l.*, ed anche nelle Cattedrali e Colleggiate la Messa solenne dev' essere questa stessa con la commemorazione dell' ottava, non dovendosi cantare due Messe. *Caval. ibid.*, ma se è il giorno proprio dell' ottava, o di qualche altra festa si cantano due Messe una dell' ottava, e l' altra della Domenica anticipata. Vedi ciò che innanzi si è detto a pag. 54. e 55.

Per ciò che riguarda poi la Dom. 2.ª dopo l'Epifania, della stessa come si è già accennato: *semper fit officium ante Septuagesimam. Gav. Sect. VI. c. VIII. n. 2.*; e ciò per doppia ragione come soggiunge lo stesso autore: *ut ordine historico servato de vita Christi, legatur post ejusdem Baptismum, primum miraculum in Cana Galileae factum, antequam quidquam aliud in sequentibus Dominicis de eo narretur. Secundo ut Officium et Responsoria Dominicarum post Epiphaniam semel dicantur suo proprio tempore nec omittantur omnia. ibid. P. IV. Tit. IV. n. 3.* Quando dunque nella Dom. 2.ª dopo l' Epifania cioè a dire nella 1.ª dopo l'ottava dell' Epifania cade la Settuagesima, allora l' ufficio della Dom. 2.ª dopo l' Epifania si anticipa nel Sabbato precedente non impedito da altra festa di 9. lezioni, altrimenti nel primo giorno dopo l'ottava più vicino a questa Domenica, anche non impedito da simil festa, purchè tal festa occorrente sia di rito doppio, perchè se è semidoppio questo si trasferisce secondo il decreto, che qui ap-

presso sarà riportato, se poi è festa *ad libitum* sia il rito doppio o semidoppio omettesi in tutto quell' anno, come dice la Rub. *Officia SS. ad libitum sive dupl. sive semid. occurrentia in die quo fieri debet de Dominica anticipanda ante Septuag. erunt omittenda non vero trasferenda. Rub. Brev. ut ante Dom. I. post Epiph.* (Vedi ciò che innanzi si è detto a pag. 62.). In conferma di che abbiamo il seguente decreto della Congr. de' S. Riti, fu dimandato alla stessa: « Cum superest « una Dominica post Epiph, nec poni potest post Pen« tecosten, utrum si tota hebdomada ante Septuag. prae« ter feriam II. quae simplex habet Officium, impediatur « Officio novem lectionum, poni possit, et debeat in dicta « feria II., vel legi homilia Sabbati ante Septuagesimam ?» S. R. C. resp: *Satis esse provisum per Rubricas Brev. Rom. de Dominicis n. 6., et per aliam Rubricam propriam positam ante Dominicam primam post octavam Epiphaniae, nempe in casu proposito officium de Dominica faciendum esse in primo Sabbato post Epiph. festo dupl ci vel semiduplici non impedito; alioquin, scilicet si praedictum Sabbatum esset impeditum faciendum in prima die post dictam octavam quae non reperitur impedita festo dupl., festum vero semid. in ea occurrens transferendum in primam diem similiter non impeditam. d. 10. Jan. 1693. Galliar. G. n. 3152. ad 16.*

Tale ufficio poi della Domenica anticipata si recita in questo modo pigliansi i salmi della feria occorrente con le lezioni del 3.° Notturno della Domenica anticipata, e co' responsorî del 1.° Notturno di questa stessa Domenica, con l' antifona al *Benedictus* ed orazione della stessa, sempre che poi tutti i giorni dopo l' ottava sono impediti dalla Domenica anticipata si fa nel Sabbato precedente solo la commemorazione con la nona lezione, come si è poco innanzi detto delle Domeniche anticipate dopo l' Epifania, e la Pentecoste (1).

(1) Fa d'uopo qui riferire un recente Decreto della Congr. dei S. Riti che ha rapporto colla presente Teoria. Interrogata dal Maestro di Cerimonie della Cattedrale di Palermo in tal guisa: II. « In Breviarii Rubricis legitur — In die Octava Epiphaniae ad « Laudes, per Horas, et ad Vesperas, etc. Si Octava Epipha« niae venerit, etc. Quando autem Septuagesima venerit, in « prima Dominica post Octavam Epiphaniae, tunc in primo « Sabbato post Octav. non impedito festo novem lectionum, alio« quin prima die post Octavam, fiet Officium de feria, in qua

Da ultimo per ciò che riguarda la divisione e distribuzione delle Domeniche dell'Anno, è da considerarsi an-

« ponuntur responsoria 1. noct. Dominicae II. post Epiphaniam,
« et tres Lectiones leguntur de Homilia ejusd. Dominicae cum
« ejus Antiphon. ad Benedictus, et Oratione. Festum vero semi-
« dupl. in ea occurrens transfertur ad primam diem similiter non
« impedit.— Infra Octav. Epiphaniae alicubi occurrit Festum
« S. Patroni Principal. cum Octava, post Octavam Epiphaniae
« vero dies occurrit infra Octav. d. S. Patroni et quia sabba-
« tum impeditum est festo IX. Lectionum, ideo posita Brevia-
« rii Rubrica, locus factus est secundo dubio, quod ex quatuor
« coalescit quaesitis.

1. « An officium dictae Dominicae secundae faciendum sit in
« supradicta die infra Octavam, sine commemoratione Octavae;
« sed cum precibus, suffragiis, et commemoratione de Cruce;
« sicut fit quando die infra Octavam occurrit feria IV. Cine-
« rum, et quando infra Octavam Sanctae Scholasticae, et S.
« Benedicti Abbatis, occurrit Dominica quadragesimae, et in
« Choro recitandum sit Officium B. M. V., et defunctorum pro
« prima die Mensis non impedita; et in Cathedrali, et Colle-
« giatis dicendae sunt duo Missae, una pro defunctis post lau-
« des, aut post primam, altera de dicta Dominica secunda post
« Sextam sine Gloria, sine Credo, et cum tribus orationibus,
« prima de Dominica, secunda Deus qui salutis etc. tertia Ec-
« clesiae, vel pro Papa nisi occurrat commemoratio simplicis,
« cum praefatione de Commun., vel de Octava si habeat propr.,
« color virid.?

2. « Vel faciendum officium de dicta die infra Octavam cum
« nona Lectione de Homilia, et commemoratione Dominicae
« secundae, absque precibus, suffragiis, etc. Missa vero de Do-
« minica cum commemoratione de infra Octavam cum praefa-
« tione Commun. vel de Octava, si habeat propr. et in fine Be-
« nedicamus Domino, col. alb.?

3. « Vel faciendum Offic. dictae Dominicae secundae, cum
« commemoratione Octavae sine precibus, suffragiis etc.?

4. « Vel si post Octavam Epiphaniae occurrat supradicta
« dies infra Octavam in una die, et semiduplex in altera die
« Officium Dominicae secundae reponendum in die, in qua fa-
« ciendum est de die infra Octavam? vel in die, in qua oc-
« currit semiduplex?

La S. Congregazione differì per allora la sua risposta sopra a ciò, rescrivendo. *Dilata, et ad eumdem Caeremoniarum Magistrum, qui, expensis diversis opinionibus Auctorum, suum proferat sensum; et proponatur ex officio. Dic. 12. Aprilis 1823. G.n.4444.* Ma poscia nell'anno appresso diede la risposta ai quesiti mentovati, distendendo così il Decreto—*Porrectis elapso anno sub die 12. Aprilis Sacror. Rituum Congregationi nonnullis dubiis ex parte Magistri Caeremoniar. Cathedralis Panormi, super quibus, audita prius in scriptis sententia alterius ex Apostoli-*

cora, che queste secondo il mese al quale appartengono distinguonsi pure con altro ordine e perciò diconsi la 1.ª la 2.ª, la 3.ª ecc. di Agosto, Settembre ecc., ma quest' altra divisione variamente s' intende in Rub., d' ordinario prima del mese dicesi quella che cade nel giorno stesso delle Calende di quel mese, o che è più prossimo alle stesse: *cum in proprio de tempore dicitur aliqua Dominica esse prima mensis, animadvertendum est eam dici primam Dominicam mensis quae venit in Kalendis illius mensis vel est proximior Kalendis hoc modo: Si Kalendae venerint in II., et III., et IV. Feria Dom. I. mensis erit quae praecedit Kalendas licet veniat in praecedenti mense, si autem Kalendae venerint in V., et VI. Feria, et Sabbato, I. Dom. erit quae*

*car. Caeremoniar. Magistri, quamvis singulis apposite responderi potuisset, nihilominus visum fuit EE. PP. dictae Congregationi praepositis, ad relationem Em. et Rev. D. Card. Cacciapiatti Ponentis super secundo, et decimoquarto ex allatis dubiis judicium differre, eidemque Caeremoniar. Magistro onus demandare, ut, digestis quoad illa variis Auctorum opinionibus, cunctisque maturius, et accuratius perpensis rationum momentis, suum iterum sensum promeret examinandum, cribandumque ex officio. Disponente namque Rubrica, quod, dum in I. Dominica post Octavam Epiphaniae occurrat Septuagesima, in primo Sabbato post Octavam Epiphaniae non impedito festo IX. Lection., alioquin I. die post Octavam fiat officium de feria., in qua ponuntur responsoria primi Nocturni Dominicae II. post Epiphaniam, et tres Lectiones leguntur de Homilia ejusdem Dominicae cum ejus Antiphona ad Benedictus, et Oratione: Festum vero semiduplex in ea occurrens transferatur ad primam diem non impeditam. Cumque aliquibus in locis occurrat dies infra Octavam S. Patroni, nec fieri possit officium de Dominica in Sabbato impedito festo IX. Lectionum; dubium secundum oriebatur quatuor constans quaesitis, quod hodie primo loco resolvendum proponitur, nimirum....*

Sieguono i quattro quesiti come sono stati sopra esposti, indi.

*Et Eminentissimi PP. sacris ritibus tuendis praepositi, visis, matureque perpensis iis, quae in hac nova allegatione fuerunt per eundem Caeremoniarum Magistrum diligentius illustrata, referente praefato Eminentissimo, et Reverendissimo D. Cardinali Cacciapiatti Ponente respondendum esse censuerunt.*

*Ad primum ex quatuor quaesitis — Affirmative.*

*Ad secundum et tertium — Jam provisum in primo.*

*Ad quartum Affirmative ad primam partem, negative ad secundam. Die 27. Martii 1824. G.n.4452.* — Si veggano le annotazioni del Gardellini sopra i riferiti dubbi nel Decreto del 1823.

*sequitur post ipsas Kalendas. Rub. Brev. Tit. IV. n. 7.* E tale distinzione delle Domeniche trovasi nel Breviario segnata per le Domeniche che occorrono nel mese di Agosto, Settembre, Ottobre, e Novembre in fino cioè all' Avvento ne' quali mesi leggonsi della Scrittura occorrente i libri delle Parabole di Salomone, dell' Ecclesiaste, della Sapienza ecc. Vedi l'Istr. seguente al §. XIII. Quindi è che delle 24. Dom. segnate dopo la Pentecoste quelle che cadono in questi mesi hanno doppio nome, così p. e. cadendo nella 1.ª Dom. di Agosto la Dom. 8.ª di Pentecoste, questa dicesi 8.ª di Pentecoste e 1.ª di Agosto, e così in seguito. E pare che siasi indotta quest' altra divisione a fine di non omettere la lezione di alcuno de' libri della s. Scrittura, il principio de' quali è posto nella Domenica: *in qua primo ponitur initium libri de Script. cum sua historia idest cum responsoriis. Rub. ibid.*; poichè nella 1.ª Dom. di Agosto tralasciansi in quanto al 1.° Notturno le lezioni del libro dei Re che leggonsi dall' Ottava di Pentecoste, ed invece diconsi quelle delle Parabole di Salomone, che abbiamo detto essere assegnate nella 1.ª di Agosto, e così in seguito. *Rub. ibid. Tit. XXVI. n. 8.* Con tutto ciò può omettersi talvolta pure alcuna delle Dom. di questi mesi con tutta la corrispondente Settimana, e ciò avviene quando il mese ha quattro Dom. perchè nel Breviario trovansi le lezioni per cinque Dom. ed altrettante Settimane, ma per questa omissione di tal Dom. non viene a tralasciarsi la lezione di alcuno de' detti libri; perchè non tutte le Settimane di ciascuno di questi mesi hanno assegnato un libro diverso, e però quando occorre tralasciare qualche Domenica con la sua Settimana, omettesi quella che non ha assegnato un libro della scrittura diverso dall' assegnato alle altre Domeniche. È d' avvertirsi in fine che oltre alla indicata divisione delle Dom. devesi anche aver riguardo a quella che è analoga al computo civile secondo il quale, Dom. 1.ª del mese dicesi quella che veramente contasi la 1.ª ne' giorni di un mese, sia o no prossima alle Calende dello stesso, poichè secondo questa divisione computansi le feste assegnate a celebrarsi in una particolare Domenica, e lo ha dichiarato col seguente decreto la Congr. de' S. Riti: « Dubitatum fuit ab aliquibus: utrum tertia Dominica sit illa, quae talis di« citur in Breviario, primam nuncupando eam quae proxi« mior est Calendis, vel potius ea sit tertia, quae inci-

« piendo numerum dierum a prima die mensis tertia re« peritur ? » S. R. C. resp: *Indultum concessum pro Dominica, quae est tertia Mensis, esse quae habuit ante se duas in eodem Mense. d. 11. Jul. 1789. Hispan. G. n. 3941.*

Ciò posto l' ufficio della Domenica incomincia a' primi vespri del Sabbato precedente e finisce a Compieta *inclusive* della stessa se pur non concorre con altro rito maggiore, come verrà detto in seguito. *Rub. Br. Tit. IV. n. 8.* A Matutino ha tre Notturni ne' quali in tutto leggonsi 18. Salmi e 9. lezioni, e regolasi *ut in Psalterio et proprio de Tempore. Rub. ibid. n. 9.*, e così anche regolansi le Dom. fra le Ottave. *Rub. Br. ibid. n. 2.*; ad eccezione di quelle che occorrono fra l'ottava del Natale, dell' Epifania, dell'Ascensione, e del *Corpus Dom.* nelle quali l' ufficio si fa *sicut infra octavam et proprio de Tempore* con la commemorazione dell' ottava. *Rub. ibid.* La Dom. poi occorrente nel giorno di qualunque ottava considerasi come quella impedita dal doppio di cui si è già parlato, all' infuora di quella dell' Epifania *in qua nihil fit de Dominica*, come si è detto innanzi. Circa le preci ed i suffragi dell'ufficio Domenicale, vedi nell' Istr. seguente i rispettivi paragrafi.

## ISTRUZIONE VI.

### DELLE PARTI DELLE ORE CANONICHE, E DI CIASCUNA DI DETTE ORE IN PARTICOLARE.

L'ufficio divino è diviso in sette parti dette Ore Canoniche, distinte in Rub. co' seguenti nomi: Matutino, Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespero, e Compieta; fra le quali non abbiamo numerate anche le Laudi, come sogliono taluni perchè a dir vero non sono più che una parte del Matutino. *Macri. Hierolex. v. Nocturnus — Horae Canon. — Laudes — Gav. Sect. IV. c. II. n. 1. etc.*; onde non conchiudesi il Matutino con l'orazione e col verso *Benedicamus* al solito separatamente dalle Laudi, le quali talvolta sono in Rub. chiamate col nome di Matutino, così leggesi nella Rub. del Breviario: *in Vigiliis preces feriales dicuntur tantum ad Matutinum et per horas. Tit. XXXIV. de prec.*, e nelle Rub. Particolari dello stesso: *Quando ad Matutinum dictae sunt Preces, ad Tertiam, Sextam, et Nonam flexis genibus dicitur* Kyrie eleison *etc.*

Con tutto ciò sono separabili dal Matutino stesso le Laudi, come i Notturni standovi una giusta causa possono separarsi fra loro per lo spazio di tre ore: *tanquam mora antiquae consuetudini proportionata. Caval. To, II. c. XXXIV. Decr. I. n. 9.*, e di fatti nella notte del S. Natale dopo il Matutino dicesi la Messa, e quindi si cantano le Laudi. *Rub. Miss. R. P. I, Tit. XV. n. 4.* ed allora il Matutino conchiudesi separatamente con l'orazione come tutte le altre Ore. *Rub. Brev. Tit. XXXI. n. 4.*

Inoltre sono le Ore Canoniche distinte nella stessa Rub. in diurne, e notturne. *Rub. Brev. Tit. XXI. de Antiph. n. 1.* Le diurne cioè quelle che solo possono dirsi nel giorno corrente sono Prima, Terza ecc., e tutte le altre Ore ad eccezione del solo Matutino, fra le quali Prima, Terza, Sesta, Nona, e Compieta sono pure dette Ore piccole o minori. Il Matutino poi che è la più lunga di tutte le Ore talvolta anticipasi verso la sera del giorno precedente come nell'ultimo triduo della Settimana maggiore, e talvolta nella notte, così in quella del S. Natale come si costumò sempre da prima, onde le sue parti sono dette Notturne come diremo, e più volte nella Rub. è ancor chiamato ufficio della notte. *Rub. Brev. ut in Fer. II. Rogat. hac nocte dicitur tertium Responsorium etc.* — *ut in Fer. V. infra Hebdomad. IV. Sept. Si haec fuerit ultima hebdomada Septembris, hac nocte ponitur liber Ester. etc.*

Ciò posto in quanto al numero ed al nome delle Ore Canoniche, passiamo ne' seguenti paragrafi a discorrere prima distintamente di ciascuna delle parti ond'esse risultano, e quindi dell'ordine col quale vanno disposte in ciascuna delle ore.

§. I. Dell' orazione domenicale. = L'Orazione domenicale cioè il *Pater noster* sempre dicesi innanzi a tutte le Ore Canoniche, fuorchè a Compieta, nella quale Ora dicesi in vece a principio dopo la lezione breve *Fratres etc.* detto il v. *Adjutorium. Rub. Brev. R. Tit. XXXII. n. 1.* Quistionano poi i Liturgici se dividendo dal Matutino le Laudi, e Compieta dal Vespro come nella Quaresima, debbasi a queste Ore preporre come alle altre il *Pater noster;* in quanto alle Laudi l'opinione più cordata è di quelli che tengono la sentenza affermativa abbracciata dal Gavanto *in Brev. Sect. IV. c. II. n. 4.*, che se nella notte di Natale la Rub. Particolare del Breviario *ut in die* lo fa omettere, ciò è perchè in

tale occasione le Laudi vanno congiunte alla Messa. *Gav. ibid.*, anzi dice il Cavalieri che perciò non debbono aversi come separate dal Matutino. *To. II. c. XXXIV. Decr. I. n. 10.* In quanto al Compieta il P. Gavanto stesso dice : *contraria est praxis in Quadragesima ut nihil proponatur lectioni brevi*, *et vere satis est post eam dici Orationem Dominicam ibid. c. VI. n. 11.* Inoltre dicesi in fine del Compieta subito dopo l'orazione dell'antifona finale (1), e così pure in fine delle altre Ore dopo il *v. fidelium animae* per conchiusione delle stesse, quando non segue altra Ora o l'ufficio della Vergine, perchè allora immediatamente dicesi col *Pater n.* anche l'*Ave Maria* pel principio dell'Ora seguente, finita la quale si dirà il *Pater n.* così che sempre si dica in fine dell'ultima Ora. Finalmente dicesi anche nella metà delle Ore cioè nelle preci quando vi sono ne' giorni feriali, nell'ufficio delle Domeniche a Prima e Compieta ecc., nel Matutino in fine de' Notturni, prima dell'assoluzione che precede le benedizioni.

Circa il modo poi di recitare tale orazione o dicesi tutta secretamente, o tutta a chiara voce, o parte a chiara voce e parte in secreto. A principio ed in fine delle Ore dicesi sempre secretamente. *Rub. ibid.*, nella metà poi alcune volte dicesi tutta a chiara voce, come nelle preci feriali del Vespro e delle Laudi, così la Rub: *Ad Laudes vero et Vesperas quando in feriali officio dicuntur preces totum dicitur clara voce ab hebdomadario. Rub. ibid. n. 2.*, nelle preci poi delle altre Ore le sole prime ed ultime parole diconsi a chiara voce, e così pure dicesi in fine de' Notturni a Matutino. E qui avvertiamo con la Rub. stessa : *Quando in fine orationis Dominicae proferendum est clara voce :* et ne nos inducas in tentationem, *semper in principio eadem voce proferuntur haec duo verba* Pater noster, *ut in precibus et similibus, alias nunquam proferuntur sed dicitur totum secreto. Rub. ibid. n. 2.*, inoltre quando recitasi tutto secretamente vi si dice pure in fine l' *Amen*, ma negli altri due casi si omette *ut videre est in toto Breviario. Gav. in Brev. Sect. V. c. I. n. 9.*

§. II. Della salutazione angelica. = La Salutazione

(1) Quando dopo il Compieta dicesi immediatamente il Matutino del giorno seguente deve ripetersi l'Orazione Domenicale, e con essa la Salutazione Angelica, ed il Simbolo. *S. R. C. d. 3. Sept. 1672. Nullius. G. n. 2444.*

Angelica o *Ave Maria* dicesi col *Pater n.* in principio di tutte le Ore, ed in fine solo del Compieta (1), e perciò dicesi sempre in secreto, dippiù sempre si dice innanzi l'ufficio della Vergine quando non si congiunga con l'ufficio divino perchè allora basta averla detta a principio con l' orazione Domenicale. *Rub. ibid. n. 3.* Inoltre sono da notarsi circa la stessa i seguenti decreti della Congr. de' S. Riti. 1.° « Petiit Episcopus Imolen : an permitti « debeat addi in recitatione Salutationis Angelicae verba « quaedam denotantia dolorem, videlicet *Ave Maria ple- « na doloribus etc.?* an vero potius dicta verba addita « prohiberi ? » Et S. C. resp. *in casu proposito nihil esse addendum, et per Ordinarium omnino prohibendum. d. 23. Maj. 1639. Imolen. G. n. 1010.*—2.° « Epi- « scopus Oppiden. supplicavit sibi responderi ; an per- « mitti debeat Fratribus Dominicanis, ut in Salutatione « Angelica post verbum *Jesus* addant *Christus ?* » Et S. C. resp. *Negative et omnino prohibendum esse. d. 19. Novemb. 1639. Oppiden. G. n. 1035.*

§. III. Del simbolo degli apostoli. = Il Simbolo o *Credo* breve, dicesi nell' ufficio due volte a principio, ed una sol volta in fine, cioè innanzi al Matutino, ed a Prima e dopo il Compieta (1), e sempre in secreto, ed insieme col *Pater*, ed *Ave*. Inoltre dicesi anche a metà delle Ore cioè nelle preci quando occorre, ed in tal caso anche dicesi parte a chiara voce e parte in secreto, come si è detto nel §. I. del *Pater n.*, così la Rub. *Quando vero dicitur cum precibus ad Primam et Completorium clara voce profertur* Credo in Deum, *et in fine* carnis resurrectionem. *Reliquum dicitur secreto, alias totum secreto dicitur. Rub. Brev. Tit. XXXIII. n. 1.*

§. IV. Del principio delle ore. = In tre diversi modi si da principio alle Ore Canoniche: il Matutino incominciasi col v. *Domine labia mea aperies*, il Compieta col v. *Converte*, e sempre continuasi col v. *Deus in Adjutorium*, col quale s' incominciano tutte le altre Ore, conchiudendo col *Gloria Patri* ed *alleluja* in fine, o *Laus tibi Domine* secondo la diversità de' tempi, come sarà più precisamente detto nelle Istruzioni Particolari. *Rub. Brev. Tit. XIII. XIV. et seq.*

§. V. Dell' invitatorio. = L'invitatorio non è più che un Antifona dice il Macri: *Invitatorium Antiphona quae*

(1) Vedi nella precedente pag. la Nota al §. I.

*repetitur ad psalmum* Venite exultemus, *quo incitatur populus ad adorandum Deum. Hierolex. v. Invitat.* Essa è divisa dall' asterisco in due parti, ed ha luogo nel solo Matutino, e sempre dicesi, ed in ogni ufficio fuorchè in quello dell' Epifania, e dell' ultimo Triduo della Settimana maggiore, ma si varia secondo la qualità dell' Ufficio. *Rub. Brev. Tit. XIX. n. 1. 2.*, ed alternasi col salmo *Venite exultemus* secondo l' ordine che vedesi indicato nel Salterio *Dom. ad Primam*, e nella Dom. di Passione nella quale omettesi in fine il *v. Gloria Patri Rub.. ut in die. Tempore Passionis in fine Psalmi:* Venite exultemus *esse omittendum* Gloria P. *et repetendum Invitatorium integrum:* Hodie si vocem Domini etc. *S. R. C. d. 21. Jun. 1670. Oscen. G. n. 2354. ad 3.* — S. R. C. *d. 24. Jul. 1683. Ruremunden. G. n. 2880. ad 1.* Il modo poi di farsi tal ripetizione è stato determinato dalla stessa Congr. de' Riti *inhaerendo usui Basilicarum Urbis, et praecipue Vaticanae*, cioè a dire dettosi dal Coro l' Invitatorio *hodie si vocem Domini etc.* in fine del verso ultimo del Salmo *Quadraginta annis etc.* Il Corista ripiglia: *Hodie si vocem Domini audieritis*, a cui il Coro risponde: *nolite obdurare corda vestra. S. R. C. d. 18. Decemb. 1694. Montis Regalis.G.n.3198.* Quando poi il principio di qualche verso di questo Salmo è lo stesso con l' invitatorio incominciasi tal verso dalle parole seguenti, come in tutti gli altri Salmi che incominciano con le stesse parole dell' Antifona che li precede.

§. VI. Degl' inni. = Gl' Inni o Cantici in lode di Dio come li chiama S. Agostino: *hymni sunt cantus laudem Dei continentes in Ps. 72*, si dicono in tutte le Ore fuorchè nell'ufficio feriale del Triduo innanzi Pasqua fino a' Vespri del Sabbato *in Albis* esclusivamente, e fuorchè nell' uffizio de' Defunti. *Rub.Brev.Tit.XX.n. 1.* A Matutino dicesi l'Inno dopo il Salmo *Venite exultemus* ripetuto l'Invitatorio, ma nel giorno dell' Epifania si omette, alle Laudi ed a' Vespri si dice dopo il Capitolo, alle Ore innanzi a' Salmi, a Compieta dopo i Salmi e l' Antifona. *Rub. ibid. n. 2.* Si dicono poi gl' Inni nell' ufficio *de tempore* come sono nel Salterio per le Domeniche e Ferie quando non ve ne siano proprî, i quali Inni assegnati nel Salterio per le Domeniche e Ferie si dicono dall' ottava di Pentecoste fino all' Avvento (eccettuata la Dom. fra l'ottava del *Corpus Dom.)* e dall' ottava dell' Epifania fino alla Dom. I.ª

di Quaresima esclusiva. Nell'ufficio de'Santi si dicono quelli del loro Comune sempre che non ne abbiano de' proprî. *Rub. ibid. n. 3.* Circa le varie conchiusioni degl' Inni queste sono tutte notate nelle Istruzioni Particolari delle varie festività dell'anno. Qui però tre cose debbono in generale avvertirsi: 1.° Che quando qualche festa ha la conchiusione propria per gl'Inni, se trattasi delle feste di Maria SS., o di Gesù C, che hanno la conchiusione *Jesu tibi etc.* (fuorchè la festa dell'Espettazione del Parto. *S.R.C.d. 21. april.1646. Ulysbonen. G. n. 1407. ad 5.*—S.R.C.*d.19. Sept. 1665. Oscen. G. n. 2197. ad 1.* (1). — S. R. C. *d. 21. Jun. 1670. Oscen. G. n. 2354. ad 1.*— S.R.C. *d. 13. Sept. 1692. Hispalen. G. n. 3146. ad 4.* — S. R. C. *d. 26. Novemb. 1735. Hispalen. G. n. 3889. ad 4.* — S. R. C. *d. 23. Jun. 1736. Brugen. G. n. 3900. ad 7.* — S. R. C. *d. 16. Febr. 1737. Mechlinien, G. n. 3907. ad 7.*—S. R. C. *d. 29. Nov. 1738. Carthaginen. G. n. 3931. ad 6.* — S. R. C. *d. 23. Maj. 1835. Namurcen. G. n. 4597 ad 13.* ), tale conchiusione si adopera in tutti gl' Inni dello stesso ufficio : *dummodo sint ejusdem metri nec habeant ultimum versum proprium. Rub. ibid. n. 4. 6.* Al qual proposito è da notarsi il seguente decreto della Congr. de' Riti : « Sunt « multi hymni qui habent conclusionem propriam : con« clusio ista semper ne adhibenda est etiam in Comple« torio ? » S. R. C. resp. *Negative sed tantum in festis Domini et B. M. Virginis. d. 12. Nov. 1831. Marsor.G.n.4520. ad 57.* (2). Qual sia poi l'Inno che ha

(1) Questo decreto sebbene contrario è di data anteriore , e come tale è oggi abrogato.

(2) Tale mutazione non si fa nell' inno *Veni Creator Spiritus* , anche quando occorre dirsi in un ottava di Gesù Cristo come nel giorno della Circoncisione ecc. , e lo ha dichiarato la Congr. de' Riti : « An in primo anni die hymnus : *Veni Crea« tor* : qui cantatur in Ecclesiis ad invocandum Sanctum Divi« num Spiritum , debeat habere pro conclusione : *Jesu tibi sit « gloria:* ratione Octavae Nativitatis Dom. vel ista : *Deo Patri... « ejusque soli Filio ?* » S. R. C. resp. *Concludendus cum stropha Deo Patri... ejusque soli... d. 7. April. 1832. Ariminen. G. n. 4532. ad 2.*, e con tale strofa deve sempre conchiudersi quest' inno *extra Tempus Paschale* per altro decreto della stessa Congr. de' Riti. *S. R. C. d. 28. Jul. 1832. Brixien. G. n. 4545. ad 4.* Nell' ottava poi di Pentecoste dicesi *Deo Patri... et Filio qui a mortuis etc. Rub. Brev. ut in Festo Pentec.*, e così conchiudesi anche in tutto il tempo Pasquale quando

la conchiusione propria lo abbiamo dal Tetanio: *ille autem hymnus dicitur habere ultimum versum proprium qui in fine non exprimit gloriam Trinitatis, aut praeter gloriam Trinitatis aliquid aliud exprimat. Not. a Dom. in Albis. c. I. n. 7. — Gav. in Brev. Sect. V. c. IV. n. 13.* E di questi la citata Rub. ne accenna due quello cioè della S. Croce a Vespro, e del Comune *plurimorum Martyrum* a Matutino, vi è poi intorno a ciò una eccezione della Rub. stessa nella quale è detto: *in festo SS. Angelorum Custodum hymni ejusdem metri terminari non possunt sicut eorum hymnus in laudibus. ibid. n. 8.—S. R. C. d. 19. Jun. 1700. Curien. G. n. 3416. ad 4.* Avverte inoltre la Rub. che tal mutazione negl' Inni dello stesso metro quando qualche festa ha l'ottava si proroga a tutti i giorni fra la stessa: *etiamsi dicantur hymni de Sanctis qui infra octavas celebrantur. ibid. n. 4.*, e così pure negl' Inni della Domenica quando occorre farsi della stessa fra l' ottava, *dummodo sint ejusdem metri. S. R. C. d. 23. Aug. 1704. Ord. Eremit. S. Aug. de Observ. Prov. Lombard. G. n. 3555. ad 4.—S.R.C. d. 5. Maj. 1736. Einsidlen. G. n. 3894. Tit. Al. dub. ad 12.* e lo stesso va detto per simile ragione delle mutazioni che negl'Inni si fanno *ratione temporis.* 2.° Poichè la Rub. particolare del Breviario dice che nell' Inno *Iste Confessor* bisogna mutar le parole *meruit beatas scandere* nelle altre *meruit supremos etc. si non est dies obitus. Rub. post com. Confess. Pont. et non Pont.*, fa d' uopo por mente a' tre seguenti decreti della Congr. dei S. Riti che illustrano tale Rub. 1.° « An quando contingit transferri Festum alicujus Sancti Confessoris a « die sui obitus in diem proxime sequentem, debeat tunc « in primis suis vesperis dici in hymno, *Meruit beatas*, « et in Matutino, et secundis Vesperis *Meruit supre-* « *mos?* » S. R. C. resp: *In casu proposito tum in Vesperis tum in reliquo officio continuandum versum:* Meruit beatas, *d. 13. Jun. 1682. Ord. Min. S. Franc. G. n. 2839. ad 6.* — 2.° « In Hymno *Iste Confessor* « dicitur ne; *Hac die laetus Meruit supremos laudis* « *honores* cum id notatur, sive quis novis, sive veteri- « bus hymnis utatur? Praedicta mutatio debet ne fieri

occorre dirsi tale Inno, ed è questa la sola mutazione la quale come ha dichiarato la Congr. de' S. Riti con altro decreto: *est varianda pro temporum diversitate. d. 3. Aug. 1839. Piscien. G. n. 4713. ad 11.*

« cum Officium Sancti habentis Octavam transfertur, sed « non ultra octo dies? Et quando tunc dicitur per reli« quos Octavae dies, quomodo dicendum: *Hodie laetus « meruit secreta*, an *meruit supremos etc.*? In festo « S. Joachim nunc nonne dicendum est: *Meruit supre« mos etc.*? » S.R.C. resp: *Quoad mutationem faciendam in hymno* Iste Confessor etc. *servanda haec est ab iis tantum quibus a Breviarii rubrica injuncta est. Nec praedicta mutatio fiet, quando Officium Festivum Sancti habentis Octavam, non ultra Octavam transfertur, quia tota Octava nihil aliud est, quam extensio ipsius Festi, et ideo versus idem per reliquos Octavae dies, qui forte supererunt, retinebitur. Mutatio servanda modo est in Festo S. Joachim Dominica infra Octavam Assumptionis celebrando. d. 2. Sept. 1741. Aquen. G. n. 3970. ad 8.*—S. R. C. *d. 3. Mart. 1761. Aquen. G. n. 4150. ad 10.*—3.° An in Of« ficio et Hymno *Iste Confessor* pro Sanctis Confessori« bus, quoties eisdem fixa dies est assignata, quae non « est dies obitus recitari debeat v. *Meruit beatas scan« dere sedes*, eo quod revera Officium fiat de die Obitus? « et quatenus Affirmative: an eadem regula servanda sit « in officiis Confessorum translatis, dummodo Officium sit « de die obitus? » S. R. C. resp. *Negative. d. 11. Jun. 1701. Tertii. Ord. S. Franc. G. n. 3437. ad 5.* Inoltre perchè la stessa Rub Particolare del Breviario *ut in die 17. Sept. in Festo impressionis SS. Stygmatum etc.* dice, che le suddette parole si mutino in queste altre *Meruit beata vulnera Christi*, la Congr. de' S. Riti con altro decreto ha dichiarato, che trasferendosi detta festa non debba mutarsi tal verso: *In festo translato Stygmatum S. Francisci nulla est facienda mutatio in hymno. S. R. C. d. 2. Sept. 1741. Aquen. G. n. 3970. ad 8.* Finalmente quando qualche festa ha più Inni proprî, come la festa di S Martina a' 30. Gennajo, di S. Giuseppe a' 19. Marzo, di S. Venanzio a' 18. Maggio, quando non tutti possono recitarsi, bisogna attendere solo a ciò che prescrive la Rub., così nella 1.ª e 3.ª delle feste indicate dice la Rub. che non potendosi dire nei primi vespri l' inno proprio, questo si unisca a quello del Matutino (1), ma quando la Rub. niente prescrive biso-

(1) V' ha un decreto della Congr. de' S. Riti in data de' 22. Settembre 1703. *Viennen. in Austria.* G. n. 3515. ad 9: il quale stabilisce il contrario per la festa di S. Venanzio contro la disposizione della Rub. particolare del Breviario sopra citata,

gna desumere la parità da' casi simili se altra circostanza non osta; così p. e. nella festa di S. Giuseppe la Rub. niente ordina verificandosi il caso accennato, e quindi potrebbe farsi lo stesso che è prescritto per gl' Inni di S. Martina e di S. Venanzio, ma osta a ciò la circostanza del metro, perchè l' Inno del 1.° vespro della festa di S. Giuseppe è di metro diverso da quello del matutino, quindi non può unirsi allo stesso; e perciò va errato il P. Pavone il quale dice assolutamente che debba pigliarsi esempio da' casi simili, ed unire quest'Inni fra loro. *Guida Liturg. P. I. n. 136.* — La Congr. poi de' S. Riti ha dichiarato che ciò possa farsi quando gl' Inni sono Istorici. *S. R. C. d. 12. Nov. 1831. Marsor. G. n. 4520. ad 47.*—S. R. C. *d. 23. Maj. 1835. Namurcen. G. n. 4597. ad 8.*

§. VII. Delle antifone. = L' Antifona presa nel suo primiero significato è detta dal Tommasi: *Canticum aliquod contractius breviusque, sive verborum juxta complexio, sive intercalaris sententia quam Chorus Choro alteri psallenti respondens intercinit. Praef. ad To. IV. §. De Antiph.*, e dal Grancolas nel medesimo significato: *Hodie Antiphonae appellatio psalmi versiculum indicat, qui ab utroque choro canitur ad finem psalmi. Lib. I. c. 30.* Che che sia però di tal significato attribuitole dal primiero canto antifono o reciproco, oggi secondo la pratica di tutti i Cori anche de' ben regolati, questa breve sentenza, o versicolo detto Antifona preposto a' Salmi e Cantici, come dice il Merati: *inchoatur ab uno unius chori, completurque a choro quando officium est duplex, et ad ejus symphoniam Psalmus cantatur. in Gav. To. II. Sect. V. c. VII. n. 1.* Non sempre però ad ogni antifona corrisponde un Salmo, ma secondo la diversità degli Uffici, e delle Ore diconsi una o più Antifone così la Rub. *Ad omnes Horas Nocturnas et Diurnas semper cum Psalmis dicuntur Antiphonae vel una vel plures pro diversitate Officii et Horarum. Rub. Brev. Tit. XXI. n. 1.* Sempre però le Antifone corrispondono all' ufficio corrente, quindi se si fa l'ufficio della Domenica o della Feria si dicono le Antifone come sono nel Salterio, le quali mai si mutano

ma forse per incuria del Tipografo la parola *affirmative* è stata scambiata nell' altra *Negative*. Vedi ciò che innanzi si è detto di un simile errore incorso in altro decreto pag. 80. Nota (2).

( eziandio quando si fa l'ufficio di una festa di tre lezioni, cioè di un Semplice), eccetto che nel tempo Pasquale, in cui si dice un' Antifona soltanto ossia l'*Alleluja*, e così pure nel tempo dell' Avvento in cui a' Vesperi e Notturni della Domenica si pongono le Antifone proprie. Nelle Laudi e nelle altre Ore si mutano le Antifone secondo la diversità de' tempi *ut in proprio de tempore habentur. Rub. ibid.*, quando poi non vengono assegnate le proprie, sempre si dicono quelle del Salterio. Le Antifone che *in proprio de Tempore* si pongono ne'Sabbati al *Magnificat* per la 1.ª Domenica di qualche mese si debbono desumere da quella Domenica, che è più prossima alle Calende del mese, come si è detto nella Istr. precedente, e sempre nel Sabbato si pone l' Antifona al *Magnificat* che è analoga al libro della Scrittura da porsi nella Domenica. Nelle feste di 9. lezioni a' Vesperi si dicono le Antifone delle Laudi sempre che non vi sieno assegnate proprie a' Vesperi. Alle Ore similmente tanto nell' ufficio *de Tempore* quanto de'Santi, quando non ve ne sono proprie per le Ore si desumono dalle Laudi (omessa la quarta) *quia est Antiphona pro cantico non pro psalmo. Gav. in Rub. Brev. Sect. V. c. VII. n. 6.* con quest'ordine a Prima la 1.ª, a Terza la 2.ª, a Sesta la 3.ª, a Nona la 5.ª Nelle ferie dell' Avvento che non hanno nelle Laudi antifone proprie si prendono per le Ore dalle Laudi della Domenica precedente; dove poi son proprie si prendono dalle stesse Laudi. Alle Antifone proprie tanto nell' ufficio *de Tempore*, quanto de' Santi sempre cedono quelle che sono nel Salterio o Comune de' Santi. Nè doppi a' Vespri Matutino e Laudi soltanto si dicono le Antifone intere prima de' Salmi e del Cantico, e dopo si ripetono: nelle altre Ore e nell'ufficio non doppio si annunzia solo l' Antifona nel principio del Salmo o Cantico, ed alla fine si dice intera. *Rub. Brev. Tit. XXI.* Vedi in seguito il §. XVIII. ove parlasi delle Commemorazioni per le Antifone da usarsi nelle stesse.

§. VIII. De' salmi. = Una delle principali parti delle Ore Canoniche sono i Salmi di Davide secondo la fedele versione di S. Girolamo da' 70. introdotta da S. Pio V. ne' divini Uffici, abolita l' antica Itala oggi in uso ancora nella Basilica Vaticana, di essi se n' ha nel Breviario una triplice divisione, poichè oltre quelli che sono inseriti nelle Ore Can. secondo l'ordine delle Ferie, e ne'vari comuni de' Santi, e negli uffici propri, vi sono i Sal-

mi graduali, e penitenziali de'quali occorrerà altrove parlare. Cantansi poi i Salmi alternativamente dal Clero in Coro, e per la retta partizione del Canto trovasi ciascun verso distinto nella metà con un piccolo asterisco: *additus est Asteriscus ut sit nota musicae partitionis in medio versus. Rub. Br. Tit. XXII. n. 8.*, e conchiudonsi sempre col *Gloria Patri. In fine Psalmorum semper dicitur* Gloria Patri, *praeterquam in psalmo:* Deus Deus meus ad te de luce vigilo, *et in psal.* Laudate Dominum de coelis, *qui conjunguntur cum aliis psalmis, et in fine ultimi tantum dicitur* Gloria Patri, *ut suis locis notatur. ibid. n.* 7. Aggiunge dippiù la stessa Rub. *Praeterea non dicitur* Gl. P. *in triduo majoris Hebdom. ante Pascha, nec in officio Defunctorum cujus loco pro Defunctis dicitur:* Requiem aeternam etc. *ibid.* Quantunque poi *tempore Passionis* tale inno di Laude, come lo chiama il Macri *Hierolex. v. Gl. P.*, si tralasci dopo l' Invitatorio, e ne' Responsori delle Lezioni, ed in quelli delle Ore, pure non si tralascia in fine de'Salmi (meno nell' ultimo Triduo della Settimana maggiore), come si dirà nelle Istruzioni Particolari di tal tempo; diconsi poi i Salmi nell' ufficio *de tempore* per tutte le Ore nelle Domeniche, e nelle Ferie nel modo con cui sono distribuiti nel Salterio, o come *in proprio de Tempore.* Nelle Feste poi si dicono come sono assegnati ne' proprî luoghi, altrimenti come sono estesi nel Comune de' Santi.

I Salmi alle Laudi delle Domeniche col cantico *Benedicite* si dicono in tutte le feste fra l'anno, e nelle ferie del tempo Pasquale. Il Salmo *Confitemini* si dice a Prima con gli altri Salmi nel Salterio assegnati in tutte le Domeniche (quando si faccia di Domenica come nel Salterio, ed eziandio in quelle che occorrono fra le Ottave de' Santi), dalla 3.ª Domenica dopo la Pentecoste *inclusive*, fino al giorno del S. Natale *exclusive*, e dalla 2.ª dopo l' Epifania *inclusive* fino alla Settuagesima *exclusive*; dalla Settuagesima poi fino a Pasqua in vece si dice il Salmo *Dominus regnavit*, perchè il *Confitemini* si dice alle Laudi dopo il *Miserere*, come si pone a suo luogo. Nelle Domeniche del Tempo Pasquale cioè da quelle *in Albis* inclusivamente fino all' Ascensione esclusivamente si dicono tre Salmi, come nelle feste aggiuntovi il Simbolo di S. Attanasio. Gli altri salmi per tutte le ferie distribuiti a Prima si dicono in luogo del Salmo *Confitemini* nell' uffizio feriale soltanto, quando si fa di

Feria fuori del tempo Pasquale. Nelle Ferie poi del detto tempo Pasquale, nelle feste fra l' anno, e nel Sabbato, o si faccia uffizio di S. Maria, o di feria si dicono tre Salmi soltanto cioè *Deus in nomine tuo — Beati immaculati —* e *Retribue* aucorchè si celebri una festa di rito doppio in Domenica. I Salmi delle Ore Terza, Sesta, Nona, e Compieta mai si mutano; come si vede nel Salterio o si faccia *de Sanctis* o *de Tempore*. I Salmi della Domenica a' Vesperi si dicono anche in quelli delle Feste, eccettuato l' ultimo il quale si muta, quando poi si deve fare altrimenti si nota a' suoi luoghi. Nei Vespri fra l' ottava si dicono i Salmi come ne' secondi Vespri della festa, ma ne' primi del giorno ottavo si dicono come ne' primi della Festa, purchè non si noti altrimenti. *Rub. Brev. Tit. XXII.*

§. IX. De' cantici. = I Cantici sebbene si distinguano da' Salmi *Macri. Hierolex. v. Canticum.—Gav. in Brev. Sect. V. c IX. n. 4.* pure come i salmi cantansi alternativamente dal Coro conchiudendosi col *Gl. P.* eccetto il *Benedicite*, ed hanno la corrispondente Antifona; e sempre hanno luogo nell' ufficio divino; e propriamente nelle Laudi, Vespro, e Compieta, così la Rub. del Breviario: *Cantica dicuntur in Officio de Tempore tam de Dominicis, quam Feriis ad Laudes, Vesperas, et Completorium ut in Psalterio distribuuntur. Tit. XXIII. n. 1.* Di essi contansene 10., sette presi dall' antico Testamento, e tre dal nuovo, e propriamente dagli Evangeli, i primi diconsi a *Laudes* sempre in 4.° luogo e sono distribuiti secondo le diverse ferie della Settimana; onde sono pur detti nelle Rub. Cantici feriali, ad eccezione di quelli assegnati alla Domenica, e sono i seguenti: 1.° il Cantico de' tre Fanciulli in Daniele al c. III. *Benedicite omnia opera*, alquanto accomodato che dicesi nella Domenica. — 2.° Il Cantico di Isaja al c. XII. *Confitebor tibi Domine* nella Feria II. — 3.° Il Cantico di Ezechia in Isaja al c. XXXVIII. *Ego dixi in dimidio dierum meorum* nella Feria III. — 4.° Il Cantico di Anna al 1.° de' Re. c. IV. *Exaltavit cor meum* nella Feria IV. — 5.° Il Cantico di Mosè al c. XV. dell'Esodo *Cantemus Domino* nella Feria V. —6.° Il Cantico di Habacuc al c. III. *Domine audivi* nella Feria VI. — 7.° Il 2.° Cantico di Mosè al c. XXXII. del Deutoronomio *Audite coeli* nel Sabbato. Avverte però la Rub. che nelle Feste e nel tempo Pasquale alle Laudi si dice sem-

pre il Cantico *Benedicite* come nella Domenica, ed in fine non si dice il *v. Gl. P.*, come negli altri Cantici, nè si risponde *Amen*, e gli altri Cantici feriali come nel Salterio non si dicono se non quando si fa ufficio di feria fuori tempo Pasquale. *Rub. ibid. n. 2.* I Cantici poi del nuovo Testamento detti perciò Cantici Evangelici sono tre il *Benedictus Luc. I.*, il *Magnificat. ibid.*, ed il *Nunc dimittis. ibid. c. II.*, e de' quali il 1.° anche dicesi a *Laudes*, il 2.° a Vespro, ed il 3.° a Compieta, e dice la Rub. che questi tre Cantici *semper dicuntur suo loco ut in Psalterio ibid. n. 3.*

§. X. De' versi. = *Versiculus*, dice il Grancolas, *est brevis oratio ad Deum post psalmorum canticum fusa. Lib. I. c. 31.* Il verso ha ordinariamente due parti il verso propriamente detto, e la risposta: e dicesi sempre nel Matutino dopo l'ultimo Salmo ed Antifona dei Notturni siano tre o un solo. Alle Laudi ed a Vespro si dice dopo l'Inno, alle Ore in fine dopo compiuto il responsorio breve. *Rub. Brev. Tit. XXIV. n. 1.* Ma nella Pasqua di Resurrezione, e per tutta la sua ottava fino ai vespri del Sabbato *in Albis* esclusivamente si omette nelle Ore sebbene dicasi nel Notturno. *Rub. ibid. n. 2.* Ma donde si desumono questi versi? Nelle feste de'Santi dal Comune degli stessi quando non ne hanno proprî, avvertendo che se la festa è di 3. lezioni nella feria 2.ª e 5.ª si pigliano a Matutino quelli del 1.° Notturno, nella Feria 3.ª e 6.ª quelli del 2.° Notturno, nella Feria 4.ª e nel Sabbato quelli del 3.° Notturno: nelle ferie poi pigliansi dal Salterio, e così pure quando non ne vengono assegnati proprî nel *proprio de Tempore. Rub. ibid. n. 5. 6. — Tit. XIII. n. 8.* Vedi in seguito il §. XVIII. ove parlasi delle commemorazioni pe' versi da usarsi nelle stesse.

§. XI. Delle assoluzioni. = L'Assoluzione al dir del Macri: *est deprecatio brevis in fine psalmorum cujuscumque Nocturni, ante lectionum recitationes v. Absolut.*, e perciò di esse se ne contano non più che tre: la 1.ª *Exaudi* per lo 1.° Notturno, la 2.ª *Ipsius* pel 2.° Notturno, e la 3.ª *A Vinculis* pel 3.° Notturno, e diconsi in ogni Matutino fuorchè in quelli dell' ultimo Triduo della Settimana maggiore, ed in quello de'Defunti. *Rub. Brev. Tit. XXV. n. 1.* Quando poi il Matutino è di un sol Notturno dicesi una sola di questa tre assoluzioni desumendola da uno de'Notturni secondo la regola data nel

§. antecedente pe' versi. *Rub. ibid. n. 2.*, e così praticasi anche quando le tre lezioni fossero dell'Omilia sul Vangelo: *Si singulae tres lectiones sint de homilia super Evangelium, absolutio dicitur secundum ferias ut supra. Rub. ibid. n. 3.* A queste poi secondo alcuni possono aggiungersi le altre due: *Deus Dominus nos benedicat*, che dicesi in fine di Prima, e l'altra *Benedicat et custodiat* in fine del Compieta, le quali mettono termine a tali Ore, e diconsi *absoluta prece. Granc. Lib. I. c. 31.—Caval. To. II. c. XXXIV. Decr. V. n. 3.* Sebbene sieno queste preci chiamate nel Breviario Benedizioni, dalle parole che contengono.

§. XII. Delle benedizioni.=Le Benedizioni sono quelle brevi preghiere che recitansi immediatamente innanzi le lezioni del Matutino, auche alle due brevi in fine di Prima, e a principio di Compieta, che diconsi in Coro dall'Eddomadario dietro l'intima o richiesta fatta dal Lettore con la formola *Jube Domne etc.*, e se ne contano 15. cioè 1. *Benedictione perpetua.*, 2. *Unigenitus.*, 3. *Spiritus Sancti gratia*, 4. *Deus Pater*, 5. *Christus perpetuae*, 6. *Ignem*, 7. *Evangelica lectio*, 8. *Divinum auxilium*, 9. *ad Societatem*, 10. quella delle feste di Maria SS., nonchè di uno o più Santi *Cujus, Quorum, Quarum Festum etc.* 11. *Per Evangelica dicta*, 12. *Verba S Evangelii*, 13. *Ille nos benedicat. Rub. Brev. ut in Dom. I. Adv. — ut in die Nativit. Dom.*, 14. Quella della lezione breve a Prima *Dies et actus*, 15. e quella del Compieta *Noctem quietam etc. Rub. ut in psalt., ad Primam, et Compl.* Di tutte queste poi oltre le due ultime proprie delle indicate Ore piccole, le altre 12. sono proprie del Matutino, e di esse le prime sei sono fisse per le lezioni del 1.° e 2.° Notturno, le altre sette appartengono al 3.° Notturno, e da queste secondo la diversità delle feste e delle lezioni variamente scelgonsi quelle che fanno a proposito per le tre lezioni dello stesso, perchè nelle feste di Gesù Cristo, e nell'ufficio della Domenica la 7.ª benedizione e' *Evangelica lectio*, la 8.ª *Divinum auxilium*, la 9.ª *ad Societatem:* nelle feste di Maria SS. la 8.ª mutasi con quest'altra *Cujus... ipsa Virgo etc.* La Congr. poi de' S. Riti ha dichiarato, che: *in Officiis Translationis almae domus Lauretanae, et Expectationis partus octava benedictio debet esse*: Cujus festum colimus Ipsa Virgo etc: *S.R.C. d. 3. Mart. 1761. Aquen. G. n. 4150. ad 8.* Nelle feste poi

de' Santi secondo la diversità del sesso, e del numero de' Santi de' quali celebrasi l'ufficio, questa stessa 8.ª benedizione mutasi con l'altra *Cujus.... Quorum.... Quarum festum etc.* (1), e qui è a notarsi quest' altro decreto della Congr. de' S. Riti: *Ubi celebratur festum S. Gabrielis, vel Raphaelis Archangeli, ad octavam benedictionem dicitur:* Cujus festum colimus, *non vero* Quorum festum etc. *S. R. C. d. 13. Sept. 1692. Hispalen. G. n. 3146. ad 5.* Ma nelle feste di S. Michele si dice *Quorum festum. Rub. Brev. ut in die 8. Maj. et 29. Sept. Quia est Festum omnium Angelorum, quemadmodum clare patet ex ipsis lectionibus, et in Oratione omnium Angelorum patrocinium imploramus. Decr. cit.*

Che se in qualunque degli enumerati uffici avesse a dirsi la 9. lezione dell' Omilia sul Vangelo, l' ultima Benedizione *ad Societatem* scambiasi con quest' altra *Per Evangelica dicta;* e se anche l' ottava avesse a dirsi dell' Omilia su di altro Vangelo come nella notte di Natale in ottavo luogo, la benedizione sarebbe *Verba etc.* Nell' ufficio poi di 3. lezioni è a sapersi: che se queste 3. lezioni sono della Scrittura, pigliansi le 3. Benedizioni del Notturno corrispondente alla Feria, come si è detto poco innanzi de' versi nel §. *X.*, mutando nel 3.° Notturno la prima Benedizione *Evangelica* nell'altra *Ille nos benedicat. Rub. Br. Tit. XXV. n. 2.*, se poi sono tutte tre dell' Omilia sul Vangelo, o anche della Scrittura occorrente, ma dell' ufficio del Santo di 3. lezioni, in qualunque giorno ciò avvenga sempre diconsi quelle del 3.° Notturno con le indicate mutazioni, e quindi per le lezioni dell' Omilia dicesi: 1.° *Evangelica Lectio*, 2.° *Divinum auxilium*, 3.° *ad Societatem*; e pel Santo 1.° *Ille nos benedicat*, 2.° *Cujus*, *Quorum*, o *Quarum etc.*, 3.° *ad Societatem. Rub. ibid. n. 3* Da ultimo per l'ufficio di tre lezioni di S. Maria *in Sabbato* avverte la Rub. *Benedictiones dicuntur ut habentur in ejus officio parvo circa finem Breviarii. ibid. n. 4.* Finalmente è d'av-

(1) Questa benedizione recitasi tanto nelle feste primarie che nelle secondarie, anzi negli stessi uffici votivi concessi *semel in mense, in hebdomada etc.*, e sarebbe contro la Rub. dire invece *Cujus commemorationem... Cujus translationem colimus etc.*, come ha dichiarato la Congr. de' Riti. S. R. C. *d. 13. Feb. 1666. Romana. G. n. 2213. ad 1. 2. 3.*—S. R. C. *d. 5. Maj. 1736. Einsidlen. G. n. 3894. ad Tit. XXV. de Benedict. etc. dub. 1.*

vertirsi ancora a quest' altra eccezione della Rub: *in matutinis Tenebrarum maj. Hebdom. et in Officio Defunctorum Benedictiones non dicuntur. ibid. n. 1.*

Come che poi si è accennata innanzi la petizione da farsi dal Lettore al Sacerdote Officiante per averne la Benedizione, avverto da ultimo che essa va espressa con la formola *Jube Domne benedicere. Rub. Brev. ut in Dom. I. Adv.*, ed avverte il Cerim. Ep. che deve dirsi *Domne* non *Domine. Lib. II. c. VII. n. 5.*, dovendosi distinguere, come bene a proposito dice il P. Gavanto la parola *Domne* dall' altra *Domine*, *quia hic Dei titulus est*, *ille hominis praeclari*, onde fa riflettere che del Papa sebbene supremo Gerarca dicesi nelle Litanie: *ut Domnum Apostolicum etc.*, e però sempre che chiedesi la Benedizione al Sacerdote Eddomadario, Ufficiante, o altri, come quando questo stesso la chiede al più degno del Coro per la 9. lezione ne' Matutini solenni, deve dirsi *Jube Domne* come praticasi dal Diacono nella Messa solenne per la benedizione del Vangelo, per quella del Preconio Pasquale nel Sabbato S. ecc. *Rub. Miss. Rom. ut in Ord. Missae. — ut in Sab. S. etc.* Quando poi chiedesi immediatamente da Dio come fa il Vescovo nel dire la 9. lezione, quando non v'è in Coro altro superiore a lui, e nella recita privata dell' Ufficio fatta da un solo, e nella Messa bassa innanzi al Vangelo, dicesi: *Jube Domine benedicere. Gav. Sect. V. c. XI. n. 4.*, sebbene in taluni Messali *ex oscitantia Typographorum* trovisi *Domne* per *Domine. Merat. P. II. Tit. VI. r. 2. n. IX. in Gav. L. m.* A tale petizione inoltre corrisponde l' altra di conchiusione: *tu autem Domine miserere nobis*, la quale va sempre dopo quelle lezioni alle quali va premessa la Benedizione: *quae duo sunt invicem correlativa. Gav. Sect. V. c. XV. n. 7.*, onde si tralascia tralasciandosi la benedizione, come nell' ultimo Triduo della Settimana maggiore, ed in fine delle lezioni dell' ufficio de' Defunti. *Rub. Br. Tit. XXVI. n. 11.*, e perchè è diretta a Dio *ut a Domino venia petatur de defectibus in legendo commissis. Rupert. Lib. I: c. 13.* perciò si fa genuflessione a tali parole. *C. Ep. Lib. II. c. VI. n. 14.*, e non mutasi la parola *Domine*. Alla stessa rispondesi *Deo gratias.*

§. VIII. Delle lezioni. = Le Lezioni leggonsi a Mattutino dopo le Assoluzioni e Benedizioni di ciascun Notturno. *Rub. Br. Tit. XXVI. n. 1.*, ed in ogni Nottur-

no leggonsene tre per modo, che quando il Mattutino è di tre Notturni se ne leggono nove, quando è di un solo come il Feriale se ne leggono tre solamente. A bene intendere pertanto donde debbansi desumere queste lezioni prima di darne le regole fa d' uopo premettere, che le lezioni sono di tre specie, alcune prese dalla Scrittura, altre da' scritti de' Padri e dalle loro Omilie sul Vangelo, altre in fine sono leggende della vita de' Santi. Quelle prese dalla Scrittura costituiscono le lezioni del 1.° Notturno in tutti gli uffici di 9. lezioni, quelle prese dalle leggende de' Santi, o scritti morali de' Padri costituiscono le lezioni del 2.° Notturno dell' officio Domenicale, e talvolta anche del Santo secondo le diversità degli uffici, finalmente le Omilie su' Vangeli costituiscono le lezioni del 3.° Notturno in ogni ufficio di nove lezioni. Per l' ufficio poi di tre lezioni questo o è feriale, o del Santo, se è feriale, la Scrittura o le Omilie sul Vangelo costituiscono le tre lezioni, se è del Santo questo se non ha tutte tre le leggende proprie della sua vita, le impronta dalla Scrittura.

Ciò posto è a sapersi: che le prime cioè quelle della Scrittura si dividono in due Classi, alla 1.ª appartengono quelle che trovansi nell' ufficio *de Tempore* cioè dalla 1.ª Dom. dell' Avvento con la quale incomincia l' anno Ecclesiastico fino all' ultima Dom. dopo Pentecoste, nel quale tempo secondo le varie ferie e Domeniche dell' anno trovansi talmente distribuiti i libri della s. Scrittura che in tutto l' anno leggesi una parte di tutti i libri della stessa, così la Rub: *Lectiones autem de Scriptura in officio de Tempore sic distributaé sunt per annum, ut quotidie aliquid ex eo legatur, etiam in Officio de Sanctis quando aliae non assignantur. Tit. XXVI. n. 8.* Tal' è poi l' ordine col quale questi libri sono distribuiti: nell' Avvento la profezia d' Isaja dalla 1.ª Dom. al giorno di Natale *inclusive;* dal Natale a Settuagesima *exclusive* le lettere di S. Paolo a' Romani, a' Corinti, a' Galati, agli Efesi, a' Filippesi, a' Colossesi, a' Tessalonicesi, a Timoteo, Tito, Filemone, ed agli Ebrei; dalla Settuagesima alla Dom. di Passione *exclusive* il Genesi, e l'Esodo: nel tempo di Passione Geremia fino alla Dom. di Pasqua, quindi in poi gli Atti degli Apostoli, l' Apocalisse di S. Giovanni, e le lettere di S. Giacomo, di S. Pietro, di S. Giovanni, di S. Giuda fino a Pentecoste; nelle Dom. seguenti fino al mese di Agosto il libro dei

Re; nel quale mese leggonsi de' Sapienziali le parabole di Salomone, l'Ecclesiaste, la Sapienza, l'Ecclesiastico; nel mese di Settembre Giobbe, Tobia, Giuditta, Ester; in Ottobre i Maccabei; in Novembre Ezechiele, Daniele, ed i 12. Profeti minori. Alla 2.ª Classe poi appartengono quelli che trovansi *primo vel secundo loco* ne' varî comuni degli Apostoli, Martiri, Confessori ecc., e di questi dice la Rub. stessa del Breviario: *Lectiones de Scriptura positae in Communi SS. leguntur in festis ubi assignantur in proprio SS. per annum. Rub. ibid n. 9.*, ovvero quando mancano quelle della Scrittura occorrente, o quando le feste di tali Santi celebransi solennemente nella propria Chiesa, come si dirà in seguito.

E questo vale per le lezioni del 1.° Notturno, in quanto a quelle del 2.° Notturno, quelle delle Dom. trovansi nelle rispettive Dom. appresso alle lezioni della Scrittura occorrente, quelle della vita de' Santi, cioè le leggende trovansi nell' ufficio proprio de' Santi secondo il giorno che celebrasi la festa, quelle poi tratte da' scritti de' Padri trovansi ivi medesimo, quando il Santo non ha tutte tre le leggende proprie, o nel comune *primo vel secundo loco*, e lo stesso dicasi di quelle del 3.° Notturno.

Premesse tutte queste cose, per regola generale secondo la Rub. del Breviario, ecco donde desumonsi le lezioni, quando il Matutino è di tre Notturni: *in i. Nocturno semper leguntur tres lectiones de Scriptura, quae quando suis locis proprie aut de Communi SS. non assignantur, semper leguntur ut in officio de tempore quae sua quaque die occurrunt legendae. In ii. Nocturno si fit de Sancto tres lectiones leguntur de vita Sancti, vel de aliquo sermone aut tractatu qui ei convenit, quae si non adsint propriae leguntur ex Com. SS., ex quo etiam communi completur numerus trium lectionum quando officium fit IX. lectionum de aliquo Sancto, qui habet tantum unam vel duas lectiones proprias. Si fit de Dominica vel de alio officio IX. lectionum per annum etiam de octava, leguntur tres lectiones de sermone aut tractatu qui in illis ponitur. In iii. Nocturno semper leguntur tres lectiones de homilia in Evangelio positae in proprio aut ex communi assignatae, et primae lectioni de homilia semper praeponitur principium Evangelii de quo est homilia etiam infra Octavam. Rub. ibid. n. 2.* Inoltre in quanto alle lezioni del 2.° e 3.° Notturno poste nel Comune trovasi nella Rub.

quest' altro avvertimento: *Aliae lectiones ii. et iii. Nocturni positae in communi SS. similiter leguntur quando in proprio SS. assignantur, et quando in aliqua Ecclesia aliquod festum celebratur cum IX. lectionibus, quia in ea est solemne aut consuetum in ea celebrari, quod proprias et approbatas de festo lectiones non habuerit. Rub. ibid. n. 9.*

Quando poi il Matutino è di un sol Notturno, cioè di tre lezioni; *si fit de feria tres lectiones leguntur de Scriptura nisi tres sint de homilia, quia tunc omissis lectionibus de Scriptura leguntur de homilia: si fit de Sancto qui habet duas lectiones, prima tantum erit de Script., ut vel legatur una, vel ex tribus simul junctis fiat una, secunda et tertia de Sancto. Si unam tantum habuerit vel propriam vel ex communi assignatam, prima et secunda erunt de Script., tertia de Sancto, quod etiam servatur in officio B. M. in Sabbato. Rub. ibid. n. 4.*

Intorno al già detto però debbono farsi due avvertenze, la prima in riguardo alle tre lezioni del 1.° Notturno, la seconda in riguardo alla terza del 3.° Notturno, ossia alla nona lezione. Ed in quanto alla 1.ª avvertenza è a sapersi: che in ogni ufficio festivo leggonsi le lezioni della Scrittura occorrente, ma sol quando *suis locis propriae aut de Communi SS. non assignantur. Rub. ibid. n. 2.*, similmente si tralasciano *quando aliquod festum in propria Ecclesia solemniter celebratur. ibid. n. 9.*, per tale solennità poi non s' intende solo il rito di 1.ª classe, ma anche il doppio maggiore come ha dichiarato la Congr. de' S. Riti: *Duplicia majora habent lectiones i. Nocturni vel proprias, vel de Communi, non autem de Scrip. occurrente. S. R. C. d. 2. Sept. 1741. Aquen. G. n. 3970. ad 3.—S. R. C. d. 12. Jul. 1664. Romana. G. n. 2137. ad 6.*, e non già che basta il rito doppio minore, come ha dichiarato la stessa Congr. de' Riti con varî altri decreti segnati con le seguenti date. *S.R.C. d. 10. Jan. 1693. Galliarum. G. n. 3152. ad 10.* — S. R. C. *d. 26. Jan. 1793. Santandarien. G.n. 4299. ad 20.* — S. R. C. *d. 19. Sept. 1801. Valentina seu Ord. Eremit. S. Aug. Prov. Valent. in Hisp. G. n. 4329. ad 3.* — S. R. C. *d. 25. Aug. 1818. Hispalen. G. n 4399. ad 4.*—S. R. C. *d. 12. Nov. 1831. Marsor. G. n. 4520. ad 48.* —S. R. C. *d. 27. Aug. 1836. Minoricen. G. n. 4638. ad 6. 7. 8. 9.* — S. R. C. *d.*

*23. Febr. 1839. Ord. Min. Excal. S. Petr. de Alcant. G. n. 4703. ad 1.* onde proibì che nell' Ufficio di S. Teresa di rito doppio minore si dicessero le lezioni del Comune. *S. R. C. d. 2. Sept. 1741. Aquen. G. n. 3970. ad 12.* (1). Finalmente tralasciansi le lezioni della Scrittura occorrente; *quando aliquod festum novem lectionum occurrit in Quadragesima et Quatuor Temporum, in Feria II. Rogationum, et in Vigilia Ascensionis in quibus feriis in Officio de Tempore non assignantur lectiones de Scriptura sed de homilia, tunc enim in festis recurrendum est ad lectiones de Scriptura positas in communi Sanctorum. Quod si in aliquibus de supradictis feriis occurrat dies octava alicujus festi habentis octavam tunc in 1.o Nocturno diei octavae repetantur lectiones quae in 1.o Nocturno festi lectae fuerunt, si vero occurrat dies infra octavam tunc sumantur de Communi. Rub. ibid. n.9.*—S.R.C.*d.5.Maj.1736.Einsidl. G.n.3894.Tit XXV.ad dub. 2.* Dippiù è da sapersi che ai Dottori Latini sono assegnate al 1.° Notturno le lezioni del comune de' Dottori *Sapientiam* meno a S. Pier Damiani a'23. Febbrajo, ed a S. Bernardo a'20. Agosto i quali non ostante che abbiano l' antifona *o Doctor*, e l'ottavo responsorio *in medio* hanno le lezioni *de Scriptura occurr.* come l' hanno pure i Dottori Greci pe'quali si può ricorrere a quelle del comune *Sapientiam* quando non ve ne fossero della Scrittura, come ha dichiarato la Congr. de' S. Riti per S. Giovanni Crisostomo quando cade in Quaresima. *S. R. C. d. 5. Maj. 1736. Einsidlen. G. n. 3894. Tit. XV. ad 2.* Sempre che poi in questa e simili circostanze debbono le lezioni del 1.° Notturno desumersi dal comune nel quale ve ne sono due *primo vel secundo loco* non è cosa lodevole il pigliarle ad arbitrio, ma secondo ha dichiarato la Congr. de' Riti: *Regula in casu desumatur ex lect. III. Nocturni. d. 23. Maj. 1835. Namurcen. G. n. 4597. ad 4.*

Circa poi le lezioni della Scrittura occorrente omesse per una delle succennate cause è a sapersi ulteriormente che se della stessa omettonsi quelle lezioni che contengono i principî de' libri della Scrittura posti quasi sempre

(1) Un tale errore è incorso in più Breviarî stampati in Venezia ed in Napoli per riguardo ad altri Santi di tal rito, come di S. Raimondo a' 30. Agosto, di S. Alessio, di S. Giovanni de Matha quando viene fuori Quaresima ecc.

nelle Domeniche si trasferiscono nel 1.° giorno non impedito, altrimenti in alcuno de'precedenti similmente non impedito (1), omettendo quelle di tale giorno che non contengono il principio del libro, ovvero leggendole insieme col principio del libro trasferito, e lo stesso dicasi di tutte le altre lezioni quando non sono principio di alcun libro che debbono omettersi e non trasferirsi, così la Rub: *Initia librorum sacrae Scripturae (qui fere semper in Dominicis inchoantur) eo die ponuntur quo notata sunt etiam si fiat Officium de Sancto, nisi in festo aliae propriae lectiones Script. vel de Communi assignentur, tunc enim initium lectionum de Script. transfertur in sequentem diem similiter non impeditam, et lectiones illi diei de eadem Script. assignatae vel cum superioribus lectionibus legantur vel omittantur, ita ut non oporteat eas amplius in alio sequenti die ponere, sed illae legantur quae sua quaque die occurrunt, aut cum eisdem jungantur. Quod semper servetur quando lectiones occurrentes de Script. aliquo die omittuntur. Rub. ibid. n. 6.* — S. R. C. *d. 5. Maj. 1736. Einsidlen. G. n. 3894. Tit. XXV. dub. 2. — Tit. al. dub. ad. 5.* Che se avessero a riporsi più principî di libri pe' quali non bastassero i giorni non impediti, in uno stesso giorno possono riporsene fino a tre, ma non più di uno per lezione, come ha dichiarato la Congr. de' S. Riti co' seguenti decreti: « Quando sunt eadem die ponenda plura « initia, an sit tantum dicenda unica lectio? et an possint « poni plura tribus initiis una die? » S. R. C. resp: *Affirmative ad 1. Negative ad 2. d. 5. Jul. 1698. Collen. G.n.3328.ad 11.12.;* e ciò suole avvenire più facilmente nel tempo Pasquale, quando leggonsi le Epistole Cattoliche, o' nel mese di Novembre nel quale leggonsi i Profeti minori, come si dirà a suo luogo; e se col fare così neppure vi è luogo per tutti per esservi dentro la Settimana molti Santi i quali hanno le lezioni proprie o del Comune, in tal caso se questi Santi hanno il rito doppio minore o anche maggiore cedono a queste lezioni della

(1) Per principio di un libro non s'intende il solo principio del libro 1.° di uno stesso agiografo, ma anche il 2.° il 3.° ecc. se contansene vari: e però deve con la stessa regola riporsi il principio del libro 2.° de' Re, il 3.° il 4.° ecc. Lo stesso dicasi delle lettere di S. Paolo a' Corinti che sono due ecc., e lo ha dichiarato la Congr. de' Riti. *S. R. C. d. 23. Maj. 1835. Namurcen. G. n. 4597. ad 5.*

Scrittura, così di fatti rispose le Congr. de' S. Riti al seguente quesito: « In pluribus locis hebdomada V. No- « vembris ob multitudinem Officiorum habeutium lectio- « nes i. Noct. proprias, vel de communi, saepe non re- « manent dies pro recitandis omnibus initiis Prophetarum « minorum, quamvis tria initia uno die recitentur. Quae- « ritur: an in casu omittenda sint initia, quae locum « habere non possunt, vel dicenda sint in officio semidupli- « ci et duplici majori, vel minori, licet habeant lectio- « nes i. Noct. proprias vel de communi? » S. R. C. resp: *Negative quoad primam partem, affirmative quoad secundam: d. 27. Mart. 1779. Ord. Min. Observ. S. Franc. Reformat. G. n. 4244. ad 13.* In caso contrario si omettono come più appresso si dirà *occurrente legitima causa possunt omitti aliqua ex dictis initiis. S. R. C. d. 5. Jul. 1698. Collen. G. n. 3328. ad 13.*— S.R.C. *d. 5. Maj. 1736. Einsid. G. n. 3894. Tit XXV. ad 3.* Quando poi le lezioni della Scrittura occorrente non sono principio di libro non si trasferiscono quando non si son potute leggere nel giorno assegnato meno i due seguenti casi: il 1.° riguarda la 4.ª Dom. di Quaresima, il 2.° la 5.ª di Ottobre. In quanto alla prima, in essa le lezioni sono prese dall' Esodo, e poichè queste sono di gran momento per quella Dom., ha dichiarato la Congr. de' S. Riti, che essendo tal Dom. impedita dal doppio di 1.ª Classe, tali lezioni si leggano in uno de' giorni seguenti della stessa settimana non impedito: *Lectiones i. Noct. de Exodo Dom. IV. Quadragesimae, quoties ista sit impedita aliquo festo i. clas., reassumendas esse intra illam hebdomadam in festo occurrente carente lectionibus propriis i. Noct., quae desumerentur de Script. occurrente, si festum illud extra Quadragesimam incidisset. S. R. C. d. 26. Novemb. 1735. Hispalen. G. n. 3889. ad 6.* In quanto alla seconda nella Dom. 5.ª di Ottobre nonchè nelle Ferie 2.ª e 3.ª seguenti leggonsi nove lezioni del martirio de' 7. Fratelli Maccabei, ora in grazia di tal martirio *Gav. Sect. VI. c. XXXI. n. 11.* trovasi nella Rub. particolare della Feria 5.ª dopo la Dom. quarta dello stesso mese, tale avvertenza: *Si haec hebdomada fuerit ultima octobris in tribus sequentibus diebus leguntur lectiones Dom. V. et Feriae II. et III. ejusdem hebdomadae: qui si fuerint impediti, eo anno omittantur illae lectiones, quae his diebus legi non possunt. Si vero in sequenti hebdomada hae lectiones in*

*suis feriis legi non possint ponuntur in sequentibus feriis ejusdem hebdomadae, juxta ordinem historiae et martyrii Machabeorum.* Questa Rub. è confermata anche da un decreto della Congr. de' Riti notato con la seguente data. S. R. C. *d. 5. Maj 1736. Einsidlen. G. n. 3894. ad Tit. XXV. de Benedict. dub. 4.* Talvolta però alcuni principi di libri omettonsi, o perchè non vi è giorno vacuo da poterli rimettere secondo che si è già innanzi accennato, e la Rub. che riporteremo a suo luogo parlando del tempo Pasquale, e secondo rilevasi pure dalla Rub. particolare posta nella Feria V. dopo la Dom. IV. di Settembre nella quale settimana leggesi il libro di Giuditta, nella Dom. V. poi incomincia quello di Ester; ora dice la Rub: che se quel mese ha quattro Domeniche si anticipano le lezioni, e non potendo si tralasciano: *Si haec fuerit ultima hebdomada Septembris hac nocte ponitur liber Ester cum sua historia ut infra in Dom. V. hujus mensis, et legitur de eo etiam duobus sequentibus diebus. Quod si hoc triduo non occurrat feria in qua possint poni responsoria eo anno omittuntur.* Ovvero tralasciansi questi principi perchè cessa la lettura di tali libri, e ciò avviene 1.° quando non si completa il numero delle 6. Domeniche dopo l' Epifania perchè sopravvenendo la Settuagesima si tralascia la lezione delle lettere di S. Paolo che occorrono, come abbiam detto innanzi dal Natale alla Settuagesima, e non più si rimettono non ostante che si rimettano le Domeniche tralasciate in seguito della 23.ª dopo la Pentecoste. 2.° Quando fra le Domeniche dopo la Pentecoste non essendosi ancora letti i principi de' quattro libri de' Re sopravviene la Dom. 1.ª di Agosto nella quale incominciansi a leggere i libri Sapienziali, onde fa d'uopo cessare dalla lezione dei libri de' Re, così la Rub. *Ubi vero contingit minui numerum Dominicarum et hebdomadarum post Epiphaniam adveniente Dominica Septuagesimae quod superest de Epistolis B. Pauli quae distributae sunt pro numero dictarum Domin. et hebdomad. eo anno omittitur quamvis de aliquibus epistolis nihil sit lectum. Quod etiam fit de Script. ex libris Regum (de quibus legitur ab octava Pentecostes usque ad Dom. I. Augusti), cum non expletur numerus Dominicarum post Pentecosten de eis libris annotatus usque ad mensem Augusti, quia tunc lectionibus de his libris omissis legitur de Script. quae ponitur mense Augusti. Rub. Brev. Tit. XXVI. n. 8.*

In quanto poi alla 2.ª avvertenza che riguarda la 3.ª lezione del 3.° Notturno, è a sapersi che talvolta invece della 9.ª lezione dell' ufficio corrente se ne legge un' altra di un diverso ufficio tralasciando affatto o accoppiando alla ottava la nona lezione da omettersi, e ciò avviene in due casi: 1.° quando nelle Dom., Vigilie, e ferie maggiori (ad eccezione di quelle dell' Avvento) si recita un altro ufficio festivo di 9. lezioni, nel qual caso per nona lezione deve leggersi l' Omilia dell' ufficio tralasciato cioè della Dom., della Vigilia, o della feria. 2.° Quando nell' ufficio di 9. lezioni occorre farsi la commemorazione di qualche Santo semplice *per se* o *per accidens* il quale abbia una, due, o tre lezioni proprie che leggonsi sotto una continuazione, così la Rub: *Si in officio IX. lectionum in quo non dicitur nonum responsorium contingat fieri commemoratio de aliquo Sancto qui propriam habet lectionem, IX. lectio legitur de Sancto: si habuerit ii. lect. ex duabus fiat una lectio, omissa IX. lectione in dicto Officio novem lectionum, vel octavae lectioni adjuncta. Rub. ibid. n. 3.* Ciò posto, in quanto alla lezione dell'Omilia questa per regola generale non si tralascia mai, ma quella del Santo semplice non sempre ha luogo, ma per dirsi vi bisognano le seguenti condizioni: 1.° Che se ne faccia commemorazione nell'ufficio corrente almeno nelle Laudi. 2.° Che sia tal lezione propria del Santo e non presa dal comune. 3.° Che in fine della nona lezione non si dica il Responsorio, ma l' Inno *Te Deum.* 4.° Che non concorra con la lezione dell' Omilia dell' ufficio tralasciato alla quale spetta la preferenza. 5.° Che l' ufficio corrente che celebrasi sia di nove e non di tre lezioni. *Rub. ibid. Tit. IX. n. 10.* È da avvertirsi poi che nella concorrenza di un Semplice *per se* e di un altro *per accidens* la preferenza circa la 9.ª lezione si da al secondo.

Al già detto però della nona lezione debbono farsi tre eccezioni, la 1.ª è questa: *In Officio de die non vero de Sanctis infra octavam Corporis Christi non legitur IX. lectio de Simplici sed fit Commemoratio. Rub. ibid. Tit. X. n. 9.* Vedi ciò che si è detto innanzi nella Istr. III. di questa Sezione. a pag. 41. La 2.ª è quest'altra: *nec etiam IX. lectio legitur de die infra octavam quando de ea fit commemoratio in Dom. vel aliquo festo licet habeat Evangelium proprium et homiliam. Rub. ibid. Tit. IX. n. 10.* La 3.ª rilevasi da due decreti della Congr. de' S. Riti,

ed è che quando in una Vigilia o Feria maggiore occorre un Santo che ha il medesimo Vangelo di detta Feria o Vigilia non si dica la nona lezione. S. R. C. *d. 5. Maj. 1736. Einsidlen. G. n. 3894. Tit. Dub. circa lect. 3. Noct. ad 8.* — S. R. C. *d. 4 Sept. 1773. Conchen. G. n. 4218.* Al quale proposito dice la Rub. posta nel giorno 18. Decembre dell'Espettazione del Parto, che quando tal festa cade nella feria IV. delle quattro *Tempora* dell'Avvento occorrendo lo stesso Evangelo tralasciansi le tre lezioni dell'Omilia della festa, ed invece diconsi quelle della feria IV. co' responsorî della festa: *si hoc festum venerit in feria IV. quatuor temporum Adventus loco sequentis homiliae leguntur tres lectiones homiliae ejusdem feriae IV. cum responsoriis quae hic assignantur.*

Finalmente circa le lezioni prese dal Comune di quei Santi che ora celebransi nel tempo Pasquale, ora fuori detto tempo, è a sapersi: che queste lezioni pigliansi dal Comune corrispondente al tempo, ad eccezione di quei Santi che sebbene abbiano le lezioni del Comune, pure queste vanno talmente loro appropriate che sempre leggonsi le stesse in qualunque tempo occorre celebrarne la festa, così p. e. S. Ermenegildo la cui festa celebrasi ai 13. Aprile ha le lezioni del 3.° Notturno pure del *Commune unius Martyris, extra tempus Paschale, i. loco*, cioè l'Omilia di S. Gregorio Papa pel Vangelo. *Si quis venit ad me*, e perchè egli non curò le minacce del perfido e parricida Padre ha nel 3.° Notturno l'omilia sull'accennato Evangelo che calza bene al suo proposito, e però dice la Rub. Particolare del Breviario *ut in die*, che tali lezioni diconsi nella sua festa *tam intra Quadragesimam, quam post Pascha*: lo stesso dicasi di altri Santi Santi come di S. Giovanni Nepomuceno ecc. Vedi ciò che si è detto innanzi nella Istr. IV. pag. 97. n. 4.°

Da ultimo avverte la Rub: *lectiones i. Noct. leguntur cum Titulis libri a quo sumuntur nisi aliter in propriis locis notetur*, così p. e. nella notte di Natale delle tre lezioni del 1.° Notturno dice la Rub: Particolare (*ut in die 25. Decemb.*) *Tres lectiones Isajae leguntur sine titulo*; inoltre continua la suindicata Rub: *Lectiones etiam ii. Noct. quando sunt ex aliquo sermone vel tractatu leguntur cum titulo et nomine auctoris, alias minime* (1),

(1) In conferma di ciò ha dichiarato la Congr. de' Riti che la

*et similiter in iii. Noct. praeponitur titulus auctoris cujus est homilia. Rub. ibid. Tit. XXVI. n. 10.*

§. XIV. De' responsorì. = Il Responsorio è quel tratto che si canta nel Matutino immediatamente dopo le lezioni: *Responsorium ecclesiasticus cantus qui post lectiones in Matutino proferri solet. Macri. Hierolex. v. Resp.* è detto anche *Historia. Rub. Brev. Tit. IV. n. 2.—Rub. ibid. ut in die Sabb. ante Dom. I. Aug.*, e si distingue in lungo e breve. In quanto al primo detto in Rub. assolutamente Responsorio, questo ha luogo dopo le sole lezioni di qualsiasi Matutino: *Responsoria dicuntur ad Matutinum post lectiones, idest post quamlibet lectionem dicitur unum Responsorium. Tit. XXVII* Ogni responsorio poi è composto del tratto che segue la lezione, detto propriamente Responsorio che è distinto dall'asterisco in due parti, delle quali ordinariamente la seconda è più breve, ed a questa segue un verso dopo il quale ripetesi la seconda parte del Responsorio, innanzi a cui sta l'asterisco; in fine poi del Responsorio di ciascun Notturno si dice dippiù la prima parte del *Gloria Patri. Rub. ibid. Tit. XIII. n. 4.*, ed un'altra volta ripetesi la seconda parte del Responsorio (1), il quale verso *Gloria P.* sebbene regolamente non trovasi che in fine dell'ultimo responsorio di ciascun Notturno, si nell'officio di 9., che di tre lezioni, come abbiamo detto, cioè in fine del 3.° 6.° ed 8.° o 9.° Responsorio. *Rub. ibid. Tit. XXVII. n. 2.* secondo che diconsi otto o nove responsorî, pure in alcuni matutini trovansi eziandio nel 1.° responsorio del 1.° Notturno come in quello del S. Natale, del giorno di Pasqua, della Dom. 1.ª dell'Avvento (il quale è diviso in tre parti dall'asterisco ed ha tre versi) ne' quali dopo il *Gloria P.* ripetesi per intero il responsorio fino al ver-

9.ª lezione del Semplice debba leggersi senza Titolo contro l'opinione di alcuni. *S. R. C. d. 1. Mart. 1698. Pragen. G. n. 3310. ad 2.*

(1) Taluni resp. trovansi divisi in tre parti con due asterischi, ed allora la seconda parte dal 1.° al 2.° asterisco dicesi innanzi al *Gl. P*, e la 3.ª parte dal 2.° asterisco al verso dicesi dopo il *Gl. P.* come trovasi dichiarato dalla Congr. de' Riti con più decreti. *Prima vice integrum legendum Resp. post vers. usque ad secundum asteriscum: Post* Gl. P. *a secundo asterisco ad finem, juxta alias decreta, et ut notatur in Breviario. S.R.C. d. 7. Decemb. 1844. Mechlinien. G. n. 4839. ad 7.*— S.R.C. *d. 17. Aug. 1833. Ord. Reform. Excalc. etc. G. n. 4568. ad 5.*— S. R. C. *d. 6. Sept. 1834. Lauretana. G. n. 4584.*

so, e ciò per eccezione di regola. *Rub. ut in prop. de Temp.* Dalla Domenica poi di Passione fino al Sab. S. omettesi il *Gloria P.* ed invece ripetesi tutto il responsorio da principio, ma nell' ufficio de' defunti invece del *Gloria P.* dicesi il *Requiem aeternam. Rub. ibid. Tit. XXVII. n. 2.*

E poichè si è accennato sopra che non in tutti i Matutini dicesi dopo l' ultima lezione il Responsorio; bisogna ora indicare in quali di essi ha luogo, ed in quali altri omettesi il nono Responsorio: e da prima tralasciasi tal Responsorio in tutti i Matutini di nove lezioni (ad eccezione di quello solo degl'Innocenti quando non viene di Domenica, ma non già nel giorno ottavo di tal festa), e nelle Dom. dall' ottava di Pasqua *inclusive* fino all' Avvento *exclusive*, e dalla Dom. fra l' ottava del S. Natale *inclusive* fino alla Settuagesima *exclusive. Rub. Brev. Tit. XXVII. n. 2.* Nelle altre Domeniche poi escluse cioè dell' Avvento, ed in quelle dalla Settuagesima alla Dom. delle Palme *inclusive*, e nell' ultimo triduo della Settimana maggiore dicesi tal Resp. non vi essendo il *Te Deum. Rub. ibid. n. 3.* Per l' ufficio poi di 3. lezioni tralasciasi il 3.° Resp. nella Dom. di Resurrezione. *Rub. ut in die*, non chè in tutti i Matutini feriali e festivi del Tempo Pasquale ad eccezione della sola feria II. delle Rogazioni. *Rub. ibid. n. 4.* Per contrario in tutte le altre ferie fuori tal tempo dicesi sempre l' ultimo Resp. *Rub. ibid. n. 5.*, e quando tralasciasi il 3.° e 9.° Resp. sempre dicesi il *Te Deum. Rub. ibid. Tit. XXXI.*

Ma donde desumonsi questi Resp.? nelle feste pigliansi dal Comune de' Santi. *Rub. ibid. Tit. XXVII. n. 4.*, ancorchè le lezioni del 1.° Notturno sieno della Scrittura occorrente *Rub. ibid. Tit. XIII. n. 3.* (1). Nelle Dom. da

(1) E qui da notarsi che nel *Commune unius Martyris* dopo l' ottava lezione vi sono due Resp. *Hic est vere Martyr.*, e l'altro *Domine praevenisti*, de' quali questo 2.° dicesi, come ha dichiarato la Congr. de' Riti, *in quocumque Officio Martyrum qui perierint non effuso sanguine. S. R. C. d. 10. Jan. 1693. Galliarum. G. n. 3152. ad 5.* Nel *Commune* poi *plurimorum Mart.* dopo l'ottava lezione similmente vi sono due Resp. *Sancti mei — Haec est vera fraternitas* di essi questo 2.° dicesi: *in festo plur. Mart. Fratrum. Rub. ut in Com. cit.* sulle quali parole fa notare il Gavanto che tal fratellanza va intesa *secundum carnem. Sect. VIII. c. II. n. 9.*, e lo ha dichiarato anche la Congr. de' Riti: *S. R. C. d. 13. Mart. 1804. Ord. Cler. Min. Vil. Matrit. Tolet. Dioeces. G. n. 4342. ad 5.* E però con

quel luogo dove sono posti da prima nel principio del mese, o del libro, e si ripetono nelle altre Dom. che seguono di quel mese nelle quali non se ne assegnano altri, o finchè si legge di quel libro donde sono presi *Rub. ibid. n. 6.*, così p. e. nella feria II. dopo la Dom. della Trinità Ottava di Pentecoste incominciasi a leggere il 1.° libro de' Rè, che con gli altri tre seguenti continuasi a leggere fino alla Dom. XI. *inclusive* dopo la Pentecoste, ora per tutte queste Dom. leggonsi sempre i stessi Resp. desunti da tali lezioni, e perciò posti da prima nelle varie ferie della Settimana, che segue la Dom. della Trinità, nelle quali incominciasi la lettura di tal libro, ad eccezione del solo 8.° Resp. proprio che trovasi segnato nella Dom. 3.ª *Rub. Brev. ut in prop. de temp.* Per le ferie poi que' Resp. che sono posti per le ferie nella 1.ª Settimana del mese si ripetono con lo stesso ordine nelle altre ferie per tutte le Settimane seguenti, finchè non se ne pongano degli altri, e dove sono proprî si desumono da' Notturni della Dom. *Rub. ibid. n. 6.* con quest' ordine: nella feria II. e V. dal 1.° Notturno, nella feria III. e VI. dal 2.° Notturno, nella feria IV. e Sabbato dal 3.° Notturno. Vedi ciò che nel §. X. si è detto de' versi, pag. 140. Con questa avvertenza che nelle ferie del tempo Pasquale lasciasi il 3.° Resp. di ciascun Notturno della Dom. perchè dicesi invece il *Te Deum*, come si è or ora indicato. *Rub. ibid. n. 4. 5.* Così p. e. nella feria II. III. e IV. appresso la Dom. 3.ª dopo Pentecoste a ciascuna lezione sono assegnati i Resp. proprî, e questi ripetonsi per tutte le stesse ferie delle seguenti settimane, fino a quelle che precedono la Dom. 1.ª di Agosto, dopo la quale sono assegnati i nuovi, e nelle ferie V. VI. e Sabbato che non hanno Resp. proprî sono assegnati que' de' Notturni delle Dom. con l' ordine suindicato, come può vedersi nel Breviario *ut in prop. de Tempore.*

È d' avvertirsi però che siccome nel 3.° Notturno delle Dom. dopo la Pentecoste fino all' Avvento *exclusive*

altro decreto anteriore la stessa Congr. proibì a' PP. Benedettini di recitare questo Resp. nella Festa di tutti i Santi dell'Ordine. *S. R. C. d. 10. Jun. 1690. Ord. S. Bened. G. n. 3073 Al. dub. ad 3.* Ciò non ostante i Cappuccini di Spagna per privilegio loro conceduto da Pio VI., recitano un tal Resp. nella Festa de'Santi dell' ordine. *S. R. C. d. 25. Aug. 1818. Hispalen. G. n. 4399. ad 1.*

non v' ha nel 3.° Notturno che un sol Resp. da potersi ripetere in Settimana nella feria IV. e nel Sabbato, cioè il 7.° perchè l'8.° *duo Seraphim* è tutto proprio delle sole Dom., perciò in tali ferie oltre il 7.° Resp. desunto dalle Dom., che dicesi dopo la 1.ª lezione in 2.° e 3.° luogo pigliasi il 2.° e 3.° della feria seguente, la Dom. cioè dalla feria II. se ne abbia de' propri, altrimenti si diranno il 2.° e 3.° Resp. del 1.° Notturno della stessa Dom. *Rub. ibid. n. 5.*, così p. e nella sola feria II. e III. dopo la Dom. 1.ª di Agosto le lezioni, hanno i proprî Resp., e questi sono assegnati per tutte le ferie II. e III. dello stesso mese, le altre ferie li hanno da' Notturni delle Dom., come si è detto, e la feria IV. ed il Sabbato hanno assegnato il 7.° Resp. della Dom. nonchè il 2.° e 3.° proprio delle ferie II. Per contrario nella feria II. dopo la Dom. 3.ª di Settembre non vi sono Resp. proprî, e perciò nella feria IV. e nel Sabbato seguenti trovansi assegnati il 7.° Resp. della Dom. nonchè il 2.° e 3.° del 1.° Notturno della stessa. *Rub. Brev. ut in prop. de Temp.* Avverte dippiù la Rub. che tutte le ferie occorrenti dall'ottava dell'Epifania fino alla Settuagesima hanno i Resp. proprî eccettuato il Sabbato nel quale si dicono quelli della feria IV. *Rub. ibid. n. 5.*

Finalmente dice la Rub. che se i Resp. del 1.° Notturno di qualche Dom. nella quale sono posti in 1.° luogo vengono impediti per qualche festa doppia occorrente, si porranno nel primo giorno di quella Settimana in cui occorre fare l'ufficio della Feria, omettendo quelli che forse in quella feria fossero proprî (1). Se poi in tutta la Settimana non occorresse uffizio di Feria, questi Resp. si

(1) Se nella Dom. 3.ª di Settembre non possono dirsi i Resp del libro di Tobia che in essa incominciasi a leggere, e son eziandio impedite le due seguenti ferie, la 2.ª e la 3.ª possono riporsi dice il Gavanto nella feria IV., ma allora nella feria V. non debbono desumersi i Resp. dallo stesso 1. Notturno, secondo si è detto innanzi, ma invece potranno pigliarsi dal 2.° Notturno *ad varietatem in Brev. Sect. V c. XIII. n. 9.*, e per questa ragione avverte la Rub. che se la Dom. IV. dopo Pasqua viene a' 2. Maggio non leggonsi le lezioni proprie, ma in vece quelle della Feria 2.ª seguente, perchè nel giorno 1.° Maggio precedente tal Dom. hanno dovuto leggersi per la festa de' SS. Filippo e Giacomo le stesse lezioni che occorrono nella Dom. *Rub. ut in Dom. IV. post Pascha*. Se poi tal festa viene dopo la Dom. 1.ª di Maggio, in tal caso nella Dom. si leggono le lezioni proprie della Scrittura, *In Festo autem SS. App. Phi-*

porranno nella Settimana che segue, o nella Dom. similmente non impedita, purchè non se ne abbiano a porre degli altri, altrimenti per quell' anno si omettono. I Resp. che si hanno eziandio in alcune ferie fra la Settimana, se in quel giorno in cui sono posti non si possono dire per qualche festa che occorre non si possono trasferire in altro giorno, ma si omettono del tutto. *Rub. ibid. n 7.*

In quanto poi a' Resp. brevi, questi hanno luogo solo dopo i Capitoli di Prima, Terza, Sesta, Nona, e Compieta. *Rub. ibid. Tit. XXVIII. n. 1.* E quando in tali Ore tralasciansi i Capitoli, come nell' ultimo Triduo della Settimana maggiore, e così in seguito fino a Nona del Sabbato *in Albis inclusive* omettonsi pure i Resp. *Rub. ibid.* Ogni Resp. breve poi in quanto alla sua forma o struttura, differiscesi in questo da' primi lunghi, 1.° che innanzi al verso dicesi duplicato, e dopo ripetuta la 2.ª parte dopo il verso sempre dicesi il *Gloria P.*, dopo del quale ripetesi per intero il Resp., ma in tutto il tempo di Passione nell' ufficio *de Tempore* si tralascia il *Gloria* quantunque si ripeta tutto il Resp. *Rub. ibid. n. 2.* Inoltre è d' avvertirsi che i due Resp. brevi di Prima e Compieta diconsi nell'istesso modo *ut in psalt. Rub. ibid. n. 1.*, e solo a Prima mutasi il verso secondo i varî tempi e solennità dell' anno, come rilevasi dalle Istr. particolari. *Rub. ibid. n. 3.* Circa *l' Alleluja* da aggiungersi nel tempo Pasquale nonchè in alcune altre solennità dell'anno solo a Terza, Sesta, Nona. *Rub. ibid. n. 5.*, come nel giorno di Natale, della Circoncisione, dell'Epifania, del *Corpus Dom.* della Trasfigurazione si veggano le Istr. particolari sulle Liturgie di detti giorni. Ma donde desumonsi i Resp. delle altre Ore Terza, Sesta, e Nona? La Rub. lo dice: quando si fa ufficio di Dom. o Feria fra l'anno si dicono come si hanno nel Salterio. Nell'Avvento poi, nella Quaresima, nel tempo di Passione, e nel tempo Pasquale si hanno proprî a' rispettivi luoghi, *Rub. ibid. n. 1.*; per modo che quelli i quali sono posti nella prima Dom. dell' Avvento si dicono per tutto l' Avvento, quando si fa l' uffizio di tal tempo. Similmente quelli che si pongono nella prima Dom. di Quaresima si dicono fino alla Dom. di Passione *exclusive*, e quelli che

***lippi et Jacobi legendae erunt lectiones ejusdem Epistolae quae occurrunt dicendae in illa feria. S. R. C. d. 5. Maj. 1736. Einsidlen. G. n. 3894. Tit. al. dub. ad 7.***

si pongono in questa Dom. si dicono fino alla feria V. *in Coena Dom.* esclusivamente, così pure quelli della Dom. *in Albis* si dicono fino all' Ascensione *exclusive*; quelli poi che si pongono in qualche festa avente ottava si dicono per tutta l' ottava quando si faccia di essa: nell' ufficio poi della B. V. tanto di 9. che di 3. lezioni, eccettuata la festa dell'Assunzione si dicono sempre i Resp. brevi del Comune delle Vergini *ibid. n.* 4. Nelle feste de' Santi se non ve ne sono proprî si pigliano dal Comune. *ibid. n.* 1.

§. XV. De' capitoli. = I Capitoli sono brevi lezioni della S. Scrittura *Macri. Hierolex. v. Capit.* dice poi il Castaldo: *Capitula quae in horis dicuntur sunt lectiones s. Scripturae tempori, diei, seu Sancto cujus celebratur officium accomodatae, nec differunt a Nocturnalibus nisi quia illae sunt longiores istae breviores, et in illis petitur benedictio, in istis vero non petitur. Lib. II. sect. 3. c. 3. n. 4.* Questi capitoli diconsi sempre (fuorchè nella feria V. *in Coena Dom.* fino a'vespri del Sabbato *in Albis* esclusivamente, e nell'ufficio de'Defunti) a'Vespri, alle Laudi, e alle altre Ore detti i Salmi e le Antifone, a Compieta poi detto l' Inno. Inoltre è a sapersi che i Capitoli Domenicali posti nel Salterio nei primi e secondi vespri, nelle Laudi, e nelle Ore si dicono dalla 3.ª Dom. dopo la Pentecoste fino all' Avvento, e dalla 2.ª dopo l' Epifania fino alla Settuagesima. I Capitoli feriali si dicono dopo l' ottava della Pentecoste fino all' Avvento, e dall' ottava dell' Epifania fino alla Dom. 1.ª di Quaresima. In altri tempi poi si dicono *ut in proprio de tempore*. Se si fa de' Santi *ut in proprio de Sanctis* quando sono proprî, altrimenti si dicono del Comune de' Santi. I Capitoli di Prima e di Compieta quando si dicono i Capitoli sempre sono quelli del Salterio. Nelle Dom. dell' Avvento fino all' ottava dell' Epifania, e dalla Settuagesima fino alla Dom. 3.ª dopo la Pentecoste, e nelle ferie del tempo Pasquale, ed in tutte le feste regolarmente si dice il Capitolo posto ne' primi vespri, anche alle Laudi, a Terza, e ne' secondi Vespri, alcuni eccettuati i quali sono assegnati a' proprî luoghi. Nelle Ferie del tempo Pasquale si dice a Prima il Capitolo *Regi saeculorum* come nelle Dom. e nelle Feste: dopo il Capitolo si risponde sempre *Deo gratias. Rub. Brev. Tit. XXIX.*

§. XVI. Dell' orazione. = Con l'Orazione conchiudesi

ciascuna delle Ore Canoniche ed anche il Matutino quando dicesi separatamente dalle Laudi, come si è detto a principio di questa Istr. pag. 129., e ne' Vespri, e nelle Laudi si dice immediatamente dopo le Antifone al *Magnificat*, e *Benedictus*; fuorchè quando si debbono dire le Preci le quali si dicono dopo l' Antifona, e nel loro fine si dice l'Orazione. A Prima ed alle altre Ore Canoniche si dice dopo il Resp. breve sempre che non si dicono le Preci, perchè allora si dirà dopo di esse. A Compieta si dice dopo l' Antifona *Salva nos* purchè non si dicano le Preci come sopra. Inoltre a Prima e Compieta mai si mutano le Orazioni, le quali si hanno nel Salterio, fuorchè nel Triduo innanzi Pasqua, in cui in tutte le Ore fino a Nona del Sabbato Santo *inclusive* si dice la Orazione del giorno dopo il *Miserere*, come si pone a suo luogo. Nelle altre Ore si dice regolarmente la Orazione che si è detta ne'primi Vespri. Nella Quaresima poi, nelle quattro *Tempora*, nelle Vigilie, e nella Feria II. delle Rogazioni a Terza, Sesta, e Nona soltanto dicesi quell' Orazione che si è detta nelle Laudi, ma ne' Vespri che seguono se si fa di Feria, si dirà o un'altra Orazione come nella Quaresima, o quella della Dom. precedente come nelle altre ferie. Vedi ciò che innanzi si è detto nell' Istr. V. pag. 114., la quale Orazione si dice sempre quando non ne venga assegnata una di propria. Fra le Ottave si dice quella del giorno festivo, e similmente nel giorno Ottavo, sempre che non ve ne sia assegnata altra di propria. *Rub. Brev. Tit. XXX. n. 1. 2.*

Due cose inoltre debbono avvertirsi circa l'Orazione, la prima è che alla stessa si premette l'invito alla preghiera con la parola *Oremus. Rub. ibid. n. 3. Additur* Oremus *ante publicam Orationem ut invitentur alii ad orandum. Gav. in Brev. Sect. V. c. XVI. n. 11.* E qui per regola generale è a sapersi che quando diconsi più orazioni, se queste sono alternate dalle Antifone, come nelle Commemorazioni delle quali parlasi nel §. seguente, a ciascuna Orazione sempre premettesi tale invito. *Rub. ibid. n. 3. ut rursus invitatio fiat ad orandum. Gav. ibid. n. 15.*, ma quando l'una Orazione segue immediatamente l' altra come nelle Litanie de'Santi, nella Messa ecc., allora solo innanzi alla prima premettesi l'invito *Orationes omnes dicuntur conjunctim sub uno* Oremus *Rub. ibid. n. 5. Quia Oratio non interrumpitur sed veluti una continuatur. Gav. ibid.* La seconda cosa d' avvertirsi è

che in più modi possono conchiudersi le Orazioni, poichè quattro conchiusioni si hanno, circa l' uso delle quali questa regola assegna la Rub: *Si Oratio dirigatur ad Patrem concluditur:* per Dominum etc. (1); *si ad Filium:* Qui vivis et regnas; *si in principio Orationis fit mentio Filii dicitur:* per eumdem (2); *si in fine Orationis, dicitur:* qui tecum vivit et regnat (3); *si fiat mentio Spiritus S. dicitur:* in unitate ejusdem Sp. S. etc. (4). *Rub. ibid.*

(1) È qui da notarsi il seguente decreto della Congr. de' S. Riti: *Conclusio Orationis pro Rege debet esse:* Per Dominum nostrum etc. *Ita enim habent autographa Missalia S. Pii V., Clem. VIII., et Urbani itidem VIII., et ita antiquissima S. Gregorii Magni Sacramentaria. S. R. C. d. 3. Mart. 1761. Aquen. G. n. 4150. ad 2.*

(2) Tale conchiusione non si adopera solo quando espressamente nell' orazione si nomina il Figlio, ma anche quando si rammenta qualche mistero che lo riguarda, così p. e. nell'Orazione della Festa dell' Esaltaziono della S. Croce che celebrasi a' 14. Settembre le parole *cujus mysterium, ejus redemptionis* hanno riguardo al Figlio di Dio fatto uomo, e però va conchiusa tale orazione colle parole: *Per eumdem etc.*, e lo ha dichiarato la Congr. de' S. Riti, con un particolare decreto notato con la seguente data. *S. R. C. d. 11. Maj. 1820. Mazarien. G. n. 4416. ad 6.*

(3) In conferma di ciò ha dichiarato la Congr. de' S. Riti che la conchiusione propria dell' Orazione della Festa di S. Lodovico Re che celebrasi a' 25. o 26. Agosto è la seguente: *Qui tecum vivit etc.* perchè in fine della stessa è nominato espressamente Gesù Cristo qual Re de'Re. *S. R. C. d. 16. Sept. 1673. Corduben. G. n. 2504. ad 5.*

(4) La parola *ejusdem* si aggiunge solo nelle conchiusioni di quelle Orazioni, nelle quali è nominato espressamente lo Spirito S., e ciò rilevasi da' due seguenti decreti della Congr. dei S. Riti, ne' quali è detto che nelle Orazioni delle feste di S. Giuliano a' 28. Gennajo, di S. Fedele a'24. Aprile, di S. Bernardino a' 20. Maggio, di S. Camillo a'18. Luglio, e di S. Girolamo Emiliano a' 20. dello stesso, di S. Giovanna Francesca a' 21. Agosto, e nel *Postcommunio* di S. Gennaro a' 19. Settembre, dell' Ottava della Passione, e della Feria IV. dopo la Dom. 2.ª di Quaresima non ostante le seguenti espressioni in esse contenute: *Spiritum charitatis — Seraphico spiritus ardore — Spiritum tuae dilectionis — Spiritum adoptionis — ignem Spiritus tui — Spiritus tui fervore*, le quali pare che allo Spirito Santo direttamente si riferiscano, debbano conchiudersi con le parole *in unitate Spiritus.* Dei citati decreti sono queste le date. S. R. C. *d. 12. Novemb. 1831. Marsor. G. n. 4520. ad 49.* — S. R. C. *d. 7. Decemb. 1844. Mechlinien. G. n. 4839. Dub. IX. ad 2.*

*n. 4. — Rub. Miss. P. I. Tit. IX. n. 17.* Quando poi nell' uffizio vi sono più Orazioni, la prima cioè la principale che riguarda l'ufficio e l'ultima conchiudonsi, così la Rub: *Quando plures Orationes dicuntur prima tantum dicitur sub una conclusione* per Dominum, *vel aliter ut supra, aliae non concluduntur nisi in ultima Oratione. Rub. ibid. n. 5. Quia* spiega il Gavanto *prima est principalis ad quam dirigitur totum Officium. Ultima item concluditur quia colligit medias, et sua conclusione praecedentes firmat. ibid. n. 16.* Sempre però la conchiusione regolasi sull' ultima Orazione, e lo ha dichiarato più volte la Congr. de' S. Riti, ecco i decreti: 1.° « Si secunda Oratio est de Spiritu S., aut de eo fit « mentio, tertia sive ultima debet concludi = *ejusdem « Spiritus Sancti Deus*= nec ne? » S. R. C. resp. *Negative. d. 15. Sept. 1736. Toletana. G. n. 3906. ad 6.* — 2.° « Quando in Missa vel Officio dicuntur plures « Orationes sub unica conclusione et in prima Oratione « vel secunda, non autem in ultima nominatur Spiritus « S., quaeritur an in conclusione dici debet: *in unitate « ejusdem etc.* — An idem dicendum: *per eumdem Do« minum etc.* quoties Filius non in ultima Oratione, sed « in aliqua ex praecedentibus tantum fuerit nominatus? » S. R. C. resp. *Negative ad utrumque. d. 23. Maj. 1835. Ord. Eremit. S. Aug. G. n. 4598. ad 1. 2.* Dippiù innanzi all' Orazione sempre si dice *Dominus Vobiscum*, indi si dirà *Oremus* e l' Orazione, e dopo ripetesi il *v. Dominus Vobiscum*, ma se debbono dirsi più Orazioni come quando occorrono le commemorazioni il *Dominus vobiscum* si ripeterà in fine solo dell' ultima Orazione, così la Rub. *ibid. n. 3.*, indi soggiungesi il *v. Benedicamus Domino* a cui si risponde *Deo gratias*, e da ultimo il v. *Fidelium animae*, il quale non si dirà dopo *Benedicamus Domino* a Prima innanzi il v. *Pretiosa*, nè a Compieta innanzi il v. *Benedicat*, nè quando dopo qualche Ora seguiranno immediatamente l'ufficio piccolo della B. V., o quello de' Defunti, o i Salmi Penitenziali, o anche le sole Litanie. *Rub. ibid.*

§. XVII. Delle preci. = Cosa siano le preci lo dice la Rub. stessa: *sunt aliquot versus qui aliquando dicuntur ante Orationem, incipientes a* Kyrie eleison *vel a* Pater noster. *Rub. Brev. Tit. XXXIV. n. 1.* Queste dividonsi in Preci Domenicali e Feriali, le prime trovansi nel Salterio nell' ufficio Domenicale a Prima *Dom. ad*

*Primam*, dopo il Cantico *Nunc dimittis* e sempre si dicono in queste Ore fuorchè ne' Doppi, fra le Ottave, nella Vigilia dell' Epifania, nella Vigilia di Pentecoste, come neppure nella Feria VI. precedente, quantunque fra l' Ottava si faccia l' ufficio della Domenica, o di altra festa di rito semidoppio, perchè si omettono *ratione octavae*, e si dicono in piedi: *in illis non flectuntur genua. Rub. ibid. n. 2. 3.* Le seconde ossia le feriali a distinzione delle prime diconsi nelle Ferie dell'Avvento e Quaresima, delle quattro *Tempora*, e delle Vigilie nelle quali si digiuna (1), eccettuate quelle del S. Natale, e la Vigilia e le quattro *Tempora* della Pentecoste, inoltre si dicono sempre in ginocchio ed in tutte le Ore, come sono distinte nel Salterio all' infuora dal Compieta. Qui poi è da avvertirsi che nelle Ferie dell' Avvento, Quaresima, e delle quattro *Tempora* le preci feriali non diconsi a Vespro, se segue qualche Festa, come nelle Vigilie, *quia inde fit de Festo. Rub. Br. Tit. XXXIV. n. 4. 5.*; ma quando due di queste Ferie si seguono, come nella Feria VI., e nel Sabbato delle quattro *Tempora* di Settembre si dovesse recitare l' ufficio della feria non occorrendo alcun Santo, ovvero se alla Vigilia non segue la festa, come se dopo la Vigilia di S. Mattia occorre il giorno delle Ceneri, allora a Vespro diconsi le preci feriali non ostante che debba dirsi nell' uno, o nell' altro caso l' orazione della Domenica precedente, e non già quella della Vigilia, o della feria delle quattro *Tempora*, e sempre che in questi casi occorrono dirsi a Vespro le preci feriali, al Compieta diconsi le Domenicali che sono le sole proprie di quest' Ora, ed in conformità delle feriali diconsi in ginocchio: *in feriis Adventus, Quadragesimae, et quatuor Temporum dicuntur preces feriales etiam ad Vesperas si non sequatur festum: ad Completorium dicuntur consuetae de Dominica, sed flexis genibus. Rub. ibid.*, e lo stesso dicasi delle preci Domenicali a Prima, le quali ne' suindicati giorni non si omettono, così la Rub. particolare del Breviario: *Si ad Laudes dictae sunt preces feriales, tunc ad Primam praedictae preces*, cioè

(1) In alcune Vigilie de' SS. Apostoli oggi in Napoli ed in tutto il Regno delle due Sicilie non più si digiuna; con tutto ciò continuansi nell' ufficio le preci feriali, perchè il decreto di riduzione delle Feste, dice che l' ufficiatura debba rimanere qual'era, un tal decreto è segnato con le seguente data: *S. R. C. d. 10. April. 1818. G. n. 4401.*

le Domenicali, *et sequentes*, cioè le feriali, *dicuntur flexis genibus*. *Rub. ut in fer. off. ad Prim.*

Devesi dippiù avvertire ohe nell' incominciarsi le preci già tutti debbono trovarsi genuflessi, e così restare fino al *v. Benedicamus* dopo l' ultima Orazione, stando in piedi all' Orazione il solo Ufficiante: *dicuntur autem preces flexis genibus ab Hebdomadario usque ad v.* Dom. Vob. *ante primam Orationem, a circumstantibus autem usque ad v.* Benedicamus Dom. *post ultimam Orationem. Rub. ibid. n. 4.* ( ma nell' ufficio dell' ultimo triduo della Settimana mag. anche l' Ufficiante sta genuflesso nel dire l' Orazione *Respice*, come si dirà a suo luogo ). Il Gavanto poi illustrando la surriferita Rub. dice che le parole *usque ad v.* Dom. Vob. *et ad* Benedic. Dom. debbono intendersi *exclusive*, ed aggiunge *concordat hic ritus cum Missa Feriarum majorum in qua dictis Orationibus praecise surgimus. Sect. V. Tit. XXXIV. c. XVII. n. 8.*, che se alle preci seguisse l' Antifona feriale tutti restano genuflessi, *ne rursum statim genua flectamus. ibid.* Il Merati attesta che tale è la opinione comune de' Liturgici, ed aggiunge che queste preci debbono dirsi *humiliori et pressiori voce* eccetto le Orazioni, *in Gav. ibid. n. 4.—Pisc. Cast. L. II. §. III. c. IV. n. 1. 5.* La Congr. poi de' S. Riti ha inoltre dichiarato: *non esse attendendam consuetudinem concinendi preces Feriales ad Vesperas, et ad Laudes in diebus Jejuniorum per depressiones vocis a* Fà *ad* Rè, *sed utendum tono, ac voce uniformi per simplicem* Fà. *S.R.C. d. 9. Maj. 1739. Montis Politiani. G. n. 3935.*

Le preci inoltre diconsi nell' ufficio de' morti e ne' salmi graduali, e dopo le litanie de' Santi, e variansi secondo la Rub. del Rituale secondo le varie occasioni nelle quali occorrono dirsi p. e. *ad petendam pluviam, serenitatem etc.*, ma di queste occorrerà di nuovo parlare nelle Istr. sulle Liturgie Particolari straordinarie dell'anno.

Finalmente in quanto alla Confessione fa d' uopo notare che quando occurre farsi in Coro come nelle preci ed al principio del Compieta, prima si fa dall' Ufficiante o Eddomadario, e poi dal resto del Clero. *S. R. C. d. 19. Maj. 1609. Placentina. G. n. 204 ad 16.*, e solo quando l' ufficio recitasi da un solo si fa una sol volta la Confessione, così la Rub: *quando aliquis solus recitat Officium semel tantum dicit:* Confiteor, *omissis illis verbis* tibi Pater *et* vobis Fratres, te Pater *et* vos Fratres; *et*

*similiter dicit :* Misereatur nostri . . . peccatis nostris .... perducat nos , *quod etiam servatur ad Completorium. Rub. Br. Tit. XV. n. 2.* Dal che si deduce che quando due recitano insieme l'ufficio debbono come nel Coro farsi scambievolmente la Confessione, così bene a proposito riflette il Gavanto : *recitantes duo officium simul nihil debent mutare in textu Breviarii, sed qui majus est dicat :* Vobis Fratres , Vos Fratres , *qui minor* et tibi Pater , te Pater *sicut dicunt invicem :* Dom. Vob. et cum Spir. tuo. *ibid. sect. V. c. XVII. n. 12.* E la Congr. de' S. Riti ha dichiarato essere una tolleranza omettere in tal caso le parole *Vobis Fratres, Vos Fratres, Misereatur tui, Misereatur vestri. S. R. C. d. 12. Novemb. 1831. Marsor. G. n. 4520. ad 42.* Un altro decreto poi della stessa Congr. de' Riti ha dichiarato per le Monache quanto segue: « Expositum fuit abusum irrepsisse in multis « Monasteriis Italiae per Moniales, quando faciunt inter ipsas « Confessionem , alterantes verba *vobis Fratres in Soro-* « *res,* et *te Pater* in *te Mater.* » et S. C. resp: *Confessionem fieri debere prout jacet in Breviario. d. 18. Aug. 1629. Brev. Rom. G. n. 680.* Similmente ha dichiarato la stessa Congr. de' Riti che nel *Confiteor* non può aggiungersi il nome del Santo Patrono o Titolare : In Mis- « sa dicendum est *Confiteor* pure et simpliciter , prout « habetur in Missali Rom. absque additione alicujus San- « cti etiam Patroni. S. R. C. *d. 13. Febr. 1666. Frat. Min. G. n. 2698. ad 5.* — S. R. C. *d. 12. Jun. 1704. Valentina. G. n. 3547.* E la consuetudine contraria allora solo può sostenersi quando è appoggiata ad una speciale concessione , della stessa Congr. de' Riti , la quale di fatti in qualche caso particolare ha annuito sull'aggiunta del nome del Santo Fondatore ecc. S. R. C. *d. 3. Mart. 1731. Florentina. G. n. 3848.* — S. R. C. *d. 25. Aug. 1818. Hispalen. G. n. 4399. ad 2.* — S. R. C. *d. 16. Mart. 1833. Ord. S. Joan. de Deo. G. n. 4562.* — S. R. C. *d. 22. Jul. 1848. Sanctimonial. Ord. S. Clarae. G. n. 4973.*

§. XVIII. Delle Commemorazioni e suffragi de' santi. = Oltre l' Orazione principale propria dell'ufficio corrente occorre talvolta far memoria di altri Santi, ed è ciò che si dice Commemorazione : *Commemoratio* così il Macri , *dicitur illa quae de aliquibus Sanctis fit in officio divino Hierolex. v. Comm.*, onde è chiamato da Radulfo : *Memoria Sanctorum Prop. 14.*, ed hanno luogo in

due sole Ore cioè nel Vespro e nelle Laudi, le Commemorazioni poi altre sono festive, altre comuni dette pure Suffragi. *Rub. Br. Tit. XXXV. n. 1.* Le prime hanno luogo nell'ufficio in occasione di qualche altra festa occorrente come del S. semplice *per se* o *per accidens*, di qualche ottava ecc., e queste come che più degne hanno la preferenza sulle comuni secondo l'ordine che loro compete, come si dirà in seguito, e si fanno in questo modo, per riguardo alle festive dopo l'orazione del giorno ne' primi Vespri si dirà l'Antifona che è posta al *Magnificat*, e nelle Laudi quella che è al *Benedictus* nel Comune (se non vi sarà propria) conveniente all'Ufficio del Santo di cui si farà commemorazione, dopo l'antifona si dirà il verso che trovasi parimenti dopo l'Inno delle Laudi o del Vespro, indi si dirà l'Orazione: se si dovessero prendere il verso e l'antifona per qualche Santo dal Comune medesimo dal quale si son presi per l'ufficio si varieranno le commemorazioni, così che ne' Vespri si prenderanno dalle Laudi, e nelle Laudi da' primi vespri dello stesso comune, purchè altrimenti non sia segnato nella Rub. particolare del Breviario. Tutto ciò trovasi confermato dal seguente decreto della Congr. de' Riti: « An « occurrente festo Confes. non Pontif. pro comm. octavae « in Laudibus, desumenda sit Antiph. ex ii., an vero « ex i. Vesp.? » S. R. C. resp. *Negative quoad primam partem, affirmative quoad secundam. d. 28. Mart. 1775. Urb. seu Ord. Min. Observ. S. Francisci. G. n. 4229. ad 11.* E ciò vale anche quando si confrontano i soli versicoli, e quindi se ne' secondi Vespri di una Santa Vergine di 9. lezioni si dovesse far commemorazione dell'ufficio della Vergine SS. occorrente nel seguente Sabbato, a non ripetere il *v. Diffusa*, si dirà il *v. Benedicta tu* desunto dalle Laudi ecc.: nè osta a ciò dice il Gavanto che a *Laudes* si ripeta per la commemorazione della medesima lo stesso verso che si è detto a' primi Vespri: *quia in Laudibus nulla est necessitas variandi versum de Laudibus proprium. Sect. III. c. XI. n. 28.*, come quando accade nella festa di un Santo martire (che ha di proprio le Antifone del *Magnificat* e *Benedictus* nonchè i soli versi di *Laudes*), farsi la commemorazione di un Santo semplice anche martire, pel quale ne' primi vespri si desumono i versi da *Laudes*, e questi stessi ripetonsi a *Laudes*. Che se hanno a farsi più commemorazioni di semplici continua la stessa Rub: nella festa del me-

desimo comune, allora la seconda commemorazione pigliasi da' secondi vespri co'versi del 2.° Notturno non del 1.°, perchè questi sono gli stessi de' primi Vespri già detti pel Santo di cui si fa l' ufficio, e per la terza commemorazione si desume la prima antifona del 3.° Notturno col verso corrispondente dello stesso, e viceversa a *Laudes* la 1.ª commemorazione col verso si piglia da'primi Vespri secondo la regola assegnata poco innanzi, la seconda è quella che ne' Vespri è servita in terzo luogo, cioè l'antifona del 3.° Notturno col proprio verso, ed in terzo luogo si piglia l' antifona de' secondi vespri usata ne' primi Vespri per la seconda commemorazione col verso del 2.° Notturno. *Rub. Br. Tit. IX. n. 8.* Parimenti se avvenga che la orazione della Festa sia la medesima di quella del Santo di cui si fa la commemorazione, allora si muterà questa seconda con un altra tratta dal comune; se si farà poi commemorazione *de Tempore*, della Dom. cioè o della Feria si prenderanno il verso e l'antifona *ex proprio de tempore* altrimenti dal Salterio, l' orazione poi sarà *de tempore. Rub. ibid.* Circa l' ordine poi da serbarsi quando occorrono più commemorazioni, ecco la regola generale che si ha dalla Rub: del Doppio prima della Dom., della Dom. prima del Semidoppio, del Semidoppio prima del giorno fra l' ottava, del giorno fra l'ottava prima delle Ferie dell' Avvento, delle quattro *Tempora*, delle Vigilie, e delle Rogazioni, e delle dette ferie prima del Semplice. Di *S. Maria* (quando ne'secondi Vespri di una festa di 9. lezioni che siasi celebrata nella feria VI, si dovrà far commemorarione di essa per ragione dell' ufficio che si celebrerà nel Sabbato seguente) si farà commemorazione prima del Santo semplice che occorrerà nel Sabbato; del Santo semplice prima de' suffragi. *Rub. ibid. Tit. IX. n. 11.*

In quanto alle seconde commemorazioni cioè a' suffragi de' Santi, le quali trovansi segnate nel Salterio dopo i Vespri del Sabbato, sono le seguenti: *de Cruce*, *de S. Maria*, *de Apostolis*, cioè (*de Titularibus totius Ecclesiae Petro et Paulo Macri ibid.*), *De Patrono vel Titulari Ecclesiae*, *de Pace*. Intorno a questi però più cose hanno ad avvertirsi, 1.° che essi hanno luogo dall'Ottava dell' Epifania fino alla Dom. di Passione *exclusive*, e dal l' ottava della Pentecoste fino all'Avvento anche *exclusive*, in ogni ufficio della Domenica, delle Ferie, e delle Feste, purchè l' ufficio non sia di rito doppio o fra

l'ottava, ancorchè si faccia della Domenica, o del Semidoppio che occorrono in esse. *Rub. ibid. n. 1.*—2.° Che la commemorazione della Croce ha luogo solo nell' ufficio feriale, e non pure in quello della Domenica, de' Semidoppi ecc., sebbene si facciano le altre commemorazioni *de S. Maria, de Apostolis etc.*, e va essa sempre innanzi a tutte: *ante illas in feriali officio fit commemoratio de Cruce quae habetur in Psalterio post Laudes fer. II. Rub. ibid.*, e si fa questa commemorazione della Croce anche nel tempo Pasquale tanto nell' ufficio *de tempore* che de' Santi come si è detto, ma questa è diversa dalla suindicata e trovasi nelle Laudi della Feria II. dopo la Dom. *in Albis Rub. ibid. n. 2.—ut in die.* 3.° Che in tali commemorazioni in ultimo luogo sempre deve mettersi quella della Pace: *semper ultimo loco ponatur comm. de Pace: Rub. ibid. n. 1.*, quella però del Patrono o Titolare (1) non ha luogo determinato ma si aggiunge dice la Rub: *ante vel post commemorationes de S. Maria et Apostolis pro dignitate illius. ibid.* ma non mai innanzi al semplice. *Rub. ibid. Tit. IX. n. 11.* — *Tit. XIV. n. 3.*; il Merati inoltre avverte che se il Patrono Titolare fosse un Apostolo questo non si può preferire come Titolare alla commemorazione de' due principali fra gli Apostoli S. Pietro e S. Paolo a' quali cedono tutti gli altri. *Sect. V. c. XVIII. n. 6 in Gav. n. 7.*, lo stesso fu dichiarato dalla Congr. de' S. Riti *S. R. C. d. 28. Sept. 1675 Compostellana. G. n. 2597. ad 1.*, la quale con altro decreto ha dichiarato ancora cosa debba farsi quando si hanno più Patroni: *De unico tantum Patrono principaliori fieri commemorationem, quando suffragia Sanctorum occurrunt dicenda. S. R. C. d. 20. Novemb. 1683. Lauden. G. n. 2891. ad 7.*, e dippiù ha dichiarato ancora che nelle chiese il cui Titolare è il S. Redentore o Salvatore non deve omettersene la commemorazione quando nell' ufficio feriale occorre quello della

(1) Per la commemorazione di tal Santo s' intende quella del Patrono della Città. S. R. C. *d. 12. Sept. 1840. Brugen. G. n. 4750. ad 3.* — S. R. C. *eod. die, et an Congr. Sacr. cord. Jes. et Mar. G. n. 4762. ad 2.*, che se oltre al Patrono della Città o Diocesi, un altro Patrono si venera in qualche luogo particolare della stessa *Commemorationem fieri debere de utroque; primo scilicet de Patrono Dioecesis, secundo de Patrono Loci.* S. R. C. *d. 7. Jun. 1721. Cassanen. G. n. 3797.* — S. R. C. *d. 27. Febr. 1847. Tarentin. G. n. 4925.*

Croce come opinò il Gavanto: *ibid. n. 7.* — S. R. C. *d. 23. Aug. 1704. Ord. Eremit. Camald. Congr. Mont. Coron. G. n. 3554. ad 1.*, altrettanto rilevasi dalla Rub. del Brev. *Tit. XXXV. n. 4.* Là stessa non può affatto omettersi. S. R. C. *d. 1. Sept. 1607. Theatin. G. n. 208. ad 2.* — S. R. C. *d. 10. Jun. 1690. Ord. Min. Observ. S. Franc. G. n. 3072. ad 3.* — S. R. C. *d. 17. Jun. 1843. Ord. Excalc. SS. Trin. Redempt. Captiv. G. n. 4818. ad 1.* — 4.° Per riguardo alla commemorazione *de S. Maria* dice la Rub: che essa tralasciasi quando o se ne recita l' ufficio proprio, o l' ufficio piccolo. *Rub. ibid. n. 4.*, ma per le chiese dedicate al di lei titolo ha dichiarato la Congr. de' S. Riti esser cosa lodevole non ometterla: *Laudabile ut in Ecclesiis eidem dicatis de ea fiat comm. in Officio currenti, etiamsi officium ejus parvum prius recitatum fuerit. S. R. C. d 10. Jan. 1604. Bononien. G. n. 85.* — S. R. C. *d. 13. Jun. 1682. Ord. Min. S. Franc. G. n. 2839. ad 7.* — S. R. C. *d. 17. Jun. 1684. Urbis. S. Mariae Majoris. G. n. 2911.* — S. R. C. *d. 11. Aug. 1691. Romana Dub. G. n. 3095. ad 2.* — S.R.C. *d. 6. Decemb. 1698. Polen. G. n. 3353.* — S. R. C. *d. 28. Mart. 1775. Urb. G. n. 4229. ad 14.* — S. R. C. *d. 16. Febr. 1781. Ord. Carmelit. Excalc. Congr. Hisp. G.n.4252. ad 21.*, con altro decreto poi la stessa ha ancor dichiarato: *Pro suffragio B. Mariae in Ecclesiis ei dicatis (sub quocumque Titulo) sufficere consuetam Antiphonam* Sancta Maria succurre miseris. *S. R. C. d. 23. April. 1695. Fossanen. G. n. 3207.* — S. R. C. *d. 2. April. 1667. Neretonen. G. n. 2259. ad 2.* — S.R.C. *d. 12. Jan. 1669. Taurinen. G. n. 2312.* — S. R. C. *d. 10. Jun. 1690. Ord. Min. Observ. S. Franc. G. n. 3072. ad 2.* — S. R. C. *d. 23. Sept. 1848. Vapincen. G. n. 4980. ad 2.* — 5.° Avverte dippiù il Gavanto che nelle chiese dedicate a tutti i Santi nel farsi la loro commemorazione generale ne' suffragi comuni non devono omettersi quelle *de S. Maria et Apost.*, come nell' ottava de' Santi non omettonsi le feste particolari degli stessi, ed insegna che deve mettersi questa Commemorazione dopo gli Apostoli, come nell' ufficio piccolo della SS. Vergine l' Orazione *Omnes Sancti* è posta dopo quella degli Apostoli *Protege. ibid. n. 9.*

Ciò posto le commemorazioni comuni o suffragi de' Santi si fanno nell' istesso modo che le festive cioè con le

Antifone e versi, come sono assegnati nel Salterio *post Vesp. Sab. Rub. Br. Tit. XXXV. n. 1.* desumendo pel Santo Patrono o Titolare le Antifone, i versi, e l'Orazione dalle loro feste, se ve ne sono proprie altrimenti del comune, cioè a *Laudes* l'antifona del *Benedictus* col verso dell'Inno, ed a Vespro la seconda antifona del *Magnificat* col corrispondente verso. Circa l'orazione poi il Gavanto avverte che in alcune bisogna mutare le parole *Nativitatem*, *Natalitia*, in *Commemorationem*, in altre omettere le parole *hodierna die, hunc diem etc.* sebbene possono ritenersi le espressioni *praesentem diem honorabilem etc. ibid. n. 1.*

§. XIX. Del simbolo di S. Attanasio. = Questo simbolo dicesi a Prima dopo il Salmo *Retribue* nelle sole Dom. dell'anno quando se ne fa l'uffizio, ad eccezione di quelle fra l'ottava del S. Natale, dell'Epifania, dell'Ascensione, del *Corpus Dom.*, della Dom. di Resurrezione, e della Pentecoste. *Rub. Br. Tit. XXXIII. n.2.* perchè gli uffici di tali Dom. non sono propriamente Domenicali. *Gav. Sect. V. c. XX. n. 3.* Similmente non si dice nelle Dom. nelle quali occorre una festa di rito doppio. *Rub. ibid.* Si dice inoltre nelle Dom. fra le altre ottave, e nelle Dom. della Trinità. *Rub. ibid.*, la Rub. poi particolare del Breviario dice dippiù che ove tal festa celebrasi con l'ottava dicesi anche nel solo giorno dell'ottava *in die octava tantum. Rub. ut in Dom. ad Prim.*, e trovasi confermata tal Rub. in quanto a' giorni fra l'ottava esclusi dal seguente decreto della Congr. de'S. Riti: « An diebus infra octavam SS. Trinitatis, ubi est titu« lus Ecclesiae, et in Festis infra dictam octavam occur« rentibus debeat ad Primam dici Symbolum S. Athana« sii? » S. R. C. resp. *Negative. d. 8. Jun. 1709. Bracharen. G. n. 3660. ad 2.* Lo stesso dicesi in Coro a modo di Salmo, e quindi conchiudesi anche col *Gloria P.* in fine. *Rub. Br. ibid.*

§. XX. Del Martirologio. = Il Martirologio è quella leggenda del divino Ufficio, che riferisce in iscorcio gli atti de' Martiri non che i Natali e la vita di altri Santi Confessori e Vergini. *Macri. Hierolex. v. Martyr.* (1). Tale

(1) I soli Santi Canonizzati, e non pure i Beati possono leggersi nel Martirologio: *in Martyrologio non esse inserendos qui non sint vere canonizati nec sufficere, quod declarati fuerint Beati, prout alias respondit d. 30. Jul. 1616. S. R. C.*

leggenda quotidianamente si fa in Coro a Prima innanzi al *v. Pretiosa*, eccetto il Triduo innanzi Pasqua nel quale si omette. *Rub. Mart. R.* Si legge poi sempre nel giorno precedente quella lezione che contiene la memoria de' Santi del giorno che segue: *quatenus venturae Festivitatis celebrationem digniori apparatu praeveniamus. Caval. To. II. c. 37. decr. I n. 1.* (1), preponendo le Calende, le None gl' Idi, e l'età della Luna del giorno seguente, ed in primo luogo si nomina quel Santo di cui nel giorno appresso si celebra la festa, ancora che non segnato nel Martirologio: *Si a majoribus rite decretum est officium Gav. in Brev. Sect. V. c. XXI. n. 8.*, e la nomina di tal Santo si ritiene nella Vigilia anche quando di essa si anticipa l'ufficio come delle Vigilie che cadono in Domenica: *Co'ti Dict. Lit. p. 2. Tit. Martyr. Gav. ib. n. 2.*; è da notarsi però il seguente decreto della Congr. de' S. Riti: *Festa quae perpetuo in alia die translata sunt et remissa, proununtiari debent in Martyrologio eo ipso die quo celebrantur non eo quo notantur. d. 2. Sept. 1741. Aquen. G. n. 3970. ad 9.* Con altro decreto inoltre ha deciso la stessa Congr. *Martyrologium legendum esse uti jacet: pridie autem, uti ex consuetudine aliarum Ecclesiarum annunciari potest* — Festum etc... de quo agitur etc. *S. R. C. d. 7. Decemb. 1844. Mechlinien. G. n. 4839. Dub. X. ad 1.* E quando si annunzia in primo luogo un Santo che è nel corpo della lezione si lascia di nominare ov'esso è segnato. Inoltre si mettono anche in 1.° luogo le feste mobili da annunziarsi come sono segnate in principio del Martirologio, non che i Santi propri delle Chiese particolari che non sono posti in detto Martirologio, i

*d. 27. Mart. 1628. Urbis. G. n. 591.*— S. R. C. *d. 31. Aug. 1680. Decr. Gen. G. n. 2778.*

(1) È da notarsi a tal proposito il seguente decreto della Congr. de' S. Riti atteso l'abuso tuttora in alcune chiese vigente: « Gaspar Veraldi Parochus Terrae S. Joannis in Flore « Consentinae Dioecesis S. R. C. demisse supplicavit declarare: « An ipsi liceat, et suo Clero in die Nativitatis Domini ob Of- « ficium Divinum, quod cantari solet in Choro in praedicta die, « et aliis festis Domini nostri Jesu Christi ad Primam solemni- « ter cantare Martyrologium ordinatum cantari in Vigilia, mu- « tato colore, et hoc ob majorem solemnitatem ipsius et cle- « ri? » S. R. C. resp: *Non licere et serventur Rubricae. d. 22. Jan. 1707. Consentina. G. n. 3610.*

quali si trovano in quelle Chiese ed in que' luoghi soltanto ov' è celebre la loro memoria, e si potranno leggere in primo luogo se si faccia di essi l' ufficio altrimenti si porranno dopo gli altri Santi nel Martirologio descritti con l' ordine loro proprio, cioè i Martiri dopo i Martiri, i Confessori dopo i Confessori ec. *Rub. ibid.* Parimenti si deve annunziare il giorno ottavo delle feste purchè di esso si faccia ufficio nel giorno seguente. *Bisso. L. m. n. 101. §. 4.* è quando se ne fa la sola commemorazione si leggono in 2.° luogo. *Caval. To. II. c. XXXVII. d. II. n. 9.* Le Vigilie pure si annunziano prima delle Feste come si vede nel Martirologio stesso ai 23. Febbraio, come poi si debba leggere il Martirologio nel giorno 24. Febb. quando l' anno è Bisestile l' indica la Rub. stessa *ut in die*, e noi già lo abbiamo innanzi detto nella Istr. IV. di questa Sezione. pag. 85. Il Cavalieri infine aggiunge che anche le feste secondarie de' Santi leggonsi nel Martirologio, come l' Invenzione, la Traslazione ec. ma dopo tutta intera la lezione del Martirologio. *ibid. n. 16.* Conchiudesi da ultimo la lezione del Martirologio col *v. et alibi aliorum etc. Rub. Martyr. Rom.* Anche gli ufficì votivi da ultimo, ed i traslati *per accidens* si annunziano in esso, e lo ha dichiarato la stessa Congr. de' Riti. S. R. C. *d. 8. Aug. 1835. Ord. Min. Capucc. Prov. Helr. G.n. 4618. ad 4.5.*

§. XXI. Delle antifone finali. = Le Antifone finali sono una breve preghiera alla Vergine con la quale conchiudonsi le Ore Can., onde sono pure in Rub. dette *Antiphonae S. Mariae. Rub. Brev. Tit. XXI. n. 10. — Tit. XVIII. n. 2.*, e diconsi fuori del Coro solo in fine del Compieta, ed in fine del Matutino dette le Laudi se allora si deve terminare l' uffizio, altrimenti se segue altra Ora, nel fine si dicono dell'ultima Ora: in Coro però sempre si dicono quando terminata qualche Ora si parte da esso, ma non si dicono quando dopo qualche Ora segue all' ufficio del giorno quello de' Defunti, o i sette Salmi Penitenziali, ovvero le Litanie, fuorchè dopo Compieta in cui sempre si dicono, ancorchè seguano tutte le predette cose, nemmeno si dicono quando dopo una qualche ora immediatamente segue la Messa. *Rub. ibid. Tit. XIV.n.4.—Tit.XXXVI.n.2.3.—S.R.C.d.14.Febr.1705. Ord.Capucc.Galliae.G.n.3561. ad 8.* (1). Queste antifona

(1) È da notarsi il seguente decreto della Congr. de' Riti, fu

poi conchiudonsi con l' Orazione alle quali va innanzi il proprio versetto, e se ne contano quattro delle quali tre a guisa d' Inni sono distinte in versi cioè l' *Alma Redemptoris Mater* — *Ave Regina Coelorum*—*Regina Coeli*, e l' ultima è il Saluto alla Vergine *Salve Regina*, e mutansi secondo la diversità del Tempo, ond' è che la 1.ª dicesi da' Vespri dal Sabbato innanzi la 1.ª Dom. dell' Avvento fino alla festa della Purificazione *inclusive* cioè fino al Compieta esclusivo del giorno 2. Febbrajo anche quando trasferiscesi tal festa, o prorogasi con l' ottava: come ha dichiarato la Congr. de' S. Riti, co'due seguenti decreti. S. R. C. *d.11. Jan.1681. Urbis et Orbis. G.n.2789.*—S.R.C.*d.10.Jan.1693. Galliarum. G.n.3152 ad 6.* però siccome questa 1.ª Antifona ha due diverse Orazioni e versicoli, l' una *Gratiam tuam* col *v. Angelus Domini*, dicesi fino a' primi Vespri esclusivi del S. Natale, indi in poi dicesi l' altra *Deus qui salutis*, col *v. Post partum.* La 2.ª *Ave Regina Coelorum* dicesi dal Compieta *inclusive* del giorno 2. Febbrajo fino a tutto il Compieta della Feria IV. della Settim. mag. La 3.ª *Regina Coeli* dicesi dal Compieta del Sab. S. fino a Nona *inclusive* del Sabbato dopo Pentecoste. La 4.ª infine *Salve Regina* dicesi da' primi Vespri della SS. Trinità che occorrono nel Sabbato dopo Pentecoste fino a Nona *inclusive* dal Sabbato innanzi la Dom. prima dell' Avvento. *Rub. ibid. ut in Psalt. ad Compl.* Avverte inoltre la Rub., che esse diconsi in ginocchio *flexis genibus, praeterquam in diebus Dominicis a primis Vesperis Sabbati, et toto tempore Paschali, Hebdomadario tamen ad Orationem surgente. Rub. cit. Tit. XXXVI. n. 3.* E qui va bene a proposito riferire i due seguenti decreti della Congr. de' S. Riti così consultata circa queste antifone finali: 1.° « An Antiphonae B. M. V. quae dicun« tur, stando a Vesperis Sabbati, dici etiam debeant stan« do in fine Laudum si recitantur die Dominica ante oc-

dimandato alla stessa da' PP. Cappuccini: « An Rubrica 36. « Brev. R. de Antiph. B. M. V. n. 3. habeat locum etiam quan« do a PP. Capuccinis, post completas Laudes Matutini, dican« tur Litaniae non pro fine Officii, sed specifice pro praeludio « et principio orationis mentalis subsequentis? » S. R. C. resp. *In casu proposito Rubr. praedictam 36. n. 3. non habere locum, et Antiph. finales dicendas esse ante litanias quae dicuntur pro principio orationis mentalis. S. R. C. d. 9. Jul. 1695. Ord. Capucc. G. n. 3212.*

« casum Solis pro Feria II.? » S. R. C. resp. *Affirmative. d. 7. Sept. 1816. Tuden. G. n. 4376. ad 6.* — 2.° « An cum recitatur Matutinum pro feria II. in Dom. « praecedenti ante solis occasum genuflecti debeat ad An« tiph. finalem B. M. V.? » S. R. C. resp. *Negative et standum esse dum Matutinum recitatur ante Solis occasum. d. 25. Aug. 1818. Hispalen. G. n. 4399. ad 8.* Da' quali due decreti è chiaro, che anticipandosi il Matutino con le Laudi della Feria 2.ª nella Dom., l'Antifona finale *ante solis occasum* va detta in piedi, *post solis occasum* in ginocchio (1), però l'antifona finale dell'ufficio della Domenica anche *post solis occasum* dicesi in piedi secondo le parole della stessa Rub. del Breviario *praeterquam in diebus Dominicis* cioè a dire per tutta la Dom. la quale non finisce col tramonto del Sole ma con la mezza notte.

E ciò per quel che riguarda le diverse parti delle Ore Can., in quanto poi all'ordine col quale essè van disposte in ciascuna delle suindicate Ore, quanto è a sapersi vien dichiarato ne' seguenti paragrafi, ne' quali a procedere con maggior chiarezza è distinto ed espresso l'ordine dell'ufficio sì festivo che feriale.

§. XXII. Del matutino. — Il Matutino festivo è distinto in tre parti dette Notturni. *Rub. Brev. Tit. XIII.* alle quali sono inoltre aggiunte ed unite le Laudi, *Rub. ibid. Tit. XIV.*, siccome si è detto a principio di questa Istr., e però è chiamato dal Macri il Notturno *tertia Matutini pars Hierol. v. Noct.* Il Matutino feriale poi non ha che un sol Notturno oltre le Laudi, ond'è chiamato talvolta assolutamente col nome di Notturno, così p. e. imponesi dal Vescovo nella sacra Ordinazione a'Diac. e Sudd. la penitenza con la formola: *promoti ad Subdiaconatum vel Diaconatum dicite Nocturnum talis diei. Pont. Rom. P. I.* Premesso tutto questo ecco l'ordine da serbarsi. *Rub. ibid. Tit. XIII.* prima dicesi il *Pater*, *Ave*, e *Credo*. Vedi innanzi i §. I. II. III., indi si da principio col *v. Domine labia* continuando col *Deus in*

(1) Dovendosi anticipare il Matutino di una delle Ferie II. di Quaresima, in fine del quale hanno a dirsi le preci feriali *flexis genibus*, come si è detto nel §. XVII. delle Preci ecc., è conveniente che s'incominci in tal tempo sicchè venga a compiersi il Matutino con le Laudi *post Solis occasum*, affinchè trovandosi tutti in ginocchio per le preci così continuino pure l'antifona finale.

*adjutorium* e si conchiude col *Gl. P.* §. IV. ed altro, come nel principio del Salterio; dopo ciò recitasi l'Invitatorio corrispondente all'ufficio che corre col Salmo *Venite exultemus* §. V. allo stesso modo come nel principio del Salterio, detto il Salmo e ripetuto l'Invitatorio si dirà l'Inno conveniente §. VI., poscia si passa a' Notturni in ciascuno de' quali diconsi tre salmi ad eccezione del solo 1.° Notturno dell'ufficio Domenicale nel quale se ne dicono 18, e sono questi salmi accompagnati dalle antifone convenienti al tempo ed alla festa che corre §. VII. per modo che in ogni Notturno diconsi tre antifone ed altrettante se ne dicono pure nel 1.° Notturno dell'ufficio domenicale or ora eccettuato, nel quale l'antifona dicesi ad ogni quattro salmi, ma nel tempo Pasquale si esce da questa regola, come si dirà a suo luogo. La stessa antifona poi si dice innanzi e dopo il Salmo, in fine sempre intera, a principio talvolta intera, e talvolta solo si accenna secondo la diversità del rito come si dirà meglio in seguito nell'Istr. XI. In fine de' Salmi poi dopo l'ultima antifona di ciascun Notturno dicesi il verso §. X., il *Pater noster* §. I., e l'assoluzione propria §. XI., quindi si passa alle lezioni delle quali leggonsene non più di tre per ogni Notturno, e ciascuna è accompagnata dalla corrispondente benedizione §. XII. e Responsorio, meno l'ultima in alcuni casi §. XIV., secondo le regole innanzi assegnate nel §. XIII. Nel Mattutino poi o Notturno Feriale v'è di particolare che detto l'Inno proprio dell'ufficio corrente diconsi 12. Salmi con 6. antifone cioè un'antifona ad ogni due salmi, meno nel tempo Pasquale, come sarà detto a suo luogo, e questi salmi si dicono tanto nell'ufficio feriale quanto nelle feste semplici. Inoltre dopo il versetto *Pater n.* ed assoluzione che diconsi secondo le regole assegnate innanzi ne' §. X. XI. si dicono tre sole lezioni della Scrittura, della Vita del Santo, o dell'Omilia secondo che si è detto nel §. XIII., lo stesso dicasi de' Responsorî. §. XIV.

§. XXIII. Delle laudi. = Le Laudi detto l'Inno *Te Deum*, o l'ultimo responsorio incominciansi assolutamente dal v. *Deus in adjutorium* con quel che segue come sopra §. IV., indi si dicono i Salmi in numero di quattro ed il Cantico feriale §. VIII. IX., i quali salmi e cantico nelle Dom. fra l'anno, e nell'ufficio feriale del tempo Pasquale non che nelle feste di 3. o nove lezioni sono quelli della Dom. come nel Salterio, ma nelle Dom.

dalla Settuagesima a quella delle Palme *inclusive* si dicono *ut in proprio*, similmente nell' ufficio feriale fra l'anno fuori il tempo Pasquale si dicono come nel Salterio: sì i Salmi poi che il Cantico sono sempre accompagnati, dalle antifone §. VII., per modo che se ne dicono cinque, ma nelle Dom. fra l' anno, oltre quelle dalla Settuagesima alla Dom. delle Palme, non che nella Dom. *in Albis* se ne dicono tre, la 1.ª co' tre primi Salmi, la 2.ª col Cantico feriale, la 3.ª col quinto Salmo. Queste antifone poi nelle Dom. quando non ve ne sono di proprie si dicono come nel Salterio nelle feste di 9. e di 3. lezioni, se non ve ne siano di proprie si diranno quelle del Comune; dopo i Salmi si dirà il Capitolo §. XV., l' inno §. VI, il verso §. X., l' antifona al cantico *Benedictus* con lo stesso cantico §. VII. IX., e l' orazione §. XVI., tutto secondo la qualità dell' ufficio della feria, o della festa, a questa seguono le commemorazioni quando occorrono §. XVIII. Quando debbono dirsi le preci §. XVII. si diranno innanzi la 1.ª Orazione, le commemorazioni poi comuni e suffragi de' Santi seguono quelle de' Semplici ecc. delle quali si è parlato a suo luogo §. cit. XVIII. Prima dell' orazione si dirà il *Dominus Vobiscum,* e l'*Oremus*, dopo l' ultima orazione si ripeterà il *Dominus Vob.*, indi il *Benedicamus Dom.*, ed il v. *Fidelium animae etc.* il *Pater n.*, il v. *Dominus det nobis etc.* e l' antifona finale come in fine del Compieta, sempre che allora si debba partire dal Coro, altrimenti si dirà in fine dell'ultima Ora, purchè dopo non seguano immediatamente la Messa, o l' uffizio de' defunti, o i Salmi penitenziali, ovvero le Litanie come si è detto innanzi nel §. XXI. *Rub. Brev. Tit. XIV.*

§. XXIV. Dell' ora prima.=A Prima detto il *Pater*, *Ave*, e *Credo* §. I. II. III. s' incomincia col *Deus in adjutorium etc.* §. IV., indi si dice l' inno *Iam lucis* come nel Salterio §. VI. e l' antifona conveniente che sempre si accenna solo come si è detto nel §. VII. di questa Istr. Le Antifone si desumeranno dalle Laudi nelle feste per tutte le ore Canoniche per ordine, omessa la quarta come si è detto innanzi nel cit. §. delle Antifone, per modo che ad ogni ora dicesene una sola, poscia si diranno i Salmi che si leggono nelle Dom., e nelle Ferie come nel Salterio §. VIII. XIX. Nelle feste poi e nel tempo Pasquale si diranno tre Salmi come si nota a suo luogo, dopo i Salmi dicesi il Capitolo *Regi saeculorum*

§. XV. Nell' ufficio feriale poi fuori il tempo Pasquale si dirà il Capitolo *Pacem*, indi il Resp. breve §. XIV. *Christe Fili etc.*, dopo il quale nell' ufficio di rito doppio, e tra le ottave tosto si aggiungerà l' orazione *Domine Deus omnipotens*. Nell' ufficio semidoppio si diranno i *Kyrie* con le altre preci come nel Salterio §. XVII. Nell' uffizio feriale quando si sono dette le preci alle Laudi se ne aggiungeranno altre, come si è detto, nel citato §. Dopo l' orazione di Prima, o se si dica l' ufficio di Maria Vergine dopo la di lei Orazione detto il *v. Benedicamus* in Coro si leggerà il Martirologio §. XX. indi il *v. Pretiosa* ecc. con quel che segue appresso, le quali cose si diranno eziandio da quelli che fuori del Coro non leggono il Martirologio. In fine all' assoluzione del Capitolo nelle feste, ed in alcuni altri giorni per lezione breve si dirà il Cap. di Nona §. XV. se vi sia proprio, altrimenti si trarrà dal Comune. In altri tempi tanto nelle Dom. quanto nelle Ferie si dirà la lezione breve all' ufficio di quel tempo nel Salterio assegnato *Rub. Br. Tit. XII.*

§. XXV. Delle Ore Terza, Sesta, e Nona. — Innanzi a ciascuna di queste ore detto il *Pater* ed *Ave* §. I. II. s' incomincia col *v. Deus in adjutorium etc.* al solito §. IV., indi si dice l' inno ed i Salmi come nel Salterio §. VI., le antifone poi saranno secondo la qualità dell' ufficio. Detti i Salmi e l' Antifona si dirà il Capitolo §. XV. ed il Resp. breve §. XIV. secondo l' ufficio che corre, le quali cose nelle Dom., e nelle Ferie quando non si hanno dal proprio *de tempore* si desumeranno dal Salterio. Nelle feste, se nel proprio *Sanctorum* non ve ne siano di proprie si prenderanno dal Comune. Dopo il Resp. breve si dirà il *Dom. vob.* e l'orazione che si ha nel proprio *de Tempore*, se poi si fa di qualche Santo si dirà l' orazione *ut in proprio Sanctorum* altrimenti *ut in Communi*. Dopo l' orazione si ripeterà il *Dom. vob.* e soggiungesi il *v. Benedicamus*, il *Fidelium animae* etc., e se deve conchiudersi il *Pater. n.* in segreto ecc. §. I. Rub. Br. Tit. XVI. Circa le preci che talvolta occorrono dirsi veggasi innanzi il §. XVII.

§. XXVI. Del Vespro — A Vespro premesso il *Pater* ed *Ave* §. I. II. col *v. Deus in adjutorium etc.* §. IV. si diranno cinque Salmi con altrettante Antifone, come si assegnano nel proprio *de tempore* o nel Comune de' Santi. Nelle Dom. poi e nelle ferie le antifone ed i Salmi si dicono sempre come nel Salterio ( eccettuato il tempo Pa-

squale, in cui si dicono i salmi sotto un' Antifona *Alleluja* soltanto, purchè non ve ne siano altre proprie come nelle Dom. dell' Avvento, e nel Triduo innanzi Pasqua. Dopo i Salmi e le Antifone si dirà il Capitolo, l' Inno, il Versetto, l' antifona al *Magnificat* con lo stesso Cantico e l' orazione tutto *de Tempore* o di un Santo secondo la qualità dell' ufficio. Le preci quando si debbono dire si dicono innanzi l' Orazione §. XVII. come si è detto innanzi delle Laudi, lo stesso dicasi delle Commemorazioni e Suffragî *ibid.* §. XXIII. Si termina poi l' ufficio de' Vespri come nelle altre ore. *Rub. Br. Tit. XVII.*

§. XXVII. Del Compieta — Il Compieta incominciasi assolutamente con la lezione breve come nel Salterio §. XIII. con la benedizione ecc. §. XII. dipoi dicesi il *Pater. n.* §. I., il *Confiteor* col *Misereatur*, ed *Indulgentiam* §. XVII., quindi il *v. Converte* col *Deus in Adjutorium etc.* §. IV., l' Antifona, i Salmi, e l' Inno §. VI., il Capitolo §. XV., il Responsorio breve §. XIV., il Cantico con l'Antifona §. IX., tutto come nel Salterio. Dopo l' Antifona ne' doppi e fra le ottave dicesi l'Orazione, in ogni altro ufficio poi avanti l' Orazione diconsi le preci come nel Salterio §. XVII. Dopo il *v. Benedicat et custodiat nos* dicesi una delle Antifone finali della B. V. col versicolo ed orazione corrispondente, conchiudendo in fine col *Divinum auxilium Pater*, *Ave*, e *Credo* §. *I. II. III. Rub. Br. Tit. XVIII.*

## ISTRUZIONE VII.

### DELLE PARTI DELLA S. MESSA, E DI CIASCUNA DI ESSE IN PARTICOLARE.

Dopo avere nella precedente Istruzione abbastanza discorso di ciascuna parte delle Ore Canoniche, e del modo col quale vanno esse disposte nelle diverse Ore, fa mestieri anche di quelle occuparci che riguardano la S. Messa, a fine di completamente trattare ed esporre la Liturgia Ordinaria dell' anno, la quale dall' Officiatura delle ore Canoniche insieme e dalla celebrazione del S. Sacrificio della Messa soprattutto risulta; ed a procedere con ordine consideriamo la S. Messa dietro la scorta de' Liturgici, come divisa in quattro Capi principali che sono i seguenti: 1.° dall' Introito all' Offertorio; 2.° dall' Offertorio al Canone; 3.° dal Canone a tutta la Comunione; 4.° dalla

Comunione a tutto il fine, cioè al Vangelo di S. Giovanni. In varie parti pertanto va ognuno di questi Capi diviso: Il 1.° abbraccia il Salmo *Iudica* e la Confessione — l'Introito — i *Kyrie* — l'Inno Angelico — il Saluto al popolo — la Preghiera — l'Epistola — il Graduale — il Tratto l'*Alleluja* e la Seguenza — l'Evangelio — il Credo — e l'Offertorio (1). Il 2.° abbraccia le varie preghiere dell'Oblazione — la Lavanda delle mani — le Orazioni Secrete — e la Prefazione. Il 3.° abbraccia tutte quelle preghiere che precedono e seguono la consecrazione e la comunione. Il 4.° in fine abbraccia le Preghiere ultime della Messa — la Dimissione o Concedo del popolo — la Benedizione — ed il Vangelo ultimo. Ciò posto, passiamo ne' seguenti paragrafi a trattar di ciascuna di queste parti secondo l'ordine col quale sono disposte negli enumerati Capi.

## CAPO I. Dal Principio della Messa a tutto l'Offertorio.

§. I. Del Salmo Iudica me Deus, e della Confessione. — La prima parte della Messa cioè quella che precede l'Introito risulta dal Salmo *Iudica* e dalla Confessione: in quanto al Salmo esso va preceduto oltre al segno della Croce, dall'Antifona *Introibo* desunta dal Salmo stesso che si ripete in fine dopo il *Gloria P.*, e poichè è una delle parti integranti della Messa non sempre ha luogo (2), di fatti omettesi nelle Messe de' Defunti, ed in quelle del Tempo dalla Domenica di Passione fino al Sabbato S. *exclusive*, così la Rub. *In Missis Defunctorum, et in Missis de Tempore a Dominica Passionis usque ad Sabbatum Sanctum exclusive, omittitur Psalmus.* Iudica me Deus *cum* Gloria P. *et repetitione antiphonae. Rub. Miss. ut in Ord. Miss.* §. *in Miss. Defunct.* In quanto alla Confessione, questa ha luogo in tutte le Messe e sempre è preceduta dal *v. Adjutorium nostrum etc.*

(1) Talune di queste parti sono puramente integranti, perchè non hanno luogo in tutte le Messe, tali sono p. e. il Salmo *Iudica* nel principio della Messa, l'Inno Angelico, il Credo ecc. come si dirà parzialmente in seguito ne' rispettivi paragrafi.

(2) Il solo Salmo col *Gloria P.* è parte integrante, e non pure l'Antifona la quale sempre dicesi in ogni Messa, sebbene senza ripetizione quando omettesi il Salmo. *Rub. Miss. ut in Ord. Miss.* §. *in Missis Defunctorum.*

e seguita dall'assoluzione *Misereatur vestri — Indulgentiam etc.* come nelle preci domenicali di Prima e Compieta, e però nelle Messe nelle quali omettesi il Salmo *Iudica* subito dopo l'antifona *Introibo* dicesi il *v. Adjutorium. Rub. cit.* È da notarsi pertanto che nella stessa non possono nominarsi altri Santi, eccetto quelli in esse inseriti dalla Chiesa. Vedi i decreti della Congr. di S. Riti a tal proposito riferiti nell' Istr. precedente §. XVII. pag. 164. Alla Confessione da ultimo dopo l' assoluzione seguono altre poche preci, cioè alcuni versicoli desunti dalle sacre Scritture *ut in Ord. Miss.* il saluto reciproco, e l' invito alla Preghiera d' introduzione al S. Sacrifizio *Aufer a nobis — Oramus te Domine etc. ut in Ord. Miss.*

§. II. Del saluto al popolo = Nove volte nella Messa il Sacerdote saluta il popolo la 1.ª volta in fine della Confessione quando ascende all' altare per l' Introito, la 2.ª volta prima dell' Orazione dopo l' Inno Angelico, la 3.ª volta innanzi al Vangelo, la 4.ª volta dopo il *Credo* o quando questo non si recita subito dopo il Vangelo, la 5.ª volta innanzi di dar principio alla Prefazione, la 6.ª volta dopo la frazione dell' ostia prima della Comunione, la 7.ª volta innanzi alle ultime Orazioni, l'8.ª volta prima della dimissione o concedo, l' ultima volta innanzi al 2.° Vangelo. In tutti questi capi tal saluto va espresso col solito verso *Dom. vob.*, meno la 6.ª volta innanzi la comunione nel qual caso dicesi invece *Pax. Dom. etc.* e così praticasi sempre ed in tutte le Messe ad eccezione di quella de' Presantificati, nella quale niuno di questi saluti si usa.

§. III. Dell' Introito, de' Kyrie, e dell' Inno Angelico. — L' Introito detto dal Corrado Esordio della Messa. *Lib. I. Caerem c. 1.* componesi d' ordinario (1) di un Antifona è del verso di un Salmo dopo il quale dicesi il *Gloria P.*, e ripetesi l' Antifona, e così sempre si recita meno nel tempo di Passione, e nelle Messe de' Defunti : *Introitus semper eodem modo dicitur cum* Glo-

(1) Taluni Introiti detti dal Durando Irregolari Lib. IV. c. 5 n. 5. o non sono affatto della Sacra Scrittura, o sono presi da altro libro della stessa, appartengono alla 1.ª specie i seguenti *Salve Sancta Parens — Gaudeamus omnes — Benedicta sit sancta Trinitas etc.* Appartengono alla 2.ª specie questi altri *Cum sanctificatus fuero. Ezechiel. c. 36. v. 23. — Puer natus est nobis. Isaj. c. 9. v. 6. Viri Galilei. Act. Apost. c. 1. v. 11. — Spiritus Domini replevit.. Sapient. c. 1. v. 7.*

ria P. *ut in Ordinario praeterquam tempore Passionis et in Missis Defunctorum. Rub. Miss. P. I. Tit. VIII. n. 1.* Lo stesso dicesi in tutte le Messe private e solenni ad eccezione soltanto della Messa solenne della Vigilia di Pentecoste, e di quella del Sabbato Santo nelle quali tralasciasi affatto. *Rub. Miss. ut in die.* All' Introito seguono i *Kyrie*, i quali diconsi alternativamente col Ministro per nove volte: Kyrie eleison *dicitur novies post Introitum alternatim cum Ministro*, *ter* Kyrie eleison, *ter* Christe eleison, *ter* Kyrie eleison. *Rub. Miss. P. I. Tit. VIII. n. 2.* A tal prece segue immediatamente l'inno Angelico *Gloria in excelsis Deo*, il quale è pur esso, come si è detto poco innanzi dell' Introito una parte integrante della Messa e dicesi per regola ogni volta che nel Matutino si è detto l' inno *Te Deum* (1). Vedi l' Istr. precedente §. XIV. pag. 154. fuorchè nelle Messe della Feria V. *in Coena Domini*, e del Sabbato S. ne' quali giorni si dice quantunque nell' uffizio non siasi detto il *Te Deum. Rub. Miss. ibid. n. 3.* Inoltre non si dice nelle Messe Votive, neppure nel tempo Pasquale, nè fra le ottave, se non che nella Messa di S. Maria *in Sabbato* (2), e degli Angeli, ed anche nelle Votive solenni

(1) Tal regola si osserva quante volte si dice la Messa che corrisponda all' uffizio in cui siasi detto il *Te Deum*, altrimenti se si dicesse la Messa Conventuale del giorno p. e. della Vigilia dell' Assunzione nella quale la Messa corrispondente al giorno è della Vigilia, e non del giorno fra l' ottava di S. Lorenzo, allora in quella Messa non si dirà il *Gloria*: anzi se in detto giorno si dicesse la Messa di S. Lorenzo, quantunque questa corrispondesse all'ufficio pure non si dirà il *Gloria* perchè in tal caso detta Messa sarebbe Votiva. *Merat. P. I. Tit. VIII. rub. 3.* §. *X. in Gav. L. a.* Dal che si deduce che tale inno non si dice nella Messa delle Vigilie che occorrono fra un ottava, quantunque nell' ufficio siasi detto il *Te Deum, quia non concordant cum officio — Gav. ibid. Rub. 4. L. c.*

(2) Ne' soli Sabbati quando in essi celebrasi la Messa della Madonna si dice l' Inno Angelico, ancorchè non siasene fatto l' ufficio, e ciò anche nel tempo dell' Avvento e di Quaresima siccome ha dichiarato più volte la Congr. de' Riti co' seguenti decreti 1. « An sacerdos, qui ex Indulto quotidie celebrat Missam votivam B.M.V., in Sabbatis, et per Octavas festorum Deiparae addere possit Hymnum Angelicum *Gloria in excelsis Deo*, « uti ex Decretis concessum est in Missis votivis ejusdem Deipa« rae quae in Sabbato celebrantur? » S. R. C. resp. *Affirmative in Sabbatis, in reliquis negative d. 23. Febr. 1839. Congr. Oblator. B. M. V. G. n. 4701 ad 1.* — S. R. C. *d. 24.*

che si cantano *pro re gravi* (1), o per una pubblica causa, purchè non si dirà Messa co' paramenti violacei (2), e finalmente non si dice nelle Messe de' Defunti, *Rub. Miss. ibid. n. 4.* Quest' Inno dicesi ordinariamente subito dopo i *Kyrie*, in quelle Messe però nelle quali occorrono dirsi più lezioni oltre l' Epistola. massime ne' Sabbati delle quattro *Tempora* se deve dirsi l' Inno Angelico, si dice

*Ian. 1682. Granaten. G. n. 2823. ad 2.* — S. R. C. *d. 30. Iul. 1689. Neapolit. G. n. 3046.* — 2.° Gloria in excelsis Deo *dicendum esse in Missis votivis de S. Maria quae celebrantur in Sabbato etiamsi non fiat officium de ea. S. R. C. d. 27. Iul. 1609. Urbis G. n. 263.* —S. R. C. *d. 2. Decemb. 1684. Ord. Can. Reg. Lateran. G. n. 2924. ad 7.* — S. R. C. *d. 30. Iul. 1689. Ord. Capucc. G. n. 3042.* — 3.° « Quum in Rub. Miss. « mandatur non debere dici *Gloria in excelsis* in Missis votivis « nisi in Missis Votivis in Sabbato, quid agendum in Sabbatis « adventus? » S. R. C. resp. *Idem faciendum esse in Sabbatis adventus, quod in aliis Sabbatis fit. d. 19. Maj. 1607. Placentina G. n. 204. ad 11.* Nelle Messe Votive poi de'Santi ancorchè siasi recitato l' ufficio di *S. Maria in Sabbato*, non è permesso recitare l'Inno Angelico. *S. R. C. d. 2. Decemb. 1684. Ord. Can. Reg. Later. G. n. 2924, ad 8.*

(1) E qui da notarsi il seguente decreto della Congr. de' S. Riti, fu dimandato alla stessa: « Quia dicitur in Rub. Miss., « quod in Missis votivis non dicitur *Gloria in excelsis Deo* nec « *Credo*, nisi pro re gravi, et pro publica Ecclesiae causa; an « sit res gravis propter pluviam petendam, pro serenitate, pro qua- « cumque necessitate, pro principe infirmo, et similibus, si Missa « solemniter celebretur, an in istis Missis dicenda sit *Gloria* et « *Credo?* » S.R.C. resp. *In omnibus casibus propositis potest dici res gravis, quando ab Episcopo, et universo Clero, et Civitate Missa votiva solemniter celebretur cum interventu Magistratus et populi. Quo casu poterit absque dubio dici* Gloria *et* Credo, *excepto tantum quando Missa celebratur cum paramentis violaceis ut pro infirmis, vel aliquo actu similis moestitiae vel poenitentiae, quia tunc non dicitur* Gloria *nec* Credo *d. 19. Maj. 1607. Placentina. G. n. 204. ad 14.* In tutte le altre Messe Votive Solenni di particolare divozione anche celebrate con grande apparato, musica, e concorso di popolo non può recitarsi l' Inno Angelico, come ha dichiarato con questo 2.° decreto la stessa Congr. de' Riti: *S. R. C. d. 2. Sept. 1690. Panormit. G. n. 3083. ad 1.*

(2) Le ultime parole del decreto riferito nella precedente nota, ed il seguente confermano tale Rub. *Hymnus Angelicus, Symbolumque non dicuntur in votiva solemni, in qua paramenta violacea adhibentur. S. R. C. d. 13. Febr. 1666. Decr. Gen. G. n. 2699. ad 6.*

dopo la penultima lezione prima delle Orazioni e delle Collette. *Rub. Miss. ut in Sab, quat. temp. Pentec.*

§. IV. Delle Orazioni, e delle Commemorazioni o Collette — Nella Messa a differenza dell' uffizio diconsi una o più Orazioni atteso il diverso rito della stessa, la diversa qualità di votiva, de' Santi, la varietà del tempo ecc. secondo è prescritto dalle Rub. ed indicato dai Direttori. L' orazione principale della Messa pertanto è la stessa dell' ufficio, quando con l' ufficio concorda la Messa, e questa dicesi sempre la prima, conchiudesi separatamente dalle altre quando occorrono dirsi, e chiamasi più comunemente *Orazione*. Le altre poi che a questa talvolta vanno aggiunte diconsi tutte secondo l' ordine della loro dignità sotto una sola conchiusione come le commemorazioni dell' ufficio, alle quali alcune di esse corrispondono, e queste chiamansi più comunemente *Commemorazioni* o *Collette*. Ciò posto più cose sono qui a notarsi in particolare: 1.° Che le stesse si dicono tre volte nella Messa, la prima volta innanzi all' Epistola, la seconda volta dopo l'Oblazione, e queste sono diverse dalle prime e diconsi con nome proprio *Secrete: Oblatione facta dicuntur Orationes Secretae secundum numerum Orationum quae in principio dictae sunt*, *Rub. Miss. P. I. Tit. XII. n. 1.* La terza volta diconsi dopo la comunione in fine della Messa, e queste sono pure diverse dalle prime e dalle seconde, e sono in Rub. dette *Postcommuniones*. 2.° Che le stesse, come si è detto di quelle dell' ufficio conchiudonsi la prima isolatamente (1), e tutte le altre sotto una particolare conchiusione, e così in ciascuna delle volte che ripetonsi: *Quando dicuntur plures Orationes, prima tantum et ultima cum sua conclusione terminantur: Rub. Miss. P. I. Tit. VII. n. 7. — Tit. XII. n. 1. — Tit. XIII. n. 1.* (2). E le conchiusioni vanno secondo la regola as-

(1) Talvolta alla orazione unica della Messa si aggiunge *sub unica conclusione* un' altra orazione, e ciò avviene quando p. e. ne' doppi di 1.ª e 2.ª classe occorre dirsi una Colletta prescritta dall' Ordinario *pro re gravi*, come si dirà or ora parlando delle collette, o la orazione *pro exponendo SS.* come sarà detto a suo luogo nelle Istr. sulle Liturgie particolari dell' anno.

(2) Nelle ferie di Quaresima alle Orazioni della Messa se ne aggiunge ordinariamente un' altra detta in Rub. *Oratio super populum*, la quale dicesi nel solo terzo ordine delle orazioni, cioè dopo la comunione, e questa per eccezione di regola conchiudesi separatamente, sicchè tre volte si fa la conchiusione alle orazioni in fine delle Messe feriali di Quaresima.

segnata nel §. 16. dell' Istr. precedente pag. 160 — 3.° Che l' invito alle stesse tante volte ripetesi quante volte conchiudonsi le Orazioni, a differenza di ciò che si è detto delle commemorazioni nell' Istruz. precedente §. *cit.*, e poichè due volte conchiudonsi le Orazioni, *ante primam et secundam Orationem tantum dicitur :* Oremus. *Rub. Miss. P. I. Tit. VII. n.* 7. La Orazione poi delle Messe feriali di Quaresima *supra populum* perchè conchiudesi separatamente dalle altre ha pur essa il suo invito distinto. *Rub. Miss. ut in Fer. IV. Cin.* Alle sole Orazioni secrete per eccezione di regola non si premette alcun' invito, *sed dicto* Suscipiat *absolute dicuntur. Rub. Miss. P. I. Tit. XII. n. 1.*, quantunque di esse la prima e l' ultima si conchiudano come le Orazioni del principio della Messa. *Rub. ibid.* Con tale invito inoltre hanno relazione le ammonizioni *Flectamus genua — Levate = Humiliate capita vestra Deo ;* la prima in taluni giorni dell' anno premettesi alla sola 1.ª Orazione che dicesi dopo i *Kyrie*, che è la stessa dell' ufficio, *Rub. Miss. P. I. Tit. VII. n. 4.* e solo quando diconsi la prima volta le Orazioni innanzi l'Epistola, o non pure in fine della Messa, e ciò avviene nelle Messe delle Ferie IV. e sabbato delle quattro *Tempora* di Avvento, Quaresima, e Settembre (1), nella Feria IV. dopo la Dom. IV. di Quaresima e della settimana maggiore, ed in altre Liturgie particolari, come nella Messa de' Presantificati, nell' ufficio che precede la Messa del Sabbato S. ecc. La seconda premettesi all' orazione *supra populum* nelle ferie di Quaresima. — 4.° Circa il numero delle stesse è da porsi distinzione fra le Orazioni, e le Commemorazioni, o Collette : l' orazione in ogni Messa è una sola, ed è la stessa che leggesi nell' ufficio, e questa è quella che dicesi sempre la prima, con l' invito particolare, e con la conchiusione particolare, innanzi alla quale premettesi anche il saluto *Dom. Vob.* tanto in principio che in fine della Messa : *Ante primam ( orationem ) dicitur etiam* Dom. Vob. *Rub. Miss. P. I. Tit. VII. n.* 7. (2) In quanto poi

(1) In questi Sabbati a tutte le Orazioni che diconsi la prima volta nella Messa si premette il v. *flectamus genua* etc.

(2) Nella Feria IV. e Sabbato delle quattro *Tempora*, nonchè nella Feria IV. dopo la Dom. IV. di Quaresima e della Settimana maggiore, oltre alla orazione principale della Messa ed alle commemorazioni per eccezione di regola se ne aggiungono altre secondo il numero delle lezioni che in tali Messe si

alle Commemorazioni o Collette innanzi tutto è a sapersi che queste riduconsi ad una triplice classe, poichè alcune sono prescritte dalla Rub.; e queste come si è detto nel §. XVIII. dell' Istr. precedente pag. 164., sono di doppia specie altre festive come quelle dell' ufficio; e riduconsi ad una delle seguenti al Santo semplice, alla Vigilia, all' Ottava, alla Feria maggiore, ed alla Domenica; altre comuni dette pure suffragi, delle quali secondo la diversità de' tempi recitasene una o due, e riduconsi ad una delle seguenti: *Deus qui salutis — Deus qui de Beatae M. V. utero — A cunctis nos — Concede* per la prima; e per la seconda ad una di queste altre: *pro Ecclesia — pro Papa — A cunctis nos — pro Defunctis — pro vivis et Defunctis*, ovvero ad un' altra, massime fra quelle che sono in fine del Messale *ad libitum* del Celebrante. *Tertia oratio dicenda ad libitum Sacerdotis, potest esse vel de Sancto, vel de SS. Sacram., vel de Patrono, de Passione de Cruce etc. S. R. C. d. 2. Sept. 1741. Aquen. G. n. 3970. ad 6.* Alcune altre possono essere prescritte dal Vescovo. Alcune altre in fine possono dirsi *ad libitum* del Celebrante.

Ciò posto, in quanto a quelle di 1.ª classe e fra queste a quelle di 1.ª specie cioè alle festive, esse d' ordinario hanno luogo in tutte le Messe di rito doppio, come nell' ufficio, onde trovasi in Rub. la seguente regola generale: *Commemorationes in Missis fiunt sicut in officio. Rub. Miss. P. I. Tit. VII. n. 7.* Attesa però la diversità dello stesso rito doppio in maggiore e minore, di 1.ª e 2.ª classe, nonchè la diversa dignità delle commemorazioni, ed anche il diverso andamento dell' ufficio dalla Messa in dati casi particolari, avviene talvolta che talune commemorazioni si omettono, ed altre hanno luogo, ovvero che si dicono a Messa quantunque siansi tralasciate nell' uffizio e viceversa, come meglio e più chiaramente si dirà in seguito nell' Istr. IX. *Del modo onde ordinare l' ufficio e la Messa etc.* In quanto poi alle commemorazioni di

leggono oltre l' Epistola, delle quali ciascuna conchiudesi particolarmente, ma a niuna di queste orazioni aggiunte premettesi l' ammonizione *Flectamus* quantunque il più delle volte si dica innanzi alla orazione principale: in tali Messe però alla orazione principale non si premette il *Dom. Vob.*, ma sibbene a quella che precede la lezione ultima che ha ragione di Epistola, innanzi alla quale dicesi pure l' Inno angelico quando occorre dirsi.

2.ª specie, cioè alle comuni dette pure suffragî, queste sebbene come si è detto dell' ufficio abbiano luogo solo ne' semidoppî, e ne' giorni di rito feriale o semplice, pure neanche serbano le stesse regole dell' ufficio sì perchè hanno maggior dilazione che non hanno nell' ufficio poichè si dicono anche fra le ottave, nonchè nell' avvento e nel tempo di Passione; e sì anche perchè nella Messa non si dicono oltre le commemorazioni festive di 1.ª specie, ma quando queste concorrono si omettono *per accidens* o in tutto o in parte, e sono da quelle sostituite, per modo che se una sola commemorazione festiva concorre nella Messa, non ha luogo in tal caso la 2.ª de' suffragî, e se due di quelle concorrono anche la 1.ª de' suffragî si omette. Non sempre però ne' semidoppî si leggono a Messa due Orazioni pe' suffragî, talvolta se ne legge una sola, e neppure come nell' ufficio queste orazioni sono sempre le stesse, ma variano secondo la diversità de' tempi, anzi talvolta l' una di esse neppure è determinata, ma è *ad libitum* del Celebrante, quindi a potersi ben regolare nell' uso delle stesse fa d'uopo attendere alle seguenti regole desunte dalle Rubriche.

I. Nelle feste di rito semidoppio che occorrono dalla Dom. 1.ª dell' Avvento fino alla Vigilia di Natale *exclusive* si dice la 2.ª orazione *Deus qui de Beatae M.*; e la 3.ª *Ecclesiae, vel pro Papa. Rub. Miss. ut in Dom. I. Advent.*

II. In quelle che occorrono dall' ottava dell' Epifania fino alla Purificazione, si dice la 2.ª orazione *Deus qui salutis*, la 3.ª *Ecclesiae vel pro Papa.*

III. In quelle che occorrono dalla Purificazione fino alla Quaresima si dice la 2.ª orazione *A cunctis*, e la 3.ª *ad libitum.*

IV. In quelle che occorrono dalla Feria IV. delle Ceneri fino alla Dom. di Passione la 2.ª orazione sarà della Feria, e la 3.ª *A cunctis* (1).

V. In quelle che occorrono dalla Dom. di Passione

(1) In questa orazione può aggiungersi il nome di S. Giuseppe dopo quello di Maria SS., e ciò per concessione speciale di Pio VII. come rilevasi da un decreto della Congr. de' Riti notato con la seguente data: *S. R. C. d. 17. Sept. 1815. Urb. et Orb. G. n. 4370.* quindi può dirsi nella 1.ª Orazione: *Et intercedente .... Maria cum B. Iosepho ejus Sponso etc*, e nella Orazione del *Postcommunio — Maria cum B. Iosepho ejusdem Sponso etc.*

fino alla Dom. delle Palme la 2.ª orazione sarà della Feria, e la 3.ª *Ecclesiae vel pro Papa*, e così fino alla Feria IV. seguente nelle Messe feriali.

VI. In quelle che occorrono dall' ottava di Pasqua fino all' Ascensione la 2.ª orazione sarà *de S. Maria* cioè *Concede*, e la 3.ª *Ecclesiae vel pro Papa*.

VII. In quelle che occorrono dall' ottava di Pentecoste fino all' Avvento si dirà la 2.ª orazione *A cunctis*, e la 3.ª *ad libitum*.

VIII. In quelle che occorrono fra le ottave la 2.ª orazione sarà *de Octava*, e la 3.ª sarà quella che si porrebbe in secondo luogo dicendosi la Messa dell' ottava, cioè una di quelle innanzi enumerate secondo la diversità de' tempi.

IX. Fra le ottave di Pasqua e di Pentecoste nella Messa dell' Ottava si diranno due Orazioni soltanto l' una del giorno, e l' altra *Ecclesiae vel pro Papa* (1).

X. Fra le altre ottave e nelle vigilie nelle quali si digiuna ( eccettuata quella del S. Natale e della Pentecoste ) si dicono tre Orazioni una del giorno, la 2.ª *de S. Maria*, e la 3.ª *Ecclesiae vel pro Papa*. Ma fra le ottave della Madonna, e nella Vigilia, e fra le ottave di tutti Santi la 2.ª orazione sarà dello Spirito S. *Deus qui corda*, e la 3.ª *Ecclesiae vel pro Papa*.

XI. Nelle Dom. che occorrono fra le ottave si dicono due sole orazioni, una della Dom. e l' altra dell' ottava, e nel giorno ottavo si dirà un' orazione soltanto, purchè non si debba fare qualche Commemorazione.

XII. Nelle Domeniche si diranno tre Orazioni, come vengono assegnate nell' Ordinario, eccettuate alcune Domeniche, come si nota a' suoi luoghi.

XIII. Nelle feste semplici e nelle ferie fra l' anno si diranno tre orazioni come ne' semidoppi, oppure cinque, e possono anche dirsene sette *ad libitum*.

XIV. Nelle ferie delle quattro *Tempora*, e quando si

(1) Nella Messa di queste ottave, come pure nelle feriali che occorrono dalla Dom. di Passione fino alla feria V. *in Coena Dom.*, se occorre farsi la commemorazione di un Santo semplice si omette la terza orazione, come ha dichiarato più volte la Congr. de' S. Riti con vari decreti, de' quali sono queste le date. S. R. C. *d. 22. Novemb. 1659. Rubric. G. n. 1866. ad 2.* — S. R. C. *d. 13. Sept. 1692. Caesaraug. Dub. G. n. 3142.* — S. R. C. *d. 4. Maj. 1709. Pictorien. G. n. 3659. ad 2.* — S. R. C. *d. 13. Sept. 1736. Rubric. G. n. 3905. ad 1.*

leggono più orazioni, tutte queste commemorazioni si dicono dopo l' ultima orazione innanzi l' Epistola, come si vede a suo luogo.

XV. Nelle Messe votive quando si dicono solennemente *pro re gravi* o per una causa pubblica della Chiesa si dirà una orazione soltanto, ancorchè non si canti la Messa del giorno, come rilevasi da un decreto della Congr. de 'Riti notato con la seguente data: *S. R. C. d. 29. Ian. 1752. Ord. Carmelit. Excalc. Polon. G. n. 4074. ad 9.*; ma nelle Messe *pro gratiarum actione* si aggiunge un altra orazione come è notato a suo luogo. Nelle altre se ne diranno di più come nelle feste semplici (1).

XVI. Nelle Messe votive della Madonna la 2.ª orazione dicesi dell' uffizio del giorno; e la 3.ª dello Spirito Santo ma nel Sabbato quando si fa uffizio di essa, la 2.ª sarà dello Spirito Santo, la 3.ª *Ecclesiae vel pro Papa* (2). Nelle votive degli Apostoli quando si pone la orazione *A cunctis* in sua vece si dirà l' orazione de *S. Maria* cioè *Concede nos*.

XVII. Se quando si debbono dire più orazioni occorresse di dover fare commemorazione di qualche Santo, essa si porrà in secondo luogo, e per terza orazione si dirà quella che altrimenti si sarebbe detta in secondo luogo. *Rub. Miss. P. I. Tit. IX.*

XVIII, Nelle Messe private delle feste di rito semidoppio o semplice, nelle votive, ed in quelle fra ottava, o della feria non privilegiata, si può dire in penultimo luogo la colletta per un defunto particolare p. e. *Inclina Domine — Deus qui nos Patrem* etc. o altra simile purchè

(1) Si noti la seguente Rub. *Quando infra Hebdomadam dicuntur Missae Votivae, post primam Orationem semper dicatur Oratio ejus de quo fit officium. Rub. Miss. P. I. Tit. VII. n. 3.* E questa è la prima commemorazione, in secondo luogo poi mettesi il santo semplice se occorre *Rub. ibid. Tit. IV. n. 3.*, o pure l' ottava, ovvero quella che fra le commemorazioni ha il secondo luogo ne' semidoppi occorrenti. *S. R. C. de 23. Iul. 1736. Einsidlen. G. n. 3895. ad 33.*

(2) È quì da notarsi il seguente decreto della Congr. de'Riti: *In Missis Votivis de Spiritu S. secunda Oratio debet esse illa de qua factum est, Officium, tertia* A cunctis *et non* Concede *ut aliqui putant, vel alia quae in Missa Conventuali esset secunda S. R. C. d. 13. Febr. 1666. Decr. gen. G. n. 2698. ad 4.* Similmente nelle votive del Sacramento nella feria V. ecc. debbono assolutamente dirsi le Orazioni convenienti al tempo. *S.R.C. d. 21. Mart. 1795. Conimbrien. G. n. 4315. ad 1. 2.*

non si omelta alcuna di quelle proprie del tempo assegnate dalla Rub. p. e. *A cunctis* ovvero *Ecclesiae. Rub. Miss. P. I. Tit. V. n. 4 — Rub. ibid. Tit. VII. n. 6* e trovasi ciò confermato dal seguente decreto della Congr. de' S. Riti: « An in Missa privata de Sancto semid., vel « de infra Octavam, sive feria non privilegiata, dici « possit collecta pro particulari defuncto, puta: *Inclina* « *etc. — Deus qui nos Patrem etc.*, et similia. Et an ob « istam omitti possit aliqua ex assignatis pro tempore puta « *a Cunctis etc. — vel Ecclesiae etc.?* » S. R. C. resp. *Posse in penultimo loco, nec omittendam ullam ex collectis pro tempore assignatis. d. 2. Decemb. 1684. Ord. Can. Reg. Later. G. n. 2924. ad 6.* (1). Nelle Messe però de' Defunti non si può fare alcuna Commemorazione *pro vivis*, quantunque fosse comune *pro vivis et defunctis. Rub. ibid. Tit. VII. n. 6.* Inoltre avverte la Rub. *in Missis defunctorum quotidie etiam plures quam tres orationes dici possunt, sed impares. Et aliquando pro illa:* Deus veniae largitor, *impune subrogatur alia, dummodo ultimo loco* Fidelium *recitetur. Rub. ibid. Tit. V. n. 4.* In quanto alle solenni, nel giorno della commemorazione di tutti i fedeli defunti, non che nel giorno della Deposizione ed Anniversario di un Defunto, e nei giorni 3. 7. e 30 si dice una sola Orazione, e così sempre che pe' Defunti solennemente si celebra, nelle altre Messe si dicono più Orazioni, come si è detto innanzi de' semidoppi, delle Ferie etc. purchè si serbi il numero dispari. *Rub. ibid. n. 3.*

In quanto alle commemorazioni di 2.ª classe, cioè a quelle prescritte dal Vescovo più cose occorrono notarsi: 1.° Che queste si dicono sempre dopo quelle prescritte

(1) L' orazione per un defunto particolare nella Messa di un Santo di rito semidoppio può aver luogo sol quando la Rub. ammette la 3.ª *ad libitum*, e dippiù se trovasi in pari tempo precettata una colletta dal Vescovo; per potersi verificare che la stessa si dica in penultimo luogo. Fuori questi casi non può dirsi, sì perchè non può omettersi alcuna di quelle prescritte dalla Rub. secondo i diversi tempi dell' anno, e d' altronde non può aumentarsene il num. come ne' semplici, nelle ferie fra l'anno ecc., si perchè il penultimo luogo può solo aversi con la colletta imperata dal Vescovo, mancando la quale non può anteporsi ad alcuna di quelle dalla Rub. prescritte, lo che solo è permesso nelle Messe de' Defunti. Nelle Messe poi votive, ed in quelle delle feste semplici ecc. può sempre aggiungersi, potendosi dire nella Messa più Orazioni oltre le prescritte dalla Rubrica.

dalle Rub. 2.° Che esse si recitano secondo l' ordine del tempo col quale vengono prescritte, meno quando una di esse fosse generale come *pro quacumque necessitate — pro quacumque tribulatione*, nel qual caso sempre si reciteranno in ultimo luogo a finale conchiusione preponendo alle stesse le altre collette particolari come *ad petendam serenitatem*, *pluviam etc.* quantunque posteriormente prescritte. 3.° Che le stesse non possono supplire o far omettere alcuna di quelle prescritte a dirsi dalla Rub., ma debbono dirsi in ultimo luogo oltre le stesse, come ha dichiarato la Congr. de' S. Riti col seguente decreto: « An iis temporibus, quando 3. Oratio in Missis « est ad libitum, ac ex jussu summi Pontif. vel Episcopi « in Missis debet apponi aliqua specialis Oratio: haec Ora« tio praescripta a summo Pontif. vel Episc. necessario « ponenda sit in Missis tertio loco, et praetermittenda « quae ad libitum, seu potius Celebrans possit recitare « tertiam Orationem ad libitum, seu devotionis, et quar« to loco quae est prescripta de mandato Pontif. vel Episc.? » S.R C. resp. *In casu proposito ad primam partem negative, ad secundam affirmative per modum praecepti et obligationis. d. 17. Aug. 1709. Bergomen. G. n. 3665. ad 3.* E ciò vale anche quando prescrivendo la Rub. dirsi in 3.° luogo l' orazione *Ecclesiae vel pro Papa*, si trovasse questa 2.ª come colletta precettata pure dal Vescovo, come ha dichiarato con altro decreto la stessa Congr. de' Riti, la quale sulla proposta seguente: « Si praescripta « sit Oratio pro Ecclesia, vel pro Papa, semper dicenda « sit utraque, ita ut non possit satisfieri Rubricae, et « praecepto Superioris per solam Orationem pro Papa? » rispose. *Affirmative ad primam partem negative ad secundam S. R. C. d. 23. Maj. 1835. Namurcen. G. n. 4597. Dub. I. ad 2.* E per la stessa ragione essendole stata fatta quest' altra dimanda: « An alia Oratio addenda « loco imperatae, quando haec reperitur in Missa diei ex« gr. in Dom. XXII. post Pentec., si Oratio imperata « sit *Deus refugium*? » la Congr. rispose: *In casu collecta erit sequens*: Ne despicias. n. 13. *eod. decr. dub. 1. ad 1.* 4.° Che ciascuna di queste collette sempre ha luogo nella Messa, eccetto ne' doppî di 1.ª classe, nei quali deve affatto omettersi purchè non sia essa precettata *pro gravi causa*, nel qual caso non si tralascia, e nei doppî di 1.ª classe si aggiunge all' orazione del giorno *sub unica conclusione*, ne' doppî poi di 2.ª classe *sub*

*sua conclusione* : tanto rilevasi da' seguenti decreti della stessa Congr. de' Riti : 1.° « An Oratio *Deus refugium « nostrum* quando SS. eam pro re gravi dicendam jubet « dicenda sit etiam in festis 1. clas ? » S. R. C. resp. « *non esse dicendam. d. 7. Aug. 1627. Urb. G. n. 566.* « *ad 4.* — 2.° An in duplicibus 1. et 2. clas. recitanda sit collecta a majoribus ordinata ? » S. R. C. resp. *Negative in dupl. 1. clas. ut alias responsum fuit. Quoad dupl. vero 2. clas. poterit ad libitum Celebrantis legi vel omitti collecta imperata in Missis privatis tantum, in Conventuali et solemni omittenda. S. R. C. d. 15. Maj. 1819. Assisien. G. n. 4410. ad 2.* — 3.° *Si oratio praecepta sit pro re gravi dicenda erit in dupl. 1. clas. sub unica conclusione, et in dupl. 2. clas. sub sua conclusione : si non sit pro re gravi omittenda in dupl. 1. clas., in dupl. vero 2. clas. arbitrio Sacerdotis. S. R. C. d. 7. Sept. 1816. Tuden. G. n. 4376. ad 22. 23.* — *S. R. C. d. 15. Maj. 1819. Assisien. G. n. 4410 ad 3.* In conferma di ciò essendo stata fatta quest' altra domanda : « Cum in dupl. 1. clas. non possit cantari Missa solemnis votiva etiam ad invocandum Spir. S. « pro felici successu Comitiorum generalium, vel Capituli, « quaeritur : An tunc addi possit Collecta de Spir. S. sub « unica conclusione ? » La Congr. rispose : *Affirmative d. 27. Mart. 1773. Ord. Carmelit. excalc. Polon. G. n. 4212. ad 7.* — 4.° *Detur decretum Regni Hispaniarum diei 15. Maj. 1819, nimirum : Negative in dupl. 1. clas. ut alias responsum fuit : quoad duplicia vero 2. clas. ad libitum Celebrantis legi, vel omitti poterit Collecta imperata in Missis privatis tantum, in Conventuali et Solemni omittenda. S. R. C. d. 23. Maj. 1835. Namurcen. G. n. 4597. dub. 1. ad 3.* È d' avvertirsi inoltre che essa non si omette nelle Dom. dell' Avvento, e di Quaresima, perchè come si è già detto innanzi nell' Istr. V di questa Sezione pag. 118., tali Domeniche non sono veramente di rito doppio di 1.ª e 2.ª classe, ma diconsi così perchè sono preferite alle feste occorrenti di tal rito, e lo ha pure dichiarato la Congr. de' S. Riti : « An in Dom. Adventus et Quadragesimae omittenda sit collecta a Superioribus imperata ? » S. R. C. resp. *Negative, exceptis Dom. Palmarum, et IV. Adventus in hujus occursu cum Vigilia Nativitatis D. n. Ies. Ch. in quibus omittenda est collecta imperata. S. R. C. d. 20. Apr. 1822. Cotronen. G. n. 4436. ad 2.* Per la Vi-

gilia poi di Natale questo stesso trovasi confermato da un altro decreto notato con la seguente data. *S. R. C. d. 3. Mart. 1761. Aquen. G. n. 4150. ad 5.* Anche nella Vigilia di Pentecoste da ultimo si omette tale commemorazione, perchè in essa come nella Dom. delle Palme, e nella Vigilia di Natale, omettesi anche la commemorazione del semplice. *Rub. Miss. P. I. Tit. VII. n. 2 — Rub. Miss. ut in Vigil. Pentec.*

Da ultimo in quanto alle commemorazioni che possono dirsi nella Messa *ad libitum* del Celebrante due cose occorrono notarsi: 1.° Che esse possono aver luogo solo nelle Messe de' giorni di rito feriale o semplice, nonchè nelle votive, nelle quotidiane de' defunti, e ne' semidoppì, con tal differenza che ne' semidoppì, può aggiungersi una sola di queste commemorazioni quando la Rub. permette la terza *ad libitum* (1), nelle altre messe poi dopo quelle della Rub. possono aggiungersene altre, e completarne con le prime cinque o sette. *Rub. Miss. P.I. Tit. IX. n. 13.* Vedi ciò che si è detto innanzi al num. XIII. e XV. — 2.° Che non è necessario (come si è detto innanzi delle Messe de' Defunti secondo la Rub. del Messale *P. I. Tit. V. n. 3.*) serbare in queste commemorazioni il num. dispari, e lo ha dichiarato la Congr. de'S. Riti co' seguenti decreti: « An in Missa de Semid. Simpl. « vel Votiva necessario dicendae sint collectae impares « puta tres, quinque, aut septem: an vero completo ter- « nario numero commemorationum omitti possit quinta vel « septima: ex. gr. prima de Missa, secunda de Simpl.. « tertia *A cunctis*, quarta imperata *Deus refugium* etc., « vel potius omittenda erit *A cunctis* et ponenda solum « oratio *Deus refugium* pro tertia: an vero addenda sit « quinta ad libitum celebrantis? » S. R. C. resp. *Negative, sed post tertiam orationem et imperatas posse non tamen teneri superaddere plures. d. 2. Decemb. 1684. Ord. Can. Reg. Lateran. G. n. 2924. ad 6.* — S.R.C. *d. 4. Maj. 1709. Pistorien. G. n. 3659. ad. 1.* (2).

(1) Ne' semidoppi non si dicono più che tre orazioni, e talvolta due come si è detto poco innanzi delle ottave di Pasqua e Pentecoste: nel 1.° di questi due casi ordinariamente le tre orazioni sono assegnate dalle Rub. stesse, secondo le diversità del tempo, talvolta la 3.° è *ad libitum* del Celebrante oltre la quale non se permettono altre.

(2) Questo decreto non è contrario al principio della Rub. del Messale poco innanzi riferita p.186—87.n. XIII.XV. *In festis sim-*

A finale conchiusione di questo paragrafo ricordiamo 1.° Che le orazioni debbono onninamente recitarsi secondo che sono nel Messale, senza aggiunta o mutazione alcuna, siccome ha più volte dichiarato la Congr. de' Riti con varî decreti de' quali per brevità riferiamo solo le date. S. R. C. *d.* *28. Ian. 1606. Carmelit. Excalc. G. n. 144.* — S. R. C. *d. 11. Iun. 1629. Tornacen. G. n. 670.*—S. R. C. *d. 7. Decemb. 1641. Mediolanen. G. n. 1214.*—S. R. C. *d. 13. Iun. 1671 Faraonen. G. n. 2391.* — S. R. C. *d. 2. Decemb. 1684. Ilerden. G. n. 2921.* S. R. C. *d. 30. Iul. 1689. Decr. gen. G. n. 3044.* — 2.° Che dovendosi dire più orazioni, delle quali una sia eguale all' altra, si muterà quella che è simile all' altra, ( cioè la seconda *Gav. P. I. Tit. VIII. rub. 8. L. q.* ) con una tratta dal Comune, o con una propria che sia diversa : e ciò pure si osserverà nelle segrete, e nelle orazioni dopo la Comunione. *Rub. Miss. P. I. Tit. VII. n. 8* — 3.° Che nella recita delle stesse deve sempre serbarsi l' ordine della dignità. *Rub. ibid. n. 5.* Vedi ciò che si è detto nell' Istr. precedente circa le commemorazioni §. XVIII. pag. 166.

§. V. Dell' Epistola — All'orazione segue nella Messa immediatamente l' Epistola : *post ultimam Orationem dicitur Epistola. Rub. Miss. P. I. Tit. X. n. 1.* Essa consiste in una lezione d' ordinario desunta dalle lettere di S. Paolo *Merat. P. I. Tit. X. rub. 1. §. I. in Gav. L. K.;* o anche da talun' altro libro dell' antico testamento Istorico, Sapienziale, o Profetico: secondo lo stile però del Messale Rom., tali lezioni, attesa la diversità del libro al quale appartengono si annunziano col titolo diverso di *Epistole*, o *Lezioni*, poichè siccome fa riflettere il Macri quelle che sono desunte dalle lettere di S. Paolo, o di

*plicibus, et feriis per annum nisi aliter notetur dicuntur tres (Orationes) ut in Semidupl.*, *aut quinque : possunt etiam dici septem ad libitum. P. I. Tit. IX. n. 12. Item in Votivis. ibid. n. 14.* Poichè la Rub. riguarda solo le commemorazioni prescritte dal rito, o che si aggiungono *ad libitum* del Celebrante, il decreto poi riguarda le collette prescritte dal Vescovo le quali non entrano nel num. dispari voluto dalle Rub., quindi è che dicendosi in una delle suddette Messe cinque Orazioni e poi la Colletta prescritta dal Vescovo, non è necessario secondo il decreto aggiungerne altre per aversi il num. dispari, il quale secondo la Rub. sempre serbasi nello cinque antecedenti. Nelle Messe poi de' Defunti perchè non hanno luogo le collette prescritte dal Vescovo sempre serbasi il num. dispari.

talun' altro Apostolo diconsi propriamente *Epistole. Hierolex. v.* Epist.; quelle poi che sono desunte dagli altri indicati libri della Scrittura diconsi *Lezioni.* Al diverso titolo inoltre col quale si annunziano tali leggende, va aggiunto pure il nome del libro e dell' autore, ad eccezione de' soli libri Sapienziali, e degl' Istorici del Pentateuco, de' quali si annunzia solo il nome del libro: *quia illis libris in sacris Bibliis nomen Moysis et Salomonis non praefertur. Merat. ibid.* (1). Anzi i libri Sapienziali tutti s' indicano col Titolo *Lectio libri Sapientiae. Ferrigni Instit. Bibl. P.I.C.X. art. 2. §. 3.* Diverso ancora è il principio e la finale di queste lezioni poichè quelle del vecchio testamento s'incominciano d' ordinario con le parole *In diebus illis*, e si conchiudono con le frasi *ait—dicit Dominus Omnipotens:* fra quelle poi del nuovo testamento alle lettere di S. Paolo si prepone la parola *Fratres*, ed hanno d' ordinario per conchiusione le frasi: *In Christo Jesu Dom. nostro — Per Jesum Christum etc.*, a quelle in fine degli altri Apostoli si prepone la parola *Charissimi*, e tutto ciò perchè al dire del Gavanto *in libris illis haec saepe sunt in usu. P. I. Tit. X. rub. 1. L. K.* In ogni Messa non si legge più di una sola Epistola, e quando le Rub. ne prescrivono di più le prime sempre sono desunte dall' antico testamento, e l' ultima sola ha ragione di Epistola, e però leggesi dal Suddiacono in tuono di Epistola, come si dirà a suo luogo, ciò poi avviene nella Feria IV. delle quattro *Tempora*, ed in quella dopo la Dom. IV. di Quaresima e della Settimana mag., nelle quali se ne leggono due, nonchè ne' Sabbati delle quattro *Tempora*, ne' quali se ne leggono cinque oltre l'Epistola. *Rub. Miss. ut in prop.* In fine dell' Epistola rispondesi da' Ministri *Deo gratias*, e così pure in fine delle altre lezioni, meno in fine della quinta di Daniele ne' Sabbati delle quattro *Tempora* (*ne sensus subsequens interrumpatur. Macri ibid. v.* Deo gratias.), ed in quelle del Venerdì e Sabbato Santo *Rub. Miss. P. I. Tit. X. n. 1.*

§. VI. Del Graduale — Alleluja — Tratto — e Seguenza.— Queste parti non mai entrano tutte insieme nella Messa, e vicendevolmente si scambiano, e però ciascuna

(1) Le sole lezioni del Venerdì S., e le Profezie del Sabb. S. e della Vigilia di Pentecoste leggonsi senza Titolo. *Rub. Miss. ut in prop.*

parte di esse considerasi come integrante, poichè la Seguenza occorre dirsi poche volte, l' *Alleluja* dicesi più spesso e talvolta si scambia col Tratto, il Graduale poi quasi sempre occorre: ed a meglio intendere ciò fermiamoci alquanto su di ciascuna in particolare. Il Graduale segue l' Epistola: *post Epistolam dicitur Graduale, Rub. Miss. P. I. Tit. X. n. 2.*, ed è come un Antifona (*Macri Hierolex. v.* Graduale), congiunta a due versi dalle Scritture desunti, e sempre dicesi nella Messa, meno nel tempo Pasquale, nel quale si omette incominciando dal Sabbato *in albis*, ed invece si dicono due soli versi *Rub. Miss. ibid. L' alleluja* poi è un cantico di lode che dicesi ordinariamente nella Messa dopo l'Epistola (1), e si alterna col Graduale, o co' versi che lo suppliscono nel tempo Pasquale, con questa differenza che col Graduale si ripete tre volte, cioè due volte dopo il Graduale innanzi al 2.° verso ed una sol volta in fine dopo il 2.° verso: co' versi poi nel tempo Pasquale si ripete quattro volte cioè due volte si dice immediatamente dopo l'Epistola, una volta dopo il 1.° verso, ed un altra volta dopo il 2.° verso (2), meno nella Messa delle Rogazioni e della Vigilia di Pentecoste, nelle quali si dice un solo *Alleluja* con un verso solo, non altrimenti che dopo ciascuna lezione del Sabbato delle quattro *tempora* di Pentecoste. *Rub. ibid. n. 3.—ut in Sabb. in albis.* Tal cantico non si dice affatto dalla Settuagesima fino al Sabbato Santo, e nemmeno nelle Messe di Feria nell' Avvento, e nelle quattro *tempora*, e vigilie nelle quali si digiuna, ad eccezione della vigilia di Natale quando cade in Domenica, del Sabbato S., della vigilia di Pentecoste, e delle quattro *tempora* di Pentecoste. Similmente non si dice nella festa de' SS. Innocenti, meno quando cade in Domenica *Rub. ibid. n. 4.* Il Tratto è un Cantico di mestizia il quale costa di alquanti versi presi da' Salmi, e talvolta è un Salmo intero come nella Messa della Dom. I. di Quaresima nella quale si dice dopo l' Epistola tutto il Salmo 90. *Qui habitat in adjutorio Altissimi*, e però dicesi ne' giorni di penitenza e di lutto in cambio dell' *alleluja*, sebbene non

(1) Nel tempo Pasquale tal cantico occorre ripetersi più volte nella Messa cioè dopo l' Antifona dell' Introito, dopo l' offertorio ecc. come si dirà a suo luogo.

(2) Quando dopo l' Epistola si dice la Seguenza, quest' ultimo *Alleluja* si dice in fine della stessa *Rub. Miss. P. I. Tit. X. n. 3 — ut in Sab. in Albis.*

sempre si dica in tutte le Messe nelle quali manca *l'alleluja*, di fatti la Rub. lo prescrive in luogo dell'*alleluja* dalla Settuagesima fino a Pasqua meno nelle Ferie che occorrono dalla Settuagesima fino alla Dom. I. di Quaresima, quali sono la 3.ª la 5.ª ed i Sabbati, *Rub. Miss. ibid. n. 5—ut in Dom. Septuag—ut in Fer. IV. Ciner.* Inoltre si dice per eccezione di regola nella vigilia di Pentecoste non ostante che si dica pure *l' alleluja Rub. Miss. ut in Vigil Pentec.* La Seguenza da ultimo è un cantico festivo in verso o in prosa, il quale dicesi in alcune solennità dell' anno in fine del Graduale e de' versi seguenti: e se ne contano cinque. La 1.ª è quella di Pasqua *Victimae Paschali*, e si dice nell' ottava di Pasqua fino a tutto il Sabbato *in albis. Rub. Miss. ut in Dom. Resurrect.* La 2.ª è quella di Pentecoste *Veni Sancte Spiritus* e si dice per tutta l' ottava fino al Sabbato seguente. La 3.ª è quella del *Corpus Dom. Lauda Sion Salvatorem* che pure dicesi per tutta l' ottava meno nella Messa della Domenica. La 4.ª è della festa de' dolori di Maria SS. *Stabat Mater Dolorosa*, la quale omettesi nelle Messe Votive, come avverte la Rub. del Messale *ut in die 11. April.* confermata da un decreto della Congr. de' Riti segnato con la seguente data *S. R. C. d. 16. Sept. 1673. Corduben. G. n. 2504. ad 2.* La 5.ª è quella de' Defunti *Dies irae* detta impropriamente Seguenza, *cum hoc officium habere nequeat canticum laetitiae. Fornic. P. I. c. XXIV. circa finem.*, e questa dicesi nel giorno della Commemorazione de' Defunti, e della Deposizione di un Defunto, e sempre che dicesi nella Messa una sola Orazione, nelle altre Messe poi si dice *ad libitum* del Celebrante. *Rub. Miss. P. I. Tit. V. n. 4.*

§. VII. DELL' ORAZIONE MUNDA COR MEUM, DELLA BENEDIZIONE, E DELL' EVANGELIO — Il *Munda cor meum* è una breve preghiera di preparazione alla lettura del Vangelo, e sempre ed in ogni Messa si dice, e non mai si omette neppure nella Messa de' Defunti, ed in quella de' Presantificati nel Venerdì S., e dicesi tanto dal Sacerdote per la lettura privata dello stesso, quanto dal Diacono per la lezione solenne. Alla stessa va unita la Benedizione *Dominus sit in corde etc.* preceduta sempre dalla petizione *Iube Domne benedicere*; questa però a differenza del *Munda cor meum* talvolta omettesi, e ciò avviene nelle Messe de' Defunti, ed in quella de' Presantificati: il Sacerdote però nel dare al Diac. la benedizione dice *Dominus sit*

*in corde tuo*, a se stesso dice *Dominus sit in corde meo*, circa poi la petizione il Diacono dice *Iube Domne benedicere*, ed il Sacerdote *Iube Domine* secondo quello che si è detto nell' Istr. precedente §. XII. pag. 143. In quanto al Vangelo, questo oltre al saluto è preceduto dall' annunzio dell' Evangelista donde esso è tratto, il quale se è principio di uno de' quattro Evangeli, così si esprime *Initium sancti Evangelii secundum N.*, altrimenti dicesi *Sequentia sancti Evangelii etc.* al quale annunzio sempre rispondesi *Gloria tibi Domine*. Nella Dom. delle Palme ed in quelle ferie della Settimana maggiore nelle quali si leggono quelle parti del Vangelo che narrano la passione di Gesù Cristo si omette il saluto, ed invece del solito annunzio si dice *Passio Dom. n. Jesu Chr. secundum N.* (1), e niente si risponde. Inoltre ogni Evangelo quando si annunzia colle parole *Sequentia etc.* s' incomincia con le parole *in illo tempore*, essendo quel che si legge la continuazione delle cose fatte in quel tempo: ma quando l' Evangelio dinota il tempo in cui la cosa accadde le sopraddette parole non si dicono, come nella Dom. IV. dell' Avvento, ove si legge: *Anno quintodecimo Imperii etc*, e nel giorno dell' Epifania *Cum natus esset Iesus*, e nella Natività di S. Giovanni Batt. *Elisabeth impletum est tempus pariendi*. Il vangelo da ultimo conchiudesi con la risposta *Laus tibi Christe*, la quale si dice solo dopo la lettura privata, e sempre ed in tutte le Messe anche nelle ferie della settimana mag. quando leggesi la Passione in fine della parte ultima che dicesi a modo di Evangelio, meno nel Venerdì S. *Rub. Miss. P. I. Tit. X. n. 6.* Il Sacerdote poi sempre che secondo il rito bacia il Vangelo dice in questo tempo le parole *per Evangelica dicta etc.* le quali omettonsi nella Messa de' Defunti, ed in quella de' Presantificati, ed in generale sempre che omettesi il bacio. *Rub. Miss. P.II. Tit. VI. n.2.— S.R.C. d. 11. Sept. 1847. Veronen. G. n. 4950 ad. 12.*

§. VIII. DEL SIMBOLO — Il Simbolo recitasi nella Messa dopo l' Evangelio *Symbolum dicitur post Evangelium. Rub. Miss. P. I. Tit. XI.*, e questo a differenza di quello che dicesi nell' ufficio, è il Costantinopolitano, e poichè

(1) In queste Messe il *Munda cor meum* si premette a quella parte ultima della Passione, che dicesi in tuono di Evangelo, la quale perchè va in continuazione della Passione precedentemente letta non si annunzia di nuovo con le parole *Sequentia etc. Rub. Miss. ut in prop.*

è una parte integrante della Messa non sempre si dice (1). Per tre motivi poi come insegnano i Liturgici può il simbolo recitarsi : 1.° per ragione del Mistero, e però si recita in tutte le festività del Signore, e della Vergine perchè nel Simbolo si contengono tutt' i loro misteri, o esplicitamente o implicitamente : 2.° per ragione della Dottrina e però si recita in tutte le feste degli Apostoli e de' Dottori perchè essi hanno propagata la Dottrina della Fede o colle parole o co' scritti: 3.° per la solennità, e però si dice nelle feste de' Patroni, ed in altre proprie de' luoghi o delle Chiese, e di gran concorso di popolo *Merat. P. I. Tit. XI. §. IV.* Non è poi ragione sufficiente per dire il Simbolo, l'essere il Santo di cui celebrasi la festa Martire, Confessore, o Vergine come ha dichiarato la Congr. de' S. Riti *S. R. C. d. 19. Iun. 1700. Curien G. n. 3416. ad 8.*; e però dicono comunemente i Liturgici *Martyr, Virgo, Confessor non credit. Merat ibid. §. VIII.* Similmente non è ragione sufficiente per dire il Simbolo, essere la festa che celebrasi di rito doppio di 1.ª classe : *quia non dicitur in festo S. Ioan. Bapt. quod est primae classis. Gav. P.I.Tit. XI. L. 1.— Rub. Miss. ut in die 24. Iun. — S. R. C. d. 11. Maj. 1743. Senen. G. n. 3994 ad 6.* Lo stesso dicasi di ogni altro rito inferiore *S. R. C. decr. cit. 19. Iun. 1700.* Ancorchè la festa si celebri con grande apparato , musica , e concorso di popolo. *S. R. C. d. 2. Sept. 1690. Panormit. G. n. 3083. ad 2.* come si è detto innanzi dell' Inno Angelico §. III. pag. 181. Nota (1) in fine. Neppure si dice il Simbolo per ragione dell' ottava , quando la festa non l' ha. *S. R. C. d. 21. April. 1646. Ulysbonen. G. n. 1407. ad 5.* O perchè stia il SS. esposto in occasione delle 40. ore, ancorchè si dica la Messa votiva del Sacramento. *S. R. C. d. 2. Decem. 1684, Ord. Can. Regul. Later. G. n. 2924. ad 3.* Inoltre non si dice il Simbolo nelle feste secondarie de' Santi ancora che sieno del Patrono principale, come ha dichiarato con altri decreti la stessa Congr. de' Riti *S. R. C. decr. cit. 19. Iun. 1700. ad 7.*—S. R. C. *d. 11. April 1840. Barchinonen. G. n. 4731. ad 2.*

Ciò posto, ecco quanto la Rub. del Messale Romano *P. I. Tit. XI.*, ed i decreti della Congr. de' Riti che la con-

(1) Nelle Messe de' Defunti sempre omettesi il simbolo *Rub. Miss. P. II. Tit. XIII. n. 1.*

fermano, in conformità di questi principî, prescrivono in dettaglio delle feste particolari circa la recita del Simbolo: 1.° Il Simbolo si dice in tutte le Dom. fra l'anno, ancorchè in esse si faccia di qualche festa nella quale non si direbbe (1), o sieno vacanti. Si dice pure nelle tre Messe del S. Natale, ed indi fino a tutto il giorno ottavo di S. Giovanni Evangelista, nell' Epifania, ed in tutta la sua ottava, nella feria. V. *in coena Dom.*, nel giorno di Pasqua, dell' Ascensione, della Pentecoste, del *Corpus Dom.*, e per tutte le loro ottave. 2.° Parimenti si dice in tutte le festività di Maria Vergine, ed in tutte le sue ottave. 3.° Nelle feste de' dodici Apostoli, e degli Evangelisti, ed in tutte le loro Ottave. 4.° In tutte due le Cattedre di S. Pietro e nella di lui festa *ad Vincula*. 5.° Nelle feste della Conversione, e della Commemorazione di S. Paolo Apostolo. 6.° Nella festa di S. Giovanni *ante portam latinam*. 7.° Nella festa di S. Barnaba Apostolo. 8.° Nelle feste dell' invenzione ed esaltazione della Croce. 9.° Nella Trasfigurazione del Signore. 10.° Nella Festività degli Angeli. 11.° Nella festa di S. Maria Maddalena. 12.° Nelle feste de' quattro S. Dottori cioè Gregorio, Ambrosio, Agostino, e Girolamo aggiuntevi quelle di S. Tomaso di Aquino, e di S. Bonaventura. Similmente si dirà nelle feste de' Santi Dottori Attanasio, Basilio, Gregorio Nazianzeno, Giovanni Crisostomo, e Leone Magno, aggiuntevi quelle di S. Anselmo, S. Isidoro, S. Pier Crisologo, S. Bernardo, e S. Ilario, i quali hanno al *Magnificat* l' antifona o *Doctor,* ed è intenzione delle Rub. che nelle feste dei Dottori si dica il Simbolo, purchè sieno di rito doppio *Gujet. L. 3. c. 28. q. 3.* — 13.° Nel giorno ottavo di S. Giovanni Battista (2), e di S. Lorenzo Martire. 14.° Nella festa di tutti i Santi, ed in tutta la loro ottava. 15.° Nella dedicazione delle Basiliche del S. Salvatore, e de' SS.

(1) Nella Messa delle Rogazioni anche quando cadono in Domenica le litanie minori, non si dice il Simbolo, e lo stesso pure si pratica quando cadono nell' ottava di Pasqua, siccome ha dichiarato più volte la Congr. de' Riti con vari decreti de' quali sono queste le date: S. R. C. *d. 25. Sept. 1688. Mutinen. G. n. 3021.* — S. R. C. *d. 5. Jul. 1698. Collen. G. n. 3328. ad 17.* — S. R. C. *d. 25. Sept. 1706. Urb. et Orb. G. n. 3605. ad 16.*

(2) Nel solo giorno ottavo di questa festa dicesi il Simbolo per ragione dell' ottava di S. Pietro e Paolo, e non pure nel giorno della festa se non è Patrono, o se ne ha insigne reliquia come si è detto innanzi.

Apost. Pietro e Paolo. 16.° Nell' anniversario della Consecrazione della propria chiesa o di un Altare. 17.° Nelle feste de' Santi a' quali è dedicata una Chiesa, e dove si ha il corpo o una reliquia insigne di quel Santo di cui si fa la festa come ha dichiarato pure la Congr. de' S. Riti con vari decreti notati con le seguenti date: S. R. C. *d. 1. Decemb. 1742. Polona. G. n. 3985. ad 2.* — S. R. C. *d. 11. Maj. 1743. Senen. G. n. 3994. ad 6.* — S. R. C. *d. 11. April. 1840. Barchinonen. G. n. 4731. ad 2.* — S. R. C. *d. 7. Decemb. 1844. Patavina G. n. 4854. ad 2.* E ciò s' intende delle sole chiese in dove si trovano tali reliquie ad esclusione di tutte le altre dello stesso luogo, e lo ha dichiarato con altri decreti la stessa Congr. S. R. C. *d. 2. Decemb. 1684. Ord. Can. Reg. Later. G. n. 2924. ad 1. 2.* — S. R. C. *d. 10. Ian. 1693. Galliar. G. n. 3152. ad 11.* — S. R. C. *decr. cit. 11. April. 1840 etc.* — 18.° Nel giorno della creazione e coronazione del sommo Pontefice, e nell' anniversario di detto giorno. 19.° Nel giorno dell' elezione e consecrazione di un Vescovo, e nell' anniversario di detto giorno ma nella sola Messa solenne *S. R. C. d. 12. Sept. 1840. Mechlinien G. n. 4764. ad 1.* — 20.° Parimenti nella festa del Patrono principale (1) di un qualche luogo, o del Titolare di una Chiesa, non però di qualche Cappella o Altare *S. R. C. d. 12. Novem. 1831.*

(1) Nella sola festa del Patrono principale si recita il Simbolo nella Messa anche quando fossero Beati come ha dichiarato la Congr. de' Riti *S. R. C. d. 29. Novemb. 1755. Varmien. G. n. 4110. ad 1.* Nelle feste poi de' Patroni meno principali deve omettersi il Simbolo, e lo ha dichiarato più volte la Congr. de' Riti in conferma della surriferita Rub. Essi hanno le seguenti date: S. R. C. *d. 2. Decemb. 1684. Benevent. G. n. 2925. ad 4.* — S. R. C. *d. 15. Sept. 1691. Lycien. G. n. 3098.* — S. R. C. *d. 1. Decemb. 1742. Polona G. n. 3985. ad 2.* — S. R. C. *d. 12. Mart. 1836. Decr. gen. G. n. 4623. ad 4.* Nè suffraga in ciò la contraria consuetudine, come rilevasi da quest'altro decreto in conferma de' precedenti: « An decreta pro« hibentia dicere *Credo* in Missis Patronorum minus principalium « sustineantur, etiamsi nunquam fuerint ad praxim deducta, « quinimo in Missalibus post Evangelium in istis Missis notatus « sit *Credo* ? » S. R. C. resp. *Exequenda sunt decreta 2. Decem. 1684—15. Sept. 1691.—et 19. Iun. 1700. quibus vetitum est dicere* Credo *in Missis Patronorum minus principalium, etiamsi nunquam fuerint ad praxim deducta, et a Missalibus ubi contrarium notatur expungatur S. R. C. d. 22. Aug. 1744. Cracovien. G. n. 4011. ad 10.*

*Martyrum. G. n. 4526, dub. 56. ad 2.* (1) e nella sola Chiesa di cui il Santo è Titolare, o non pure nelle altre: *Dicendum Credo in omnibus Ecclesiis quando est Patronus praecipuus: in Ecclesia propria tantum quando est Titularis juxta Rubricas. S. R. C. d. 6. Sept. 1845. Ord. Min. S. Franc. Capucc. G. n. 4886.*, ancorchè si trattasse del Titolare della Cattedrale come rilevasi da quest' altro decreto: « An in die S. Laurentii « Titularis Eccl. Cathedralis sit recitandum Symbolum Apo- « stolorum in Ecclesiis Regularium.? » S.R.C. resp. *Non esse recitandum Symbolum Apost. nisi in Ecclesia propria. d. 23. Mart. 1709. Perusina G.n.3655. ad 1.*— 21.° Si dice ancora il Simbolo nelle feste principali degli Ordini e per tutte le loro ottave, nelle chiese di quell' ordine soltanto (2); per feste principali poi s' intendono solo quelle de' Ss. Fondatori, come ha dichiarato la Congr. de' Riti co' seguenti decreti: 1.° « An festa princi- « palia ordinum Religiosorum, in quibus juxta Rubr. in- « ter Regulares Familias addi potest in Missa Symbolum « Nicaenum, intelligenda veniant festa Fundatorum tan- « tum; vel potius etiam aliorum Ss. cujuscumque ordi- « nis quae recensentur sub ritu dupl. 2. clas, cum octa- « va? » S. R. C. resp. *Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam, d. 12. Mart. 1836. dubior. G. n. 4623. ad 3.* — 2.° « An sit servanda consuetudo pe- « nes nonnullos Regularium Ordines invecta, addendi

(1) Il Merati concede che possa dirsi il Simbolo in tale occasione nella sola Messa solenne *ubi celebratur festivitas aliqua ex dictis cum magno populi concursu. P. I. Tit. XII. §. XIII.* E tal suo sentimento è oggi sostenuto da un particolare decreto, col quale la Congr. de' S. Riti annui che nella Messa solenne per la festa di S. Antonio di Padova, in una Chiesa nella quale trovavasi a tal Santo dedicato l'altare di una Cappella si dicesse il Simbolo *ratione concursus populi. S. R. C. d. 1. April. 1662. Burgi S. Domnini G. n. 2011.*

(2) In conferma di tale Rub. occorre notare il seguente decreto della Congr. de' Riti: « An festivitates particulares Eccl. « Cathred. Colymbrien sub ritu dupl. ex ejusdem Dioecesis consti- « tutionibus vel consuetudinibus celebrari solitae cum Proces- « sione intus eamdem Ecclesiam comprohendantur in Rub. Miss. « ubi dicitur: *et in festis principalibus Ordinum*, et sic Sym- « bolum in Missa debeat decantari? » S. R. C. resp: *Negative nempe quod Rubrica illa loquatur tantum de festis Ss. Ordinum Regularium, nec extendatur ad Presbyteros saeculares. d. 4. Mart. 1662. Colymbrien. G. n. 2005.*

« Symbolum Nicaenum Missae insignium Patronorum Or-
« dinis qui non sint Institutores, Titulares vel Patroni,
« etiam si de ipsis recitetur ritu dupl. 2. clas? » S.R.C.
resp. *Consuetudinem esse abrogandam et solum addendum Symbolum si sint vel Titulares, vel Patroni. d. 22. Iul. 1848. dub. G. n. 4964. ad 3.* (3). Finalmente si dice il *Credo* nelle Messe Votive che si celebrano solennemente *pro re gravi*, o per una causa pubblica della Chiesa: *S. R. C. d. 13. Aug. 1667. Civit. Quenchae G. n. 2266. ad 3.* — *S.R.C.d. 13. Ian. 1674. Lauretan. G. n. 2522. ad 2.* ancorchè si dicano in paramenti violacei, ed in Domenica. Ma nelle altre votive solenni o private ancorchè sieno della Madonna ed in giorno di Sabbato, non deve dirsi il Simbolo, quantunque si dica il *Gloria in excelsis* come si è detto poco innanzi nel §. III. di questa Istr. pag. 180. Nota (2). *S. R. C. d. 2. Decemb 1684. Ord. Can. Regul. Later. G.n. 2924.ad 7.*—*S.R.C.d. 30. Aug. 1687. Forosempronien. G. n. 2995.*—*S.R.C.d.17. Maj.1692.Forosem.G.n.3131.* Lo stesso dicasi delle Messe che si cantano per concessione particolare *semel in Hebdomada, vel mense* nelle quali se dicesi l' Inno Angelico non perciò deve anche aggiungersi il Simbolo. *S. R. C. d. 26. Aug. 1752. Gadicen. G. n. 4078. ad 1.* Similmente neppure si dice il Simb. nelle votive *pro Sponso et Sponsa* ancorchè solennemente si cantino. *S.R.C.d.31. Aug. 1839. Eysteten. G.n.4723.* Da ultimo è da notarsi il seguente decreto della Congr. de' Riti, a conchiusione di questo paragrafo: « Sacra Rituum Congr. decrevit d. 12. Novemb. an.
« 1831., celebrante Sacerdote in aliena Ecclesia, Missam
« concordare debere cum Officio, quod quisque recitavit,
« dummodo cum colore Ecclesiae, in qua celebrat, apte-
« tur, quaeritur nunc utrum debeat etiam conformari in
« recitatione Symboli Nicaeni suo Officio, vel Officio Ec-
« clesiae? » S. R. C. resp. *Poterit in Officio proprio; dummodo non sit addendum ratione Corporis vel Reliquiae: debet si celebret de Officio Ecclesiae. d. 11. April 1840. Barchinonen. G. n. 4731. ad 6.*

§. IX. DELL' OFFERTORIO — L' offertorio è una breve antifona desunta ordinariamente da' Salmi e recitasi dopo il Simbolo, e quando questo non si dice subito dopo il

(3) Una sola volta la Congr. de' Riti ha derogato a questo principio con un decreto particolare in favore de' Camaldolesi. Ecco la data di un tal decreto: *S. R. C. d. 23. Aug. 1704 Ord. Eremit. Camald. Congr. Montis Coronae. G.n.3554. ad 2.*

Vangelo, allo stesso va premesso il saluto al popolo, e l' invito alla preghiera: *Post Symbolum, vel si non sit dicendum, post Evangelium dicitur* Dominus Vobiscum, Oremus, *deinde* Offertorium *Rub. Miss. P. I. Tit. XII. n. 1.* Però esso non ha conchiusione come le Orazioni, e dicesi sempre ed in tutte le Messe meno in quella del Sabbato Santo sebbene anche in questo giorno non si omette il saluto e l'invito alla preghiera. Anche nella Messa de' Defunti dicesi l' offertorio, ma questo è composto a modo di Responsorio.

## CAPO II. DALL' OFFERTORIO AL CANONE.

§. X. DELL' OBLAZIONE — All' Offertorio segue l' Oblazione *Post Symbolum, vel ... Evangelium .. Offertorium. Postea fit Oblatio cum Orationibus, ut in Ordine Missae. Rub. Miss. P. I. Tit. XII. n. 1.* Cinque sono le Orazioni dalle quali risulta l'oblazione e sono comuni a tutte le Messe, e diconsi come sono segnate nell'*Ordo Missae*. La 1.ª è quella che accompagna l'offerta dell'Ostia *Suscipe Sancte Pater*.

La 2.ª è quella che accompagna l' offerta del Calice: *Offerimus tibi Domine*. Le altre tre poi sono comuni ad ambedue le oblate, cioè *In spiritu humilitatis — Veni Sanctificator — Suscipe Sancta Trinitas*; a questa va aggiunta la preghiera che recitasi per la benedizione dell' acqua quando s'infonde nel Calice: *Deus qui humanae substantiae*, la quale dicesi dopo la 1.ª delle cinque indicate. Tale Orazione omettesi nella sola Messa de' Presantificati nel Venerdì S. *Rub. Miss. ut in die* (1).

§. XI. DEL SALMO LAVABO — Questo salmo accompagna la lavanda delle mani prima di compiere le preghiere della oblazione *Sacerdos lavat manus dicens*: Lavabo inter innocentes etc. il quale conchiudesi col *Gloria Patri*, e

(1) Nella Messa solenne dopo la quarta di queste Orazioni *Veni Sanctificator* si turificano le oblate e l'altare, e questa cerimonia è accompagnata da altre quattro Orazioni, la 1.ª *Per intercessionem etc.* dicesi nell' amministrarsi l' incenso: la 2.ª *Incensum istud* dicesi nella turificazione delle oblate, la 3. *Dirigatur Domine* dicesi nella turificazione della Croce e dell' altare, la 4.ª in fine *Accendat in nobis* dicesi nel darsi dal Sacerdote il Turibolo al Diacono. *Rub. ut in Ord. Miss.* Queste Orazioni sempre si dicono, meno la prima che omettesi nel solo Venerdì S. *Rub. Miss. ut in die.*

sempre ed in tutte le Messe si dice meno in quella dei Presantificati nel Venerdì Santo *Rub. Miss. ut in die.* Però nelle Messe de' Defunti, ed in quelle del tempo di Passione tralasciasi il *Gloria P.* e niente altro si aggiunge. *Rub. ut in Ord. Miss.*

§. XII. DELLE ORAZIONI SECRETE — Queste Orazioni diconsi dopo l' oblazione: *Oblatione facta dicuntur* Orationes secretae, *Rub. Miss. P. I. Tit. XII. n. 1.* delle stesse già si è abbastanza discorso poco innanzi nel §. IV. pag. 182. al quale ci rimettiamo, innanzi alle stesse non precede altro che un solo invito colle parole *Orate fratres* al quale si risponde *Suscipiat Dominus Sacrificium etc. Rub. ut in Ord. Miss.*

§. XIII. DELLA PREFAZIONE — La Prefazione segue le Orazioni secrete, e s' incomincia colle parole ultime della conchiusione delle stesse *Per omnia saecula etc. Rub. Miss.P.I.Tit.XII. n.1.* Varie pertanto sono le Prefazioni cioè undici in tutto, e sono le seguenti: la 1.ª *de Nativitate*, la 2.ª *de Epiphania*, la 3.ª *de Quadragesima*, la 4.ª *de Cruce*, la 5.ª *de Paschate*, la 6.ª *de Ascensione*, la 7.ª *de Pentecoste*, la 8.ª *de Trinitate*, la 9.ª *de B. Virgine*, la 10.ª *de Apostolis*, la 11.ª è quella detta comune *Praefatio communis*. Di esse la 1.ª dicesi dal giorno di Natale fino a tutta la Vigilia dell' Epifania ( eccettocchè nel giorno ottavo di S. Giovanni Apostolo (1) ), e nella festa della Purificazione di Maria Vergine, e del *Corpus Dom.* e per tutta l' ottava (2), e nella Festa della Trasfigurazione. La 2.ª dicesi nel giorno dell' Epifania ed in tutta l'ottava. La 3.ª dicesi dalla Feria IV. delle Ceneri *inclusive* fino a tutto il sabbato innanzi la Domenica di Passione. La 4.ª dicesi dalla Dom. di Passione fino a tutta la feria V. *in Coena Dom.*, e nelle Messe della Croce

(1) Nella festa di S. Giovanni non si dice la Prefazione propria *ex antiquo usu Cappellae Papalis. Gav. P. 1. Tit. XII. rub. 5. L. c.* E questo uso riguarda la sola festa di S. Giovanni, come ha dichiarato la Congr. de'Riti con due decreti notati con le seguenti date S. R. C. *d. 16 Febr. 1781. Ord. Carm. Excalc. Hisp. G. n. 4252. ad 3.— S. R. C. d. 19 sept. 1801 Valentina. G. n. 4329. ad 2.*

(2) Giova qui notare il seguente decreto della Congr. de'Riti. *Praefatio in Missis quae celebrantur coram SS. Sacramento dicitur Missae currentis si habeat praefat. propriam alias de communi nunquam de Sacramento S. R. C. d. 4. sept. 1745. Aquen. G. n. 4026 ad 9.*

del Redentore e della Passione. La 5.ª dicesi dalla vigilia di Pasqua fino all' Ascensione. La 6.ª dicesi nel giorno dell' Ascensione quindi in poi fino alla Vigilia di Pentecoste *exclusive*. La 7.ª dicesi dalla Vigilia di Pentecoste fino al sabbato seguente dell' ottava *inclusive*, e nelle Messe votive dello Spirito Santo. La 8.ª dicesi nelle Dom. fra l' anno (1) nella festa della Trinità, e nelle Messe votive della stessa festa. La 9.ª dicesi nelle feste della Madonna ad eccezione della festa della purificazione, nella quale si dice la 1.ª *de Nativitate*, e per tutte le ottave di tali feste, e nelle messe votive. La 10.ª dicesi nelle feste degli Apostoli ed Evangelisti, meno in quella di S. Giovanni come già si è detto, e per tutte le loro ottave, e nelle Messe votive. L' ultima poi dicesi fra l'anno, cioè in tutte le ferie e feste che non hanno prefazione propria ed in tutte le messe de' Defunti. *In Missis Defunctorum quocumque tempore semper dicitur Praefatio communis. Rub. miss. P. I. Tit. XII. n. 4.* Ciò posto, è d'avvertirsi 1.° Che le Prefazioni che si dicono nella Quaresima nel tempo di Passione, e nel tempo Pasquale, o che vengono assegnate come proprie, e ciò vale anche nelle ottave, si dicono anche nelle Domeniche, e nelle Feste che in quei tempi si celebrano, purchè dette Feste non abbiano la Prefazione propria, e ciò nelle ottave vale anche quando occorre una Festa delle maggiori che non ha Prefazione propria, e non se ne fa commemorazione nella Messa, come ha dichiarato in conferma della Rub. del Messale *ibid. n. 3.* la Congr. de' Riti, con un decreto notato con la seguente data *S. R. C. d. 29. Novemb. 1755. Varmien. G. n. 4110. ad 2.* Si eccettua però da tal regola generale la festa di S. Giovanni Apostolo come si è detto innanzi, e dippiù la Messa di una Feria privilegiata come sarebbe la Messa della Feria IV. delle quattro *tempora* che occorre nell' ottava della Natività di M. V. nelle

(1) La Congr. de' S. Riti con due decreti in conferma di questa Rub. ha dichiarato quanto segue: 1.° *Singulis dominicis totius anni quibus praefationes propriae per Rub. non sunt adsignatae incipiendo a Dom. Ss. Trinitatis Sacerdotes omnes utriusque Cleri, Praefationem de SS. Trinitate recitare teneantur S. R. C. d. 3. Jan. 1759 Urb. et Orb. G. n. 4126 2.° In Dom. Quadragesimae et Paschalibus debet recitari Praefatio de tempore non vero de SS. Trinitate S. R. C. d. 18. Decemb. 1779 Ord. min. S. Franc. de Observ. prov. Concept. B. M. V. in reg. Portugal. G. n. 4246. ad 19.*

quali Messe si dice la Prefazione comune come dichiarò la Congr. de' S. Riti col seguente decreto *S. R. C. d. 12. Decemb. 1626. Urbis G. n. 518.* (1). Nelle Messe votive poi si dice la prefazione propria se l' hanno, altrimenti si dirà quella *de tempore*, o dell' ottava fra la quale accaderà di celebrare la Messa, in caso contrario si dirà la prefazione comune. *Rub. Miss. ibid. n. 4.—S. R. C. d. 16. Iun. 1663. Granaten. G. n. 2076. ad 3.—S. R. C. d. 16. Iun. 1708. Parisien. G. n. 3639. ad 1.*, e così pure deve osservarsi nelle Votive solenni che possono occorrere *pro re gravi* nell' ottava di Natale *S. R. C. d. 25. Sept. 1706. Urbis. G. n. 3605. ad 2.* La Congr. de' S. Riti inoltre ha dichiarato, che recitandosi nel Sabbato l' officio della Madonna, ove si voglia dire la Messa votiva di qualche Santo, debbasi dire la prefazione comune, e non già quella della Vergine. *S. R. C. d. 2. Decemb. 1684. Ord. Can. Regul. Lateran. G. n. 2924. ad 8.* È d' avvertirsi in 2.° luogo, che le tre seguenti Prefazioni *de Paschate—de Pentecoste—de B. Virgine* contengono certe varianti che si scambiano secondo la diversità de' giorni, o del tempo, o de' misteri della stessa festa: di fatti la prefazione *de Paschate* ha queste varianti *in hac potissimum nocte — in hoc potissimum die — in hoc potissimum gloriosius praedicare*, delle quali la 1.ª si dice nella sola Messa del Sabbato S.: la 2.ª nella Messa del giorno di Pasqua e per tutta l'ottava fino al Sabbato *in albis inclusive*: e la 3.ª per tutto il resto del tempo Pasquale. La prefazione poi *de Pentecoste* ha la variante *hodierna die* che omettesi nelle sole Messe votive dello Spirito Santo. La prefazione in fine de *B. Virgine* ne ha molte e sono le seguenti: *Et te in Annuntiatione — Visitatione — Assumptione — Nativitate — Praesentatione — Conceptione immaculata — Transfixione* le quali si scambiano *secundum denominationem Festi* come dice la Rub. *ut in Ord. Miss. Tit. Praefat. per totum annum.* Nelle feste inoltre *ad Nives*, del Nome, della Mercede, della Maternità, della Purità, del Patrocinio, e delle feste *sub titulo Agonizantium* ed *auxilium Christianorum* si dice *et te in festivitate*, in quella del Carmelo *et te in*

(1) La Messa delle Litanie maggiori nella festa di S. Marco ha per eccezione la Prefazione del tempo Pasquale, secondo la regola generale, come stabilisce la Rub. particolare del Messale *ut in Lit. maj.*

*Commemoratione*, in quella del Rosario *et te in Solemnitate*, in quella dell' Espettazione del Parto *et te in Expectatione* (1), in quella dello Sponsalizio *et te in Desponsatione*, nelle votive in fine e ne' Sabbati *Et te in veneratione*. In 3.° luogo è d' avvertirsi che innanzi ad ogni prefazione si premette il saluto al popolo dopo la conchiusione delle orazioni secrete, l' esortazione all' interno raccoglimento ed alla preghiera col verso *Sursum corda—habemus ad Dominum*, le quali parole sono propriamente il principio della prefazione come dicono i Liturgici. *Fornici P. I. c. XXVII. §. sequitur deinde etc.*, e quindi il rendimento di grazie col verso *Gratias agamus—Dignum etc.* In tutte le Messe dicesi le prefazione meno in quella de' Presantificati.

§. XIV. DELL' INNO TRIONFALE SANCTUS etc. — Questo Inno dicesi in fine di ogni prefazione per conchiusione *Rub. ut in Ord. Miss. Tit. Praef.* e costa di due parti, la prima desunta dal Capo VI. d' Isaja v. 3. contenente il cantico de' Serafini, e la seconda contenente il cantico de' fanciulli Ebrei nell' ingresso solenne di Gesù in Gerusalemme, e dicesi pure in tutte le Messe meno in quella de' Presantificati.

## CAPO III. DAL CANONE A TUTTA LA COMUNIONE.

§. XV. DEL CANONE. — Alla Prefazione segue il Canone *post Praefationem incipitur* Canon Missae, *Rub. Miss. P. I. Tit. XII. n. 5.*, detto anche *Actio* con frase più antica, come apparisce dalla stessa Rub. *ibid.* Tal parte della Messa comprende sei Orazioni, delle quali la 1.ª e la 6.ª ne fissano il principio e la fine; e sono le seguenti: 1.ª *Te igitur etc.*, 2.ª *Hanc igitur etc.*, 3.ª *Quam oblationem etc.*, 4.ª *Unde et memores etc.*, 5.ª *Memento etiam Domine etc.*, 6.ª *Nobis quoque peccatoribus etc.* Di esse ognuna conchiudesi separatamente con la propria conchiusione breve, ma a niuna premettesi alcuno invito, perchè tutte diconsi in secreto *Rub. ibid.* È da sapersi inoltre che la 1.ª, la 2.ª, e la 3.ª di tali orazioni vanno

(1) È da notarsi il seguente decreto della Congr. de' Riti: *In Praefatione Missae Expectationis partus dicendum est:* et te in expectatione B. Mariae semper Virginis. *Et in festo Rosarii dicendum est:* et te in solemnitate B. Mariae semper Virginis, *omissis verbis* partum *et* Rosarii. *S. R. C. d. 3. Mart. 1761. Aquen. G. n. 4150. ad 9.*

soggette a breve cambiamento in alcuni giorni dell' anno attesa la celebrità del Mistero delle particolari feste : in quanto alla prima tal mutazione propriamente ha luogo in quella parte ultima della orazione *Te igitur* che incomincia colle parole *Communicantes etc.*, e questa avviene più spesso, cioè nella festa del S. Natale e per tutta l' ottava, nell' Epifania e per tutta l' ottava, nella Messa del Giovedì Santo, ed in quella del Sabbato Santo, e quindi in poi fino a tutto il Sabbato *in Albis*, nella festa dell' Ascensione e per tutta l' ottava, ed in quella da ultimo della Pentecoste e per tutta l' ottava fino al Sabbato seguente (1), e poichè nelle Messe di tali feste si varia pure la Prefazione perciò trovansi nel Messale rispettivamente segnate insieme con le diverse Prefazioni, anche le variazioni che occorrono farsi nel *Communicantes. Ut in Ord. Miss. Tit. Praefat. per an* : meno quelle della Messa del Giov. Santo. Come si è poi detto innanzi delle Prefazioni al §. XII., tal mutazione del *Communicantes* si serba eziandio nelle Messe delle altre feste occorrenti in dette ottave, anche quando non si fa commemorazione dell' ottava, anzi anche quando si omette la Prefazione corrispondente, e ciò avviene p. e. nella festa de' SS. Filippo e Giacomo sempre che occorre nell' ottava dell' Ascensione ecc., e rilevasi dal seguente decreto della Congr. de' S. Riti : « An occurrente infra oct. Ascensionis « Dom. festo Ss. Philip. et Iac., seu Inventionis S. Cru- « cis, quae habent Praef. prop. et non admittunt comm. « praedictae oct. sit dicendum in Missa *Communicantes* « de Ascen. ? » S. R. C. resp. *Esse dicendum. d. 7. Aug. 1627. Urb. G. n. 560. ad 2. — Quia* Communicantes *habet infra illam octavam quasi rationem de tempore. Gav. P. I. Tit. XII. rub. 5. L. 9.* Ma nelle Messe de' Defunti come si è detto innanzi della Prefazione, sempre si dice il *Communicantes* comune, anche quando diconsi fra le ottave. *S.R.C. d. 4. Iun. 1644. Dub. G.n. 1361.* In quanto alla seconda mutazione, questa ha luogo

(1) È da notarsi il seguente decreto della Congr. de' Riti in ordine al *Communicantes* della Pentecoste : « Circa *Communi-* « *cantes* proprium dicendum in festo Pentecostes, in quibusdam « Missalibus legitur : *igneis linguis*, in aliis *innumeris linguis*, « quaenam ex dictis duabus lectionibus amplecti debet? » S.R.C. resp. *Lectionem innumeris linguis esse conformem Missali ab Urbano VIII. recognitam. d. 13. Mart. 1804. Ord. Cler. Min. Vil. Matrit. Tolet. Dioeces. G. n. 4342. ad 11.*

nella Orazione *Hanc igitur*, e ciò avviene meno frequentemente, cioè nella Messa del Giovedì S., ed in quella del Sabbato S., e del Sabbato di Pentecoste e per tutte due le ottave. In quanto alla terza mutazione che ha luogo nell' orazione *Quám oblationem*, essa avviene nella sola Messa del Giovedì S. com' è notato nella Rub. di tale giorno. Circa le altre Orazioni del Canone niente occorre notarsi in particolare. Il canone da ultimo dicesi sempre con l' istesse orazioni in tutte le Messe, meno in quella de' Presantificati nella quale si omette affatto, e perciò subito dopo l' *orate fratres* recitasi l' orazione Domenicale.

§. XVI. DELL' ORAZIONE DOMENICALE. — L'orazione Domenicale dicesi nella Messa immediatamente dopo il Canone in preparamento alla Comunione, alla stessa precede una breve prefazione, e segue come in appendice l' orazione *libera nos* che pure ha la sua particolare conchiusione, e sempre così dicesi l' orazione Domenicale anche nelle Messe *de Requiem*, ed in quella de' Presantificati. Alla stessa segue l' orazione *Libera nos* detta da' Liturgici *Embolismale. Macri. Hier: v. Embolismus.* La quale eziandio sempre si dice anche nella Messa del Venerdì S.

§. XVII. DELL' AGNUS DEI, E DELLE ORAZIONI INNANZI LA COMUNIONE — Il verso *Agnus Dei* ripetesi tre volte dopo l' orazione Domenicale e nelle due prime volte dicesi *Agnus Dei etc. — Miserere nobis*, la terza volta invece dicesi *dona nobis pacem*, e così sempre si dice anche nella Messa del Giovedì S. nella quale non si da la pace; nella Messa poi de' Presantificati ed in quella del Sabbato S. omettonsi affatto questi versicoli. Nella Messa *de Requiem* in vece delle parole *Miserere nobis—dona nobis pacem* dicesi *dona eis requiem*, e la terza volta aggiungesi *requiem sempiternam.* In quanto poi alle orazioni seguenti queste sono tre, ed ognuna va conchiusa con la sua particolare conchiusione, di esse la 1.ª tralasciasi nelle Messe de' Defunti, nella Messa poi de' Presantificati si dice soltanto la terza.

§. XVIII. DE' VERSI PANEM COELESTEM — DOMINE NON SUM DIGNUS etc. — I versi *Panem coelestem — Domine non sum dignus — Corpus Dom. n. — Sanguis Dom. n. — Qui pridie* — e *Corpus tuum Domine*, i quali accompagnano la sunzione delle specie, e la purificazione ed abluzione; diconsi sempre nell' istesso modo in tutte le Messe *Rub. ut in Ord. Miss. circa finem.*, meno nella Messa de' Presantificati, nella quale si tralascia il quarto

ed il quinto de' suindicati versicoli *Rub. ut in fer. VI. in Parasc.*

## CAPO VI. DALLA COMUNIONE A TUTTO IL FINE, CIOÈ AL VANGELO DI S. GIOVANNI.

§. XIX. DEL COMMUNIO. — Con tal nome chiamasi nella Rub. quella breve Antifona che dicesi nella Messa dopo la Comunione, *ea* ( *Communione* ) *peracta dicitur Communio. Rub. Miss. P. I. Tit. XIII. n. 1.* La stessa sempre si dice meno nella Messa de' Presantificati, ed in quella del Sabbato S. *Rub. ibid. ut in die.* Quella poi della Messa de' Defunti è a guisa di un breve Responsorio.

§. XX. DELLE ORAZIONI DOPO LA COMMUNIONE. — Queste Orazioni diconsi appresso il *Communio*, dopo il saluto al popolo *Rub. Miss. P. I. Tit. XIII. n. 1.*, e sono in corrrispondenza di quelle che diconsi a principio della Messa , e dopo l' oblazione, e però tutto ciò che riguarda le stesse può vedersi nel §. IV. di questa Istruzione. pag. 182.

§. XXI. DELLA DIMISSIONE O CONGEDO DEL POPOLO — La dimissione del popolo nella Messa ha luogo dopo le Orazioni ultime dette in Rub. *Orationes post Communionem Rub. Miss. P. I. Tit. XIII. n. 1.* E la formola di tal dimissione è la seguente : *Ite Missa est.* Talvolta però il popolo non si congeda, ma s' invita invece al rendimento di grazie, ed allora si usa quest' altra espressione *Benedicamus Domino*, all' una ed altra sempre si risponde *Deo gratias*: la regola poi per conoscere quando ha luogo l' *Ite Missa est*, e quando il *Benedicamus Dom.*, si ha dalla Rub. stessa : Ite Missa est *dicitur quandocumque dictum est,* Gloria in excelsis Deo, *cum non dicitur,* Benedicamus Domino. *Rub. Miss. ibid.* , a tal regola non v' ha eccezione alcuna anche per le Messe Votive. Nella Messa de' Presantificati niente si dice di tutto questo , in quella poi de' Defunti invece si dice *Requiescant in pace Amen. Rub. Miss. ibid.*

§. XXII. DELL' ORAZIONE PLACEAT, E DELLA BENEDIZIONE. — L'orazione *Placeat* dicesi sempre ed in ogni Messa dopo l' *Ite Missa est* , o *Benedicamus* , o *Requiescant* meno nella Messa de' Presantificati. La benedizione poi anche si da sempre nella Messa dopo una tale Orazione, come è segnata nella Rub. *Ord. Missae* meno in quella de' Defunti, nella quale si omette in tutto : *Dicto* Placeat,

*datur Benedictio, quae semper datur in Missa, praeterquam in Missis defunctorum. Rub. Miss. P. XIII.n. 2.*

§. XXIII. del vangelo ultimo. — Alla Benedizione, ovvero quando la stessa si omette all'orazione *Placeat* segue il Vangelo di S. Giovanni *In principio*, il quale mai si omette nella Messa, se non che quando si fa *de Festo* in qualche Domenica, o Feria che abbia l'Evangelio proprio, il quale si legge in di lui vece. Si eccettua poi la Domenica quarta dell'Avvento, il di cui Evangelio non si dice, quando in essa occorra la Vigilia del SS. Natale, perchè non si è detto nell'ufficio. Nella terza Messa di Natale si legge in fine l'Evangelio dell'Epifania *Cum natus esset Iesus*, e nella Domenica delle Palme nelle Messe private si legge l'Evangelio, che si è letto nell'uffizio (1). Nelle Vigilie che occorrono nella Quaresima, e nelle quattro *Tempora* non si legge l'Evangelio della Vigilia in fine della Messa, perchè vi è quello della Feria che ha la preferenza, e così pure si pratica nell'avvento nelle ferie delle quattro *Tempora*, che sono le sole le quali hanno la Messa propria, ma nelle altre ferie si legge, come ha dichiarato col seguente decreto la Congr. de' Riti: « De Vigilia quae occurrit in adventu nihil fit « in officio. Quaeritur: utrum in Missa in qua de Vigilia « fit commemoratio legendum sit ejus Evangelium in fi« ne? » S. R. C. resp. *Affirmative, exceptis feriis quatuor temporum. d. 16. Febr. 1781. Ord. Carmelit. Excalc. G. n. 4252. ad 4.* E similmente nelle Messe votive non mai si legge nel fine altro Evangelio, se non che quello di S. Giovanni *Rub. Miss. ut in Ord. Miss.* — S. R. C. *d. 13. Ian. 1674. Lauretan. G. n. 2522. ad 2.* — S. R. C. *d. 23. Iul. 1736. Einsidlen. G. n. 3895. ad 33.* e così pure si osserva nelle Messe de' Defunti. *Rub. ut in Ord. Miss.* Nella Messa poi de' Presantificati si omette *Rub. ut in fer. VI. in Parasc.* Alla lezione dello stesso sempre si premette il saluto, *Initium etc.*

(1) È da notarsi a maggiore intendimento di tale Rub. il seguente decreto della Congr. de' S. Riti: « An in Dom. Palma« rum Parochus, peracta benedictione, et distributione Palma« rum, in fine Missae debeat dicere Evangelium benedictionis « Palmarum, vel S. Ioannis? » S. R. C. resp: *Si per se expleverit benedictionem Palmarum immediate ante Missam, legere debet Evangelium S. Ioannis in fine Missae. d. 28. Iul. 1832. Civit. Castelli. G. n. 4542. ad 3.*

*ut moris est. Rub. Miss. P. I. Tit. XIII. n. 2.*, ed in fine si risponde *Deo gratias. Rub. ibid.*

## ISTRUZIONE VIII.

### DISTINZIONE DELLE MESSE IN PROPRIE E VOTIVE, E DI QUELLE DE' DEFUNTI.

Ad una triplice classe riduconsi tutte le Messe: alla 1.ª appartengono quelle che corrispondono all' ufficio del giorno, e queste diconsi Proprie, e sono varie, attesa la varietà degli uffici, cioè o di un Santo di rito doppio, semidoppio, o semplice; o della Domenica, o della Feria, o della Vigilia, o dell' Ottava, siccome dicono le Rub. *Missa quotidie dicitur secundum Ordinem officii de festo Duplici, vel Semiduplici, vel Simplici; de Dominica, vel Feria, vel Vigilia, vel Octava. Rub. Miss. P. I. Tit. I. n. 1.* Alla 2.ª e 3.ª classe poi appartengono quelle che non corrispondono all'officio, quali sono le Votive e quelle de' Defunti: *extra ordinem officii (Missa dicitur) Votiva, vel pro Defunctis. Rub. ibid.*

Ciò posto, in quanto alle Messe Proprie, la regola che determina fra le stesse quella che occorre celebrarsi, desumesi dall' ufficio occorrente, quindi è che dicesi la Messa del Santo di rito doppio, semidoppio, o semplice quando occorre un tale ufficio, dicesi quella della feria quando non occorre alcuna festa, o ottava, o sabato nel quale si faccia l' ufficio di S. Maria, e così delle altre Messe. *Rub. ibid. Tit. I. II. III.* A tal regola generale pertanto vanno fatte due eccezioni, la prima in riguardo alle Vigilie che occorrono in talune delle ferie dell'Avvento, nel qual caso come dice la Rub. *Missa Vigiliae dicitur cum commemoratione feriae, licet de ea non sit factum officium: Vigilia Nativitatis excepta. Rub. Miss. P. I. Tit. III. n. 4.* Lo stesso dicasi delle Vigilie, e delle ferie delle quattro *Tempora*, e della feria 2.ª delle Rogazioni che occorrono fra qualche Ottava nel qual caso dice la Rub. *Missa dicitur de Vigilia vel Feriis supradictis cum commemoratione Octavae: praeterquam infra Octavam Corporis Christi. ibid. n. 2.* ecc. Vedi ciò che innanzi si è detto, nell'Ist. III di questa Sezione. La seconda eccezione poi riguarda que' Sacerdoti Regolari o Secolari che sieno, i quali celebrano in una Chiesa estranea nella quale occorre una festa che discorda dall'ufficio

che essi recitano, nel qual caso dovendo essi adattarsi alla Chiesa, avviene p. e. che dicono la Messa di un Santo di rito Semidoppio, quando essi hanno recitato l' ufficio di un Santo doppio ecc., siccome ha dichiarato la Congr. de' Riti col seguente decreto: *Sacerdotes tam saeculares quam regulares conformare se debent ritui Ecclesiae in qua celebrant. S. R. C. d. 29. Ian. 1752. Ord. Carmelit. Excalc. Polon. G. n. 4074. ad 10. 11.* ovvero che celebrino la Messa di un Santo, quando essi hanno recitato l' ufficio della Domenica, o di una Feria ecc.

In quanto alle Messe Votive che appartengono alla 2.ª classe, innanzi tutto occorre avvertire che per le stesse s' intendono non quelle che diconsi per voto, ma quelle che diconsi a beneplacito del Sacerdote che celebra: *Missae quae voluntate dicuntur, Votivae nuncupantur, Gav. P. I. Tit. IV. L. n.* Di tre generi pertanto sono le Messe Votive: del primo genere sono tutte quelle che si dicono di qualche Santo o Solennità, della quale si celebra la festa nel corso dell' anno secondo le Rubriche. Per comune sentenza poi degli Autori si possono dire le Messe Votive anche de' Santi non descritti nel Calendario Diocesano purchè costi la loro Canonizzazione *vel ex Martyrologio vel alias. Merat. P. I. Tit. IV. §. III. n. XV.* De' Beati però non può dirsi la Messa Votiva senza uno speciale permesso della S. Sede. *ibid. n. XVI.* Per le Messe poi delle Solennità e de' Misteri che celebransi nelle varie feste dell' anno non di tutte come insegnano i Liturgici possono dirsi le Messe Votive, così p. e. non celebransi le Messe Votive della Nascita, della Resurrezione, o dell' Ascensione di Gesù Cristo ecc.; lo stesso dicasi delle Messe proprie del Tempo come di una Feria, di una Domenica dell' Avvento, di Quaresima ecc. Che se venisse chiesta la Messa Votiva di una delle indicate solennità, o di altra simile, potrebbe dirsi o quella della SS. Trinità, o quella della feria occorrente *cum intentione venerandi Festivitatem, seu Mysterium cujus petitur Missa. Merat. ibid. n. XV.* Lo stesso dicasi di talune solennità della Vergine, come della Nascita, dell'Assunzione ecc., nel qual caso dovrebbe dirsi una delle Votive assegnate in fine del Messale secondo la varietà del tempo, massime per evitare la difficoltà delle mutazioni da doversi fare delle parole, ed anche delle parti intere in talune di dette Messe. *Merat. ibid.* In conferma di che arrechiamo i seguenti decreti della Congr. de' Riti: *Mis-*

*sas proprias de festivitatibus B. M. non esse celebrandas nisi diebus in quibus dictae solemnitates occurrunt, et per eorum octavas quas habent, caeteris temporibus eorum loco celebrandam unam ex Votivis B. M. in fine Missalis positis juxta distributionem temporum in eo factam cum intentione ad honorem Annuntiationis, Assumptionis etc. S. R. C. d. 12. Mart. 1678. Mexican. G. n. 2710. ad 8* — S. R. C. *d. 30. Sept. 1679. Ord. Min. Capucc. G. n. 2754. ad 1.* « Utrum ex praescripto « fundatorum et institutione eorumdem possit dici Missa « de Assumptione, Purificatione, Conceptione B. M. in « sabbatis vel aliis feriis per annum non impeditis festo « duplici ? » S. R. C. resp. *Non sunt violandae Rub. imperitorum laicorum causà, et ideo petentibus Missam Votivam de Assumpt. etc. fiat satis celebrando unam ex Missis Vot. B. M. juxta temporis occurrentiam. d. 29. Ian. 1752. ad 7. Ord. Carmel. excalc. Prov. Polon. G. n. 4074. ad 7*—S. R. C. *d. 22. Decemb. 1753. Wilnen. G. n. 4088. ad 5.*

Circa le Messe Votive dei Santi, se il Santo di cui cercasi la Messa Votiva l'ha propria, e non occorrono farsi notabili mutazioni si dice la Messa propria, altrimenti si desume dal Comune (1). Del secondo genere sono quelle Messe che si hanno nel Messale Romano dopo il Comune dei Santi, e della Dedicazione della Chiesa, e sono otto assegnate a tutti i giorni della Settimana, cioè nella Feria 2.ª *de SS. Trinitate*, nella Feria 3.ª *de Angelis*, nella Feria 4.ª *de Apostolis*, nella Feria 5.ª *de Spiritu S.* ovvero *de SS. Sacramento*, nella Feria 6.ª *de S. Cruce* ovvero *de Passione*, nel Sabbato *de S. Maria* (2). Del terzo genere finalmente sono quelle quattor-

(1) La Congr. de'S. Riti in conformità della dottrina del Merati P. I. Tit. IV. §. IV. n. XVIII. — §. V. n. XXV. ha dichiarato che le espressioni *Natalitia Festivitas etc.* delle Messe proprie debbono cambiarsi nelle Votive in altre più convenienti alle stesse, tali sono p. e. le seguenti : *Commemoratio*, *Memoria etc. S.R.C.d. 22. Decemb. 1753. Wilnen. G.n. 4088.ad 5.*

(2) L'ordine assegnato per queste Messe Votive può mutarsi nelle Messe Private e celebrare ad esempio nella Feria V. la Messa della SS. Trinità, o della B. V. ecc. *Gav. p. I. Tit. IV. rub. 3. L. p.* In una Ottava però della Madonna non conviene celebrare la Messa Votiva della stessa come ha dichiarato la Congr. de' Riti. *S. R. C. d. 13. Ian. 1674. Lauretan. G. n. 2522. ad 3* — *Tùm quia* dice il Gavanto *magis colitur B. Virgo cum Missa de Octava; tum quia secunda Oratio esset de*

dici che si trovano in fine del Messale, cioè la 1.ª *pro eligendo summo Pontifice*, la 2.ª *in die Creationis et Coronationis Papae ejusdemque Anniversario*, la 3.ª *in Anniversario Consecrationis Episcopi*, la 4.ª *ad tollendum Schisma*, la 5.ª *pro quacumque necessitate*, la 6.ª *pro remissione peccatorum*, la 7.ª *ad postulandam gratiam bene moriendi*, la 8.ª *contra Paganos*, la 9.ª *Tempore Belli*, la 10.ª *pro Pace*, la 11.ª *pro vitanda mortalitate* ovvero *tempore pestilentiae*, la 12.ª *pro Infirmis*, la 13.ª *pro Peregrinantibus* ovvero *iter agentibus*, la 14.ª *Pro Sponso et Sponsa*.

Ciò posto, esaminiamo quali siano i giorni ne' quali possono aver luogo le Messe Votive, ed a procedere con maggior ordine distinguiamo le Messe private dalle solenni, e da prima in quanto alle private, queste non possono dirsi nelle Domeniche, e ciò rilevasi dalla Rub. generale del Messale la quale dopo aver parlato della Messa Votiva della Madonna che dicesi ne'Sabbati non impediti conchiude *aliis diebus infra Hebdomadam quando officium fit de feria . . . . dici potest aliqua ex Missis Votivis secundum ordinem dierum in fine missalis assignatum. P. I. Tit. IV. n. 3.*, quindi è che nelle sole ferie della Settimana possono dirsi le messe Votive, e di fatti, non trovasi nel messale fra le Votive assegnata qualche Messa per la Domenica, ma solo per le ferie: lo stesso rilevasi dalla Rub. particolare del Messale posta dopo le Messe Votive *de S. Maria: Missae votivae pro diversis rebus dici possunt quacumque die nisi fuerit Dominica*. Inoltre non possono tali Messe votive dirsi ne'giorni di rito doppio, come dice la stessa Rub. *Omnes Missae votivae in Missis privatis dici possunt pro arbitrio Sacerdotum, quocumque die officium non est duplex. Rub.*

*eadem B. V. cujus recitatur officium, tum quia fit satis obligationi pro Missa Votiva si recitetur longior Missa Festiva. ib.* Coerentemente a tutto ciò essendo stata fatta la seguente domanda alla Congr. de' Riti: « An qui in implementum oneris teneatur celebrare Missam de B. M. V. Vigilia Assumpt. ejusdem, « teneatur celebrare Missam Votivam vel de Vigilia? » la Cong. rispose: *Ex quo Missa de vigilia praedicta sit de ipsa B. Virgine, laudabilius videtur ut celebret Missam de vigilia in qua et universalis Ecclesiae ritui, et particularis oneris implemento consulitur. d. 3. Sept. 1661. Urb. G. n. 1986.* Altrettanto ancora rilevasi da un altro decreto della Congr. dei Riti notato con la seguente data *S. R. C. d. 26. Jun. 1793. Bahien. G. n. 4298. ad 2.*

*Miss. ibid.* Tale Rub. poi si in riguardo ai doppi, che alle Domeniche trovasi ancora confermata da varî decreti della Congr. de' S. Riti notati con le seguenti date: S.R.C. d. *2. Iul. 1661. Toletana. G. n. 1974.* — S. R. C. *d. 14. April 1646. Ulysbonen. G. n. 1406. ad 1.* — S. R. C. *d. 15. Febr. 1727. Catanien. G. n. 3819.* — S. R. C. *d. 11. Maj. 1754. Ord. Min. de Observ. S. Franc. prov. Polon. G. n. 4095. ad 1.* Ne è causa che possa indurre alla celebrazione della Messa votiva in detti giorni, l'esposizione del SS. nella 3.ª Dom. del mese. *S. R. C. d. 6. Decemb. 1653. Fanen. G. n. 1545.* La Vestizione o Professione delle monache. *S. R. C. d. 26. Aug. 1702. Camerinen. G. n. 3482*; ovvero la elezione dell' Abbadessa. *S. R.C. d. 28. April. 1708. Bracharen G.n. 3637. ad 6.* Non potendosi affatto celebrare le Messe votive private ne' giorni proibiti dalla Rub. *S.R.C. d. 16. Ian. 1677. Hispalen. G.n. 2659. ad 7—pro re quantumlibet gravi. S.R.C.d. 4. Sept. 1745. Aquen. G.n. 4026. ad 2.*(1). Similmente non possono dirsi le Messe votive in tutti quei giorni da' quali è escluso il doppio, come ha dichiarato la stessa Congr. de' Riti. *S.R.C. d. 7. Aug. 1627. Urb. G. n. 560. ad 3.* E segnatamente ne' seguenti giorni, cioè nella vigilia dell' Epifania. *S R. C. d. 16. Iun. 1708. Parisien. G. n. 3639. ad 2.* — S. R. C. *d. 10. Decemb. 1718. Aesina G. n. 3768.* Nell' ottava di Natale incluso anche il giorno nel quale si fa l' ufficio della Domenica vacante. S. R. C. *decr. cit. an. 1708.* — S. R. C. *d. 12. Ian. 1669. Florentina. G. n. 2308.* — S. R. C. *d. 25. Sept. 1706. Urb. et Orb. G. n. 3605. ad 2.* — in tutti i giorni dell' ottava di Pasqua e di Pentecoste S. R. C. *d. 22. Decemb. 1753. Wilnen. G. n. 4088. ad 9.* Nella vigilia di Pentecoste *S. R. C. d. 19. Aug. 1651. Urb. G. n. 1480. ad 1.* E nell' ottava del *Corpus Do-*

(1) A tale Rub. non deroga la celebrazione delle 3. Messe votive che dal Vescovo s' impone secondo il rito del Pontificale Rom. a' Presbiteri nella loro Ordinazione *post primam Missam*, come rilevasi dal seguente decreto della Congr. de' Riti: « Iuxta « Pontificale Rom. Episcopus post Ordinationem Presbyterorum iu- « jungit eis obligationem celebrandi post primam eorum Missam « unam de Spir. S., alteram de B. M. V., et tertiam pro De- « functis: ad hoc ut obligatio isthaec facilius adimpleatur, pos- « sunt ne dictae Missae in diebus dupl. min. celebrari? » S.R.C. resp. *Negative, sed in diebus a Rub. permissis. d. 11. April. 1840. Barchinonen. G. n. 4731. ad 5.*

*mini.* S. R. C. *d. 21. Iul. 1670. Decr. gen. G. n. 2353.* Inoltre non derogano alla stessa Rub. i legati pii, co' quali si dimanda la celebrazione delle Messe votive ne' giorni proibiti dalla Rub., come rilevasi da quest' altro decreto della Congr. de' Riti, che riferiamo per esteso rilevandosi dallo stesso più cose necessarie a sapersi per l' occorrenza de' casi simili : « Quaesitum fuit in C. S. R. « quae habita fuit d. 1. Sept. 1612. : utrum in festis « dupl. et praecipue i clas. ac in feriis exceptuatis tem« pore Adventus, Quadragesimae, quatuor Temporum, Ro« gationum, et Vigiliarum debeant dici vel cantari Mis« sae Votivae juxta voluntatem legantium : et an Missae « Defunctorum tam ex legatis piis relictis quam ex devo« tione et eleemosynis largitis a fidelibus petitis, sint dictis « diebus exceptuatis celebrandae ? » S. R. C. resp. *Servandas esse Rub. Miss. R. et petendam esse a SS. dispensationem circa celebrationem Missarum pro legatis piis et eleemosynis jam acceptatis, et quod in futurum non recipiatur obligatio ad Missas votivas celebrandas nisi pro diebus in quibus secundum regulas Miss. celebrari possunt.* « Et facta relatione de praemissis SS. « Sanctitas sua approbavit sententiam Congr. » *quod in futurum non recipiatur obligatio ad Missas votivas celebrandas nisi pro diebus in quibus secundum regulas Miss. celebrari possunt. De Missis vero votivis jam acceptatis et non celebratis, Sanctitas sua dixit ut transferatur earum celebratio in dies in quibus liceat secundum Rub. Miss. illas celebrare, et in hoc solum dispensare voluit, ut celebrari possint in alio die non impedito quando Missae dicendae relictae vel legatae sint in die impedito.* « Quia vero multitudinem Missarum jam « acceptatarum tantam esse narratum fuit, ut pro illis sa« tisfaciendis et celebrandis non sufficiant dies non impe« diti festo dupl. aut Dominicis, et aliis privilegiatis die« bus, facta iterum relatione Ss. sub die 12. ejusdem m. « Sept. 1612. Sanctitas sua dispensavit: » *Ut pro Missis jam acceptatis, quae non possunt celebrari diebus non impeditis, sufficiat applicare valorem Missae currentis et ordinariae tum pro vivis et defunctis, qui postulaverunt Missas votivas. S. R. C. d. 19. Mai. 1614. Turritan. G. n. 342.* — S. R. C. *d. 9. Decemb. 1634. Tarentin. G. n. 862.* — S. R. C. *d. 24. Iul. 1683. Ruremunden. G. n. 2880. ad 6.*

In quanto poi alle Messe votive solenni, queste se ce-

lebransi *pro re gravi* hanno maggior dilazione delle private, potendosi in tale caso celebrare anche ne' giorni di rito doppio maggiore; sono però escluse dalle feste e dalle Domeniche di 1.ª e 2.ª classe, e da tutti que' giorni da' quali è escluso il doppio, quali sono la Feria IV. delle Ceneri, la Feria II. III. e IV. della Settimana maggiore, tutt' i giorni fra l'ottava di Pasqua, di Pentecoste, e dell' Epifania, la Vigilia di Natale, e di Pentecoste, come rilevasi dall' Istruzione Clementina §. 10. per la Messa votiva *pro re gravi* del SS. Sacramento nel primo giorno dell' Esposizione delle 40. ore, e da' seguenti decreti della Congr. de' Riti per tutte le Messe votive solenni *pro re gravi* « An Missae votivae solemnes pro re gravi vel pro « publica Ecclesiae causa cantari possint in Dominicis i. « vel ii. clas., nec non in feriis, vigiliis, et aliis diebus « privilegiatis officia i. et ii. clas. excludentibus? » S.R.C. resp. *Negative in dupl. i. clas. Dominicis i. clas. feriis Cinerum, et maj Hebdom. vigiliis Pentecostes et Nativitatis Dom., in reliquis affirmative. d. 27. Mart. 1779. Ord. Min. Obser. S. Franc. G. n. 4244. ad 20.*— S.R.C. *d. 12. Sept. 1767. Urbevetan. G. n. 4193.* Tutte le altre Messe votive poi ancorchè solenni seguono la stessa regola delle private, come ha dichiarato la medesima Congr. de' Riti con altro decreto notato con la seguente data: *S. R. C. d. 22. Decemb. 1753. Wilnen. G. n. 4088. ad 6.*

La votiva solenne inoltre può anche celebrarsi quante volte occorre nel Paese la festa o del Titolare, o di altro Santo col concorso del popolo, in giorno impedito e non può celebrarsi, ma deve trasferirsi, nel quale caso permette la Rub. che oltre la Messa del giorno si canti la votiva solenne di quel Santo che deve trasferirsi ad eccezione di alcuni pochi giorni enumerati dalla Rub. stessa, che qui riportiamo: *In Ecclesiis ubi titulus est Ecclesiae vel concursus populi ad celebrandum festum, quod transferri debet, possunt cantari duae Missae, una de die, alia de festo : excepta Dom. prima Adventus, feria IV. Cinerum, Dom. prima Quadragesimae* (1), *Domi-*

(1) Una sola volta la Congr. de' Riti ha derogato a tal principio generale della Rub. concedendo per grazia speciale che si cantasse come votiva nella 1.ª Dom. di Quaresima la Messa de' Ss. Faustino e Iovita Titolari, tal decreto ha la data seguente: *S. R. C. d. 24. Ian. 1671. Brixien. G. n. 2371.*

*nica Palmarum cum tota Hebdomada majori, Dominica Resurrectionis, et Dominica Pentecostes cum duobus sequentibus, die Nativitatis Domini, Epiphaniae, Ascensionis, et festo Corporis Christi. Rub. Miss. P. I. Tit. VI.* Dalla quale Rub. apparisce chiaro che questa Messa votiva solenne ha maggior dilazione delle altre solenni *pro re gravi* potendosi anche celebrare nelle feste di rito doppio di 1.ª classe, nelle Dom. di 2.ª classe ecc; la Congr. poi de' S. Riti ha dichiarato che nelle Chiese non collegiate e conventuali nelle quali non vi è l'obbligo di cantare ogni giorno la Messa, anche si può in questa occasione celebrare la Messa votiva solenne, non ostante che si ometta l'altra del giorno. *In Ecclesiis ubi quotidie non cantatur Missa, posse celebrari tantum Missam solemnem de festo Titularis. S. R. C. d. 23. Aug. 1704. Ord. Eremit. S. Aug. de Observ. Prov. Lombard. G. n. 3555. ad 3.* — S. R. C. *d. 17. Aug. 1709. Bergomen. G. n. 3665. ad 1.* — S. R. C. *d. 3. Sept. 1746. Massae et Populoniae. G. n. 4034 ad 1.*

È da notarsi ancora che quante volte ne' giorni fra la settimana occorre farsi l' uffizio di Feria, e non si deve riassumere la Messa della precedente Domenica, la quale sia stata impedita (eccettuate le ferie dell' Avvento, della Quaresima, delle quattro Tempora, delle Rogazioni, e delle Vigilie) può alla Messa Conventuale di precetto surrogarsi alcuna delle votive di 2.° genere, secondo l' ordine de' giorni assegnato nel fine del Messale, colla commemorazione della Feria, della quale si è fatto l' uffizio. *Rub. Miss. P. I. Tit. IV. n. 3.* Anzi nella Feria II., invece della Messa *de SS. Trinitate* può dirsi quella *pro Defunctis,* come rilevasi dalla Rub. particolare del Messale posta innanzi a tali Messe votive (1). Tal surrogazione però non può farsi con le Messe votive di altro genere, e neppure con le suindicate fuori il caso predetto. *Merat. P. I. Tit. IV. §. I. n. VI.*, come per es. ne'

(1) Occorre qui notare il seguente decreto della Congr. de' Riti *Missa et praecipue Conventualis quoad fieri potest concordare debet cum Officio, et licet Rub. aliquando admittant votivas pro conventuali ut Tit. de Miss. votiv. n. 3. in Miss. Rom., non tamen admitti debent Anniversaria ex obligatione, sed Canonici ea die tenentur ad duas Missas, Conventualem scilicet et Anniversarium. S. R. C. d. 31. Iul. 1665. Null. Dioeces. prov. Treviren. G. n. 2198. ad 5.* — S. R. C. *d. 5. Iul. 1698. Collen G. n. 3328. ad 10.*

semidoppi ecc., o quando occorresse rimettere l' ufficio della Domenica impedita. *Merat. ibid.* §. *II. n. XI.*

Meritano in fine una particolare avvertenza fra le Messe votive del 2.° genere quelle *de S. Maria*, e fra quelle del 3.° genere le tre prime, e la decima quarta cioè a dire le seguenti: *pro eligendo summo Pontifice — in die Creationis et Coronationis Papae ejusdemque anniversario — in anniversario consecrationis Episcopi — pro Sponso et Sponsa;* poichè quelle *de S. Maria* quantunque possano dirsi *ad libitum* ne'suindicati giorni, però al dir del Gavanto *ex antiquo voto Ecclesiae P. I. Tit. IV. in Rub. 1. et 2.* diconsi, come prescrive la Rub., ne' Sabbati non impediti da Festa di rito doppio o semidoppio, da qualche ottava, Vigilia, Feria di Quaresima, o delle quattro *Tempora*, ovvero da uffizio di qualche Domenica che sopravanza, trasferito nel Sabbato precedente, secondo la diversità de' tempi come si pone in fine del Messale (1). Nell' Avvento poi, quantunque non si faccia uffizio *de S. Maria in Sabbato*, si dirà poi la Messa principale di essa con la Commemorazione dell' Avvento, purchè non siano le quattro *Tempora*, o una Vigilia come sopra. *Rub. Miss. P. I. Tit. IV. n. 1. et 2.*

Le altre quattro Messe poi fra quelle del terzo genere non sempre possono dirsi ne' suindicati giorni, quantunque votive, ma la prima dicesi soltanto in occasione della Sede vacante, e come insegna il Gavanto: *Prima vice poterit haec Missa dici etiam in Dominica, seu festo duplici. P. IV. Tit. XVII. n. 18. — Gerlacus Vinitor ex Merat. P. I. Tit. IV.* §. *II. n. VII.* La seconda e terza hanno luogo nella sola Cattedrale e nelle colleggiate nell' occorrenza del giorno proprio anniversario della elezione e consecrazione del Papa o del Vescovo, cioè in quel tale giorno del mese nel quale fu fatta la consecrazione *S. R. C. d. 12. Sept. 1840. Cenomanen. G. n. 4751. ad 1.* Quale anniversario secondo prescrive il Cerimoniale de' Vescovi: *si venerit in die aliquo festivo celebrabi-*

(1) La Congr. de' S. Riti ha dichiarato che in questi Sabbati non impediti deve recitarsi una delle Messe della Madonna poste in fine del Messale, e non già quelle di altro Titolo, come della Concezione ecc., non ostante che sotto questo Titolo sia onorata in talun luogo come Patrona. *S. R. C. d. 20. Iul. 1669. Alessanen. G. n. 2333.* Un tal privilegio però si gode in Napoli per la Messa ed ufficio della Concezione da potersi recitare in detti Sabbati non impediti.

*tur de festo cum commemoratione pro Episcopo, si vero venerit in die feriato celebrabitur prout in Missali cum una tantum collecta pro Episcopo. L. II. c. XXXV. n. 1. 2.* Per giorno poi festivo vanno intese le feste e le Domeniche di rito doppio di 1.ª e 2.ª classe, come rilevasi dal seguente decreto della Congr. de' Riti : « Quid « agendum quando haec dies incidit in unam ex Domini- « cis Quadragesimae, vel in Dominicam Passionis ? Licet « ne solemnem celebrare Missam de Anniversario conse- « crationis cum memoria Dominicae per Orationem et ul- « timum Evangelium ? » S. R. C. resp. *In casu addendam esse Orationem pro Episcopo. d. 12. Sept. 1840. Cenomanen. G. n. 4751. ad 3.* (1).

Circa la Messa ultima *pro Sponso et Sponsa* questa

(1) Il Cerimoniale de' Vescovi *loc. cit.* non parla che di una sola Messa solenne in questa occasione: tuttavia la Congr. de'Riti ha più volte dichiarato che oltre a tal Messa solenne da dirsi nelle Cattedrali e Colleggiate, in tutte le altre chiese debba aggiungersi nella Messa del giorno la stessa Orazione, e dippiù che la stessa nelle feste di rito doppio di 2.ª classe va detta con l' orazione del giorno *sub unica conclusione*, e ne' doppi di 1.ª classe si omette, e non è lecito celebrare la Messa privata di tale anniversario. Ecco i decreti: 1.° « An recurrente die anniver- « saria consecrationis Episcopi facienda est a Sacerdotibus per « totam Dioecesim, vel solum in Cathedrali, commemoratio ejus- « dem Consecrationis in Missa ? » S. R. C. resp. *juxta praxim et decretum in Portugallen. die 17. Sept. 1785: per universam Dioecesim in omnibus Missis, praeterquam in Solemni dicenda in Cathedrali, et Collegiatis Ecclesiis in quibus post Nonam dicenda est Missa cantata ejusdem Anniversarii. d. 23. Maj. 1835. Namurcen. G. n. 4597. ad 7.* — 2.° « An « in diebus anniversariis electionis, et consecrationis summi Pon- « tificis, Collecta in Missa adjugendam pro Eodem sit de prae- « cepto ? S. R. C. resp. *Affirmative. d. 12. Mart. 1836. Tridentina. G. n. 4628. ad 11.* — 3.° *Commemoratio Anniversarii locum habet tantum in Dominicis et Duplicibus secundae classis sub unica conclusione, in reliquis omittenda. S. R. C. d. 12. Sept. 1840. Mechlinien. G. n. 4764. ad 3.* — 4.° *Quum haec Missa* (*Anniversarii*) *votivis non sit accensenda nequit ad libitum celebrari. S. R. C. eod. decr. ad 2.*—5.° « Utrum in Anniversa- « riis creationis et coronationis Summi Pontificis pro tempore Re- « gnantis, in universa Ecclesia dici possit vel debeat in Missa « Oratio *Deus omnium fidelium ?* et quatenus affirmative, an « dicenda sit in festis i vel ii classis ? » S. R. C. resp. *Collecta pro summo Pontifice in diebus creationis et coronationis dici debet, et sub unica conclusione in dupl. ii classis. d. 22. Maj. 1841. Baltimoren. G. n. 4782. ad 8.*

non può celebrarsi nelle Domeniche, e ne' giorni festivi di precetto, come rilevasi dalla Rubrica del Messale *ante Missam pro Sponso et Sponsa*. Similmente non può celebrarsi ne' doppi di 1.ª e 2.ª classe, ma può e deve celebrarsi negli altri doppi maggiori o minori, come rilevasi dal seguente decreto della Congr. de' Riti, confermato dal sommo Pontefice Pio VI. *In celebratione Nuptiarum quae fit extra diem Dominicum, vel alium diem festum de Praecepto, seu in quo occurrat duplex i, vel ii classis.; etiamsi fiat officium, et Missa de festo duplici per annum sive majori, sive minori, dicendam esse Missam pro Sponso et Sponsa, in fine Missalis post alias Missas votivas specialiter assignatam. In diebus vero Dominicis, aliisque diebus festis de praecepto, ac duplicibus primae et secundae classis, dicendam esse Missam de festo cum commemoratione Missae pro sponso et sponsa. S. R. C. d. 20. Decemb. 1783. Urb. et Orb. G. n. 4266.* — S.R C. *d. 13. Mart. 1804. Ord. Cler. Min. Vil. Matrit. Tolet. Dioeces. G.n. 4342. ad 10.* (1) Inoltre non può dirsi questa Messa nell' ottava dell' Epifania, nella Vigilia di Pentecoste, e nell' ottava del *Corpus Dom.* ove questa sia privilegiata al pari di quella dell' Epifania, siccome rilevasi da quest' altro decreto della Congr. de' Riti che pure riferiamo per esteso, perchè dichiara altre cose ancora riguardanti la medesima Messa: « Cum « per Decretum generale S. hujus Congr. d. 20. Decemb. « 1783. dies designentur, quibus Missa pro sponso et sponsa « prohibetur, irrepsit apud nonnullos opinio hujusmodi Mis- « sam dici posse etiam diebus excludentibus duplicia per « annum ideoque etiam infra octavam Epiphaniae, in Vi- « gilia Pentecostes, et infra octavam privilegiatam SS. « Corporis Christi: alii vero putant his etiam diebus eam- « dem Missam prohibitam; idcirca Parochus Dertonensis « petiit declarari: 1.° An hujusmodi Missa dici possit die- « bus duplicia excludentibus, ut supra notatis? 2.° An « commemoratio Missae pro sponso et sponsa dicenda, « prout ex dicto Decreto, in Missis de duplici primae vel « secundae classis, dici debeat sub unica conclusione cum « oratione festi, vel sub altera conclusione? 3.° An talis

(1) Con questi decreti è stata modificata circa questo punto una 1.ª decisione della Congr. de' S. Riti, dalla quale deducevasi che ne' soli doppi minori non festivi potesse celebrarsi questa Messa. Un tal decreto ha questa data. *S. R. C. d. 20. Iun. 1665. S. Agath. Goth. G. n. 2180.*

« commemoratio pariter dici debeat, vel sub altera con-
« clusione prout solet de aliis commemorationibus occur-
« rentibus in diebus Dominicis, et festis de praecepto? 4.°
« Quo loco quando aliae occurrant commemorationes, ut
« in proximo quaesito, commemoratio Missae pro sponso et
« sponsa dicenda sit sub secunda conclusione, an scilicet
« ultimo loco? » S. R. C. resp. *Ad. 1. Negative quoad octavam Epiphaniae, Vigiliam Pentecosten, et octavam privilegiatam SS. Corp. Chr. quatenus privilegium concessum sit ad instar octavae Epiphaniae. — Ad 2. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam— Ad 3. Ut in antecedenti — Ad 4. Faciendam primo loco post alias de praecepto. d. 20. April 1822. Dertonen. G. n. 4437. ad 5. 6. 7. 8.* Da un altro decreto poi della stessa Congr. de' Riti deducesi che questa Messa deve in tutto celebrarsi come ogni altra Messa votiva, cioè senza il *Gloria* e senza *Credo* colla prefazione comune, col *Benedicamus* in fine, e col vangelo di S. Giovanni; tal decreto ha la seguente data: *S. R. C. d. 3. Mart. 1818. Decr. gen. G. n. 4394.* Finalmente è da notarsi che questa Messa si omette nelle seconde Nozze. *Si Mulier est Vidua non solum debet omitti benedictio Nuptiarum, sed et Missa pro sponso et sponsa. S. R. C. d. 3. Mart. 1761. Aquen. G. n. 4150. ad 4.* E ciò va inteso anche dell' uomo quando passa alle seconde nozze secondo la Rub. del Rit. R. nella quale è detto ancora che la contraria consuetudine può valere soltanto per le seconde nozze di un uomo con una donna non ancor maritata, e non viceversa. *Tit. de Sacr. Matr. §. Caveat etiam.*

È da notarsi da ultimo che in tutti gli anzidetti giorni ne' quali può aver luogo la Messa votiva, questa non deve celebrarsi senza una giusta e ragionevole causa, come ripetutamente avverte la Rub. *Missae votivae dici possunt pro arbitrio Sacerdotum quocumque die Officium non est duplex, aut Dominica etc, Id vero passim non fiat, nisi rationabili de causa. Et quoad fieri potest, Missa cum Officio conveniat Rub. Miss. P. I. Tit. IV. n. 3. — Missae votivae, licet pro Sacerdotis devotione quacumque die dici possint per Hebdomadam, quando festum duplex non occurrit: hoc tamen passim, nisi rationabili de causa, fieri non debet; sed quoad fieri potest Missa cum officio conveniat. Rub. Miss. ante Miss. votiv.—Missae votivae pro diversis rebus, dici*

*possunt quacumque die, nisi fuerit Dom. vel offic. dupl. tamen passim non dicantur, nisi urgenti de causa, ut supra dictum est de aliis Missis votivis. ibid. Rub. post Miss. vot. de B. V.*

In quanto alle Messe de' Defunti che appartengono alla 3.ª classe, queste pure consideransi come votive; perchè al pari delle stesse diconsi *extra ordinem officii*, come già innanzi si è detto; a procedere pertanto con ordine nel fissare i giorni, ne' quali le stesse possono aver luogo, distinguiamo le private dalle solenni: In quanto alle private, queste secondo dice la Rub. si possono dire in qualunque giorno, fuorchè nelle feste doppie e nelle Domeniche. *Missae privatae pro defunctis quocumque die dici possunt, praeterquam in festis duplicibus, et Dominicis diebus. Rub. Miss. P. I. Tit. V. n. 2.*, cioè sempre che possono dirsi le votive private e però non hanno luogo quando queste sono proibite. La Congr. poi de' S. Riti ha con varî decreti confermata tale Rub., ed ha dichiarato abuso la contraria consuetudine; degli stessi sono queste le date: S. R. C. *d. 25. Sept. 1649. Tornacen. G. n. 1464. ad 4.* — S. R. C. *d. 20. Jun. 1654. Aesina G. n. 1562.* — S. R. C. *d. 15. Febr. 1659. Faventina. G. n. 1812.* — S. R. C. *d. 3. Iun. 1662. Decr. gen. G. n. 2030.* — S. R. C. *d. 19. Sept. 1665. Ianuen. G. n. 2194.* — S. R. C. *d. 3. Sept. 1672. Neapolit. G. n. 2443. ad 3.* — S. R. C. *d. 24. Iul. 1683. Ruremunden. G. n. 2880. ad 2.* — S. R. C. *d. 14. Iun. 1692. Elboren. G. n. 3134.* — S. R. C. *d. 31. Aug. 1743. Mediolanen. G. n. 3999. ad 1.* E questi decreti hanno sempre vigore, o che la festa di rito doppio occorrente sia del Calendario universale, o che sia del Calendario particolare. *S. R. C. d. 4. Decemb. 1688. Mantuan. G. n. 3027* (1). O che sia occorrente o traslato: *S. R. C. d. 31. Iul. 1665. Nullius Dioeces. et prov. Treviren. G. n. 2198. ad 6.* Inoltre non possono celebrarsi in tutti que'

(1) Si noti il seguente decreto della Congr. de' Riti, circa le Messe *de Requiem* nel giorno di un doppio *ad libitum*: « An « ubi adest Altare privilegiatum pro defunctis celebrari possit « a Sacerdotibus confluentibus Missam de Requiem in die alicujus « Sancti dupl. ad libitum, ex quo ejus officium ab Ecclesiae Pa- « rocho recitatur? » S. R. C. resp. *In casu proposito cum officium sit ad libitum quamvis sub ritu dupl. posse Sacerdotes confluentes celebrare Missas de Requiem. d. 24. Novemb. 1692. Bergomen. G. n. 3102.*

giorni da' quali è escluso il doppio *S. R. C. d. 10. Ian. 1693. Galliarum. G. n. 3152. ad 14.* E segnatamente nell' ottava di Natale incluso anche il giorno nel quale si fa l' ufficio della Domenica vacante S. R. C. *d. 25. Sept. Urb. et Orb. G. n. 3605. ad 2.*—S. R. C. *d. 16. Iun. 1708. Parisien. G. n. 3639. ad 2.* Nell' ottava del *Corpus Dom. S. R. C. d. 21. Iul. 1670. Decr. gen. G.n. 2353.* Nella vigilia dell' Epifania. *S. R C. d. 10. Decemb. 1718. Aesina. G. n. 3768.*, E nell' ottava della stessa. *S. R. C. d. 14. Decemb, 1697. Catanien. G.n. 3300.* In tutti i suddetti giorni poi non può celebrarsi la Messa *de Requiem* anche quaudo trovasi presente il cadavere, siccome ha più volte dichiarato la stessa Congr. de' Riti : *Missae privatae de* Requiem *etiam corpore praesente et insepulto dici non possunt diebus quibus fit officium dupl. vel aliis a Rub. exceptis, et quaecumque consuetudo in contrarium abusus esse declaratur. S. R. C. d. 29. Ian. 1752. Ord. Carmelit. Excalc. Polon. G. n. 4074. ad 12.* — S. R. C. *d. 5. Iul. 1698. Collen G. n. 3328. ad 8.*—S. R. C. *d. 10. Ian. 1693. Galliar G. n. 3152. ad 14.* — S. R. C. *d. 17. Aug. 1833. Oppidi de Laurea G. n. 4570.* — S. R. C. *d.23. Maj. 1835. Ord. Min. Capucc. Prov. Helvet. G. n. 4599. ad 6.* Neanche possono in detti giorni celebrarsi le Messe *de Requiem* per ragione de' Legati pii, i quali possono e debbono soddisfarsi con l' applicazione della Messa del Santo occorrente, come ha dichiarato con altri decreti la stessa Congr. de' Riti, e segnatamente col seguente approvato dal Papa : « Cum SS. in visitatione « Ecclesiarum Urbis acceperit in plerisque Ecclesiis abu« sum irrepsisse, celebraudi Missas privatas pro Defunctis « etiam in festis dupl. coutra praescriptum Rubricarum « Miss. Rom., eumdemque abusum decreto Congr. elimi« nari praeceperit, innotuerit vero S. R. C. huiusmodi « abusum, etiam in aliis Ecclesiis ubique gentium exi« stentibus inductum pariter reperiri. S. eadem Congr. *Ut Miss. Rubricae inviolate serventur, districte praecipit omnibus et singulis Sacerdotibus tam saecularibus quam regularibus cujusvis Ordinis, Congr., Societatis, et Instituti etiam necessario exprimendi, ut in posterum omnino dictam Rub. servent, ita ut Missas privatas pro Defunctis seu* de Requiem, *in duplicibus nullatenus celebrare audeant vel praesumant. Quod si ex benefactorum praescripto Missae hujusmodi celebrandae incidant*

*in festum duplex, tunc minime transferantur in aliam diem non impeditam, ne dilatio animabus suffragia expectantibus detrimento sit, sed dicantur de festo currenti cum applicatione Sacrificii, juxta mentem eorum Benefactorum, curentque Ecclesiarum Rectores, Sacristae, aliique ad quos pertinet, ut hujusmodi decretum inviolate servetur, ut in Sacristia affixum retineatur, ubi commode ab omnibus celebrare volentibus conspici ac legi possit. In eos autem qui contra facere ausi fuerint vel praemissa adimplere neglexerint, locorum Ordinarii tum Saeculares tum Regulares pro modo culpae animadvertant.* Et facta de praemissis SS. relatione *Sanctitas sua annuit et cum applicatione Sacrificii satisfieri ac Benefactorum mentem impleri voluit. S. R. C. d. 5. Aug. 1662. decr. gen. G. n. 2031.* — S. R. C. *d. 3. Iun. 1662. Faventina G. n. 2024.* (1) S. R. C. *d. 31. Maj. 1670. Ragusina. G. n. 2350.* — S. R. C. *d. 14. Iun. 1692. Elboren. G. n. 3134.*

Oltre a ciò è a notarsi ancora, che durante l' Esposizione del Sacramento se non osta il rito del giorno, *Missae de Requiem extra altare ubi est expositum SS. Sacramentum poterunt celebrari dummodo Oratio coram Sacramento non sit ex publica causa. S. R. C. d. 7. Maj. 1746. Varsavien. G. n. 4032. ad 9.* Quando poi l' Esposizione è per una causa publica come nelle Quarantore, è più regolare che non si celebrino dette Messe, ancorchè sieno da celebrarsi per prescritto de' testatori, come ha dichiarato la stessa Congr. de' Riti co' due seguenti decreti: 1.° « An durante expositione SS. Sacra« menti occasione 40. Horarum in tali Ecclesia celebrari « possit Missa privata *de Requiem*, quando alias dies ipsa « eam admittit? Et quid de Missa cantata de Requiem « pro adimplenda mente Testatoris, sive anniversario sa« tisfaciendo? » S. R. C. resp. *regulariter Negative. d. 2. Decemb. 1684. Can. Regul. Later. G. n. 2924. ad 5.* — 2.° « An liceat in Ecclesiis in quibus occasione 40. « Horarum expositum detinetur Augustissimum Sacramen-

(1) I decreti anteriori contrari notati con le seguenti date: S. R. C. *d. 1. Sept. 1607. Pampilonen. G. n. 212.* — S. R. C. *d. 20. Iun. 1626. Nucerina in Umbria G. n. 492.* — S. R. C. *d. 18. Aug. 1629. Terdonen. G. n. 688.* restano abrogati da' surriferiti decreti generali di data posteriore, massime dal 2.° di essi nel quale leggesi la seguente clausula: *quibuscumque non obstantibus decretis hactenus in contrarium emanatis.*

« tum, celebrare Missas Defunctorum? Et quid si ex « praescripto Testatorum essent celebrandae? » S. R. C. resp. *Congruentius abstinendum. d. 27. April 1697. Eugubin G. n. 3273.* Ciò non ostante l'Istruzione Clementina assolutamente prescrive che *non si celebrino Messe di requie durante il tempo delle Quarantore. §. 17.* Perchè poi non ne venga da ciò nocumento alcuno alle anime Purganti che aspettano i suffragî, fu dichiarato con rescritto Pontificio in data de' 12. Maggio 1807., che durante l'Esposizione del SS. Sacramento tutti gli altari per la Chiesa fossero privilegiati, e ciò s'intende anche per le Messe correnti, e votive del Sacramento. *Gardell. ad §. cit. Instr. Clem. n. 11.*

Se poi le Quarantore occorrono in qualche Chiesa nel giorno de' morti, in tal caso ad eccezione dell'Altare maggiore in cui trovasi esposto il Sacramento, possono e debbonsi agli altri altari celebrare le Messe *de Requiem* con paramenti neri o violacei ad arbitrio del Superiore della Chiesa stessa, siccome ha dichiarato col seguente decreto la Congr. de' Riti: « Cum in Ecclesia S. Ignatii Urbis « expositio SS. Eucharistiae Sacramenti, quae dicitur qua« draginta horarum, singulis fere annis incidat in diem « commemorationis omnium fidelium defunctorum, et « Praeses ejus Ecclesiae anceps haeserit: num liceat, « durante tali expositione, recitare officium et celebrare « Missas Defunctorum in dicta Ecclesia, humillimis pre« cibus petiit a S. R. C. resolutionem infrascriptorum Du« biorum: 1.° An in Ecclesiis, in quibus expositum ma« net Sacramentum Fidelium adorationi, in turno perpe« tuae orationis, quae dicitur quadraginta horarum, oc« currente die commemorationis omnium fidelium defun« ctorum, liceat recitare officium defunctorum, et cele« lebrare Missam solemnem, et etiam Missas privatas ibi« dem defunctorum? — 2.° Et quatenus affirmative, an « adhiberi debeant paramenta coloris violacei potius, quam « coloris nigri? — 3.° Et an in eodem casu excipiendum « sit Altare, in quo habetur Sacramentum? » S. R. C. resp. *Ad 1. Affirmative* — Ad 2. *Arbitrio superioris localis* — Ad 3. *Affirmative. d. 16. Sept. 1801. Urb. Eccles. S. Ignat. G. n. 4328.*

Le Messe private *de Requiem* in fine non possono celebrarsi da que' Sacerdoti che recitano l'ufficio di rito doppio, quando essi celebrano in una chiesa estranea nella quale si fa l'uffizio di un Santo semidoppio, o sempli-

ce, o di una Feria, come rilevasi da' seguenti decreti della Congr. de'Riti: 1.° « An Sacerdos habens officium ritus dupl. sed celebrans in Ecclesia in qua fit officium de semid. possit dicere Missam votivam? « S. R. C. resp. *Negative d. 7. Settemb. 1816. Tuden G. n. 4376. ad 20.* — 2.° *Sacerdotibus Ritus Rom. non licere sese conformare Ecclesiae, si in ea celebretur Missa votiva, et ipsi celebraverint officium sub ritu dupl. S. R. C. d. 16. Decemb. 1828. Mediolanen G. n. 4497.* E poichè la Messa *de requiem* è una vera Messa votiva, quindi è che in tal caso non si può celebrare. E per contrario non si può dire la Messa *de requiem* da quel Sacerdote che recita l' ufficio di rito semidoppio, o semplice, quando celebra in una chiesa estranea nella quale corre l' ufficio di rito doppio, come ha dichiarato con altro decreto la stessa Congr. *Sacerdotem saecularem sive Cappellanum sive non qui recitavit officium semid., vel simpl., vel feriale illa die celebrans in aliqua Ecclesia Regularium in qua recitatum est ab ipsis Regularibus eödem die officium dupl. de non praecepto prout de Sancto aliquo sui Ordinis non posse dicere Missam de requiem. S. R. C. d. 9. Iun. 1668. Conversana G. n. 2287.* Lo stesso vale per le chiese delle Monache, le quali vanno sotto la stessa categoria di quelle de' Regolari. *S. R. C. d. 11. Febr. 1702. Tarvisina. G. n. 3468. ad 4.* Vero è che la Congr. de' S. Riti ha più volte dichiarato che i Sacerdoti esteri debbono adattarsi alla chiesa nella quale celebrano, ed uniformarsi alla stessa, ma con ciò s' intende che essi debbono adattarsi al rito, e celebrare la Messa dell' ufficio che corre in quella Chiesa. Ecco i decreti: « 1.° An Fratres diebus quibus propria of-« ficia celebrant sub ritu dupl. celebrantes in alienis Ec-« clesiis possint celebrare Missas cum dictis officiis concor-« dantes, vel possint celebrare de aliis, conformando se « ritui earumdem Ecclesiarum ac etiam de Requiem? « et quatenus affirmative quoad 1. partem. Quid quoad « colores Paramentorum? » S. R. C. resp. *Quoad 1. partem dubii: Negative, quando festum celebratur cum solemnitate, et concursu populi. Et quoad 2. partem jam provisum. d. 11. Iun. 1701. in una tertii Ord. S. Francisci. G. n. 3437. ad 1.* — 2.° *Serventur decreta alias edita in una tertii Ord. S. Francisci 11. Iun. 1701 et Sacerdotes tam saeculares quam regulares conformare se debent ritui Ecclesiae in qua celebrant.*

*S. R. C. d. 29. Ian. 1752. Ord. Carmelit. - Excalc. Polon. G. n. 4074. ad 10. 11.* È d'avvertirsi pertanto che se il colore della Chiesa nella quale si celebra si accorda con l'uffizio proprio si può fare la Messa del proprio uffizio, purchè nella detta Chiesa non vi sia solennità con concorso di popolo, nel quale caso deve ognuno necessariamente dire la Messa della Chiesa. Vedi a tal proposito l'illustrazione del Gardellini sul primo de' due ultimi riferiti decreti, nel vol. 1.° della presente opera Sez. I. Istr. V. pag. 170. Nota (1) in piedi della stessa. Se poi l'uffizio della Chiesa discorda nel colore dal proprio, se il rito della chiesa è doppio devesi anche necessariamente celebrare la Messa della Chiesa non potendosi ad esempio celebrare la Messa del Santo proprio che è Confessore, col colore rosso che corre in detta Chiesa, a causa dell' ufficio che ivi recitasi di un Santo Martire. Vedi i decreti della Congr. de' S. Riti rapportati nella citata Istr. pag. 170. 171. (1). Ma se il rito della Chiesa è semidoppio può celebrarsi la Messa del proprio ufficio adoprando il colore proprio, ammettendosi in tal caso diversità di colori, a causa delle Messe Votive. In un sol caso poi per eccezione di regola deve il Sacerdote, che recita l'ufficio di rito doppio, celebrare la Messa *de Requiem*, quando celebra in qualche Chiesa nella quale con pompa straordinaria, e con insolito concorso di popolo si facciano i funerali di qualche Defunto, come ha dichiarato la stessa Congr. de' S. Riti con altro decreto notato con la seguente data: *S. R. C. d. 23. Aug. 1704. Ord. Eremit. Camald. Congr. Mont. Coron. G. n. 3554. ad 7.*

In quanto poi alle Messe solenni *de Requiem*, fa d'uopo da prima distinguere le Quotidiane da quelle che si dicono nel giorno della morte o della deposizione di un Defunto, nonchè ne' giorni terzo, settimo, trigesimo, ed anniversa-

(1) A tali citati decreti, debbono aggiungersi questi altri: « In Ecclesia ubi fit officium dupl. Confess. aut Virg., « potest ne quis Missam de Martyre ( de quo recitat offi« cium ) celebrare, et in quibus paramentis? » S. R. C. resp. *Semper uniformari debet officio Ecclesiae, in qua Sacerdos celebrat, et etiam in colore paramentorum, et quando est dupl., tunc celebrari debet de Sancto, cujus particularis illa Ecclesia celebrat Officium. d. 4. Sept. 1745. Aquen. G. n. 4026. ad 8.* Ed i due seguenti de' quali riportiamo le sole date, e sono in conferma di quello de' 7. Maggio *in Varsavien* ivi arrecato: S. R. C. *d. 7. Sept. 1816. Tuden. G. n. 4376. ad 18. 19.* — S. R. C. *d. 16. Decemb. 1828. Mediolanen G. n. 4497.*

rio. Le Quotidiane cioè quelle che si celebrano *ad libitum* seguono la stessa regola delle Messe private come ha dichiarato più volte la Congr. de' Riti co' seguenti decreti : 1.° *Non convenire ut Missae defunctorum celebrentur et cantentur diebus solemnibus. S. R. C. d. 23. Iul. 1607. Veronen. G. n. 206.* E per giorni solenni s' intendono i doppî come è detto nella dimanda per la quale fu tal decreto emanato. 2.° « Utrum abolenda illa con« suetudo, vel mala sit dum cantatur missa solemnis de re« quiem diebus in quibus fit de officio dupl. vel de dupl. « fieri non potest ? » S. R. C. resp. *Tanquam abusum abolendam juxta dispositionem Rub. V. Miss. Rom. de Missis Defunct. n. 2. in fine , et Decreta S. C. ac signanter decr. gen. edit. d. 5. Aug. 1662. ( G. n. 2030. 2031. ) d. 10. Ian. 1693. Galliar. G.n.3152. ad 14.*— S. R. C. *d. 13. Iul. 1709. Myranden. G. n. 3664.* — 3.° *Missae de Requiem si sint Anniversaria cantentur in illis diebus quibus defuncti sunt pii Institutores, etiamsi in illis diebus celebretur Offic. sub ritu dupl.; quod si dictae Missae de Requiem non sint Anniversaria, aut non constat de diebus quibus illi mortui sunt, plures Missae de Requiem cantentur illis diebus in quibus celebratur Offic. sub ritu simpl. vel Semid. neque tamen pro iisdem applicari poterunt Missae Conventuales. S. R. C. d. 10. Mart. 1708. Nolan. G. n. 3633.* — 4.° « An Missae de « Requiem pro parentibus et Fratribus qualibet feria II. « in quolibet conventu possint cantari, exposito castro do« loris, occurrente festo dupl. maj. et min. sed non de « praecepto seu festivo ? » S. R. C. resp. *Negative d. 11. Maj. 1754. Ord. Min. de Observ. S. Franc. prov. maj. Polon. G. n. 4095. ad 2.* — 5.° « An Missae de « Requiem ( ut populus semper praetendit, et non per ap« plicationem Sacrificii ) possint cantari pro Benefactori« bus defunctis, ad petitionem haeredum quavis die, etiamsi « non sit dies obitus vel anniversarium , occurrente festo « dupl. maj. vel min. sed non de praecepto seu festivo? » S. R. C. resp. *Negative. decr. cit. ad 4.* E però come si è detto delle private dove vi è l' obbligazione di cantare tali Messe, se non possono celebrarsi perchè giorni impediti, si soddisfano con l' applicazione del Sacrificio del giorno S. R. C. *d. 24. April. 1706. Tranen. G. n. 3595.* — S. R. C. *d. 1. Sept. 1708. Faventi. G. n. 3645.* — 6.° *Missae cantatae de Requiem a Defunctis relictae sine praefixione dierum debent celebrari die-*

*bus a Rub. permissis. S. R. C. d. 23. Aug. 1766. Carthaginen. G. n. 4187. ad 1.* — 7.° « Utrum in dupl. « min. de praecepto ob meram fidelium devotionem liceat « cantare Missam de Requiem? S. R. C. resp. *Negative d. 3. Decemb. 1701. Bergomen. G. n. 3455. ad 1.* — 8.° *In die quo celebratur festum dupl. etiam translatum prohibetur Missa de Requiem nisi sit praesens Cadaver. S. R. C. d. 31. Iul. 1605. Nul. Dioec. et Prov. Treviren. G. n. 2198. ad 6. 9.*—9.° Utrum post Missam « depositionis extra diem 3. 7. et 30. cantari possit Missa « in ritu dupl. maj. ut in die obitus cum unica Orat. , « modo Consanguinei defuncti ad eam conveniant? » S.R.C. resp. *Sine speciali indulto non posse d. 27. Febr. 1847. Vicariat. Ruremundens. in Holland. G. n. 4926. ad 1.*

Oltre a ciò è a notarsi ancora la seguente Rub. del Messale Rom. in ordine a tali Messe: 1.° *Prima die cujusque mensis (extra Adventum Quadragesimam, et tempus Paschale) non impedita officio dupl. vel semid. dicitur Missa Principalis generaliter pro Defunctis Sacerdotibus, benefactoribus, et aliis. Si vero in ea fuerit festum Simplex, vel feria quae propriam habeat Missam, aut resumenda sit Missa Dom. praecedentis, quae fuerit impedita, et infra Hebdomadam non occurrat alius dies in quo resumi possit: in Ecclesiis Cathed. et Colleg. dicantur duae Missae* (1), *una pro Defunctis, alia de festo Simplici, vel feria praedicta. Sed in Ecclesiis non Cathedr., nec Colleg. dicatur Missa de die cum comm. generaliter pro Defunctis*—2.° *Praeterea feria II. cujusque Hebdomadae, in qua officium fit de feria, Missa principalis dici potest pro Defunctis. Si autem fuerit propria Missa de feria, vel de festo Simplici, vel resumenda sit Missa Dom. praecedentis ut supra, in Missa de die fiat commemoratio (ut dictum est) pro Defunctis. Excipitur tamen Quadragesima* (2), *et totum tempus Paschale, et quando per annum officium est Duplex vel Semid. quibus temporibus non dicitur Missa Conventualis pro Defunctis, neque pro eis fit commemoratio. P. I. Tit. V. n. 1. 2.* (3).

(1) Si notino le parole del Gavanto su tale Rub. *Heu, negligitur haec Rubrica, quae tamen habet verbum*: Dicantur: *quod est praeceptivum P. I. Tit. V. rub. 1. L. r.*

(2) Le ferie dell' Avvento sono eccettuate perchè non hanno Messa propria come nella Quaresima. *Cav. P. I. Tit. V. rub. 2. L. t.*

(3) In conferma di questa Rub. si noti il seguente decreto

In quanto alle altre Messe solenni *de Requiem* cioè a quella che dicesi nel giorno della morte di taluno, o della deposizione del cadavere, ovvero nel giorno terzo, settimo, trigesimo, ed anniversario dalla morte, queste hanno maggior dilazione delle prime cioè delle Quotidiane *ad libitum*; poichè quella del giorno della morte o deposizione del cadavere o dicesi *praesente corpore*, o pure *absente corpore insepulto*, o pure *absente corpore sepulto*: nel primo caso cioè *praesente corpore* sempre può dirsi *dum tamen Conventualis Missa et Officia divina non impediantur*, *magnaque diei celebritas non obstet. Rub. Rit. Rom. Tit. de Exeq. §. Si quis—Aut aliqua necessitas aliter suadeat. Rub. ibid. circa finem.* Altrettanto trovasi pur dichiarato dalla Congr. de' S. Riti: *S. R. C. d. 4. Sept. 1745. Aquen. G. n. 4026. ad 2. 7.* Per siffatti giorni solenni poi s' intendono i seguenti, come insegnano i Liturgici: il giorno dell' Epifania, l' ultimo Triduo della Settimana maggiore, il giorno di Pasqua, di Pentecoste, del *Corpus Dom.*, dell' Annunziazione di Maria SS., e di Natale: nonchè le feste di S. Giovanni Battista de' SS. Ap. Pietro e Paolo, d' Ognissanti, e del Patrono o Titolare della Chiesa, come rilevasi da varî decreti della Congr. de' Riti notati con le seguenti date. S.R.C. *d. 27. Mart. 1779. Ord. min. Observ. Reform. S. Franc. G. n. 4244. ad 4*—S.R.C. *d. 8. April. 1808. Compostellana G. n. 4357. ad 1.*—S. R. C. *d. 7. Sept. 1816. Tuden. G. n. 4376. ad 44.* Negli altri giorni poi anche di rito doppio di 1.ª classe può celebrarsi questa Messa, purchè detti giorni non siano affatto solenni: di fatti dichiarò la Congr. de' Riti con altro decreto che potesse dirsi tal Messa nella feria II. dopo la Dom. di Pasqua e Pentecoste, e pure queste ferie sono di 1.ª classe, e di qualche solennità, ecco il decreto: *Cum juxta Rub. Rit. R., absque Missa quantum fieri potest Defunctorum corpora non*

della Congr. de' S. Riti: « An debeat dici Missa de Defunctis « fer. II. post Dom. Passionis, quando Officium Defunct. recita« tum est, cum in aliis feriis II. Quadrag. non dicatur secun« dum Rub. eo quod Oratio *Omnipotens sempiterne Deus* sit « communis pro vivis et defunctis, quae oratio non dicitur post « Dom. Pass., unde videtur, ut concordet Missa cum officio quod « debeat dici Missa de Defunctis, vel Oratio *Fidelium etc ?* » S. R. C. resp. *In casu proposito non teneri nec ad Missam pro Defunctis, nec ad Orationem* Fidelium. *d. 11. Iul. 1643. Lugdunen. G. n. 1315. ad 4.*

*sint sepelienda, poterit praesente cadavere unica Missa solemnis pro defunctis celebrari feria II. post Pascha aut Pentecosten. S.R.C. d. 2. Sept. 1741. Aquen. G. n. 3970. ad 4.*—S.R.C.*d. 4.Sept. 1745. Aquen. G.n.4026. ad* 2. Ed il decreto or ora citato de' 27. Mar. 1779. concesse a' Francescani di celebrare la Messa *de Requiem praesente corpore* nel giorno di S. Chiara per essi di rito doppio di 1.ª classe, meno nella Chiesa Titolare di detta Santa, ecco il decreto: « An in festo S. Clarae quae « apud Franciscanos celebratur sub ritu dupl. 1. clas. « cantari possit Missa de Requiem praesente corpore? » S. R. C. resp. *Affirmative excepta tantum Ecclesia Titulari, ubi celebratur festum S. Clarae.* Lo stesso fu dichiarato col decreto degli 8. Aprile 1808 *in Compostellana.* Pe' giorni poi anche di 1.ª classe ma più solenni dichiarò con altri decreti la stessa Congr. che tal Messa non possa dirsi: *corpore praesente et insepulto Missa unica solemnis celebrari poterit etiam in Dominicis et festis diebus non tamen solemnibus 1 classis. S. R. C. d. 29. Ian. 1752. Ord. Carmelit. Excalc. prov. Polon. G.n. 4074. ad 12.* Ed in questo senso vanno intesi tutt' i seguenti decreti de' quali riportiamo le sole date, che ne' doppî di 1.ª classe vietano di celebrare la Messa solenne *de Requiem praesente corpore.* S. R. C. *d. 5. Iul. 1698. Collen. G. n. 3328. ad 8.* — S. R. C. *d. 21. Mart. 1744. Bergomen. G. n. 4004. ad 2.* — S. R. C. *d. 17. Iul. 1830. Fanen. G. n. 4511.* — S. R. C. *d. 23. Maj. 1835. Namurcen. G. n. 4597. dub. 14. ad 6.* (1). — S. R. C. *d. 7. Decemb. 1844. Mechlinien. G. n. 4839. dub. XII. ad 1. 2.*

Nel secondo caso cioè *absente corpore insepulto*, che possa dirsi una Messa solenne lo ha dichiarato la Cong. de' Riti col seguente decreto: « Quaeritur utrum cadavere non prae« sente Missa de Requiem locum habere valeat? » S.R.C. resp. *Iuxta alias decreta posse d. 1. Sept. 1838. Eysteten. G. n. 4694. ad 1.* Tali decreti poi anteriori sono fra i seguenti che riportiamo, ne' quali è dichiarato che tal Messa può aver luogo ne' doppî maggiori e minori anche ne' giorni di Domenica o festivi, e nella Settimana maggiore meno l' ultimo Triduo, e le due ferie seguenti alle

(1) In conferma di ciò l' autore della continuazione del Gardellini nell' Indice del volume 8. L. D. §. 3. n. 26. chiama solenniori questi giorni di 1.ª classe ne' quali è proibita tal Messa anche *praesente cadavere.*

Dom. di Pasqua e Pentecoste, nonchè i doppi di 1.ª classe anche non festivi. 1.° *Posse in die dominico vel festivo celebrari officium et Missam Defunctorum pro Defuncto cujus corpus adhuc insepultum super terram retinetur. S. R. C. d. 23. maj. 1603. Egitanien G. n. 51. ad 5.* — S. R. C. *d. 11. April. 1840. Taurinen. G. n. 4742.* — 2.° *Cum juxta Rub. Rit. R., absque Missa quantum fieri potest defunctorum corpora non sint sepelienda, poterit, praesente cadavere unica Missa solemnis pro defunctis celebrari feria II. post Pascha aut Pentec. Haec tamen Missa non decantabitur in dupl. 2. clas. haud festivis, si corpus praesens non fuerit. S. R. C. d. 2. Sept. 1741. Aquen. G. n. 3970. ad 4.* — 3.° « An « Missae de Requiem possint cantari in nostris Eccl. pro Be« nefactoribus defunctis (qui apud nos non sepeliuntur) in « die obitus illorum occurrente festo dupl. min. et maj. « non de praecepto seu festivo? » S. R. C. resp. *Affirmative. d. 11. maj. 1754. Ord. min. de Observ. S. Fran. prov. maj. Polon. G. n. 4095. ad 3.* — 4.° « Utrum « in maj. Hebd., excepto Triduo ante Pascha et Biduo « post, et infra oct. Paschae et Pentecostes, ac etiam in « festis dupl. 1. class. non tamen celebribus, possit can« tari Missa una solemnis de Requiem insepulto cadavere? » S. R. C. resp. *Affirmative. d. 29. Ian. 1752. Ord. Carmel. Excalc. Polon. G. n. 4024. ad 13.* — 5.° « An « pro defuncto sepeliendo ad Vesperas ob aliquam ratio« nabilem causam, dici possit aliquando hora Matutina « Missa de Requiem iisdem diebus quibus locum habet « praesente corpore? » S. R. C. resp. *Si cadaver sit insepultum licet non praesens, detur decretum in Florentina (d. 25. Apr. 1781. n. 4253.) S. R. C. d. 7. Sept. 1816. Tuden. G. n. 4376. ad 43.* — 6.° « Gene« ralia decreta permittunt ut valeat Missa solemnis de « Requiem cantari, etiam secunda et tertia feria Pascha» tis, et Pentecostes praesente corpore. In Hetruria pro« hibitum quum sit Cadaver exponere, poterit haec Missa « locum habere quando Cadavere asservatur in Conclavi « proximo Ecclesiae? » S. R. C. resp. *Negative, sed servetur Decretum in Florentina diei 25. April. 1781., quod praecise Hetruriam respicit. d. 3. Aug. 1839. Piscien. G. n. 4713. ad 7.* Il decreto poi de' 25. Aprile *in Florentina* è il seguente: « Serenissimus Hetruriae « Dux SS. Dom. Pio VI. humillime supplicavit ut in « cunctis suis Dominiis celebrari possit una solemnis Missa

« de Requiem diebus etiam festivis de praecepto et dupl.
« 2. clas. una cum absolutione et precibus quae in die
« obitus fieri et recitari solent, etiamsi Cadaver praesens
« non sit ? » Sanctitas sua audito consilio Congr. particularis ab Ea deputatae resp. *Petitam facultatem in casu de quo agitur benigne concessit, etsi Cadaver tumulatum non fuerit, sed ea qua decet religione servetur in loco decenti proximiori Ecclesiae, apposito tamen in Ecclesia, lodicis, seu nigri panni signo ab eo diverso quod in Anniversario adhibetur, ut Fideles intelligant, Missam hisce diebus offerri in expiationem animae illius Defuncti cujus corpus traditum terrae adhuc non fuit et Ecclesiae precibus etiam proprias adjungant. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. d. 25. April. 1781. Florent. G.n. 4253.*—S.R.C. *d. 27. Aug. 1836. Veronen. G. n. 4633. ad 9.*

Nel terzo caso in fine cioè *absente corpore sepulto* può dirsi la Messa solenne *de requiem* in tutti i sopradetti giorni, ne' quali è lecito dirla *absente corpore insepulto* ad esclusione di più anche de' giorni festivi, come da' seguenti decreti manifestamente rilevasi: 1.° *Posse in die Dominico vel festivo celebrari officium et Missam Defunctorum pro Defuncto cujus corpus adhuc insepultum super terram retinetur, secus si jam sepultum sit, quo casu in die sequenti vel alio non impedito eadem solemnitate celebrari poterit ut cavetur in Rub. Miss. et Brev. S. R. C. d. 23. Maj. 1603. Egitanien. G. n. 51. ad 5.* — 2.° *Cum juxta rub. Rit. Rom. absque Missa quantum fieri potest defunctorum corpora non sint sepelienda, poterit praesente cadavere unica Missa solemnis pro Defunctis celebrari feria II. post Pascha aut Pentec. Haec tamen Missa non decantabitur in dupl. 1. clas. haud festivis si corpus praesens non fuerit, aut pridie sepultum. S. R. C. d. 2. Sept. 1741. Aquen. G. n. 3970. ad 4.* — S.R.C. *d. 4. Sept. 1745. Aquen G.n. 4026. ad 7.* — 3.° « An quando defunctus tumulatus fuit vespere ob aliquam causam possit sequenti « mane fieri officium et Missa cantari de Requiem etiamsi « recitetur de festo dupl. ? » S. R. C. resp. *Affirmative, exceptis tamen diebus in quibus Missae cantatae de Requiem prohibentur absente corpore. d. 18. Decemb. 1779. Ord. Min. S. Franc. de Obser. prov. Concept. B. M. V. in Reg. Portugal. G.n. 4246. ad 9.*—S.R.C. *d. 11. April. 1840. Taurinen. G. n. 4742.* — 4.° *Si*

*cadaver sit terrae traditum celebrari poterit una Missa cantata ut in die obitus, dummodo non sit dupl. 1. vel 2. clas. aut. festivum de praecepto. S.R.C. d. 7. Sept. 1816. Tuden. G. n. 4376. ad 43.* — S. R. C. *d. 23. Sept. 1837. Sutrina G. n. 4574. ad 1.*

Oltre a ciò può tal Messa solenne *de requiem absente corpore insepulto* dirsi anche in luogo distante la prima volta che si ha notizia della morte di alcuno, come rilevasi dal seguente decreto della Congr. de' Riti, nel quale sono pure indicati i giorni in cui è permesso dirla; Ecco il decreto: « Ex dispositione Constitutionis Congr. Canonicorum Lateranensium cum primum accipitur nuntium « de obitu in loro dissito alicujus de gremio ejusdem « Congr., in quolibet Monasterio cantatur Missa de Re« quiem ut in die obitus pro ejus anima. Quaeritur an « dicta Missa de Requiem cantari possit in festo dupl. « maj. vel min. non tamen de praecepto statim ac nun« tius accipitur de obitu, ut citius suffragetur animae De« funct? » S. R. C. resp. *Indulgeri posse non relicta tamen Missa in cantu de festo dupl. min. occurrente, quatenus adsit obligatio cantandi. d. 4. maj. 1686. Can. Reg. Later. G. n. 2961. ad 2.* La stessa Congr. de' Riti ha dichiarato ancora in ordine a tal Messa: 1.° Che per festa di rito doppio maggiore di precetto, nella quale è proibito celebrare detta Messa, s'intende quella in cui *occurrit officium recitandum sub ritu dupl. maj. cuique a legitimo Superiore adnexum est praeceptum audiendi sacrum, et abstinendi ab operibus servilibus. S. R. C. d. 11. maj. 1754. Ord. Min. de Observ. S. Franc. prov. maj. Polon. G. n. 4095. ad 5.* — 2.° Che essa deve subito celebrarsi, e ciò rilevasi da quest'altro decreto: « « An « Missa de Requiem quae cantatur cum primum accipitur « nuntium de Obitu Religiosi in loco dissito differri pos« sit ad Triduum? S. R. C. resp. *In prima die non impedita. d. 27. Mart. 1779. Ord. Min. Observ. S. Franc. G. n. 4244 ad 2.* E però con altro decreto decise: *Si Sabbato post meridiem accipiatur nuntium de obitu alicujus in loco dissito poterit feria II. sequente cantari Missa de requiem etsi officium sit duplex non festivum S. R. C. d. 3. Mart. 1761. Aquen. G. n. 4150. ad 13.* 3.° Che essa non ha luogo nelle ottave privilegiate, sebbene possa dirsi nella Vigilia dell'Epifania: « An dicta « Missa cantari possit in Vigilia Epiph., et infra octavas « privilegiatas? » S. R. C. resp. *Affirmative quoad pri-*

*mam partem*, *negative quoad secundam.* eod. decr. ad 3.

In quanto alle Messe del giorno terzo, settimo, trigesimo, ed anniversario è d' avvertirsi innanzi tutto: 1.° che i giorni 3. 7. e 30. possono numerarsi o dal giorno della morte, o da quello della Sepultura, come ha dichiarato la Congr. de' Riti; *Dies 3. 7. et 30. posse numerari a die obitus, sive a die sepulturae juxta diversam Ecclesiarum consuetudinem. S.R.C. d. 23. Aug. 1766. Carthaginen. G. n. 4187. ad 2.* — S. R. C. *d. 4. Sept. 1745. Aquen. G. n. 4026. ad 7.* — 2.° Che gli anniversarî possono celebrarsi o nel giorno proprio anniversario della morte, o della sepultura; ovvero in altro secondo la consuetudine diversa de' luoghi o fisso dal Testatore, o determinato dagli Eredi. 3.° Che in detti giorni 3. 7. 30. ed anniversarî occorrendo un ufficio di rito doppio la sola Messa solenne può dirsi *de requiem* come ha decretato la Congr. de' Riti, e non pure le private ancorchè lasciate dal Testatore secondo la regola generale innanzi stabilita per le Messe private *de requiem. S.R.C. d. 6. April. 1680. Ianuen. G. n. 2770. ad 3.* (1). Ciò posto, se la Messa di questi giorni è precettata dal Testatore può aver luogo anche ne' giorni di rito doppio maggiore purchè non siano festivi di precetto, ancorchè l'anniversario non cada nel suo giorno vero e proprio, come rilevasi da' seguenti decreti della Congr. de' Riti: 1.° *Anniversaria et Missas cantatas de requiem relictas ex dispositione Testatorum quotannis in die ipsorum obitus etiam in dupl. maj. contingentes posse celebrari, et non comprehendi in decreto ipsius S. C. edito d. 5. Aug. 1662. et a SS. D. n. approbato de Missis Defuncto-*

(1) Una sola eccezione può farsi a tal regola generale, per le Chiese Rurali, nelle quali una sola Messa privata quotidianamente si celebra, come dal seguente decreto rilevasi: « Cum « Gavantus P. I. Tit. XV. post num. 2. signo * dicat Missam « Parochialem sine cantu esse privatam, utrum in Eccl. Paroch. « Ruralibus in quibus per annum plerumque unus tantum Sacerdos celebrat et sine cantu, possit dici Missa de Requiem, « quando anniversarium ex Testatoris dispositione, eorum recurrente obitus die, vel quando dies 3. 7. et 30. incidunt in fest. « dupl. min? » S. R. C. resp. *Quoad Missas et Anniversaria recurrente obitus die affirmative. In reliquis negative, et servetur Decr. gen. editum sub die 5. Aug. 1662. ( G. n. 2031. ) quod incipit SSmus. d. 19. Iun. 1700. Curien. G. n. 3416. ad 9.*

*rum non celebrandis in festo dupl. S. R. C. d. 22. Novemb. 1664. Novarien. G. n. 2157.* — S. R. C. *d. 1. Decemb. 1666. Decr. gen. G. n. 2234.* — S. R. C. *d. 20. Iul. 2669. Decr. gen. G. n. 2337.* — S. R. C. *d. 22. Aug. 1682. Triventina G. n. 2846. ad 1.* — S. R. C. *d. 4. Maj. 1686. Papien. G. n. 2964.* — S. R. C. *d. 13. Sept. 1692. Capuana G. n. 3141. ad 1.* — S. R. C. *d. 15. Sept. 1714. Tirasonen. G. n. 3722.* — S.R.C. *d. 10. Decemb. 1733. Corduben. G. n. 3871.* — 2.° *Anniversaria pro Defunctis possunt celebrari in dupl. maj. dummodo sint dies propriae et assignatae a Testatore, non tamen in festis de praecepto. S. R. C. d. 4. Sept. 1745. Aquen. G. n. 4026. ad 7.* — S. R. C. *decr. cit. 22. Aug.* — 3.° Num anniversaria « quae ex diversorum Testatorum voluntate sunt in cantu « celebranda, absolvi possint in festo dupl. maj. per an- « num non tamen de praecepto, etiamsi dies ille non sit « vere dies anniversarius defuncti ? S. R. C. resp. *Affirmative. d. 22. Decemb. 1753. Wilnen. G. n. 4088. ad 1.* — 4.° « An ( excepto die 3. 7. 30. et anniversa- « rio ) in dupl. maj. liceat canere officium defunct. , et facere absolutionem ad tumulum , et an liceat ( excepto « die obitus ) in octavis privilegiatis ? » S. R. C. resp. *Affirmative ad primam partem si agatur de officio per testamentariam dispositionem in die obitus assignato , ac recitari posse officium etiam in die 3. 7. et 30. plene absoluto officio diei : Negative quoad secundam partem. d. 16. Decemb. 1828. Volaterrana G. n. 4496. ad 7.* — 4.° *In Ecclesiis in quibus anniversarium celebratur undecimo mense a die obitus, si die illa occurrat officium duplex non festivum, potest cantari Missa de requiem ac in ipsa die anniversaria, dummodo dies illa vel ex locorum consuetudine , vel ex Testatorum dispositione stata et fixa sit pro celebrandis dictis anniversariis. S. R. C. d. 3. Mart. 1761. Aquen. G. n. 4150. ad 12.* È assolutamente poi proibito di celebrare detti anniversarî nelle feste di rito doppio di 1.ª e 2.ª classe ; S. R. C. *d. 5. Iul. 1698. Collen G. n. 3328. ad 7.* — S. R. C. *d. 23. Aug. 1704. Catanien. G. n. 3552. ad 1.* Inoltre non possono celebrarsi gli anniversarî nelle ottave privilegiate massime in quella del *Corpus Dom.* dell' Epifania, di Pasqua, di Pentecoste , ed in tutta la Settimana maggiore , nonchè nella feria IV. delle Ceneri , e nella Vigilia di Pentecoste, e di Natale come rilevasi da que-

sti altri decreti della Congr. de' Riti ; S. R. C. *d.* *28. Sept. 1675. Vercellen. G. n. 2601.* — S. R. C. *d. 22. Aug. 1682. Triventina G. n. 2846. ad 3.* — S. R. C. *d. 12. Sept. 1671. Nuscana G. n. 2409.*—S. R. C. *d. 5. Iul. decr. cit. ad 9.* — S. R. C. *d. 8. Mart. 1738. Ulyxbonen Occident. G. n. 3923. ad 4.* — S. R. C. *d. 2. Septemb. 1741. Aquen. G. n. 3970. ad 4.*— (1). I suddetti decreti per tanto riguardano i soli anniversarî lasciati dal Testatore, e non possono applicarsi a quelli che non hanno giorno fisso e determinato, ossia che si celebrano a richiesta dagli eredi: *Verba decreti intelligenda sunt prout sonant pro Missis de Requiem cantatis relictis ex dispositione Testatoris quotannis in die ipsorum obitus, nec extendenda ad non habentia determinatam diem. S. R. C. d. 23. Ian. 1683. Ord. Barnabit. G. n. 2865.* — S. R. C. *d. 27. Mart. 1694. Palentina. G. n. 3180.*

Che se la Messa dell' Anniversario, e lo stesso dicasi di quella del giorno 3. 7. e 30, non è precettata dal Testatore, può aver luogo ne' soli doppi minori purchè non festivi di precetto, come rilevasi da altri decreti: 1.° « Utrum « ex privata Parochianorum devotione petentium saepius « per annum Anniversaria pro Defunctis parentibus, fra« tribus, amicis, et aliis defunctis, Missa solemnis in ru« ralibus Ecclesiis cantari possit de Requiem in festo dupl. « min., altera Missa cantata de festo ubi adsunt plures « vel saltem duo Sacerdotes? » S.R.C. resp. *Affirmative, dummodo sermo sit de die vere Anniversaria a die obitus. d. 19. Ian. 1700. Curien. G. n. 3416. ad 10.* — 2.° An diebus 3. 7. et 30. a depositione defuncti in qui« bus occurrit officium duplex per annum non tamen fe« stivum de praecepto, celebrari possit officium et Missa « defunctorum ? » S. R. C. resp. *Affirmative, dummodo sermo sit de Missa cantata. d. 23. Aug. 1766. Carthaginen G. n. 4187. ad 2.* — S. R. C. *d. 2. Aug. 1783. Lucana G. n. 4261.*—S. R. C. *d. 10. Mart. 1708. Nolana G. n. 3633.*

Sempre che poi questi giorni si trovano impediti perchè festivi, o per una festa di rito maggiore, in tal caso si trasferirà la Messa nel primo giorno antecedente o se-

(1) È da notarsi a tal proposito il seguente decreto della Congr. de' Riti *Anniversarium regis non est causa gravis, et ideo locum non habet infra octavas privilegiatas. S. R. C. d. 20. Novemb. 1677. Taurinen. G. n. 2695.*

guente non impedito da simile festa di rito maggiore, e ciò vale tanto per le Messe precettate dal Testatore quanto per le altre, e lo ha dichiarato più volte la Congr. de' Riti, come rilevasi da' seguenti decreti: 1.° « Si dies 3.7. « et 30. cadat in die Dominico vel festivo, an officium « dicta die solemniter celebrandum sit, an potius transfe- « rendum cum eadem solemnitate? » S. R. C. resp. *Transferatur et celebretur cum eadem solemnitate d. 23. Maj. 1603 Egitanien G. n. 51. ad 5.* — 2.° « Oc- « correndo un anniversario de' morti in un giorno di festa, « ovvero in giorni che hanno Messe proprie, come in « Quaresima, non si dice che una Messa bassa per l'An- « niversario, ancorchè si potrebbe cantare come si canta « la Messa Conventuale? » S. R. C. resp. *Anniversarium potest anteferri imo debet, et in feriis maj. debent omnino cantari duae Missae. d. 31. Iul. 1665. Nullius Dioeces. et prov. Treviren. G. n. 2198. ad 6.*—S.R.C. *d. 4. Septemb. 1745. Aquen G. n. 4026. ad 7.*—3.° « An « anniversaria sive Missae quotidianae cantatae de Requiem « relictae ex dispositione Testatorum pro certis diebus, « iisque impeditis die Dominico, seu alio festo de prae- « cepto cantari possint in diebus subsequentibus seu an- « tecedentibus, in quibus occurrunt officia de festo dupl. « maj. non tamen de praecepto? » S. R. C. resp. *Indulgeri posse, non relicta Missa in cantu de festo dupl. min. occurrente, quatenus adsit obligatio cantandi. d. 4. maj. 1686. Can. Regul. Lateran. G. n. 2961. ad 1.2.— S. R. C. d. 22. Decemb. 1753. Wilnen. G. n. 4088. ad 4.* — 4.° « An anniversaria occurrentia in diebus fe- « stivis, aut impeditis, a Testatoribus tamen non adsignata « transferri valeant ad aliam diem in quo occurrit officium « dupl. min., in eaque praeter officium, etiam Missa de « Requiem cantari possit ut in Anniversario? » S. R. C. resp. *Posse juxta decretum in una Papien d. 17. Mart. 1629. ( G. n. 653 ), sed petendum indultum. d. 28. Iul. 1832. Brixien. G. n. 4545. ad 1.* — Gli anniversarî però che cadono nelle ottave privilegiate, ancorchè precettati dal Testatore, dovendo trasferirsi oltre le stesse, perdono il privilegio di potersi celebrare ne' giorni di rito doppio maggiore, e seguono la regola generale, come ha dichiarato la stessa Congr. de' Riti: « Utrum An- « niversaria perpetuo in die obitus quotannis celebranda « si contingat transferri ultra aliquam octavam privilegia- « tam gaudeant adhuc, ut possint celebrari in dupl. maj? »

S. R. C. resp. *Negative d. 3. Decemb. 1701. Bergomen. C. n. 3455. ad 1.*

È da notarsi in fine circa gli anniversarî ed altre Messe *de requiem* solite a celebrarsi dalle comunità pe' Defunti appartenenti alle stesse; che se trovansi prescritte dagli Statuti e dalle Regole della Comunità equivalgono alla disposizione testamentaria, ed in tal caso possono aver luogo anche ne' giorni di rito doppio maggiore, in caso contrario seguono la regola generale, e ciò rilevasi dal seguente decreto della Congr. de' Riti: « Cum in constitu« tionibus Ordinis S. Benedicti c. 31. praecipiatur ut quo« ties aliqua ex religiosis decesserit, toties diebus 3. 7. 30. « et anniversario celebretur una Missa cantata de Re« quiem ut in die obitus in suffragium cujuscumque Re« ligiosae: Abbatissa et Religiosae Monasterii S. Justinae « Ord. praedicti S. Benedicti Civitatis Lucanae S. R. C. « humillime supplicarunt quatenus declarare dignaretur « an liceat praedictas Missas celebrare quoties dictis die« bus 3. 7. et 30. et anniv. occurrat festum rit. dupl.? » S. R. C. resp. *Licere, exceptis dupl. i. et ii. clas. ac diebus festis de praecepto d. 2. Aug. 1783. Lucana G. n. 4261.* Gli anniversarî poi che dalle stesse Comunità si celebrano una volta l' anno in suffragio di tutti i Defunti delle stesse, come si è detto di tutte le altre Messe quotidiane debbono celebrarsi ne' semidoppî; e lo ha dichiarato con altri decreti la stessa Congr. de' Riti, e sono i seguenti: 1.° « Anniversaria, quae celebrantur a Capi« tulis, Collegiis, Confraternitatibus etc. pro omnibus in « genere Canonicis, Confratribus etc. defunctis possunt ne « celebrari, si in illis diebus occurrat officium duplex? » S. R. C. resp. *Negative juxta decreta praesertim in Corduben. (d. 5. Decembr. 1733.) d. 12. Novemb. 1831. Marsorum G. n. 4520. ad 55* — 2.° « Die XIV. « Novemb., vel si fuerit Dominica, in sequenti Feria II. « quotannis celebratur Anniversarium cum Missa de Re« quie post Nonam, pro omnibus Canonicis, Cappellanis, « et Clericis defunctis ipsius Eccles. Primatialis: ea prop« ter pridie immediate post vesp. omisso Resp. *Fidelium « animae* proceditur ad Coemeterium, ibique cantatur cum « Invitatorio Nocturnum Defunct. et post 3. Lect. dicitur « Resp. *Libera me Domine*, et fit Absolutio ut in Ri« tuali. Simili modo immediate post vesp. itur ad Sepul« chrum Henrici VII. Imperatoris d. 24. Aug., et die 21. « Sept. ad Sepulchrum Beatricis Matris Comitissae Ma-

« thildis ad faciendam absolutionem ut supra; quae fieri « potius deberet sequenti mane post Missam de Requiem. « Haec consuetudo, licet Rubricis Miss. et Rit. contraria, « retinetur ratione suae longaevitatis ? » S. R. C. resp. *Serventur Rubricae. d. 12. Novemb. 1831. Pisana G. n. 4523. ad 15.* Che se la stessa Congr. de' Riti par che avesse derogato a tale principio con due decreti di data anteriore, ciò fu per grazia speciale, e perciò tale eccezione conferma il principio generale, tali decreti hanno le seguenti date. S. R. C. *d 8. Mart. 1738. Ulyxbonen Occident. G. n. 3923. ad 2.* — S. R. C. *d. 27. Mart. 1779. Ord. min. observ. S. Franc. G. n. 4244. ad 5.*

A finale conchiusione di questa Istr. facciamo riflettere in ultimo luogo che nel Messale vi sono quattro Messe *de requiem* delle quali la prima ha il titolo: *In commemoratione omnium fidelium defunctorum ;* la seconda *in die obitus seu depositionis defuncti;* la terza *in anniversario Defunctorum;* la quarta *in Missis quotidianis Defunctorum Rub. Miss. Tit. Miss. pro Defunct.* le quali non sono fra loro in altro differenti se non che nell'Orazione, nell' Epistola, e nel Vangelo, però avverte la Rub. stessa posta dopo l' ultima di dette Messe *Epistolae et Evangelia superius posita in una Missa pro Defunctis, dici possunt etiam in alia Missa similiter pro Defunctis,* sicchè per le sole orazioni distinguonsi sempre fra loro queste Messe ; avverte inoltre la stessa Rub. *ibid. Tit. Orat. divers.* che la prima delle suindicate Messe dicesi anche nella Deposizione ed Anniversario del Sommo Pontefice, e quindi nel giorno 3. 7. e 30. ecc., è così la stessa pure dicesi in simile occorrenza per un Vescovo defunto, ed anche per un Sacerdote, come in conferma della Rub. ha pur dichiarato la Congr. de' S. Riti col seguente decreto *S.R.C. d. 3. Oct. 1699. Urb. G. n. 3387.* E che la seconda si dice anche nel giorno 3. 7. e 30 della deposizione di qualsiasi Defunto : sebbene possano anche in questi casi, come si è detto innanzi, scambiare fra loro tali Messe, purchè si dicano le orazioni convenienti prescritte dalla Rub. per le diverse circostanze, con le varianti proprie che occorrono, come sono nella Rub. notate *ibid.*, avvertendo che la orazione per un Defunto *Inclina Domine,* deve recitarsi senza l' aggiunta del nome, come ha dichiarato la Congr. de' Riti, e quindi senza aggiunta della Dignità, o altro; *Oratio* Inclina Domine *legenda sine nomine, uti jacet in Brev. et Miss. Rom. S. R. C.*

*d. 7. April. 1832. Viglevanen. G., n. 4538.* E così pure debbono recitarsi le altre orazioni particolari poste nel Messale *pro una Defuncta — pro Patre et Matre Sacerdotis etc.* ad eccezione delle quattro seguenti: *pro summo Pontifice — pro Episcopo — pro Sacerdote — pro Cardinalibus* nelle quali solo si mette il nome del Defunto, ed in quella de' Cardinali si esprime anche la dignità, com' è indicato chiaramente nella Rub. del Messale *ibid.* alla quale ci rimettiamo, siccome pure per tutto ciò che riguarda le altre varietà di queste Messe ci rimettiamo all' Istr. precedente nella quale si è discorso in particolare di ciascuna parte della Messa.

## ISTRUZIONE IX.

### DEL MODO ONDE ORDINARE L' UFFICIO E LA MESSA IN CIASCUN GIORNO DELL' ANNO.

Poichè l' ordine della Messa da quello dell' ufficio d'ordinario dipende secondo il principio generale della Rub. del Messale: *Missa quotidie dicitur secundum ordinem Officii. P. I. ante Tit. I.*, onde procedere con ordine in questa Istruzione parliamo innanzi tutto del modo come ordinare l' ufficio. Per ordinare un ufficio a due cose fa d' uopo massimamente attendere, cioè a determinarne il Vespro (1), col quale si da principio ad ogni sacra solennità, come dice il Cerimoniale de' Vescovi: *Sacrae solemnitates regulariter a primis Vesperis initium sumunt. Lib. II. c. I. n. 1.*; ed a fissare le Commemorazioni che nel Vespro stesso e nelle Laudi possono talvolta occorrere. A tal fine devesi aver notizia della *Concorrenza* ed *Occorrenza* delle Feste (2); della *Occorrenza* per assegnare

(1) Ogni vespro che nel Divino ufficio si recita, sotto diverso rispetto dicesi *primo* se si vuol parlare della festa del giorno seguente, si dice *secondo* volendosi parlare della festa del giorno corrente: quindi è che determinando il *primo* vespro della festa del seguente giorno resta anche determinato il *secondo* della festa del giorno precedente, cioè il *primo* ed il *secondo* di ciascuna festa.

(2) La *Concorrenza* è l' incontro consecutivo di due feste nel vespr , cioè ad esempio della festa di oggi con quella di domani nel vespro di oggi: *Cum dicitur officium aliquod cum alio concurrere, intelligitur de praecedenti in ii. vesperis cum sequenti in i. Vesperis. Rub. Br. Tit. XI. n. 1. L' occorrenza* poi è l' incontro simultaneo di due o più feste nell' istesso giorno delle

le Commemorazioni, e per venire insieme a capo della *Concorrenza* con la quale si regola il Vespro. Di fatti per la *Occorrenza* si conosce l'incontro delle varie feste mobili o fisse nell' istesso giorno, e per essa, attesi i particolari titoli di ciascuna festa quali sono il rito, la dignità, la solennità ecc., come si è innanzi detto nell'Istr. II di questa Sezione, si determina la preferenza di talune che celebransi nel giorno in cui cadono con l' ufficio intero, e quelle che celebransi con la sola commemorazione, e quelle ancora che ad altro giorno si rimettono o si trasferiscono secondo le regole assegnate nell' Istr. IV. di questa stessa Sezione, e con ciò si conosce l'incontro consecutivo delle feste, cioè di quella di oggi con quella di domani ecc.; cioè a dire si viene a capo della *Concorrenza*, la quale attesi i particolari Titoli delle due feste che s' incontrano cioè del rito, dignità ecc., apre la via a fissare, e determinare il Vespro: il quale in tre maniere può ordinarsi e regolarsi, o recitandolo tutto della festa precedente a quella di cui si vuole ordinare l' ufficio, o per contrario recitandolo tutto di questa festa, o in fine dividendolo, cioè fino al Capitolo esclusivo recitandolo della festa che precede, e dal Capitolo in poi della festa che segue; e queste tre diverse maniere di ordinare il Vespro diversamente si annunziano nelle Rub. e ne'Direttori: la 1.ª cioè con la frase *in ii. vesp.*, la 2.ª con la frase *Vesp. de sequenti*, la 3.ª con la frase *Vesp. a Capitulo de sequenti.*

Ciò posto, prima di venire alle regole generali che spiegano in quale delle tre indicate maniere deve ciascun Vespro ordinarsi, è da premettersi innanzi tutto: che ogni ufficio si ordina nel suo primo Vespro nell' incontro col secondo vespro dell' ufficio precedente, sempre che fra questi due uffici il precedente ed il seguente può darsi *Concorrenza*, ma in quegli uffici ne' quali non si ha la *Concorrenza*, non si ha conto del primo vespro dell' ufficio che devesi ordinare perchè questo incomincia a Matutino, e tolta la concorrenza facile cosa è determinare il vespro secondo del precedente ufficio. Gli uffici pertanto che non hanno *Concorrenza* fra loro sono i seguenti: 1.° quelli delle Ferie maggiori o minori che sieno, le quali

quali una prevale e si celebra con l' intero ufficio, e le altre o si trasferiscono, o se ne ha memoria in quello stesso giorno con la sola commemorazione, come appendici dell' ufficio che prevale. *Merat. Sect. III. §. I. in Gav. n. 1.*

incominciano sempre a Matutino, e non possono concorrere con altro ufficio precedente o seguente sia di un altra feria, o di una festa. Vedi ciò che si detto innanzi nell'Istr. V. di questa Sezione pag. 115. Aggiunge poi la Rub. *Si autem de ea aliquando fieri debeat commemoratio in vesperis non fit ratione concursus, sed quia eo die quo officium feriarum Adventus et Quadragesimae impeditur, illarum commemoratio temporis ex praecepto Ecclesiae praetermitti non debet. Rub. Br. Tit. XI. n. 9.* — 2.° Non hanno *Concorrenza* fra loro gli ufficî de' Santi Semplici, ma ne' soli secondi vespri: *Simplex cum alio non potest concurrere in ii. vesp.* ( *licet cum ipso possit esse concursus in i. vesperis* ) *quia non habet secundas vesperas, sed ejus officium terminatur ad Nonam, et deinceps nihil fit de eo nec commemoratio. Rub. ibid. n. 8.* In questi casi 1.° se due ferie l'una all'altra immediatamente succedonsi ne'secondi vespri della prima feria non si fa neppure commemorazione della feria seguente, ne si ha riguardo alcuno a ciò che è proprio della seguente feria. *Si feria sequatur aliam feriam, in vesperis praecedentis feriae nihil fit de sequenti, quoad ea quae in sequenti feria sunt propria. Verbi gratia, si in Vesperis feriae III. ante feriam IV. Cinerum fiat de feria, dicitur oratio Dom. praecedentis, non autem ea quae est propria in sequenti feria IV. Cinerum, nec ante orationem dicuntur preces quae dicendae sunt in dicta feria IV. Cinerum. Quod etiam fit, quando feria per annum praecedit feriam quatuor Temporum vel Vigiliarum. Rub. ibid. n. 9.*—2.° Se due semplici l'uno all'altro immediatamente succedonsi, perchè di essi secondo la Rub. poco innanzi addotta il 2.° può avere concorso col precedente ne' suoi primi vespri, e viceversa il 1.° non può col seguente aver concorso ne'suoi secondi vespri, incominciando ogni uffizio del Semplice a *Capitulo* de' primi vespri, e terminando a Nona, cioè a dire non ha secondi vespri: *officium Simplex* così la Rub. *habet tantum primas vesperas, in quibus a Capitulo fit de festo .... et ejus officium terminatur ad Nonam, et nihil amplius fit de eo nec commemoratio. Rub. ibid. Tit. III. n. 2. 3.* E però in questo caso dice la Rub. ne' primi vespri del secondo Semplice *Psalmi erunt de feria occurrenti in Psalterio ad vesperas, et a Capitulo fit de sequenti Simplici sine ulla commemoratione praecedentis. Rub. ibid. Tit. XI.*

*n. 8.* E per la stessa ragione se un Semplice succede ad una feria l' ufficio della precedente feria finisce al Capitolo del suo secondo vespro; donde incomincia quello del Semplice seguente, e della feria non si fa commemorazione secondo il principio generale: *Cum feria nullum officium concurrere, et nihil fieri de feria praecedenti adveniente alio officio. Rub. ibid. n. 9.* (1). Se poi alla festa del Semplice segue la Feria in tal caso non avendo il Semplice secondo vespro per l' anzidetta ragione, nè la feria avendo primi vespri perchè il suo ufficio incomincia a Mattutino in caso: *subintrat officium de tempore, et Vesperae totae erunt de feria ( currenti ). Rub. ibid. n. 8.* Vedi l' Istr. innanzi citata pag. 115. 116. ove si è detto che ne' primi vespri del Semplice si dicano i salmi della feria corrente.

3.° In fine è da notarsi che l'ufficio della Domenica incomincia sempre *a Capitulo* de' primi vespri(Vedi l' Istr. V. di questa Sezione pag. 128. ); e però se con la Domenica concorre un Semplice o una Feria, si dicono i Salmi feriali ed *a Capitulo* si fa della Domenica : se poi la Domenica concorre con una festa di rito uguale o superiore segue le regole generali , che ora soggiungeremo. Quando poi l' ufficio di una Domenica non può aver luogo nel suo giorno proprio , e deve anticiparsi , in tal caso perchè

(1) Se la festa di un Santo semplice cade in una feria delle eccettuate, nelle quali non può altro farsene che la sola commemorazione , come può avvenire nelle ferie IV. e VI. delle quattro *Tempora*, nella feria IV. delle Ceneri , e nelle Vigilie che hanno l' obbligo del digiuno: in tal caso se queste feste sono precedute da altra feria, ne' secondi vespri di questa feria precedente , sempre dee il vespro tutto intero recitarsi della feria comune *per annum* con la sola commemorazione del Santo semplice. *Quia cum festum simplex in sequenti die non habeat officium propter feriam praedictam in ea occurrentem, nec etiam convenit illud habere primas vesperas in praecedenti die.* Veggasi ciò che si è detto nella più volte citata Istr. IV. di questa Sezione pag. 115. E per lo stesso principio esposto aggiunge la Rub. medesima, che se un Semplice nel suo giorno proprio non ha luogo affatto, neanche in quanto alla semplice commemorazione, neppure può farsene la commemorazione nel suo primo vespro, quantunque non vi sia impedimento, siccome nel seguente caso addotto dalla Rub. *Si festum simplex occurrat Feria V. in Coena Dom.* , *in qua de eo non debet fieri commemoratio* , *nulla etiam fiet commemoratio in Vesperis feriae IV. praecedentis. Rub. Brev. Tit: XI. n. 10.* E con questo stesso principio si è risoluto un simile caso. Istr. cit. pag. 50.

considerasi *instar feriae majoris* ( Istr. cit. pag. 121. ), incomincia a Matutino, e non si ha conto della concorrenza ne' primi vespri.

Ciò posto, richiamando a mente quanto si è già detto innanzi nell' Istr. II di questa Sezione circa il rito, la dignità, e la solennità da considerarsi nelle varie feste, ecco le principali regole dalle quali apprendesi quale delle tre indicate maniere di ordinare il Vespro sia propria di ciascuna festa: 1.° In tre maniere si è detto potersi un Vespro ordinare, cioè o tutto intero *de praecedenti* o tutto intero *de sequenti* ovvero dividendolo *a capitulo* fra le due feste che concorrono (1); il primo ed il secondo modo di ordinare il vespro si adottano nella concorrenza di un uffizio maggiore con uno minore, o viceversa dando cioè il vespro intero all' ufficio maggiore: il terzo modo si adotta nella concorrenza di due uffizi uguali, cioè che sono o ambedue maggiori, o ambedue minori (2). La differenza

(1) Da tali regole generali si eccettuano i vespri dell' ottava dal Santo Natale, i quali si regolano in un modo speciale, come vedesi prescritto nel Breviario. Al quale proposito è d' avvertirsi, che se un Santo di rito doppio di prima classe occorre celebrarsi nel giorno 31 Decembre, il primo vespro di tal festa si regola al solito, cioè le antifone ed i salmi si dicono dell' ottava; ed *a Capitulo* si continua della festa seguente. Ma ne' secondi vespri di tal festa, tutto si recita del Santo, perchè il giorno 31 è il settimo dell' ottava, il quale non ha per natura secondi vespri. *Merati Sect. VI. c. IV. §. III. in Gav. n. 2.*

(2) A tal regola di dividere il Vespro nell' uguaglianza delle due feste che concorrono vanno fatte due eccezioni, la prima riguarda propriamente le feste della Madonna, quando cioè due di esse celebransi in due giorni consecutivi, nel qual caso celebrasi tutto intero il Vespro di una sola di tali feste, senza che neppure vi si faccia la commemorazione dell' altra siccome rilevasi de' seguenti decreti della Congr. de' Riti: 1.° « Si festum « ( septem dolorum ) concurrat in 1. et ii. Vesperis cum festo « Annuntiationis B. M. V. an de eo facienda sit commemoratio? » S. R. C. resp. *Non faciendam esse commemorationem de festo dolorum. d. 3. Sept. 1672. Cordubea. G. n. 2442. ad 4.*—2.° « An in festo SS. Nominis B. M. in Dominica infra octavam Na« tivitatis praedictae B. M. facienda sit commemoratio de octa« va? Et an in ii vesperis Nativitatis cadentis in Sabbato, facienda « sit commemoratio de SS. Nomine B. M.? » S.R.C. resp. *Praedictas commemorationes non esse faciendas. d. 23. Sept. 1684. Decr. gen. G. n. 2920. ad 1. 2.* — 3.° « Aliquando transfertur « Patrocinium B. M. V. ad 17. vel 19. Decemb., quo casu con« currit in i. aut ii vesperis cum officio Expectationis Partus « ejusdem B. M. V., quaeritur: quomodo in his casibus dispo-

poi che di due uffici ne costituisce uno maggiore e l'altro minore risulta primamente dalla diversità del rito, poichè il rito doppio di 1.ª classe, è maggiore del doppio di 2.ª classe, ed allo stesso nella concorrenza si preferisce: Questo primo principio rilevasi dalle Rub. *Festa majora habeant i. et ii. Vesperas integras..., si utraque sint ejusdem solemnitatis regulariter a capitulo fit de sequenti. Rub. Brev. Tit. XI. n.* 2 E col detto principio sono risolute nelle Rub. stesse le seguenti concorrenze: 1.° *Duplici concurrente cum festo Semidupl., cum Dom., cum die infra octavam, cum festo Simpl. et cum officio B. M. in Sabbato*

« nendae sint Vesperae? » S. R. C. resp. *Totum de praecedenti in utroque casu, nihil de sequenti d. 27. Mart. 1779. Ord. Min. Observ. Reform. S. Franc. G. n. 4244, ad 12.*—4.° « Quando « insimul concurrunt duo Officia B.M.V., quomodo Vesperae or« dinandae sunt? » S R. C. resp *In concurrentia, faciendum esse totum de Officio occurrenti, sine ulla prorsus commemoratione de sequenti. d. 22. Iul. 1848. Senen. G. n. 4974. ad. 1.* Tale eccezione pertanto riguarda esclusivamente le feste della Vergine, e non si estende pure alle feste di Gesù Cristo, meno quando tali feste *successive forent de Christo juxta eumdem respectum et rationem: Caval. To. II. c. 33. Dec.* 3, Siccome la stessa Congr, de' Riti in conferma di ciò ha dichiarato per la festa del sacro cuore di Gesù, che celebrasi dopo l' ottava del *Corpus Domini*, e per gli uffizi di Passione che insieme concorrono, con i due seguenti decreti: 1.° *Integras vesperas recitandas esse diei octavae Corporis Christi absque commemoratione Sacratissimi Cordis Iesu. S. R. C. d. 17. Aug. 1771. Ord. Eremit. Excalc. S. Aug. Mediolan. G. n 4208. ad 3.*—2.° « Dum duo Officia Passionis concurrunt, quaeritur, utrum « Vesperae debeant fieri de primo, vel de secundo? » S. R. C. resp: *Nihil de sequenti, dummodo non fuerit potioris ritus: tunc enim nihil de primo. d. 11. April. 1840. Barchinonen. G. n. 4731. ad. 7.*

L' altra eccezione riguarda il concorso di una delle Domeniche comuni fra l'anno, ( le quali sono di rito semidoppio, siccome già innanzi si è detto Istr. II. pag. 14. 15. ) con una festa del medesimo rito, nel qual caso il vespro non si divide ma celebrasi tutto intero della Domenica, così la Rub: *Dominica concurrente cum sequenti festo semid., et cum die infra octavam; omnia de Dominica cum commemoratione sequentis. Rub. Brev. R. Tit. XI. n. 5.— Dominica per annum quando concurrit cum Semid., cum die infra octavam; totum de praecedenti commemoratio sequentis. ibid. Rub. Tabel. concurr. n. 4.* Per contrario se il semidoppio concorre con la Domenica il vespro si divide secondo le regola generale: *Semiduplici festo concurrente cum Dominica, a Capitulo fit de sequenti. Rub. ibid. n. 4.— Rub. Tab. concurr. n. 5.*

*omnia in ii. vesp. de dup.—Duplici etiam et quocumque officio IX. lect. concurrente cum feria, vel potius sequente feria omnia dè dupl., et nihil de feria sequenti. Semiduplici autem concurrente cum sequenti festo Simpl. vel cum officio B. M. in Sabbato omnia de Semidupl.—* 2.º *Semiduplici festo, Dominica, et die infra octavam concurrentibus cum sequen i dupl. omnia de Dupl. Die octava concurrente cum sequenti dupl.maj. etiam translato totum officium fit de sequenti cum comm. octavae—* 3.º *Duplici in ii. Vesp. concurrente cum alio sequenti dupl. in primis, si utraque sint ejusdem solemnitatis regulariter a Capit. fit de sequenti. Semid. festo concurrente cum sequenti alio Semid., cum Dom., vel cum die infra octavam a Capit. fit de sequenti* (1). *Die octava concurrente cum alia die octavae cum sequenti dupl. min. etiam translato a capit. fit de sequenti. Rub. ibid. n.* 2. *3. 4. 6.* 7. Si osservi ancora in conferma di ciò la Rub. della Tabella delle Concorrenza a' num. 1. 2. *3. 4. 5.* (2).

2.º L' altra differenza inoltre che di due uffici ne costituisce uno maggiore l' altro minore risulta secondamente dalla diversa dignità delle due feste che insieme concorrono, la quale per altro allora soltanto vale quando il rito è uguale in ambedue le feste, in caso contrario del solo rito si ha conto nel decidere della maniera, come ordinare il vespro senza affatto attendere alla dignità particolare dell' una festa sull' altra: e questo 2.º principio anche rilevasi dalle Rub nelle quali è detto che nella concorrenza di due feste di ugual rito se una delle feste ha dignità maggiore questa deve avere il vespro intero. Tale Rub. confermata da' decreti della Congr. de' Riti l' abbiamo già innanzi riportata nell' Istr. II. di questa Istr. pag. 18. ed in questo senso dice la Rub. che nella concorrenza di due doppî di 1.ª o 2.ª classe, o di due doppî maggiori il vespro si dica tutto intero del più degno: *ut in Tabel. concur. post. Rub. Brev. n. 6.* Per tal dignità poi che da la pre-

(1) Il Venerdì ed il Sabbato dopo l'ottava dell'Ascensione sono come una proroga di detta ottava, e però nel concorso de' secondi vespri del seguente sabbato, il vespro si divide. *Caval. T. II. c. 20. decr. 8. n. 12.*

(2) Da tal regola generale vanno eccettuati i giorni ultimi delle ottave della Vergine e di Gesù Cristo siccome si è detto nella più volte citata Istr. pag. 22. 51. Nota (1), ove si è ancora discorso delle eccezioni che riguardano i primi vespri del giorno ottavo dell' Ascensione e del *Corpus Domini.*

ferenza nel concorso s' intende la dignità essenziale che è distinta in 6. gradi diversi, come nella citata Istr. pur si è detto, e questa stessa considerasi nel solo rito doppio almeno maggiore; e però nella citata Tabella della concorrenza non è in simil guisa deciso il concorso di due doppî minori. Della dignità poi accidentale, come nella stessa Istr. si è detto pag. 23. non si ha conto affatto nella concorrenza.

3.° L'ultima differenza in fine che di due ufficî ne costituisce uno maggiore l' altro minore risulta dalla solennità grande che accompagna l' una delle due feste, o dalla celebrazione della festa nella propria Chiesa, lo che si è già dimostrato nella cit. Istr. pag. 24, e questa allora considerasi quando per gli altri titoli sono in tutto uguali le due feste, cioè pel rito e per la dignità *ibid.*; in caso contrario sempre ha il vespro intero quella festa, che ha il rito e la dignità maggiore Quando poi in ambedue le feste di rito uguale vi è questa disuguaglianza, che in una vi è dignità, e solennità, nell' altra la sola dignità: se l' una e l'altra dignità è della stessa classe, come se ambedue sono feste primarie di Apostoli, il vespro è tutto della festa che ha solennità: ma se la dignità che ha la festa non solenne è di classe superiore, per esempio una è festa degli Angeli, e l' altra degli Apostoli; il vespro si deve intero a chi ha maggior dignità.

In quanto poi alle Commemorazioni che è la seconda cosa proposta a trattarsi in questa Istruzione, non meno necessaria a sapersi a fine di ben regolare ed ordinare l' ufficio: è da sapersi innanzi tutto che esse sono di doppia specie, cioè alcune festive, dette *Speciali*: altre *Comuni* dette anche Suffragî *Merat. Sect. III. c. XI. §. I. in Gav. n. 1.*: e sì le une che le altre possono aver luogo in ambedue i Vespri e nelle Laudi; e poichè di queste seconde già si è sufficientemente discorso nell' Istr. VI. di questa Sezione §. XVIII. pag. 164. , non altro resta al presente che parlare delle prime, le quali possono occorrere o di un Santo di rito doppio, semidoppio, o semplice; o di un giorno fra ottava, o di una Domenica, o di una feria maggiore, o di una Vigilia: e si fanno nell'ufficio per ragione o della *Occorrenza*, o della *Concorrenza*. Per la *Occorrenza* ciò avviene quando in uno stesso giorno occorrono più ufficî da celebrarsi, e non tutti possono trasferirsi; in tal caso si celebra di quello che prevale tutto intero l'ufficio, e degli altri si fa la sola

commemorazione, e queste commemorazioni possono aver luogo non solo nelle Laudi dell' ufficio che prevale, ma anche in ambedue i Vespri. Per la *Concorrenza* poi ciò avviene, quando di due uffici che insieme concorrono nell' istesso giorno, cioè quello di oggi con quello di domani, di uno si fa la commemorazione, e dell' altro l' ufficio, non potendo ambedue prevalere; e poichè il concorso non si ha che nè soli vespri, perciò è che ne' soli vespri hanno luogo tali commemorazioni. Non sempre però tutte queste commemorazioni entrano in ambedue i Vespri dell' ufficio che prevale per la *Concorrenza*, ed anche nelle Laudi per la *Occorrenza*; ma devesi nella *Concorrenza* ed *Occorrenza* aver riguardo al rito più o meno solenne dell' ufficio che recitasi intero; *Quo enim ( Festum) est nobilius, magis habet de officio, et minus de aliorum commemoratione Gav. Sect. III. c. XI. n. 25.*, ed anche alla dignità delle commemorazioni: quindi è che talvolta, attesa la solennità del rito dell' ufficio che celebrasi omettonsi affatto tali commemorazioni in ambedue i Vespri e nelle Laudi, e talvolta hanno luogo nelle Laudi e si omettono a Vespro ecc., e per contrario talvolta non ostante la solennità del rito dell' ufficio che celebrasi le commemorazioni non si omettono a causa della dignità delle medesime. Ciò posto, a procedere con ordine occupiamoci prima della commemorazioni che nell' ufficio possono aver luogo per ragione della *Concorrenza*, e poi di quelle che si fanno per ragione della *Occorrenza*; incominciamo dalle prime. Le commemorazioni nella *Concorrenza*, come si è detto, hanno luogo ne' soli vespri e riguardano o l'ufficio del giorno precedente se il vespro celebrasi *de sequenti*, ovvero *a Capitulo de sequenti*; o riguardano l' ufficio seguente se il vespro è *de praecedenti*, ad esempio oggi è un Santo di rito doppio maggiore, e domani un Santo di rito doppio minore, il Vespro in tal concorso è tutto del precedente ufficio, cioè del doppio maggiore con la commemorazione del seguente ufficio di rito doppio minore; e se al doppio minore segue un altro doppio minore, il vespro si divide *a Capitulo* del seguente doppio minore con la commemorazione del precedente doppio anche minore, lo stesso dicasi del vespro che recitasi tutto intero *de sequenti*. Seguono ora le regole generali dalle quali rilevasi quando queste commemorazioni hanno luogo nel vespro, e quando si omettono, e poichè ciò dipende dal rito di ambedue gli uffici che insieme concorrono, come

già si è detto, a procedere con ordine parliamo prima del rito dell' ufficio che prevale, e vediamo qual rito non ammette nel vespro la commemorazione dell' ufficio precedente o seguente, e senza passare a rassegna tutte le diverse classi de' riti, basta solo occuparci del doppio di 1.ª e 2.ª classe, poichè il rito doppio maggiore, e tutte le altre classi inferiori ammettono, sempre che vi è *Concorrenza*, la commemorazione del precedente ufficio o del seguente, e con esse tutte le altre che possono occorrere.

Reg. 1.ª Il rito doppio di 1.ª classe nel suo primo vespro ammette per ragione della *Concorrenza* le commemorazioni del precedente doppio di 1.ª classe meno degno *Rub. Brev. in Tabel. Concur. n. 6.*; del doppio di 2.ª classe *Rub. ibid. n. 3.*; della sola Domenica maggiore cioè a dire di 1.ª o 2.ª classe *Rub. ibid.*; nonchè della feria maggiore dell' Avvento o della Quaresima *Rub. Brev. Tit. IX. n. 7.*; e di qualunque giorno fra l'ottava o del Natale, o dell' Epifania, o del *Corpus Dom. Rub. Brev. Tit. VII. n. 3.*; nonchè del giorno ultimo dell' ottava di Pasqua e dell' Ascensione *Rub. Brev. post Tabel cit.* Nel suo secondo vespro poi lo stesso doppio di 1.ª classe ammette tutte le commemorazioni già mentovate, ed inoltre le commemorazioni di qualunque doppio seguente, ed anche del Semidoppio e di qualunque Domenica *Rub. Brev. in Tabel. Concur. n. 4.*; ma non mai del Semplice, o di un giorno fra ottava di cui si faccia l' ufficio nel giorno seguente *Rub. ibid. n. 2.*, ad eccezione delle tre ottave or ora eccettuate, e della Vigilia dell' Epifania. *Merat. Sect. III. c. XI. §. II. in Gav. n. 3.*

Reg. 2.ª Il rito doppio di 2.ª classe nel suo primo vespro ammette per ragione della *Concorrenza* le commemorazioni di qualunque doppio precedente *Rub. Brev. in Tabel. Concur. n. 3. n. 6.* (1), e perciò anche del Semplice *per accidens* se è doppio *S. R. C. d. 18. decemb. 1779. Ord. Min. S. Franc. de Observ. Prov. Conc. B. M. V. in Reg. Portugal. G. n. 4246. ad 2.*; della sola Domenica maggiore *Rub. ibid.*, e non pure della Domenica fra l' anno, che è di rito Semidoppio *Rub. idid. n. 1.*; e perciò esclude anche il Semplice *per ac-*

(1) La festa della Circoncisione che è di rito doppio di 2.ª classe per eccezione di regola non ammette la commemorazione del precedente doppio *Rub. Brev. R. ut in die Circumcis. Merat. Sect. III. c. XI. §. V. in Gav. n. 6.*

*cidens* di rito Semidoppio ; non che della feria maggiore dell'Avvento o della Quaresima *Rub. Brev. Tit. IX. n. 7.*; e di qualunque giorno fra l'ottava o del Natale, o dell'Epifania, o del *Corpus Dom. Rub. Brev. Tit. VII. n. 3.* Nel suo secondo vespro poi lo stesso doppio di 2.ª classe ammette ogni commemorazione anche del Semplice seguente, e del giorno *infra octavam. Rub. Brev. in Tabel. cit. n. 4.* E da notarsi pertanto , che se al doppio di 2.ª classe segue un altro doppio dello stesso rito , ma d' inferiore dignità, col quale occorra nel seguente giorno un Semplice, in tal caso sebbene si reciti il secondo vespro del precedente doppio di 2.ª classe con la commemorazione del seguente, omettesi la commemorazione del Semplice , e della Domenica occorrente , perchè sebbene il seguente doppio di 2.ª classe non ha il suo vespro intero *habet tamen jus in iis Vesperis, quae suae primae essent nisi occurreret eo die Festum magis dignum excludendi commemorationem festi Simplicis subsequentis, et consequentér Dominicae antecedentis. Merat. Sect. III. c. XI. §. V. in Gav. n. 4. §. XIII. in Gav. n. 15.* Tal dottrina trovasi inoltre confermata dal seguente decreto della Congr. de' Riti. « An « in ii vesperis Dom. SS. Trinitatis concurrentibus cum « festo i vel ii classis , fieri debeat commemoratio de Do- « minica? » S. R. C. resp. *Negative. d. 27. Mart. 1824. Dubior. G. n. 4454. ad 1.*

Reg. 3.ª Il rito doppio di 1.ª classe nel suo primo vespro ammette per ragione della *Occorrenza* le commemorazioni di qualunque Domenica di 2.ª classe e delle comuni fra l'anno *Rub. Brev. in Tabel. occurr. n. 4.*; di qualunque giorno ultimo di ottava *Rub. ibid.*; di qualunque feria maggiore *Rub. ibid.*; del solo Semplice *per accidens* di rito doppio o semidoppio che sia, ad eccezione dell' ultimo Triduo della Settimana maggiore , e delle tre feste di Pasqua e di Pentecoste. Vedi ciò che si è detto innanzi nell' Istr. IV. di questa Sezione pag. 60. Nota (1), e della Vigilia dell' Epifania *Rub. Brev. Tit. VI. n. 2.*; e di qualunque giorno fra le tre ottave or ora eccettuate. Lo stesso dicasi delle Laudi e del secondo Vespro.

Reg. 4.ª Il rito doppio di 2.ª classe nel suo primo e secondo vespro regolasi come il doppio di 1.ª classe. Nelle Laudi poi ammette anche le commemorazioni della Vigilia occorrente. e del Semplice *per se* , ma esclude quella del giorno *infra Octavam Merat. ibid. §. XIV. in Gav. n. 15.*

Circa l' ordine in fine da serbarsi nella recita di queste diverse commemorazioni, è da notarsi il seguente principio generale fissato da' Liturgici: *idem ordo in faciendis commemorationibus servetur, qui observaretur inter ipsa festa, si de illis fieret officium. Merat. Sect. III. c. XI. §. XVIII. in Gav. n. 38.* Quindi, come si è detto nell' Istr. VI. di questa Sezione §. XVIII. pag. 166., la commemorazione del doppio secondo dicono le Rub. deve precedere quella della Domenica, perchè nella occorrenza di una festa di rito doppio, e di una delle Domeniche comuni fra l' anno, prevale l' ufficio del doppio; e della Domenica si fa solo la commemorazione. *Rub. Br. R. Tit. IX. n. 3. — Rub. Tabel. Occurr. ibid. n. 4.* Similmente la commemorazione della Domenica deve precedere quella del semidoppio, e questa deve precedere quella del giorno fra un' ottava, e questa deve precedere quella della feria maggiore, e la commemorazione della feria maggiore deve precedere quella della Vigilia (1), e si l' una che l' altra deve precedere quella del Semplice, e fra le commemorazioni di più Semplici precede quella del più degno, o che ha intero l' ufficio nel seguente giorno. Oltre poi tal principio generale, a tre altre cose deve eziandio porsi mente: 1.° Che nella concorrenza di più doppî occorsi nell' istesso giorno, con un' ufficio di rito semidoppio, dopo l'orazione dell' ufficio che fra i doppi si è recitato intero, prima di mettersi la commemorazione del semidoppio che nel seguente giorno ha l' intero uffizio, col quale direttamente concorre l' ufficio del precedente doppio, hanno luogo le commemorazioni de' rimanenti doppî celebrati come semplici perchè occorsi con lo stesso. Vedi ciò che nella Istr. III. di questa Sezione si è detto a pag. 51.—2.° Che sebbene nel concorso di un Semidoppio con l' ufficio di un giorno fra ottava il vespro si divida, come innanzi si è detto. *Rub. Br. Tit. XI. n. 4. — Rub. ibid. in Tabel. concur. n. 5.*, e del Semidoppio non si fa che la sola commemorazione; ciò non ostante nell' ordine delle commemorazioni sul Semidoppio non deve prevalere il giorno fra l' ottava, e la ragione di tal disparità, che dalle Rub. stesse risulta, l'arreca il Gavanto: *Nam in ratione officii dividuntur vesperae, ita ut ad praecedens festum pri-*

(1) In quanto alle Vigilie ciò vale per le commemorazioni della Messa, perchè nell'ufficio non si fa delle stesse la commemorazione nelle Ferie maggiori, come si è detto innanzi nell' Istr. III. di questa Sezione pag. 29.

*ma pars spectet ; ad sequens altera a Capitulo : sed in ratione simplicis commemorationis....quia semiduplex festum est nobilius per se loquendo ( quia festum est ) quam dies infra octavam, quae est continuatio festi, idcirco fit commemoratio semiduplicis ante diem infra octavam. Sect. III. c. XI. n. 39.* Così avviene nel concorso de' secondi vespri della festa di S. Tommaso di Cantorbery a' 29. Decembre di rito semidoppio, con la festa di S. Silvestro di rito doppio, nel qual caso recitasi il vespro *de Nativitate a capitulo* di S. Silvestro con le commemorazioni prima del Semidoppio cioè di S.Tommaso, e poi delle ottave di S. Stefano, di S. Giovanni ecc. — 3.° Che nella occorrenza di una Vigilia, e di un giorno fra ottava, l' ufficio del giorno fra ottava prevale su quello della Vigilia *Rub. Brev. ex Tabel. Occur. n. 3. n.4.*, nella celebrazione però della Messa la Vigilia prevale sul giorno fra l' ottava del quale si fa solo la commemorazione *Rub. Miss. P. I. Tit. III. n. 2.* Ciò non ostante se insieme con la Vigilia e col giorno fra l'ottava occorre ancora una festa di rito doppio, di questa recitasi con l' ufficio anche la Messa : ed in tal caso sulla commemorazione del giorno fra l' ottava non deve prevalere quella della Vigilia, come dispone la Rub. stessa *ibid.* Ma ciò vale per la sola Messa, perchè nell' ufficio sempre prevale l'ottava. Vedi ciò che si è detto innanzi nell' Istr. III. di questa Sezione pag. 53. Ma basta quanto abbiam detto circa il modo di ordinare l' ufficio e le sue commemorazioni ; passiamo ora all' ordine della Messa e delle sue commemorazioni.

In quanto al modo di ordinare la Messa si è già detto a principio della presente Istruzione, che essa segue l' ordine del divino ufficio: *Missa quotidie dicitur secundum ordinem Officii de festo Duplici, vel Semiduplici etc. Rub. Miss. P. I. ante Tit. I.* Basta dunque avere ordinato l' ufficio a fine di potere in pari tempo regolare anche la Messa, e lo stesso dicasi delle commemorazioni secondo il principio generale della stessa Rub. *Commemorationes in Missis fiunt sicut in Officio. ibid. Tit. VII. n. 1.* (1).

(1) A tal regola generale va fatta una eccezione circa la commemorazione del Santo Semplice *per se* del quale dice la Rub: *De festo Simplici fit commemoratio in Missa, quando de eo in Officio facta est commemoratio in 1. vesp. Quando autem de eo fit commemoratio tantum ad Laudes, in Missa solemni non*

Se non che talvolta la Messa discorda dall' ufficio, e ciò avviene 1.° quando ne' giorni fra un' ottava cade una Vigilia, o una feria dalle quattro *Tempora*, o la feria seconda delle Rogazioni, nel qual caso, ad eccezione dell' ottava del *Corpus Domini*, prescrivono le Rub. che l' ufficio si reciti dell' ottava, e la Messa si dica o della Vigilia, o delle sopradette ferie con la commemorazione dell' ottava. 2.° Quando nelle ferie dell'Avvento (ad eccezione di quella delle quattro *Tempora*) cade una Vigilia, nel qual caso dicesi la Messa della Vigilia, quantunque siasi recitato l' officio della Feria senza neppure la commemorazione della Vigilia. *Rub. Brev. Tit. VI. n. 2.— Rub. Miss. P. I. Tit. III. n. 4.* Vedi ciò che si è detto innanzi nell' Istr. III. di questa Sezione pag. 30. 53. 3.° Quando dicesi una Messa Votiva. In che modo poi queste Messe debbono regolarsi, rilevasi da ciò che si è detto delle diverse parti della Messa, ne' rispettivi paragrafi dell' Istr. VII. di questa stessa Sezione, e segnatamente da' seguenti III. IV. VIII. XIII. XXIII. Da ultimo circa le commemorazioni straordinarie che diconsi nella sola Messa, quali sono i Suffragi de' Santi, le collette precettate dal Vescovo, e le collette che diconsi *ad libitum* già si è abbastanza discorso nell' Istr. VII. di questa Sezione c. 1.° §. IV. pag. 184. alla quale ci rimettiamo.

*fit commemoratio de eo, sed in Missis tantum privatis. Rub. Miss. P. I. Tit. VII. n. 1.* Questa stessa commemorazione poi anche nelle Messe private della Domenica delle Palme, e delle Vigilie di Natale, e di Pentecoste omettesi affatto, quantunque siasi fatta nell' Ufficio. *Rub. ibid.—ut in Vig. Pentec.* Inoltre nella 2.ª Messa del giorno di Natale si fa la commemorazione di S. Anastasia quantunque non si faccia nell' uffizio. *Rub. Brev. et Miss. R. ut in die Nativ. Dom.* e ciò non solo in Roma, ma da per tutto come ha dichiarato la Congr. de' Riti *S. R. C. d. 12. Mart. 1678, Mexican. G. n. 2710. ad 1.* Delle Vigilie in fine che occorrono nelle Ferie delle quattro *Tempora* e della Quaresima, nella Messa della feria se ne fa la commemorazione quantunque non siasi fatta nell' ufficio. *Rub. Miss. P. I. Tit. III. n. 5.*

# ISTRUZIONE X.

DELL' ORA DELLA CELEBRAZIONE PER LA MESSA PRIVATA E SOLENNE; E DE' GIORNI ALITURGICI, OSSIA DI QUELLI NEI QUALI È VIETATO DI CELEBRARE LA S. MESSA; E DEL LUOGO ATTO ALLA CELEBRAZIONE.

Circa l'ora della celebrazione della S. Messa a procedere con ordine nella presente Istr. fa d' uopo innanzi tutto distinguere la Messa privata dalla solenne: in quanto alla prima dice la Rub. *Missa privata, saltem post Matutinum et Laudes, quacumque hora ab aurora usque ad meridiem dici potest. Rub. Miss. P. I. Tit. XV. n. 1.*

La Congr. poi de' S. Riti con vari decreti emanati in ordine a tale Rub. ha dichiarato 1.°, che in que' luoghi ne' quali non vi è l' aurora fisica si deve attendere all' aurora morale: *Quoad regiones carentes aurora, intelligitur (haec Rub.) moraliter de tempore quod aequivalet et correspondet aurorae; hoc est de exordio diei civilis, moralis, et usualis, in quo homines diluculo surgere solent ad opera juxta receptas et adprobatas consuetudines. S. R. C. d. 18. Sept. 1634. in una Miss. Rom. G. n. 860.*—2.° Che il Vescovo possa permettere che si anticipi o posticipi la celebrazione della Messa: « An decreto stabiliendum sit, quod in omnibus Ecclesiis Civitatis « et Dioecesis Mediolanen. ante diurnam lucem, et post Me« ridiem non celebretur amplius Missa, sub poenis S.Con« gregationi benevisis? » S. R. C. resp. *Arbitrio Emi. Archiepiscopi. d. 5. Novemb. 1667. Mediolanen. G. n. 2272. ad 2.* — 3.° Che nella notte di Natale non è lecito dopo la prima Messa solenne celebrare le altre due private: « An liceat in nocte Nativitatis Domini post canta« tam primam Missam Conventualem alias duas immedia« te celebrare, et communicare fideles? » S. R. C. resp. *Nullo modo licere, sed omnino prohibendum. d. 20. April. 1641. Pisauren. G n. 1172.* (1)—S. R. C. *d. 7. Decemb. 1641. Trium Miss. in noct. Nativ. Dom. G. n. 1213.*

(1) Questa decisione di non amministrare l' Eucaristia a' fedeli nella notte di Natale trovasi anche confermata da altri decreti notati con le seguenti date: S. R. C. *d. 9. Aug. 1760. Neapolit. G. n. 4146.* — S. R. C. *d. 9. Decemb. 1760. Neapolit. G. n. 4148.* — S. R. C. *d. 12. Sept. 1761. Bononien. G. n. 4155.* — S. R. C. *d. 12. Sept. 1761. Neapolit. G. n. 4167.* S. R. C. *d. 10. Decemb. 1768. Fanen. G. n. 4197.*

S. R. C. *d. 31. Maj. 1642. Savonen. G. n. 1244.* — S. R. C. *d. 14. Nov. 1676. Bitunt. G. n. 2654. ad 1. 2.*—S. R. C. *d. 22. Nov. 1681. Lucan. G. n. 2820.* S. R. C. *d. 3. Decemb. 1701. Taurinen. G. n. 3458.*— S. R. C. *d. 18. Sept. 1781. Aretin. G. n. 4255. ad 1. 2.* E questa proibizione della Congr. de' Riti, come dice un altro decreto *ligat omnes non habentes privilegium in contrarium. S. R. C. d. 23 Mart. 1686. Senen. G. n. 2956. ad. 1.*

In quanto alla Messa solenne deve distinguersi la diversità del Rito doppio semidoppio e semplice, la diversità de' giorni festivi, dalle ferie maggiori e minori, e dalle vigilie, non chè la diversità stessa delle Messe proprie, votive, o de' defunti: attese le quali diversità ad una diversa ora celebrasi la Messa Conventuale e Solenne, siccome nella seguente Rub. è manifestamente significato: *Missa Conventualis et Solemnis sequenti ordine dici debet. In festis dupl. et semid., in Dominicis et infra Octavas, dicta in Choro hora tertia: In festis simpl. et Feriis per annum dicta Sexta. In Adventu, Quadragesima, Quatuor Temporibus etiam infra octavam Pentecostes, et Vigiliis quae jejunantur, quamvis sint dies solemnes, Missa de Tempore debet cantari post Nonam. Missa autem Defunctorum dici debet post Primam diei: ubi vero dicuntur eorum Vigiliae mane post Matutinum diei, dictis hujusmodi Vigiliis cum Laudibus, immediate dici potest Missa pro Defunctis. Sed in die Commemorationis omnium Fidelium Defunctorum, Missa Conventualis dicitur post Nonam, quia eo die est principalis. In die etiam depositionis Defuncti, vel tertio, septimo, trigesimo, aut anniversario solemni, in quo fit concursus Populi poterit similiter dici ultimo loco post Nonam—Missae Votivae, quia non correspondent Officio, si solemniter celebrentur pro re gravi, vel publica Ecclesiae causa cum populi frequentia, dicantur post Nonam. Rub. ibid. n. 2. 3.* Tale Rub. trovasi confermata da vari decreti della Congr. de' Riti, la quale ha più volte dichiarato, che la Messa Conventuale sia festiva, sia votiva, o de' defunti, non ostante qualsivoglia circostanza (1) deve sempre ce-

(1) Una sola volta la Congr. de' Riti ha derogato a tale Rub. per la Messa del giorno del *Corpus Dom.* attesa la processione del Sacramento, permettendo che si celebrasse dopo Nona. Ecco la data del decreto: *S. R. C. d. 22. Jan. 1678. Guadicen. G.*

lebrarsi alle ore indicate e stabilite nell' addotta Rub., le date de' suddetti decreti sono le seguenti: S. R. C. *d. 5. Mart. 1667. Senar. G. n. 2248. ad 5.*—S. R. C. *d. 22. Jan. 1678. Guadicen. G. n. 2707. ad 5. 7.*— S. R. C. *d. 8. Maj. 1700. Mexican. G. n. 3409.*— S. R. C. *d. 22. Jun. 1701. Congr. Mont. Coron. G. n. 3426. ad 1. 2. 4.*— S. R. C. *d. 6. Aug. 1735. Imolen. G. n. 3888. ad 1.*— S. R. C. *d. 9. Maj. 1739. Polena. G. n. 3937* — S. R. C. *d. 19. Jan. 1743. Ord. Eremit. Camald. Mont. Coron. G. n. 3987. ad 3. 4.* — S. R. C. *d. 7. Jul. 1759. Imolen. G. n. 4128.* — S. R. C. *d. 9. Aug. 1760. Venusin. G. n. 4144.* — S. R. C. *d. 4. Jun. 1817. Dubior. G. n. 4386. ad 1.*— S. R. C. *d. 30. Sept. 1817. Null. prov. Compostel. G. n. 4392. ad 5.* — S. R. C. *d. 20. April. 1822. Cotronen. G. n. 4436. ad 1.* — S. R. C. *d. 16. Mart. 1391. Oscen. G. n. 15. ad 7. in Suppl. decr. ab. an. 1588. ad 1599.* — S. R. C. *d. 12. Novemb. 1831. Marsor. G. n 4520. ad 27* — S. R. C. *d. 3. Aug. 1839. Andrieu. G. n. 4708. ad 1. 2.*— S. R. C. *eod. die et an. Bobien. G. n. 4711. ad 1.*—S. R. C. *d. 22. Jul. 1848. Adjacen. G. n. 4960. ad 4.* La stessa Congr. de' Riti ha inoltre dichiarato che quando in un giorno nel quale occorre celebrarsi l' ufficio della feria, ed oltre alla Messa della feria deve cantarsi pure la Messa votiva: ***Ambas post Nonam esse celebrandas, ita tamen ut Missa votiva ultimo loco celebretur. d. 22. Maj. 1700. Urbis. G. n. 3415.***

In quanto a' giorni *aliturgici* parlando a rigor di termini questi non sono più che due, cioè il Venerdì, ed il Sabato S. il primo perchè in esso la Chiesa, è immersa in un profondo lutto e dolore per la considerazione della Morte del suo Sposo, e la Messa detta de' *Presantificati* che fa parte della Liturgia di tale giorno non è vera Messa. Il Sabato S. poi non ha ufficio particolare, e la sua liturgia è tutta della notte seguente, e si anticipa in tale giorno ritenendo tuttavia quelle espressioni che indicano, essersi da prima eseguita nella notte. Ma siccome nel Giovedì S. al pari del Sab. S. oltre l'unica e sola Messa solenne non è permesso celebrarne altre private, annoveriamo perciò fra gli *aliturgici* anche questo terzo giorno. Come che poi può talvolta occorrere in essi la festa di S. Giuseppe, o della SS. Annunziata, la Congr. de' Riti

***n. 707. ad 6.* Ma con altri de' surriferiti decreti ha dichiarato che lo stesso non vale per i rimanenti giorni dell' ottava.**

ha dichiarato che se ciò avviene nel Giovedì S. può il Vescovo permettere che si dicano alcune Messe private prima della consueta Messa Conventuale, acciò possano i fedeli soddisfare al precetto. Ecco i decreti: 1.° « Archi-« diacono et Canonicis Capituli Cathedralis Camerinen. pe-« tentibus: an ipsis liceat plures Missas celebrare Fer. V. « in Coena Dom., in qua cadit festum SS. Annuntiatio-« nis? » S. R. C. resp. *Licere*, et jussit, *ut a Cardinali Vicario singularum Ecclesiarum Urbis Rectoribus idem notificetur. d. 20. Mart. 1660. Camerinen. G. n. 1893.* — 2.° *( Occurrente festo S. Joseph fer. V. in Coena Dom. ) Officium transferendum esse ad aliam diem juxta Rub. Brev. R., et Decreta ipsius Congr. Caeterum praeceptum audiendi Missam, et vacandi ab operibus praedictis non esse transferendum, sed servandum esse (in) praedicta feria V. Maj. Hebd. adeoque per Ordinarios locorum accurate providendum ut eo die aliquae quidem Missae privatae ante celebrationem solitae Missae Conventualis celebrandae pro praecepti implemento non desint; sed tamen propterea antiquus mos communionis Cleri in Missa solemni ejus diei quo Ecclesia SS. Eucharistiae Sacramenti institutionem et memoriam recolit, summa religione hactenus retentus nullatenus omittatur. S. R. C. d. 13. Sept. 1692. Decr. gen. G. n. 3140.* Da' quali decreti due cose rilevansi: 1.° Che fuori questo caso non si debbono celebrare Messe private. 2.° Che nella occorrenza stessa di questo caso non a tutti i Sacerdoti è lecito celebrare la Messa; ma solo a quelli i quali sono necessari pel numero delle Messe stabilito dal Vescovo in talune determinate Chiese, e la stessa Congr. de' Riti con i seguenti decreti che aggiungiamo lo ha confermato: « Moniales S. Agathae declarari petie-« runt: an feria V. in Coena Dom. in eadem Ecclesia ul-« tra Missam Ordinariam liceat alteram lectam celebrare? » S. R. C. resp. *Non licere. d. 19. Decem. 1654. Florentina G. n. 4160.* « Cum in Civitate et Dioecesi Luca-« na contra praescriptum decreti generalis (13 Sept. 1692.) « occasione festi S. Joseph feria V. in Coena Dom. oc-« currentis, emanati, quo permissum fuit pro satisfactione « praecepti dicta die plures Missas celebrari ante Missam « Conventualem irrepserit abusus celebrandi in omnibus « Ecclesiis tam Regularium quam Confraternitatum, januis « semiapertis plures Missas ante Conventualem; propterea « Episcopus Lucanus pro declaratione: An liceat a qui-

« busvis Sacerdotibus in quacumque Ecclesia seu Orato-
« rio etiam januis clausis praeter Missam Conventualem di-
« ctas Missas celebrari? humiliter supplicavit. » S. R. C,
resp. *Dictas Missas nedum non celebrandas verum etiam prohibendas esse decrevit et declaravit firmo tamen remanente decr. gen. sub praedicta die emanato. d. 28. Jan. 1719. Lucana. G. n. 3772.* « An in Ecclesiis, ubi
« Functiones majoris Heddomadae fieri nequeunt, feria
« V. in Coena Dom. celebrari possit Missa lecta? » S.R.C.
resp. *Negative. d. 31. Aug. 1839. Tert. Ord. S. Franc. G. n. 4724. ad 1.* (1). Con altri decreti poi la stessa Congr. ha dichiarato, che il Vescovo possa e debba costringere i Dignitarî, i Canonici, i Mansionarî ed altri Beneficiati della sua Chiesa, non che gli stessi preti semplici quantunque estranei che intervengono nella Cattedrale per l'assistenza alla consecrazione de' sacri Olî, a non celebrare, per ricevere dalle sue mani la Comunione, secondo prescrive il Cerimoniale de' Vescovi Lib. II, c. XXIII. n. 6., e lo stesso vale per i preti addetti alle altre Chiese *in memoriam quod D. n. I. Ch. manu sua propria omnes Apostolos communicavit. S. R. C. d. 27. Sept. 1608 Conchen. G. n. 4204.* — S. R. C. *d. 10. Mart. 1657. Seguntina G. n. 1670. ad 1.* — S. R. C. *d. 15. Sept. 1657. Seguni. G. n. 1699.* E la contraria consuetudine di celebrare è un manifesto abuso, e come tale deve estirparsi. S. R. C. *d. 19. Sept. 1654. Seguntina. G. n. 1587. ad 1.* — S. R. C. *d. 10. Sept. 1701. Cortonen. G. n. 3448. ad 16.* — S. R. C. *d. 23. Sept. 1837. Mutinen. G. n. 4566. Dub. I.* Anzi è da notarsi, che la stessa Messa solenne non può cantarsi che nelle sole Chiese nelle quali si suole conservare nell' anno il

(1) È da notarsi a tal proposito quest' altro decreto della Congr. de' Riti per riguardo alle Chiese de' Regolari « An si hujus
« modi Ecclesiae sint Regularium, id liceat ut Superior commu-
« nicare valeat suos alumnos pro adimplemento Paschalis prae-
« cepti? » S.R.C. resp. *Superior celebret in privato Oratorio ad ministrandum Religiosis Communionem: et si desit Oratorium, fiat in Ecc esia januis clausis. d. 31. Aug. 1839. Tert. Ord. S. Franc. G. n. 4724. ad 2.* Inoltre possono i Vescovi permettere che si celebri una Messa privata per la comunione degl'infermi, oltre la solenne, come rilevasi dal seguente decreto:
« An in feria V. in Coena Dom. celebrari possit in Ecclesia una
« Missa privata propter infirmos excepta solemni? » S.R.C. resp.
*Arbitrio Episcopi. d. 27. Mart. 1773. Ord. Carmelit. Excalc. prov. Polon. G. n. 4212. ad 9.*

Sacramento: « Instituit Vicarius Gen. Em. Archiep. Neap. « a S. R. C. declarari: an liceat in Ecclesiis in quibus « non asservatur SS. Sacramentum celebrari Missam Fer. « V. in Coena Dom. et in Sepulcro idem Augustissimum « Sacramentum asservari? » S. R. C. resp. *Non licere d. 14. Jun. 1659. Neapolit. G. n. 1843.*

Quando poi la festa dell' Annunziata avviene nel Venerdì o Sabato S., in tal caso si trasferisce *quoad forum et Chorum* nella feria 2.ª dopo la Dom. *in Albis*, essendo affatto proibita in questi giorni la celebrazione della S. Messa. Di fatti pel Sabbato S. esiste il seguente decreto della Congr. de' Riti: « Cum Sabbato S. proxime « futuro occurrat festum Annuntiationis B.M.V. dubitatum « fuit: an debeant celebrari Missae privatae ad effectum ut « Christi fideles commode satisfacere possint praecepto au- « diendi sacrum? » S. R. C. resp. *Praedictum festum Annuntiationis una cum praecepto audiendi Missam et vacandi ab operibus in Ecclesia universali transferri debet ad feriam II. post Dom. in Albis, protractis omnibus aliis festis, quae non sint altioris ritus ad alium diem juxta Rub. Brev. R. Celebrationem quoque Missarum dicta die Sab. S. omnino prohibendam in quibuscumque Ecclesiis et Oratoriis privatis non obstante quacumque consuetudine in contrarium, et unicam Missam Conventualem una cum Officio ejusdem Sab. S. celebrandam fore praecepit. d. 12. Feb. 1690. Decr. gen. G. n. 3053.* Il decreto del Venerdì S. anche fu emanato nello stesso anno ed ha la seguente data: *S. R. C. d. 11. Mart. 1690. Decr. gen. G. n. 3055.* L' uno e l' altro poi trovansi confermati da un decreto posteriore notato con quest' altra data: *S. R. C. d. 10. Jan. 1693. Galliar. G. n. 3152. ad 13.* La proibizione poi di celebrare la Messa Privata nel Sab. S. rilevasi ancora da' due seguenti decreti: « Cum alias S. R. C. praeter solemnem Missam « Conventualem in die Sab. S. alias Missas celebrari ve- « tuerit, ex parte Episcopi Mazarien. eidem S. R. C. « supplicatum fuit declarari: an Episcopus volens in dicto « die Sab. S. Ordines conferre, licite praestare hoc va- « leat, Sacrum privatim peragendo in proprio Palatii sa- « cello, vel alibi? » S. R. C. resp. *Negative. d. 18. Mart. 1702. Mazarien. G. n. 3472.*—2.° « An ad eliminandos a- « busus si qui irrepserint, sit consulendum SSmo. pro revo- « catione cujuscumque Indulti celebrandi privatim eam- « dem Missam, firmo tamen remanente singulari privile-

« gio aliquibus Ecclesiis, peculiaribus attentis circumstan-
« tiis concesso unam vel alteram Missam lectam celebran-
« di post unicam solemnem de die? » S. R. C. resp. *affirmative juxta votum*(videlicet *consulendum SSmo etc.*prout in dubio). *d. 31. Jul. 1821. dubior. G. n. 4433. ad 3.* S. R. C *d. 22. Jul. 1848. Ord. Carmelit. Excalc. G. n. 4971. ad 1.* Supposto poi tal privilegio se colui che celebra la Messa è Vescovo, a causa dell' ordinazione deve incominciare dalle Profezie, se è semplice Sacerdote l' incomincia al solito dalla confessione omettendo l' Introito, e lo ha dichiarato la stessa Congr. de' Riti. « An « in Sab S. Missa ab Episcopo privatim celebranda in « domestico sacello ratione Ordinationis, vel aliis Sacer« dotibus (si qui sunt) qui hujusmodi privilegio gau« deant inchoanda sit a *Kyrie* vel a Prophetiis? » S.R.C. resp. *Quoad Episcopos ratione Ordinationis servetur praescriptum Pontificalis, et Decretum S. C. diei 21. Mart. 1744 Bergomen ( G. n. 4004 ad 1. et Missa incipiatur a Prophetiis. Quoad alios si qui privilegio gaudent more solito, sed sine introitu post campanarum sonitum. d. 31. Jul. 1821. dubior. G. n. 4433. ad 2.* e come dice un altro decreto *sine introitu post Psalm.* Judica me Deus, *et Confessionem. S. R. C.d. 22. Jul. 1848. Ord. Carmelit. Excalc. G. n. 4971. ad 4.*

Da ultimo in quanto al luogo atto alla celebrazione della S.Messa, questo altro è immediato, altro è mediato: il primo è l'altare mobile o fisso che sia, consecrato dal Vescovo: il secondo è il luogo nel quale è collocato l'altare; e l'uno e l'altro è richiesto dalla Rub. per la celebrazione della Messa. *Possunt defectus occurrere in ministerio, si aliquid ex requisitis ad illud desit: ut si celebretur in loco non sacro, vel non deputato ab Episcopo. vel in Altari non consecrato. Rub. Miss. R. P. III. Tit. X. n. 1.* Del primo luogo cioè dell' altare si è già discorso nel libro primo della presente Opera Sezione prima, Istr. I. §. IV. pag. 8. Il secondo altro è pubblico altro è privato: il pubblico è la Chiesa consecrata dal Vescovo, o benedetta dal semplice Sacerdote delegato dal Vescovo stesso: ovvero è un qualunque Oratorio pubblico, eretto con l' autorità del Vescovo, parimenti benedetto, o destinato ad uso sacro. *Quarti Comm. in Rub. Miss.cit. Sect. I. dub. III.IV. — De Bonis de Orator. publ. c. I. n. 5. et seq. — Baruff. ad Rit. R. Tit LXXII. n. 18.* E questo luogo dicesi anche Ecclesiastico. Il privato poi è quello che nel

le case private è destinato a tale uso per privilegio ottenuto dal Papa, e questo dicesi profano *nam quod hodie est Oratorium, cras fieri poterit camera. de Bonis ibid. n. 6.* (1). Tale parimenti è quello che trovasi fuori il luogo sacro ed è dal Vescovo destinato *ad actum* per la celebrazione *sed solum in casu necessitatis, vel aliàs ex causâ rationabili per modum dispensationis. Quarti. ibid. Dub. IV. circa finem.* La differenza poi dell' uno e dell' altro per riguardo alla celebrazione si è che nel primo sempre si può celebrare la Messa, e quelli che l' ascoltano soddisfano al precetto ne' giorni festivi *S. R. C. d. 22. Maj. 1841. Meliten. G. n. 4775.* ma nel secondo è ciò proibito ne' giorni solenniori dell' anno *De Bonis ibid. n. 11.* Quali poi sieno questi giorni solenniori lo ha dichiarato la Cong. de' S. Riti: *Solemnes festivitates esse et intelligi censuit praeter festum Paschae Resurrectionis D. n. Festum Pentecostes, Festum SS. Ap. Petri et Pauli, Festum Annuntiationis, et Festum Assumptionis B. M., Festum omnium SS., Festum Nativitatis, ac Festum Epiph. Dom. S.R.C. d. 17. Novemb. 1607. Calagurit. G. n. 217.* Inoltre sono privilegiate le feste di S. Giuseppe, dell' Ascensione, del *Corpus Dom.* della SS. Trinità, di tutti i Santi; di S. Giovanni Bat., e del S. Patrono, siccome rilevasi da' Brevi che oggi soglionsi più comunemente spedire, nonchè tutte quelle che sono dichiarate tali da' Sinodi particolari delle diverse Diocesi. La proibizione pertanto di celebrare negli Oratorî privati in questi giorni va intesa de' giorni propri, e non di quelli ne' quali taluna di queste feste talvolta si trasferisce, *in die festi* come ha dichiarato col seguente decreto la stessa Congr. de' Riti *S. R. C. d. 23. Maj 1835. Namurcen. G. n. 4597. Dub. 14. ad 8.* Finalmente a conchiusione sono da riferirsi alcuni altri decreti della medesima Congr., de' quali alcuni riguardano le Cappelle de' Vescovi erette ne' loro Episcopî, e per esse ha la Congr. data la seguente decisione: *In Cappella Palatii*

(1) Per tal motivo ha dichiarato la Congr. de' S. Riti col seguente decreto, che gli Oratorî privati non debbonsi benedire: « Potesne Episcopus vel per se ipsum, vel per alium Sacerdotem « benedicere Oratorium Monialium S. Augustini, quae destituto « earum Conventu, vitam degunt in quadam domo, ut possint « Sacramenta Confessionis et S. Euch. recipere cum absque clau- « sura vivant? » S. R. C. resp. *Negative cum Oratoria privata nunquam benedicantur ritu praescripto in Rituali R. pro publicis Oratoriis. d. 11. Mart. 1820. Civitanen. G. n. 4415. ad 10.*

*Episcopalis, etiam absente vel vacante Sede, posse Missam celebrari, potissimum vero per Vicarium, necnon diebus festis inibi Sacrum audientes implere praeceptum Ecclesiae, sicque in casibus particularibus in posterum etc. S. R C. d. 2. Jul. 1661. Decr. gen. G. n. 1956* — S. C. R. *eod. die et an. Bituntina G. n. 1960.* Gli altri decreti riguardano gli Oratorì pubblici, e per gli stessi ha dichiarato più volte la Congr., che ne' giorni festivi vi si può celebrare anche prima della Messa Parrocchiale, nè il Vescovo nè il Parroco può ciò impedire, purchè le Chiese Parrocchiali non vantino sugli stessi un particolare dritto di giurisdizione. Ecco le date di questi decreti: S. R. C. *d. 31. Mart. 1629. Capuana. G. n. 658.* — S. R. C. *d. 21. April. 1635. Aretina. G. n. 870.*—S. R. C. *eod. die et an. Neapolit. G. n. 871.* — S. R. C. *d. 21. Aug. 1640. Thelesina. G. n. 1112.*— S. R. C. *d. 23. Mar. 1641. Firmen. G. n. 1161.* — S. R. C. *d. 11. Novemb. 1641. Narnien. G n 1208* —S. R. C. *d. 11. Jul. 1643. Comen. G. n. 1314.*—S. R. C. *d. 24 Jan. 1665. Nucerina. G. n. 2163.*

## ISTRUZIONE XI.

**DELLE CERIMONIE RIGUARDANTI L'OFFICIATURA DELLE ORE CAN., E LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA PRIVATA E SOLENNE.**

La Liturgia Ordinaria dell'anno doppiamente distinta nell'Officiatura cioè delle Ore Can., e nella celebrazione del divin Sacrifizio, come si è indicato nella Introduzione di questo 2.° libro, doppiamente ancora suole eseguirsi: o in modo solenne, cioè con i Ministri parati, con l'incensazione dell'Altare, del Clero, e del Popolo, col suono dell'organo ed in canto; ovvero in modo semplice, omettendo tutto questo; de' quali il 1.° modo ( per riguardo all'Officiatura delle Ore Can. ) osservasi ne' giorni più solenni ma nel solo Vespro e Matutino con le Laudi, perchè nelle altre Ore negli stessi giorni solenni non si adopera alcuna solennità, e solo dov'è la consuetudine permettesi il suono dell'organo, come dice il Cerim. Ep. *In aliis autem horis Can. quae in Choro recitantur, non est consuetum interponere Organum, sed si in aliquibus horis consuetum esset organa pulsari etiam inter horas Can., aut aliquas earum, ut est hora tertia, poterit*

*talis consuetudo servari. Lib. I. c. XXVIII. n. 7.* E più chiaramente del Compieta altrove dice: *nec organum pulsabitur, nisi forte in aliquibus Ecclesiis hujusmodi hora solemnius aliquando celebrari consueverit, quo casu organum adhiberi poterit. Lib. II. c. IV. n. 3.* Ma è affatto proibito farsi alcuna incensazione, come soggiunge lo stesso Cerimoniale in tempo del Compieta talvolta solennemente cantato: *nulla autem fiat Altaris Thurificatio ad Canticum* Nunc dimittis. *ibid.* Nè l' Ufficiante in simile caso dev' essere parato *ibid. n. 1.* lo che vale per tutte le altre Ore piccole e minori *idid. c. VII. n. 7.* Il 2.° modo poi è proprio de' giorni feriali e non solenni, anzi de' stessi giorni solenni in quanto alle Ore piccole, oltre le già espresse, come si è or ora indicato. (Per riguardo poi alla Messa anche può doppiamente celebrarsi, cioè o come si è detto eseguirsi l' Officiatura delle Ore Can. nei giorni solenni; ovvero in modo affatto semplice cioè dal Sacerdote con un solo Ministro inserviente, e perciò distinguesi in Solenne o Conventuale, ed in Privata detta anche Bassa o Piana *Rub. Miss. R. P. II. Tit. XV. n. 1. 2. — C. Ep. L. I. c. XXIV. n. 1.* Inoltre suole talvolta ancora celebrarsi la Messa in modo per così dire medio fra i due anzidetti, cioè ritenendo la semplicità della Privata, e partecipando in certo modo della solennità della prima, come quando cantasi la Messa dal semplice Sacerdote Celebrante senza l' assistenza dei Ministri parati, e con l' assistenza del Clero in Coro, o anche senza di esso: e questa Messa, indicata pure dalle Rub. e segnatamente in quella del Messale P. II. Tit. VI. n. 8., è perciò detta da' Rubricisti Media. *Turrino. P. I. Sect I. c. IV. §. Miss. Solemn. etc. — Merat. P. II. Tit. VI. rub. 8.* Ciò posto, per quel che riguarda la Officiatura delle Ore Can. esporremo da prima l' ordine da tenersi nell' esecuzione del Vespro solenne non che del Matutino con le Laudi incominciando dal Vespro, perchè con lo stesso come dice il Cerim. Ep. ha principio ogni Solennità: *Sacrae Solemnitates regulariter a primis Vesperis initium sumunt. Lib II. c. I. n. 1.* Tutto quello poi che deve omettersi ed osservarsi in particolare nell' intera Officiatura delle Ore Can. ne' giorni feriali e meno solenni, verrà esposto in seguito in Appendice. Similmente per riguardo alla celebrazione della Messa le Rub. seguendo del Messale R. esporremo da prima l' ordine delle Cerimonie da serbarsi nella celebrazione della Messa

privata sì per riguardo al Celebrante, che per riguardo al Serviente; in seguito esporremo quelle della Messa solenne, ed in fine ciò che è proprio della Messa Media o Cantata senza l'assistenza de' Ministri parati. Nel far poi tutto questo riporteremo letteralmente le Rub. del Messale Rom. (e perciò serberemo la stessa divisione de' Titoli della stessa) illustrandole e dichiarandole ove il bisogno richiede co' decreti della Congr. de' Riti, e con le sentenze de' più cordati autori Liturgici.

### §. I. CERIMONIE DEL VESPRO SOLENNE.

Per la esecuzione del Vespro solenne, in quanto a' Ministri richiedonsi l' Ufficiante e due, quattro, o anche sei assistenti *C. Ep. Lib. II. c. III. n. 1. 16. circa finem* (1) de' quali i due primi fanno da assistenti all' Ufficiante perciò detti Pivialisti Assistenti, ed i due ultimi fanno l' ufficio di Cantori perciò detti Pivialisti Cantori; dippiù richieggonsi il Turiferario, e due Accoliti oltre i due Cerimonieri, de' quali il 1.° dirigge l'Ufficiante e suoi ministri, ed il 2.° ha cura del Clero in Coro. E se dovesse incensarsi altro altare fuori quello del Coro, il Cerimoniere terrà avvisati anticipatamente quattro o sei più degni del Clero per accompagnare l' Ufficiante che si porta co' suoi Assistenti e Ministri all' incensazione del medesimo. In quanto alle cose da prepararsi: in Sacrestia si apparecchia un sufficiente numero di cotte corali uniformi con le corrispondenti berrette pel Clero, e quelle che bisognano per l'Ufficiante e suoi assistenti, pel Turiferario, Accoliti, e Cerimonieri, che ne' giorni solenniori sogliono essere arricciate, e dippiù i Piviali per l'Ufficiante ed Assistenti del colore conveniente all' ufficio con altrettante berrette, e i

(1) Il numero de' Pivialisti regolasi dalla maggiore o minore solennità della festa nella quale celebrasi il Vespro, come dice il Cerim. Ep al citato luogo: *Ea tamen moderatione adhibita, quod in festis Solemnioribus ut in Natali Dom. n. I. Ch., Epiphania, Paschate etc. sex Pluvialia a Presbyteris seu Clericis totidem Hebdomadario assistentibus sumantur. In aliis festis immediate subsequentibus diem Nativitatis Dom., Paschae, et Pentecostes, item in festis Circumcisionis Dom., Purificationis, Annuntiationis etc. quatuor tantum Pluvialia sumantur. In Dominicis vero et aliis festis, duo. Lib. II. c. III. n. 16. 17.* Ma comunemente anche nelle feste solenniori non assistono all' Ufficiante più di quattro Pivialisti.

Candellieri per gli Accoliti (1). In Coro l'altare si appa-

(1) L'Ufficiante nella solenne Ufficiatura del Vespro e del Matutino con le Laudi non deve pararsi col Camice e con la Stola; è quest'abito in tale occasione sol proprio del Vescovo, come prescrive il Cerim. Ep. *L. II. c. I. n. 4.—c. VII. n. 1.*, e non pure del semplice Sacerdote sia anche Canonico il quale dev' essere vestito di ammitto e piviale *supra cottam seu rochettum si illo utatur. C. Ep. ibid. c. II. n. 4. — c. III. n. 1.—c. VI. n. 15.*, e trovasi confermata tal disposizione del Cerim. Ep. da più decreti della Congr. de' Riti: *Celebrantem non Episcopum facientem officium in Matutinum, Laudibus, et Vesperis non posse uti Alba. S.R.C.d.13.Iul. 1658. Ragusina G. n. 1763. ad 3* : e ciò per riguardo al Camice. Per riguardo poi alla Stola essendo stato alla medesima fatto questo quesito: « An in Ecclesia Parochiali Castriniani Alexanen. dioecesis, Hebdomadarius « possit uti stola in canendis divinis officiis, quamvis Archipre« sbyter ejusdem Ecclesiae iis assistens illam deferre consueverit? » Fu risposto: *Neutri licere in casu praedicto deferre stolam, quae tantum in Sacramentorum administratione et confectione adhiberi debet S. R. C. d. 7. Sept. 1658. Alexanen. G. n. 1768.* Inoltre le fu presentata quest' altra dimanda: « Utrum Hebdoma« darius debet semper in choro uti stola vel absque ea peragere « sua officia; Caerem. enim Episcoporum nihil de stola mentio« nem facit in decantandis horis Can? » e la Congr. rispose: *Non debet uti stola S. R. C. d. 4. Aug. 1663. Dalmatiar. G. n. 2094. ad 3.* In seguito questi decreti furono confermati con un altro decreto generale che è il seguente: "Cum non obstantibus S. R. C. decretis pluries editis, et signanter in una Alexanensis d. 7. Sept. 1658. et Dalmat. d. 4. Aug. 1663. quibus cavebatur, ne Hebdomadarii, Archipresbyteri, aliique uti possint stola in canendis divinis Officiis, sed tantum in confectione et administratione Sacramentorum, Eidem S.C. innotuerit hujusmodi abusum et viguisse, et in praesens adhuc vigere penes Archipresbyteros, et Parochos Abatiae nullius Farfen. Eadem S.C. audita prius informatione Rev. Abatis ad mei infrascripti S.R.C. Secretarii relationem declaravit: *stolam non esse adhibendam praeterquam in confectione et administration e Sacramentorum, ideoque consuetudinem in contrarium esse abusum per locorum Ordinarios omnino eliminandum. d. 7. Sept. 1816. Decr gen. n. 4374.* Inoltre a quest' altra dimanda: « An decreta prohibentia delationem stolae ab Hebdomadario assistente horis Can. comprehendunt etiam Tertiam cantatam solemniter cum Ministris, « et Vesperas solemnes? » e la Congr. rispose: *Serventur decreta ac praesertim generale novissimum diei 7. Sept. 1816. in quo comprehenditur etiam casus expositus. S. R. C. d. 16. Decemb. 1828. Volaterrana G. n. 4476. ad 3.* È d'avvertirsi in fine che gli Assistenti al Celebrante debbono pur essi vestire il Piviale secondo prescrive il Cerim. Ep. già citato, e non già la Dalmatica e Tunicella, come grottescamente praticasi tuttora in talune Chiese.

recchia secondo che il tempo e la solennità richiede *juxta Festorum qualitatem. Corset. Tr. I. P. I. c. 17. n. 1.* con la Croce e sei Candelieri laterali, col Palliotto, Strato, e Conopeo se v' è il Tabernacolo col SS. del colore corrispondente all'Ufficio; senza le Tabelle, il cussino, o altro che potrebb' essere d' impedimento nel tempo dell' incensazione. Secondo il Cerimoniale de' Vescovi poi l'altare potrebbe tenersi coperto dalla così detta Sopratovaglia per tutto il tempo dell' Officiatura, scoprendolo allora quando devesi incensare: *dum cantatur per Chorum antiphona cantici* Magnificat... *duo acolythi praecedunt ad altare elevantes hinc inde anteriorem partem superioris tobaleae seu veli super altare positi illamque conduplicant usque ad medium. Lib. II. c. I, n. 12. 13.* e ricoprendolo immediatamente dopo: *thurificato altari... acolythi supradicti velum seu tobaleam paulò ante plicatam reducunt prout erat super altari. ibid. n. 15.* (1) In *cornu Epistolae* il banco pel Celebrante coperto di drappo conforme al colore de' paramenti, ed ivi dappresso il legile puranche con simile veste con sopra un Diurno grande o Breviario con la medesima sopraveste *C. Ep. Ibid. n. 4.* Vedi ciò che si è detto nel Lib. 1.° della presente Opera Istr. VI. Cl. I.ª §. VII. pag. 131. Che se l' Ufficiante dovesse stare in Coro con gli altri si prepara in simile guisa la prima sede da quella parte ove cade il turno. *C. Ep. ibid.* Dippiù di fronte all' altare ad una competente distanza due altri banchi per gli assistenti coperti di tappete o panno verde *C. Ep. ibid. Sedilia in plano chori disposita hinc inde contra altare, et ornata panno viridi aut tapetibus n. 5. c. VI. n. 2*; la quale Rub. trovasi confermata da un decreto della Congr. de' Riti notato con la seguente data *S. R. C. d. 19. Maj. 1607. Placentina G. n. 204. ad 17.* ovvero si preparano quattro scabelli nudi, siccome l'usano nelle Cattedrali sul Trono del Vesco-

(1) Questa cerimonia di scoprire l' altare al solo tempo dell' incensazione come dice il Cerimoniale de' Vescovi, è conforme a ciò che praticano i Greci nell' Officiatura del Vespro, i quali secondo la Rub. del loro Eucologio non aprono le porte o cortine del Santuario, se non sol quando s' incensa l'altare, ed in tempo dell' Introito: *Sciendum* così leggesi in esso secondo la versione del Goar: *sacras fores nusquam aperiri, nisi in celebrium vesperarum initio cum thus solum adolet Sacerdos; in quocumque solemni Introitu, Vesperarum videlicet et Missae pro Sancto Evangelio etc. Tit. In ord. S. Min. §. Vigiliar. series.*

vo, i Canonici assistenti: *Ipsi sedent hinc inde super scabellis nudis. C. Ep. Lib. I. c. VIII. n. 2.* ( a' quali fu proibito dalla Congr. de' Riti di tenerli coverti: *Non licet Canonicis Episcopo in divinis assistentibus sedere in scabellis serico villoso coopertis. S. R. C. d. 24. Aug. 1630. Oriolen. G. n.* 727. Sulla credenza si prepara l'incensiere con la navicella, a' due lati dell' altare due bacchette col cerino e con lo spegnitojo, ed in luogo congruo nascosto presso l' altare il foconcino e sua molle. Su'banchi del Coro si tengono preparati i Diurni o i Breviarî, ed a' posti degli Accoliti in Coro stesso, che debbono essere i più prossimi all' Altare *hinc inde* per quanto si può, si mettono anche due berrette pe' medesimi; su' legili gli Anfonarî ed Innarî. Inoltre se vi fossero altri altari da incensarsi oltre quello del Coro, come p. e. quello del SS. o del Santo di cui celebrasi la festa, e nel quale si conserva qualche insigne reliquia dello stesso, si terrà convenientemente ornato.

Ciò posto, ad ora competente datosi al solito il segno con le campane, gli Accoliti indossate le cotte accendono le candele dell' altare, e quelle de' loro Candellieri in Sacrestia: il Cerimoniere, invita il Clero ad indossare le cotte corali, e dopo che gli assistenti pur' essi sonosi vestiti delle proprie cotte con l'ajuto degli Accoliti, invita l'Ufficiante che vien parato da' due primi assistenti (1); quindi gli assistenti ancora ajutati dagli Accoliti assumono i Piviali, ed il Cerimoniere tiene avvisati tutti del rito, delle commemorazioni, e dell' ordine del Vespro corrente. *Anonimo Ital. Cerim. de'Vesp. cant.—Istr. pel Cerim.* E quando già tutto è all' ordine a suo cenno gli Accoliti pigliano i loro candellieri, ed insieme col 2.° Cerimoniere vengono in mezzo, ove fatta riverenza alla Croce o altra Imagine della Sacrestia, girano per la destra, e si avviano all' Altare (2) precedendo il 2.° Cerimoniere, indi segue il Clero

(1) Secondo la Rub. del Cerim. de' Vescovi confermata dal seguente decreto della Congr. de' Riti, l'Ufficiante co' suoi Assistenti deve a tutto il Vespro assistere parato di Piviale. *S. R. C. d. 8. Febr. 1594. Calagurit. G. n. 73. in Suppl. decr. ab an. 1588. ad 1599.* La consuetudine poi contraria di assumere il Piviale al Capitolo del Vespro, siccome praticasi in talune Chiese di Regolari trovasi con altro decreto della stessa Congr. permesso a' PP. Teatini. *S. R. C. d. 1. Sept. 1607. Theatin. G. n. 208. ad 1.*

(2) In questa e simili funzioni bisogna tener presenti le regole date nellle Istr. VIII. e IX. della Sezione 2.ª del Libro I di questa

andando avanti i meno degni, premettendosi da ciascuna coppia la stessa riverenza alla Croce (1), in fine vengono i due Pivialisti Cantori, e da ultimo l' Ufficiante in mezzo a'due assistenti che gli sollevano le fimbrie del Piviale *C. Ep. ibid. n. 1.* Questi tre ultimi però oltre alla riverenza alla Croce si salutano anche scambievolmente, voltandosi l' Ufficiante prima verso il 1.° assistente, e poi verso il 2.°, come praticasi nella Messa solenne col Diac. e Sudd. *Bauldry. P. III. c. XI. art. 4.* §. 2. Il 1.° assistente intanto nello scendere in piano dal banco de' Paramenti si volta per la sinistra, e l' Ufficiante col 2.° assistente si voltano per la destra, come quando in fine della Messa solenne scendono dall' altare per far ritorno alla Sacrestia, e tutti vanno scoperti di testa ad eccezione dell' Ufficiante e Pivialisti. ( *Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VIII. Reg. del §. XI. pag. 246.* ) Il Cerimoniere va a destra del 1.° Pivialista Cantore (2). Alla porta della Sacrestia (3) il Cerimonie-

Opera, circa il modo di assistere in Coro, ed all' Altare, ed a non ripeterle tante volte inutilmente, ove occorrerà, sarà citata in parentesi ciascuna di esse regole secondo il numero d'ordine, del proprio §. e della corrispondente Istruzione.

(1) Il Turiferario dalla Sacrestia al Coro va insieme con tutti quanti gli altri immediatamente dopo gli Accoliti a destra del suo compagno col quale costituisce la prima coppia, per occupare il 1.° luogo del Banco inferiore da parte dell'Epistola. *Venanzi Tit. VIII. c. II. §. 13.* Uniformandosi agli altri per le cerimonie del Coro, e quando va a preparare il turibolo lascia la berretta ivi al suo posto, e così sempre pratica quando assiste il Clero alle sacre funzioni.

(2) Secondo la Rub. del Cerim. Ep. *Lib. II. c. III. n. 1.* il Cerimoniere preceder deve i Pivialisti, e trovasi la stessa confermata dal seguente decreto della Congr. de'Riti: « An Magi« ster caeremoniarum in egressu e Sacristia pro Matutinis, Lau« dibus et Vesperis solemniter persolvendis praecedere debeat « Presbyteris indutis, et Ministris sacris in celebratione Missae « vel cogi possit ire immediate ante Canonicum Celebrantem, « praesertim si Ministri sint Celebrante gradus inferioris? » S.R.C. resp. *Affirmative ad primam partem, negative quoad secundam. d. 31. Maj. 1817. G. n. 4386. ad 2.* L'uso però comune delle Chiese anche ben regolate sempre che i Ministri procedono uno dopo l'altro porta che il Cerimoniere vada a destra di quello che va innanzi cioè del 1.° Pivialista Cantore ne' Vespri ecc., e del Suddiacono a Messa; quando poi i Ministri sacri tutti tre vanno in linea, cioè quando il Celebrante è parato di Piviale, allora il Cerimoniere precede, ma alquanto verso la destra, i sacri Ministri.

(3) Nel passare per l'acquasantina il 2.° Cerim. piglia l'acqua

re da un segno con la campanella, se non vi fosse altri destinato a farlo, al qual segno l' Organista incomincia a toccar l' organo con suono grave: *interim si adest organum in Ecclesia pulsatur. C. Ep. Lib. II. c. I. n. 4.*; e se occorre passare per l' altare ove conservasi il Sacramento tutti genuflettono successivamente in coppia secondo l' ordine col quale si trovano: passando poi per l' altare ove fosse esposta la Reliquia della Croce tutti pure genuflettono, Vedi in seguito il §. V. al Tit. II., ma alla reliquia del Santo fanno riverenza *ibid.*

Arrivati all'Altare il 2.° Cerimoniere ed i due Accoliti fanno genuflessione semplice nel piano e si ritirano *hinc inde* agli angoli del primo gradino rivolti faccia a faccia e così restano finchè arrivi l' Ufficiante: similmente quei del Clero siccome giungono in coppia fanno le solite genuflessioni e riverenze scambievoli, e pigliano luogo nei banchi ciascuno al suo posto conveniente ove restano in piedi, badando il 2.° Cerimoniere alla retta osservanza di tutto questo, e quindi va pur egli al suo posto. I Pivialisti poi con l'Ufficiante arrivati all'altare formano senz'altro cogli Accoliti che sono all'estremità una linea retta innanzi al gradino ultimo, allora il 1.° Assistente riceve co'soliti baci la berretta dell'Ufficiante, e la porge al Cerimoniere, e fattasi la genuflessione *in plano* da'Pivialisti, Accoliti e Cerimoniere, mentre l'Ufficiante fa riverenza se non v' è il Tabernacolo col SS., e così in seguito, tutti s'inginocchiano; l'Ufficiante cioè co'suoi assistenti sul gradino ultimo, ed il Clero in Coro, *genuflexique parumper orabunt. C.Ep.ibid. n. 2.* recitando l'*Aperi Domine* (1).

benedetta e si segna, lo stesso praticasi da que'del Clero, de'quali quello che è a destra la porge al suo compagno che ha a sinistra. Il 1.° Cerim. poi la porge da prima a ciascuno de'Piv.Cantori, i quali si scovrono nel riceverla passando nella sinistra la berretta, lo stesso pratica co' Piv. Assistenti porgendola al 1.° che la porge all'Ufficiante, e poi al 2.°, ed indi pur esso si segna. Ove poi si facesse uso dell'Aspersorio il Cerim. lo consegna al 1.° Piv. Assistente il quale lo presenta all'Ufficiante co'soliti baci, e questi dopo avere segnato se stesso asperge i Piv. inchinati dinanzi a lui.

(1) Circa questa genuflessione è da notarsi il seguente decreto della Congr. de'Riti, per le Chiese che hanno il Coro dietro l' Altare, fu dimandato alla stessa: « An dicta genuflexio fieri « debeat ante Altare a parte Chori vel extra illum? » S.R.C. resp. *Genuflexionem faciendam esse ante faciem altaris. d. 24. Jan. 1643. Hieracen. G. n. 1280. ad 4.*

In questo mentre i due Accoliti si portano a'due lati dell'altare : *ibique Acolythi candelabra cum cereis extinctis super gradu vel plano inferiori deponunt. C. Ep. ibid. n. 2.* ed immantinenti vanno a' loro luoghi in Coro ove tenevano preparate le berrette *Venanzi. Tit. IX. c. II. §. 12.* e s'inginocchiano con gli altri : il Cerimoniere poi deposta la berretta dell' Ufficiante sul banco dello stesso anche s'inginocchia presso l'altare.

Dopo questa breve orazione *postquam oraverint. C. Ep. ibid. n. 3.* al cenno del Cerim. tutti si alzano, i Piv. ripetono nel piano la genuflessione all' altare mentre l'Ufficiante fa riverenza, quindi salutano il Clero da ambe le parti, e dopo la riverenza dalla parte dell' Epistola il 1.° Piv. Assistente, ed il 1.° Piv. Cantore che sono a destra dell' Ufficiante si scostano un poco e lo lasciano passare, e l'Ufficiante va al suo posto accompagnato dal Cerim. ove siede coprendosi con la berretta che riceve dallo stesso, ed i quattro Piv. vanno a fermarsi in piedi presso i loro scabelli, ove situansi con quest'ordine: i due primi cioè gli Assistenti si mettono in mezzo, e gli altri due cioè i Cantori *hinc inde* dalla parte di fuori che è più prossima al Coro ciascuno con la sua berretta in mano (1), intanto

(1) Comunemente praticasi anche nelle Chiese ben regolate, che i Piv. a principio del Vespro, arrivato l'Ufficiante alla sua sede si fermino in piedi innanzi allo stesso come in tempo del Capitolo Orazione ecc. finchè non sia intonata la prima antifona, ed allora e non prima vanno a'loro posti, lo che pare a prima giunta conforme al Cerimoniale de' Vescovi, nel quale è detto che a principio del Vespro : *Presbyteri parati stant ante eum in plano Lib. II. c. III. n. 5.*, ma se ben si riflette su tutto il contesto, ed a'luoghi paralleli dello stesso Cerim. è chiaro invece che in tal tempo debbono i Piv. stare presso a'propri scabelli in piedi, e la prima volta quando debbono stare innanzi all'Ufficiante si è appunto in tempo del Capitolo ; di fatti dice nel Cerim. Ep. che dovendo l'Ufficiante intuonare la prima antifona del Vespro : *Unus ex dictis Presbyteris paratis facta Altari reverentia, ac ducente Caeremoniario accedit ante ipsum Celebrantem.... praeintonat illi antiphonam, qua repetita iterum facta reverentia ante illum et altare ut prius recedit cum Caeremoniario ad sedilia in plano chori ubi sedet cum aliis Presbyteris paratis ibid n. 6.* Ora se l' uno de' Piv. parati pria di portarsi innanzi all'Ufficiante deve genuflettere all'Altare, come pure nel ritorno, è da supporsi che non sia innanzi al legile come in tempo del Capitolo, ma che venga dal suo banco o scabello, altrimenti sarebbe inutile questa genuflessione. Ed in vero secondo la suindicata pratica comune di far restare i Piv. in piedi

tutti que' del Clero seggono ed il Cerim. situa innanzi al Celebrante il legile o genuflessorio con sopra il diurno, i Cantori si radunano presso il legile del Coro, e quando tutto è all'ordine *per Caeremoniarium fit signum inchoandi C. Ep. ibid. n. 5.;* allora tutti di nuovo si alzano anche l'Ufficiante e dicono secretamente il *Pater* ed *Ave*, dopo di che il Cerim. eleva la fimbria destra del Piviale all' Ufficiante perche si segni dicendo *clara voce et in cantu competenti*: Deus in adjutorium meum intende. *C. Ep. ibid. — Et pro unoquoque verbo tangit manu primo frontem, deinde pectus, mox humerum sinistrum, ultimo dexterum, et in fine jungit manus ante pectus. C. Ep. ibid. c. I. n. 5. — Quod servatur in principio omnium horarum cum dicitur*: Deus in adjutorium dice la Rub. del Breviario *Tit. XIII. n. 1.*, e lo stesso praticasi da tutti quanti gli altri continuando il Clero *Domine ad adjuvandum etc.* al *Gloria* tutti inchi-

innanzi all'Ufficiante a principio del Vespro come in tempo del Capitolo, il Piv. Cantore cui tocca preintuonare l'antifona non genuflette prima all'altare, ed è ciò secondo lo stesso Cerim., nel quale poco appresso parlandosi dell'Inno che uno degli Assistenti deve preintuonare all'Ufficiante, dice solo che si accosta più dappresso allo stesso: *Primus ex dictis Presbyteris paratis, accedens proprius ante ejus faciem intonat illi hymnum ibid. n. 9.* perchè in questo secondo caso già i Pivialisti si trovano presso il legile pel Capitolo che precede immediatamente l'Inno. Quindi pare invece essere conforme alla Rub. del Cerim. che portandosi l'Ufficiante a posto suo dopo l'orazione fatta a' piedi dell'Altare, anche i Pivialisti vadano al loro posto, cioè agli scanni o scabelli posti in mezzo del Coro, ove fermandosi in piedi si verifica bene la prima riferita espressione del Cerim. *Presbyteri parati stant ante eum in plano*, perchè in realtà trovandosi i banchi de'Pivialisti disposti *in plano Chori hinc inde contra Altare* come ivi è detto, e quello dell'Ufficiante *in cornu Epistolae ibid. n. 4.*, i Piv. da'loro posti vengono a stare innanzi a quello dell'Ufficiante. Che se poi vogliasi riflettere anche ad un luogo parallelo dello stesso Cerim. de' Vescovi ciò meglio apparisce: in vero al cap. VI. n. 9. parlandosi del Matutino è detto che i Cantori dopo avere intonato il primo Salmo del primo Notturno dopo l'Inno cioè: *redeunt ad suum locum in plano Chori ante Canonicum facientem officium, et ibi faciebus ad altare conversis in scabello parum oblongo panno viridi cooperto sedent*: ora se secondo queste parole i Cantori che seggono a' loro scanni vengono a stare *ante Canonicum facientem Officium* è chiaro altresì che nell' ufficio del Vespro stando i Piv. a principio in piedi presso i loro scabelli *stant ante eum (Hebdomadarium) in plano.*

nano la testa ( *Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VIII. Reg. del §. XI. pag. 245.*) al *sicut erat* del *Gloria* i due Piv. Cantori vengono in mezzo e fatta genuflessione all'altare si portano presso l'Ufficiante e lo salutano con riverenza profonda; ed il primo di essi gli preintuona l'antifona del 1.° salmo dopo che il Coro abbia terminato di cantare l'*Alleluja*, o *Laus tibi Domine* ecc.; ripetutasi la quale dall'Ufficiante (1) *intelligibili voce C. Ep ibid. c. I. n. 7.* fatta col suo compagno riverenza all'Ufficiante vanno ambedue innanzi all'Altare fanno genuflessione, si salutano a vicenda e si ritirano a' propri posti. Terminatasi l'antifona da'Cantori due fra essi (2) intuonano il pri-

(1) Circa l'intonazione delle antifone abbiamo questa regola dal Castaldo: *Sacerdos antiphonam inchoans ne longam illius periodum proferat, sed aliquam particulam, non tamen minus concisam dicat, neque opus est ut aliqui arbitrantur quod sit pars significatum complens. Lib. II. sect. 3. c. 2. n. 13.* Ciò però vale quando non si trova segnata nel Breviario quella parte che deve preintonarsi come negli uffici feriali e di rito semidoppio. Il Corsetto poi aggiunge: *In antiphonis enunciandis initium nunquam fit unius syllabae nec ejusmodi ut absurde orationem praecidat. Tract. I. P. I. in append. n. 36.*

(2) L'ufficio d'intuonare i Salmi è assegnato dal Cerim. Ep. esclusivamente a due cantori vestiti di cotta: *duo cantores cottis induti intonant Psalmos in medio Chori. Lib. II. c. III. n. 7.*, e più appresso: *Canticum* Magnificat *a duobus cantoribus cottis paratis, intonatur n. 10.*, ed agli stessi è pure assegnato l'ufficio di preintuonare le antifone in Coro, e poichè ivi medesimo è detto che essendovi più di due Pivialisti parati, può farsi anche dall'ultimo de'Piv. parati tal preintuonazione delle antifone: *Cantores duo praedicti, vel ultimus ex dictis Presbyteris pluvialibus paratis si sint plures quam duo praeintonant caeteras antiphonas. ibid: n. 8.* Siccome a' Pivialisti in questo caso è pur riservato di cantare i versicoli in fine dell'Inno, e dopo le antifone delle commemorazioni, nonchè il *v. Benedicamus Dom.* in fine: *duo ultimi ex iisdem paratis accedentes ad medium Chori ante altare cum debita reverentia aequaliter ibi stantes cantant versum ibid. n. 10.*, e poco dopo leggesi: *duo ex ultimis dictis Presbyteris paratis accedunt ad medium Chori ad altare versi, et ibi voce altiori cantant* Benedicamus etc. Per questa ragione credo che in talune chiese anche i Salmi si fanno intuonare da questi medesimi nel mezzo del Coro, ma noi seguendo il Cerimoniale de'Vescovi abbiamo ritenuto l'ufficio dei Cantori in quanto alla intuonazione de'Salmi, che non è affatto assegnata a'Piv. parati: non riprovando per altro l'uso contrario delle chiese anche ben regolate, secondo il quale tornando i Piv. dalla preintonazione delle antifone innanzi all'altare per intuonare il salmo seguente genuflettono prima e dopo di intuonare il

mo verso del Salmo *C. Ep. ibid. c. 3. n. 7.* — *in tono antiphonarii assignato. c. VI. n. 9.* — *usque ad medium. Bauld. P. II. c. II. art. 1. n. 14.* Allora e non prima tutti seggono: *incoepto primo versu Psalmi omnes sedent. C. Ep. ibid.* Anche il Cerimoniere siede dappresso al Celebrante, ma starà scoverto di testa, come pure osserverà il 2.° Cerim. (*Lib. I. Sez. 2.ª Istr. XII. pag. 291. §. I. II.*) e così resteranno tutti seduti fino al Capitolo; in fine però di ogni salmo si alza il Cerimoniere fa cenno a tutti di scoprirsi sollevando la fimbria destra del Piviale all' Ufficiante: al *Sicut erat* si cóprono di nuovo, i cantori si radunano presso il legile, ed i due Piv. Cantori si portano in mezzo innanzi a'gradini dell' altare, e fatta genuflessione *in plano* vanno *in cornu Evangelii* per preintuonare l' antifona a chi spetta facendo allo stesso la debita riverenza. *C. Ep. Lib. II. c. VI. n. 10.*; e così in seguito *ab utraque parte Chori per ordinem incipiendo a dignioribus. C. Ep. ibid. c. III. n. 8.*: di essi però uno preintuona le antifone da una parte, e l' altro dalla parte opposta, sebbene vadano assieme *C. Ep. ibid. c. VI. n. 10.* e con le berrette in mano, e quando passano innanzi all' Ufficiante gli fanno riverenza profonda, come anche quando passano innanzi l'altare fanno la genuflessione: *cumque pertranseunt ante altare in medio genuflectentes reverentiam faciunt altari c. VI. n. 10.* Preintuonata l' antifona tornano a'loro posti con le solite genuflessioni e riverenze e seggono, e quando i Cantori avranno finito di cantare la seconda Antifona due fra essi intuonano come prima il secondo salmo, e così in seguito. È qui poi d'avvertirsi che nella preintuonazione delle antifone che si fa a quelli del Coro tutti debbono alzarsi secondo il decreto riferito nel Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VIII. §. V. pag 235.

In fine dell' ultimo salmo gli Accoliti lasciate le berrette a' propri banchi *Venanzi ibid. §. 13.* si portano a' lati dell' Altare presso i loro Candellieri e li accendono, fermandosi ivi, il Turiferario intanto si avvia a preparare il fuoco nel turibolo: al *sicut erat* del *Gloria* presi i Candellieri vengono in mezzo fanno genuflessione *in pla-*

1.° verso del Salmo, e quindi vanno a'loro scabelli, come prescrive il Cerimoniale de'Vescovi pe' suddetti cantori quando essi medesimi preintuonano le Antifone *Lib. II. c. VI. n. 9.* come si dirà nell'Appendice pel Matutino de' giorni non solenni e feriali.

*no* e si portano innanzi all' Ufficiante, che salutano con riverenza profonda, e quindi situansi a'due lati del legile, altrettanto fanno i Piv. Assistenti e Cantori i quali però restano in coppia di fronte all' Ufficiante tenendo ciascuno la sua berretta in mano, finita l' antifona si alza l' Ufficiante con tutti del Clero, e stando scoverto di testa e con le mani giunto, dal libro che tiene innanzi canta il Capitolo. *C. Ep. ibid. n. 9.—alta et aequali voce ibid. c. I. n. 11.*, al quale il Coro risponde *Deo gratias*, ed immediatamente il primo de' Piv. Cantori si accosta più dappresso all' Ufficiante per preintuonargli l' Inno, e poichè l' Uficiante l' ha ripetuto il Coro lo prosegue in canto proprio, e subito i Piv. fatta riverenza all' Ufficiante come la prima volta tornano a' loro posti, facendo altrettanto gli Accoliti finchè sia finito l' Inno, durante il quale tutti se ne stanno con le mani giunte ed in piedi; è qui poi da notarsi che quando l' Inno incomincia con l' invocazione di Dio, ò di Gesù Cristo, come negl' Inni: *Salutis humanae Sator-Deus tuorum militum—Veni creator Spiritus— Jesu Redemptor omnium etc.* l'Ufficiante nell' intonarlo apre eleva e congiunge le mani innanzi al petto come praticasi nella Messa all' intonazione del *Gloria* e del *Credo*, all' orazione *Veni Sanctificator*, al principio del Canone *Te igitur* ecc. inchinando pure la testa verso l' altare se occorre il nome di Gesù, come nell' Inno *Jesu Redemptor* a proposito del quale parlasi nel Cerim. Ep. di tale cerimonia *ob reverentiam Dominicae Incarnationis. Lib. II. c. XIV. n. 5.*, sebbene fuori dei Pontificali non si trovi ciò posto in pratica. Inoltre sempre che l' Inno porta annessa a qualche strofa la genuflessione, se questa deve farsi a principio dell' Inno come negli Inni *Veni Creator— Ave maris Stella* ecc. nel preintuonarsi dal Cantore all' Ufficiante tutti s' inginocchiano ad eccezione de' soli Accoliti che restano immobili, come due candelabri fissi, e poichè l' Ufficiante l' ha ripetuto, pur egli s' inginocchia *C. Ep. Lib. II. c. I. n. 12.* però l' Ufficiante s' inginocchia al suo posto innanzi al legile, ed i Pivialisti vanno, dopo avergli fatta riverenza, all'Altare ove genuflettono sul gradino, e però l' Ufficiante aspetta un poco ad intonare l' Inno se prima questi non giungano all' Altare, la genuflessione poi in questi casi prorogasi a tutta la strofa, come si è detto nel Libro I. di questa Opera Sezione seconda Istr. VIII. §. XI. n. 1.° pag. 237. Se poi la genuflessione deve farsi in fine come

nell' Inno *Vexilla Regis prodeunt* i Cantori aspetteranno un poco a ripigliare il canto, se prima tutti non s' inginocchiano *ibid. Istr. XI. pag. 276.* All' ultima strofa poi *cum nominatur sancta Trinitas omnes profunde se inclinant. C. Ep. ibid. c. VI. n. 8.*

Terminato l' Inno i due Piv. assistenti lasciano le loro berrette ed insieme co' due Piv. Cantori si portano di nuovo in mezzo con le solite genuflessioni ove i due Cantori cantano insieme il versicolo *voce altiori. C. Ep. ibid. c. III. n. 10.*, quindi si portano innanzi all' Ufficiante con le solite riverenze, ed accostatosi a lui il primo de' Cantori gli preintuona l'antifona del *Magnificat*, che vien ripetuta dall' Ufficiante e ripresa dal Coro, ed immediatamente i Pivialisti fatta riverenza all' Ufficiante cambiano posto andando il primo e terzo a destra, ed il secondo e quarto a sinistra dell' Ufficiante il quale siede con tutti gli altri del Coro finchè non sia terminata l'Antifona *C. Ep. ibid. — c. I. n. 12.* ed il Cerimoniere rimuove il legile che è innanzi all' Ufficiante per lasciargli libero il passo.

All' intuonarsi del Cantico *Magnificat* tutti si alzano e si segnano *C. Ep. Lib. II. c. I. n. 14.* e l' Ufficiante co' suoi Assistenti si porta all' Altare per l' incensazione dietro di avere salutato il Clero con le solite riverenze *C. Ep. ibid. c. III. n. 10.*; arrivati all' Altare dopo la genuflessione al solito *ante infimum gradum C. Ep. ibid.* ( quale genuflessione nel medesimo tempo viene fatta pure dal Turiferario *in cornu Epistolae* ) l' Ufficiante ascende all' Altare co' due Piv. assistenti, che gli sollevano la fimbria del Piviale e l' estremità della sottana ( *Lib. I. Sez. 2.ª Istr. IX. §. XI. pag. 257.* ) Asceso all' Altare l'Ufficiante lo bacia genuflettendo in tal tempo i Pivialisti (1),

(1) È sentimento uniforme de' Liturgici che quando la prima volta il Sacerdote Celebrante ascende all'altare co' suoi Ministri o Assistenti debbono questi genuflettere *unico genu* sulla predella mentre il Celebrante bacia l' altare nel mezzo *propter primum accessum ad altare*, come avviene in questo caso nel Vespro e nelle Laudi solennemente cantate, e nel principio della Messa solenne dopo la Confessione, nonchè nelle Benedizioni solenni delle Candele, delle Ceneri, e delle Palme, nelle quali dopo questa cerimonia si portano i sacri Ministri *in cornu Epistolae* ove si fermano per tale funzione, o quando il Diac. e Sudd. non debbono ascendere pur essi sulla predella, come nella Messa *de Requiem* ed in quella de'Presantificati nel Venerdì S. tale genuflessione si fa da'sacri Ministri nel mezzo stando l'uno dopo l'altro, e nello stesso tempo che il Celebrante bacia l' altare. *Gav.*

il Turiferario pure ascende all'altare e si amministra l'incenso sostenendo la fimbria destra del Piviale il secondo Piv. Assistente ( *Istr. cit.* §. *X. pag.* 257. ) dopo di che s'incensa l'altare al solito *debito ritu. C. Ep. ibid.*, cioè secondo fu detto nel Libro I. Sez. 2.ª Istr. VII. pag. 220. In tempo dell'incensazione i due Piv. Cantori stanno rivolti faccia a faccia tenendo in mano le proprie berrette; il Turiferario poi calato in piano dopo aver lasciato il turibolo in mano del Cerimoniere, ripone la navicella sulla credenza, si ferma *in cornu Epistolae* presso il 1.° Accolito.

Terminata l'incensazione l'Ufficiante restituisce il turibolo al primo Piv. Assistente il quale lo porge al Turiferario *C. Ep. ibid.* che va a mettersi innanzi la sede dell'Ufficiante con la faccia rivolta all'altare dove propriamente deve pigliar posto il primo Piv. assistente per incensare l'Ufficiante, ciò fatto ritornano in mezzo l'Ufficiante ed i due Piv. assistenti e dicono la prima parte del *Gloria P.* inchinati, indi scendono continuando la seconda parte *sicut erat etc.*, e dietro le solite genuflessioni e riverenze l'Ufficiante torna a suo posto, e postisi innanzi a lui i quattro Pivialisti il turiferario presenta il Turibolo al primo di essi che incensa l'Ufficiante: quindi il 2.° assistente ed i due Piv. Cantori si ritirano a' loro scabelli come dopo l'intonazione dell'Inno, il Cerimoniere rimette il legile innanzi all'Ufficiante, ed il 1.° Piv. assistente accompagnato dal Turiferario a destra, che gli solleva la fimbria del Piviale si porta ad incensare il Coro dall'una e l'altra parte nel primo ordine incominciando dal 1.° ordine da parte del Vangelo: incensa poi il 2.° ordine, indi i Pivialisti, e restituito il Turibolo al Turiferario viene da questi incensato, il quale incensa pure il Cerimoniere ed i due Accoliti, ed in ultimo il popolo, avvertendo il Turiferario e Pivialista nel passare dinanzi all'Altare ed all'Ufficiante di non omettere le solite genuflessioni e riverenze. In quanto al re-

*P. II. Tit. IV. n. 4. L. r.—Merat ibid. n. 13. L. q.—n. 14. L. r. — Bauld. P. III. c. XI. art. IV. n. 18.—Turrin. P. I. sect. II. c. 2. §. ut ad Altare.—Etiamsi celebretur ad Altare in quo non sit Venerabile. A Portu. P. II. Tit. IV. rub. 4. n. 3. — Caval. To. V. c. IX. §. 15. — Pavone Guid. Lit. P. II. c. XIV. n. 569. c. VIII. n. 463. — Diclich. Diz. s. Lit. voce Messa solenne Not. 3. al §. 1.* Tal cerimonia però mentre comunemente vedesi praticata in tutte le enumerate occasioni, pure omettesi nel Vespro e nella sola Messa solenne de'Santi.

sto osserveranno ciò che dell' Incensazione si è detto nella citata Istr. del Libro primo: procurando che sia finita al finirsi del Cantico *Magnificat*, perlochè il Cerimoniale dei Vescovi dice: *advertant interim Cantores et Organista ut cantum et sonum invicem alternatim ita dimetiantur, ut ante repetitionem antiphonae incensatio sit expleta. Lib. II. c. III. n. 13.—c. I. n. 16.* perchè *cum repetitur a Choro Antiphona omnes sedent. ibid. c. III. n. 13* e nessuno può incensarsi seduto, come dice altrove lo stesso Cerimoniale. Vedi l' Istr. citata del Lib. I. Il Cerimoniere similmente sarà accorto non conservandosi il Sacramento all' altare ove si officia, a fare incensare oltre questo anche quello ov' è riposto il Sacramento come dichiarò la Congr. de' Riti: *inter Vesperarum divina Thurificandum SSum quod peculiari sacello asservatur. S. R. C. d. 5. Sept. 1648. Benevent. G. n. 1450. ad 3.*, bene inteso però che in primo luogo si va ad incensare l' altare del Sacramento secondo insegnano i Liturgici, e tal'è la pratica delle Chiese di Roma come attesta il Gavanto: *Altare SS. Sacramenti more Urbis incensandum est prius quam Altare ad quod vesperae fiunt. Sect. X. c. III. n. 18.*; perciò terrà avvisati gli Accoliti che al termine dell' Inno col Turiferario si trovino in mezzo del Coro, similmente farà venire quelli del Coro già stabiliti per accompagnare l'Ufficiante, come si è detto innanzi, ed avviserà pure i Piv. assistenti a portarsi questa volta le proprie berrette, e quando il Coro incomincia il Cantico *Magnificat* l'Ufficiante co'suoi assistenti va a'piedi dell'altare, ove fa la riverenza mentre i Pivialisti fanno genuflessione insieme con gli Accoliti e Turiferario e que' del Clero che debbono assistere a tale incensazione, e ricevuta la berretta dal primo Assistente escono tutti dal Coro nel modo con cui vennero la prima volta dietro di aver salutato il Clero dall'una e dall'altra parte precedendo il Turiferario e 2.° Cerim. se v'è. *Ferrigni Annotaz. alla Guida Lit. del Pavone P. II. c. XIV. n. 570* Arrivati a questo altare gli Accoliti, i Pivialisti, e l' Ufficiante formano una sola linea *in plano* innanzi l' altare, il Turiferario si ritira *in cornu Ep.* e que'del Clero restano in mezzo alquanto dietro all' Ufficiante slargandosi per farlo passare co' suoi Assistenti; allora il Cerim. si piglia le berrette de'due Piv. assistenti e dell'Ufficiante e tutti genuflettono *in plano* e si procede all'incensazione dell' altare come si è detto innanzi; avvertendo l' Ufficiante di

mettere nell' incensiere buona quantità d' incenso sicchè basti pure per l'incensazione dell'altare del Coro, non dovendosi ivi amministrare di nuovo l' incenso, se non nel solo caso che venisse a mancare. *Corset. loc. cit. n. 9.— Bauld. P. II. c. IX. art. 4. n. 4.* Terminata questa prima incensazione scendono *in plano* e ripetuta la genuflessione partono con lo stesso ordine con cui vennero, avviandosi nel Coro, ove fatte le dovute riverenze al Clero ch' è in Coro, ed all' altare come prima, gli Accoliti tornano a'loro posti ove depongono i Candellieri, que'del Clero ritornano a' propri stalli, e continuasi come sopra. Altrettanto farà pure osservare il Cerim. se dovesse incensarsi oltre l'altare del Coro quello del Santo di cui celebrasi la festa ecc. *Bauld. ibid. c. XI. art. 1. n. 33. at mos iste facile non est instituendus. Bauld. ibid. c. IX. art. 4. n. 4. 6.*

Compiuta l'incensazione e non prima i Cantori intuonano il *Gloria* perchè come dice il Cerim. de'Vescovi: *animadvertendum tamen ut cantus* Magnificat *ita protrahatur ut et thurificatio simul terminetur. L. II. c. III. n. 13.* (massime quando s'incensa qualche altro altare fuori quello del Coro) al quale tutti stanno inchinati verso l' altare, indi ritiratosi il Turiferario gli Accoliti vengono in mezzo, e fatta la genuflessione all'altare si portano come prima innanzi all'Ufficiante per assistere alle orazioni, lo stesso faranno al solito pure i Piv. *C. Ep. ibid.* intanto nel ripetersi da'Cantori l'antifona del *Magnificat* tutti seggono, come si è detto poco innanzi. Terminata l'antifona tutti si alzano e l'Ufficiante a mani giunte canta il *Dom. Vob.* nonchè l'orazione in tuono solenne, e se occorrono commemorazioni a farsi immediatamente dopo i Cantori cantano l'antifona propria, ed i Piv. cantori portatisi nel mezzo al solito cantano il corrispondente versetto, quindi fanno ritorno innanzi all'Ufficiante che soggiunge senz'altro la orazione propria, e così in seguito se vi sono altre commemorazioni, non conchiudendo che la prima e l' ultima, dopo la quale ripete nell'istesso modo il *Dom. Vob*, e subito dopo i Piv. Cantori nel mezzo del Coro cantano il *v. Benedicamus Dom.* in tuono proprio. indi fanno ritorno all'Ufficiante mettendoglisi a'lati. *C. Ep. ibid. n. 15.* Intanto i due Accoliti fatta riverenza all' Ufficiante vanno in mezzo del Coro, ove fatta la genuflessione si fermano in piedi, il 1.° Cerim. rimuove il legile, il 2.° toglie i scabelli che sono nel mezzo se lo crede necessario, ed i due

Piv. Assistenti fatta riverenza all'Ufficiante pur, essi cambiano posto, mettendoglisi a' lati, e poichè il Coro avrà risposto al *v. Benedicamus* in tuono corrispondente, l'Ufficiante *remissiori voce* soggiunge il *v. Fidelium animae*, e fatte co'Pivialisti le solite riverenze al Coro ed all'Altare si ritira precedendo gli Accoliti, ed immediatamente nel Coro continuasi il Compieta. Che se quest'ultima Ora non dovesse dirsi, l'Ufficiante detto il *v. Fidelium* recita con tutti gli altri secretamente il *Pater noster*. Quindi soggiunge *mediocri voce* il *v. Dom. Vob.* da ultimo ivi medesimo (1) incomincia l'antifona finale corrente in piedi o genuflesso secondo i vari giorni, siccome si dirà in fine dell'Appendice seguente, e con tutti quanti gli altri pure genuflessi o in piedi la continua *submissa voce* e con l'istessa voce conchiude in fine con l'orazione e col *v. Divinum auxilium C. Ep. ibid. n. 15.* Quindi tutti si alzano se erano genuflessi, e con lo stesso ordine con cui vennero fanno ritorno alla Sacrestia. *C. Ep. ibid.*

In fine è da notarsi che non sempre il Vespro celebrasi con tutto questo apparato e solennità, come in talune feste meno solenni dell'anno: nel qual caso ecco quello che in particolare è da osservarsi: basta il solo Ufficiante parato oltre gli Accoliti Cerimonieri e Turiferario; perciò non si preparano i banchi o scabelli pe' Pivialisti, nè i Piviali per gli stessi, e l'Ufficiante in questo caso procede solo in Coro dietro il Clero col solo Cerimoniere a destra (2). Le Antifone e l'Inno vengono preintuonate all'Ufficiante ed a que'del Coro da due Cantori vestiti di

(1) Così dice il Cerim. de'Vescovi: *Si non sequatur* Completorium, *expletis a Celebrante orationibus cum suis conclusionibus ac eodem loco dicto remissiori voce* Fidelium animae, *et secreto* Pater noster, *et in fine mdiocri voce* Dom. Vob. etc. *incipit Antiphonam B. M. stans ibidem seu genuflectens, stantibus pariter vel genuflectentibus omnibus quando juxta regulas Breviarii standum vel genuflectendum est pro ratione temporis, quam postea submissa voce prosequitur et in fine dicit voce item submissa versiculum, orationem, et* Divinum auxilium *deinde discedit. Lib. II.c. II. n. 15.* Ciò non ostante comunemente suolesi praticare che l'Ufficiante nel dire il *Pater noster* secreto vada co'suoi Assistenti a'piedi dell'altare dove continua tutto il resto.

(2) L'Ufficiante in questo caso non deve essere assistito da due Chierici parati di cotta, ed è un abuso che questi in tempo dei Salmi seggano insieme con l'Ufficiante allo stesso Banco, non essendo ciò permesso neppure agli assistenti parati di Piviale, i quali come ha dichiarato la Congr. de' Riti, in conferma di ciò

cotta, i quali pure intuonano i salmi, e cantano tutto ciò che ne' Vespri solenni si è detto cantarsi da'Pivialisti. *Nuova Rac. To. II. P. II. c. V. not. 2. in fine.* Per l' incensazione poi l' Ufficiante va all' Altare col Cerimoniere il quale supplisce in tal caso le veci del 1.° Piv. assistente presentandogli il cucchiarino, porgendogli l' incensiere, alzandogli la fimbria destra del Piviale, rispondendo al *Magnificat* ecc. Similmente il Turiferario dopo amministrato l'incenso consegna il Turibolo al Cerim., ne riceve la navicella che riporta alla credenza, o meglio la porge al 1.° accolito che la mette a suo luogo, e passando a sinistra dell' Ufficiante l' assiste, come il 2.° de' Piv. assistenti. Terminata l' incensazione dell' altare ripiglia dal Cerim. il Turibolo, e va al solito posto, ove giunto l' Ufficiante l' incensa con tre tiri e continua l' incensazione del Coro al solito. *Bauld: P. II. c. XI. art. 11.*

§. II. CERIMONIE DEL MATUTINO SOLENNE CON LE LAUDI.

Per l' esecuzione del Matutino da cantarsi solennemente, in quanto a' Ministri, oltre gli assegnati pel Vespro il Cerim. terrà avvisati otto lettori per le lezioni ed avrà cura che se le riveggano prima affinchè possano cantarle distintamente ed in tuono proprio: *legant autem distincte et devote in tono consueto in Ecclesia Romana. C. Ep. Lib. II. c. VI. n. 13.— c. V. n. 4. ( Lib. I. Sez. 2.ª Istr. IX. §. III. pag. 251.* ) cioè con la desinenza di quinta al di sotto, e fra questi i più giovani d' inferiore ordine leggeranno quelle del 1.° Notturno, e così gradatamente in seguito; ed è buono che ne'giorni solenniori si scelgano per quest' ufficio i più vecchi. *C. Ep. ibid.* In quanto poi alle cose da prepararsi tutto come nei Vespri, se non che in Coro si tiene preparato un' altro legile nudo con Breviario grande per le lezioni *legile in medio Chori nudum sine panno vel coopertorio. C. Ep. ibid.. c. V. n. 2.—c. VI. n. 12.* E se il Matutino cantasi di notte come nella Vigilia del S. Natale, ovvero si anticipa nel giorno precedente *occidente sole* come ne'Matutini delle tenebre, si metteranno nel Coro più lumi per rischiararlo, massime presso questi legili. *C. Ep. ibid. c. VI. n. 13.*

che prescrive il Cerim. de' Vescovi, debbono sedere di fronte all' altare. *S. R. C. d. 12. Maj. 1607. Placentina. G. n. 204. ad 17.*

A tempo proprio dopo i soliti segni si accendono le candele dell'Altare, si parano tutti delle vesti convenienti e si va come pel Vespro in Coro, ove gli Accoliti mettono i loro Candellieri sulla credenza, e fattasi la solita orazione tutti seggono a'proprî luoghi in fuori de' Pivialisti. Al cenno del Cerim. si alzano e ciascuno recita secretamente il *Pater*, *Ave* e *Credo* quindi l'Ufficiante segnandosi col pollice della destra le labbra (*Lib. I. Sez. 2.ª Istr. I. pag.190.*) canta in tuono competente il v. *Domine labia* e rispostosi dal Coro *et os meum etc.* si segna come nel Vespro ripigliando con lo stesso tuono *Deus in adjutorium* in fine del quale al *Gloria* con tutti gli altri s'inchina verso l'Altare *C. Ep. Lib. II. c. V. n. 2. — c. VI. n. 6.* Al *sicut erat* i due Piv. Cantori vanno in mezzo e fatta genuflessione *in plano* cantano l' invitatorio quale ripetutosi dal Coro incominciano il Salmo *Venite exultemus* che si alterna dal Coro con l' invitatorio, ed alle parole dello stesso *Venite adoremus et procidamus etc.* tutti fanno genuflessione semplice ciascuno a suo posto. *C. Ep. ibid. c. VI. n. 8.*, e se il canto è prolisso i cantori faranno la genuflessione dopo aver terminato l' intero verso *Lib.I. Sez. 2.ª Istr.XI. pag.273.* Dopo di tal Salmo i due Piv. Cantori fatta genuflessione si portano innanzi all' Ufficiante per preintuonargli l'Inno e come al Vespro si ritirano di nuovo a' loro posti, l' Inno poi si prosegue prima da quella parte ov' è il Celebrante e così in seguito dall' altra parte, ed in fine dello stesso tornano di nuovo i due Piv. cantori a preintuonargli la prima antifona *C. Ep. idid. n. 9.* e continuasi in quanto al resto per la intonazione de' Salmi, e per la preintuonazione delle Antifone come al Vespro.

Nel ripetersi poi la terza antifona del primo Notturno i due Piv. cantori vengono di nuovo in mezzo, ed a suo tempo cantano il versicolo *quo incoepto omnes surgunt. C. Ep.ibid. n. 11.* e rispostosi dal Coro allo stesso, l'Ufficiante intona *Pater noster* che si continua in secreto. Intanto il 2.° Cerim. si porta ad invitare con una riverenza il lettore stabilito a cantare la 1.ª lezione e lo conduce al legile; ove fatta genuflessione all' altare e riverenza al Coro prima dalla parte dov'è l'Ufficiante e poi dalla parte opposta *Lib. I. Sez 2.ª Istr. VIII. §. IV. pag. 234.* si riceve la berretta ed il zucchetto di esso dovendosi la lezione cantare *detecto capite* ed ivi aspettano ambedue, e come dice altrove il Cerim. de'Vescovi *ibi lector respicit aliquantulum*

*in libro lectionem quam lecturus est. c. V. n. 5.* In fine poi del *Pater noster* l' Ufficiante ripiglia a voce alta in tuono feriale *et ne nos etc.* a cui il Coro risponde *sed libera etc.* quindi l' Ufficiante canta l' assoluzione *Exaudi etc.* a cui vien risposto dal Coro *Amen.* Allora e non prima il lettore s' inchina profondamente verso l' Ufficiante con le mani congiunte innanzi al petto e chiede la benedizione dicendo: *Jube Domne benedicere* e viene benedetto dall' Ufficiante con la corrispondente benedizione la quale sempre deve darsi in piedi *detecto capite ibid. c. VI. n. 12. (Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VIII. §. XI. pag. 243.)* E rispostosi dal Coro *Amen* tutti seggono, il lettore si drizza appoggia le mani al legile *super libro. C. Ep. ibid. c. V. n. 8.* e canta la sua lezione *altiori voce distincte et modeste. C. Ep. ibid. n. 6.* in questo tempo il 2.° Cerim. gli sta dappresso alla sinistra.

Terminata la lezione genuflette verso l'altare con le mani giunte conchiudendo col *tu autem etc.*, e rispostosi dal Coro *Deo gratias* lo saluta come prima, ripiglia dal 2.° Cerim. la sua berretta col zucchetto ed accompagnato dallo stesso torna a suo posto; intanto i Cantori presso il legile cantano il responsorio corrispondente, ed il 2. Cerim. va a trattenersi o presso il legile, o in altro luogo comodo; ed in fine del Responsorio si porta ad invitare il 2.° lettore che accompagna al legile con le solite cerimonie. Finito il Responsorio si alza di nuovo l'Ufficiante per la benedizione, come innanzi si è accennato e per essere lo stesso parato tutti pure del Coro debbono levarsi, e così in seguito, come ha dichiarato la Congr. de'Riti. *(Lib: I. Sez. 2.ª Istr. VIII, reg. del §. XI. pag. 243.)* E così praticasi ne' due seguenti Notturni osservando le stesse cerimonie prescritte pel primo fino all' ottava lezione. Però nel cantarsi il testo dell' Evangelio dal Lettore per la settima lezione tutti restano in piedi da dopo la benedizione dell' Ufficiante finchè il Lettore non dica *et reliqua etc.;* nel dire la quale lezione avverte il Cerim. de'Vescovi che il Lettore *non debet recitando textum Evangelii, librum, nec seipsum signare, nec manus junctas tenere sed super libro prout in aliis lectionibus. L. II. c. V. n. 8.*

Nel cantarsi poi il Responsorio dell' ottava lezione il 2.° Cerim. rimuove dal mezzo il legile col Breviario non più bisognando i due Accoliti lasciate le berrette a'proprî posti vanno alla credenza e presi i Candellieri dopo il *Gloria Patri* vengono nel mezzo ove, fatta genuflussione ven-

gono co' Pivialisti innanzi all' Ufficiante ove si fermano come al Capitolo del Vespro per la nona lezione, che deve egli cantare. *C. Ep. ibid. c. VI. n. 15.* Terminato il responsorio tutti si alzano e l'Ufficiante rivoltosi al più degno del Coro chiede la benedizione colle parole *Jube Domne etc.*, e ricevutala canta la lezione restando tutti in piedi *pro ejus reverentia*; in fine della stessa senza genuflettere inchinandosi verso la croce conchiude col *tu autem etc.* e rispostosi dal Coro *Deo gratias* si accostano i due Piv. cantori, ed il primo come nel Vespro gli preintuona il *Te Deum C. Ep. ibid.*, e poichè l' Ufficiante l'ha ripetuto viene continuato dal Clero ma prima dalla sua parte come si è detto innanzi dell' Inno; quindi gli Accoliti e Pivialisti si ritirano come all' intuonazione dell' Inno nel Vespro, andando cioè gli Accoliti a mettere i loro candellieri sui gradini dell' altare *hinc inde* ed i Pivialisti a' loro scabelli, similmente vanno a' loro posti in Coro gli Accoliti dopo lasciati i candellieri, e tutti restano in piedi finchè non sia finito il *te Deum*, ma al *v. te ergo: omnes genuflectunt in locis suis. C. Ep. ibid. c. V. n. 9.— c. VI. n. 16.* Finito l' inno l' Ufficiante immediatamente incomincia le Laudi col *v. Deus in adjutorium etc.* circa le quali si osservano in tutto le cerimonie prescritte pel Vespro nella precedente Istr. con l' incensazione al cantico *Benedictus*.

In fine, come si è pur detto innanzi del Vespro, è da notarsi che non sempre il Matutino celebrasi con tutta questa solennità, ma nelle feste meno solenni e d' inferiore ordine quando cioè anche il Vespro cantasi con minore apparato l'Ufficiante e i Pivialisti, de' quali ne bastano due, non si vestono di Piviale che solo per la lezione da dirsi dall' Ufficiante e per le Laudi: e quindi in tal caso si tengono i Piviali preparati sulla credenza insieme co' candellieri degli Accoliti che si tengono smorzati: e procedesi all' ufficio del Matutino, come ne' giorni meno solenni e feriali secondo che verrà indicato nell'Appendice seguente; ed in fine del terzo Notturno *C. Ep. ibid. c. VI. n. 15.*, cioè mentre si canta l' ottava lezione i due Accoliti vanno alla credenza ed uno di essi accende i due candellieri, indi vengono ivi medesimo al cenno del Cerimoniere quelli che debbono fare da Pivialisti e con l' ajuto degli Accoliti si vestono di Piviale, lo stesso praticasi dall' Ufficiante ajutato dal Cerimoniere. Intanto i Pivialisti se non ancora è terminata la lezione vanno a' proprî luoghi con

le solite cerimonie, ove seggono, ed in fine del Responsorio si portano con gli Accoliti innanzi al Celebrante e si continua come sopra si è detto. *C. Ep. ibid.*

## APPENDICE

### Ordine delle cerimonie per l' intera officiatura delle ore can. ne' giorni non solenni e feriali.

L' intera officiatura del Ore Can., come si è indicato nella Introduzione posta a principio di questa prima sezione ne' giorni feriali e non solenni eseguesi tutta senza alcuna solennità; *in festis non solemnibus et diebus ferialibus pluvialia indui non oportet. C. Ep. Lib. II. c. VI. n. 16. — In duplicibus autem minoribus, semiduplicibus, simplicibus, et feriis non oportet celebrantem esse paratum nec fieri Thurificationes. C. Ep. ibid. c. III. n. 17. etc.* Perciò per l'esecuzione della stessa in quanto a' Ministri non richiedesi che l' Ufficiante, un solo Cerimoniere, nove Lettori per le lezioni a Matutino, giacchè quando l' Ufficiante non è parato non legge la nona lezione, e due Cantori per la preintuonazione delle Antifone, per la intonazione de' salmi ec. In quanto alle cose da prepararsi in sacrestia le sole cotte uniformemente per tutti, in Coro l' altare si apparecchia secondo che il rito corrente ricerca ( Lib. I. Sez. 1.ª Istr. II. P. I. §. IX. pag. 52.), e tutt' altro come si è detto innanzi pel vespro e matutino solenne; se non chè non si prepara per l'Ufficiante una sede distinta col legile, dovendo questi sedere in Coro con gli altri, ma si prepara un banco di faccia all'altare al solito pe' due Cantori. *C. Ep. ibid. c. VI. n. 9.*, e sul legile de' Cantori si prepara il Martirologio da leggersi a Prima. E se fosse la Vigilia di qualche festa solenne, nella quale convien che solennemente si canti il Martirologio dall' Ufficiante, si apparecchia sulla credenza il Piviale del colore corrente col Martirologio, ed i candellieri per gli Accoliti (1) ed in questo caso il Cerimoniere terrà anche avvisati due Accoliti.

Ciò posto pel Vespro niente v' ha di particolare oltre quello che sar emo per dire delle ore piccole poco appresso, incominci amo adunque dal Matutino.

Ad ora competente partono tutti dalla Sacrestia con quest'ordine, precede il Cerimoniere indi i due Cantori,

(1) Nella vigilia di Natale per la lettura del Martirologio si prepara anche il Turibolo, come sarà detto a suo luogo.

poi l'Ufficiante ed in seguito tutti quelli del Clero precedendo i più anziani *C. Ep. ibid. n.* 2. Arrivati in Coro il Cerimoniere si ferma presso i gradini dell'Altare insieme con i due Cantori in mezzo a' quali si metterà l'Ufficiante e tutti quanti gli altri dietro le solite cerimonie *hinc inde in eodem plano ab utraque parte chori C. Ep. ibid. n. 3.* e si procede alla solita orazione, quindi tutti vanno a' proprî posti fermandosi il Cerimoniere presso l'Ufficiante che piglia il primo luogo in Coro, ed i due Cantori presso il loro scanno *in plano*, e tutti seggono; al cenno poi del Cerimoniere tutti si alzano e recitasi segretamente il *Pater etc.*, e così si da principio, e tutto eseguesi come si è detto del Matutino solennemente cantato: se non che 1.° nella preintuonazione delle Antifone l'Ufficiante si alza con tutti gli altri del Coro, non essendo parato come si ha dal decreto della Congr. dei Riti riportato nel Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VIII §. XI. n. 2.° pag. 243. No. (1). — 2.° Il Clero non si alzerà alle Benedizioni delle lezioni che si danno dall'Ufficiante come rilevasi dallo stesso citato decreto: in questo caso adunque basta che il Clero soltanto si scovra nel darsi la benedizione dall'Ufficiante, ma alla benedizione della settima lezione tutti si alzano pel testo Evangelico. 3.° L'Ufficiante non dirà la nona lezione per minore solennità e perciò il Cerim. terrà avvisato un altro lettore come si è detto innanzi: con tutto ciò in fine della lezione i due Cantori si portano innanzi all'Ufficiante per la preintuonazione del *Te Deum* alzandosi tutti al solito.

Alle Laudi poi tutto praticasi come nel Matutino dai Cantori per la preintuonazione delle Antifone, ed intuonazione de' Salmi, ed in fine dell'ultimo di essi non vanno innanzi all'Ufficiante per assistere al Capitolo non essendovi neppure gli Accoliti, e solo vi andranno dopo per preintuonargli l'Inno; al *Benedictus* non s'incensa l'altare e perciò i Cantori dopo avere intuonato il *Benedictus* si ritirano, come agli altri salmi, a' loro posti ove si fermano in piedi, nè tampoco vanno ad assistere alle orazioni, e lo stesso osservasi pure a Vespro. Altrettanto similmente osservasi alle rimanenti ore piccole Prima, Terza, Sesta, Nona, e Compieta: circa le quali sol questo occorre notare che a Prima al Capitolo *Regi saeculorum* tutti si alzano e restano in piedi fino alla lezione del Martirologio, le regole poi della lettura dello stesso, non che del canto che la riguardano rilevansi apertamente dalle

Rub. dello stesso, alle quali ci rimettiamo. Se non che qui solo è d' avvertirsi, che nelle vigilie di alcuni giorni solenni oltre quella del S. Natale, come in quella del Patrono e di altre secondo le varie consuetudini delle chiese volendosi annunziare con qualche apparato la prossima festività, dopo il *v.* *Benedicamus* della orazione *Domine Deus Omnipotens* il Cerimoniere veste di Piviale l' Ufficiante come in fine del Matutino solenne per la nona lezione, gli mette innanzi il Martirologio, e si accostano a lui nel tempo medesimo gli Accoliti che si preparano in tempo della indicata orazione, e l'Ufficiante ne fa la lezione al solito restando per altro tutti in piedi. Terminata tale lettura gli Accoliti si ritirano l'Ufficiante depone il Piviale, e tutto rimettesi sulla credenza e si continua al solito.

È da sapersi inoltre che nel dirsi a Prima per tre volte il *v. Deus in adjutorium* nessuno deve segnarsi: *Nullum tamen ad haec verba* Deus in adjutorium *formatur Crucis signum. Gav. Sect. IV. c. III. n. 9.* perchè come dice la Rub. del Breviario questo segno si fa solo quando queste parole diconsi a principio delle ore: *quod servatur in principio omnium horarum cum dicitur:* Deus in adjutorium *Tit. XIII. n. 1.* Vedi ciò che si è detto nell' Istr. IX. del Lib I. Sez. 2.ª §. XIII. pag. 258.

Al Compieta in fine il lettore presso il legile chiede la benedizione al solito all' Ufficiante, il quale glie la imparte col solito rito dicendo *Noctem quietam etc.*, però nessuno siede essendo questa una lezione breve come quella del Capitolo in fine di Prima, in fine di essa il lettore conchiude col *Tu autem* genuflettendo al solito, e rispostosi *Deo gratias*, l'Ufficiante ripiglia *Adjutorium nostrum* ed intanto *signat se signo crucis a fronte ad pectus. Rub. Brev. Tit. XV. n. 2.*, e rispostosi dal Coro *qui fecit etc.* dicesi da tutti in secreto il *Pater noster*; quindi l'Ufficiante recita solo il *Confiteor* che viene ripetuto dal Clero come nella Messa col *Misereatur Rub. ibid.* In fine l' Ufficiante da l' assoluzione col *Misereatur* ed *Indulgentiam etc.* Al *Converte* tutti si segnano il petto con un piccolo segno di croce, cioè col pollice della destra. *Piscar. Lib. II. Sect. III. c. IV. n. 5. — Gav. Sect. X. c. I. n. 6.* Il resto va al solito, e nel ripetersi l'antifona dopo i salmi tutti si alzano, e così restano fino all'antifona finale; al *Nunc dimittis* tutti si segnano come al *Magnificat* del Vespro, e *Benedictus* delle Laudi, il quale segno di croce sebbene sia dal Cerim. de' Vescovi

(citato nel § I. di questa Istr. pag. 277.) prescritto pel solo cantico *Magnificat*, per analogia praticasi altrettanto anche in questi due cantici non indicati *quia Evangelia sunt. Gav. ibid. c. II. n. 10.* Finalmente al *Benedicat et custodiat nos* l'Ufficiante si segna con tutti gli altri come all'*Indulgentiam* dopo il *Confiteor* anche per analogia perchè nello stesso Cerim. de' Vescovi è prescritto che il Vescovo dia la benedizione alle parole *Benedicat etc. Lib. II. c. IV. n. 3.*, o se non officia che l'Ufficiante a lui s'inchini ad ambedue i versicoli *Indulgentiam et Benedicat. ibid. n. 4.* E senz'altro recitasi come si è detto del vespro *submissa voce* l'antifona finale con l'orazione e versicolo in fine in piedi o in ginocchio secondo la diversità del tempo. Vedi il § XXI. dell'Istr. VI. di questa Sez. pag. 171. Conchiusa così l'Officiatura delle Ore Can. l'Ufficiante genuflette di nuovo, e ciascuno recita privatamente da se la orazione *Sacrosanctae* col *Pater* ed *Ave* in fine, e tutti partono per la Sacrestia col medesimo ordine col quale vennero.

È d'avvertirsi in fine che la officiatura delle Ore Can. ne' giorni feriali e non solenni può eseguirsi con solennità anche minore della indicata, cioè 1.° andando e ritornando il Clero dal Coro alla rinfusa, avendo la Congr. de' Riti dichiarato che l'ordine stabilito dal Cerim. de' Vescovi intorno a ciò vale pe' giorni solenniori. *S. R. C. d. 12. Jul. 1628. Vicentina. G. n. 600. ad 4.*—2.° Non è necessario che i Salmi e tutt'altro si canti, ma come dice un altro decreto della stessa Congr. *Satis esse si Canonici illud recitent alta, clara, intelligibili, et distincta voce. S. R. C. d. 28. Jan. 1606. Suessae G. n. 141.* Nel qual caso può anche farsi a meno della preintuonazione delle Antifone, recitandole da se stessi i Cantori presso il legile. 3.° da ultimo i lettori delle Profezie, del Martirologio, e de' Capitoli brevi a Prima e Compieta potranno da se stessi senza l'accompagnamento del Cerim. portarsi al legile per le lezioni.

È d'avvertirsi in fine, che la recita delle Ore Can. massime ne' giorni feriali non può anticiparsi in tempo della Messa, sotto pena di non soddisfare all'obbligo del Coro, anzi le stesse Ore che seguono alla Messa Conventuale neppure possono intonarsi in tempo del Vangelo ultimo della Messa Conventuale; così rilevasi da' due seguenti decreti della Congr. de' Riti: 1.° « An Hebdomadarius in Choro intonare possit initium horae sequentis, priusquam Sacerdos Evangelium S. Joannis termi-

« naverit? » S.R.C. resp: *Negative, et amplius.d. 14. April. 1753. Conimbricen. G.n. 4084. ad 8.* — 2.° « Apud « Capitulum Cathedrale Civitatis Plebis pluribus ab hinc « annis usus invaluit omittendi recitationem Horarum Ca« non. Sextae nimirum et Nonae voce Chorali post Missam « Conventualem, easque recitandi submissa voce tempore « ejusdem Missae varias ob causas : nimirum 1.° quando « Episcopus Pontificaliter celebrat, vel in Sede Pontificali « Missae solemni adsistit : 2.° quando protrahitur servitium « Chori ob prolixiorem Missam, sive ob extraordinariam « aliquam Functionem. 3.° temporibus Adventus et Qua« dragesimae ratione Concionis. Quaeritur ergo : 1.° An « hujusmodi usus valeat continuari : 2.° et quatenus Ne« gative, quaeritur 2.° an valeat continuari de licentia « Archidiaconi, seu (illo absente) de licentia antiquioris « Canonici Praefecti Chori ; et quatenus negative, quae« ritur : 3.° an saltem valeat continuari de licentia Epi« scopi ? » S.R.C. resp. *Negative in omnibus, nec satisfieri Chori obligationi per privatam recensitam recitationem Sextae et Nonae tempore Missae Conventualis. d. 16. Mart. 1833. Civit. Pleb. G. n. 4550. ad 1. 2. 3.*

Con altri decreti in fine ha dichiarato la stessa Congr. de'Riti, che il Matutino non possa anticiparsi in Coro dopo il Compieta del giorno precedente, di tali decreti sono queste le date : S. R. C. *d. 10. Jan. 1597. Calagurit. G. n. 102. in Suppl. decr. ab. an. 1588. ad 1599.* — S. R. C. *eod. die et an. Miranden. G. n. 105 ibid.* — *et Valentina G. n. 111. ibid.*

### §. III. Cerimonie della Messa privata per riguardo al Celebrante.

Della preparazione del Sacerdote Celebrante.
*( Rub. Miss. P. II. Tit. I. )*

Per la celebrazione privata della Messa oltre il Sacerdote in quanto a'Ministri richiedesi un solo Chierico inserviente *Rub. Miss. P. II. Tit. II. n. 1.* e non è permesso sotto qualunque pretesto averne più di uno, come trovasi dichiarato da più decreti della Congr. de'S. Riti anche pei Vicarî generali quando non sono Vescovi, a'quali solo attesa la dignità Episcopale ciò compete, i decreti sono i seguenti : *1.° Id neque Vicario Generali, neque Dignitati, vel Canonico sive sint Protonotarii, sive non, licere, qui omnes non ex Altari, sed ex sacristia, vel ex alio loco ad id ordinato paramenta capere debent, et inde parati ad celebrandum accedere, ac unico contenti esse debent Mi-*

*nistro, qui eis inserviat et respondeat in Missis privatis ut expresse declaratur in Rub. Miss. Rom. Solis tamen Episcopis private celebrantibus convenire non ex Sacristia sed ex Altari paramenta sacra sumere , et saltem duos habere Ministros superpelliceis indutos, qui eis respondeant et inserviant, praeter alium Ministrum Clericum, sive laicum veste communi indutum, qui eis aquam manibus praebeat ut declaratur in Caerem Ep. Lib. I. c. XXIX.* Et ita ubique servandum esse censuit et ordinavit *S. R. C. d. 7. Jul. 1612. Cremonen G. n. 310. 2.° Solis Episcopis id convenire... caeteris privatim celebrantibus, et in specie Referendariis id nullatenus licere S. R. C. d. 18 Aug. 1629. Mediolanen. G. n. 683.* 3.° *Solis Episcopis privative competere paramenta sumere de Altari pro celebratione Missarum. Idemque licere Abbatibus Benedictinis habentibus usum Pontificalium celebrantibus solemniter in eorum propriis Ecclesiis subjectis dumtaxat. S. R. C. d. 13. Jan. 1631. Mutinen. G. n. 743.* — 4.° « Praepositus Cathedralis, « qui est Protonotarius Apostolicus quaesivit : An liceat « sibi dum privatim celebrat extra Cathedralem paramen- « ta sumere de Altari? » S. R. C. resp. *Paramenta pro celebratione Missarum nunquam per Oratorem esse sumenda de Altari, cum id competat solis Episcopis sive solemniter sive privatim celebrantibus. Inferioribus vero habentibus usum Pontificalium nonnisi quando in Pontificalibus celebrant. d. 11. Jul. 1643. Brixien. G. n. 1311* « 5.° Ad S.R.C. delatum fuit quod Locumtenens Guber- « natoris Civitatis Lauretanae intuitu Protonotariatus Of- « ficii in Missa utatur bugia et annulo, nec non adhibeat « duos Ministros superpelliceo indutos » S. R. C. declar. *Hujusmodi praerogativis uti eidem Locumtenenti Protonotario minime licere. d. 19 Sept. 1654. Lauret. G. n. 1582* — 6.° Petrus Pistoya Protonotarius Apost. a S. « R. C. declarari postulavit : An sibi competat in Missis « privatis usus quatuor candelarum, ac sacra indumenta « ex Altari sumere? » S.R.C. resp. *Nihil d. 15 Febr. 1659. Fassanen. Nullius. G. n. 1811.*—7.° « Episcopus Oritanus « exposuit nuper a Dignitatibus et Can. Cathedralis induci « coeptum abusum in Missis privatis, adhibendi duos Mini- « stros, quatuor candelas accensas, et abacum parandi ? » S. R. C. *Abusus suis initiis dirimere intenta , ne serpant ulterius Dignitatibus et Canonicis praedicta minime licere* respondit. *d. 19. Jul. 1659. Oritan. G. n.*

*1848.* — 8.° « Decretum circa usum Pontificalium Prae-« latis Episcopo inferioribus concessorum a S. R. C. ha-« bita coram SS. D. n. Alexandro Papa VII. emanatum.» *Sacras vestes ex altari non sumant nisi Pontificaliter Divinis vacaturi — In Missis privatis quoad indumenta, caeremonias, ministros, Altaris ornatum, et benedictionis largitionem a simplici Sacerdote non discrepent, ac proinde sacras vestes induant in Sacristia, neque utantur Cruce pectorali, unico sint contenti Ministro, aquam cum pelvi et urceolis argenteis sibi ministrari non sinant, duasque tantum candelas super altare adhibeant. d. 27 Sept. 1659. G. n. 1856. ad 11. 21 — S. R. C. d. 27 Aug. 1822. Decr. gen. G. n. 4443. ad 24.*

In quanto poi alle cose da prepararsi in Sacrestia: i paramenti necessarî, cioè la pianeta con la corrispondente stola e manipolo del colore corrispondente al rito, il cingolo, il camice, l'ammitto, e la berretta, il calice con la patena coverta dalla piccola palla col corrispondente velo e borsa, con entro il corporale, del colore uniforme alla pianeta e presso allo stesso il purificatojo e la teca ostiaria, dippiù il Messale, e la cotta pel Chierico inserviente, di più una cotta anche pel Celebraute da assumersi prima dell' ammitto, ovvero il Rocchetto se ne ha l'uso *Rub. Miss. P. I. Tit. I. n. 1. 2.—Tit. II. n. 1.* Purchè non trovisi tal legge abrogata dalla consuetudine legitimamente prescritta *Turrin. P. I. Sect. IV. c. III. §. Petiit.* permettendo la Rub. stessa citata che si assumano i paramenti sulla veste comune, quando non si può comodameute avere la cotta.

Convengono poi i Liturgici che non essendovi Sacrestia i paramenti debbono apparecchiarsi su di una mensa divisa e distinta dall'altare stesso, non essendo lecito pigliarli dall' altare nepppure a' Prelati inferiori a' Vescovi che hanno l' uso de' Pontificali quando non celebrano Pontificalmente, come rilevasi da' decreti poco innanzi riferiti. Conchiude poi il Gavanto *si in casu necessitatis ponantur in altari nunquam tamen in medio, sed in cornu Evangelii collocentur. P. II. Tit. I. in Rub. 2. sign.* * — *Caval. To. V. c. VII. §. 21.* E ciò è conforme alla Rub. stessa del Messale la quale per simile caso occorrente nello spogliarsi il Sacerdote dice: *Si sit dimissurus paramenta apud altare ubi celebravit, finito Evangelio ibidem illis se exuit. P. II. Tit. XII. n. 6.*

Per la preparazione poi dell' Altare, ecco quanto pre-

scrive la Rub. stessa del Messale: *Altare, in quo sacrosanctum Missae Sacrificium celebrandum est.. operiatur tribus mappis, seu tobaleis mundis, ab Episcopo, vel alio habente potestatem benedictis superiori saltem oblonga, quae usque ad terram pertingat, duabus aliis brevioribus, vel una duplicata. Pallio quoque ornetur, coloris, quoad fieri potest, diei festo, vel officio convenientis. Super altare collocetur Crux in medio, et Candelabra saltem duo cum candelis accensis hinc et inde in utroque ejus latere. Ad Crucis pedem ponatur tabella Secretarum appellata. In cornu Epistolae cussinus supponendus Missali; et ab eadem parte Epistolae paretur cereus, ad elevationem Sacramenti accendendus, parva campanula, ampullae vitreae vini, et aquae, cum pelvicula et manutergio mundo in fenestella, seu in parva mensa ad haec preparata. Super altare nihil omnino ponatur, quod ad Missae sacrificium, vel ipsius altaris ornatum non pertineat P. I. Tit. XX.* Sulla quale Rub. devesi riflettere 1.° che il Palliotto deve sempre adoperarsi innanzi all'Altare per la celebrazione della S. Messa, giacchè secondo la riferita Rub. piuttosto può scusarsi la diversità del colore, ma non già la totale mancanza dello stesso. Anzi dello stesso non può farsene a meno anche quando l'altare fosse prezioso. Vedi l'Istr. IV. del Lib. I. Sez. 1.ª clas. II. §. VI. pag. 143. 2.° Che la tovaglia superiore almeno *usque ad terram pertingat.* Vedi l'Istr. cit. §. V. pag 139.— 3.° Che la Croce deve essere di tale grandezza da potersi comodamente vedere non solo dal Celebrante, ma anche dal popolo che assiste alla Messa, come ha dichiarato la Congr. dei riti, dietro le prescrizioni delle Rub. Vedi l'Istr. II. della Sez. 1.ª del Lib. I. P. I. § XV. pag. 58. — 4.°. Che sebbene sull'altare vi sieno preparati più di due candellieri, con tutto ciò non più che due se ne debbono accendere per la Messa privata secondo i decreti della Congr. de' Riti innanzi riportati; inoltre è indispensabilmente necessaria la terza candela situata su di un candelliere *in cornu Epistolae*, o su di un cornucopio affisso al muro, o in altra guisa da accendersi per l'elevazione del SS. quantunque generalmente ciò si trascuri, e pure la citata Rub. è affatto precettiva. Ne' giorni poi solenniori dice il Gavanto ed altri Lohner, Bauldry, a Portu ec. che possono accendersene due: *Ratione festi solemnioris poterunt etiam accendi duo cerei ad elevationem in utra-*

*que parte P. I. Tit. XX. L. b.* E possono servire a tal proposito o due candellieri stessi posti sull'altare, o meglio i due grandi che stanno fuori a' lati dello stesso, secondo è detto nel Cerim. de' Vescovi per la messa privata del Vescovo *Lib. I. c. XXIX. n. 7.* — 4.° In quanto alle tabelle comunemente dette *Carteglorie* la Rub. non altro prescrive che quella solo di mezzo, le altre due più piccole trovansi dall'uso introdotte per maggior comodo del Celebrante. Vedi la cit. Istr. II. ibid. § XXXVII. pag. 85 — 5.° Che in vece del cussino può anche adoperarsi un leggile piccolo secondo il Cerim. Ep. Vedi l'Istr. cit. § XXVII. pag. 72. Finalmente se deve farsi la Comunione si prepara ancora sulla credenza la scatola con le particole, ed un altro tovaglino da sottoporsi al mento de' comunicandi: *nec honestum est ut manutergium Celebrantis ad id deserviat, nec prorsus Purificatorium, et a fortiori nec velum Calicis, Bauld. P. III. c. XI. art. X. n. 14.* Vedi l'Istr. IV. della Sez. 2.ª del Lib. I. § V. pag. 140. Inoltre in luogo opportuno presso la piccola credenza si tiene preparata la bacchetta col cerino e spegnitojo per accendere ed estinguere i lumi a tempo debito, una concolina per riporvi l'acqua con la quale il Sacerdote si lava le mani, perchè non si abbia a spargere sul pavimento *contra multos qui indecenter id faciunt. Bauld. ibid. art. VII. n. 15.* E se la credenza è molto piccola si tenga affisso al muro un chiodo presso la stessa per sospendervi la berretta che non deve affatto collocarsi sull'altare, secondo la citata Rub. *super Altare nihil omnino ponatur quod ad Missae sacrificium non pertineat.* le quali parole vanno anche intese dice il Gavanto del fazzoletto *ad emungendas nares quod potius sub planeta vel a cingulo pendens ad dexteram portandum erit*, e dell'almuzia del Celebrante Canonico *ut videatur Canonicus. ibid. l. c.*

Ciò posto, il Sacerdote che deve celebrare previa la confessione sacramentale, quando ve n'è bisogno, nonchè la recita del Matutino almeno e delle Laudi *aliquantulum orationi vacet, et orationes inferius positas pro temporis opportunitate dicat. Rub. Miss. P. II. Tit. I. n. 1.* cioè l'antifona *Ne reminiscaris* co' Salmi ed orazioni seguenti, come sono nel Messale dopo le Rub. generali: avvertendo a raddoppiare l'antifona ne' doppi ed aggiungervi in fine l' *Alleluja* nel tempo Pasquale *Rub. ibid.*, alle quali fa d'uopo aggiungere l'altra *Ego volo celebrare etc.*

per le annesse Indulgenze. E sebbene queste orazioni segnate dalla Rub. sieno ad arbitrio del Sacerdote *pro temporis opportunitate*, e possano omettersi ove il Sacerdote sia diversamente preparato, con tutto ciò è conveniente che siano preferite alle altre di particolare divozione. In tal tempo poi di privata orazione può il Sacerdote ove intenda pregare per molti nella Messa in tempo dell'uno e dell'altro *Memento*, rammentarli, per non essere nella Messa di tedio a' circostanti, ricordandoli allora soltanto generalmente *unico contextu* come dice la Rub. parlando del *Memento* de' Vivi: *Potest Celebrans si pro pluribus orare intendit, ne circumstantibus sit morosus, ante Missam in animo proponere sibi omnes illos tam vivos, quam defunctos, pro quibus in ipsa Missa orare intendit, et hoc loco generaliter unico contextu ipsorum commemorationem agere, pro quibus ante Missam orare proposuit in Missa Rub. Miss. ibid. Tit. VIII. n. 3.* Ed a serbarsi un ordine può farsi uso della formola del Sorano 2. *Part. Miss. n. 28,* che va per le mani di tutti, e trovasi impressa comunemente nelle tavolette o fogli della preparazione della Messa. Vedi l' Istr. II. della Sez. 2.ª del Lib. I. P. I. §. XXXV. pag. 84.

Dopo tutto questo depone il mantello o la zimarra ed il zucchetto, e qui fa duopo avvertire ciò che la Rub. stessa dice in ordine alle vesti comuni per riguardo al Sacerdote che deve celebrare, cioè che debba avere la veste talare: *indutus vestibus sibi convenientibus quarum exterior saltem talum pedis attingat*, e debba essere calzato *calceatus pedibus*, in forza della quale espressione avvertono taluni liturgici non essere conveniente usare i pianelli significati dalla parola *crepidae Anonimo Ital. Catalog. di mancam. n. 4. — Pavone ecc.* Tale Rub. del Messale trovasi anche confermata da un decreto della Congr. de' Riti notato con la seguente data. *S. R. C. d. 22. Apr. 1633. Alana. G. n. 835.* È abuso poi intollerabile andare all'Altare calzato di stivali, ed è somma indecenza accostarsi allo stesso *foedis calceis*, e perciò in luogo opportuno nella Sacrestia, massime nella stagione d'inverno quando le vie sono luride e fangose, dovrebbesi ritenere un panno logoro, o una scopetta per comodo de' Sacerdoti estranei, acciò si possano nettare e pulire le scarpe, lo stesso dicasi della veste talare ove fosse insozzata. *Gav. P. II. Tit. I. rub. 2. L. x. y. — P. V. de Nitore §. Nullus.* Vedi l' Istr. I, della Sez.

1.ª del Lib. I. §. V. pag. 28. Da ultimo abbia il Sacerdote Celebrante la tonsura patente, rotonda, conveniente al proprio ordine ed i capelli decentemente aggiustati. *Gav. ibid.* Vedi l'Istr. IV. della Sez. 2.ª del Lib. I. cl. III. §. XV. pag. 165. (1).

Indi si accosterà al luogo in Sacrestia o altrove preparato, ove sono i paramenti necessarî per la celebrazione della Messa, prenderà il Messale, ricercherà la Messa, ne prevederà le commemorazioni, la prefazione ecc. disponendo i segnacoli a' proprî luoghi, e prevedendo tutto *ne super altare moretur Sacerdos cum taedio adstantium in Missa perquirenda. Quart. P. II. Tit. I. Rub. 1. n. 4. — Caval. To. V. c. VII. §. 21.* Quindi si lava le mani dicendo l'orazione *Da Domine etc. ut in Miss. Rom.* poi si accosta al banco de' paramenti ed accomoda il Calice mettendo sull'orlo dello stesso il purificatojo mondo, e su di questo la patena *cum hostia integra quam leviter extergit si opus est a fragmentis. Rub. ibid. P. II. Tit. I. n. 1.* la covre con la piccola palla di lino, e col velo di seta per modo che covra tutto intero il calice dalla parte anteriore, infine vi adatta sopra la borsa con entro il Corporale in modo che l' apertura resti innanzi, e vi rivolge sopra la parte anteriore del velo *ut Calix commodius deferri queat Gav. P. II. Tit. I. Rub. 1. L. o* Avvertendo di non mettere altro oggetto sulla borsa secondo ha dichiarato la Congr. de' Riti: *Sacerdotes non debent deferre manutergium supra calicem tam eundo quam redeundo ab altari. S. R. C. d. 1. Sept. 1703. Pisauren. G. n. 3512.* lo stesso dicasi degli occhiali, della chiavetta del ciborio. ecc.

Preparato così il calice si accosta a' paramenti depone la berretta per vestirsi col capo scoverto, come pe' stessi Vescovi comanda il Cerim. Ep. *Lib. II. c. VIII. n. 8.* assume la cotta se comodamente può aversi e vi è l'uso recitando l'orazione *Induat etc.*, poi prende l'ammitto con ambe le mani presso l'estremità superiori ove sono le cordelle (2),

(1) Tutto ciò s'intende anche detto del Chierico inserviente, e di ogni altro ministro sacro ed inferiore per qualunque altra siasi funzione.

(2) La Rub. non prescrive che il Sacerdote pria di assumere i sacri paramenti si faccia il segno della Croce, tutta via se vuole segnarsi deve farlo prima d' incominciarsi a vestire, e non con l' ammitto in mano. *Quarti supr. cit. rub. 3. n. 1. — Anonim. Ital. mancam. avanti la Celeb. n. 11.*

e sollevandolo lo bacia nel mezzo ov'è la Croce (1), se lo adatta sul capo girando la destra sulla sinistra ed incomincia l'orazione *Impone* ( è così nell' assumere le altre vesti *dicens ad singula singulas Orationes. Rub. Miss. P. II. Tit. I. n.* 2.)tosto lo declina al collo e coprendo con esso i collari delle vesti porrà le dette cordelle incrociate sotto le braccia, e girandole d'intorno pe' lombi le ridurrà innanzi e legherà sotto al petto. (Lib. I. Sez. 2.ª Istr. IV. Cl. III. §. I. pag. 147.) Indi si vestirà del Camice sottomettendovi il capo, e ponendo il braccio destro prima del sinistro, poi chiude l' apertura anteriore col bottone o altro fermaglio, e se lo adatta bene d'intorno alzandolo innanzi ed a' lati ugualmente *ut ad altitudinem digiti vel circiter super terram aequaliter fluat. Rub.Miss. ibid. n. 3.* (Istr. cit. §. III. pag. 150). E ricevuto dal Ministro per di dietro il Cingolo raddoppiato secondo l'uso, e con i fiocchi verso la destra si cingerà fermando con esso il Camice, in modo però che le parti più lunghe terminate da' fiocchi restino innanzi pendenti. (Istr. cit. §. V. pag. 154). Indi piglia il Manipolo bacia la Croce che è nel mezzo e lo impone sul braccio sinistro fra il polso ed il gomito (Istr. cit. §. VII. pag. 156). Poscia con ambe le mani prendendo la stola, la bacia in simile modo, e se la impone sul mezzo del collo, avvertendo di non lasciarla cader troppo dietro le spalle, come indecentemente sogliono molti praticare, nè tampoco di accostarsela tanto al collo per modo che possa comparire al di sopra della Pianeta ma deve adattarsela decentemente tra la cervice e le spalle. *Castald. Lib. II. c. II. n. 3.* e come dice il Tonelli *non longe a collo ac si torquem imponeret sibi. Lib. II. Tit. II. Not. in Rub. 3. n. 5.* E attraversandola innanzi al petto in modo di Croce condurrà al lato sinistro quella che pende a destra, e così fermerà ambe le parti di essa Stola con l' estremità del Cingolo (Istr. cit §. XI. pag. 163.). In ultimo si veste della Pianeta aggiustandosela intorno al collo *Rub. ibid. n. 2. 3.* e fermandosela innanzi al petto con le cordelle che sono di sotto

(1) Se non vi è la Croce, non deve formarla su di esso col pollice come vuole l'Angeli. *P. I. T. I. n. 1.—P. III. T. I. n. 29.* essendo ciò vietato dalla Rub: Vedi l'Istr. V. della Sez. 2.ª del lib. 1. in fine pag. 205. L'Anonimo Italiano poi aggiunge che in tal caso deve omettersi il bacio. *ibid. n. 12.*

nella parte anteriore *Toniel ibid. n. 6.* ( Istr. cit. §. IX. pag. 158 ). (1)

Ingresso del Sacerdote all'Altare.
( *Rub. ibid. Tit. II.* ).

Così vestito si copre con la Berretta e si rimane in perfetto silenzio *Castal. Lib. II. sect. VII. c. I. n. 13.* e quando ha l'avviso, o se già tutto è pronto piglia con la mano sinistra il Calice che porta elevato innanzi al petto, tenendo la mano destra distesa sulla borsa e sul velo, portandolo decentemente e con giusta proporzione discosto dal petto, e fatta alla Croce o Immagine principale della Sacrestia riverenza profonda *Corset. Tr. I. P. I. c. I. n. 12.* come alla Croce dell' Altare *Caval T. V. c. VII. § 25.* col capo coverto (2) seguendo il Chierico serviente si avvia all'Altare (3), e come dice la Rub. *oculis demissis, incessu gravi*, *erecto corpore*, nè deve dire in tal tempo il *Miserere* o altro, come malamente praticano taluni : *quia* dice il Merati, *nihil imperatur in Rub. recitandum in accessu ad altare sicut imperare debuisset, et ut de facto imperat in recessu. P. I. Tit. II. § VI. in Gav. L. c.* (4). Nell' andare poi all' altare se dovesse

(1) Dal fin qui detto apparisce chiaro che il solo Ammitto, Manipolo, e Stola devo il Sacerdote baciare nel vestirsi de' sacri paramenti perchè solo in tali vesti trovasi espresso il segno della Croce *Cast. Lib. II. sect. VII. c. I. n. 9.* e non pure le altre vesti come taluni sogliono, e che queste tre vesti deve assumerle da se stesso *nisi sit Praelatus, reliqua potest permittere ut sibi imponantur a Ministro Tonel. sup. cit. ibid.*

(2) Si noti a proposito il seguente principio generale riferito dal Tonelli e da altri Liturgici : *Quando Sacerdos defert Calicem tum reverentias, tum genuflexiones facit tecto capite*; *secus quando non defert Calicem, tunc enim semper detecto capite et reverentiam facit, et genuflectit. ibid. Tit. II. Not. in Rub. I. n. 5.—eo quia manus non habet occupatas Merat. P. II. Tit. II. n. 8. in Gav. l. e circa finem etc.*

(3) In quanto all' acqua benedetta che pigliasi comunemente alla porta della Sacrestia v'ha il seguente decreto della Congr. de' S. Riti: « An Sacerdos pergens ad celebrandum, et Calicem manu sinistra portans, possit ad januam Sacristiae accipere aquam benedictam, eaque se signare ? » S. R. C. resp. *Si commode fieri potest se signet, sin minus se abstineat. d. 27. Mart. 1779 Ord. Min. Observ. Reform. S. Franc. G. n. 4244. ad 14.*

(4) Che studiata divozione è quella di taluni i quali facilmen-

passare innanzi l'Altare maggiore farà ad esso riverenza profonda col capo coperto, se innanzi al luogo del SS. Sacramento chiuso nel Tabernacolo genufletterà con genuflessione semplice senza scoprirsi, se poi passa innanzi ad un Altare in cui sia il SS. esposto o si faccia l'Elevazione, o si amministri l'Eucaristia genufletterà similmente con ambe le ginocchia secondo il decreto della Congr. dei Riti *S. R. C. d. 19. Aug. 1651. Urb. G. 1480. ad 6.* anche quando il SS. è esposto nella Pisside chiusa. *S.R. C. d. 7. Maj. 1746. Varsavien. G. n. 4032. ad 9.* Ed adorerà col capo scoperto il Sacramento, nè sorgerà se si tratta dell'Elevazione prima che il Celebrante abbia deposto il Calice sopra il Corporale, allora si copre, si alza, ripete la genuflessione semplice e procede innanzi: per riguardo poi alla Comunione, non deve aspettare che finisca siccome rilevasi da quest'altro decreto della Cong. de' Riti: « An Sacerdos Missam celebraturus transiens an« te Altare ubi fit Populi communio debeat permanere ge« nuflexus donec,et quousque terminetur communio?» S. R. C. resp. *Negative d. 5. Jul. 1698 Collen. G. n. 3328 ad 19.* (1) Per la stessa ragione deve il Sacerdote

te aggiungono a capriccio alle orazioni pubbliche della Chiesa le private loro preghiere, come in questo caso, recitando il *Miserere*, *l'Actiones nostras* prima di scendere a piedi dell'Altare per la Confessione, il v. *Adoramus te Christe* nell'elevazione dell'ostia, il v. *Te ergo quaesumus* in quella del Calice, ed altre di simil fatta dopo il *Domine non sum dignus* innanzi la comunione ecc: ; e poi d'altra parte non si fanno il menomo scrupolo di tralasciare, mutare, o abbreviare le cerimonie prescritte dalla Rubrica del Messale sanzionata dalla celebre Bolla *Quo primum* di S. Pio V. che trovasi innanzi allo stesso ad istruzione di tutti.

(1) Circa queste genuflessioni doppie innanzi al SS. fa d'uopo avvertire a ciò che dice il Bauldry seguito dagli altri Rubricisti: *caute se gerat dum amovet manum dexteram ad detegendum caput, neque idcirco incedat longius nudo capite contra quosdam, nec caput detegat nisi prius genuflexus, ne aliquid decidat et illud tegat prius quam surgat. P. III. Tit. II. n. 3. in rub. n. 1.* Aggiunge poi il Toniello che dopo essersi tolta la berretta: *Caput quoque genuflexus inclinat, et postquam surrexit non faciat aliam genuflexionem. ibid. n. 6.* La berretta poi non si deve porre in tal caso sul Calice, ma o deve tenersi dallo stesso Sacerdote voltata a se con l'apertura, ed appoggiando la mano per taglio sulla borsa perchè non cada. *Merat P.I. Tit. II. n. VII. in Gav. l. c*, ovvero *si faciat pausam in genuflexione videlicet in elevatione SS. Sacramenti decet ut tradat per id tempus biretum ministro, ut illud servet eo tempore*

in simil guisa genuflettere se s' incontra con un altro Sacerdote che porta il SS. o scoperto nell' Ostensorio, o nascosto nella Pisside. *Gardell. n. 14. in §. VII.Instr. Clem.*; dippiù passando per un altare sul quale trovasi esposta la reliquia della S. Croce deve genuflettere *unico genu* ma col capo coverto come ha dichiarato la Congr. de' Riti col seguente decreto: *Si loco principe Reliquia SS. Crucis super Altare fuerit exposita tunc transeuntes ante illam unico genu usque ad terram flexo venerare debent, diversimode vero sola capitis inclinatione si praefata reliquia recondita est in custodia. S.R. C. d. 17. Maj 1746. Varsavien. G. n. 4032. ad 12.* Ma alla reliquia di un Santo pubblicamente esposta farà riverenza col capo scoverto; meno quando si trovasse esposta sull'altare del Sacramento chiuso nel Tabernacolo *Venanz. c. II. Cum in genuflexione includatur profunda reverentia. Merat. P. I. Tit. II. n. 8. in Gav. l. c.* in quanto poi alle Reliquie esposte *ad ornatum Altaris,nulla est habenda ratio. Merat ibid.* Inoltre avvertiamo col Cavalieri, che che dica talun' altro, che il Sacerdote se va a celebrare o torna in Sacrestia non deve genuflettere ad ognuno di quegli Altari ove celebrasi altra Messa, e si è già fatta la Consecrazione, ancorchè vi passasse da vicino, perchè dovendo andare *demissis oculis* come si è indicato innanzi non può così facilmente avvedersi dalla Consecrazione già fatta, come può facilmente avvedersi dell'atto della Consecrazione stessa, o della Comunione. *Caval. To. IV. c. IX. decr. VI.*; lo stesso dicasi del Ministro inserviente. Che se poi s' incontrasse col proprio Vescovo, con altri grandi Prelati, o Magnati, col Clero in processione, o con altro Sacerdote che torna dall' altare (al quale deve cedere il passo ove il luogo fosse angusto) inchini il capo più o meno siccome richiede la loro dignità *Merat. ibid.* e senz' altro pro-

*quo genuflectit, recepturus illud antequam surgat. Bauld. ibid. n. IV.* Mancano adunque quelli che in questa occasione o scopronsi pria di genuflettere, ovvero che vanno per la Chiesa con la berretta in mano per maggior rispetto, come dicono, al Sacramento e sono essi non pochi, contro a' quali ha dichiarato la Congr. de' Riti: *Servandas esse Rub. Miss. quae videntur innuere, quod post factam adorationem genibus flexis detecto capite, surgens caput operiat. S. R. C. d. 24. Jul. 1638. Urb. G. n 939.* E sol quando il Sacerdote non ha in mano il Calice deve a vista del Sacramento procedere col capo scoverto secondo l'Istruzione Clem. §. 16.

cede oltre cioè senza scoprirsi il capo. Finalmente se occorre passare pel Coro nel quale si canta il *Gloria P.*, la fine di qualche Inno o altro, al che vada annessa l'adorazione deve fermarsi ed inchinarsi *donec perficiatur: ita periti. Merati P.I.Tit. II. rub. 1. n. 8.in Gav. l. c.*, e da ultimo deve salutare il Clero che ivi è col capo sempre coverto, come praticasi dal Vescovo parato il quale saluta i Canonici e gli altri del Clero quando passa pel Coro. *C. Ep. Lib. II. c. VIII. n. 28. — Merat. ibid. Caeterum* è da conchiudersi con Ippolito a Portu *neminem alium etiam salutatus salutet. P. I. Tit. II. rub. 1. not. 12.*

Arrivato all'altare al quale deve celebrare fermatosi nel mezzo avanti l'infimo gradino dello stesso si scuopre, porge la berretta al suo ministro, fa riverenza profonda all'immagine del Crocifisso posta sull'altare, e se v'è il Tabernacolo col SS. fa invece genuflessione semplice *in plano C. Ep. Lib. I. c. XV. n. 5.*, quindi ascende al mezzo dell'altare ove pone il Calice dalla parte dell' Evangelio, ed abbassando con ambe le mani il velo ripiegato sulla borsa, piglia la borsa stessa con la destra e la mette dritta sull'altare con l'apertura verso il lato dell' Epistola, e la faccia anteriore ov'è la Croce rivolta a se, e sostenendola ferma con la sinistra per la parte superiore, con la destra cava fuori il Corporale, e lo lascia sull' altare, e per trarlo fuori con più facilità preme alquanto con la sinistra la parte superiore della borsa alzata, *a Portu. ibid. rub. 2. not. 8.*; ripiglia poi con la destra la borsa verso la sua apertura, e poggiata la sinistra sull'altare la ripone pure dritta verso la parte dell'Evangelio, ove l'appoggia allo scalino de' candellieri rimanendo tuttavia l'apertura verso il lato dell' Epistola. Ciò fatto con ambe le mani spiega il Corporale, e così lo distende nel mezzo dell'altare che le estremità anteriori quasi tocchino la fronte della Mensa, ma non la sorpassino, perchè non s'abbia ad attaccare alla Pianeta o Manipolo del Sacerdote nel voltarsi al popolo: quindi piglia il Calice con la sinistra pel nodo sovrapponendovi la destra, e sul Corporale lo colloca così distante dalla fronte anteriore della Mensa, che il Sacerdote nel bacio dell'altare non sia obbligato a contorcersi, e stende le due estremità del velo pendente innanzi per modo che tutto intero resti coperto il piede del Calice, come ha dichiarato la Congr. de'Riti: *Tam in principio Missae quam post communionem Ca-*

*licem velatum esse debere totum in parte anteriori, et ita in posterum ubique servari voluit et mandavit. S. R. C. d. 12. Jan. 1669. Urbinaten. G. n. 2313.*

Preparato così il Calice si porta al lato dell'Epistola con le mani giunte, ivi apre il Messale sul cuscino, trova la Messa e rivede speditamente se trovansi aggiustati in ordine i segnacoli, e tornando al mezzo dell'altare fa riverenza mediocre alla Croce *juxta communiorem sententiam per usum satis receptum praesertim Romae Mer. ibid. Tit. II. rub. IV. n. 8. in Gav. l. r.* e senz'altro voltandosi per la destra cioè con la faccia verso il corno dell'Epistola, rimuove alquanto il piede destro verso il lato del Vangelo *ne directe terga vertat Cruci. Tonel. Lib. II. Tit. II. rub. 4. n. 4.* scende in piano e si ferma sotto l'infimo gradino con la faccia rivolta all'altare per fare la Confessione (1).

Principio della Messa e sua Confessione.
( *Rub. ibid. Tit. III.* )

Il Sacerdote fermatosi a' piedi dell'Altare con le mani giunte innanzi al petto fa inchino profondo alla Croce, come si è innanzi detto dell'arrivo all'Altare *S. R. C. d. 8. April. 1808. Compostel. G. n. 4357 ad 5.*, o in vece la genuflessione sul gradino se ivi conservasi il SS. e drizzatosi appoggiando la sinistra sotto il petto, si segna con la destra dicendo a voce intelligibile: *In nomine Patris etc.* (2) rispondendo esso stesso *Amen*, e con la me-

(1) È da notarsi a tal proposito il seguente decreto della Cong. de' Riti: « An Sacerdos celebraturus Missam, pro illa « incipienda descendere debeat ad ultimum gradum, vel a pri« mo tantum, et an etiam descendere debeat planitiem, et suf« ficiat quod se ab Altari sejungat duobus vel tribus passibus?» S. R. C. resp. *Deberet apponi pradella, quae dividat Altare a planitie, et satis esset descendere ipsam pradellam d. 16. Jun. 1663. Granaten. G. n. 2076 ad 4.* Dicono poi i Liturgici che ove sianvi all'Altare più gradini distinti in diversi ordini *sufficit descendere post infimum primi ordinis. Merat. ibid.*

(2) Avvertono comunemente i Liturgici che se il Sacerdote prima d'incominciare la Messa si accorga, che ad un vicino altare il quale sia a vista di quello nel quale egli celebra, si eleva l'Ostia o il Calice, deve inginocchiarsi sull'infimo gradino quando è già sceso in *plano* ed aspettare fino a tutta l'elevazione del Calice. Se poi quando elevasi il Sacramento si trova accomodando il Calice, aprendo il Messale ecc. sebbene non abbia

desima voce incomincia l'antifona *Introibo* a cui il ministro risponde *ad Deum etc.*, e così alternativamente recita il Salmo *Judica etc.* come nell'ordine della Messa che nel Messale trovasi innanzi al Canone, in fine del Salmo al *Gloria P.* inchina la testa (Lib. I. Sez. 2.ª Istr. III. pag. 198.), è ripetuta l'antifona di nuovo si segna soggiungendo il *v. Adjutorium*, ed inchinatosi profondamente recita il *Confiteor* percuotendosi al *mea culpa* per tre volte (Lib. I. Sez. 2.ª Istr. II. pag. 196), e restando così inchinato fino a tutto il *Misereatur* detto dal Ministro al quale risponde *Amen.* (1). *Rub. ut in Ord. Miss.* Baderà poi nel dire le parole *Vobis et Vos Fratres* a non voltarsi ad alcuno de suoi lati destro e sinistro *quia nullum praestare debet reverentiae signum erga ministrum aut populum Merat. P. II. Tit. III. rub. 7. §. XXIX. in Gav. l. x. ex Quart. in Comp. rit. Mis. §. 8.* Fatta da' circostanti la Confessione il Celebrante stando in piedi dirà il *Misereatur vestri* (2) e quindi segnandosi col segno della Croce soggiunge *Indulgentiam etc. Rub. ibid. Tit. III. n. 10.*, e stando mediocremente inchinato continua *Deus tu conversus*, e ciò che segue nell' ordine della Messa tutto a chiara voce fino all' orazione *Aufer a nobis*, e quando dirà *Oremus* estenderà e congiungerà le mani. (Lib. I. Sez. 2.ª Istr. II. n. 2. pag. 192.) *quod verbum* Oremus *profert adhuc inclinatus mediocriter ut erat. Merat. ibid. Tit. IV. rub. 10. §. XXIII. in Gav. l. a.*

incominciato ancora la Messa non deve genuflettere, ma lo farà calato *in plano* se non è ancor finita l'Elevazione *Tonel. Lib. II. Tit. III rub. 4. n. 2.* Ma quando ciò avviene dopo incominciata la Messa non deve interromperla con tale adorazione: *Est enim unica moralis actio quae unionem moralem partium requirit. Merat. P. II. Tit. III. rub. III. § VIII. in Gav. l. o.*

(1) Nella recita del *Confiteor* non possono nominarsi altri Santi, oltre quelli in esso inseriti dalla Chiesa. Vedi i decreti della Congr. de' Riti a tal proposito riferiti nell'Istr. VI. di questa Sezione §. XVII. pag. 164.

(2) Il Sacerdote deve rispondere *Amen* al *Misereatur* del Serviente ma non pure al *Confiteor*, lo stesso dicasi del Serviente in ordine al Sacerdote.

**Dell'Introito, *Kyrie eleison*, e *Gloria in excelsis*.**
(*Rub. ibid. Tit. IV.*)

Nel dire l'*Aufer a nobis* il Sacerdote sale al mezzo dell'altare con le mani giunte, ed ivi mediocremente inchinato le appoggia sullo stesso (1) ( Lib. I. *ibid.*) e continua segretamente l' incominciata orazione, alla quale, appoggiato già all'altare e non prima *A Portu P. I. Tit. IV rub. 1. not. 10.*, aggiunge l'altra *Oramus te Dom. etc.*, che pure dice secretamente, ed innanzi di proferire le parole *quorum Reliquiae* bacia l'altare nel mezzo *Rub. Miss. ut in Ord. Miss.* senza punto contorcersi ( Lib. I. Sez. 2.ª Ist. V. pag. 204. ) appoggiando le mani sull'altare fuori il Corporale ( Lib. I. Sez. 2.ª Istr. II. n. 3. pag. 195.) Baciato l'altare proseguendo l'incominciata Orazione senz' altra riverenza alla Croce passa al lato dell'Epistola, ove stando rivolto all'altare e facendosi il segno di croce incomincia a chiara voce l'Introito e lo continua con le mani giunte (2). Quando dice il *Gloria P.* s'inchina verso la Croce, e quando ripete l'antifona dell' Introito non si segna di nuovo come prima *Merat. P. II. Tit. IV rub. 2. §. VII. in Gav. l. i.* ma ripetuta la stessa sempre con le mani giunte torna al mezzo dell'altare, ove alternativamente col Ministro recita con la stessa voce i *Kyrie*, cioè tre volte *Kyrie eleison*, tre volte *Christe eleison* tre volte *Kyrie eleison*; e se il ministro o quelli che assistono non rispondessero esso solo do-

(1) Il Sacerdote in tempo della Messa appoggia inclinato le mani sull'altare quante volte deve baciarlo, meno nelle tre orazioni innanzi la comunione, quantunque per altro nella Messa solenne dovendo dare la pace pure debba baciarlo ; ed all'orazione *in spiritu humilitatis* dopo l'offerta del Calice.

(2) È un mancamento incominciare l'Introito quando si sa a memoria prima di arrivare al lato dell' Epistola *Merat. P. II. Tit. IV. rub. 2. §. V. in Gav. L. h.* Similmente mancano quelli che dopo l'Introito incominciano i *Kyrie* prima di arrivare in mezzo, ovvero che prima di finire l'Introito si partono dal libro. *Merat. ibid. § VIII. in Gav. L. l.* È d'avvertirsi poi che se a principio dell'Introito occorresse qualche parola alla quale va congiunto l'inchino di testa verso la Croce, come in quello della Feria IV. della settimana mag. *In nomine Jesu etc.* il Sacerdote anticiperà alquanto a segnarsi sicchè a tal parola possa agevolmente con le mani giunte far riverenza alla Croce. Circa poi le riverenze a' nomi di Maria SS , de' Santi de' quali si fa la commemorazione, del Papa regnante, etc. osservi le regole date nel Lib. I. Sez. 2.ª Istr. III. pag. 198.

vrebbe dirli tutti nove. Detto l'ultimo *Kyrie* il Sacerdote nel mezzo dell'altare con la stessa voce incomincia se deve dirsi l'Inno *Gloria in excelsis Deo*, ed accompagna queste parole con la cerimonia dell' apertura, elevazione, e congiunzione delle mani innanzi al petto ( Lib. I. Sez. 2.ª Istr. II. n. 2. pag. 193. ), avvertendo di ricongiungere le mani alla parola *Deo* inchinando nello stesso tempo il capo verso la Croce, e con le mani giunte innanzi al petto continuerà sino alla fine l' Inno. Quando dirà *Adoramus te-Gratias agimus tibi-Jesu Christe-Suscipe deprecationem nostram* chinerà il capo alla Croce. Quando dirà nel fine *in Gloria Dei Patris Amen*, si segnerà (Lib. I. Sez. 2.ª Istr. I. pag. 187 ).

### Dell' Orazione.
### ( *Rub. ibid. Tit. V.* )

Detto l'inno *Gloria in excelsis*, o se non deve dirsi, dopo i *Kyrie* il Celebrante bacia l' altare nel mezzo con le mani appoggiate allo stesso come prima, quindi le congiunge di nuovo innanzi al petto, e con gli occhi bassi *ad modestiam Quarti P. II. Tit. V in rub. 1.* si volta al popolo *totaliter Bauld. P. II. Tit. V. rub. 1. no. 1.* (1) per quella parte che guarda il lato dell' Epistola, cioè pel suo lato destro *quia hic motus naturalis est. Gav. P. II. Tit. V. rub. 1. L. p.*, ed estendendo e congiungendo le mani innanzi al petto come prima, dirà *Dominus vobiscum*, (2)

(1) È a notarsi la seguente eccezione della Rub. per gli Altari rivolti ad Oriente : *Si altare sit ad Orientem versus populum, Celebrans versa facie ad populum non vertit humeros ad Altare cum dicturus est* Dominus Vob, Orate Fratres, Ite Missa est, *vel daturus benedictionem : sed osculato altari in medio ibi expansis et junctis manibus salutat populum, et dat benedictionem Rub. Miss. P. II. Tit. V. n. 3. — Tit. XII. n. 2.* Avverte poi il Gavanto: *neque intelligitur haec Rub. de omni Altari ad Orientem, sed eo quo Celebrans habet Crucem et populum ante faciem suam ibid. l. e.*, e lo ha dichiarato pure la Congr. de' Riti : *S. R. C. d. 3. Dec. 1701. Urb. G. n. 3459.*

(2) Il Cerim. de' Vescovi prescrive che il Vescovo nel salutare il popolo con le parole *Pax vobis* e quindi anche al *Dom. vob.* oltre all'apertura e congiunzione delle mani debba elevarle ancora; poichè però la Rub. del Messale non parla che della sola cerimonia dell' apertura delle mani, non trovasi in uso anche la elevazione almeno pe' semplici Preti. Nell' esecuzione poi di tale cerimonia deve il Celebrante ricordarsi, come si è detto altrove (Lib. I. Sez. 2.ª Istr. II. n. 2. pag. 193). di non ab-

in modo però che le mani si aprano al *Dom.* e si congiungano al *Vob. a Portu ibid. Tit. V. rub. 1. no. 7.* Poscia con le mani giunte ritornerà per la stessa via al libro, dove con la solita cerimonia dell'apertura e congiunzione delle mani dice *Oremus* facendo in pari tempo inchino alla Croce, e con le mani estese ed aperte soggiungerà l'Orazione ( Lib. I. Sez. 2.ª Istr. II. n. 2. pag. 192.). Quando dice *Per Dominum*, ovvero *Per eumdem etc.* ricongiunge le mani, all'*Jesum Christum* fa inchino alla Croce *Rub. Miss. P. II. Tit. VII. n. 7.* e resta con le mani giunte sino al fine; se poi la detta Orazione dovesse conchiudersi altrimenti cioè con le parole *Qui tecum vivit etc.* — *Qui vivis etc.* allora le ricongiunge alle parole *in unitate etc.* senza però fare inchino alla parola *Spiritus S.* Similmente nelle conchiusioni *Qui cum eodem Orat. Secr. ut in fest. S. Anton. d. 13. Jun.* congiunge a principio le mani. E se debbono dirsi più orazioni praticherà altrettanto, conchiudendo la sola prima ed ultima, e premettendo alla sola prima e seconda l'invito *Oremus. Rub. Miss. P. I. Tit. VI. n. 7.* e quindi si continuano tutte senza nuova cerimonia di apertura e congiunzione delle mani a ciascuna in particolare a *Portu. ibid. rub. 2. no. 8.*

### Dell'Epistola, Graduale, e tutt'altro fino all'Offertorio.
### ( *Rub. ibid. Tit. VI.* )

Dette le Orazioni il Celebrante appoggia sul libro o sull'altare le mani per modo che le palme tocchino in certo modo il libro ( Lib. I. Sez. 2.ª Istr. II. n. 3. pag. 196. ) e legge l'Epistola anche a voce intelligibile, in fine della quale rispostosi dal Ministro *Deo gratias* soggiunge nell'istesso modo il Graduale, l'*Alleluja*, il Tratto, e la Seguenza se occorrono dirsi, quindi torna al mezzo dell'Altare con le mani giunte, ove alza prima gli occhi alla Croce (1), e subito li abbassa, e profondamente s'inchina tenendo le mani giunte innanzi al petto, ma non

**bassare in alcun modo le mani, nè d'inchinarsi al popolo come, si è detto poco innanzi Tit. III. pag. 303. nè di accostarsi troppo co' reni all'altare *ne complicetur cum detrimento et indecore planeta forte pretiosa. Merat. P. II. Tit. V. rub. 1. §. XI. in Gav. L. p.***

**(1) Circa l'elevazione degli occhi nella celebrazione della Messa è da notarsi il seguente decreto della Congr. de' Riti: *Juxta Rubricas in elevatione oculorum Crucem esse aspiciendam S. R. C. d. 22. Jul. 1848 Adjacen. G. n. 4960. ad 3.***

appoggiate all' altare, ed in tale positura dice il *Munda cor Meum — Jube Domine* — (1) *Dominus sit in corde meo etc.* come nell'Ordine della Messa *ibid.* Compiute le quali preci passa al lato del Vangelo, al corno del quale stando rivolto a voce intelligibile, e con le mani giunte dice *Dom. vob.* Al *Sequentia — Initium etc.* segna il libro a principio del Vangelo che deve leggere, e se stesso ancora sulla fronte, sulle labbra, e sul petto ( Lib. I. Sez. 2.ª Istr. I. pag. 190. ) nel che fare appoggia la sinistra sul libro *ibid.*: legge poi il Vangelo con le mani giunte sino al fine (2), quale terminato alza alquanto il libro con ambe le mani e bacia il principio del Vangelo dove lo segnò a principio, e per fare ciò con maggior comodo s'inchina pure un poco *Bauld. P. III. Tit. VI. rub. II. no. 13.* e ciò ha fondamento nelle parole stesse della Rub. secondo la quale il libro deve alzarsi poco *elevans parumper Rub. Miss. ibid.*; questa cerimonia poi del bacio si accompagna con le parole *per Evangelica dicta deleantur nostra delicta*, il bacio però s'imprime sul libro dopo le parole *Evangelica dicta: et ritus exactior est* dice il Merati *ex Nic. de Bralion. P. II. Tit. VI. rub. 2. §. VIII. in Gav. l. q.* Per le riverenze poi a' nomi di Gesù, Maria ecc., quando occorrono in tempo del Vangelo si ricordi della regola assegnata nel Lib. I. Sez. 2.ª Istr. III. pag. 198. quali riverenze, come anche le genuflessioni che possono occorrere si fanno sempre verso il libro. Dopo il bacio depone il libro sul cuscino o legile, lo trasporta alquanto più verso il Corporale, quasi rivolto al mezzo: *ut facilius legat quae in medio dicenda sunt Bauld. ibid. n. 4 — Corset. Tr. II. P. I. sect. 1. n. 17.* cioè l'offertorio ed altro *Bauld. ibid.* Quindi ricongiunte le mani torna in mezzo ove rivolto alla Croce, dice se deve dirsi il *Credo* accompagnando le prime parole con le solite ceri-

(1) Abbiamo già altrove notato quando in questa e simili benedizioni deve dirsi *Domne*, e quando *Domine*. Vedi l'Istr. VI. di questa Sez. §. XII. pag. 142.

(2) Talvolta per mancanza o inabilità del Ministro deve il Sacerdote egli stesso trasferire il libro *in cornu Evangelii*, in tal caso dice la Rub. dopo il Tratto dell'Epistola, Graduale, o altro piglia il Messale, e nel passare per mezzo fa riverenza alla Croce, lo colloca *in cornu Evangelii: ut posterior pars libri respiciat ipsum cornu Altaris et non ad parietem ejus contra se directam, Rub. Miss. P. II. Tit. VI. n. 1. 2.*, e tornato al mezzo eleva gli occhi alla Croce, s'inchina, e recita il *Munda cor Meum etc.*

monie dell' apertura elevazione e congiunzione delle mani innanzi al petto ( Vedi ciò che di tal cerimonia si è detto nel Lib. I Sez. II. Istr. II. pag. 194. ) e facendo insieme inchino alla parola *Deum* come si è detto dell'Inno *Gloria*, e così pure lo continua piegando il capo alle parole *Jesum Christum-adoratur*; alle parole poi *Et incarnatus est* genuflette appoggiando le mani sull' altare al solito (1), procurando di compiere la genuflessione alle parole finali *et homo factus est. Caval. To. V. c. XII. §. 64, — Merat. P. II. Tit. VI. rub. 3. n. XIII.*, e perciò deve farla lentamente *Venanzi c. HI n. 15.* In fine alle parole *Et vitam venturi saeculi* si segna come si è detto dell'Innò *Gloria* congiungendo le mani alla particola *Amen.* ( Lib. I. Sez. 2.ª, Istr. I. pag. 188. )

### Dell' Offertorio e tutt'altro fino al Canone.
( *Rub. ibid. Tit. III.* )

Detto il *Credo*, o se non si dice, detto l' Evangelio il Celebrante bacia l' altare nel mezzo si volta al popolo lo saluta col *Dom. vob.* nell'istesso modo che si è detto dopo dell'Inno *Gloria*, e ricongiunte le mani per la stessa via si volta all'Altare, dove con la solita cerimonia dell'apertura e congiunzione delle mani dice *Oremus* a voce intelligibile chinando insiememente il capo alla Croce, e poi con le mani giunte, e con l'istesso tuono di voce legge l'Offertorio. Letto il quale toglie con ambe le mani il velo dal Calice dalla parte anteriore, portandolo per la parte posteriore fuori il Corporale dalla parte destra ove lo lascia perchè il Ministro lo pieghi, purchè questi sia Chierico, altrimenti lo piega egli stesso fuori il Corporale sull'altare e poi lo colloca presso la tavoletta delle secrete, o meglio alla sua destra presso il Corporale *Merat. P. II. Tit. VII. rub. 2. § II. in Gav. L. t.* (2) per aver comodo di poggiarvi sopra la palla onde ripigliarla più age-

(1) Le sole mani deve il Sacerdote appoggiare all' altare nel genuflettere in questa e simili occasioni, secondo le regole date nel Lib. I. Sez. 2.ª Istr. II. n. 3. pag. 195. *Sed non debet accipere anteriorem partem planetae prae manibus illam elevando dum genuflectit. Merat. P. II. Tit. IV. rub. 3. § XIII.* come taluni sogliono praticare.

(2) Molti hanno in uso di lasciare il velo involto per lungo dietro il Calice sul Corporale, ma fanno male: *super hoc enim nihil poni debet, nisi quod corpus et sanguinem Christi tangere aut tegere solet. Lohner. P. II. Tit. VIII. pro. rit. com. n. 3.*

volmente *a Portu P. I. Tit. VIII. rub. 2. no. 4.*, quindi appoggia la sinistra all' altare fuori il Corporale piglia il Calice con la destra pel nodo, e lo situa verso il lato dell'Epistola, e con la medesima destra rimuove la palla che è sopra la patena e la mette sul velo *Merat ibid. §. IV.*, prende poi con la medesima mano fra il pollice, indice, e medio la patena con l'ostia ed incontrandola con la sinistra verso il mezzo del Corporale la tiene con ambe le mani fra il pollice e l'indice stesso, e con le altre dita anche stese al di sotto della medesima, sopra il mezzo del corporale innanzi al petto alquanto da esso distante, alza quindi alla Croce gli occhi, e tosto li abbassa, e li fissa all'ostia, e dice secretamente *Suscipe Sancte Pater etc.* Finita in tutto la quale orazione tenendo ancora la patena con ambe le mani l'abbassa alquanto sul Corporale in giusta distanza, e fa con essa un segno di Croce con linee uguali *quae non debet excedere longitudinem unius palmi juxta communem Rubricistarum sententiam Merat. ibid. rub. 3. §. VIII. in Gav. L. z.*, ed è regolare incominciarla dal mezzo del Corporale come dice il Toniello: *fieri poterit a medio Corporalis usque ad oram anteriorem ut ponatur Hostia in medio factae Crucis Lib. II. rub. 3. no. 2.* Ed in fine abbassando alquanto più la patena verso l'estremità superiore lascia cadere l' ostia sul corporale innanzi a se, cioè nella metà anteriore del corporale, e propriamente sulla piegatura per poterla anche pigliare con più facilità *a Portu ibid. rub. 3. no. 9.* e per poter baciare a suo tempo l'altare comodamente, e con la mano destra nasconde alquanto la patena sotto il corporale dalla parte dell'Epistola *non ad mensae confinia. a Portu ibid. no. 10.*, tenendo intanto la sinistra appoggiata sull'Altare.

Ciò fatto, con le mani giunte passa al lato dell'Epistola ove preso con la sinistra il Calice pel nodo, con la destra lo asterge col Purificatoio, poi lo appende al pollice della sinistra *Venanzi c. VI. n. 16.* che sostiene fermo sull'altare il calice pel nodo *Merat ibid. rub. 4. §. X. in Gav. L. d.*, in modo che possa servire a raccogliere quelle gocciole che potessero cadere sul piede del Calice o sull'Altare, poi piglia con la destra l' ampolla del vino pel piccolo manubrio, ne infonde nel Calice una sufficiente quantità *quantum sufficit. C. Ep. Lib. II. c. VIII. n. 62. unde Calicis fundus cooperiatur. Cav. To. V. c. XIII. decr. VII. §. 35. — nimirum quae uno haustu sine in-*

*terruptione a Sacerdote sumi possit. Merat. ibid. rub. 4. §. IX.* e dopo di averla deposta fa un segno di croce sull'ampollina dell'acqua ed incomincia l'orazione *Deus qui humanae etc.*, poi prende con la stessa destra tale ampollina, versa prima un poco d'acqua nel piattino a facilitare l'uscita dell'acqua a gocciole dal canaletto della medesima, e quindi proseguendo l'orazione ne infonde un poco nel Calice (1) nel dire le parole *da nobis etc.*, ed all'*Jesum Christum* fa inchino verso la Croce: nel compiere poi tale orazione dopo messa l'acqua nel Calice, ritenendo con la sinistra il Purificatojo, con la destra piglia il Calice e cerca di unire quelle gocciolette che possono trovarsi attaccate alle pareti del Calice: *ne in consecratione oriatur dubium an sint eae consecratae. Gav. ibid. rub. 4. sign.* *, ed ove ciò riesca difficile tiene fermo il Calice con la sinistra, e con la destra tenendo il purificatojo alquanto avvolto intorno all' indice lo asterge, il quale uso chiamatol dal Bauldry ed altri più decente. *P. III. Tit. VII. rub. 4. no. 2.* è commendato anche dal seguente decreto della Congr. de'Riti: *Praxim extergendi Calicem purificatorio magis congruere, et summopere laudabilem esse S. R. C. d. 7. Sept. 1816. Tuden. G. n. 4376. ad 28.* Dopo tutto questo con la sinistra *Tonel. Lib. II. Tit. VII. rub. V. no. 1.* accosta il Calice verso il mezzo dell'Altare presso il corporale per poterlo più comodamente pigliare dal mezzo *Caval. ibid. §. 36.*, e ritenendo il purificatojo frà le mani giunte torna al mezzo, ove copre col purificatojo piegato in due quella parte di patena che è fuori il corporale, in modo però che le estremità guardino il Celebrante secondo la comune pratica, e la piegatura laterale il corporale, e poggiata sull'altare la sinistra,

(1) La Rub. del Messale parlando della quantità di acqua da prepararsi nel Calice col vino per la consacrazione dice: *Celebrans infundens parum aquae in Calice prosequitur* da nobis etc. Ed il Cerim. de' Vescovi: *Subdiaconus infundit pauculum aquae in Calicem. Lib. II. c. VIII. n. 62.* Secondo le quali espressioni pochissima quantità di acqua deve mescersi col vino, massime quando il vino è debole, *eo minus aquae quo vinum est debilius Gav. P. II. Tit. VII. rub. IV. l. f*, perchè non si abbia il vino a rendere materia inetta pel Sacramento *Rub. Miss. de defectu vini Tit. IV. n. 1.* Conchiudo in fine con l'Habert *Eugenius IV. in suo decreto monet modicissimam aquam esse admiscendam, quod etsi in praxi servari debeat, probandi tamen non sunt qui unam guttulam infundunt. de Euch. c. VII. Quaest. 2.*

con la destra piglia il Calice pel nodo, ed incontrandolo con la sinistra pel piede (che sostiene *non solis digitorum extremitatibus, sed manu et digitis. Merat. P. II. Tit. VII. rub. V. §. XIII, in Gav. L. h.)* presso il mezzo del corporale, in modo che l' orlo superiore dello stesso non oltrepassi gli occhi *Gav. ibid rub. V. L. h.* quali tiene alzati alla Croce (1) in tutto il tempo dell' orazione *Offerimus* che accompagna l' offerta del Calice stesso. Finita poi l' orazione il Sacerdote tenendo ancora il Calice con ambe le mani come sopra, lo abbassa alquanto sul corporale, cioè un tre dita circa alzato sullo stesso, farà con esso un segno di croce sul corporale, in modo che questa finisca ove incomincia l' ostia. Tal segno poi di croce deve farsi con ambe le mani, e non già con una sola: *ut male quidam faciunt. Merat. ex Vinit. et Gerv. ibid. §. XV. in Gav. L. l.*, ed in fine colloca il calice in mezzo del corporale dietro l' ostia distante dalla stessa per lo spazio di un' altra ostia. *Tonel ibid. n. 4.*, indi lo copre con la palla, tenendo con la sinistra il piede del Calice, ciò che sempre osserverà nel coprirlo o scoprirlo massime dopo la consecrazione: *ne forte Sacerdos impingens in Calicem nolens invertat. a Portu ibid. rub. V. n. 9.* Coverto il Calice ricongiunge le mani, ed inchinatosi mediocremente le appoggia all' orlo dell'Altare come si è detto innanzi dell' orazione *Aufer a nobis*, e recita secretamente l' orazione *In spiritu humilitatis*, dopo la quale si dirizza, e con la solita cerimonia dell' apertura, elevazione, e congiunzione delle mani accompagnata questa volta anche dalla elevazione degli occhi dice l' orazione *Veni Sanctificator*, e nel dire la parola *Bene ✠ dic* (2) con la sinistra appoggiata all' altare, forma un segno di croce sulle Oblate comune ad amendue, incominciando tal segno a mezza palla secondo le regole date nel Lib. I. Sez. 2.ª Istr. I. pag. 190. Quindi nel ricongiungere le

(1) È da notarsi ciò che dice a tal proposito il Toniello seguito dal Merati ed altri: *Si opus esset orationem legere, sufficeret elevare oculos et statim demittere Lib. I. Tit. VII. rub. V. no. 3.*

(2) La trasversale devesi fare nella metà della parola, o dopo quella che ha appresso notato il segno di croce *Pavone Guid. Lit. P. II. c. IV. n. 381.*, e perchè in più Messali di recente edizione non trovansi opportunamente distribuiti questi segni noi li riporteremo dopo le parole convenienti, secondo le più corrette edizioni del Messale. Vedi nel Lib. I. Sez. 2.ª l'Istr. I. pag. 189.

mani innanzi al petto, continua *hoc sacrificium etc.* e poi si porta *in cornu Epistolae* ove stando con la faccia rivolta al Serviente si lava fuori l'Altare l'estremità delle dita pollice ed indice di ambedue le mani, recitando nel tempo stesso il salmo *Lavabo*, e come dice il Bauldry *ita autem lente prosequitur versus Psalmi* Lavabo *ut eos cum abstersione finiat ibid. rub. VI. n. 2.* Lavatesi le dita riceve il manutergio si volta all'altare, e rasciugandosele compie il salmo, ed in fine o lo consegna al serviente, o lo lascia sull'altare se non si trova a tempo *a Portu ibid. Tit. VII. rub. VII. n. 1.* Conchiude poi il salmo col *Gloria P.* facendo riverenza alla croce alla prima parte, e dopo di averlo tutto interamente compito nel medesimo luogo come parte dello stesso salmo *Caval. ibid. §. 44.* si porta in mezzo con le mani giunte, ove come si è detto innanzi del *Munda cor meum* dopo l'Epistola, alza da prima gli occhi alla croce poi s' inchina mediocremente con le mani appoggiate all' orlo dell' altare e recita in secreto l' orazione *Suscipe sancta Trinitas*, dopo la quale bacia al solito l'Altare, si volta al popolo e l' invita alla preghiera con le parole *Orate Fratres* che dice a voce alquanto alta, accompagnate dall' apertura e congiungimento delle mani, come si è detto del *Dom. Vob.* e continuando secretamente *ut meum etc.* si rivolge all'Altare compiendo però il circolo, cioè per la parte che guarda il corno del Vangelo; e rispostosi dal Ministro *Suscipiat etc.* risponde *Amen.* Quindi stese le mani come alle altre orazioni, senza premettere l' *oremus* neanche alla seconda Secreta dopo conchiusa la prima, quando ve ne sono più, recita con voce sommessa le secrete, che in numero sono sempre corrispondenti alle orazioni già dette prima dell'Epistola, avvertendo come si è detto delle prime a conchiudere la sola prima ed ultima quando ve ne sono più (Vedi l'Istr. VII. di questa Sez. C. I. §. IV. pag. 182.), rispondendo a se stesso *Amen* dopo la prima conchiusione *Bauld. ibid. rub. VII. n. 1.*, con tutto ciò a nessuna delle stesse deve premettere l' invito *Oremus.* Alle parole poi *Spiritus S. Deus* dell' ultima quando sono più si ferma, appoggia la destra sull'Altare, e con la sinistra trova il *Praefatio* la quale mano deve per quanto si può sempre adoperare, quando occorre trovare qualche cosa nel Messale, che deve leggersi dal mezzo. *Tonel. Lib. II. Tit. VII. rub. VII. no 4.* Dopo di che appoggiata anche la sinistra sull'altare, allora e non prima a voce intelligi-

bile dice : *Per omnia etc.— Dom. Vob.* al *Sursum corda* eleva le mani, e le tiene stese innanzi al petto come alle orazioni, e quando dice *Gratias agamus etc.* le ricongiunge, ed al *Deo nostro* alza gli occhi alla croce e poi abbassandoli fa inchino di capo. Rispostosi dal Ministro *dignum etc.* estende di nuovo le mani come all'orazione, e prosegue con la stessa voce la Prefazione rimanendo nella stessa positura fino al *Sanctus* che recita con le mani congiunte innanzi al petto senza appoggiarle all'altare, e mediocremente inchinato, alle parole *Benedictus etc.* si dirizza, si segna, e ricongiunge le mani all'*Hosanna in excelsis.*

Del Canone della Messa fino alla Consecrazione.
( *Rub. Miss. ibid. Tit. VIII.*).

Finita la prefazione, stando il Sacerdote innanzi il mezzo dell'Altare, appoggia la destra sullo stesso, e con la sinistra trova il canone, poscia dietro la solita cerimonia dell'apertura, elevazione e congiungimento delle mani, accompagnata questa volta anche dall'elevazione degli occhi alla Croce, come al *Veni Sanctificator*, s' inchina profondamente appoggia sull' orlo anteriore dell'Altare le mani, ed incomincia il Canone dicendo secretamente *Te igitur* come nell' ordine della Messa (1) fino alle parole *supplices te rogamus ac petimus*, dopo le quali bacia l' altare con le mani appoggiate sullo stesso, ed alzatosi le ricongiunge innanzi al petto proseguendo: *uti accepta habeas et benedicas*, ed alle seguenti parole *Haec* ✠ *dona*, *Haec* ✠

(1) È da notarsi il seguente decreto, fu dimandato alla Congr. de'Riti : « An Sacerdos dicere debeat *Te igitur* in principio Ca« nonis dum elevat manus et oculos, vel incipere debeat dum « est jam in profundo inclinatus ? » e la Congr. rispose : *Servanda Rub.* de ritu servando in celebratione Missae Tit. VIII. n. 1., *et altera Canoni praefixa d. 7. Sept. 1816. Tuden. G. n. 4376. ad 33.* Ora da ambedue queste Rub. chiaro apparisce che il Sacerdote debba incominciare il Canone quando si è già profondamente inchinato : *profunde inclinatus incipit Canonem Rub. Miss. P. I. Tit. VIII. n. 1. — profunde inclinatus dicit. Rub. ut in Ord. Miss.* A tale Rub è conforme ancora quella del Cerim. de'Vescovi : *tum manibus junctis et super altari positis devote inclinatus incipit ac prosequitur Canonem. Lib. VIII n. 67.* Quindi fanno male coloro che l' incominciano con la cerimonia dell'elevazione delle mani. *Merat. P. II. Tit. VIII. rub. 1. §. I. in verb. Gav. Actio etc.*

*munera, Haec* ✠ *sancta etc.* fa tre segni di croce sulle oblate comuni al Calice ed all' Ostia secondo la regola data nel Lib. I. Sez. 1.ª Istr. I. pag. 190 Indi con le mani stese innanzi al petto proseguirà *In primis etc.* avvertendo nel proferire il nome del Papa regnante d' inchinarsi verso il libro ( Lib. I. Sez. 2.ª Istr. III. pag 199.), dove leggesi *et Antistite nostro* nomina l' Ordinario della Diocesi nella quale celebra, quantunque fosse esente dalla sua giurisdizione, ma non chinerà il capo, nè nominerà altro Superiore ecclesiastico, ed ove non ricordi il nome lo tralascerà intendendo per altro pregare per lo stesso *mentaliter Merat. P. II. Tit. VIII. rub.* 2. §. *V. in Gav. L. n.* Quali parole quando si celebra in Roma si omettono, essendo il Pontefice Romano Vescovo ordinario di tutto il mondo. *Quart. P. II. Tit. VIII. rub. 2, n.* 2. Tal commemorazione poi e del Papa e del Vescovo tralasciasi nelle rispettive sedi vacanti , senza sostituirvi altri. *Merat ibid.* Giunto poi alle parole *Memento Domine* con le seguenti eleva posatamente e congiunge le mani innanzi alla faccia o al petto, sempre però in modo che le estremità delle dita non oltrepassino il mento *a Portu ibid. Tit. VIII. rub. 3. no.* 2., ed inchinato alquanto il capo con gli occhi bassi , sebbene taluni abbiano in uso di chiuderli *ad majorem animi compositionem Gav. P. II. Tit. VIII. rub. 3. L. o.*, rammenta a suo piacere que' fedeli vivi che vuole, ripetendone secretamente i nomi, ma non è necessario che li esprima bastando richiamarli a mente; che se questi sono molti, potrà proporsi prima della Messa tutti que' pe' quali intende pregare nella Messa, per non essere con la soverchia lunghezza di tedio a' circostanti: *ne circumstantibus sit morosus, et hoc loco generaliter unico contextu ipsorum vivorum commemorationem agere, pro quibus ante Missam orare proposuit in Missa ibid.* Innanzi tutto però rinnova l' applicazione del Sacrificio *a Portu ibid. no. 5*;

Fatta detta commemorazione abbassa le mani, le disgiunge di nuovo, alza il capo e prosegue *et omnium etc.*, e nell' istesso modo continua il *Communicantes* (1), e nel-

(1) *Ad nomina Sanctorum* , bene a proposito avverte qui il Merati , dietro varî altri liturgici , *quae in hoc* Communicantes *recensentur, si eo die fiat Missa , vel specialis commemoratio de aliquo, vel de aliquibus illorum ( quod observatur per eorum oc avas si habeant ) caput inclinatur inclinatione minimarum minima. P. II. Tit. VIII. rub. 4.* §. *X. in Gav. L. q.* Lo

la conchiusione quando dice *per eumdem* congiunge le mani innanzi al petto, e nel cominciare l'altra *hanc igi-*

che devesi anche praticare all'altra orazione del Canone *Nobis quoque peccatoribus* : nonchè alla orazione *Libera nos* che recitasi dopo il *Pater noster*. E poichè nella prima e nella seconda leggonsi taluni nomi a più Santi comuni, fa mestieri indicare a quali Santi propriamente essi si appartengono, onde non mancare agl' inchini ne' giorni proprì. In vero in ambedue si fa menzione di S. Giovanni ma nel *Communicantes* s' intende l'Evangelista, onde si fa inchino a' 6. Maggio ed a' 27 Dicembre, nonchè dentro l' ottava. Nel *Nobis quoque* poi s' intende il Battista, onde si fa l' inchino a' 24. Giugno e nell' ottava, ed a'29. Agosto, come abbiamo dal seguente decreto della Congr. de' S. Riti : « In Canone Missae infra actionem nominatur S. Joan. Ap. « et Evang. In oratione *Nobis quoque peccatoribus* dicitur *cum* « *Joanne* nascitur exinde dubium : Si Missa dicitur, vel fit comm. « dicti Sancti qui nominatur in Canone quandonam caput est in« clinandum ? quando nominatur aut comm. fit de S. Joan. Bapt., « vel quando Missa dicitur vel comm. fit de S. Joan. Ap. et « Evang. ? » S. R. C. resp. *Dilata et videatur particulariter ex officio. d. 12. April. 1823. Panormit. G. n. 4444. ad 14.* E dato luogo alla dilazione fu nel seguente anno risposto particolarmente *Affirmative ad primam partem. Negative ad secundam. S. R. C. d 27 Mart. 1824. Panormit. G n. 4452. ad 4.* Inoltre nel *Communicantes* si dice due volte *Jacobi* intendendosi la prima volta S. Giacomo il maggiore, onde si fa inchino a' 25 Luglio soltanto, e la seconda volta il minore onde si fa inchino al 1.° Maggio soltanto. Così pure il nome *Pauli* la prima volta indica l'Apostolo, il secondo appartiene al Martire del quale si celebra la festa a'26. Giugno al quale va congiunto nello stesso giorno S Giovanni Martire diverso dall'Evangelista e dal Battista. Dippiù al nome *Xysti* nel *Communicantes* non mai s' inchina il capo perchè questo appartiene al Pontefice e Martire S. Sisto I. notato nel Martirologio a' 6. Aprile, del quale non si fa commemorazione alcuna nell' ufficio e nella Messa. *Tetam. 6. April. n. 5.* Similmente non s' inchina la testa a' nomi *Cosmae et Damiani* perchè si riferiscono a due Martiri dell' Arabia *Tetam. d. 28. oct.* Al nome *Cypriani* s' inchina la testa a'16 Settembre perchè si appartiene a S. Cipriano Martire Vescovo di Cartagine, e non già a' 26. dello stesso nel quale si fa menzione di S. Cipriano Martire solo *Tetam. d. 16. Sept. n. 7. et 26. ejusd. n. 3.* In fine col nome *Thomae* è indicato l'Apostolo.

In quanto all'altra orazione cioè al *Nobis quoque* al nome *Lucia* si fa inchino a'13. Dicemb. appartenendosi alla Santa che in detto giorno si venera, non all' altra della quale si fa menzione a'16. Settembre. *Tetam. d. 16. Sept. n. 71 et 13. Decemb. n. 3.* Al nome *Marcellino* s'inchina la testa a' 2 Giugno perchè si appartiene al Santo Prete, e non già a'26. Aprile nel quale si venera S. Mar-

*tur* apre le mani e le impone sulle oblate secondo la regola data nel Lib. I. Sez. 2.ª Istr. II. n. 2. pag. 193. e così le tiene fino alle parole *per Christum*, allora le ricongiunge innanzi al petto, e prosegue *quam oblationem* sino alle parole *in omnibus quaesumus;* alle parole poi *bene* ✠ *dictam, adscri* ✠ *ptam, ra* ✠ *tam* fa tre segni di croce comuni ad ambedue le oblate, quindi ricongiunge le mani innanzi al petto (1), e continua *rationabilem etc.*

cellino Pontefice e Martire. Al nome *Petro* si fa inchino a'2. Giugno perchè si appartiene a S. Pietro Esorcista Martire. Al nome *Ignatio* si fa inchino al 1.° Febbrajo perchè si appartiene al Martire che in detto giorno si venera. In quanto a S. Felicita il Gavanto appoggiato all'autorità del Baronio nelle note al Martirologio a'7. Marzo afferma che tal nome debba riferirsi alla sorella di S. Perpetua al nome della quale è congiunto, onde deve inchinarsi il capo a'7. Marzo, e non a' 23. Novembre nel quale giorno venerasi S. Felicita Madre de'sette fratelli Maccabei. Ciò posto è d'avvertirsi ancora, che quando di questi Santi non si fa la commemorazione almeno nella Messa non si deve inchinare la testa, ancorchè corresse l'ottava di taluno di essi, perchè allora niente hanno di comune con l'ufficio corrente, e la Rub. dice che s'inchina la testa al nome di que' Santi *de quibus dicitur Missa vel fit commemoratio;* e ciò deducesi pure da che fatta alla Congr. de' S. Riti tal dimanda: « An inclinandum sit « caput quando nominantur in Canone Sancti qui nominantur in « Canone si sint ritus semiduplicis et Missa dicitur de Requiem, « num inclinandum sit caput quando in Canone nominantur dicti « Sancti? » e se n'ebbe in risposta *in Missis de Requiem Negative. S. R. C. d. 12. April. 1823. Panormit. G. n. 4444. ad 13.* Perchè come nota il Gardellini *Missa defunctorum nihil habet commune cum officio diei, ideo, si celebretur, dum licet, infra octavam alicujus Sancti qui in Canone habet locum, non est a Sacerdote caput inclinandum, dum ejusdem nomen in Canone occurrit.* Se dunque nella Messa *de Requiem* deve omettersi l'inchino perchè tali Santi con la stessa niente hanno di comune, anche ne' giorni loro assegnati e nelle proprie Ottave quando almeno nella Messa non se ne fa commemorazione non devesi inchinare la testa, perchè essi allora niente hanno di comune con la liturgia del giorno.

(1) Secondo la Rub. alle parole *Benedictam etc.* debbono farsi cinque segni di croce sulle oblate, i primi tre comuni ad ambedue alle tre distinte prime parole *benedictam, adscriptam, ratam,* ed i due ultimi particolari a ciascuna delle due parole *Corpus et Sanguis. Rub. Miss. P. II. Tit. VIII. n. 4. — Rub. ut in Ord. Miss.* Ciò posto, v'ha una quistione fra i Liturgici, alcuni vogliono che dopo i tre primi segni di croce nel dirsi le seguenti parole *rationabilem acceptabilemque facere digneris* la mano destra debbasi tenere appoggiata all'altare alzandola di nuovo alle

fino alle parole *ut nobis*, e di nuove alle parole *Cor* ✠ — *pus et San* ✠ *guis* fa due altri segni di croce il primo particolare sull' ostia, il secondo sul calice; quindi elevando e congiungendo le mani innanzi al petto prosegue *fiat dilectissimi filii tui Domini nostri Jesu Christi* ed inchina il capo alla croce (1), dopo ciò *si opus fuerit* di-

parole *ut nobis* per gli altri due segni di croce da farsi alle parole seguenti *Corpus et Sanguis. a Portu Tit. VIII. adnot. in Rub. 4. n. 10. — Angel. P. III. Tit. VIII.* Altri vogliono che le parole *rationabilem acceptabilemque facere digneris ut nobis* intermedie fra i primi tre segni di croce, e gli ultimi due si debbano proferire con maggiore speditezza, ed intanto lentamente si abbassa la mano dopo la terza croce alla parola *ratam* e con breve giro si porta sull' ostia ed ivi si fa trovare alle parole *ut nobis* per gli altri due segni di croce alle parole seguenti *Corpus et Sanguis.* così il Gavanto *P. II. Tit. VIII. rub. 4. L. x.* ed altri. Gli uni dunque e gli altri pensano con tal duplice ritrovato o dell'appoggiatura della destra sull'altare, o del lento giro di essa nel proferirsi le parole *rationabilem etc.* ovviare, e supplire al difetto, come credono, della Rub. in questa parte la quale non determina chiaramente cosa abbiasi a fare con le mani in tempo che tali parole si proferiscono. Questi due ritrovati però (supposto per essi il difetto della Rub.) non sono convenienti, perchè l' appoggiatura della destra all' altare è contro le regole generali della Rub. in ordine alle benedizioni, la quale vuole sempre la congiunzione delle mani innanzi a tal cerimonia *quod semper facit quando aliquid est benedicturus*: Vedi l'Istr. I. del Lib. I. Sez. 2.ª pag. 188. Il tenere poi la destra sospesa in aria occupandola nel fare il giretto ha dell' indecenza: *Id perquam indecorum est* dice il Merati *P. II. Tit. VIII. rub. 4. §. XVI. in Gav. L. x.* Quindi pare in tal caso miglior partito ( supposto il difetto della Rub. che realmente non v' è, perchè nelle Rub. generali si danno le regole da osservarsi ne' casi particolari quando nulla si dice in contrario ) congiungere le mani dopo le tre prime croci, e disgiungerle di nuovo alle parole *ut nobis,* e così si eviterà ancora di accelerare la pronunzia delle parole *rationabilem etc.* ed insieme si supplirà il supposto difetto della Rub. particolare non con una capricciosa cerimonia, ma con quella che è fondata nella Rub. stessa, e che dalla stessa è precettata a farsi in simili casi: dell' istesso sentimento sono il Merati *ibid.* ed altri dallo stesso citati, il P. Pavone P. II. della Guida Liturg. P. II. c. IV. §. 381., ed il dotto autore della nuova Raccolta al quale ci rimettiamo. *To. II. c. I. art. 7. not. al §. 76.*

(1) Molti mancano a tale cerimonia della elevazione e congiungimento delle mani innanzi al petto alle parole *fiat dilectissimi etc.*, ma le parole della Rub. che prescrivono tale cerimonia sono chiare e non danno luogo a verun dubbio: *elevans et jungens manus ante pectus prosequitur:* fiat dilectissimi filii tui etc. *Rub. Miss. P. II. Tit. VIII. n. 4.*

ce la Rub. asterge i pollici e gl'indici verso l' estremità del corporale *quod est decentius Tonel Lib. II. rub. 4. no 4.* e continua secretamente *quì pridie etc.* intanto piglia l'ostia fra il pollice ed indice della destra verso la parte inferiore, calcandola alquanto, per pigliarla con più facilità, con l'indice della sinistra, lo che sempre osserverà quando deve pigliare l' ostia in mano *Tonel. ibid. Tit VIII. rub. 4. no. 5.*, e subito prendendola anche col pollice ed indice della sinistra stende ed unisce le altre dita al di sotto *Tonel. ibid. no 6.* e stando diritto con l'ostia in mano alquanto elevata sul corporale e diritta *non quasi jacentem. Merat. ibid.* continua *accepit etc.*, ed alle parole *elevatis oculis etc.* alza gli occhi alla croce, e subito abbassandoli, alle parole *tibi gratias agens* fa inchino di capo, quindi lascia con la destra l'ostia che rimane ferma nel pollice ed indice della sinistra, e la benedice dicendo *bene✠dixit etc.* e subito la ripiglia come prima, e finita l'intera orazione appoggia i gomiti all' Altare e non pure le mani. *Turrin. P. II. sect. III. c. 4. §. consecraturus*, inchina il capo e proferisce sull' ostia le parole della consecrazione *distincte, reverenter, et secrete* (1); proferite le quali parole, tenendo ancora l'ostia fra i pollici ed indici predetti sull'altare con tutte le altre dita stese, ritira alquanto le mani verso la parte anteriore del corporale, sul quale tenendole appoggiate (Lib. I. Sez. 2.ª

(1) Si ponga mente al saggio avvertimento dato dal Bauldry, e ripetuto da altri Liturgici ancora circa l' atto della Consecrazione: *Proferens verba consecrationis, caveat Sacerdos ne afflet, nec barba vel ore contigat Hostiam vel Calicem, neque in eumdem barbam immittat, neque moveat caput ad singula verba consecrationis ut faciunt multi, nec signet cum eo hostiam, neque eam aut calicem post utriusque consecrationem osculetur, neque verba magno conatu et adspiratione proferat, sed unico contextu et nulla interposita mora inter singula verba, eaque ita secreto proferat, ut a nemine audiatur, pares retineat pedes super suppedaneum Altaris, dextro ultra sinistrum reverentiae causa nullatenus remoto aut reflexo. Lib. II. Tit. VIII. rub. V. no. 4.* Il Turrino poi aggiunge della consecrazione del calice: *Ridiculum est aliquos videre Sacerdotes, qui dextero pede ultra sinistrum posito quasi genuflexionem ante consecrationem incipiant ore calicis ad se converso verba sonanter, et interrupte intra calicem pene dicere, et quasi timeant verbum aliquod deperdi ad unumquodque verbum usque ad labia calicis inclinari, mox elevari, veluti interim ex imis visceribus sacra illa verba singillatim nonnisi magna vi educere possint. P. II. sect. III. c. 4. §. consecraturus.*

Istr. II. n.3. pag. 196.) l'adora con la genuflessione semplice, ed alzandosi l'eleva perpendicolarmente in alto, per quanto può comodamente mostrandola al popolo, e tenendo in essa fisi gli occhi : nè deve portarsela sul capo come indecentemente fanno taluni, nè deve tenerla fermata in alto, ma subito deve abbassarla, badando in fine di non essere così lento, nè troppo frettoloso in tale elevazione, le mani poi nella parte inferiore debbono tenersi affatto unite, e le dita inferiori distese e congiunte all'estremità, e dopo di averla abbassata la ripone sul corporale con la sola destra : *quia sic gestus est aptior. Quart. P. II. Tit. VIII. rub. 5. n. 7.* appoggiando la sinistra sul corporale, e tenendo tuttavia chiusi gl' indici ed i pollici (Lib. I. Sez. 2.ª Istr. II. n. 3. pag. 197.) co' quali soli deve d'ora innanzi sempre toccare l'ostia consecrata (1): dopo ciò genuflette di nuovo avvertendo nelle altre genuflessioni di poggiare sempre le mani dentro il corporale ; adorato il Sacramento si alza scuopre il calice pigliando la palla tra l'indice ed il medio della destra, e così osserverà fin dopo la sunzione, la mette sul velo fuori il corporale ed asterge in esso le dita se hanno attaccato qualche fram-

(1) Sono da notarsi i seguenti decreti della Congr. de' Riti, da'quali rilevasi che l'Ostia nell'elevazione deve necessariamente alzarsi con ambe le mani, e però deve stimarsi irregolare quel Sacerdote che avesse l'una delle due mani impedite, lo stesso dicasi dell'elevazione del Calice : similmente non possono le funzioni e le cerimonie prescritte a farsi con una mano, supplirsi con l' altra. Ecco i decreti : 1.° « Sacerdos Franciscus Cerata, « non valens sumere hostiam consecratam manu dextera, suppli« cavit pro licentia sumendi cum sinistra?» S. R. C. resp. *Lectum. d. 28. Mart. 1654. Calagurit. G. n. 1551.* — 2.° « Quaesitum « fuit nomine Episcopi Pisaurensis, quid agendum casu, quo Sa« cerdos habens curam animarum et impeditus in uno brachio, « non possit cum utraque manu elevare SS. in Missa, nisi usque « ad os, attamen una tantum manu possit idem elevare supra « caput, ita ut videri et adorare valeat ab adstantibus? » S. R. C. mandavit *moneri Episcopum, ut curet, ne Sacerdos praedictus absque dispensatione Apostolica celebret, interim vero per alium Sacerdotem suppleri, ne Parochialis Ecclesia sibi debito destituatur obsequio. d. 2. Jul. 1661. Pisauren. G. n. 1969.* 3.° « Pro parte Francisci Gagliardi Curati in Dioecesi Bononien. « supplicatum fuit pro dispensatione et concessione facultatis con« secrandi et elevandi hostiam consecratam, et dandi benedictio« nem, et faciendi alias functiones cum manu sinistra attento « quod manus ejus dextera sit impedita ab apoplexia? » S. R. C. resp. *Abstineat. d. 26. Sept. 1682. Bononien. G. n. 2849.*

mento, *attritu digitorum inter se supra medium calicis Merat. P. II. Tit. VIII. rub.5. §.XXI. in Gav. L. d.*; lo che praticherà ogni qual volta tocca l'ostia pria di coprire il calice, e stando dritto dice: *simili modo postquam coenatum est*, e prendendo con ambe le mani il calice vicino al nodo sotto la coppa tra i pollici ed indici chiusi e le altre dita continua *accipiens etc.* elevandolo un poco sul corporale, poi lo poggia di nuovo sullo stesso, e tenendolo ancora prosegue : *item tibi gratias agens*, alle quali parole inchina il capo verso l' ostia consecrata, alla parola poi *bene* ✠ *dixit* tenendolo con la sola sinistra fermo sull' altare vi forma sopra un segno di croce con la destra, indi prosegue *deditque etc.* , ed intanto lo ripiglia con la destra pel nodo tra l'indice ed il medio , e con la sinistra pel piede , sostenendolo cioè con le ultime tre dita spiegate ed unite insieme, e finite tutte le parole appoggia i gomiti sull' altare, s' inchina mediocremente e proferisce sul calice che sostiene dritto sul corporale, e non rivolto a se le parole della consecrazione *attente, continuate, et secreto. Rub. Miss. cit.* Dette le quali riporrà il calice sul corporale , e continuando *haec quotiescumque etc.* genuflette come prima. Quindi si alza, e ripigliando il calice un' altra volta come prima lo alza in silenzio ( *Bauld. P. III. Tit. VIII. rub. 7. no. 2.* ) diritto, quanto potrà comodamente con gli occhi fissi allo stesso , e lo mostra al popolo perchè l'adori, osservando lo stesso che si è detto della elevazione dell' ostia : indi lo abbassa lo ripone nel luogo primiero , badando che il manipolo non tocchi l'ostia, lo copre con la palla, e genuflesso un'altra volta l'adora.

**Dal Canone dopo la Consecrazione fino alla Orazione Domenicale.**
**( *Rub. Miss. ibid. Tit. IX.* )**

Deposto il calice e fatta la genuflessione , il Sacerdote stando innanzi all' altare, diritto, e con le mani estese dice secretamente l' orazione *Unde et memores etc.*, alle parole *de tuis donis ac datis* ricongiunge di nuovo le mani innanzi al petto, poi poggiata la sinistra sul corporale con la destra fa tre segni di croce sulle Oblate comuni ad ambedue continuando *Hostiam* ✠ *puram, Hostiam* ✠ *sanctam, Hostiam* ✠ *immaculatam*, alle parole poi *panem* ✠ *sanctum* ne fa un solo sull'ostia, ed alle parole *calicem* ✠ *salutis* un' altro sul calice : quindi si

rimette nella primiera positura e continua *supra quae etc.* Al *supplices te rogamus* come al *Te igitur* s'inchina profondamente con le mani appoggiate all'orlo del corporale, e non dentro di esso, cioè con le dita annulari sull'estremità della mensa al solito, come ha dichiarato la Congr. de' R ti: *Servandas esse Rubricas quae jubent manus ponendas esse super altare non intra corporale. S. R. C. d. 7. Sept. 1816. Tuden. G. n. 4376. ad 35.* E nel dire *ex hac Altaris participatione* si alza e lo bacia al solito nel mezzo della parte anteriore all'ostia, senza però che venga a toccarla, poi si alza dicendo *sacrosanctum etc.* alle quali parole congiunge di nuovo le mani innanzi al petto, e posta la sinistra sul corporale fa due segni di croce uno sull'ostia alla parola *cor✠pus* l'altro sul calice alla parola *san✠guinem* e subito appoggiando la sinistra sotto il petto si segna con la destra e continua *omni benedictione ✠ coelesti* fino alle parole *et gratia repleamur* distribuendole acconciamente *Merat. P. II. Tit. IX. rub. I. § III. in Gav. L. X.*, ed al *per eumdem* le congiunge di nuovo innanzi al petto, e nel dire *Memento Domine* pratica la stessa cerimonia con le mani indicata innanzi al Tit. VIII. del *Memento* de' vivi pag. 314., ma così lentamente che queste si congiungano innanzi al petto alle parole *in somno pacis*, quindi l'eleva fino alla faccia cioè al mento *a Portu ibid. Tit. IX. rub. 2 no. 2*, e con gli occhi fissi al Sacramento senza abbassare la testa, non indicandolo la Rub. raccomanda i fedeli defunti, come si è detto innanzi de' vivi *Tit. cit.* Fatta tale commemorazione si rimette come prima con le mani stesse e continua *ipsis Domine etc.*, ed in fine al *per eumdem* congiunge le mani, ed inchina il capo sebbene non vi sia la parola *Jesum*: posta poi la sinistra sul corporale si percuoterà leggermente il petto con l'estremità delle sole tre dita inferiori della destra in modo però che le due dita congiunte non tocchino la pianeta (Lib. I. Sez. 2.ª Istr. II. n. 3. pag. 196.) dicendo a voce alquanto elevata *Nobis quoque peccatoribus*, e distese un'altra volta le mani continua segretamente *famulis tuis etc.*, ed in fine alle parole *per Christum* le ricongiunge innanzi al petto senza dire *Amen*, ma subito prosegue *Per quem haec omnia*, ed alle parole *sancti✠ficas vivi✠ficas bene✠dicis* fa tre segni di croce comuni sulle oblate, quindi scopre con la destra il calice, genuflette, ed alzatosi piglia riverentemente l'ostia tra il pollice ed indice della destra *aliquantulum infra medium*

*orae ipsius non omnino a parte inferiori. Merat P. II. Tit. IX. rub. 2. n. 6. in Gav. L. h.* sostenendola sul calice nel mezzo della circonferenza della coppa tiene con la sinistra il calice pel nodo, e fa in tale spazio tre segni di croce, per modo che l'ostia non tocchi le labbra del calice *ne fragmenta inde fiant. Gav. P. II. Tit. IX. rub. 2. L. h.* dicendo *per ip✠sum, et cum ip✠so, et in ip ✠ so*, poi seguitando a tenere con la sinistra il calice, con la destra porta l'ostia fuori del calice e forma due altre croci tra il labbro anteriore del calice ed il petto: *ita ut superior pars hostiae non excedat calicis altitudinem. Bauld. P. II. Tit. IX. rub. 3. no. 2.*, ed incominciando dal labbro del calice dice alla prima *est tibi Deo Patri ✠ omnipotenti*, ed alla seconda *in unitate Spiritus ✠ Sancti:* quindi riporta l'ostia di nuovo sul mezzo del calice *in recta linea non per gyrum. Merat ibid. § VII.*, e come prima tenendola diritta e ferma con la destra, eleva alquanto con la sinistra il calice *non ultra quatuor digitos. Quart. ibid. Tit. IX. Rub. III. n. 3. dicendo omnis honor etc.* In fine abbassato il calice rimette l'ostia al suo luogo, asterge le dita sul calice lo ricopre, e genuflette.

**Dell'orazione Domenicale ed altro fino a tutta la Comunione**
**(*Rub. Miss. ibid. Tit. X.*)**

Il Celebrante coperto il Calice, ed adorato il Sacramento, si alza e con le mani poggiate sul corporale a voce intelligibile dice: *Per omnia etc.* e quando dice *Oremus* congiunge le mani innanzi al petto ed inchina la testa, cominciando poi il *Pater n.* estende le mani e fissa gli occhi al SS., alle parole *et ne nos inducas* in fine dello stesso si ferma, e dopo che il Ministro ha risposto *sed libera nos a malo* soggiunge in secreto *Amen.* Quindi appoggia la sinistra all'altare, con la destra rimuove il purificatojo che copre in parte la patena e lo mette ivi dappresso, poi cava fuori la patena e tenendola immobile con la sinistra *a Portu ibid. Tit. X. rub. I. no. 8.* l'asterge col purificatojo che piglia con la destra, poi lascia il purificatojo in disparte fuori il corporale alquanto verso il lato dell'Epistola, e ripigliata con la destra la patena fra l'indice ed il medio, per la parte opposta, la sostiene diritta per taglio sulla tovaglia presso il corporale per modo che la parte concava guardi l'ostia

*Merat. P. II. Tit. X. rub. I. § I.* e con la sinistra posta sul corporale dice secretamente *libera nos*: prima però di dire le parole *da propitius pacem* appoggia la sinistra sotto al petto alza con la destra la patena, e si fa con essa il segno di croce dicendo intanto *da propitius etc.*, quindi bacia l'estremità superiore o inferiore della patena: *S. R. C. d. 24. Jul. 1683. Albinganen. G. n. 2876. ad 5.*, cioè in quella parte per la quale non deve passare l'ostia, dicendo *ut ope etc.*; finalmente sottopone la patena all'ostia che accompagna sulla parte sinistra della patena con l'indice della sinistra, ed appoggia la patena dalla parte superiore sul piede del calice, *ut commodius capiatur — ut fragmenta non adhaereant ejusdem patenae partibus externis Merat. ibid. rub. II. § III.* Quindi scopre il calice, genuflette, ed alzandosi piglia l'ostia tra l'indice ed il pollice della destra accompagnata dalla sinistra, con la quale per pigliarla più comodamente la estrae dalla concavità della patena portandola verso l'estremità laterale della stessa dalla parte superiore *Bauld. ibib. Tit. X. rub. 2. no. 1.*, e la porta con la destra come prima sul calice, ove l'incontra con la sinistra, e con i due pollici ed indici riverentemente e destramente (*non unico ictu nec furiose. a Portu. ibid. rub. 2. no. 11.*) la divide per mezzo in linea retta in due parti uguali per quanto si può, cominciando dalla parte superiore *sicuti signum crucis incipit fieri ab eadem parte superiori Gav. p. II. Tit. X. rub. 2. l. x.* aggiunge poi il Merati *commodissimus frangendi modus est ut in suprema, media, et infima parte medietatis ab initio fiat modica fractura et postea tota hostia frangatur. Merat. P. II. Tit. X. rub. II. §. V. in Gav. L. x.* Intanto dice *per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum*, dopo averla divisa mette sulla patena la parte media che è nella destra, poi con la destra stacca dall'altra mezza parte che tiene nella sinistra una particella verso la parte inferiore: *Pars inferior hostiae praecidi debet non autem superior quando dicitur:* Pax Domini. *S. R. C. d. 4. Aug. 1663. Dalmatiar. G. n. 2094. ad 6.*, nel distaccare la quale particella soggiunge qui *tecum vivit et regnat*, poi tenendo con la destra ferma sul calice tale particella ripone l'altra parte dell'ostia che ha nella sinistra sulla patena accanto all'altra dicendo *in unitate Spiritus S. Deus*, e passando con la sinistra a sostenere il calice pel nodo, con la destra tuttora immobile sull'orlo della stessa continua a voce intelligibile

*Per omnia etc.*, poi fa tre segni di croce *a labio ad labium calicis* senza toccarlo come si è detto innanzi, ed intanto soggiunge *Pax ✠ Domini, sit ✠ semper, vo✠biscum — Advertendo quod quando format cruces, debet formare Sacerdos motum crucis cum tota manu dextera, et non cum solis pollice et indice ejusdem manus. Merat. ibid.* Ed aspetta che il Ministro abbia risposto *et cum Spiritu tuo*, allora e non prima dice segretamente *haec commixtio*, e lascia cadere la particella nel calice, inchina la testa alle parole *Jesu Christi*, asterge le dita al solito di ambe le mani, copre il calice, genuflette, si alza, e mediocremente inchinato con le mani congiunte innanzi al petto come al *Sanctus* a voce intelligibile dice per tre volte *Agnus Dei etc.*, percuotendosi il petto in fine di ciascun verso con le tre dita inferiori della destra, (Lib. I. Sez. 2.ª Istr. II. n. 3. pag. 196.) ed in tal tempo tiene la sinistra appoggiata all'altare sul corporale, avvertendo di tener ferma la destra sull'altare dopo ciascuna percussione, e di muover la sola *Merat ibid.* §. *VII. in Gav. L. c.* (1) Quindi congiunte le mani, ed appoggiatele all'orlo dell'altare, seguitando a stare mediocremente inchinato come all' *Aufer a nobis — Suscipe Sancta Trinitas — In spiritu humilitatis*, recita segretamente le tre orazioni avanti la comunione come nell'Ordine della Messa, con gli occhi fissi al Sacramento.

Terminata la recita di queste tre orazioni, genuflette, e nell'alzarsi dice ancora secretamente *Panem coelestem etc.* Detto ciò prende riverentemente con la destra accompagnata dalla sinistra ambe le parti dell'ostia, e trasportandole lateralmente sulla patena verso la destra per poterle più agevolmente pigliare, le mette nelle due dita della sinistra in modo che sieno alcun poco sovrapposte l'una all'altra cioè mettendo la destra dell'ostia sulla sinistra, e così rappresentino ambedue le parti la figura rotonda. *Bauld. P. II. Tit. X. rub. 4. no. 1.* Fatto questo piglia con la destra la patena e la mette nella sinistra tra l'indice ed il medio, così che l'ostia sia quasi sul mezzo della patena, e senza appoggiare per quanto è possibile la sinistra all'altare *Bauld. ibid. no. 2.*, tenendo la pa-

(1) Nella 1.ª e 2.ª volta l'*Agnus Dei* conchiudesi col *Miserere nobis*, nella 3.ª volta col *dona nobis pacem. Rub. ut in Ord. Miss.* Ma in S. Giovanni Laterano anche nella 3.ª volta dicesi *miserere nobis* secondo l'antico uso. *Gav. P. II. Tit. X. rub. 2. L. c.*

tena con l' ostia fra il petto ed il Calice sul corporale s'inchina mediocremente, direttamente verso l' altare, e non semivoltato come malamente hanno in uso taluni: *ita ut hostia a populo videatur et adoretur. Tonel. Lib. II. Tit. X. rub. 4. no. 4.* e con la destra si percuote tre volte il petto come all' *Agnus Dei* in fine delle parole *Domine non sum dignus*, che pur proferisce per tre volte a voce alquanto alta come si è detto del *Sanctus*, delle parole *Orate fratres* e *Nobis quoque peccatoribus*, continuando le altre secretamente *ut intres etc.*, nel dire le quali appoggia la destra sul Corporale. Dette tali parole la terza volta stando dritto prende dalla sinistra col pollice ed indice della destra le predette parti dell' ostia, e segna se stesso con la medesima, dicendo intanto *Corpus etc.* avvertirà poi di pronunziare le parole *Jesu Christi* nell'abbassare l' ostia con la prima linea della croce, e nel tempo stesso fa riverenza alla parola *Jesu* che che dicano in contrario taluni Rubricisti e lo ha dichiarato col seguente decreto la Congr. de' Riti: « An Sacerdos seipsum « signans cum Hostia, et Calice consecratis ante sumptionem « SS.Sacramenti ad verba *Jesu Christi* debeat caput inclinare?» S.R.C. resp. *Affirmative juxta Rubricas. d.24. Sept.1842.Neapolit.G.n.4804.ad 1.* La croce poi non deve eccedere la circonferenza della patena, e però la prima linea deve essere proporzionata alla trasversale; la patena inoltre deve in tal tempo tenersi fissa nella sinistra e sottoposta all'Ostia. Segnatosi allora e non prima appoggia modestamente i gomiti all' orlo anteriore dell'altare *Rub ibid.* e così inchinato, aggiusta le due parti dell'ostia l'una totalmente sull' altra, e tenendovi sempre sotto la patena, immediatamente e senza dire altro riverentemente le assume (1), assunte le quali, depone la patena sul corporale, e drizzandosi congiunge le mani innanzi alla faccia *et aliquantulum quiescit in meditatione Sacramenti*, abbassando come al *Memento* anche un poco la testa *a Portu ibid. rub. 4. no. 18.*

(1) Fanno contro la Rub. quelli che pria di assumere le specie sacramentali si fermano in privata orazione. Quia, dice il Merati a proposito, *nulli actus privatae devotionis debent permisceri cum publicis Religionis actibus nisi ubi permittuntur. v. gr. in utraque commemoratione vivorum et Defunctorum, sed hic non permittuntur cujus rei signum est quod post sumptionem praescribitur meditatio, non autem ante sumptionem, unde exceptio firmat in contrarium regulam. P. II. Tit. X. rub. IV. §. XII. in Gav. L. n.*

Indi abbassando le mani, scopre il calice genuflette, si alza, piglia la patena con la destra fra l'indice ed il medio e raccoglie diligentemente i frammenti, se ve ne sono sul corporale, ed intanto secretamente dice *Quid retribuam etc.* fino alle parole *calicem etc.* Così raccolti i frammenti porta con la destra la patena sul calice, ove incontrandola con la sinistra la piglia per dove non sono passati i frammenti, cioè verso la parte superiore, presso al lato ove sta la destra, e girandola alquanto per sostenerla comodamente, col pollice ed indice della destra come meglio può l'asterge e la stropiccia, lasciando cadere nel calice tutti i raccolti frammenti, quindi riporta la patena che è nella sinistra sul corporale ove la sostiene per taglio appoggiata, così come la sosteneva con la destra dopo il *Pater noster* nel dire l'orazione *Libera nos*, ed asterge anche nel calice le sole dita pollice ed indice della destra, quindi, lo piglia pel piede sotto il nodo secondo l'uso comune fondato nell'espressione della Rub. *infra nodum cuppae*, sebbene il Gavanto seguito da altri vogliano che debba pigliarsi, come sempre, pel nodo essendo come dicono tale espressione della Rub. equivalente a quest' altra *nodum infra cuppam*, e così continua *Calicem salutaris* con quel che segue, ed infine alza dritto il calice per modo che l'orlo superiore arrivi agli occhi, come si è detto dell' Offerta dello stesso, e si forma con esso il segno di croce, come fece con l'ostia dicendo intanto: *Sanguis etc.* avvertendo di pronunziare le parole *Iesu Christi* nell' abbassare il calice con la prima linea della croce con la quale uniformemente inchina la testa: segnatosi e non prima *Corset. Tr. II. P. I. sect. 1. n. 23.* alza la patena e se la mette sotto il mento ove la sostiene *Cav. To. V. c. XXIII. §. XXIV. — Subtus mentum, sed mentum non tangendo. Merat. P. II. Tit. X. rub. V. §. XVIII. in Gav. L. u.*, e stando dritto assume riverentemente e posatamente il sangue con la particola in due o tre tempi, come torna meglio, senza però rimuovere le labbra dal calice. Dopo tal sunzione abbassa la patena sul corporale ove la sostiene come prima *Merat. ibid. rub. V. §. XIX. in Gav. L. y.* ed immediatamente caccia il calice fuori il corporale verso il corno dell'Epistola (1) e sostenendolo sull'altare col braccio steso senza ap-

(1) La Rub. del Messale soltanto dopo la sunzione dell' ostia dice *aliquantulum quiescit Sacerdos in meditatione Sacramenti. P. II. Tit. X. n. 3.* ma non prescrive lo stesso dopo la sunzio-

poggiarlo, lascia al Ministro versarvi il vino nella stessa quantità di prima per la purificazione. *Tonel Lib. II. Tit. X. rub. 5. no. 5.* nel qual tempo dice l'orazione: *quod ore sumpsimus etc.* avvertendo prima di ritirarsi il Calice darne segno al ministro, elevandolo p. e. alquanto: poscia lo sume come si è detto del sangue e per la stessa parte, sicchè resti il calice interamente purificato, e quando il vino della purificazione è in minor quantità prima di sumerlo lo agiterà alquanto intorno al calice *ut absumantur species Gav. P. II. Tit. X. rub. 5. L. y.* Dopo la purificazione lascia la patena verso la parte superiore del corporale ove prima era il calice, e questo lo depone nella parte anteriore, e congiunte le mani sull'orlo del Calice per modo che i pollici ed indici si trovino nello spazio della circonferenza, e le altre dita stese ugualmente intorno la coppa per sostenerla, senza prima astergere colle dita il labbro del calice: *neque digitis labia calicis, vel oris sui a Sacerdote detergenda (sunt) quod parum periti indecenter agunt. Quart. P. II. Tit. X. rub. IV. n. 3.* E così tenendo il calice si porta *in cornu Epistolae* ( fuori l'altare se il ministro è di corta statura *Bauld. ibid. P. III. c. VII. Tit. X. rub. V. no. 2.*). ove col vino e con l'acqua che versa il ministro sulle dita del calice stesso si lava i pollici ed indici, ed anche le altre dita se per caso avessero toccata l'ostia pigliando questa volta più acqua che vino. *Tonel. ibid. no. 7.* ma non deve lasciare il vino senza una speciale dispensa del Papa *non obstante contraria quorumdam consuetudine. Corset. Tr. II. P. I. sect. 1. n. LXIX.* Lo che vale anche per gli astemi: *Abstemius non se purificet sine*

ne del sangue: onde è più conforme alla Rub. presentare subito dopo la sunzione il calice al ministro perchè v'infonda il vino per la purificazione, e così pure ha dichiarato la Congr. de'Riti col seguente decreto: « An Sacerdos post sumptionem pretiosissimi « sanguinis debeat parumper immorari in adoratione prout fit « post sumptionem Sacrae Hostiae? » S. R. C. resp. *Serventur Rubricae d. 24. Sept. 1842. Neapolit. G. n. 4804. ad 2.* La purificazione poi secondo una lettera di S. Pio V. all'Arcivescovo di Tarragona in data degli 8. Gennajo 1571. siccome riferisce Papa Benedetto XIV. *Sumenda esse ab ea calicis parte e qua haustus fuerit Sanguis. De Sacrif. Miss. Lib. II. c. XII. §. VI.* Averte inoltre la Rub. *Si sumendo sanguinem particula remanserit in calice, digito ad labium calicis eam adducat, et sumat ante purificationem, vel infundat vinum et sumat. P. III. De defect. in Minist. Tit. X. n. 8.*

*vino inconsulto Papa. Bauld. P. III. Tit. X. rub. IV. n. 5.* Dopo ciò mette il calice nel mezzo tra il corporale ed il corno dell'Epistola, scuote alquanto sul calice le dita lavate della destra, e piglia il purificatojo, poi scuote le dita della sinistra perchè cadano interamente le gocciole dell'acqua e del vino *Quart. ibid.* ed accostando alle stesse il purificatojo le asciuga, nel che fare si porta al mezzo *Venanzi Tit. I. c. VI.* ove finisce di asciugarsele, quindi tenendo il purificatojo con la sinistra sotto il mento come prima teneva la patena, ovvero appoggiato al petto, con la destra piglia il calice pel piede sotto il nodo, non più tenendo unite le dita pollice ed indice, e sume l'abluzione, dopo di che con la destra mette il calice fuori il corporale verso la sinistra e lo lascia, asterge ed asciuga le labbra col purificatojo, poi lo mette sull'orlo del calice, e parimenti lo asterge con la destra tenendo il calice con la sinistra. Fatto tutto questo rimette il calice fuori il corporale, vi stende sopra il purificatojo spiegato come si trova *nisi esset grande nimis a Portu ibid. rub. V. no. 14.*, sul quale mette la patena, indi la palla, poscia piega il corporale nel seguente modo: prima con ambe le mani alza la parte anteriore, poi la posteriore, quindi la parte che corrisponde alla sua sinistra. ed in fine quella che corrisponde alla sua destra, e così piegato lo lascia in mezzo l'altare, piglia con la destra la borsa, tenendo intanto la sinistra appoggiata sull'altare, e postasela innanzi la sostiene con la sinistra, come a principio della Messa, e con la destra v' intromette cautamente il corporale, quindi la lascia in mezzo sull'altare come era il corporale, piglia con la destra il velo, e con ambe le mani lo spande sul calice in guisa che resti coperto tutto intero il piede nella parte anteriore: *S. R. C. d. 1. Mart. 1698. Pragen. G. n. 3310. ad 1.*; poi vi mette sopra la borsa con l'apertura innanzi (1) e presolo con la sini-

(1) Molti hanno in uso di mettere la borsa sul calice con l'apertura rivolta alla parte posteriore dell'altare cioè alla Croce, e così la lasciano fino al termine della Messa, riservandosi poi di rimetterne l'apertura nella parte anteriore quando è tempo di ripiegarvi sopra il velo per far ritorno alla Sacrestia; la Rub. però non parla di queste due diverse situazioni della borsa sul calice in fine della Messa; dice d'altronde che debba il calice collocarsi in mezzo all'altare come al principio della Messa cioè col velo spiegato, e quindi anche con l'apertura della borsa alla parte anteriore, come a principio della Messa si è portato dalla Sacrestia, e così insegnano comunemente i Rubri-

stra pel piede, accompagnata dalla destra che tiene ferma sulla borsa, lo colloca nel mezzo, ove stende ed accomoda il velo nella parte anteriore, come a principio della Messa.

Del *Communio* e *Postcommunio*.
( *Rub. Miss. ibid. Tit. XI.* )

Collocato il calice nel mezzo dell'altare il celebrante stando con le mani giunte si porta al lato dell'Epistola ove trovato il *Communio* lo legge con le mani giunte a voce chiara ed intelligibile; quindi si porta al mezzo dell'altare, lo bacia e si volta al popolo che saluta col *Dom. Vob.*, e quindi torna al lato dell'Epistola per leggere le orazioni regolandosi in tutto come a principio della Messa. Finite le orazioni chiude il libro se non deve leggere altro evangelo in modo però che l'apertura guardi il mezzo dell'altare. *Gav. P. II, Tit. XI. rub. 1. L. f.*, e con le mani giunte si porta al mezzo dell'altare di nuovo lo bacia si volta al solito al popolo, lo saluta col *Dom. Vob.* e con le mani giunte soggiunge *Ite Missa est*, ovvero se occorre invece dire il *Benedicamus Domino* si volta all'altare e così rivolto lo dice.

Della Benedizione in fine della Messa, e dell'Evangelio ultimo.
( *Rub. Miss. ibid. Tit. XII.* )

Detto l'*Ite Missa est* si volta all'altare come prima, o dopo il *Benedicamus Domino* s'inchina mediocremente con le mani appoggiate all'orlo della Mensa come nella recita dell'*Aufer a nobis etc.* e recita in secreto l'orazione *Placeat tibi*, ed occorrendo leggerla non deve contorcersi per l'impedimento del calice, ma piuttosto rimuovere alquanto il velo dello stesso *ut commode legere possit. Mer. P. II. Tit. XII. rub. 1. §. 1. in Gav. L. t.* Fi-

cisti: *postquam Sacerdos* dice il Merati *cooperuit calicem....collocet bursam, ut fecit in Missae initio; nempe ita ut ejus apertura antrorsum nec ad latus respiciat. P. II. Tit. X. rub. 5. §. XXII.* lo stesso ripete Bauldry: *Calix post ablutionem tegatur omnino in parte anteriori, ut initio Missae, et pars aperta bursae respiciat Celebrantem. P. III. C. VII. rit. servand. etc. Tit X. Rub. V. no. 7.* Così pure dice a Portu: *Bursae pars aperta respiciat Celebrantem, ut in initio Missae. P. I. Tit. X. rub. V. no. 17.* Ed altri che non occorre citare in un punto non controverso.

nita la quale bacia l'altare si drizza e con la solita cerimonia dell'apertura, elevazione, e congiungimento delle mani accompagnata anche dall'elevazione degli occhi, ed inchino di testa dice *Benedicat etc.*, poi si volta al popolo come le altre volte, appoggia la sinistra al petto, e con la destra lo segna dicendo *Pater etc.* (L. I. Sez. 2.ª Istr. I. pag. 190.), e dopo immediatamente congiunge le mani innanzi al petto, e compiendo il circolo come all'*Orate Fratres* si porta *in cornu Evangelii* ove legge il vangelo di S. Giovanni regolandosi in tutto come si è detto del primo Evangelo, se non che segna a principio la tavoletta se lo può comodamente, ovvero l'altare, genuflette in fine, e non bacia la tavoletta, che se occorre leggere altro Evangelo nel Messale, lo chiude con l'apertura rivolta al corno stesso del Vangelo *Gav. P. II. Tit. XII. rub. I. L. a. — Ad gestum decentiorem. a Portu ibid. Tit. XII. rub. 2. no. 22.* Indi si porta al mezzo dell'altare, ripiega sulla borsa il velo che pende nella parte anteriore come prima *Gav. ibid. rub. 7. L. g.* e pigliato il calice con la sinistra pel nodo sovrappone la destra alla borsa e senz'altro scende come a principio per la Confessione a piedi dell'altare, ove fatta riverenza o genuflessione *in plano* secondo il bisogno, riceve la berretta si covre (1) e segue il Ministro regolandosi in tutto nel ritorno alla Sacrestia, come si è detto dell'uscita per le riverenze o altro, se non chè al partirsi dall'altare incomincia a voce bassa l'antifona *trium puerorum* co' salmi seguenti ec., come nell'ordine della Messa. Giunto in sacrestia e fatta la riverenza alla croce o altra immagine col capo coverto, si accosta al banco de' paramenti depone sullo stesso da parte il calice, si leva la berretta, e si spoglia de' paramenti con ordine inverso consegnandoli al ministro, baciandoli ov'è la croce *Gav. ibid. L. l.*, nel

(1) È a notarsi a tal proposito il seguente decreto della Congr. de' Riti: « Stante differentia inter Rub. Miss. Romae in « Bibliotheca Vaticana da anno 1609. impressi, et alterius in « Biblioteca Camerali impressi an. 1621. in quorum primo dici« tur, quod Sacerdos in fine Missae ad quodcumque Altare ce« lebratae infra gradus aperto adhuc capite, reverentiam faciat « Altari etc. In secundo vero dicatur, quod Celebrans ad Altare « ubi non est SS. Sacramentum, capite cooperto, reverentiam « faciat in fine Missae, ubinam standum sit primo vel secundo?» S. R. C. resp. *Standum et servandum prout in primo praedicto videlicet Vaticano. d. 7. Aug. 1627. Urb. G. n. 560 ad. 1.*

togliersi poi il camice avvertirà di non passarselo sul capo per la parte posteriore, ma incomincia a levarselo dal braccio sinistro *Merat. ex Moncio P. II. Tit. XII. rūb. 6. §. XIII. in Gav. L. l.* Finalmente si lava le mani secondo l'insegnamento di tutti i Liturgici ( Lib. I. Sez. 1.ª Istr. I. §. V art. Lavamano, pag. 27. e ritiratosi in luogo acconcio continua e conchiude le preci di ringraziamento. (1).

## APPENDICE I.

Circa la consecrazione delle particole per la comunione degli astanti, e per la rinnovazione di quelle che si conservano per gl' infermi. Circa la comunione nella Messa, e la purificazione della pisside.

Talvolta nella celebrazione della Messa oltre l'ostia grande per la comunione del Sacerdote occorre consecrarne altre più piccole, o per la comunione degli astanti, o per quella degl'Infermi, nel qual caso quando le particole sono di scarso numero possono o prepararsi e portarsi all'altare sulla patena stessa insieme con l'ostia grande, ove restano *usque ad Offertorium a Portu. P. I. Tit. II. rub. 3. no. 2.*, ovvero ( lo che è meglio ) tenerne preparate in sufficiente numero nette da' frammenti in qualche teca o scatola sulla credenza insieme con le ampolle, dalla quale prima dell' offerta dell' ostia il Sacerdote può prendere quelle che deve consecrare secondo il numero de' Comunicandi, e mettere sul corporale *Turrin. P. II. Sect. III. c. I. §. Praestat.* Ove poi fossero in gran numero si ripongono fin da principio in un vase mondo benedetto, ossia nella Pisside, ed in mancanza in altro Calice consecrato coperto con altra patena o palla. *Rub. Miss. P. II. Tit. II. n. 3*, il quale si porta anticipatamente all'altare, e quando poi il Sacerdote prepara ed accomoda il calice sul corporale lo nasconde dietro allo stesso. Inoltre dovendosi le particole conservare nel Tabernacolo fa d'uopo apparecchiare ancora sull' altare la chiavetta del Tabernacolo, ed il piccolo conopeo della Pisside ( Lib. I. Sez. 1.ª Istr. IV. cl. I. §. IV. pag. 129.)

(1) Quelle cose che sono proprie della Messa di taluni giorni dell'anno trovansi in seguito esposte e sviluppate nelle particolari Istruzioni sulla Liturgia degli stessi.

Ciò posto dopo letto l'Offertorio nella Messa, e rimosso il velo dal Calice, se le particole stanno sulla patena il Sacerdote le mette sul corporale, non potendo sulla patena offrirsi se non la sola ostia grande: *Si fuerint aliae Hostiae non super Patenam, sed super Corporale, vel in alio Calice seu vase pro Communione populi consecrandae* (*ponantur*) *Rub. Miss. ibid. Tit. VII. n. 3. — Quart. ibid. rub. III. n. 1.* E le situa verso la sua sinistra alquanto distanti dall'ostia grande:*secundum communem usum ne tangantur a manipulo in consecratione calicis. Merat. P. II. Tit. VII. rub. III. §. VII. in Gav. L. y.* sebbene la Rub. del Messale dica *ante calicem Tit. II. n. 3.*, poi mette il calice fuori il corporale con la destra, e continua al solito. Se poi le particole si trovassero nella Pisside, dopo collocato il calice verso il lato dell' Epistola, avviçina a se la Pisside con la destra verso la parte anteriore del corporale, un poco verso la stessa destra, e tenendola con la sinistra pel nodo con l'altra mano la scopre e mette il coverchio fuori il corporale, poi toglie dalla patena la palla e continua al solito. In fine quando le particole sono preparate sulla credenza nella teca, questa si presenta aperta al Sacerdote dal Ministro, e dopo che il Sacerdote ha messo il calice fuori il corporale ne estrae quelle che sono sufficienti secondo il numero delle persone, e le mette sul corporale verso la sua sinistra, come si è detto innanzi, poi toglie la palla dalla patena e continua al solito.

Nel fare poi il Sacerdote l'offerta dell' ostia grande *intentionem suam* dice la Rub. *etiam ad illas offerendas et consecrandas dirigens dicit ut supra* Suscipe etc. *ut in Ord. Miss. Rub. Miss. P. II. Tit. VII. n. 3.—Et in oratione* Suscipe *dicit* Hostiam *non* Hostias *Tonel Lib. II. Tit. VII. rub. 3. n. 4.* Terminata l'offerta e nascosta alquanto la patena sotto il corporale, prima di portarsi al lato dell'Epistola copre la Pisside (se ne ha fatto uso) e la mette innanzi la tavoletta delle secrete nel mezzo, ma sul corporale, sicchè si trovi dietro il calice, come prescrive la Rub. *retro post calicem ibid. Tit. II. n.* 3. E se per la strettezza dell' altare non può ivi riporla, la mette a fianco del calice verso la sua destra, per poterla facilmente a suo tempo scovrire, a differenza delle particole che si mettono sul corporale alla parte opposta. Quì poi è da riferirsi il seguente avvertimento del Toniello riportato anche da altri Liturgici: *Si offerantur ad Altare par-*

*ticulae post oblationem*, *poterunt* ( si noti ) *ex gravi causa consecrare, mente prius oblatae : sed non sufficere commoditatem communicare volentium*, *docet contra Quartum Pasqualigus quaest. 335. ubi tamen 6. et 10. dicit esse solum peccatum veniale si ante incoeptum Canonem afferantur. Post Canonem vero incoeptum non possunt admitti etiam ad dandum Viaticum, tunc enim satius est conservare partem Hostiae majoris ut notat idem Quart. Punct. II. Tit. VII. Sect. 1. dub. 3.—Benedict. XIV. de Sacr. Miss. L.III. c. XVIII. n. 5.*

Alla consecrazione poi dopo le parole *ut nobis corpus et sanguis fiat etc.* se le particole si trovano nella Pisside allora e non prima, come all'Offertorio, a se l'avvicina alquanto verso la destra *Quart. P. II. Tit. VIII. rub. V. n. 4.*, la scopre, poi asterge le dita se è necessario sul corporale : *Merat. P. II. Tit. VIII. rub. V.* § *XX. in Gav. L. b.* e continua *Qui pridie etc.*; ed è errore far tutto questo prima della imposizione delle mani alle parole *hanc igitur* come praticasi da taluni inconcludenti scrupolosi, in caso contrario dovrebbe scoprirsi anche il Calice; anzi l'imposizione delle mani deve incominciare al solito a mezza palla, e non è necessario che la Pisside si trovi fisicamente sottoposta alle mani, ecco a tal proposito la Rub: *Si adsit vas cum aliis hostiis consecrandis, antequam ( celebrans) accipiat hostiam, discooperit manu dextera ibid. Tit. VII. n. 5.* Dunque immediatamente prima di pigliare in mano l' ostia grande deve scoprirsi la Pisside. Costoro vogliono essere sempre più sapienti della legge! Nel profferire poi le parole della cousecrazione devesi evitare quel contorcimento che da taluni si fa col capo e con le labbra recitando ciascuna parola per metà sull' ostia grande, e per metà sulle particole : *Unica enim formae prolatione consecratur simul magna hostia quam prae manibus tenet Sacerdos, et particulae quas habet praesentes. Merat. ex Bisso ibid. Nota insuper* aggiunge il Toniello , *quod si Sacerdos Pyxidem aperire non advertat particulae in ea clausae remaneant nihilominus consecratae., sunt enim adhuc praesentes, et de iis verificatur pronomen* Hoc, *nec refert quod tunc Sacerdos actu non intendat illas consecrare, sufficit enim quod intentio praecesserit, quae cum non fuerit revocata virtualiter durat. Lib. II.. Tit.VIII. rub. 5. n. 7.* Nell' elevazione da ultimo la sola ostia grande devesi elevare e non pure le particole, così la Rub.

*Hostiis si plures sint consecratae in loco in quo a principio Missae positae sunt, super Corporali vel in alio vase aut calice demissis ibid.* Dopo l'elevazione poi rimessa l'ostia grande sul corporale e fatta alla stessa la genuflessione, allora e non prima covre la Pisside. *Rub. ibid n. 6.*, e la rimette al primiero luogo.

Dopo la sunzione del sangue covre il calice, e se le particole stanno nella Pisside se l'accosta innanzi lasciando la patena sul corporale alquanto verso la sinistra, la scopre con la destra, genuflette, e si rivolge al popolo pel *Misereatur* (1).

Se poi le particole stanno sul corporale prima di metterle nella Pisside, o sulla Patena genuflette così la Rub. *Si qui sunt communicandi in Missa Sacerdos post sumptionem Sanguinis antequam se purificet facta genuflexione ponat particulas consecratas in Pyxide, vel si pauci sint communicandi super Patenam: nisi a principio positae fuerint in Pyxide. ibid. Tit. X. n. 6.* Lo stesso praticasi quando le particole debbono riporsi nella Pisside per conservarle *Rub. ibid.n. 5.* la quale genuflessione va fatta *ratione contactus a Portu P. I. Tit. X. rub. 6. no. 7.* E pure non ostante tale Rub. così chiara molti omettono questa genuflessione sicchè io non dubito ripetere col Turrino: *plures vidi Sacerdotes in privatis Missis sacram hostiam distribuentes, neminem tamen vidi qui prius quam particulam ex corporali in patenam poneret genuflexus eam adoraret, quamvis clare in Rub. generali id habeatur. P. II. Sect. IV. c. II.* Ciò fatto ripete la genuflessione (2), si volge al popolo e dice

(1) Anche quando la Comunione si fa con le particole preconsecrate deve farsi dopo la sunzione del sangue, perchè niuno resti privo del frutto di quelle orazioni che leggonsi dopo la comunione: *Ante has orationes communicare non negligant quicumque earumdem orationum benedictione foveri desiderant Microlog. c. XIX.* E però senza un giusto e ragionevole motivo la comunione non deve così facilmente differirsi alla fine della Messa: *Communio autem populi*, dice il Rituale Rom. *statim post communionem Sacerdotis celebrantis, fieri debet (nisi quandoque ex rationabili causa post Missam sit facienda) cum orationes quae in Missa post Communionem dicuntur, non solum ad Sacerdotem, sed etiam ad alios communicantes spectent. De Sacr. Euch. Tit. Ord minist. s. comm.*

(2) Sono due atti distinti quello di preparare le particole sulla patena, o nella Pisside, e quello di volgersi al popolo pel *Misereatur*, e però a ciascuno di questi due diversi atti deve prece-

il *Misereatur etc.*, e tutto praticherà come nella comunione fuori Messa secondo verrà detto a suo luogo.

Terminata la comunione non da la benedizione *quia illam daturus est in fine Missae Rub. ibid. n. 6.*, e se v'è rimasta qualche particola, il Sacerdote tornato all'altare senz' altra genuflessione la consuma al solito, quindi passa a purificare da'frammenti il corporale scovrendo prima il Calice: *Si particulae positae erant super Corporale extergit illud cum Patena, et si quae in ea fuerint fragmenta in calicem immittit. Rub. ibid.— Et diligenter advertit, ne aliquod fragmentum, quantuncumque minimum, remaneat super corporale: quod si fuerit accurate reponit in Calicem. Ibid. n. 5.*

Se poi occorre purificare la Pisside lo fa in questo modo: scovre il calice, e l'accosta alquanto più vicino a se, poi piglia con la sinistra la Pisside pel nodo, e con l'indice e pollice della destra lascia cadere i frammenti nel calice se sono in poca quantità, per sumerli insieme con la purificazione *Merat. P. II. Tit. X. rub. VII. §. XXXII. in Gav. L. b.* mondandola tutta interamente da ogni benchè piccolo frammento: se poi fossero in maggior quantità potendo restare attaccati al fondo del Calice non ostante la purificazione del vino *Tonel. Lib. II. Tit. X. rub. 7. appendix*, è meglio raccoglierli tutti nella Pisside *et cum indice sumi poterunt admoto eodem linguae, ita ut nullum remaneat fragmentum. Guv. ibid. L. b.* Nè in ciò v'ha dell'indecenza come contro il Quarti sostiene il Turrino in favore del Gavanto, *ibid. c. III.*, il quale fra le altre ragioni adduce la seguente, che se cioè nel fondo del calice restasse attaccata la particella dell'ostia, messavi alle parole *Haec commixtio et consecratio*, questa secondo la Rub. stessa del Messale può sumersi o insieme con la Purificazione, ovvero accostandola col dito al labbro del Calice: *si sumendo sanguinem,* così la Rub. *particula remanserit in Calice digito ad labium Calicis eam adducat, et sumat ante Purificationem; vel infundat vinum et sumat. De defect. in minist. P. III. Tit.*

dere la genuflessione, e non può bastare la sola prima che si fa *ratione contactus*, ed ambedue queste genuflessioni sono dalla Rub. chiaramente prescritte *Sacerdos facta genuflexione ponat particulas consecratas in Pyxide, vel super Patenam. Tum iterum genuflectit, et manibus junctis vertens se ad populum etc. Rub. Miss. P. II. Tit. X. n. 6* lo stesso rilevasi dalla Rub. del Rituale *de Sacr. Euch. Tit. Ord. ministr. s. comm. §. Sacerdos igitur.*

*X. n. 8.* Nel qual caso deve il Sacerdote prima di sumere la particola, lambire pure con la lingua l'indice umettato dal sangue. Finalmente ove la necessità il richieda può anche nella Pisside infondersi un pochetto di vino *quo circumacto infra Pyxidem*, *et tergente indice tota pars interior abstergatur. Gav. ibid.* Tale purificazione però sempre deve versarsi nel calice, e si sumerà insieme con l'altro vino che il Sacerdote piglia per la purificazione del calice al *quod ore*, non potendosi senza pericolo di effusione sumersi nella Pisside stessa la quale nella circonferenza è ampia e larga. Sunta in fine la purificazione *exiccabitur Pyxis interior undique purificatorio Gav. ibid.*, si covre col proprio coverchio senz'altro velo, e si lascia fuori il corporale. Col Merati inoltre devesi riprendere fortemente l'abuso di purificare la Pisside col solo purificatoio, col quale si dispergono i frammenti. *ibid.* §. *XXXII.*

In quanto poi alla rinnovazione delle particole: se le particole si sono consecrate sul corporale, il Sacerdote dopo la sunzione del Sangue, ritira il calice alquanto verso la sua sinistra, e propriamente dietro le particole consecrate, a capo del corporale, lo covre con la palla, poi apre la porticella del tabernacolo, estrae la Pisside, l'apre, e fatta genuflessione consuma le particole antiche che sono in essa, ovvero le distribuisce agli astanti se debbonsi comunicare, poi si ferma alquanto in meditazione come prima, la purifica col dito da' frammenti, non occorrendo purificarla questa volta anche col vino, ripete la genuflessione e vi ripone le nuove particole, poi un'altra volta genuflette, covre la Pisside la ripone nel tabernacolo, l'adora con la genuflessione, e ne chiude la porticella, che se nel tabernacolo non vi era la Pisside con le particole preconsecrate, il Sacerdote covre col piccolo conopeo (*Lib. I. Sez. 1.ª Istr. IV. Cl. I. §. IV. pag. 129.*) quella che è sull'altare nella quale ha consecrate le particole, e la ripone nel tabernacolo con le solite genuflessioni. Tal rinnovazione poi deve farsi ogni otto giorni, come si è già detto altrove Lib. I. Sez. 1.ª Istr. II. §. XXX. pag. 78.

Inoltre non è fuor di proposito avvertire che la Pisside non deve riporsi nel Tabernacolo, o consegnarsi ad altri per la comunione subito dopo la consecrazione, ma deve ritenersi sull'Altare fin dopo la sunzione del sangue, come si è detto: *quia cum sint ( particulae ) pars sacrificii debent retineri in altari usque ad complementum ipsius*

*sacrificii. Tonel. Lib. II. Tit. VIII. rub. 6. no. 1. Quarti P. II. Tit. VIII. rub. 6. n. 1.*° Dal che scusa la sola necessità dice altrove lo stesso autore dietro il Delugo ed il Tamburrino *Lib. I. c. II. §. IV.*

Da ultimo quando dopo la comunione degli astanti rimangono delle particole e queste debbono conservarsi in altro altare, ov'è il tabernacolo, possono allora trasferirsi da altro Sacerdote, ed in tal caso il Sacerdote celebrante genuflette sulla predella alquanto *in cornu Evangelii*, ovvero se dovessero trasferirsi dopo la Messa per altra ragionevole causa, può ritenersi la Pisside chiusa sul corporale come dice la Rub. del Messale, osservando intanto le cerimonie della Messa col Sacramento esposto : *Si in Altari remaneant particulae in calice seu in alio vase usque ad finem Missae, serventur ea quae in feria. V. in Coena Dom. praescribuntur circa finem Missae. P. II. Tit. X. n. 8.*

## APPENDICE II.

CIRCA LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA INNANZI A GRANDI PRELATI, — A VESCOVI FUORI DIOCESI — AD UN GRAN PRINCIPE SECOLARE ED ALTRI MAGNATI.

Innanzi tutto è d'avvertirsi che quando le sunnominate persone assistono in abito privato non sono da considerarsi : s' intendono inoltre per grandi Prelati il Papa ed i Cardinali in qualunque parte del mondo *ubique terrarum Cardinales aliquam jurisdictionem habent et summam in toto Orbe praeeminentiam tanquam Consiliarii Papae. Gav. P. II. Tit. III. rub. 2. L. i. ex Caer. Ep. Lib. I. c. IV.* Il Patriarca e l'Arcivescovo ne' luoghi di loro giurisdizione, il Nunzio o Legato Apostolico nel luogo della propria Nunziatura o Legazione, il Vescovo nella propria Diocesi, o fuori Diocesi nel suo privato Oratorio *Sarnelli P. III §. IV.* ed anche nelle chiese esenti dei Regolari *Quart. P. II. Tit. III. rub. 2. §. quamvis.*

Ciò posto, il Sacerdote che deve celebrare innanzi a tali persone deve trovarsi pronto all'altare un poco prima che giungano , e dopo aver preparato il Calice con tutto l'occorrente scende *in plano* e si ferma *in cornu Evangelii* cioè di lato all'altare *Sistit se ante infimum gradum Altaris a cornu Evangelii Rub. Miss. P. II. Tit. III. n. 3.*, ove arrivato continua la Rub: *Si celebraturus sit*

*coram summo Pontifice genuflexus expectat : accepta benedictione erigit se, et stans aliquantum versus ad altare , incipit Missam. Si autem sit coram Cardinale, Legato Sedis Apostolicae, aut Patriarcha, Archiepiscopo et Episcopo in eorum residentiis, vel loco jurisdictionis, stans ante infimum gradum a cornu Evangelii , ut supra , expectat : dato signo facit profundam reverentiam Praelato, et versus ad Altare incipit Missam. ibid.* Secondo però l'uso comune il Sacerdote fatta riverenza al Prelato senz' altro avviso incomincia la Messa. Che se il Sacerdote venisse all' Altare dopo il Prelato, in tal caso nel passargli davanti gli fa riverenza profonda , al Papa però fa la genuflessione , e se questi non sono in molta distanza dall' altare massime quando il Sacerdote esce a celebrare per dietro l' altare allora fermatosi a' piedi dei gradini *in cornu Evangelii* e scopertosi fa prima riverenza all'altare o genuflessione se v'è il taberuacolo, poi saluta il Prelato etc., e nel calare *in plano* per la confessione si regola come prima facendo innanzi tutto riverenza al Prelato. Quando poi recita il *Confiteor* dice la Rub: *Si est coram Pontifice , Cardinale , Legato Sedis Apostolicae, vel Patriarcha, Archiepiscopo et Episcopo in eorum provincia, civitate, vel dioecesi constitutis, ubi dicit* vobis fratres, *dicat* tibi Pater : *similiter in fine, ubi dicit* vos fratres, *dicat* te Pater, *quod dicens summo Pontifici genuflectit , aliis Praelatis profunde se inclinat. Rub. ibid. n. 8.* Finita la confessione detto *Oremus* saluta come prima il Prelato cioè il Pontefice con la genuflessione, e gli altri con l' inchino *Rub. ibid. n. 10.*, si porta al mezzo ove incomincia l' orazione *Aufer a nobis*, e salito all' altare continua la Messa al solito *Rub. ibid.* Dopo l'Evangelio non bacia il Messale *nec dicit* per Evangelica dicta *Rub. ibid. Tit. VI. n. 2.* e così pure osserverà quando il Vangelo non si porta a baciare ad alcuno de'Prelati presenti per essere tutti uguali, come prescrive il Cerim. de' Vescovi *si essent plures aequales , nulli ipsorum; nec ipse celebrans deosculatur. Lib. I. c. XXX. n. 3.* In tal tempo poi il Celebrante non deve continuare la Messa e recitare il *Credo* : *Abusus est* dice il Gavanto *ad brevitatem introductus. P. II. Tit. VI. rub. 2. L. r.* Dopo l'*Agnus Dei* bacia lo strumento della pace (*Lib. I. Sez. 2.ª Itr.VI. pag. 207.*) *Si est daturus pacem, osculatur Altare in medio et instrumentum pacis ei porrectum a ministro juxta ipsum ad dexteram, hoc*

*est in cornu Epistolae genuflexo*, *et dicit* Pax tecum. *Rub. Miss. ibid. Tit. X. n. 3.* In fine dovendo dare la benedizione dice la Rub. medesima: *Si celebravit coram Summo Pontifice, Cardinale, et Legato Sedis Apostolicae, vel Patriarcha, Archiepiscopo, et Episcopo in provincia, civitate, vel dioecesi sua existente celebrans dicto* Placeat etc. *dicit:* Benedicat vos, *et convertens se ad summum Pontificem genuflexus, ad Cardinalem vero et Legatum, vel alium ex supradictis Praelatis, capite inclinato quasi licentiam benedicendi petens, prosequitur:* Pater, et Filius ✠ et Spiritus Sanctus, *benedicens adstantes a parte ubi non adest Pontifex, Cardinalis, Legatus, aut Praelatus praedicti. Si autem celebravit coram Patriarcha, Archiepiscopo, et Episcopo extra eorum provinciam, civitatem vel dioecesim constitutis, eis absque alio respectu, ut caeteris qui intersunt, more consueto benedicit. Rub. ibid. Tit. XII. n. 3.* Da ultimo conchiude la Rub.: *Finito Evangelio in fine Missae, si celebravit coram summo Pontifice, Cardinale, et Legato Sedis Apostolicae, vel Patriarcha, Archiepiscopo, et Episcopo convertit se ad illum, coram quo ex praedictis celebravit, et facit reverentiam convenientem. Si non celebravit coram aliquo praedictorum, hujusmodi reverentiam praetermittit. ibid. n. 5.* Che se il Prelato si trattenesse all'Altare tralascia tal riverenza, va in mezzo, piglia il calice scende *in plano* lateralmente come a principio della Messa, fa inchino alla Croce, indi al Prelato, e copertosi si ritira.

Co'Vescovi poi fuori Diocesi, ed altri Prelati fuori il luogo della propria giurisdizione non si osservano tutte queste cerimonie: *Et haec intelligantur, existente Episcopo in sua Dioecesi vel Archiepiscopo, aut Legato in sua Provincia, alias servabitur ordo Rubricarum Missalis. C. Ep. Lib. I. c. XXX. n. 4.* In tal caso il Sacerdote fa solo riverenza a principio ed in fine della Messa, nell'andare e tornare dall'altare, e secondo alcuni anche finito l'ultimo Evangelio. *Quart. P. II. Tit. XII. n. 5.*

A'Principi da ultimo ed altri Magnati che hanno giurisdizione regia si usa come innanzi a' grandi Prelati, ma non si fa loro riverenza al *Confiteor*, nè il celebrante deve fare la Confessione di lato all' Altare, come ha dichiarato la Congr. de' Riti: *S.R.C.d. 18 April 1643. Jannen. G. 1298.*, si da la benedizione sugli stessi senz'alcuna riverenza, e si da loro a baciare il Vangelo in altro Messale diverso da

quello del Celebrante che baciasi esclusivamente dal Celebrante. *Gav.P.II.Tit.VI.rub.2. L. r.* Ad una grande Principessa avverte il Merati può anche farsi la duplice riverenza a principio ed in fine. *P. II. Tit. XII. rub. 5. §. VIII. in Gav. L. e.*

## §. IV. CERIMONIE DELLA MESSA PRIVATA PER RIGUARDO AL MINISTRO SERVIENTE.

Della Preparazione.
(*Rub. Miss. P. II. Tit. I.*)

In quanto al Ministro della Messa privata, innanzi tutto avvertiamo che lo stesso per quanto si può dev'essere un Chierico, così suppongono le Rubriche *Sacerdos..... accedit ad Altare, Ministro cum Missali praecedente superpelliceum induto. Rub. Miss. P. I. Tit. II. n. 1.* E ciò dietro le prescrizioni di varî Concilî siccome attesta Papa Benedetto XIV. *In pluribus conciliis ac praesertim in IV. Mediolanensi sub S. Carolo Borromaeo praescribitur, ut qui in Missa ministrat, Clericus sit et talari veste et superpelliceo vestitus. De Sacrif. Miss. Lib. I. c. XI. n. 1.* (1). Ciò posto il Chierico che deve servire a Messa prima di ogni altro conviene che offra a Dio la grande azione che va ad eseguire con la recita dell'Orazione *Actiones nostras* o di altra simile, inginocchiandosi in disparte in Coro o in chiesa come gli torna meglio: quindi si accosta al Banco ov'è la cotta si segna con la croce, ed indossandola dice al solito: *Indue me Domine etc.* Poi s'informa dell'Altare ove deve celebrarsi e vede se tutto è all'ordine, parimenti osserva se ogni cosa è pronta e preparata in Sacrestia in quanto a' paramenti e tutt'altro; e subito che il Sacerdote è disposto gli toglie la veste superiore e la mette in disparte non sul banco de'paramenti *Bauld. P. I. c. XVII. n. 5.*, si porta presso al lavamano apre la chiavetta dello stesso, e

(1) Vedi ciò che si è detto di questi Ministri nell' Istr. XII. del Lib. I. Sez. 2.ª §. XII. pag. 285. Al che fa d'uopo aggiungere il seguente decreto della Congr. de' Riti: « Potest ne Sacerdos, omnibus sibi prius commode dispositis, quae ad Sacrificium occurrere possunt, ne mulieres inserviant Altari, uti ministerio mulieris tantum pro responsis? » S. R. C. resp. *Affirmative urgente necessitate. d. 27. Aug. 1836. Veronen. G. n. 4633. ad 10.*

dopo gli presenta la tovaglia, quindi passa al banco dei paramenti ove alla sinistra del Sacerdote prima gli presenta la scatola delle ostie, poi prende l'ammitto con ambe le mani per la parte superiore ove sono le fittucce, e con mediocre inchino lo presenta al Sacerdote quando ha interamente preparato il calice, poi ripiglia ed aggruppa alquanto l'ammitto sulle spalle quando il Sacerdote se l'adatta intorno al collo, prende il camice lo spiega e per la parte posteriore lo ripiglia tutto insieme unito, e lo mette sulle di lui spalle in modo che vada a cadere intorno intorno alla persona, e passandogli a destra stende la prima manica *Cav. To. V. c. VII. §. 24.* e quando il Sacerdote ha posto in essa il braccio gliela aggruppa alquanto sulle spalle, lo stesso pratica con la sinistra, acciò non cadano sulle mani del Sacerdote che opera: indi con ambe le mani dalla parte di dietro gli porge il cingolo raddoppiato secondo l' uso in modo che la parte più lunga cada coi pendenti a destra, e nel cingersene il Sacerdote aggiusta il camice all'intorno come dice la Rub.: *Minister elevat Albam supra cingulum circumcirca ut honeste dependeat et tegat vestes, ac ejus fimbrias diligenter aptat, ut ad latitudinem digiti vel circiter super terram aequaliter fluat Rub. Miss. ibid.*, poi lega il manipolo, ferma la stola dalla parte di dietro con la fittuccia se v'è *Bauld. ibid. n. 9.*, alza la parte posteriore della Pianeta sul banco *duplici plicatura Caval. ibid.* e quando il Sacerdote l'ha indossata gliela aggiusta sopra ed intorno al collo: che se la Pianeta fosse preziosa a non maltrattarla l' alza egli stesso con ambe le mani, e la mette sulle spalle del Sacerdote. *Bauld. ibid. n. 10. — Caval. ibid.* In fine gli consegna la berretta co' soliti baci *Bauld. ibid. n. 13.*, e preso il Messale che porta appoggiato innanzi al petto con l'apertura a sinistra sua sostenendolo con le palme di ambe le mani dalla parte inferiore verso gli angoli *Gav. P. I. Tit. I. rub. 2. L. b.* in modo che le dita sieno piegate sul libro medesimo (1), si ritira alquanto indietro ed aspetta che il Sacerdote sia all'ordine.

(1) Col Messale può il chierico serviente portare all'altare anche le altre cose necessarie per la Messa, come le ampolline, il campanello, il manutergio etc. secondo l'uso di talune chiese non riprovato dalla Rub. del Messale: *Ministro cum Missali et aliis ad celebrandum necessariis (nisi ante fuerint praeparata) praecedente etc. Rub. Miss. P. II. Tit. II. n. 1.* Ma è meglio preparare prima tutte queste cose.

Dell'Ingresso all'Altare.
( *Rub. ibid. Tit. II.* )

Nel partirsi dalla Sacrestia un poco dietro al Sacerdote verso la sinistra fa inchino profondo alla Croce o altra Immagine, poi saluta il Celebrante con inchino mediocre, e voltandosi per la destra si avvia innanzi a lui *oculis demissis et incessu gravi modesto Gav. ibid. L. c.*, precedendolo alla distanza di tre passi circa, vicino all'acquasantina si ferma, e secondo la consuetudine porge al Celebrante con la dritta l'acqua benedetta, con inchino mediocre avanti e dopo, tenendo in tal tempo il Messale appoggiato sulla sinistra, quindi segna pure se stesso e procede oltre, e dove si facesse uso dell'aspersorio, lo bagna, e lo consegna al Celebrante co'soliti baci (*Lib. I. Sect. 2.ª Istr. V. pag. 202.* ) poi genuflette per farsi aspergere e s'inchina *Castald. Lib. I. sect. IV. c. I. n. 7.—Bauld. ibid. n. 13.* ed in fine lo rimette al proprio luogo. Arrivato alla porta della Sacrestia o del Coro, o dov'è la campanella abbassa di nuovo il Messale sulla sinistra, e da un piccolo segno a tocco doppio con la medesima *Bauld. ibid.* e s'incamina verso l'altare al quale devesi celebrare regolandosi per gl'inchini e riverenze come si è detto del Celebrante nel precedente paragrafo Tit. II pag. 298., avvertendo 1.º in tal caso di fermarsi sempre alla destra del Celebrante un poco discosto, massime quando occorre farsi qualche genuflessione doppia per poter ricevere con agio la berretta del Celebrante ove fia d'uopo, e di fare la genuflessione o riverenza contemporaneamente col Sacerdote Celebrante. 2.º Che innanzi al Vescovo proprio o ad un Cardinale deve genuflettere non ostante che il Celebrante faccia riverenza, negli altri casi si uniforma al Sacerdote (1). Se poi per andare all'Altare bisogna uscire

(1) V'ha una quistione, se il Chierico serviente debba far genuflessione o riverenza innanzi la croce dell'Altare maggiore: il Bauldry *P. I. c. IV. n. 16.* insieme col Bonamico, a Portu, *P. I. Tit. II. rub. 2 no. 4.* Cavalieri *To. V. c. VII. §. 31.* Turrino *P. I. Sect. II. c. I. § in Missa.* Receputi *Ministro della Messa priv. P. II. n. IX.* Merati *P. II. Tit. II. rub. I, §. III. in Gav. L. b. — rub. II. §. IX. in Gav. L. f.* vorrebbe che debba genuflettere, perchè il solo Celebrante parato fa riverenza alla Croce, ed il Ministro della Messa privata che è un Accolito non è più degno del Diacono e Suddiacono che nella Messa solenne ed altri uffici genuflettono alla croce. Non nega

per dietro lo stesso regolarmente esce dalla parte dell'Evangelo, e nel ritirarsi in fine della Messa torna alla Sacrestia per la parte dell'Epistola *Bauld. ibid. §. 14.*, e se v'è una sola porta e questa è alla parte dell'Epistola, in tal caso arrivato all'infimo gradino retrocede alquanto, e da luogo così al Sacerdote di passare dinanzi a se *Bauld. ibid.* Arrivato a'piedi dell'Altare si ferma innanzi all'ultimo gradino alla destra del Celebrante *Merat. P. II. Tit. II. rub. 2. §. IX. in Gav. L. f.* appoggia il Messale al braccio sinistro, e con la destra piglia dal Sacerdote la berretta co'soliti baci, l'appende al dito piccolo della sinistra *Turrin. P. I. sect. II. c. I. §. 1.* fa il saluto alla croce insieme col Celebrante, ed alzatosi, con la destra gli alza le pendenze del camice dalla parte anteriore *Anonim. Ital. Istr. per chi serve la Mes §. 6.*, ed ascende col Sacerdote all'Altare, ove giunto mette sul cussino il Messale chiuso con l'apertura verso il mezzo senza aprirlo, spettando ciò al Sacerdote Celebrante: *Sacerdos collocato Calice in Altari accedit ad cornu Epistolae, Missale super cussino aperit, reperit Missam, et signacula suis locis accomodat. Rub. Miss. ibid.* E trovasi confermata tale Rub. da un decreto della Congr. de'S. Riti « An in « Missis privatis permitti possit Ministro aperire Missale et « inveuire Missam? » S. R. C. resp. *Negative et serventur Rubricae d. 7. Sept. 1816. Tuden. G. n. 4376. ad 11.* Quindi voltatosi per la destra scende pel lato dell'Epistola e va a deporre sulla piccola credenza la berretta, ovvero l'appende al chiodo ivi dappresso *Rub. ibid. n. 17. 18.*, se fa d'uopo inoltre chiude i cancelli dell'Altare perchè i laici non entrino nella Cappella (*Lib. I. Sez. 1.ª Istr. I. §. I. No (1) pag. 6.*), e con le mani giunte (1)

però che sianvi degli autori i quali pensano il contrario, e questi, soggiunge, sono di merito onde li chiama *gravissimi auctores* ma por altro non ne riferisce i nomi, e non sappiamo congetturare quali sieno. Però vuole che in ogni caso almeno quando concorre col Celebrante il Chierico debba genuflettere alla Croce. Di queste due sentenze pertanto sebbene la prima sia più fondata in Rub. e sia seguita da più autori, la seconda invece trovasi universalmente messa in uso, anzi anche concorrendo col Celebrante il Chierico fa riverenza alla Croce; ma ciò è nella sola Messa privata del Sacerdote, poichè nella Messa bassa Pontificale, nella Messa Presbiterale cantata senza i sacri ministri, nella Messa innanzi al Vescovo, ed in generale sempre che vi sono due accoliti si usa farc genuflessione.

(1) Secondo la comune pratica in tutto il tempo della Messa

si porta pel piano innanzi all' infimo gradino dalla parte dell'Evangelio ove genuflette alla distanza di un passo dagli stessi, sicchè venga a stare alquanto dietro al Celebrante in tempo della Confessione: *Minister retro post eum ad sinistram genuflexus Rub. ibid. Tit. III. n. 6.*; e nel passare per mezzo fa il saluto alle Croce *Turrin. ibid.* (1).

Principio della Messa e sua Confessione.
*(Rub. ibid. Tit. III.)*

Disceso il Sacerdote a'piedi dell'Altare, mentre fa la riverenza o genuflessione egli pure profondamente s'inchina, quindi si drizza, si segna alle parole *in nomine Patris*, insieme col Celebrante *Merat. ibid. Tit. III. rub. VI. §. XI. in Gav. L. r.*, ma non risponde *Amen*, e recita alternativamente col Celebrante e con lo stesso tuono di voce *Merat. ibid.* l'Antifona ed il Salmo come nell'ordine della Messa posto innanzi al Canone, inchinandosi in fine al *Gl. P.* verso la Croce (*Lib. I. Sez. 2.ª Istr. III. pag. 197.*) Al verso *Adjutorium* si segna di nuovo *Merat. ibid. Tit. III. rub. VII. §. XVI. in Gav. L. x.* e poichè il Celebrante ha finito di dire il *Confiteor* senza rispondere *Amen* s'inchina mediocremente verso il medesimo come praticasi da'Ministri nella Messa solenne, e recita il *Misereatur* al quale rispostosi dal Sacerdote *Amen*, s'inchina profondamente verso l' altare e recita il *Confiteor*, rivolgendosi al Celebrante come al *Misereatur* quando dice le parole *Tibi Pater — Te Pater* come praticasi da'Ministri nella Messa solenne. Detto il *Confiteor* resta inchinato

il ministro sta con le mani giunte innanzi al petto, quando non le ha occupate in far qualche cosa, conformemente alla stessa dice il Sarnelli: *il Ministro genuflesso starà sempre con le mani giunte ed attento si per rispondere quando occorre, come per levarsi a suo tempo Cerim. della Messa priv.* E però non deve occuparsi nella recita del rosario, dell'uffizio etc.

(1) Quando le candele non sono state accese prima può il chierico accenderle mentre il Sacerdote accomoda il Calice ed apre il Messale, e quindi dopo lasciata la berretta, piglia la bacchetta col cerino, l'accende alla lampana dell'Altare ove si celebra, ed accende prima la candela che è *in cornu Epistolae*, e poi quella che è *in cornu Evangelii* (*Lib. I. Sez 2.ª Istr. IV. pag. 201.*) ciò fatto va ad inginocchiarsi lasciando la bacchetta sul gradino sotto la predella, per portarla via a suo tempo, cioè quando passa all'altra parte dopo l' Epistola per trasportare il Messale. *Nuova Racc. To. I. P. II. art. II. n. 7.*

fino a tutto il *Misereatur vestri* del Celebrante *Merat. ibid.* §. *XX. in Gav. L. y.* al quale risponde *Amen adhuc inclinatus Bauld. ibid.* §. *20.* poi si drizza, si segna all'*Indulgentiam* al quale di nuovo risponde *Amen*, ed al verso *Deus tu conversus* s' inchina mediocremente verso l'Altare uniformemente al Sacerdote *Merat. ibid. Tit. III. rub. X.* §. *XXIII. in Gav. L. a.*, e così rimane fino a tutto il *Dom. Vob.* Detto il quale nel dirsi *Oremus* dal Sacerdote si alza in piedi, appoggia la sinistra al petto, e con la destra alza le pendenze anteriori del camice, e come prima accompagna il Sacerdote fino alla predella *Anonim. Ital.* §. *7.* poi rivoltosi alquanto per la sinistra scende *in plano* e genuflette sull' infimo gradino verso l'estremità *a parte Evangelii*, con le spalle al popolo, e dove non v'è che la sola predella s'inginocchia *in plano* come insegnano concordemente i Liturgici riferiti dal Merati *ibid.* — *Tit. IV. rub. I.* §. *I.* e quivi genuflesso stando con le mani giunte assiste fin dopo l' Epistola avvertendo di segnarsi sempre che lo fa il Celebrante, d'inchinarsi verso la croce al nome di Gesù ed al *Gl. P.* ed alla parola *Oremus*, e verso se stesso al nome di Maria, del Santo di cui corre la festa, e del Papa regnante, ciò che osserverà in tutto il decorso della Messa : *Non tamen in Canone nisi illud advertat. Bauld. ibid.* §. *21.* Dippiù dev' essere accorto a non allontanarsi dalla cappella, ad avvertire se le candele ardono regolarmente senza gocciolare, nel qual caso cercherà di accomodarle, in fine non deve distrarsi dal servizio che presta al Sacerdote con la lettura di alcun libro spirituale, con la recita della corona, dell' ufficio ecc. *Bauld. ibid.* — *Turrin. ibid.* §. *cum Sacerdos etc.* Inoltre sempre che gli occorrerà di passare per mezzo saluta la croce, e genuflette al Sacramento (1).

(1) La Rub. prescrive solo che quando si passa per mezzo si faccia riverenza alla Croce, o la genuflessione al SS., ma non già che debba andarsi a bella posta in mezzo prima e dopo di farsi qualche azione, per genuflettere. Quindi allorchè il ministro dopo l'Offertorio si alza per andare alla credenza a prendere le ampolline, e viceversa quando torna dalla stessa, e va ad inginocchiarsi al primiero luogo *in cornu Epistolae* non deve prima portarsi in mezzo per genuflettere.

### Dell'Introito e tutt' altro fino all'Offertorio.
### (*Rub. ibid. Tit. IV. V. VI.*)

Lettosi dal Celebrante l'introito recita alternativamente con esso i *Kyrie*, risponde al *Dom. Vob.* ed alle orazioni, similmente in fine dell'Epistola risponde *Deo gratias Rub. Miss. P. I. Tit. X. n. 1.* e nel dirsi dal Sacerdote il Tratto si alza e passa al lato dell'Epistola, ove si ferma *in plano* aspettando ivi in piedi per trasferire il Messale, che se il Tratto fosse lungo, ovvero allo stesso seguisse la Seguenza si alza in fine del Tratto o della Seguenza, ed è buono che prevegga in Sacrestia, e si determini a quali parole deve alzarsi per non farlo molto anticipatamente: e quando il Sacerdote si avvia al mezzo dell'Altare pel *Munda cor meum*, egli ascende all'Altare piglia il Messale col cussino, e voltandosi per la sinistra lo trasferisce al lato del Vangelo scendendo fino al piano, ove in mezzo saluta la Croce; che se poi all' altare vi fossero molti gradini basta scendere al secondo, e per lo stesso passare alla parte opposta *ut motus sit expeditior* come vogliono più Liturgici citati dal Merati *ibid. Tit. VI. rub. I. §. II. in Gav. L. l.* Così poi situa questa volta il libro sull'Altare *ut posterior pars libri respiciat ipsum cornu Altaris, et non ad parietem sive ad partem ejus contra se directam Tit. VI. n. 1.*, poi cala un gradino sotto e rivolto al corno dell'Altare risponde al Sacerdote che viene a leggere il Vangelo segnandosi con esso lui (*Lib. I. Sez. 2.ª Istr. I. pag. 190.*) fa inchino al nome di Gesù verso la Croce se si nomina a principio del Vangelo, come anche al nome del Santo di cui celebrasi la festa, ma verso se stesso, e sceso *in plano* pe'gradini anteriori dell' altare passa al lato dell' Epistola ove si era trattenuto in tempo del Tratto, ed ivi si ferma in piedi alquanto rivolto al Celebrante *Merat. ibid.* e se occorre genuflettere in tempo dello stesso come alle parole *et procidentes etc.* lo fa rivolto all' altare sul gradino: in fine risponde *Laus tibi Christe*, s' inginocchia ed assiste al *Credo* inchinandosi profondamente alle parole *et Incarnatus etc.*

Dell'Offertorio ed altro insino al Canone.
*( Rub. ibid. Tit. VII. )*

Dopo che il Sacerdote ha salutato il popolo ed ha detto *Oremus*, egli si alza va alla credenza spiega sulla stessa il manutergio vi mette sopra il piatto con le ampolline, le scopre, e ripigliato nella parte anteriore il manutergio stesso sul piatto piglia ogni cosa: portando elevato innanzi al petto, e discosto alquanto dallo stesso il piatto con le ampolline *Bauld. ibid.* §. *28.*, e senz'altro pe'gradini laterali dalla parte dell'Epistola ascende all'Altare ove fermatosi lateralmente sul secondo gradino prepara il manutergio disteso sullo stesso col piatto al di sopra *Gav. P. II. Tit. VII. rub. 2. L. t. — Merat. etc.* e dietro alle medesime sul manutergio mette le due ampolline, ovvero le terrà in mano secondo altri (1), e se il Sacerdote non ha piegato il velo del Calice ascende sulla predella lo piglia, lo piega situandolo dappresso al corporale vedi il Tit. III. del §. precedente pag. 308. e sopra vi mette la palla: dippiù se debbono consecrarsi particole per la comunione ed il Sacerdote non le ha portate dalla Sacrestia prima di portare le ampolline all'altare vi porta la scatola delle particole, la presenta al Sacerdote scoverta standogli a destra, e suggerendogli il numero sufficiente *Bauld. ibid. n.* 27. quindi riporta la scatola alla credenza, piglia le ampolle e continua come sopra(2). Avvicinandosi poi il Sacerdote al lato dell'Epistola innanzi tutto gli fa riverenza

(1) Sebbene le Rub. in questa e simili circostanze non facciano menzione del piattino e del manutergio, ciò non ostante è molto conveniente che queste cose si portino all'altare insieme con le ampolline; il manutergio per tenerlo sulla mensa spiegato a maggior decenza, affinchè cadendo per caso qualche goccia di acqua o di vino non ne resti imbrattata la tovaglia, ed il piattino per potervi se occorre versare alcun poco d'acqua a fine di facilitarne l'uscita dal canaletto, come prescrivono alcuni Liturgici, onde non abbia a scenderne soverchiamente nel calice. *Veggasi la risposta del Sacerdote D. Carlo Strano, unita a quella di vari altri Cerimonieri sul 2.° de'Dubbi a lui proposti dal Sacerdote D. Rosario Solano. Napoli 1789. presso Vincenzo Mazzola-Vocola.*

(2) È da notarsi il seguente decreto della Congr. de' Riti: « An in Missis privatis permitti possit Ministro si fuerit Sacerdos « vel Diac. sive Subd. ut praeparet Calicem, et ipsum extergat « in fine post oblationes sicut in Missa sollemni? » S. R. C. resp. *Negative d. 7. Sept. 1816. Tuden. G. n. 4376. ad 12.*

mediocre, poi con la destra gli presenta l'ampolla del vino a se rivolta *Anonim. Ital. ibid.* baciandola prima (*Lib. I. Sez.2.ª Istr.V. pag.203.*) e ripigliatala con la sinistra di nuovo la bacia, e con la destra in simil guisa gli presenta quella dell'acqua che ripiglia con la stessa mano *A portu. P. I. Tit. VII. rub. IV. no. 5.*; sempre però nel porgere le ampolline le sosterrà pel fondo affinchè il Sacerdote abbia comodo di pigliarle pel manico, e in mancanza per la parte superiore. *Gav. P. II. Tit. VII. rub. 4. L. c.*, dopo tutto ciò ripete l'inchino e riporta alla credenza l'ampolla del vino, e la covre col proprio coverchio lasciando l'altra nel piattino (1), poi torna al medesimo luogo piglia con la sinistra il piattino, e con la destra prima tra le due ultime dita piglia il manutergio per una delle estremità (2),

(1) Secondo il sentimento di quelli che vogliono, doversi portare all'Altare le sole ampolle senz'altro, il serviente riporta ambedue le ampolle alla credenza dopo preparato il calice, e preso con l'ampollina dell'acqua il piattino ed il manutergio torna all'altare.

(2) Il P. Gavanto seguito da altri dice che il manutergio debba lasciarsi sull'altare sollevato: *elevato paululum ab altari manutergio, ut Sacerdos illud capere queat. P. II. Tit. VII. rub. 6. L. r.* Siccome però avverte il Merati ed altri Liturgici ancora debbesi essere accorto nella lavanda delle dita a non lasciar cadere gocciole di acqua su'paramenti o sull'altare, *ne aquae guttulae cadant supra altare, aut Sacerdotis paramenta ibid. §. XXIII. in Gav. L. r.*, e d'altronde è quasi impossibile che nel passare il Sacerdote con le dita bagnate dal piattino alla mensa dell'altare per pigliare il manutergio onde asciugarsi non cadano alcune gocciole di acqua sul palliotto che è di fronte alla mensa, così meglio mi piace che il manutergio si presenti dal Ministro al Sacerdote come prescrivesi da altri Liturgici *Castald. Lib. I. Sect. 4. c. I. n. 16.—Corset. Tr. I. P. I. c. I. n. 22.—Caval. To. V. c. XIII. decr. VII. § 40.* ed anche *a Portu* il quale sebbene non sia alieno dalla prima sentenza ammette anche questa seconda. *P. I. Tit. VII. rub. 6. no. 3. — Merat. ibid.— Sarnelli* citato dal *Receputi §. V.— Pavone Guida Lit. P. II. c. I. § 336.* ed altri, ne ciò reca imbarazzo al Ministro perchè di fatti così si pratica nella Messa innanzi al SS. esposto, nella quale il Celebrante lavandosi le mani fuori l'altare *in plano*, o sull'ultimo gradino ivi medesimo si asciuga le mani. *Nuova Rac. To.I.P.I. c.V. §. 5.* E mi piace quest'uso a preferenza dell'altro anche perchè mi sembra più decente che la tovaglia delle mani si presenti al Sacerdote dal Ministro, e non che si metta sull'Altare sul quale niente deve mettersi oltre quello che occorre pel ministero immediatamente, come le ampolle che contengono la materia del Sacrificio etc.

e con le altre tre dita piglia l'ampollina, e situatosi fuori l'altare aspetta che il Sacerdote venga per lavarsi le dita, al quale fa riverenza mediocre prima e dopo, avvertendo nel versare l'acqua di tenere il piattino elevato all'altezza del cingolo, e l'ampollina distante dallo stesso per lo spazio di otto dita *Merat. ex Castald. et Lohner. P. II. Tit. VII. rub. 6. §. XXIII. in Gav. L. r.*; di più dev'essere accorto a versare in tale atto l'acqua sempre sulla stessa parte del piattino, *ne huc illucque discurrens Celebrans humectet totam manum. Merat. ibid.* In fine gli presenta il manutergio e nel mentre il Celebrante si asciuga le dita fa ritorno alla credenza, ove versa l'acqua nella concolina, aggiusta come innanzi le ampolline, torna all'altare ripiglia il manutergio, e col solito inchino al Celebrante e bacio dello stesso scende *in plano* e lo lascia disteso sulla credenza perchè si asciughi più facilmente, procurando di sbrigarsi subito acciò si trovi pronto in ginocchio per rispondere all'*Orate Fratres Anon. Ital. Istr. per chi serve la Mes. §. VIII.*, e non trovandosi disbrigato per tal tempo, si ferma, lascia tutto, s' inginocchia verso l' altare sull' infimo gradino laterale e risponde il *Suscipiat. A Portu ibid. rub. 6. no. 4.* Nel ritorno poi dalla credenza al suo posto primiero ove deve genuflettere porta seco il campanello che tiene con le mani giunte lasciandolo sul 2.° gradino innanzi a se *Turrin. ibid. §. dicto Offertorio.* Quando si è inginocchiato e dopo che il Sacerdote si è rivolto interamente all'Altare dopo l'*Orate Fratres*, sicchè abbia potuto terminare interamente le seguenti parole *ut meum etc.*, allora e non prima risponde *Suscipiat etc. Merat. ex Castald. Biss. Lohner etc. ibid. §. XXIII. in Gav. L. a*; e nel dire il *Suscipiat* avverte lo stesso Merati *ibid.* dietro il Bonamico, Gervasi, ed a Portu deve stare dritto col corpo e col capo non già inchinato, come praticasi dal Sacerdote quando per mancanza o inabilità del Ministro risponde a se stesso, così l'Anonimo Italiano: *Egli stesso (il Celebrante) stando dritto nel mezzo dell'Altare con le mani giunte avanti al petto dirà detta Orazione con la mutazione però di* manibus tuis *in* manibus meis, *e la finirà con* Amen. *C. VII. §. finita. — Cav. To. V. c. XIII. decr. VII. §. 46. — Lohner. P. III. Tit. IX. §. X. — Receputi Ministro della Mes. priv. §. V. n. III.* A suo tempo risponde inoltre al principio della prefazione, s' inchina verso la croce al *Gratias agamus etc.*, ed in fine al *Sanctus* me-

diocremente inchinato suona per tre volte a volo il campanello a tocchi doppi: *duobus ictibus pro singulis ternis vicibus. Dominic. Epit. sacr. rit. c. XVIII. §. ibidem*: all'*Hosanna in excelsis* lo lascia sul gradino, al *Benedictus* si segna, e ricongiunge le mani all'*Hosanna*.

**Del Canone ed altro fino a tutta la Comunione.**
*(Rub. ibid. Tit. VIII. IX. X.)*

In tempo del Canone continua a star genuflesso, e quando il Sacerdote è per conchiudere il *Memento* de'vivi, si alza e va ad accendere la terza candela per l'elevazione del Sacramento, poi torna all'altare piglia il campanello e genuflette sul gradino sotto la predella a destra vicino al Sacerdote col quale allorchè genuflette profondamente s'inchina, poi si drizza di nuovo, alza alquanto con la sinistra la pianeta *ne ipsum Celebrantem impediat in elevatione brachiorum Rub. Miss. ibid. Tit. VIII. n. 6.* e con l'altra suona il campanello con tre tocchi doppi come al *Sanctus, idest cum Sacerdos adorat, cum elevat, et cum reponit Hostiam. Gav. P. II. Tit. VIII. in rub. 6. L. i.*, ovvero continuatamente (1), e dopo l'Elevazione dell'Ostia s'inchina di nuovo nel mentre che il Sacerdote genuflette: altrettanto pratica nella elevazione del Calice, dopo la quale si alza, scende *in plano* verso il luogo ove prima stava, voltandosi per la sinistra, ed ivi si ferma genuflesso, badando a rispondere al Sacerdote, a segnarsi, ed a battersi il petto insieme col medesimo; all'*Agnus Dei* però ed al *Domine non sum dignus* sta mediocremente inchinato verso se medesimo, inoltre sta anche inchinato quando il Sacerdote si comunica ma verso lo stesso, ed alquanto più di prima facendosi la comunione spirituale *Receputi §. VI. n. 8.* Allorchè poi il Sacerdote raccoglie i frammenti con la patena si alza e senza alcuna genuflessione va diritto alla credenza ove lascia il campanello, piglia le ampolline senza i coverchi, le asterge sul manutergio, e le porta all'altare (2), questa volta però se il Sacerdote

(1) De'due modi di suonare il campanello assegnati dalla Rub. il primo trovasi più comunemente messo in pratica; dello stesso dice il Gavanto: *hic ritus sicuti est prior in Rubrica, ita decentior est posteriore, quo continuate campanula pulsatur. P. II. Tit. VIII. rub. 5. L. i.*

(2) Se dovesse farsi la comunione al popolo, dopo lasciato il campanello alla credenza piglia il Toraglino della comunione, e

non ancora ha consumato il Sangue fa genuflessione *in plano* al Sacramento prima di ascendere sul secondo gradino, ove quando il Sacerdote consuma il sangue sta inchinato tenendo in mano le ampolline, dopo tale consumazione ascende immediatamente all' altare si avvicina al Sacerdote, gli fa inchino mediocre e co'soliti baci dell'ampolla del vino, ne versa alquanto nel calice tenendo l'ampolla tre dita circa alta dal labbro del calice, e quando ha il segno dal Sacerdote alza prima l'ampolla, e poi la ritira a se perchè non cada il vino sulla tovaglia o sul piede del calice; quindi torna al secondo gradino ed aspetta alquanto fuori l'altare il Sacerdote per l'abluzione del vino e dell'acqua che amministra con le stesse cerimonie, ed in fine riporta tutto alla credenza.

Del fine della Messa.
*( Rub. Miss. ibid. Tit. XI. XII. )*

Dopo di avere aggiustate le ampolle sulla credenza riporta il Messale al lato dell'Epistola come prima del Vangelo, spegne la terza candela, torna ad inginocchiarsi sul gradino verso la parte del Vangelo (1), e risponde come a principio della Messa alle Orazioni e tutt'altro: alla benedizione sta profondamente inchinato, quindi si alza e dopo risposto al principio del Vangelo passa al lato dell'Epistola ove si ferma regolandosi in tutto come prima, e dopo le parole *et Verbum caro etc.* alle quali genuflette col Sacerdote va alla credenza piglia la berretta, ascende all' altare pe' gradini laterali da parte dell'Epistola piglia il Messale, e col Sacerdote scende *in plano*. Occorrendo poi portare il Messale di bel nuovo al lato opposto per l' ultimo Evangelo quando cioè il Sacerdote lo lascia

se i comunicandi sono molti, dopo l'*Agnus Dei* stende su'balaustri dell'altare la tovaglia per lungo *a Portu P. I. Tit. X. rub. 6. no. 8* e s' inginocchia *in plano* al lato dell' altare da parte dell'Epistola, ove quando il Sacerdote consuma il sangue profondamente inchinato recita il *Confiteor* regolandosi in quanto al resto come si dirà in seguito nella Sez. 3.ª circa il modo di amministrare l'Eucaristia.

(1) È da notarsi il seguente decreto della Congr. de' Riti: « An in Missis privatis permitti possit Ministro si fuerit Sacerdos, « vel Diaconus, sive Subdiaconus ut praeparet calicem et ipsum « extergat in fine post ablutiones sicut in Missa solemni? » S. R. C. resp. *Negative d. 7. Sept. 1816. Tuden. G. n. 4376. ad 12.*

aperto *in cornu Epistolae* si regola come prima, ma sarà accorto di farlo dopo aver risposto alle parole *Ite Missa est* o *Benedicamus Dom.* cioè mentre il Sacerdote dice il *Placeat Gav. P. II. Tit. XII. rub. 1. L. a.* e con alquanta sollecitudine : in tal caso dopo trasferito il Messale s' inginocchia di lato sulla predella per la benedizione, o meglio sul secondo gradino laterale se lo può, senza pigliar molto tempo : che se non arrivasse a tempo a trasferire il Messale genuflette per la benedizione ove si trova col libro in mano ed in tal caso non si segna. *Bauld. ibid. n. 44.*, e dopo risposto al principio del Vangelo torna al lato dell' Epistola ove si ferma come al primo Vangelo ed in fine dello stesso va alla credenza piglia la berretta, e torna al lato del Vangelo sul secondo gradino per trasferirvi l'ultima volta il Messale alla parte opposta continuando come sopra si è detto ; è d'avvertirsi poi che la berretta può pigliarsi anche a principio del Vangelo e che dovendosi spegnere le candele bisogna farlo dopo terminato l'ultimo Vangelo, e con l'opportuno strumento non già col soffio o con le dita. *Pavone P. II. c. I. §. 339.* spegnendo sempre prima quella che è da parte del Vangelo. *(Lib. I. Sez. 2.ª Istr. IV. pag. 201.)* In fine il Ministro serviente a piedi dell'altare saluta la croce insieme col Celebrante ovvero genuflette al SS. se v'è nel Tabernacolo, gli consegna la berretta, e voltatosi faccia a faccia col Celebrante si rivolge a' cancelli, e si avvia verso la Sacrestia, regolandosi come nell' uscita per le riverenze ed altro : nello stesso modo si rivolta alla porta se è verso il lato del Vangelo affrettando il passo per precedere il Sacerdote, se poi la porta sta al lato dell' Epistola si volta per la destra. Che se altra situazione si dà, si procura di fare per modo che riesca con garbo e col dovuto riguardo *Receputi §. VII. n. 1.*

Arrivato in Sacrestia, ajuta a spogliare il Sacerdote mettendo la pianeta sul banco sulla quale mette la stola piegata in quattro ed il manipolo sulla stessa in forma di croce, il cingolo per traverso anche piegato in quattro, il camice piegato in due con la parte posteriore pendente dal banco, e sullo stesso l' ammitto spiegato, dopo ciò consegna al Sacerdote la berretta, lo accompagna al Lavamano ove tutto pratica come prima, in fine gli porge il mantello o la zimarra, lo saluta con inchino e si ritira, va a spegnere le candele dell'Altare, se non l' avea fatto prima, piega l'ammitto che ripone nel proprio cassettino

insieme col purificatojo, si cava la cotta, che lascia sul banco piegata, e ritiratosi in disparte innanzi all'altare in Coro o in Chiesa recita l'*agimus* o altra simile orazione in rendimento di grazie.

## APPENDICE

CIRCA L'ASSISTENZA ALLA MESSA CELEBRATA INNANZI A'GRANDI PRELATI — A'VESCOVI FUORI DIOCESI — A'PRINCIPI — ED ALTRI MAGNATI.

Dietro quello che già si è avvertito nell'Appendice II.ª al precedente paragrafo, il Ministro serviente inginocchiato *in plano* innanzi al gradino laterale dalla parte del Vangelo a sinistra del Sacerdote aspetta che venga il Prelato, quale arrivato saluta con riverenza profonda insieme col Sacerdote: che se il Prelato previene l'uscita del Sacerdote allora il Chierico insieme col Sacerdote arrivato a piedi dell'altare si ferma innanzi all'angolo del gradino da parte del Vangelo, e prima genuflette verso la croce a destra del Sacerdote, poi verso il Prelato ed ascende con esso all'Altare; tal saluto si farà da parte dell'Epistola se per tale lato occorre venire all'Altare. Prima d'incominciare la confessione il Ministro situato come prima fa riverenza profonda stando inginocchiato, e nel rispondere alla Confessione non muta mai le parole e sempre dice *Tibi Pater — te Pater* anche che si trovasse innanzi al Papa: *cum Minister et qui intersunt ( etiam si ibi fuerit summus Pontifex ) respondent* Confiteor, *dicunt* tibi Pater *et* te Pater, *al quantum conversi ad Celebrantem. Rub. Miss. P. II. Tit. III. n. 9.*

Dopo la Confessione mentre il Celebrante dice *Oremus* si alza fa genuflessione al Prelato mentre il Sacerdote fa riverenza, lo accompagna nel salire all'Altare, e torna al suo posto ove s'inginocchia al solito, semivoltato come prima. Dopo l'Epistola risposto *Deo gratias* si alza, e prima di arrivare al mezzo fa genuflessione all'Altare ed al Vescovo, e poi va a prendere il Messale, col quale in mano, dopo essere disceso *in plano* fa di nuovo la duplice genuflessione come prima e trasporta il Messale al lato del Vangelo, ove resta sul primo gradino durante la lezione dello stesso come il Suddiacono nella Messa solenne, e dopo aver risposto a suo tempo in fine *Laus tibi Christe* piglia il Messale se l'ap-

poggia aperto innanzi al petto nell' istessa guisa che lo sostiene il Suddiacono nella Messa solenne dopo il Vangelo quando lo presenta al Celebrante pel bacio, e lo porta a baciare al Prelato che si trova genuflesso. *C. Ep. Lib. I. c. XXX. n. 1.*, e senza riverenza glielo presenta con ambe le mani indicandogli prima con la destra il principio del Vangelo che si è letto, nel qual tempo lo tiene appoggiato sulla sinistra, poi si ritira un passo circa lo chiude modestamente, e fattagli genuflessione lo riporta senz' altro all'Altare, ove rimessolo sul cussino o leggio l'apre di nuovo e l'accosta presso il Corporale, come praticasi dal Sacerdote nelle altre Messe, e calato *in plano* alquanto lateralmente verso la sua destra e dopo le solite genuflessioni come prima passa ad inginocchiarsi all'altro lato anche semivoltato, ove assiste al resto della Messa fino all'*Agnus Dei* senz' altra genuflessione o cerimonia particolare: avvertendo a non presentare l'ampollina dell' acqua al Prelato perchè la benedica: *ad offertorium Episcopus non benedicet aquam. C. Ep. ibid.*

Deve inoltre ricordarsi il Ministro che il Vangelo quando sono più Prelati si porta a baciare solo al più degno, e quando sono tutti uguali a nessuno si fa baciare Vedi l'Appendice II. al precedente paragrafo pag. 338. E la Rub. del Cerim. de'Vescovi ivi addotta trovasi anche confermata dal seguente decreto della Congr. de'Riti: *Textum Evangelii inter Missarum solemnia digniori tantum porrigendum esse non aliis licet antianis. S. R. C d. 2. Aug. 1608. Caesaraug. G. n. 244.* Non dovendo poi far baciare il Messale a nessuno, a principio del Vangelo scende al solito *in plano* e passa al lato dell'Epistola. È d'avvertirsi ancora che tale ufficio di presentare il Vangelo al Prelato pel bacio spetta al Ministro inserviente: *defertur* dice il Cerim. de'Vescovi *liber Evangeliorum deosculandus per Cappellanum cotta indutum qui Missae adsistit. ibid.* E la Congr. de' Riti in conferma di ciò ha dichiarato: *Non competit Episcopo quod Plebanus ei deferat librum Evangeliorum osculandum et pacem ad osculum. S. R. C. d. 16. Mart. 1642. Grossetan. G. n. 1231. ad 1.* Dopo l'*Agnus Dei* poi si alza e va alla credenza ove piglia lo strumento della Pace coverto col corrispondente velo, ed asceso sulla predella pe' gradini laterali dalla parte dell' Epistola s' inginocchia sulla stessa a destra del Celebrante, praticando tutto quello che si è detto nel Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VI. pag. 205. Data la

pace fa genuflessione al Prelato e riporta lo strumento col velo alla credenza e continua al solito.

Dopo la Messa ossia terminato l'ultimo Evangelo si volta verso il Prelato al quale fa genuflessione mentre il Celebrante sulla predella fa riverenza Vedi l'App. II. al paragrafo precedente pag. 339. E dopo essere partito il Prelato piglia la berretta indi il Messale, e così il resto al solito: ma se il Prelato si rimane tralascia detta genuflessione dopo il Vangelo ma preso il Messale con la berretta la fa quando il Sacerdote è calato *in plano* regolandosi come a principio della Messa. Avvertasi ancora, che se a tal Messa si fanno assistere in tempo dell'Elevazione altri Cappellani con le torce accese in mano, questi debbono disporsi a' lati dell'Altare rivolti faccia a faccia: *ne sint Episcopo collaterales. Bauld. P. I. c. XVIII. n. 6.*

Da ultimo rimane a notare che al Vescovo fuori Diocesi non vanno fatte tutte queste genuflessioni ma solo la riverenza a principio ed in fine, come si è detto nella Append. cit. e che dippiù allo stesso non compete in tal caso il bacio del testo Evangelico *extra suam Dioecesim in Ecclesia aliena non competit deosculatio textus Evangelii S. R. C. d 13. octob 1618. Jadren. G. n. 414.* Lo stesso dicasi degli altri Prelati, ma solo si da loro la pace.

In quanto poi a'Laici: a'grandi Principi si dà a baciare il Vangelo ma in altro Messale diverso da quello del Celebrante, che il Ministro inserviente avrà cura di tener preparato sulla credenza, dalla quale lo piglia dopo il Vangelo, ed in tal caso il Celebrante deve baciare il suo *Gav. P. II. Tit. VI. rub. 2. L. r.* come dice il Cerim. de'Vescovi che si pratica co'grandi Principi e co'Cardinali che assistono alla Messa privata del Vescovo *Lib. I. c. XXIX. n. 9.* Oltre poi de' Principi di gran riguardo a niun' altro ciò compete anche nel Messale diverso, e sono a tal proposito da rimarcarsi i seguenti decreti della Congr. de'Riti. 1.° *Decretum alias factum in S. R. C. sub die 23. Mart. 1593. in quo censuit non esse ullo modo ad Regium Gubernatorem Provinciae Calabriae inter Missarum solemnia librum Evangeliorum deferendum, ut ab ipso osculetur; intelligendum esse tam in Missis solemnibus sive cantatis, quam in Missis privatis seu lectis, et tam in Ecclesiis publicis quam in Cappellis privatis, tam in Palatio regiae Audientiae quam in quocumque alio loco. S. R. C. d. 17. Jul. 1604. Cusentin. G. n.*

102. — 2.° *Nullo modo convenire ut textus Evangelii porrigatur osculandus Gubernatori Provinciae, cum a Personis Ecclesiasticis et ab Episcopo tantum, et eo absente a solo Celebrante osculari debeat.* S. R. C. d. 3. Jun. 1617. Tropien. G. n. 394. ad 1. — 3.° *Liber Evangeliorum uni tantum et digniori, hoc est Episcopo osculandus porrigitur : nec convenire ut a viro Laico etiam loci Domino osculetur.* S. R. C. d. 4. Mart. 1605. Strongolen. G. n. 156. — S. R. C. d. 24. Aug. 1609. Null. prov. Baren. G. n. 264. S. R. C. d. 17. Sept. 1611. Nullius Marrub. G. n. 298. S. R. C. d. 20. Jul. 1669. S. Marci. G. n. 2336. 4.° *Non esse praebendum Praesidi Missale ad osculandum post Evangelium in Missa.* S. R. C. d. 13. Jun. 1671. Theatin. G. n. 2399. — S. R. C. d. 2. Oct. 1683. Lucerin. G. n. 2883. — *Quantumvis titulo Generalis armorum, et Vicarii generalis insigniti.* S. R. C. d. 17. Sept. 1641. Theatin. G. n. 1196. — S. R. C. d. 13. Mart. 1638. Lucerin. G. n. 3006. — S. R. C. d. 13. Mart. 1688. Decr. gen. G. n. 3007. — *Etiam in Cappellis proprii Palatii.* S. R. C. d. 17 Maj. 1692 Licien. G. n. 3127. — 5.° finalmente ha dichiarato la stessa Congr. che neppure a'Ministri Regî ciò compete S. R. C. d. 11. Novemb. 1641. Tranen. G. n. 1211.

## §. V. CERIMONIE DELLA MESSA SOLENNE.

Per la celebrazione della Messa solenne in quanto a'Ministri oltre il Celebrante richiedesi il Diacono, e Suddiacono (1), due Accoliti (2), il Turiferario, e due Cerimonieri

(1) In mancanza del Suddiacono può un Accolito parato di Camice e Tunicella senza manipolo supplirne le veci, come ha dichiarato la Congr. de' Riti col seguente decreto: « An deficiente Subdiacono pro Missa solemni possit per Superiores « substitui constitutus in minoribus ad cantandam Epistolam pa- « ratus absque manipulo? » S. R. C, resp: *Data necessitate posse permitti* S. R. C. *d. 5. Jul. 1698. Collen. G. n. 3328 ad 18.* S. R. C. *d. 22. Jul. 1848. Florentin. seu Ord. Minor. de Observ. G. n. 4965. ad 5.* Per tale necessità poi non s'intende la mancanza del semplice Suddiacono d'Ordine, ma l'assenza totale di ogni altro sacro Ministro Diacono o Sacerdote che sia *quia nomine Diaconi et Subdiaconi veniunt non initiati tantum Diaconatu vel Subdiaconatu, sed ministrantes in Ordine Diaconali, quod patet ex usu communi Ecclesiarum etc. Turrin. P. I. Sect. II. c. 2.* §. *Quomodo.* In conferma di che arrecchiamo ancora quest'al-

come nel Vespro, massime quando alla Messa assistesse il Clero in Coro: inoltre terrà il Cerimoniere avvisati due

tro decreto della Congr. de' Riti: « An extra casum necessitatis « possit permitti a Superioribus ut Canonicus constitutus in Mi« noribus Ordinibus cantet Epistolam in Missa solemni paratus « absque manipulo? et quatenus negative an pro eo supplere « debeat qui immediate illi praecedit, et illo legitime impedito, « an debeant supplere alii Canonici subsequentes sive in Diaco« nali sive in Subdiaconali Ordine sint constituti juxta ordinem « antianitatis in casu etc? » S. R. C. resp. *Negative, et Episcopus curet abscindere consuetudinem tam in Cathedrali quam in Collegiata: videlicet extra casum absolutae et precisae necessitatis, non posse a Superiore permitti ut Clericus in minoribus pro Subdiacono suppleat in Missis solemnibus paratus sine manipulo, et pro hujusmodi effectu per Episcopum abscindendam esse consuetudinem tam in Cathedrali ubi Clerico etiam extra casum necessitatis permittitur se parare pro Subdiacono sine manipulo, quam in Collegiata in qua induci vellet, ut Canonicus Clericus ministret pro Subdiacono sine manipulo, existentibus aliis Canonicis Diaconis et Presbyteris ad quos de jure spectat supplere vices Canonici Clerici in officio Subdiaconi. d. 18. Decem. 1784 Amerina G. n. 4269. ad 1. 2.* A tal proposito ha dichiarato ancora la Congr. de'S. Riti con un altro decreto doversi eliminare l' abuso di far parare in caso di necessità due Laici con gli abiti del Diac. e Sudd. quantunque senza i manipoli e la stola, e di farli assistere alla Messa solenne sebbene non si permetta loro di eseguire alcuno ufficio proprio del Diac, o Sudd., ma che in tal caso la Messa debba cantarsi dal solo Celebrante senza l'assistenza di altri Ministri *S. R. C. d 11. Sept 1847. Biesen. G. n. 4942.* In caso pertanto che un Accolito faccia da Suddiacono alla Messa nel portare il Calice all' Altare dalla credenza deve pigliarlo non come il Sudd. con la sinistra nuda *a Portu P. II. Tit. VII. rub. 9. no. 6 20. (Lib. I. Sez. 2.ª Istr. III. cl. I. §. I. pag. 108.)* ma col purificatojo: inoltre non deve astergerlo col purificatojo prima che vi si metta il vino, ma lo tergerà il Diacono, nè deve purificarlo dopo la sunzion e, per lo che il Sacerdote Celebrante dopo averlo purificato spande sul calice il purificatojo, ed anche la patena, ed il resto lo lascerà fare all'Accolito che fa da Suddiacono: finalmente si terrà preparato un purificatojo nel quale il Diac. avvolgerà la patena che deve tenere coperta dall' omerale in tempo del Canone dictro al Sacerdote. *(Istr. cit.)*

Oltre poi del Diac. e Sudd. non può alla Messa solenne come ne' Pontificali assistere al Celebrante anche il Prete Assistente parato di Piviale, che che dicano alcuni Liturgici della consuetudine di taluni luoghi. S. R. C. *d. 7. Aug. 1628. Orriolen. G. n. 620.* — S. R. C. *d. 24. Jun. 1683 Albinganen. G. n. 2876. ad 4.*

(2) Due soli Accoliti debbono ammettersi nell' assistenza delle

o quattro chierici, secondo la maggiore o minore solennità, i quali a suo tempo si uniranno agli Accoliti della Messa per sostenere le torce accese in tempo dell' Elevazione *Merat. P. II. Tit. IX. rub. 8. §. XXVIII.* e questi vengono indicati col nome di Ceroferari o Accoliti aggiunti : dippiù se nella Messa v'è la comunione, ed i Ceroferari debbono comunicarsi terrà ancora avvisati altri Chierici fra gli ultimi che debbono comunicarsi i quali vadano a sostituire gli Accoliti tenendo le loro torce in tempo che si comunicano.

In quanto alle cose da prepararsi in Sacrestia si apparecchia un sufficiente numero di cotte corali con le corrispondenti berrette come pel Vespro, e quelle che abbisognano pe' Cerimonieri, Accoliti, e Turiferario le quali ne' giorni solenni sogliono essere arricciate. Dippiù i paramenti pe' Ministri sacri, i quali al dir del Merati si dispongono sul banco maggiore : *supra mensam majorem extendantur eleganter paramenta omnia consueta, Sacerdotalia in medio. Diaconalia a dexiris, et Subdiaconalia a sinistris coloris convenientis Festivitati, P. II. Tit. II. rub. 5. §. XIX.*, cioè la pianeta pel Celebrante con la stola e manipolo, la Dalmatica pel Diacono con la stola diaconale ed il manipolo a fianco, ed a sinistra la Tunicella pel Suddiacono col manipolo vicino; ovvero se il tempo lo richiede le pianete piegate per ambedue con le solite stole e manipoli, dippiù i cingoli, i camici, e gli ammitti per ciascuno con le corrispondenti berrette, ed i candellieri per gli Accoliti.

In Coro l' altare si apparecchia come pel Vespro (§. *I. pag. 267.*) con le carteglorie (*Lib. I. Sez. I.ª Istr. II. §. XXXVII. pag. 85.*), ed il cussino col Messale aperto a suo luogo co' segnacoli opportunamente disposti : *in Missa solenni Missale apertum super Altare. Rub. Miss. P. II. Tit. II. n. 5.* Avverte poi il Cavalieri che un sol cussino deve mettersi sull' altare : *cum enim ad aliud non inserviat nisi ad substentandum librum, et ad hoc praestandum unus sufficiat, non est cur Altaris mensa debeat ulterius occupari cussinorum duplicatione ad impediendas Caeremonias. To. V. c. XXV. §. 84. — c. VIII. §. 3.* Lo stesso dice a Portu e conchiude che essendovene due debba togliersene uno *P. II. c. I. n. 3.* La

Messa solenne, come nel Vespro, ed è abuso la consuetudine contraria *S. R. C. d. 5. Mart. 1667. Senarum G. n. 2248. ad 6.*

Congr. poi de'S. Riti ha dichiarato, che un sol Messale anche debba usarsi: « An in Missa solemni permitti possint duo Missalia unum in cornu Epistolae, aliud in « cornu Evangelii? » S. R. C. resp. *Negative. d 7. Sept. 1816. Tuden G. n. 4376. ad 13.* In *cornu Epistolae* il banco pe'Ministri sacri (1) coperto di drappo conforme al colore de'paramenti insieme col Messale suddetto ed il cussino *C. Ep. Lib. I. c. XII. n. 15. (Lib. I. Sez. 1.ª Istr. IV. cl. I. §. VII. pag. 131.—cl. II. §. VIII. pag. 144.)* Sulla credenza si prepara in mezzo il calice come per la Messa privata col velo steso innanzi *Bauld. P. III. c. XI. art. 2. §. 4. — A Portu P. II. c. I. Tit. II. rub. 5. no. 2. §. Quomodocumque — Caval ibid.* per potere a suo tempo più comodamente pigliare la borsa, la quale come insegna il Merati dietro i citati Rubricisti ed altri, per la stessa ragione deve situarsi con l'apertura verso la parte posteriore *ut bene administretur, et exhibeatur per Caeremoniarium Diacono suo tempore. P. II. Tit. II. rub. 5. §. XXI. in Gav. L. x.* Col calice inoltre si mettono sulla stessa credenza *hinc inde Gav. P. II. Tit. II. rub. 5. L. x.* le altre cose necessarie per la Messa *Rub. Miss: ibid.* cioè il Messale per l' Epistola a destra verso l'altare *a Portu ibid. — Cav. ibid. § 6.* con l'apertura verso il mezzo della stessa, a sinistra l'incensiere con la navicella, le ampolline ed il manutergio dietro il Calice *a Portu ibid.* per più sicurezza, *et quandoque quaedam alia pro celebrationis necessitate et usu. C. Ep. ibid. n. 22.* come la tovaglia per la comunione, la Pisside con le particole, la chiavetta del Tabernacolo ecc.

(1) Questo banco non è di assoluta e precisa necessità, ma si prepara soltanto se i Ministri vogliono sedere durante i *Kyrie* il *Gloria in excelsis* il *Credo etc.* quando il canto è prolisso, potendo restarsi anche presso l' altare in piedi cioè tutti tre sulla predella in linea retta *quasi pares ex communiori usu Romano. Gav. P. II. Tit IV. rub. 7. L. n.* Ecco le parole della Rub *In Missa solemni Celebrans medius inter Diac. et Subd. sedere potest a cornu Epistolae juxta altare cum cantatur* Kyrie eleison, Gloria in excelsis, *et* Credo *Rub. Miss. P. I. Tit. XVII. n 6.* E la Congr. de' Riti ha aggiunto *si dabitur tempus licebit eis etiam sedere dum cantatur Epistola a Subd. et Graduale a cantoribus d. 16. Mar. 1591. Oscen. G. n. 15. ad 4. in Suppl. decr. ab an. 1588. ad 1599.* Abbiamo poi già detto altrove *(Lib. I. Sez. 1.ª Istr. I. §. V. pag. 45.)* ed è inutile qui ripeterlo che invece del Banco non possono affatto usarsi le sedie camerali.

e tutte queste cose saranno coverte dal velo lungo Suddiaconale: *eaque omnia cooperiantur velo pulchriori, quo uti debebit Subdiaconus cum patenam tenebit. C. Ep. ibid. n. 19. — et favet consuetudo Bauld. ibid. n. 3.* Sul legile del Coro il Graduale.

In luogo congruo poi il foconcino e le torce: *prope mensam in loco opportuno et ab oculis populi quantum fieri potest remoto, vel in Sacristia erit vas cum carbonibus accensis ac forcipibus pro usu Thuribuli, funalia pariter cerea pro elevatione SS. Sacramenti. C. Ep. ibid. n. 20.* Finalmente le bacchette con gli opportuni strumenti per accendere ed estinguere le candele dell'Altare a tempo debito *Bauld. ibid. n. 5.* e la concolina per versarvi l'acqua come nella Messa privata.

Ciò posto, ad ora competente si danno i tre soliti segni di campana, al secondo de'quali i Ministri sì sacri che inferiori si debbono trovare in Sacrestia, e se trovansi in Coro per l'officiatura delle ore Can. il secondo segno si darà in tempo della penultima ora appresso alla quale segue quella, che deve precedere immediatamente la Messa secondo il tempo, ed allora avvisati dal Cerim. si partono dal Coro e vanno in Sacrestia, ove da prima gli Accoliti e Turiferario col 2.° Cerim. dopo la solita orazione di olferta (che deve premettersi da tutti come avverte il Merati *ut tantum ministerium digne ac meritorie exercere valeant ex Bauld. et Biss. P. II. Tit. II. rub. 5. §. XXI. in Gav. L. x.)* indossano le cotte arricciate secondo l'uso, il Turiferario si ritira al suo posto in Coro (1)

(1) In Sacrestia non si deve amministrare l'incenso pria di uscire con la Messa e ben lo dimostra dietro il de Bralion contro gli antichi Rubricisti il Chiaris. nostro Teologo Can. Ferrigni Pisone nel suo Supplimento al Dizionario sacro-Liturgico del Signor D. Giovanni Diclich: voce Messa solenne. Ecco di fatti come ivi parla questo dotto autore: « Io non nego che un « tal sentimento sia stato abbracciato da non pochi Rubricisti; « ma non ostante la loro autorità sostengo l'opinione opposta, « presentando le riflessioni seguenti.

« L'eruditissimo Merati trattando la presente materia colla so« lita sua modestia non ardisce avanzare il suo sentimento, con« tento solo di riferire i contrari pareri dei più celebri Litur« gisti. Ecco le sue parole: *an Celebrans debeat de more tunc* (cioè nel caso proposto) *benedicere incensum dicens*: ab illo benedicaris etc. *non conveniunt Doctores: negat Corsettus; affirmat vero Gavantus, Lohner, Arnaudus, Bauldry, quibus adhaeret a Portu (Par. II. Tit. II. num. XXII.).* Si aggiunga

se il Clero ivi rimane dopo le Ore Can. il 2.° Cerim. col 1.° Accolito dispone sulla credenza l'occorrente per la

« anche Cavalieri, che dice lo stesso. Dunque se la causa dovrà « decidersi a maggioranza di voti, ella è definita a favor della « benedizione contra il Corsetto. Ma sarà poi così se si esaminerà « il fondamento, sul quale questi celebri autori si appoggiano? « prosiegue il Merati palesandoci la ragion potissima, da cui « son mossi: *hac ratione moti, quia Episcopus in Missa Pontificali priusquam exeat ex Sacello, seu ex Sacristia, ut processionali ritu procedat ad altare, in quo Missa est celebranda, imponit, et benedicit thus, ita praescribente Caeremoniale Episcoporum. Lib. II. c. VIII. n. 23.* « Tutto vero: il Ceri« moniale dei Vescovi non solo nel luogo citato, ma in altri an« cora prescrive lo stesso rito descrivendo la funzione medesima « sotto rapporti diversi. Dunque perchè il Vescovo procedendo « dal Sacrario pone prima, e benedice l'inceoso, si farà lecito, « anzi dovrà far lo stesso ogni semplice prete, allorchè canta « Messa? Qui non si vuol seguir la massima di que' rigidi « Rubricisti, che in materia di riti vorrebbero affatto eliminare « le parità, come tant' eresie; ora nel caso nostro, che ha che « fare la pompa Pontificale, con cui il Vescovo accompagnato « dal suo Capitolo, e Clero, rivestito delle insegne del proprio « grado, processionalmente si parte dal Sacrario, e *per longiorem* fa il giro della sua Chiesa benedicendo maestevolmente il « suo popolo genuflesso, colla breve gita del semplice prete dal« la Sagrestia all' Altare preceduto da pochi Ministri, ed al più « da alquanti preti. Si faccia il confronto tra la processione « pontificale, e quella della Purificazione o delle Palme, ed al« lora converremo, che si usi, e benedica l'incenso, quando « anche non venisse prescritto dalla Rubrica del Messale Roma« no; ma che poi si abbia a trasferire un rito adoprato in una « delle maggiori solennità della Chiesa, qual' è la Messa ponti« ficale per vieppiù decorarla a qualunque Messa cantata dal « semplice prete, non pare, che la convenienza, ed il rispetto « dovuto alla dignità Vescovile lo comporti. E poi: per quale « oggetto mettere, e benedire l'incenso in Sagrestia? E qui non « occorre la solita cantilena, che nella Sacra Liturgia non occorre « cercar ragioni, come se bisognasse farsi stupido per divenir « Liturgista. Si leggano tutti i libri rituali, e si vedrà, che nè « si mette, nè si benedice l'incenso, che per turificar qualche « persona, o cosa, onorando la prima, benedicendo, o santifican« do la seconda. E nel caso nostro chi si turificherà? i Cero« ferari forse, che sieguono immediatamente al Turiferario, o i « Cerei accesi, ch' essi sostengono? i primi non sembrano degni « di tanta onorificenza, ed i secondi non han bisogno di essere be« nedetti. Non è poi così nella processione pontificale, nella « quale, come in quella della Purificazione o delle Palme il Sud« diacono rivestito di Tunicella porta in mezzo agli Accoliti inal« berata la Croce, che come a vessillo di nostra salute si deve

Messa : *Calix, liber Missalis, et alia necessaria praeparantur prius per Clericos apud Altare in Mensa ad*

« e la Purificazione, ed altri onori ancora maggiori, come la
« Teologia insegna. Per non essere preso in contraddizione per
« quel, che in appresso si dirà, uopo è notare, che non dico es-
« ser sempre necessario l'incenso qualora si adopra la Croce pro-
« cessionale, sapendo benissimo, che è nella processione del Ve-
« nerdì Santo, ed in quella del Sabato Santo, la prima nell'an-
« dare al Sepolcro, la seconda per procedere alla benedizione
« del fuoco, ed in altre simili, il Turiferario o non precede af-
« fatto la Croce, o la precede col Turibolo vuoto; dico solo, che
« ordinandosi dal Cerimoniale in qualche primaria solennità per
« maggior decoro l'incenso benedetto, questo trova l'immediato
« rapporto alla Croce, che segue. Dunque si dirà tutto ciò, che
« nelle funzioni pontificali si prescrive dal Cerimoniale dei Ve-
« scovi, non sarà più applicabile alle presbiterali? tutto no, al-
« trimenti ad ogni prete prima di uscire dalla Sacrestia per can-
« tar Messa, converrebbe mettergli i sandali ai piedi, le chirote-
« che alle mani, sul capo la mitra ecc. Vi sono delle cose co-
« muni al Pontefice ed al Sacerdote, ma ve ne sono di quelle,
« che sono sì proprie a chi ha la pienezza del Sacerdozio, che
« non si possono affatto applicare ai semplici Preti, specialmente
« se la Chiesa nei suoi cerimoniali positivamente li esclude da
« tali onorificenze, come succede nel caso nostro. Cattiva cosa
« consultare i libri cerimoniali non per sapere ciò, che si ha a
« fare, ma per legittimare per tutti i versi certe inveterate usan-
« ze delle nostre Chiese, che non vorremo riformare! ma perchè
« ricorrere a casi affatto disparati dal nostro, ed approfittarsi di
« ciò, che fa il Vescovo nel Pontificale, per indi ricavar norma
« pel caso nostro, se nello stesso Cerimoniale dei Vescovi con
« tutta precisione si prescrive il modo, col quale il semplice pre-
« te Celebrante deve portarsi all'altare? Leggiamo nel §. I. del
« capitolo III. del lib. II. le seguenti parole: *in Ecclesiis Ca-
thedralibus absente Episcopo, et in Collegiatis Canonicus Heb-
domadarius paratur in Sacristia pluviali coloris temporis con-
venientis.... coadunatis etc. Canonicis, et aliis de Clero, prae-
dictus Celebrans procedit e Sacristia hoc ordine: praecedunt
duo Acolythi deferentes candelabra cum candelis accensis deinde
Caeremoniarius, et aliqui Ministri cottis induti etc.* « Sicchè qui
« non vi è ombra nè di Turibolo, nè di Turiferario, ma s'in-
« comincia dai soli Accoliti. Ma qui si tratta di Vespro, e non
« di Messa solenne? Rispondo — 1.° non so capire, nè si saprà
« capire da chi non è prevenuto dall'uso contrario, perchè il
« rito, con cui procede il Canonico ufficiante per cantare i Ve-
« spri abbia da essere differente da quello, con cui va il Cano-
« nico Celebrante a cantar Messa. — 2.° il lodato Cerimoniale
« dei Vescovi nè qui, nè altrove si prende la briga di prescri-
« vere ciò, che debba praticarsi nella Messa presbiterale *absente
« Episcopo*, perchè era stato già prevenuto dalla Rubrica del

*id erecta. C. Ep. Lib. I. c. XV. n. 14.*, come si è detto innanzi, e fa aprire i cancelli della Balaustrata *a*

« Messale Romano, la quale ordina, che *in Missa solemni ipse (Sacerdos) procedit cum Diacono, et Subdiacono, qui capite cooperto simul cum eo tenent manus junctas ante pectus. Acolythi vero ante eos deferunt candelabra cum candelis accensis (Rub. Ritus servand. in celeb. Misssae P. II. Tit. II. n. 5)* nè qui parlasi di Turiferario. — 3.° Lo stesso Cerimo-
« niale finalmente chiude ogni adito a qualunque sofistica pre-
« venzione nel cap. XV. del lib. I., allorchè parlando delle
« Chiese Collegiate si esprime in questi termini: *in Ecclesiis Collegiatis diebus solemnibus, Canonici in eorum habitu Canonicali ad Vesperas procedunt a Sacristia bini, praecedentibus duobus Ceroferariis cum Cruce, et aliis de Capitulo: ultimo loco Celebrans paratus pluviali* e nel n. 12. e nel 13.
« poi prosiegue: *ad Missas eodem ordine procedunt, nisi quod Celebrantem paratum et reliquis paramentis missalibus praecedunt Subdiaconus, et Diaconus etc.* Se ne vuole di più? Vi
« ha bisogno di chiosa? — 4.° Questo è l'uso delle Chiese Pa-
« triarcali, e delle Collegiate di Roma, le quali attenendosi al
« prescritto del Cerimoniale dei Vescovi, e della Rubrica del
« Messale non usano mai nè incenso, nè incensiere nell'andar
« processionalmente in Coro, benchè nelle Patriarcali preceda
« inalberata la Croce tra gli Accoliti. E questo appunto insinua
« lo stesso Merati nel luogo citato, allorchè tra parentesi candi-
« damente confessa, che non da per tutto vi è l'uso di porre
« l'incenso, di cui parliamo *(ubi tamen mos est imponendi incensum: nam in aliquibus Ecclesiis hic ritus non est in usu) (Tom. 1. part. 2. tit. 2.)* Ma il Cerimoniale se omette, non
« vieta l'uso dell'Incenso benedetto proposto nel nostro quesito?
« Se questa ragione avesse voga, la cosa anderebbe troppo in là,
« e si darebbe anza alla dabbenaggine, ed indiscrezione di certi
« falsi divoti di frammischiare nei Divini offici tutto ciò, che ad
« essi detterebbe la loro fantasia, perchè non vietato dalla Chie-
« sa. Ma ad un tale inconveniente con somma provvidenza vi
« opposero l'opportuno rimedio tre sommi Pontefici Clemente VIII,
« Innocenzo X, e Benedetto XIII con queste parole, che unifor-
« memente si leggono nelle rispettive loro Bolle riportate in un
« altra di Benedetto XIV impressa al principio del Cerimoniale
« dei Vescovi: *Caeremoniale hujusmodi sic emendatum, et reformatum nullo umquam tempore in toto, vel in parte mutari; vel ei aliquid addi, aut omnino detrahi pose. . . perpetuo statuimus, et ordinamus.* Adunque siccome non sarebbe lecito detrarre in si-
« mili occasioni i Ceroferarj dalla processione, di cui si parla,
« così non conviene affatto aggiungere il Turiferario. Finalmen-
« te leggasi tra i decreti della S. C. dei Riti raccolti dal Gar-
« dellini, il riportato sotto il num. 1845 *in una Cusentina* con-
« cepito in questi termini: *consuetudinem, ut Canonici celebrantes, vel alios officium peragentes penes sedem, et non apud*

*A Portu P. II. Tit. II. rub. 5. no. 4.*, ed il 2.° Accolito accende le candele dell'altare, e quelle degli Accoliti in Sacrestia, sebbene il Merati assegni quest'ufficio al Turiferario *ibid.* Fatto ciò, i due Accoliti vanno a fermarsi presso i paramenti del Diac. e Sudd. che invitati dal Cerim. si lavano da prima le mani *Merat. ibid. — Caval. ibid. §. 8.* e poi vanno a vestirsi ajutando il 1.° Accolito il Diac. ed il 2.° Accolito il Sudd., come praticasi dal Serviente col Celebrante nella Messa privata, se non che tralasciansi le orazioni (1), ma baciano quelle vesti che hanno la croce *Turrin. P. I. Sect. 2. c. II. §. Regulariter.* Ed il Cerim. vigila perchè tutto si esegua all'ordine, saranno poi gli Accoliti accorti a non mettere i manipoli al Diac. e Sudd. e neppure la pianetà piegata quando si usano, se non dopo essersi interamente vestito il Celebrante *C. Ep. Lib. II. c. VIII. n. 7.*

Vestiti adunque i sacri ministri il 1.° Cerim. invita il Celebrante (che nel mentre vestonsi i sacri Ministri può recitare i Salmi della preparazione se non lo abbia fatto prima) *Bauld. ibid. art. III. n. 1. — Merat. ibid.* lo accompagna al lavamano ove lo assiste nel lavarsi le mani, quindi lo condu-

*altare thus in thuribulo imponant, omnino ab Ecclesiae Cusentinae praxi revocandam fore. Die 19. Julii 1699.* Ora se « vien proibito l'imporre, e per conseguenza il benedir l'in« censo presso la sede dell'Ufficiante, sarà poi permesso farlo « presso il banco di Sagrestia? Conchiudiamo. Se non traveggo « parmi sufficientemente provato, che il Celebrante prima di « uscir di Sagrestia in occasione di Vespri, o di Messa cantata, « nè debba, nè possa mettere l'incenso nel Turibolo, nè tam« poco benedirlo. Dico che non debba mettere l'incenso, nè be« nedirlo, perchè di fatti oltre all'esposte ragioni, e che valgono « equalmente per l'uno, e per l'altro, non si troverà mai ordi« nato in tutta la Sacra Liturgia, eccetto il caso della turificazione « del SS. Sacramento, che il Celebrante ponga l'incenso senza « benedirlo. E poi a che proposito farlo? forse per profumar la Sa« grestia? ma per questo basterebbe un braciere con odori oppor« tuni, e non adoprare il Turibolo, ed il Turiferario, che ser« vono solo all'Altare, ed ai Divini Uffizi.

(1) Si controverte fra i Liturgici se debbano il Diac. e Sudd. nell'assumere i Paramenti recitare le orazioni nel Messale assegnate a dirsi dal Vescovo, e dal semplice Sacerdote Celebrante; alcuni l'affermano, altri più probabilmente lo negano, e tal'è d'ordinario la comune pratica *non est necesse Bauld. P. III. c. XI. art. III. §. X.—Quia in Rubricis de solo Celebrante sermo est. a Portu P. II. Tit. II. rub. 5. no. 3. — Caval. To. V. c. VIII. §. 8.*

ce al banco de'paramenti ov'è salutato dal Diac. e Sudd. a'quali corrisponde con mediocre inchino, ed assume i paramenti che gli vengono massimamente presentati dal Diac. *omnia principaliter faciet Diaconus Merat. ibid.* ad eccezione del Manipolo che riceve dal Sudd. *Bauld ibid. n.* 7. La Pianeta poi gli viene imposta dal Diac. e Sudd. insieme, lo stesso dicasi del Piviale. *Merat. P.II. Tit. II. rub. 5. n. XXI. in Gav. L. x. §. primo igitur.* Il Cerimoniere in tal tempo stando dietro al Celebrante l'ajuta pur egli in qualche modo quando occorre, aggiustando massimamente le pendenze del Camice: il Celebrante inoltre deve egli stesso adattarsi sopra i paramenti, ed aggiustarseli in qualche modo *ne immobilis videatur. Bauld. ibid. Art. III. n. 8* (1), e dopo essersi interamente ve-

(1) Insegnano comunemente i Rubricisti che il Celebrante debba assumere i paramenti della Messa ajutato dal Diac. e Sudd. In vero così insegna il P. Merati *P. II. Tit. II. n. XXI. in Gav. L. x. §. Primo igitur* — Bauldry *P. III. c. XI. art. III. n III. et seq.* — P. Castaldo *Lib. I. Sect. VII. c. I. n.* 2.. Cavalieri *To. V. c. VIII. n. IX.* — Lohner *P. III. Tit. II §. I. Tit. III. § I*—a Portu *P. II. c. I. rub. 5. no. 3. § Quoad Ministros* — Corsetto. *Tr. I. P. I. c. III. n. I.* — *c. IV. n. I.* Turrino *P. I. Sect. II. c. II. § Regulariter* —Dominichinus *Epitome sacr. rit. c. III. §. Dato signo* — *c. V. §. Audito* — Venanzi *Tit. IV. c. I. §.* 2. — *Tit. V. c. I. §.* 2. — L'autore anonimo dell' Opera intitolata *Manuel des Ceremonies Romaines To. II. P. I. art. V. §.* 2. *n.* 2. — *art. VI. §.* 2. *n.* 2. Monsignor Borgia e con esso l' Anonimo Italiano *Cerim. della Messa so enne Istr. pel Diac. § Un quarto d' ora etc.* — Pavone *Guida Lit. P. II. c. VIII. n.* 462. 472.—Baldeschi *To. II. c. VI. §. I.* — Ed in fine il chiaris. Autore della nuova Raccolta *To II. c. VI. Nota al n.* 1. Che se le Rub. del Messale non parlano di questo ufficio del Diac. e Sudd. ciò è perchè al dir del Gavanto: *Ritus et Caeremoniae in Missa solemni servandae parcius in Rub. Missalis sunt descriptae, tum quia de his in Caerem. Episc. paulo ante Missalis recognitionem actum erat satis, tum quia minutiora persequi non videbatur in Missali peropportunum. P. II. Tit. II. in rub. 5.* Di fatti fra gli altri Titoli delle Rub. del Messale che riguardano le cerimonie della Messa solenne, questo massimamente della preparazione de' Ministri è il più breve, ed è così compendiato: *Sacerdos ad altare procedit cum Diac. et Subd., Acolythi vero ante eos deferunt candelabra. P. II. Tit. II. rub. 5.* Quindi è che dalle Rub. del Cerim. de' Vescovi debbono rilevarsi quelle cose che sono o affatto omesse nelle Rub. del Messale, o accennate soltanto; meno quelle che sono talmente proprie delle Chiese Cattedrali, e delle funzioni Pontificali che non possono in

stito gli Accoliti mettono i manipoli al Diac. e Sudd. ed anche la Pianeta piegata se l'usano, e dopo aver loro ap-

verun modo competere a' semplici Preti nelle Chiese Collegiate ed altre Conventuali. E ciò è tanto vero che gli stessi Pontefici Rom. i quali hanno avuto cura di rivederlo e correggerlo con ingiungerne l'osservanza nelle Bolle emanate in riguardo allo stesso, hanno dichiarato in pari tempo che tal libro contiene le regole delle funzioni non solo Pontificali ma anche Presbiterali, e però come tale appartiene non solo alle Chiese Cattedrali, ma anche alle Collegiate ed altre Conventuali nelle quali nè celebra, nè assiste alle sacre funzioni il Vescovo proprio. (Vedi ciò che abbiam detto in ordine a tal Libro nel Sermone Isagogico posto innanzi alla presente Opera P. II. pag. XXXI. e seg. ) Or poichè dal Cerim. de' Vescovi *Lib. II. c. VIII. n. 12. 13. etc.* rilevasi che il Diac. e Sudd. parati delle vesti sacre convenienti al proprio ordine senza però il Manipolo debbono vestire il Vescovo, altrettanto per ragione di parità i Liturgici summentovati prescrivono a farsi nelle altre Chiese dal Diac. e Sudd. col semplice Sacerdote; e regge la parità, non essendo una tal cerimonia così propria della dignità Episcopale da non poter competere anche al semplice Sacerdote: poichè sebbene da una parte si consideri nel Vescovo la Dignità pel carattere sublime dell'Ordine, è altresì vero che il Diac. e Sudd. i quali debbono a lui prestare un tale ufficio oltre alla Dignità Canonicale per la quale sono i più distinti e cospicui personaggi del Clero, sono oggi insigniti pur essi, secondo l'attuale disciplina, dell'augusto carattere dell'Ordine Sacerdotale e trovansi in paramenti sacri, laddove il Vescovo è nel suo abito comune ed ordinario qual'è la semplice sottana e la cotta o il rocchetto: dall'altra parte nelle funzioni Presbiterali il Diac. e Sudd. sono non più che semplici chierici, e sebbene insigniti dell'Ordine sacro sono ciò non ostante inferiori di gran lunga al Celebrante per ragion del suo Carattere: e per ragione dell'ufficio che fanno di Diac. e Sudd. sono rispetto al Celebrante in relazione pari a quella de'Can. col loro Vescovo sicchè le partite si compensano, e però non ostante che sieno parati con le vesti sacre debbono vestire il Sacerdote che è in abito comune, ed esibirgli i dovuti ossequi per ragione del Ministero e della Funzione alla quale il Sacerdote piglia parte fin dalla Lavanda delle mani tutto che si trovi in abito ordinario e comune. Aggiungasi che la Rub. suppone il Sac. Celebrante presso il banco de' paramenti pronto per indossare le vesti Sacerdotali con lo stesso abito col quale trovasi il il Vescovo quando è parato da' suoi Ministri, cioè in cotta o anche in rocchetto se ne abbia il privilegio, massime quando in tale abito si trovasse il Sacerdote venendo dal Coro ove si trovava per l'officiatura delle Ore Can. E l'inosservanza di tale Rub. per parte del Celebrante qualunque ne sia la causa, non può certo scusare il Diac. e Sudd. da prestargli un tale Uffizio: in caso contrario per simile motivo nella Messa privata trovandosi il Sa-

prestate le berrette, al cenno del Cerim datosi il 3° segno con le campane si dispongono per andare in Coro.

cerdote senza il Rocchetto o la Cotta il Chierico serviente che deve vestirlo, come prescrivono le Rub. o dovrebbe pur' esso deporre la cotta per non servire al Celebrante trovandosi in abito più degno; qual' è la sua cotta rispetto alla semplice veste talare del Celebrante, o pure dovrebbe lasciarne la cura al Sacrista o ad altri; similmente non dovrebbe aprirgli la chiavetta del Lavamano, nè presentargli la tovaglia, i quali uffici certo sono inferiori a quello di vestire il Celebrante de' paramenti sacri· e questo stesso nella Messa solenne non dovrebbe farlo il Cerim., o altri che sia trovandosi in abito corale; e se troppo oltre volesse procedersi non competerebbe al Cerim. quando è con la cotta neppure invitare il Sacerdote con l' inchino per la celebrazione della Messa, nè tampoco condurlo al banco de' paramenti. Or chi non vede come tutto ciò urti con le regole più sane da' Liturgici stabilite in questo genere, nonchè con l'ordine delle Cerimonie le quali nelle più esatte e ben regolate Chiese con pratica scrupolosa si eseguono, e come nel medesimo tempo venga a distruggersi il bello di ogni sacra funzione, massime nelle Chiese cospicue quando ne' giorni solenni sono assistite da più numeroso Clero, e sfoggiano per l' apparato di queste e simili Cerimonie non solo in Coro e presso l' Altare, ma benanche in Sacrestia presso il banco de' paramenti in tutto ciò che precede e segue le sacre funzioni?

Se non che a tutto ciò par che si possa opporre il seguente decreto della Congr. de' Riti: « An Diac. et Sudd. debeant adju« vare celebraturum dum sacras induit vestes? » S. R. C. resp· *Negative d. 13. Jun. 1676. Neapolit. G.n. 2639. ad 3.* Ma un tal decreto emanato ad istanza di un caso particolare della Chiesa dell'Annunciata di Napoli non può prodursi per distruggere la comune opinione de' summentovati Rubricisti. Poichè attese le vicendevoli brighe de' Cappellani di detta Chiesa (senza le quali certo non sarebbesi mosso il Cerim. della stessa a consultarne la Congr. de' Riti ). la Congr. considerando da una parte l' uguaglianza de' Cappellani, e dall' altra parte il silenzio delle Rub. del Messale, a quietarli rispose in favore: ma con ciò non intese la Congr. opporsi alla contraria opinione de' Liturgici, alle sentenze de' quali Essa si attempera quando sono fondate, e ben si sa dalle frasi *juxta communem Rubricistarum sententiam* — *juxta praxim Rubricistarum etc.* dalla medesima usate nella soluzione di tanti punti controversi; e se la Congr. avesse creduto opporsi in questo caso al comune sentimento de' Liturgici non avrebbe col semplice *Negative* risposto direttamente solo alla quistione de' Cappellani dell' Annunciata, ma avrebbe secondo il suo solito data tale risposta da poter valere universalmente contro il comune insegnamento de' Liturgici da per tutto stando la consuetudine in contrario. E ciò è tanto vero, che in tal senso è stato ricevuto sempre il prefato decreto, e

Ingresso de' sacri Ministri all'Altare.
*( Rub. Miss. P. II. Tit. II.)*

Quando tutto è all'ordine ed in Coro è terminata interamente l'ultima Ora appresso alla quale devesi celebrare la Messa, cioè dettosi il v. *Fidelium animae*, come ha dichiarato la Congr. de'Riti col seguente decreto: *Non est omittendus in fine cujusvis Horae v.* Fidelium animae *quando post eam immediate dicitur Missa, sed servandus adamussim textus Rub. XXX. Brev. Rom. S. R. C. d. 14. April. 1742. Thelesina G. n. 3975.* (1). Il Cerim. fa cenno agli Accoliti

non solo nelle chiese di Napoli, ma anche di Roma, e di altre parti, nelle quali è prevalsa sempre la contraria sentenza de'Liturgici: ed i stessi Rubricisti cho hanno scritto dopo la pubblicazione di tale decreto come il Merati ed altri, non hanno mossa veruna quistione in ordine a ciò, ma hanno seguita la comune opinione degli altri quantunque contraria; ed il Baldeschi che è de' tempi più vicini a noi, e che trovavasi essere Chierico Beneficiato, e Cerimoniere della Basilica Vaticana, certo non avrebbe preferita l'opinione de'Liturgici, dalla quale egli non si diparte, al decreto summentovato della Congr. de' Riti, ed all' uso delle Basiliche e Patriarcali di Roma ove avesse conosciuto osservarsi nelle stesse il contrario. Anzi dico dippiù le antiche collezioni de' decreti della Congr. de'Riti mentre riportano i decreti anteriori e posteriori a quello di cui si parla, questo ciò non ostante lo tralasciano, e con ragione: non potendo, come dicevamo, dallo stesso niun principio generale fissarsi a norma di simili casi stando la consuetudine contraria. Del resto che che sia di tutto ciò che finora si è detto: se ben si riflette sul decreto opposto, dallo stesso non altro si può inferire, se non che a'Ministri sacri cioè al Diac. e Sud. atteso il silenzio delle Rub. del Messale non corre stretta e precisa obbligazione di ajutare il Celebrante nell' assumere i paramenti per la Messa equivalendo l' espressione *Negative* cioè *non debent* all' altra consimile *non teneri:* ma che poi questo ufficio non possano prestarlo ciò è quello che al certo non può inferirsi da tale decreto. Or se lo possono io dico che essi lo dovranno ancora, attesa la pratica uniforme delle ben regolate chiese, attesa la comune opinione de'Liturgici, atteso in fine il senso in che è stato tal decreto mai sempre ricevuto, e dall' uso delle Chiese, e dagli autori Liturgici. Fra gli altri uffici adunque del Diac. e Sudd. v' ha anche questo di vestire cioè de' sacri paramenti il Sacerdote che deve celebrare, e ciò in qualsiasi Ecclesiastica funzione.

(1) La Congr. de' S. Riti con altro più recente decreto ha confermata questa sua prima decisione conforme alla Rub. del Brev. Rom., la quale solo prescrive che si tralasci l' Antifona finale dopo quell' Ora appresso alla quale segue la Messa solenne Vedi innanzi l' Istr VI. §. XXI. pag. 171. Tal decreto pertanto

di prendere i loro candellieri, e di venire innanzi al banco de' paramenti insieme col 2.° Cerim. Il Celebrante coi Ministri sacri parimenti scende *in plano* e tutti fanno riverenza profonda alla Croce, come nel Vespro (1), e dippiù il Diac. e Sudd. salutano anche particolarmente il Celebrante come i Piv. assistenti nel vespro: *quasi se commendantes ejus precibus in Missa* a' quali corrisponde pure col saluto il Celebrante *a Portu ibid.*, e si avviano all'altare col seguente ordine: precede il 2.° Cerim. seguono i due Accoliti indi i sacri ministri *unus post alium C. Ep. Lib. I. c. XV. n. 13.* tutti tre col capo coperto e con le mani giunte innanzi al petto *Rub. Miss. ibid. n. 5.* a destra del Sudd. va il 1.° Cerim.; passando per l'acqua santina pigliano l'acqua benedetta *nisi facienda sit aspersio solemnis*; *quae fieri solet in Dominicis diebus Merat ibid. n. XXII. in Gav. L. 2.* e praticano in quanto al resto ciò che si disse nel § I parlando delle cerimonie del Vespro solenne: avvertendo il Cerim. che occorrendo fare la riverenza o genuflessione innanzi a qualche altare si fa da tutti unitamente per non esservi il Co-

di data posteriore potendo a taluno sembrare opposto e contrario al surriferito vogliamo riportarlo per esteso, onde far notare un errore tipografico in esso occorso, e dichiarare in pari tempo che la Congr. de' S. Riti è consenziente a se stessa in questi due decreti che spiegano e dichiarano uniformemente la citata Rub. del Breviario. Ecco il decreto: « Se ne' giorni in cui « la Rub. vuole che la Messa Conventuale dopo Nona, si possa, o « si debba lasciare l'antifona finale della Madonna *pro tempore.* e cantare immediatamente l' Introito, ovvero si debba prima dire il *Pater noster secreto*, l' antifona corrente, e dopo « l' Orazione di essa che è il compimento della Divina Salmodia, « e quindi si debba incominciare a cantare la Messa? » S. R. C. resp. *Nihil dicendum, sed immediate post versum.* Benedicamus Domino — *Missam inchoandam. d. 27. Febr. 1847 Senen. G. n. 4932. ad 4.* Nel quale decreto le parole *post versum* Benedicamus Dom leggonsi per equivoco in cambio delle parole *post versum* Fidelium animae; e che sia così lo rileviamo dall' Indice de' decreti, ne' quali tal decreto così trovasi annunziato *Missa quae immediata post Nonam juxta Rub. canitur inchoanda est post versum* Fidelium animae *omissa Antiphona finali B. V.* Vedi il Vol. 8. in continuazione alla Collezione del Gardellini. *Lit. M. Tit. de Sacr. Miss. Sacrif.* §.19. *de Caerem. Miss. solemn n. 94.*

(1) Vedi il decreto della Congr. de' Riti in ordine a questa riverenza riferito nel Lib. I. Sez. 2.ª Istr. IX. §. VII. No. (1) a pag. 255.

ro, fermandosi cioè i sacri Ministri in retta linea dietro gli Accoliti *Gav. P. II. Tit. IX. rub. 5. L. c.* All' ingresso poi del Coro se vi sono gradini il Cerim alza le pendenze del camice al Celebrante *Turrin. P. I. sect. II. c. VI. §. Quando Missa* ( lo che ne' Vespri praticasi dai Piv. Assistenti, ed in simili offici ne' quali il Celebrante va vestito di Piviale avendo allora a' lati i sacri Ministri ) *C. Ep. Lib. II. c. 30. n. 1.*

Entrati appena tutti nel Coro, i due Accoliti si slargano alquanto ricevono in mezzo i Ministri sacri in retta linea, i quali si scoprono e senz'altro fanno riverenza al Clero che si fa trovare in piedi per riceverli *C. Ep. Lib. II. c. XVII. n. 1.*, prima dalla parte del Vangelo e poi da parte dell'Epistola: in tal caso il 2.° Cerim. sta a sinistra del Sudd., ed il 1.° a destra del Diacono; indi tutti così disposti si avanzano verso l'altare, ove il 2.° Cerim. riceve la berretta del Sudd., ed il 1.° quella del Diac., il quale poi riceve la berretta dal Celebrante coi soliti baci, che pure consegna al Cerim., dopo ciò tutti fanno genuflessione semplice *in plano* alla Croce, ad eccezione del solo Celebrante che fa riverenza se non v'è il SS.mo nel Tabernacolo, come si è detto innanzi nel § III. Tit. II. pag. 301. — §. IV. Tit. II. No. (1). pag. 342., ed i due Accoliti vanno alla credenza, ove depongono i loro candellieri, mettendolo il 1.° Accolito a destra della stessa, ed il 2.° Accolito a sinistra negli angoli (1), ed i due Cerim. vanno al banco ove lasciano le berrette de' sacri Ministri ciascuna al proprio luogo, avvertendo a non confonderle, e tornano all'altare ove s'inginocchiano il 1.° Cerim. a destra del Diacono *in plano* ed il 2.° Cerim. in mezzo a' due Accoliti anche *in plano* innanzi ai gradini laterali da parte dell'Epistola, per rispondere tutti alla confessione: avvertirà poi il 2.° Cerim. e 2.° Accolito nel passare per mezzo di non ripetere la genuflessione alla Croce. *Merat. ibid.* Nel farsi poi da' Ministri

(1) Insegnano comunemente i Liturgici che gli Accoliti debbono collocare i loro Candellieri sugli angoli anteriori della credenza *ad ea citius sumenda. Merat. P. II. Tit. II. rub. 5. §. Ceroferarii.* Il Bisso poi vuole che si debbano mettere verso gli angoli posteriori, e così prescrive anche il Bauldry: *commodius enim ponuntur in his, quam in anterioribus cornibus. P. III. c. XI. art. II. n. 4. — a Portu P. II. Tit. II. rub. 5. no. 6. — Caval. To. V. c. VIII. §. 12*, e tal'è la comune consuetudine anche delle chiese ben regolate.

genuflessione all' altare al primo arrivo il Turiferario pur esso genuflette, e si parte dal Coro, e va a preparare il turibolo che piglia dalla Credenza.

Principio della Messa e sua Confessione.
*(Rub. ibid. Tit. III.)*

Così disposti i sacri Ministri a' piedi dell' altare con le mani giunte innanzi al petto il Celebrante incomincia la Confessione rispondendo tutti insieme gli altri *Interim cessat sonitus organorum et chorus incipit.* Introitum. *C. Ep. Lib. II. c. VIII. n. 30.* (1). La confessione va al solito come si è detto innanzi della Messa privata, il Celebrante però questa volta alle parole *vobis Fratres-vos Fratres* del *Confiteor* si rivolge alquanto inchinato com' è profondamente, prima verso il Diac. e poi verso il Sudd. *profert verba erga ejus ministros, stantes apud eum, capite inclinato, in plurali dicens* ( vobis Fratres et Misereatur vestri ). *C. Ep. ibid. n. 31.* Similmente i Ministri nel ripetere la Confessione s'inchinano, e si voltano presso il Celebrante alle parole *Tibi Pater — Te Pater: quae dum dicunt caput profundius inclinant. C. Ep. ibid.*

Ed allo stesso pure rivolti mediocremente inchinati dicono il *Misereatur tui. C. Ep. ibid.* È da notarsi pertanto il seguente decreto della Congr. de' Riti: « An in « Missa solemni dici debeant submissa voce omnia verba « ab *In nominis Patris* usque ad *Introitum :* insuper *O-* « *rate Fratres — Sanctus— Nobis quoque peccatoribus* « *et Domine non sum dignus.* Quandoquidem Rub. Miss. « P. I Tit. XVI. n. 3. ita praescribit: *Alia quae in* « *Missa privata dicuntur clara voce, in Missa solemni* « *a Celebrante dicuntur submissa voce ?* » S. R. C. resp. *Affirmative dummodo intelligatur a Ministris d. 7. Sept. 1816. Tuden. G. n. 4376 ad 14.*

Per riguardo al Clero in Coro, veggasi ciò che si è detto nel Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VIII. §. XI. n. 1.° pag. 238.

(1) I Cantori debbono essere accorti a non incominciare l'Introito pria che il Celebrante arrivi a piedi dell'Altare. Vedi in ordine a ciò il decreto della Congr. de'Riti rapportato nel Lib. II. Sez. 2.ª Istr. XI. pag. 274.

Dell'Introito *Kyrie eleison* e *Gloria in excelsis*.
*(Rub. ibid. Tit. IV. n. 4. et seq.)*

Finita la Confessione nel dirsi *Aufer a nobis* dal Celebrante i sacri Ministri insieme col Cerim. ascendono all'altare alzando il Diac. e Sudd. le pendenze del Camice del Celebrante. *Gav. P. II. Tit. IV. rub. 4. L. q.* (*Lib. I. Sez. 2.ª Istr IX. §. XI. pag. 257.*) e si fermano sulla predella (1), ove il Celebrante inchinato compie la sua Orazione, i Ministri inferiori si alzano dopo la Confessione, e si ritirano presso la credenza, ove stanno con le mani appoggiate innanzi al petto *Bauld. ibid. art. IV. n. 18.*, ed il Turiferario si accosta all'Altare *C. Ep. ibid. n. 34.* con la debita genuflessione *in plano* dopo aver ricevuta la navicella dal 2.° Cerim. Terminatasi poi interamente dal Celebrante l'orazione *Oramus te Domine* si amministra l'inceuso, stando il Sudd. a sinistra del Celebrante *Gav. ibid. L t.* con la faccia rivolta all'altare *Merat. ibid. Tit. IV. rub. 4. §. XV. in Gav. L. f.*, e s'incensa l'altare come nel Vespro, cioè secondo fu detto nel Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VII. Se non che tale incensazione si fa in silenzio, e durante la stessa il Diac. e Sudd. sollevano la parte posteriore della Pianeta del Celebrante che è circa gli omeri, perchè non sia d'impedimento al Celebrante, tenendo l'altra mano appoggiata al petto *Gav. P. II. Tit. IV. rub. 7. L. h. Et sic ambo comitantur in tota incensatione Celebrantem aliquantulum ab eo remoti. Merat. P. II. Tit. IV. rub. 4. §. XXIV. in Gav. L. b.* Nè debbono lasciare la Pianeta nel passare per mezzo quando fanno la genuflessione, e però in tal caso non sollevano per sotto i gomiti il Celebrante nell'alzarsi se fa la genuflessione. Il Turiferario poi lasciato il turibolo in mano del Cerim. scende *in plano* e si regola come nel Vespro: il 2.° Cerim. nell'incensarsi la Croce ascende all'altare e rimuove il cussino col Messale ritirandosi fuori lo stesso *in plano*, ed ivi lo rimette dopo avere il Celebrante incensato l'Altare dalla parte sinistra. *Gav. ibid.* Avvertirà poi il Cerim. che in tempo del *Gloria Patri* dell'Introito il Celebrante co'suoi ministri si trovino pronti ad inchinarsi, e però i Cantori saranno accorti ad intonarlo a tempo opportuno.

(1) Vedi ciò che si è detto circa l'arrivo de' Ministri all'Altare nel §. I. di questa Istr. No. (1) a pag. 277.

Terminata l'incensazione il Diac. *in cornu Epistolae* fermato sul 2.° gradino riceve dal Celebrante il turibolo nel modo solito (*Lib. I. Sez.2.ª Istr. VII. pag. 221.*) e voltandosi per la destra scende col Sudd. *in plano* pei gradini laterali, e si ferma col Sudd. a sinistra, come è costume della Cappella del Papa *a Portu P. II. Tit. IV. rub. 4. no. 26.*, di fronte al Celebrante che sta sulla predella *in cornu Epistolae* con le mani giunte rivolto al Diac. *sinistro brachio quasi tangentem frontem Altaris a Portu ibid.*, il Turiferario si accosta a destra del Diac. il quale incensa il Celebrante con tre tiri doppi con la solita riverenza profonda innanzi e dopo *cui Celebrans nec modicum quidem caput inclinat Gav. ibid.* (1). Quindi il Celebrante si volta al libro, ed il 1.° Cerim. gl' indica se lo può comodamente il principio della Messa, il Diac. lascia il turibolo in mano del Turiferario e col Sudd. si accosta all' altare presso il Celebrante fermandosi a destra del medesimo sul 2.° gradino, e presso a lui si ferma il Sudd. sul gradino inferiore, alla destra del quale sta il 1.° Cerim. rivolto al Celebrante *Venanzi Tit. VI. c. II. §. 6.*, sicchè costituiscano quasi un semicerchio. Allora e non prima il Celebrante co' suoi ministri si segna, lo che fanno pure gli altri del Coro ed incomincia l' Introito al solito: il Turiferario intanto fatta genuflessione all' altare si ritira, toglie il fuoco dal turibolo, lo ripone sulla credenza, o in altro luogo opportuno *Merat. ibid. Tit. IV. rub. VII. §. XXX. in Gav. L h.*, e torna in Coro al suo posto uniformandosi agli altri.

Dopo l' Introito il Celebrante alternativamente co' suoi ministri recita i *Kyrie* ivi medesimo *Turrin. P.I. Sect. II. c. II. §. Sed. ut. — Idem dicant inter se et caeteri in Choro C. Ep. Lib. II. c. VIII. n. 36.*, per la qual

(1) Si è dubitato se il Sudd. debba inchinarsi col Diac. verso il Celebrante nell' atto della Turificazione: il Gav. *P.II. Tit IV. rub. 7. L. h. §. Subd.* seguito dal Turrino Bauldry ed altri sta per la sentenza negativa, appoggiato per tutta ragione alla pratica della Capella Papale. Sembra però più probabile che debba inchinarsi col Diac. per ragione dell' uniformità e dell' assistenza, che presta nella detta Turificazione, onde milita la regola generale addotta da Paride Grassi *Subdiaconus paratus in omnibus facit sicut Diaconus. Lib. I. c. VI.* E così porta la comune pratica *Venanzi Tit. V. c. II. §. 7.* E così praticasi anche dal Turiferario che accompagna il Diac. nella incensazione del Coro.

cosa a suo tempo cioè verso il fine della ripetizione dell'Introito che fa il Celebrante il 2.° Cerim. va ad un dipresso ove il Sudd. suol cantare l'Epistola, donde con una mediocre riverenza avvisa il Coro di ripetere, i *Kyrie* col Sacerdote, e dopo essere tornato alla credenza pur esso li recita con gli Accoliti alternativamente, facendo egli da primo come il Celebrante, e quelli da secondi come i Ministri. Dopo i *Kyrie* il Coro siede (1). Quando poi si canta da'Cantori l'ultimo *Kyrie* tutti si alzano, i sacri ministri si portano in mezzo restando uno dopo l'altro il Diac. sul 2.° gradino, ed il Sudd. *in plano Gav. ibid. L. l.* ed il Cerim. asceso sul 2.° gradino si ferma *in cornu Epistolae* alquanto fuori l'Altare con la faccia rivolta al Celebrante. *Venanzi ibid. c. III.* §. 7. E terminatosi dal Coro l'ultimo *Kyrie* il Sacerdote in tuono competente *cantat alta voce* (Gloria in excelsis Deo) *C. Ep. ibid. n. 38.* con la solita cerimonia dell'apertura delle mani: alla parola *Deo* tutti s' inchinano quindi il Diac. e Sudd. ascendono sulla predella ove fermansi a' lati del Celebrante il 1.° a destra il 2.° a sinistra alquanto dal medesimo discosti, *(Lib. I. Sez. 2.ª Istr. IX. §. VIII. pag. 256.)* allora e non prima tutti proseguono l' inno a voce bassa come si disse de'*Kyrie Merat. ibid. §. XXXV. in Gav. L. n. — non praeveniendo Celebrantem sed subsequendo Bauld. ibid. art. 5. no. 2.*, con le solite riverenze alle parole *Adoramus etc.*; ed i Cantori lo continuano in canto proprio *cum organo C. Ep. ibid. n. 39.* Terminatosi di recitare il Gloria tutti si segnano, i Ministri sacri fanno genuflessione alla Croce mentre il Celebrante fa riverenza se pure non vi fosse il Tabernacolo, e per la via più breve scendono al Banco non uno dopo

(1) Se il canto de' *Kyrie* è prolisso il Celebrante può sedere co' sacri Ministri al banco preparato *S.R.C. d. 16 Mart. 1591. Oscen. G. n. 15. ad 4. in Suppl. decr. ab an. 1588. ad 1599.* dopo averli recitati *in cornu Epistolae* fanno tutti tre riverenza alla Croce dal luogo in cui si trovano, e non già genuflessione *quia non recedunt a medio Bauld. P.III. c. XI. art.5. n. 1.*, e voltandosi per la destra scendono per la via più breve al banco uno dopo l'altro. Ed in fine dell'ultimo *Kyrie* cantato vanno *per longiorem* all'altare ove si fermano in mezzo uno dopo l'altro, il Celebrante bacia l'altare ( *Lib. I. Sez. 2.ª Istr. V. pag. 204.* ) — *Turrin. P. II. Sec. III. c. II. §. accedit* intuona il *Gloria*, o se non deve dirsi il *Dominus Vobiscum etc.* e continuasi il resto al solito.

l' altro, ma in modo che il Celebrante si trovi a destra del Diac. ed il Sudd. a destra del Celebrante. Al Banco si faranno trovare pronti gli Accoliti il 1.° a destra con le due berrette del Celebrante e del Diac., il 2.° a sinistra con quella del Sudd. *Procedant autem*, avverte il Bauldry *ita tempestive ad Sedem ut non sint in via dum cantatur in Choro* Adoramus te, *aut quid aliud ad quod inclinandum est ne cogantur se sistere, vel si id veniat, inclinent se ad altare. P. III. c. XI. art. 5. n. 3.* Ivi il Celebrante siede, aggiustando il Diac. e Sudd. la parte posteriore della Pianeta del Celebrante sul postergale del Banco *(Lib. I. ibid. §. IX.)*; quindi il Diac. consegna al Celebrante co' soliti baci la berretta che riceve dal 1.° Accolito, e poichè questi si è coverto riceve la propria berretta dall'Accolito, come pure il Sudd. riceve la sua dal 2.° Accolito, e fatto mediocre inchino al Celebrante ciascuno dalla sua parte *Turrin. P. I. Sect. II. c. II. §. cantato Evangelio* seggono ambedue e si coprono, alzando gli Accoliti sulla spalliera del Banco la parte posteriore della Dalmatica e Tunicella ( *Lib. I. ibid.§. IX.*) e tutti tre staranno seduti con le mani stese sulle ginocchia (*Lib. I. Sez. 2.ª Istr. II. n. 3. pag. 195.*), e con gli occhi modestamente bassi *Venanzi Tit. IV. c. I. §. 10.* Dopo ciò gli Accoliti vengono innanzi al Celebrante al quale fanno inchino profondo, e si ritirano presso la credenza, il 1.° Cerim. si ferma in piedi a destra del Diac. e tutti seggono finchè sia compito l' inno. Gli Accoliti però stanno in piedi presso la credenza con le mani appoggiate innanzi al petto: *stant Acolythi regulariter apud credentiam. Gav. P. II. Tit. IV. rub. VII. L. n.*, ovvero seggono ad un banco nudo presso la stessa insieme col 2.° Cerim. *si sit consuetudo possunt sedere in humiliori sede juxta credentiam nuda Bauld. ibid. n. 4.* In tal caso dice il Turrino: *ultimi sint in sedendo et primi in surgendo, item sedeant aperto semper capite P. I. Sect. I. c. V. §. Finita.* La Congr. poi dei Riti ha emanato in ordine a ciò anche il seguente decreto: *In Missa solemni quando Celebrans et Ministri sacri sedent, possunt etiam in gradibus Presbyterii sedere Acolythi et etiam Thuriferarius quando non gerit vicem Caeremoniarii. S. R. C. d. 18. Decemb. 1779. Ord. Min. S. Franc. de observ. Concept. B. M. V. in regno Portugal. G. n. 4246. ad 18.* Ma questa sessione

su' gradini dell'altare fuori i Pontificali almeno in Napoli non è in uso.

Alle parole poi indicate *Adoramus te etc.* al cenno del 1.° Cerim. tutti s' inchinano scovrendosi pure di berretta i Ministri sacri, il Celebrante, ed il Clero. *Merat. ibid.* Vedi i decreti della Congr. de' Riti riferiti nel Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VIII. n. 3. No. (2). pag. 247. In fine dell' inno ***non se signant rursus signo crucis*** *Gav. ibid.* Se poi i Ministri sacri non vanno al banco, ma vogliono restare presso l' altare in piedi, debbono durante il canto del *Gloria* starsene sulla predella tutti e tre in linea retta: *quasi pares ex communiori usu Romano Gav. ibid.* Poichè avvertendo la Rub. citata che i Ministri debbono stare uno dopo l' altro al l'intonazione del *Gloria*, e del *Credo*, al *Dom. Vobiscum*, ed alle Orazioni alla Prefazione, ed all' Orazione Domenicale, conchiude lo stesso autore: *Ergo Ministri stare debent unus post alium in Missa non in aliis casibus quam hoc loco praescriptis et nunquam extra Missam. ibid.* In fine poi del *Gloria* si dispongono uno dopo l' altro.

### Dell' Orazione.
### ( *Rub. ibid. Tit. V.* )

In fine dell' Inno cantato dal Coro il 1.° Cerim. portatosi innanzi a' sacri Ministri con mediocre inchino l'invita ad alzarsi, indi r torna al suo posto, e da prima si alzano il Diac. e Sudd. lasciando le berrette a' proprî posti, poi il Diac. piglia la berretta del Celebrante al solito ( *Lib. I. ibid. No* (2) *pag.* 247. ) Discesi intanto dal banco tutti tre si avviano all' altare salutando il Coro prima da parte dell' Epistola e poi da quella del Vangelo (*Lib. I. Sez. 2 ª Istr. VIII. §. IV. pag. 234.* ), nel medesimo tempo gli Accoliti e 2.° Cerim. se stavano seduti fanno ritorno alla credenza un poco prima però che il Cerim. invita i Ministri sacri ad alzarsi ***Merat ibid. §. XXXVIII. in Gav. L. n.*** Arrivati i Ministri sacri ai piedi dell' altare col 1.° Cerim. in linea retta fanno genuflessione ***in plano C. Ep. Lib. II. c. III. n. 10.*** ad eccezione del Celebrante che fa riverenza se pur non vi fosse il Tabernacolo col SSmo: Indi ascende all' Altare il Celebrante accompagnato dal Diac. che gli solleva a destra le pendenze del Camice e si fermano in mezzo uno

dopo l'altro, il 1.° Cerim. si ferma ove stava al *Gloria Merat. ibid.* Arrivato il Celebrante all'altare lo bacia, e terminato il canto dell'inno ed alzatosi il clero, *organo cessante. C. Ep. ibid. c. VIII. n. 39.* si volta al popolo e canta il *Dom. Vobiscum*, e co' sacri Ministri viene immediatamente *in cornu Epistolae*, restando sempre uno dopo l'altro, ove con le solite cerimonie dell'apertura e congiunzione delle mani canta in tuono competente l'orazione che gli viene indicata dal Cerim. Intanto il 2.° Cerim. piglia dalla credenza il Messale alzando il 1.° Accolito l'omerale alquanto dalla parte sua, e tenendolo con ambe le mani quasi pel mezzo elevato fino alla faccia con l'apertura verso la sua destra. *Merat. ibid. Tit. VI. rub. IV. §. XVI. in Gav. L. n.* si presenta al Sudd. verso la sua destra, il quale a lui si rivolge, lo saluta con mediocre inchino, e ricevuto il libro sostenendolo per gli angoli inferiori, con l'apertura verso la sua sinistra, se l'appoggia al petto *deferens illum supra pectus. Rub. Miss. ibid. Tit. VI. n. 4.*, e poiche il 2.° Cerim. ha corrisposto al suo saluto, il Sudd. si rivolge all'altare passandogli il 2.° Cerimoniere a sinistra alquanto indietro. *C. Ep., ibid. n. 40.* Alla conchiusione poi dell'orazione fanno ambedue riverenza alla croce se le parole il richiedono, e si portano in mezzo ove il Sudd. genuflette sul gradino, ed il Cerim. *in plano*, quindi fanno la riverenza al Coro al solito e tornano al luogo primiero: *facta genuflexione in medio vadit ad partem Epistolae contra Altare. Rub. Miss. ibid.* rimanendo sempre il 2.° Cerim. a sinistra un poco indietro. *C. Ep. ibid.* Se le orazioni fossero più, tutto questo si praticherà all'ultima delle stesse: *circa finem ultimae orationis Rub. Miss. ibid.* Avvertendo il Celebrante di cantarlo tutte *sub uno eodemque tono. Merat. ibid. Tit. V. rub. V. §. XVIII.* solenne, o feriale che occorra.

Dell' Epistola, Graduale, e tutt' altro fino all'Offertorio.
(*Rub. Miss. ibid. Tit. VI.*)

Terminata l'orazione tutti seggono, il Diac. passa a destra del Celebrante ove era all' Introito *Turrin. P. II. Sect. III. c. II. §. Diac. vero.*, ed il 1.° Cerim. va a fermarsi in *plano*, allora e non prima il Sudd. *sibi tenens librum* come dice il Cerim. Ep. *cantat Epistolam alta voce ibid.*, e come più chiaramente soggiunge il Tur-

rino stesso : *Epistola cantatur clara , sonora voce , et quiete , ac distincte ibid. §. ad finem.* Intanto il Celebrante la legge pur esso rispondendogli infine il Diac. *Deo Gratias Rub Miss. P. I. Tit. X. n. 1.*, ed immediatamente legge pure il Graduale , il Tratto ecc. al solito (1). Nel cantarsi poi l' Epistola del Sudd. il 2.° Cerim. sarà accorto 1.° a voltare i fogli quando occorre, 2.° di avvisare il Coro con semplice inchino verso di esso, voltandosi per la sua sinistra quando è per nominarsi il nome di Gesù , e di Maria , o del Santo di cui celebrasi la festa acciò il Clero si scovra , ed egli pure col Sudd. fa la debita riverenza : il Celebrante poi se sta leggendo non s' inchina , s' inchina però a' detti nomi quando egli stesso li legge ; inoltre il 1.° Cerim. baderà che il Turiferario vada in tal tempo a preparare il fuoco nel turibolo.

Terminata l' Epistola dal Sudd. i cantori presso il legile incominciano il Graduale ecc. , ed il Sudd. col 2.° Cerimoniere come prima va in mezzo e dietro le solite genuflessioni e riverenze torna al lato dell' Epistola, il 2.° Cerim. si ferma *in plano* all' angolo dell' infimo gradino alquanto discosto dal medesimo con la faccia rivolta all' altare , ed il Sudd. ascende i gradini dell' altare e si porta sul 2.° gradino a destra del Celebrante ove genuflette sull' orlo della predella e drizza il libro , presentandolo in certo modo al Celebrante , il Diac. si ritira un poco più indietro verso l' altare. *Merat. ibid. Tit. VI. rub. 14. §. XVIII. XIX. in Gav. L. z.* ed il Celebrante si volta verso il Sudd. a cui porge a baciare la mano destra che a tal fine poggia sull' orlo superiore del libro , quindi gl' imparte la benedizione, e senz' altro voltandosi di nuovo all' altare va in mezzo al solito, ove dice il *Munda cor meum* con le solite cerimonie. Il Sudd. ricevuta la benedizione appoggia di nuovo il libro al petto , si alza , si volta per la sinistra di rincontro al 2.° Cerim. , e sceso *in plano* gli consegna il libro con le stesse riverenze praticate prima.

Il 2.° Cerim. poi ricevuto il libro , resta ivi tenendolo dritto pel mezzo , il Sudd. ascende sulla predella e tra-

(1) Quando nella Messa , leggesi qualche Seguenza dopo l' Epistola , come in quella *de Requiem etc.* questa deve leggersi tutta intera dal solo Celebrante , e non alternativamente co'suoi Ministri , come ha dichiarato la Congr. de' Riti. *S. R. C. d. 11. Sept. 1847. Veronen. G. n 4950. ad 7.*

sporta il Messale all' altra parte, come praticasi dal serviente nella Messa privata, e resta sul 2.° gradino presso il Celebrante segnandosi ed inchinandosi col medesimo, e rispondendo e voltando i fogli se bisogna secondo che indica l' espressione della Rub. del Messale *ministrant Celebranti. Tit. VI, n. 5.*, a tal lezione poi privata del Vangelo nessuno del Clero si alza, si scopre, e si segna.

Il Diac. intanto al principio del Vangelo voltatosi per la sinistra scende *in plano* di rincontro al 2.° Cerim. che lo aspetta per consegnargli il libro, e lo riceve come il Sudd. con le stesse cerimonie e riverenze, avvertendo a portarlo all' altare dritto *ante pectus C. Ep. ibid. n. 44.* Ricevuto il libro, il 2.° Cerim. immediatamente si mette alla sua sinistra, e prima di portarsi all' altare fanno ambedue le riverenze al Coro incominciando dalla parte dell' Epistola, e da quello che prima incontrano. (*Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VIII. §. IV. pag. 234.*) Arrivati in mezzo a' piedi dell altare genuflettono al solito, il Diac. ascende sulla predella alzandogli il 2.° Cerim. le pendenze del camice, ivi il Diac. depone nel mezzo dell' altare il libro degli Evangeli con l' apertura verso la sua sinistra come l' avea ricevuto dal 2.° Cerim., e senz' altra genuflessione ivi si ferma da presso al Celebrante: il 2.° Cerim. intanto fa ritorno alla credenza. In tutto questo tempo il 1.° Cerim. fermato *in plano* ove era prima vigila per la retta esecuzione di tutte queste cose.

Finita la lezione del Vangelo il Celebrante non bacia il libro, sebbene il Sudd. risponda *Laus tibi Christe. Bauld. ibid. art. V. n. 13.*, e vengono in mezzo i tre Ministri sacri: il Turiferario si accosta all' altare con la debita genuflessione, ascende col Cerim. sulla predella e si amministra l' incenso come prima. Intanto gli Accoliti pigliano i loro candellieri, e preceduti dal 2.° Cerim. si fermano un tantino presso i gradini laterali dalla parte dell' Epistola, amministratosi l' incenso il Turiferario con l' incensiere in cerimonia (*Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VII. pag. 208.*) portando seco la navicella scende *in plano* e si unisce agli altri Ministri inferiori, collocandosi a sinistra del 2.° Cerim.; e così disposti si avanzano in mezzo del Coro fermandosi innanzi all' ultimo gradino dell'altare, alquanto da esso discosti: Nel medesimo tempo il Sudd. voltatosi per la destra scende pur esso *in plano* quasi pel mezzo fermandosi ove sono i Ministri inferiori,

e propriamente innanzi al Turiferario ; il Diac. poi anche scende sul 2.° gradino , e genuflesso a destra del Celebrante sull' orlo della predella profondamente inchinato recita secretamente il *Munda cor meum*, presso allo stesso sta il 1.° Cerim. in piedi.

Dopo tale orazione il Diac. si alza ascende sulla predella piglia il Messale , e sostenendolo come prima s' inginocchia dinanzi al Celebrante sulla predella cercandogli la benedizione a voce intelligibile con le parole *Jube Domine etc.*, ed il Celebrante allo stesso rivolto soggiunge : *Dominus sit in corde tuo etc.* e datagli la benedizione alle parole *in nomine Patris etc.* appoggia la mano sull' orlo del libro e la lascia baciare al Diac. ; quindi il Diac. si alza , si volta al popolo per la sinistra e scende *in plano absque alia reverentia. Turrin. ibid. §. lecto Evang.* , e va a fermarsi alla destra del Sudd. sicchè si trovi innanzi al 2.° Cerim. , ed ivi aspetta con tutti gli altri *donec tempus sit eundi ad cantandum Evangelium C. Ep. ibid. n. 43.* , ritenendo tuttavia il Messale come prima *Merat. ibid. Tit. VI. rub. V. §. XXVIII. in Gav. L. h.* Il Celebrante intanto passa al lato dell' Epistola ove si ferma come all' Introito con le mani giunte *Rub. Miss. ibid.* , e presso allo stesso sta il Cerim.

In fine del Graduale, Tratto, o altro al cenno del 1.° Cerim. fanno tutti sei genuflessione all' altare, il Diac. e Sudd. cioè sul gradino, e gli altri *in plano*, e dietro le solite riverenze al Coro tutti insieme si portano *ad locum Evangelii contra Altare versus populum. Rub. Miss. ibid. n. 7.*, con quest' ordine : fatta la riverenza da parte dell'Epistola tutti per la sinistra si rivolgono di nuovo alla parte opposta per modo che i tre i quali sono alla sinistra di ciascuna coppia cioè il Sudd. , Turiferario , e 2.° Accolito si trovino innanzi al Diac. 2.° Cerim. e 1.° Accolito ; così disposti immediatamente i due Accoliti girando dinanzi agli altri vanno un dopo l' altro a situarsi al luogo conveniente con le spalle al Coro che è verso la parte del Vangelo, per modo che il 2.° il quale precede si trovi dalla parte dell'Altare : in mezzo agli stessi si mette il Sudd. : *cum pervenerint ad locum ubi solet Evangelium decantari, Subd. medius inter dictos duos ceroferarios, tenet librum Evangeliorum apertum ante pectus, vertens renes non quidem altari, sed versus ipsam partem dexteram quae pro Aquilone figuratur. C. Ep. ibid. n. 44.* Il Diac. si ferma innanzi al Sudd. con la faccia rivolta

al medesimo, dietro al Diac. stanno il 2.° Cerim, a destra del Turiferario. *C. Ep. ibid. n. 46.* Allora e non prima tutti del Coro si alzano, il Diac. apre il libro nelle mani del Sudd. al quale lo consegna, e tenendolo questi elevato comodamente, lo sostiene con ambe le mani per gli angoli inferiori: il Celebrante si rivolge allo stesso: *non totaliter vertens renes Altari. Merat. ibid. §. XXVII. in Gav. L. g.*, ed il 1.° Cerim. gli sta a sinistra sul 1.° gradino. *Cav. To. V. c. XI. §. 23* (1).

Quando tutto è all' ordine il Diac. a mani giunte intona il *Dom. Vob.*, e nel dire *Sequentia etc.* segna il libro *ubi est textus Evangelii C. Ep. ibid.*, e se stesso ancora al solito, lo che praticasi ancora da tutti quanti gli altri anche dal Celebrante, ad eccezione del Sudd. e de'due Accoliti dicendo lo stesso Cerim: *Subdiaconus et Ceroferarii perstant veluti immobiles ibid.*, e similmente neppure il Turiferario si segna per essere impedito: il 2.° Cerim. ricevuto il turibolo dal Turiferario lo consegna al Diac. il quale incensa il libro con tre tiri, *primo in medio, deinde a parte dextera libri, mox a sinistra triplici ductu C. Ep. ibid.*: poscia restituisce il turibolo al Cerim. che di nuovo lo porge al Turiferario, il quale leggermente lo agita, acciò non si estingua il fuoco, abbisognando per l' incensazione del Celebrante dopo il Vangelo. *Merat. ex Bisso, Castald., Bauld. Lohner. ibid. Tit. VI. rub. V. §. XXXII. in Gav. L. n. — Caval. ibid. etc.*, ove però il fumo venisse a mancare non deve mettersi altro incenso nel turibolo *ibid. §. XXXVII. in Gav. L. p.—(Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VII. pag. 211.* ) Il Diac. intanto incomincia il canto dell'Evangelo in tuono competente: avvertendo d' inchinarsi verso il libro a' nomi di Gesù, di Maria, ecc. con la solita differenza d' inchini *(Lib. I. Sez 2.ª Istr. III. pag. 198.)*, tutti gli altri poi al nome di Gesù s' inchinano verso la croce: inoltre il 2.° Cerim. dev' essere accorto a voltare i fogli quando occorre *Merat. ibid. §. XXX. in Gav. L. m.*

Finito il Vangelo il Diac. ne indica il principio al Sudd. il quale abbassa alquanto il libro *ut possit initium ejusdem*

(1) In quelle chiese nelle quali vi è l' Ambone potrà dallo stesso cantarsi il Vangelo *C. Ep. Lib. II. c. VIII. §. 45.(Lib. I. Sez. 1.ª Istr. II. §. II. pag. 38. ) — Sin minus ante gradus Presbyterii in cornu Evangelii juxta Rub. Miss. Rom. S. R. C. d. 17. Novemb. 1592. Abulen. G. n. 32. ad 2. in Suppl. dec. ab an. 1588. ad 1599.*

*vibi demonstratum videre. Merat. ibid.* §. *XXXIV*: quindi il Diac. si ritira alquanto, *Turrin. P. II. sect. III. c. II.* §. *cum pervenerint*, verso la destra del Sudd. con la faccia rivolta all'Altare e lo lascia passare, ed il Sudd. senz'alcuna riverenza si porta innanzi al Celebrante col libro aperto al foglio ov'è il principio del Vangelo cantato, *decenter elevatum Turrin. ibid.*, ed ivi appoggiatoselo sulla sinistra con la destra ne indica al Celebrante il principio, quindi con ambe le mani glielo porge a baciare, accostandoselo anche il Celebrante egli medesimo alle labbra con ambe le mani *Caval. ibid.*, ed intanto proferisce le parole *per Evangelica dicta* (1). Dopo tal bacio il Sudd. ritrocede alquanto *Bauld. ibid. art. VI n. 4.*, chiude il libro ritirandolo un poco sulla sua sinistra, per non farlo sul viso del Celebrante *Nuova Raccolta To. II. c. IV. n. 19.*, ed allora soltanto gli fa riverenza *C. Ep. ibid. n. 46.*, e voltatosi per la destra scende *in plano per breviorem a Portu P. II. Tit. IV. rub. 5 no. 23*, di rincontro al 2.° Cerim. per consegnargli il libro come prima *Bauld. ibid.*

Partito intanto il Sudd. i due Accoliti si uniscono insieme e si avanzano in mezzo del Coro preceduti dal 2.° Cerim. ove tutti tre genuflettono, il 2.° Cerim. si ferma al luogo primiero ove aveva consegnato il libro al Diac., che ivi resta per incensare il Celebrante, e consegnatogli il Turibolo aspetta che il Sudd. cali *in plano* e fatta col Diac. profonda riverenza al Celebrante, il Diac. lo incensa con tre tiri, in tal tempo il Sudd. sta fermato *in plano* da parte dell'Epistola all'angolo del gradino rivolto al Diac. Dopo tale incensazione il Diac. restituisce il turibolo al Turiferario, e vanno i Ministri sacri in mezzo ove si fermano uno dopo l'altro, e dietro il Sudd. sta il Turiferario: così disposti il Diac., Sudd., e Turiferario genuflettono, ed il Celebrante intuona il *Credo* (2), alla parola

(1) Quando il Vangelo si canta dall'Ambone non ostante la distanza dello stesso dall'Altare il Celebrante deve aspettare *in cornu Epistolae* il Sudd. che gli porta il libro pel bacio: *quod aequa mente ferendum est cum Rom. Pontifices in Cappella sua idem expectare non graventur. S. R. C. d. 17. Novemb. 1592. Abulen. G. n. 32. ad. 3. in Suppl. decr. ab. an. 1588. ad 1599.* E sempre dopo l'incensazione intonerà il *Credo*.

(2) Quando nella Messa solenne occorre farsi l'Omilia o altro sacro discorso i Ministri vanno a sedere dopo l'incensazione del Celebrante, ed il *Credo* si dice dopo il discorso non mai

*Deum* tutti s' inchinano anche il Turiferario che dopo la genuflessione si ferma alcun poco in mezzo, indi si ritira lasciando la navicella sulla credenza, i Ministri sacri passano a' lati del Celebrante e continuasi come al *Gloria in excelsis* ; al verso *et incarnatus* tutti genuflettono *C. Ep. ibid. n. 52*. Dopo il *Credo* i sacri Ministri vanno al banco come prima , ed ivi seggono sedendo tutti (1), questa volta però gli Accoliti restano in piedi presso il banco il 1.° a destra del Diac. ed il 2.° a sinistra del Sudd. , al verso *et incarnatus* cantato dal Coro i Ministri sacri e tutti quelli che stanno seduti di qualunque ordine essi sieno si scovrono soltanto , e profondamente s' inchinano verso l'altare, gli altri poi che trovansi in piedi genuflettono (2). Terminato il canto di tale versicolo il Diac. e Sudd. si alzano , il Diac. lascia la berretta in mano del 1.° Accolito che la mette sul banco, e fatto un mediocre inchino al Celebrante si parte dal banco e va alla credenza *C. Ep. ibid. n. 54.* ove dal 2.° Cerim. riceve la borsa col corporale, quale piglia da sopra il Calice alzandosi il velo omerale nel mezzo dal 1.° Accolito , accosta-

prima: *juxta Rubricas Missalis , et consuetudinem Rom. Ecclesiae. S. R. C. d. 16. Mart. 1591. Oscen. G. n. 15. ad 8. in Suppl. Decr. ab an. 1588. ad 1599.* La stessa Congr. de' Riti ha inoltre dato in ordine a ciò quest' altro decreto: *Non est incongruum si Ministri Altaris et ipse Celebrans salutationi Concionatoris respondeant. S. R. C. d. 20. Jul. 1686. Angelopolit. G. n. 2971. ad 7.*

(1) I Ministri sacri in tempo del *Credo* possono anche rimanersi presso l' altare cioè in piedi sulla predella, come si detto innanzi dell' Inno Angelico Tit. IV. pag. 376. In tal caso però ricordiamo che al verso *et Incarnatus etc.* cantato dal Coro debbono genuflettere ( *Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VIII. §. XI. n. 1.° nota (1) pag. 239.* ) Inoltre avvertiamo che in tal tempo non può il Celebrante co' suoi Ministri continuare la Messa, come ha dichiarato la Congr. de' Riti co' due seguenti decreti: 1.° « Se nel celebrarsi la Messa Conventuale , nella quale si deve dire il Simbolo , si possa far proseguire la Messa dal Celebrante mentre dal Coro si canta detto Simbolo? » S. R. C. resp. *Non posse. d. 13. Sept. 1670. Benevent. G. n. 2363. ad 11* —2 ° « An Sacerdos celebrans Missam Conventualem in qua Chorus cantare tenetur Symbolum Apostolorum possit illam prosequi eo tempore quò a Choro cantatur Symbolum praedictum ? » S. R. C. resp. *Non posse. d. 17. Decemb. 1695. Jonuen. G. n. 3228.*

(2) Vedi ciò che a tal proposito si è detto nel Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VIII. §. *XI.* n. 1.° Nota (1) pag. 239.

tosi a tal fine alla stessa insieme col Diac. *Nuova Racc. To. II. c. II. art. 3 n. 7.*, e sostenendola elevata (*quasi jacentem Merat. ibid. Tit. VI. rub. VII. §. XLI. in Gav. L. t.*, cioè come stava sul calice) con ambe le mani pei laterali *usque ad oculos C. Ep. ibid.* con l'apertura a se, accompagnato dal 2.° Cerim. a sinistra la porta all'Altare, per la via più lunga *cum decenti mora et gressu, ac cum debitis reverentiis C. Ep. ibid.*, cioè nell'istesso modo col quale portò la prima volta all'Altare il libro de' Vangeli (1).

Arrivato all'Altare estrae dallo stesso il Corporale mette in disparte la borsa *seorsim in eodem altari collocat ita ut non praebeat impedimentum Merat. ibid.*, spiega il Corporale, avvicina il Messale allo stesso, regolandosi in tutto per le cerimonie come fu detto nel §. III. del Celebrante nella Messa privata Tit. II. pag. 301., e ripetuta la genuflessione torna per la via più breve al banco, ove ricevuta la berrètta dal 1.° Accolito, e salutato di nuovo il Celebrante insieme col Sudd. siede e si continua al solito, ritirandosi gli Accoliti presso alla credenza come al *Gloria in excelsis*. È d'avvertirsi poi che il Sudd. può sedere dopo che il Diac. è passato con la borsa, alzandosi di nuovo quando torna dall'Altare, sebbene possa anche rimanere in piedi durante tutto questo tempo *ex consuetudine multorum. C. Ep. ibid.* Il 2.° Cerim. poi arrivato col Diac. a' piedi dell'Altare e fatta la genuflessione alza allo stesso le pendenze del camice, ed arrivato il Diac. sulla predella senz' altro si ritira presso la credenza. In fine del Simbolo cantato i Ministri come prima fanno ritorno all' altare con le debite riverenze e genuflessioni, fermandosi uno dopo l' altro: arrivato il Celebrante all'Altare lo bacia, e quando è terminato il canto, il Clero si alza ed il Celebrante rivoltosi al popolo canta il *Dom. vobiscum*.

(1) Il Diac. nel portare la borsa all' altare oltre la riverenza al Coro ne fa una speciale anche al Celebrante che prima incontra seduto al banco col Sudd. dappresso, purchè però debba passare innanzi agli stessi, così il Merati: *cum debitis Celebranti, Subdiacono, ( si ante eos transeat ) et Choro reverentiis*, *ibid. Tit. VI. rub. VII. n. XLI. in Gav. L. t.*—*Cui tamen* nota il Turrino *Celebrans non aperit caput P. II. Sect. III. c. III. §. dicto versu*, e dopo alcuni passi con proporzionato inchino saluta il Coro sinistro, poi il destro pria di giungere al mezzo, ove arrivato genuflette come sopra e continua al solito.

Dell' Offertorio e tutt' altr › fino al Canone.
( *Rub. ibid. Tit. VIII.* )

Detto il *Dom. vobiscum* il Celebrante di nuovo si volta all'Altare ed intona *Oremus* con le solite cerimonie, e prosegue a voce intelligibile l'Offertorio, il Diac. intanto ascende sulla predella a destra del Celebrante *a Portu P. II. Tit. VII. rub. 9. no. 1.*, il Sudd. fa genuflessione sul gradino e va alla credenza a pigliare il Calice, il Turiferario va al solito a preparare il Turibolo, e tutti del Coro seggono, ed i Cantori soggiungono l'Offertorio. Arrivato poi alla credenza il Sudd., il 2.° Cerim. piglia l'omerale che copre la credenza e lo mette sulle spalle del Sudd., fermandoglielo innanzi il 1.° Accolito, il 2.° Cerim rimuove dal Calice il velo piccolo e lo consegna al 2.° Accolito che lo piega e lascia sulla credenza *ut expeditius portetur calix Gav. P. II. Tit. VII. rub. 9. L. h.*, ed il Sudd. impugna con la sinistra nuda il Calice pel nodo *Gav. ibid. L. i.* ed ajutato dal 2.° Cerim. sovrappone la estremità destra dell' omerale alla palla che covre la patena, e sulla stessa appoggia leggermente la sua destra nuda *ne aliquid decidat Rub. ibid. n. 9.*, e si avvia all' altare seguendolo il 1.° Accolito con le ampolle *a Portu ibid. n. 8.*, e tutt' altro come nelle Messe private. Il Sudd. arrivato all' altare ascende senz'altro sulla predella pe'gradini laterali da parte dell'Epistola *sine ulla genuflexione quia non transit per medium Merat. ibid. Tit. VII. §. L. in Gav. L. i.*, e si ferma a destra del Diac. ivi lascia sull' altare il calice rimuove il velo che lo covriva, ed il Diac. toglie la palla dalla Patena, e la mette presso il corporale verso la destra, poi piglia con ambe le mani la Patena cioè con la destra corrispondentemente alla parte superiore dell'Ostia, e con la sinistra all' opposto *Merat. ibid. §. LIII. in Gav. L. n.*, e coi soliti baci della Patena all' estremità corrispondente a sinistra dell'ostia, e della mano del Celebrante la consegna allo stesso, il quale l' offre al solito restando il Diac. a mani giunte (1), intanto il Sudd. asterge il Calice *Rub.*

(1) Quando non si recita il *Credo* il Sudd. subito che il Sacerdote ha letto il Vangelo accosta il Messale verso il mezzo, e quando va alla credenza porta all' altare sul calice anche la borsa col corporale, in tal caso però non lo copre col velo o-

*Miss. Tit. VII. n. 9.*, ed il 1.° Accolito dispone le ampolline sull'altare come nella Messa privata, il Cerim. alquanto dietro al Celebrante vigila per l'esatta occorrenza di tutte le cose.

Dopo l'offerta collocatasi l'ostia dal Celebrante sull'altare al solito, e messa la Patena sotto il corporale *C. Ep. ibid. n. 61.* Il Diac. ricevo dal Sudd. il Calice e tenendolo col purificatojo come praticasi dal Celebrante nella Messa privata §. *III. Tit.III. pag. 309.* riceve l'ampolla del vino dal Sudd. *Turrin. P. II. Sect. III. c. III. §. Finito Symbolo*, al quale la porge l'Accolito ma senza baci, e co' soliti baci della stessa iufonde il vino nel Calice quanto basta, guardando il Celebrante *C. Ep. ibid. n. 62.*, poi la restituisce al Sudd. il quale la dá all'Accolito, e ne riceve quella dell'acqua: allora il Sudd. la bacia e rivoltosi al Celebrante con la stessa in mano alquanto elevata chiede la benedizione dicendo *Benedicite Pater Reverende*, ed il Celebrante da la benedizione e recita l'orazione al solito infondendo nel vino il Sudd. poche gocce di acqua *caute et modeste a Portu ibid. no. 15.* Dopo tutto questo il Sudd. restituisce all'Accolito l'ampolla dell'acqua, il quale tutto riporta alla credenza senz'altro, il Diac. asterge il Calice se bisogna, e lasciato in disparte il purificatojo piglia il calice con la destra per la coppa, con la sinistra sotto l'orlo del piede nell'istessa positura con la quale pigliò la patena, e baciatolo al piede *Turrin. ibid.* lo porge al Celebrante al quale bacia pure la mano, ed il Celebrante l'offre al solito; in tal tempo il Diac. sostenendo pur esso con l'estremità della sua destra il piede del Calice sotto l'orlo, ovvero il braccio destro del Celebrante *(quia rubrica utitur particula disjunctiva seu a Portu ibid. n. 17.)* dice insieme con lo stesso *Offerimus etc.* tenendo la sinistra appoggiata al petto. E poichè il Celebrante l'ha deposto sull'altare al solito il Diac. lo copre con la palla, indi il Celebrante inchinato continua *in spiritu humilitatis etc.*, ed il Diac. presa la Patena la mette nella mano destra del Sudd. in modo che la parte concava ed interiore guardi il Sudd. *ea enim est nobilior Gav. ibid. L. f.* (1), e la covre

**merale. Arrivato poi all'Altare il Celebrante si scosta un poco dal mezzo, il Diac. spiega il Corporale, e si continua come sopra. *Bauldry ibid. art. VII. n. 3.***

**(1) Non è il Gavanto solo che insegna doversi dal Sudd. so-**

con l' estremità del velo da tal parte pendente: il Sudd. intanto ricevuta la Patena se l' appoggia al petto (lo che

stenere la Patena con la parte concava a se rivolta, ma è questo il sentimento comune de' Liturgisti: e perchè non mancano di coloro i quali mettendolo in dubbio pretendono persuadere il contrario; cioè che debba la parte posteriore della Patena esser rivolta al Sudd., perchè in Rub. non trovasi espressa tale circostanza: vogliamo da prima a scanzo di equivoco riferire per esteso contro questi tali l' autorità uniforme de' Liturgici che lo insegnano, così di fatti leggesi presso il P. Merati: *Diac. accipiens de altari Patenam ponit illam in mani dextera Subd. ita ut pars nobilior Patenae hoc est pars interior respiciat ipsum Subd. P. II. Tit. VII. rub. 9. §. LVIII in Gav. L. r.* E presso il Bauldry: *Subd. ab eodem (Diac.) accipit n dextera manu nuda Patenam, ita ut pars interior ipsum Subd. respiciat P. I. c. XIII. art. I. n. XXIX.* E presso l'a Portu: *Diac. de altari sumit Patenam, et ponit in dextera manu Subd., ita ut pars nobilior Patenae nempe pars interior Subd. respiciat. P. II. c. I. Tit VII. rub. 9. no. 20.*, E presso il Turrino: *Diac. dat Subd. patenam quam ipse nuda mani tenet versa ad se parte interiori. P. II. Sect. III c. III. §. Finito Symbolo circa finem.* E presso Lohner: *Quam (Patenam) ipse* (Subd. *ita gestans ut pars interior ipsum respiciat descendit etc. P. III. Tit. III. §. XI.* E presso il Cavalieri: *Diac. accipiens patenam ponit in manu Subd. ita ut pars interior patenae respiciat ipsum Subd. To. V. c. XIII. decr. IX. n. LVII.* E presso Orazio Cristiani: *Diac. accipiens Patenam ponit illam in manu dextera Subd. ita ut pars anterior Patenae Subd. respiciat. Sect. I. c. X. n. 14.* E presso il Domenichino: *Post oblationem Calicis Subd. recipiat in idextera manu nuda Patenam a Diacono... ita ut pars interior seu concava Subd. respicere debeat. C. III. §. post oblat.* E presso il Venanzi: *La parte anteriore di detta Patena deve riguardare la faccia del Sudd. che la sostiene. Tit. V. c. IV. n 14.* E presso l' autore anonimo dell' opera intitolata *Manuel des ceremonies Romaines* riferita dal Zaccaria ( *Biblioth. Rit. Lib. II. c. III. n. XXXVI.* ) leggesi: *Après l' oblation de Calice, le Diacre met la Patene en la main nuë du Soudiacre, et la couvre de l'extremitè du voile qui pend à son cotè droit. Le Soudiacre l'ayant reçu en telle sorte que le dedans soit tournè vers lui, l' appuye sur sa poitrine etc. To. II. P. I. art. VI. §. 2. n. XXVII.* Dopo tutte queste autorità così chiare a desistere dalla pertinacia di persuadere il contrario si cercherà ancora una prescrizione Liturgica ricavata da un Fonte primario che autentichi questo sentimento comune? Eh! via. La Congr. de' Riti ha dichiarato qual conto debba farsi del sentimento comune dei Liturgici quando non è opposto alle Rub. *Consuetudines repugnantes expositorum opinionibus tolli omnino debent. Non sunt enim laudabiles, imo scandalosae iis maxime qui amant observantiam bonorum rituum. d. 16. Jan. Hispalen. G. n. 2659.*

pratica sempre che camina, è incensato, sta inchinato, o genuflesso), e rivoltosi per la sinistra al popolo va a fermarsi in mezzo avanti all' infimo gradino sul quale fa genuflessione appena arrivato, e dirizzatosi tiene la Patena con la destra elevata fino agli occhi, e lasciando cadere il velo pendente dalla sua parte sinistra sorregge con la sinistra da sotto al velo il gomito destro: e così rimane fino alle parole *dimitte nobis* del *Pater n.* come si dirà in seguito, non genuflettendo se non al tempo dell'Elevazione non ostante che gli altri genuflettano *Merat. ibid.* §. *LX.*

Col Sudd. fa genuflessione anche il Turiferario in piano, e poichè il Sacerdote ha terminata l' orazione *in spiritu humilitatis* col *Veni Sanctificator* al solito, si amministra come prima l' incenso che benedice questa volta con l' orazione *per intercessionem etc.* (1), e ricevuto dal Diac. il turibolo incensa le oblate secondo fu detto nel Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VII. pag. 209. 225. — 26. — 27. accompagnando tale incensazione con le parole *incensum istud. etc. ibid.*, nel qual tempo il Diac. con la sinistra eleva la parte posteriore della Pianeta e con la destra aperta tiene fermo sull' altare il calice pel piede: *ne thuribulo tactus e loco removeatur, vel aliquid ex illo effluat. C. Ep. Lib. I. c. IX. n. 5.* Incensate le oblate il Diac. sempre con la destra rimuove (*senza però strascinarlo Venanzi Tit. IV. c. IV.* §. *17.*) alquanto il calice dal mezzo *C. Ep. ibid. — non extra corporale Gav. P. II. Tit. VII. rub. X. L. b.*, il Celebrante fa riverenza alla Croce, o genuflessione al Sacramento se v' è, il Diac. anche fa genuflessione, ed il Celebrante incensa la Croce incominciando l' orazione *Dirigatur Domine etc.*, dopo di che il Diac. rimette il calice nel mezzo, ripete la genuflessione, inchinandosi il Celebrante o anche genuflettendo come prima, e s' incensa l' altare al solito continuando l' incominciata orazione (*Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VII. pag.*

Vedi ciò che abbiam detto nel nostro Sermone Isagogico posto innanzi al Lib. I. della presente Opera. circa l'autorità de'Fonti Liturgici Secondari P. II. pag. L. Del resto tutti convengono che la Patena anche quando si nasconde sotto il corporale debba riporsi con la parte concava rivolta al Celebrante, quantunque la Rub. non noti questa circostanza, e tal' è di fatti la comune pratica; e perchè poi quando si nasconde nel velo lungo non deve in simil guisa la parte concava della stessa guardare il Ministro che la sostiene?

226.) Nell' incensarsi la croce il 2.° Cerim va a rimuovere il Messale dalla parte del Vangelo genuflettendo in piano dietro al Sudd. nel passare per mezzo.

Terminata l' incensazione dell'Altare il Celebrante consegna il Turibolo al Diac. recitando le parole *Accendat etc.* e viene incensato dallo stesso come a principio della Messa stando a destra del Diac. il Turiferario : intanto i due Accoliti si dispongono dietro al Diac. il 2.° con l'ampolla dell' acqua ed il piattino, ed il 1.° col manutergio. Il Diac. incensato il Celebrante va col Turiferario ad incensare il Coro secondo l' ordine ed il modo indicato nel 1.° libro or ora citato, e tutti si alzano (1). In fine incensa il Sudd. il quale si volta al Diac. ed all' altare senza genuflessione, e lasciato il turibolo va a mettersi dietro il Celebrante sul più alto gradino ove prima genuflette, poi è incensato dal Turiferario e senz'altro rivoltosi all'altare sta fermo con le mani giunte.

Partito il Diac. i due Accoliti si presentano al Celebrante fermandosi sul primo gradino, gli danno a lavare le dita co'soliti baci dell' ampolla e manutergio, e co'soliti inchini allo stesso avanti e dopo, e tornati alla credenza rimettono ogni cosa al proprio luogo ed ivi si fermano col 2.° Cerim. Il Celebrante intanto si porta al mezzo continua la Messa al solito assistendogli al Messale il 1.° Cerim. All'*Orate Fratres* se il Diac. non è ancor tornato il Sudd. risponde *Suscipiat etc. Gav. P. II. Tit. VII. rub. 10. L. c.— absque capitis inclinatione Merat. ibid. P. II. Tit. VII. rub. X. §. LXXIX. in Gav. L. c.* (Vedi innanzi il §. IV. Tit. VII. pag. 349.) *a Portu. P. II. Tit. VII. n. 10. no. 20.* Appoggiandosi in tal tempo la Patena al petto *nuova Racc. To. II. c. V. n. 26.* Il Turiferario intanto dopo che il Diac. ha incensato il Sudd. riceve dallo stesso il turibolo ed ivi si ferma, incensa poi il Diac. arrivato che è al suo posto dietro al Celebrante, con due tiri ed inchino avanti e dopo *Merat. ibid. §. LXXV.*, indi si rivolge agl Accoliti e 2.° Cerim. per incensarli e li saluta, e dopo che essi sonosi scambie-

(1) **Riferiamo ora un decreto della Congr. de' Riti omesso nella citata Istr. del Libro I., il quale dichiara che il Diac. non può esimersi dall' incensazione del Coro sotto qualunque pretesto di consuetudine:** ***Non videtur sub quovis praetextu consuetudinis excusandus Diac. Evangelii quin Chorum thurificet, juxta regulas libri Caeremonialis. S. R. C. d. 15. Mart. 1608. Alexandr. G. n. 227. ad 10.***

volmente invitati, incensa ciascuno di essi con un tiro doppio il 1° al 2.° Cerim., il 2.° al 1.° Accolito, ed il 3.° al 2.° Accolito, e salutatili di nuovo, (al quale saluto essi pur corrispondono tutti insieme) si porta a' cancelli dell'altare *Bauld. ibid. n. 20.*, ed incensa il popolo come nel Vespro procurando che l'incensazione sia compiuta per la fine del Prefazio: *paulo antequam dicatur* Sanctus *Bauld. ibid. n. 18.* (1).

Compiuta l'incensazione si ritira il Turiferario e va al posto suo in coro, il Celebrante poi arrivato alla coochiusione dell'ultima orazione poste le mani sull'altare canta le parole *Per omnia etc. — clara voce C. Ep. ibid. n. 67.*, e continua tutto il resto fino al *Sanctus* in canto competente e con le stesse cerimonie prescritte innanzi per la Messa privata. (*§. III. Tit. III. pag. 312.*), ed al *Deo nostro* del *gratias agamus* tutti s'inchinano verso la croce, e nel rispondersi al Coro *dignum etc.* gli Accoliti fatta genuflessione si partono dalla credenza, e vanno a preparare le torce, lo stesso praticasi da quelli assegnati con essi a portare le altre torce, assumendo in tal tempo in luogo opportuno le cotte arricciate secondo l'uso. Compiuto il canto della Prefazione il 1.° Cerim. si ritira

(1) IlTurrino vuole che nella Messa s'incensi anche il Cerim. il quale assiste al Celebrante: *Incensatio enim* dice *debetur singulis sicuti etiam osculum pacis, quod in Cappella Papae servatur teste Marcello qui dicit Diaconum Praelati, vel Cardinalis Celebrantis incensare omnes usque ad credentiarios, a quorum aliquo ipse quoque incensatur. P. I. Sect. II. c. VI. §. facta incensatione.* Ed il Moroni attesta che nella Cappella Pontificia nella Messa solenne quando v'è tempo sono incensati tutti quelli a' quali si da la pace: *se il prefazio si prolungasse, e rimanesse tempo da incensare gli altri, dovrebbero ricevere l' incensazione quelli, che hanno la pace. §. X. n. 1. Terminata l' incensatura.* Ora la pace come egli stesso attesta si dà anche al 1.° maestro di Cerimonie. *Salito il cerimoniere (che ha ricevuta la pace dal Prete assistente) sul ripiano dell' altare, passa la pace al decano dalle Rota, al primo maestro di cerimonie, al primo cameriere etc.* Poichè secondo ha decretato la Congr. de' Riti: *Pacem dari debere omnibus Choro interessentibus. S. R C. d. 15. Jul 1724. Leirien. G. n. 3810.* Quindi anche il Cerim. ha l'incenso. L'uso comune tuttavia porta che a Messa non s'incensi il Cerim. trovandosi occupato presso il Celebrante per l'assistenza al Messale; però è da notarsi che nella Messa Pontificale il Presbitero è incensato non ostante che si trovi pur egli occupato in tale ufficio in cambio del Cerimoniere.

alquanto verso la sinistra, il Diac. e Sudd. ascendono all' altare ove dicono col Celebrante mediocremente inchinati il *Sanctus*, segnandosi al *Benedictus* col Celebrante ad eccezione del Sudd. *Rub. Miss. P. II. Tit. VII. n. 11.* lo stesso praticasi da tutti quanti gli altri. Intanto il Sacrista fa suonare le campane grandi della Chiesa *Gav. P. II. Tit. VII. rub 11. L. h. ut moneatur Populus Bauld. ibid. n. 24.* (1).

Del Canone della Messa fino alla Consecrazione.
*(Rub. ibid. Tit. VIII.)*

Recitatosi il *Sanctus* il Celebrante continua la Messa al solito, il Sudd. scende *in plano* ove era prima ed allora il Clero s' inginocchia *(Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VIII. §. XI. n. 1.° pag. 239.)*, il 1.° Cerim. volta il foglio del Messale trova il Canone, e poi va a fermarsi a destra dell' altare sul 2.° gradino, il Diac. cambia posto genuflettendo nel passare per mezzo, cioè insieme col Sudd. quando è arrivato *in plano*, ed il 2.° Cerim. fatta pur esso genuflessione si parte dall'Altare va in Sacrestia, o dietro l'Altare, ove sono gli Accoliti già pronti con le torce accese per diriggerli ed accompagnarli, e dopo averli ordinatamente disposti in coppia per modo che gli Accoliti della Messa si trovino in ultimo luogo dalla parte di dietro, e tutti con la torcia nella mano che guarda il corpo della Chiesa (*Lib. I. ibid. Istr. IX. §. XI. I. pag. 260.)*

(1) Il suonare il campanello al *Santus* ed all' Elevazione anche nella Messa solenne non è più che un uso: *pro quibus (Missis solemnibus) Rub. non jubet ut in privatis eamdem (campanulam) pulsari ad finem Praefationis, et ad Elevationem Sacramenti. Gardell. n. 5. in §. XVI. Instr. Clem.* Per la qual cosa soggiunge il Bauldry *non pulsatur regulariter. P. III. c. XI. art. VII. §. 24.* e così costumasi in più chiese di Roma nelle quali si tralascia nelle Messe solenni il suono dello stesso, come riferisce il Gardellini medesimo *ibid* Anzi ne la stessa Cappella del Papa non se ne fa uso *ita in Cappella Sanctissimi Bauld. ibid.* Tale consuetudine per altro è lodevole massime quando si adoperasse tal segno per avvertire quelli che debbono sonare le grandi campane: *quam (campanulam) pulsant aliqui etiam in Missa solemni, et placet per alterum ex Acolythis, ut moneantur ii qui majores debent pulsare campanas et tempus ignorant eas pulsandi quia longius absunt. Gav. P. II. Tit. VII. rub. 11. L. h.— Bauld. ibid.—a Portu P. II. Tit. VII. rub. 11. no. 3. etc.*

li conduce in Coro precedendoli a mani giunte. Ivi arrivati il 2.° Cerim. si ferma in mezzo del Coro dietro al Sudd. ed a' due lati si dispongono tutti uniti in una sola linea i Ceroferarî, slargandosi i primi che vanno innanzi verso i sedili del Coro, e restando gli Accoliti della Messa a' suoi fianchi : così disposti fanno tutti insieme genuflessione e salutano il Coro al solito *ex praxi Urbis. Bauld. ibid. art. VIII. n. 2.*, poi salutansi scambievolmente, al qual fine dopo fatta la riverenza da parte dell'Epistola, tutti si rimettono come prima con la faccia all' altare rivolti, il 2. Cerim. si ritira alquanto indietro, ed i due Accoliti come più degni vanno a situarsi vicino a' gradini dell' altare, un poco dietro il Sudd. alquanto discosti dallo stesso. *Bauld. ibid. (Lib. I ibid. Istr. VIII. §. II. No. (1). pag. 234.)* scambievolmente rivolti, la 2.ª coppia situasi appresso e così in seguito, sicchè gli ultimi ossia i meno degni si trovino verso i cancelli del Coro al capo de' quali sta tuttora il 2.° Cerim. Così disposti si salutano scambievolmente fra loro gli Accoliti e Ceroferarî, ordinati in due file parallele, con riverenza mediocre, e tornano come prima ciascuno a suo posto, ritrocedendo innanzi tutto i meno degni verso i banchi laterali del Coro e genuflettono ad una competente e giusta distanza fra loro, ed il 2.° Cerim. ripetuta la genuflessione torna alla credenza.

Saranno poi accorti i Ceroferarî ad accompagnare tali riverenze con la mutazione delle torce da una mano all'altra, dovendo queste in ogni caso quando vengono in Coro o ne partono, e quando vi restano genuflessi, sempre tenersi con quella mano che guarda il corpo esteriore della chiesa. *Bauld. ibid. (Lib. I. ibid. Istr. IX. §. XVI. pag. 260.).* È d' avvertirsi inoltre che occorrendo venire in Coro per dietro l' altare, ove fosse angusto il passaggio il 2.° Cerim. condurrà gli Accoliti in Coro non disposti in coppie ma in fila per modo che precedano quelli che debbono genuflettere dalla parte dell'Epistola, e fra questi debbono andare innanzi i meno degni uno dopo l' altro : per lo contrario fra quelli che debbono genuflettere da parte del Vangelo precede il 2.° Accolito della Messa e così appresso prima i più degni poi i meno degni etc.

Il Diac. intanto assiste al Celebrante presso al messale svolgendo i fogli ecc., ed al principio del *Memento* dei Vivi si ritira un poco verso l' angolo destro dell' altare ove resta con le mani sempre giunte fino alla conchiusio-

ne *et omnium circumstantium*, allora il Turiferario va al solito a preparare il Turibolo.

Alle parole poi *quam oblationem* del Canone il Diac. passa a destra del Celebrante con la genuflessione in mezzo fermandosi sul gradino sotto la predella; il Turiferario avvisato dal 2.° Cerim. viene in Coro e postosi a destra del 2.° Cerim. che tiene in mano la navicella si accosta a'gradini laterali dell'altare dalla parte dell' Epistola e genuflette, poi si alza apre il Turibolo ed il 2.° Cerim. sparge sul fuoco dell' incenso senza benedizione ritenendo tuttavia la navicella; e nel dirsi dal Celebrante le parole *qui pridie etc.* il Diac. s' inginocchia sulla predella, il Sudd. sull' infimo gradino, ove pure genuflettono di lato il 2.° Cerim. e Turiferario *Bauld. ibid. n. 3.*, il 1.° Cerim. s' inginocchia sul 2.° gradino da parte dell' Evangelo, lo stesso praticasi da' cantori i quali in tal tempo debbono compiere il loro canto fino alle parole *Benedictus qui venit exclusive — Tum silet chorus, et cum aliis adorat. Organum vero si habetur cum omni tunc melodia et gravitate pulsandum est. C. Ep. ibid. n. 70.* Nell' elevarsi poi l' Ostia tutti profondamente s' inchinano il Diac. eleva la Pianeta dalla parte posteriore, ed il Turiferario incensa il Sacramento con tre tiri doppi, e suonansi come al *Sanctus* le campane maggiori della Chiesa. *Gav. ibid. Tit. IX. rub. 8. L. f.* Nell' abbassarsi l' Ostia il Diac. ascende sulla predella genuflette col Celebrante *Merat. ibid. Tit. IX. rub. VIII. §. XXX. in G. L. q.—Caval ex Castald.* per ajutare il Celebrante nell' alzarsi *ibid. c. XVIII. §. 23*; quantunque il Bauldry dica che il Diac. debba ascendere sulla predella quando il Celebrante si leva dalla genuflessione *ibid. n. 4.*, scovre il calice e torna a genuflettere ov'era prima voltandosi per la sinistra. Lo stesso praticasi all' elevazione del calice, dopo la quale il Diac. di nuovo asceso sulla predella covre il calice e col Celebrante genuflette, poi cambia posto senza genuflettere nel passare per mezzo, e tutti si alzano nel medesimo tempo il Sudd., i Cerimonieri, il Turiferario ecc. e così restano in piedi fino a tutta la comunione *C. Ep. ibid. n. 71.* ed i cantori immediatamente ripigliano il v. *Benedictus* del *Sanctus* omesso a causa dell' Elevazione (1). Nel ripetersi poi dal Diac. la genuflessione

(1) Anche quando il canto del *Sanctus* è breve, il versicolo *Benedictus* deve cantarsi dopo l' Elevazione come ha dichiarato

a sinistra del Celebrante dopo cambiato posto, anche il 2.° Cerim. e Turiferario fanno genuflessione in piano, il Turiferario però la fa doppia *Turrin. P. I. Sect. II. c. IV. §. dicto Sanctus* e si ritira; il 2.° Cerimoniere va a deporre la navicella sulla credenza e poi va in mezzo del Coro ove fa cenno a' ceroferari di levarsi ed uniisi tutti insieme fanno genuflessione doppia al Sacramento come si è detto del Turiferario *ibid. c. VI. §. ad finem. Merat. ex Castald Biss. Bauld. ibid. n. 28. — propter reverentiam SS. Sacramenti quod est super eo(altari) C. Ep. Lib. I. c. XXI. n. 3.* — (*Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VIII. §. II. No. (3). pag. 233.* Indi salutano il Coro e portano via le torce con lo stesso ordine col quale vennero. Gli Accoliti aggiunti poi si rimettono le cotte corali e con tutti gli altri tornano a' proprî posti in Coro con le solite genuflessioni e riverenze.

Del Canone dopo la Comunione ed altro fino a tutta la Comunione.
( *Rub. Miss. ibid. Tit. IX. X.* )

Il Celebrante deposto sull' altare il calice continua la Messa al solito. Al principio del *Memento* de'Morti il Diac. come prima si accosta alquanto, avvicinandosi un' altra volta per assistere al Messale alle parole *ipsis Domine*; arrivato poi il Celebrante alle parole *per quem haec omnia Domine etc.* il Diac. fatta la genuflessione al Sacramento cambia posto passando a destra, intanto il Cerim. si accosta per assistere al Messale *Bauld. ibid. n. 10.*, alle parole *praestas nobis* il Diac. scovre il calice e genuflettono tutti tre il Celebrante il Diac. ed il Cerim., e dopo che il Celebrante ha deposta l' Ostia sul corporale ed ha asterse le dita da' frammenti sul calice, il Diac. covre di nuovo il calice ripetono tutti tre la genuflessione, ed il Celebrante stando con le mani appoggiate sul corporale, incomincia in canto le parole *per omnia saecula etc.* All' *Oremus* s' inchinano verso la Croce, anche il Sudd., e nell' incominciarsi il *Pater noster* il Diac.

col seguente decreto la Congr. de' Riti: « Ubi cantus Chori non « producitur usque ad elevationem Hostiae: *Benedictus qui ve-* « *nit etc.* cantari debet post elevationem, an immediate post « primum *Hosanna*? » S. R. C. *resp. Cantari debet post elevationem. d. 12. Novemb. 1831. Marsor. G. n. 4520. ad 33.*

fa genuflessione e va dietro il Celebrante ove si ferma senz' altro in tempo di tale orazione.

Alle parole intanto *et dimitte nobis etc.* genuflettono nel mezzo ove sono il Diac. e Sudd. ed ascendono ambedue sulla predella al lato dell' Epistola accostandosi alla stessa anche il 1.° Accolito pe' gradini laterali dell'altare ove il Sudd. porge la patena al Diac. che sta alla sua sinistra, il quale la scopre, l'asterge col purificatojo e sostenendola con ambe le mani per taglio cioè eretta presso l'orlo laterale del Corporale nella parte dell' Epistola *Venanzi Tit. IV. c. V. §. 21.* per modo che la parte concava guardi il mezzo del corporale, e co' soliti baci la consegna al Celebrante, dopo terminata l' orazione domenicale.

Il Sudd. intanto deposta la patena con l'ajuto del 1.° Accolito si toglie l' omerale slacciandoselo per altro da se stesso *nuova Racc. To. II. c. III. n. 9.* ed ambedue genuflettono, e tornano ambedue al posto primiero il Sudd. *in plano* nel mezzo, ed il 1.° Accolito alla credenza ove piega l'omerale e lo lascia sulla stessa alla parte opposta del Messale. Quando poi il Celebrante ha già sottoposta la patena all'ostia il Diac. scopre di nuovo il calice e genuflette col Celebrante e Cerimoniere: alle parole poi *Pax Domini* il Sudd. genuflette sul gradino (1) mentre

(1) L' Anonimo Italiano dalla regola generale che i Ministri sacri dopo la consecrazione dovendo passare da una parte all' altra dell' Altare fanno genuflessione a' lati del Celebrante prima di partire e dopo arrivati ne eccettua il caso di partire dal mezzo al *dimitte nobis* del *Pater noster*, nel qual caso dice la fanno in mezzo prima di partire secondo la Rub. del Messale che or ora riporteremo. *Istr. pel Diac. nella Mes. solen Nota. Primo verso il fine.* E coerentemente a questa regola nell' Istr. pel Sudd. stabilisce che il Sudd. asceso al *Pax Domini* alla sinistra del Celebrante ivi faccia genuflessione con gli altri, omettendo di farla sull' infimo gradino prima di partirsi dal mezzo, come a *dimitte nobis* del *Pater noster*. I Liturgici però concordemente insegnano che non solo al *dimitte nobis*, nel partirsi dal mezzo debbasi ivi genuflettere, ma anche al *Pax Domini*, perchè nell' uno e nell' altro caso non v' è un vero passaggio dall' un lato all' altro dell' altare del quale caso parla la regola generale, siccome nella Messa solenne innanzi al SS. esposto il Diac. e Sudd. nel partirsi dal mezzo dopo l' intonazione del *Gloria* e del *Credo* fanno ivi genuflessione, ed arrivati a' fianchi del Celebrante continuano senz' altro la recita dell' Inno Angelico e del Simbolo, come pure nel partirsi dal

il Cerim. genuflette sulla predella, e va alla sinistra del Celebrante ritirandosi a tal fine il Cerim. sul 1.° gradino

mezzo all' *Oremus* che precede l' Offertorio il Diac. e Sudd. il 1.° per portarsi alla destra del Celebrante, ed il 2.° per andare alla credenza, al solito genuflettono solo in mezzo prima di partire dal posto ove sono *Nuova Racc. To. II. P. I. c. IX. art. 2. art. 11. n. 10. 13. 15.*, e lo stesso praticasi in fine del Prefazio quando partonsi dal mezzo per andare a recitare il *Sanctus* a' fianchi del Celebrante, per la medesima ragione, di non esservi cioè vero passaggio dall' uno all' altro lato dell' altare. L' eccezione dunque di un solo di molti casi simili e paralleli dalla regola generale, contro la opinione concorde ed uniforme de'più accreditati Liturgici, a persuadere dovrebb' essere fondata su di buone e sole ragioni che il suddetto Anonimo per altro tace affatto. Forse volle dedurre la sua asserzione dalle parole stesse della Rub. suindicata che qui riportiamo: *Diac. stans post Celebrantem, cum in Oratione Dominica, dicitur* Et dimitte nobis *facta ibidem genuflexione vadit ad dexteram Celebrantis et Subd. circa finem Orationis Dominicae facta genuflexione revertitur ad Altare, et stans in cornu Epistolae porrigit patenam Diac. qui eam discooperit et purificatorio abstergens, dat Celebranti, illius manum deosculando, et quando opus est discooperit et cooperit calicem, et cum Celebrante adorat. Subdiaconus reddita patena et deposito velo quod ab humeris ejus pendebat genuflectit et descendit retro post Celebrantem : et cum dicitur* Pax Domini, *iterum genuflectens accedit ad sinistram Celebrantis et simul dicunt* Agnus Dei, *deinde facta ibidem Sacramento genuflexione redit post Celebrantem. Rub. Miss. P. II. Tit. X n. 8.* Ove la espressione *iterum genuflectens accedit* equivale a quest' altra *iterum postquam genuflexerit, accedit* adoperandosi d' ordinario nella Rub. in senso passato i participi presenti in *ns* come dottamente dimostra il Chiaris. n. Can. Ferrigni nella Nuova Raccolta di Cerim. sacre da lui compilata. *To. III. c. IX. Del Sabbato Santo art. IV. n. 34. Nota in piedi di pagina alla nota Benedizione del Fonte.* Quindi è che i Commentatori della Rub. stessa del Messale, e gli Espositori de' sacri riti hanno spiegato il participio *genuflectens* per la genuflessione che il Sudd. deve fare sull' infimo gradino prima di portarsi alla sinistra del Celebrante, siccome praticasi alle parole *Dimitte nobis* del *Pater noster* dal Diac. e Sudd. secondo la stessa Rub. Così di fatti la dichiara il Bauldry : *Et dum Celebrans dicit* Pax Domini.. *genuflectit Subd. et ascendit ad sinistram ipsius iterum genuflectens cum eo ad Altare. De Subd. Off. P. I. c. XIII. art. I. n. 34.* Così la dichiara pure il Cavalieri : *Cum Celebrans canit* Pax Domini etc. *Subd. genuflectit super infimum gradum in medio, et accedens ad sinistram Celebrantis genuflectit iterum de more unico genu, eodem tempore quo post coopertum Calicem Celebrans et Diac. genuflectunt; To. V. c. XXIII.*

fuori lo stesso dalla parte del Vangelo, e dopo che il Celebrante ha posto la particola nel calice ed ha asterse le

§. *12*. Tal' è anche il sentimento di Ippolito a Portu. *Subd. genuflectit super infimum gradum in medio ubi est: statim ac pervenit ad sinistram Celebrantis, genuflectit iterum apud altare eodem tempore quo post coopertum Calicem tum Celebrans quam Diac. in suis locis genuflectunt. P. II. Tit. X. rub. VIII. no. 12. 13.* Così l'intende pure il Merati: *Cum Celebrans dicit* Pax Domini *Subd. genuflectit in loco suo super infimum gradum in medio ubi erat, et accedit ad sinistram Celebrantis et statim ac pervenit ad ejusdem sinistram genuflectit iterum apud Altare eodem tempore quo post coopertum calicem tam Celebrans quam Diac. suis in locis genuflectunt. P. II. Tit. X. rub. VIII. § XL. in Rub. et cum dicitur.* Lo stesso rilevasi dal Turrino: *Ministri ad orationem Dominicam, et Subd. dicto* Pax Domini, *priusquam recedant a propriis locis genuflectunt. P. I.. Sect I. c. IV. §. Tertia regula est.* E dal Lohner: *Dum canitur* Pax Domini *(Subd.) facta genuflexione ad Celebrantis sinistram ascendit. Instr. pract. I. P. III. Tit. III. §. XIV.* Altrettanto dice il Venanzi: *Quando il Celebrante dice:* Pax Domini etc., *il Sudd. fatta genuflessione col destro ginocchio sopra l'infimo gradino ascende sulla Predella alla sinistra del Celebrante, col quale unitamente di nuovo genuflette col destro ginocchio etc. Tit. V. c. V.. n. 16.* E l'autore anonimo dell'opera intitolata *Manuel des Ceremonies Romaines* altra volta eziandio allegata uniformandosi al sentimento de' surriferiti Rubricisti dice: *A ces paroles* Pax Domini *il (le Soudiacre) fait la génuflexion sur le dernier dégré, monte à la gauche du Célebrant où en arrivant il fait la genuflexion avec lui et dit avec le Célebrant* Agnus Dei. *To II. art. VI. §. II. n. XXXII.* Il Baldeschi ancora insegna lo stesso: *Allorchè il Celebrante dice* Pax Domini etc. *( il Sudd ) fa di nuovo genuflessione* (Rub. ibid.), *ascende alla di lui sinistra, ed ivi fa genuflessione cogli altri, e poi inchinandosi verso il SS. dice* Agnus Dei etc. *To- II. c. V. §. 29. — c. IV. §. 23.* In fine così tengono il Benvenuti citato dal Merati, il Castaldo *Lib. I. Sect. VII. c. I. §. 19.*, il Domenichino *Epit. sacr. rit. c. III. §. cum. dicitur.* il Dichich. *voce Messa solenne vol. II. §. XVIII* ed altri. Nè vale il dire in favor dell'Anonimo doversi evitare tante genuflessioni in sì breve tempo, poichè anche il Diac. che porta la borsa all'altare o il libro de' Vangeli nella Messa innanzi al SS. esposto pria genuflette sull'infimo gradino, poi sulla predella appena arrivato, ed in fine sulla predella stessa pria di partirsi per tornare al banco; *nuova Racc. ibid. n. 11. 14;* similmente il Celebrante genuflette pria di mettere le particole sulla patena per la comunione, e poi ripetuta la genuflessione si volta al popolo pel *Misereatur.* Vedi innanzi l'appendice I. al §. III. pag. 334. Ed il Sudd. stessso data la pace al Coro nel ritorno all'altare fa prima genuflessione sull'infimo gradino, e dopo aver data la pace al Cerim. va a destra del Celebrante ove

sue dita nel dire l' orazione *Haec commixtio* il Diac. copre di nuovo il calice e genuflette insieme col Celebrante e Sudd., quindi tutti tre mediocremente inchinati battendosi leggermente il petto dicono insieme *l' Agnus Dei* a voce mediocre, lo stesso praticano tutti quanti gli altri, avvertendo i ministri sacri, a' quali non compete appoggiare le mani all'altare e lo stesso dicasi degli altri, di muovere lentamente la destra nel battersi, ovvero di fermarla al petto *usquedum percutiunt pectus secunda et tertia vice Merat. ibid. Tit. X. rub. VIII. §. XLI. in Gav. L. f.* Dopo il 3.° *Agnus Dei* il Sudd. fa genuflessione al Sacramento e torna *in plano* ov' era prima, il Diac. s' inginocchia sulla predella come in tempo dell'Elevazione senza però inchinarsi, ed il 2.° Cerim. portasi a sinistra del Sudd., ove arrivato fa la solita genuflessione. Intanto i cantori cantano *l'Agnus Dei* ed il Celebrante recita la prima delle tre orazioni innanzi la comunione, terminata la quale il Diac. si alza, bacia a mani giunte l'Altare col Celebrante e rivoltosi allo stesso riceve la pace secondo fu detto nel Libro I. Sez. 2.ª Istr. VI. pag. 205. Dopo ciò il Celebrante continua come prima le due seguenti Orazioni, il Diac. genuflette al Sacramento e rivoltosi per la sinistra per non voltare le spalle al Sacramento *Bauld. ibid. no. 14.*, porta la pace al Sudd.

genuflette appena arrivato; e così di altri casi simili. Aggiungasi che nel caso nostro queste due genuflessioni neppure così immediatamente succedonsi, perchè la prima deve farsi *cum dicitur* Pax Domini *Rub. cit.* sicchè il Sudd. al più tardi arriva all'altare nell' incominciarsi dal Coro la risposta *et cum Spiritu tuo*, e per la seconda genuflessione deve aspettare che il Coro canti tali parole, e che il Celebrante dica tutta per intero l'orazione *Haec commixtio etc.*, dopo la quale coperto il Calice si fa genuflessione da' sacri Ministri *Rub. ibid.* Quello però che mostra più chiaramente la insussistenza dalla eccezione unica alla regola generale fatta dall'Anonimo Italiano (e questo si che è mirabile da vero) è la contradizione a' suoi stessi principi: di fatti nella sua Istr. pel Cerimoniere nella Messa solenne de' defunti, in cui si contengono le cose particolari degli altri Ministri al §. *Nota primo, che quando si presenta etc.* dice: *un poco prima che il Celebrante dica* l'Agnus Dei *fa cenno al Sudd. che fatta genflessione si porti alla sinistra del medesimo ivi giunto fa genuflessione con gli altri, ed inchinato etc.* Dove dunque dovrà sentirsi l' Anonimo Italiano nella eccezione tutta sua propria alla regola generale, ovvero nella Istr. ultima allegata, nella quale dimentico della sua eccezione, si uniforma al sentimento dei tanti accreditati Liturgici poco innanzi riferiti?

quindi passa a sinistra del Celebrante ove fa genuflessione, e nel medesimo tempo la fa sul gradino il Sudd. ed il 2.° Cerim. *in plano* e vanno questi a portare la pace al Coro secondo le regole assegnate nella citata Istr. VI.

Distribuita la pace in Coro secondo l'ordine descritto nell'Istr. VI. del Lib. I. Sez. 2.ª tornano ambedue all'Altare, il Cerim. passa a destra del Sudd. e genuflettono come prima, in fine il Sudd. dà la pace al 2.° Cerim. ed ascende sulla predella a destra del Celebrante ove di nuovo genuflette al Sacramento genuflettendo anche il 2.° Cerim. *in plano*, il quale la porta al 1.° Cerim. che si fa trovare *in plano* in uno de' due lati dell'altare ove gli torna più comodo (1), ed in fine va alla credenza e dà la pace al 1.° Accolito, e questi la passa al 2.° Nel dirsi dal Celebrante le parole *Domine non sum dignus* il Diac. con gli altri Ministri mediocremente inchinato si batte il petto, in tempo poi della Comunione sotto ambedue le specie s'inchina con gli stessi profondamente verso il Celebrante *non autem tempore intermedio Bauld. ibid. n. 21*. Dopo la sunzione dell'ostia il Sudd. scovre il calice (2) e genuflette col Diac. e Celebrante. Intanto il 1.°

(1) La pace in Coro si da a tutti, meno a quelli che sono occupati in tenere le torce, come a tutti pur si da l'incenso, e non deve escludersene il Cerim. Vedi innanzi la nota (1) al Tit. VIII. pag. 390.

(2) V'è quistione fra i Liturgici se debbasi dal Diac. o pure dall'Accolito scoprire il calice e ministrare l'acqua ed il vino per l'abluzione e purificazione, non trovandosi dopo la sunzione dell'ostia esser tornato all'altare il Sudd. dal portar la pace al Coro. Alcuni pensano che possa farlo l'Accolito altri vogliono che debba in tal caso ministrare al Celebrante il Diac. lasciando il libro, e cambiando posto con le solite genuflessioni: *tum quia* dice il Turrino *proprium munus Diac. est inservire Celebranti, tum quia quando haec duo concurrunt nempe assistere libro et ministrare Sacerdoti, ministerium circa personam praevalet assistentiae libri ut patet ad offertorium, et dum fit consecratio etc. P. II. sect. III. c. VI. §. data pace*; la quale sentenza ci sembra col Merati. *P. II. Tit. X. rub. VIII. §. XLIX. in Gav. L. a.* più congruente sì perchè il Cerim. può assistere al libro in vece del Diac. come praticasi sempre che il Diac. è diversamente occupato, sì perchè non pare conveniente che un Accolito ministri immediatamente al Celebrante nella Messa solenne spettando questo a' Ministri sacri, sì perchè, nel Cerim. de' Vescovi è assegnato questo ufficio al Diac. quando il Presbitero assistente non trovasi occupato in dare la Pace. *Lib. I. c. X. n. 6.*: in tal caso però tornando all'Altare il Sudd., il Diac. deve tornare

Accolito porta le ampolle all' altare genuflettendo *in plano* se non ancora si è consumato il Sangue, dopo la sunzione porge l' ampolla del vino al Sudd. *Turrin. P. II. Sect. III. c. VI. §. Acolythus facta*, il quale versa a suo tempo il vino nel calice per la purificazione, dopo di che spiega il purificatojo, versa il vino per l' abluzione e lasciata questa piglia l' altra ampolla dell' acqua e dopo averne versato nel Calice, mette sulle dita del Celebrante il purificatojo con la sinistra, e tutto ciò si fa non fuori ma sull' altare stesso *Bauld. ibid. n. 24*. Ciò fatto il 1.° Accolito riporta tutto alla credenza, il 2.° porta il velo del calice al lato del Vangelo *Gav. P. II. Tit. X. rub. 8. L. a.*, il Sudd. cambia posto col Diac. che trasferisce il Messale *in cornu Epistolae* ove si porta pure il Cerim. e tutti fanno genuflessione nel mezzo, il Clero siede *S. R. C. d. 11. Sept. 1847. Angelopolit. G. n. 4941. ad 5.* Ed i cantori dicono il *Communio* (1). Nel passaggio poi

al suo posto perchè spetta al Sudd. tale ufficio, e sebbene sembrino importuni tutti questi cambiamenti sono però in taluni casi da tollerarsi dice il Bisso *L. s. n. 196. §. 25.* Ciò non ostante meglio mi piacerebbe che il Celebrante dopo la sunzione, massime quando il Sudd. è prossimo a tornare, si fermi un poco di più nella meditazione del SS., e perciò conchiudo col Baul-dry: *Potest Celebrans et valde convenit post sumptam Hostiam, eam adhibere moram sufficientem, qua det tempus Subd. redeundi ad altare et reversus ministrare possit ampullas P. II. c. XI. art. VIII. n. 23.*

(1) Il *Communio* secondo la Rub. del Messale dovrebbe cantarsi in tempo della comunione del popolo *Dum Celebrans communicat stant Diac. et Subd profunde inclinati . . . . si fiat communio ( Celebrans ) prius communicet Diac. et Subd. deinde alios per ordinem. Interim a clero cantatur Antiph. quae dicitur* Communio *Rub. Miss. P. II. Tit. X. n. 8. 9.* Il Cerim. de' Vescovi poi, non supposta la comunione del popolo, prescrive che si canti dopo l'*Agnus Dei* cioè dopo la Comunione del Vescovo, il che vale lo stesso *Quae (communio cantatur a choro post* Agnus Dei *postquam Episcopus sumpserit communionem. Lib. II. c. VIII. n. 78.* Ed in conformità di tal disposizione del Cerim. de' Vescovi nella Cappella Pontificia nelle Messe alle quali assiste il Papa siccome riferisce il Moroni : *Dopo che il Celebrante si è comunicato il Coro incomincia a cantare il* Communio *che dura finchè esso con la mitra preziosa in testa si lava le mani. §. X. n. 1. dopo che etc.* Però ne' soli Pontificali del Papa, per altro motivo, il *communio* si canta onninamente dopo la Purificazione cioè nel tempo che il Papa dal Trono passa all' altare per recitarvi le orazioni ultime della Messa, come egli stesso dice parlando del Pontificale del giorno di Pasqua: *Allorquando il*

dall'un lato all'altro dell'altare il Sudd. baderà a cedere il gradino superiore al Diac. *Gav. ibid. Tit. XI. rub. III. L. p.*

Del *Communio* e *Postcommunio.*
*(Rub. ibid. Tit. XI.)*

Il Celebrante dopo la sunzione lascia il Calice fuori il corporale, asterge le sue labbra col purificatojo e postolo sull'orlo del calice viene *in cornu Epistolae* per leggere il *Communio* al solito indicatogli dal Cerim. *Merat. ibid. Tit. XI. rub. III. §. VIII. in Gav. L. o.* Dietro allo stesso sta il Diac. sul 2.° gradino. *Caval. To. V. c. XXI. §. XIV.* Intanto il Sudd. purifica il calice, vi spande sopra il purificatojo ed aggiusta il calice come si è detto innanzi della Messa privata. §. III. Tit. X. pag. 328, in fine rivolge sulla borsa la parte anteriore del velo *quia statim deferendus est ad credentiam Merat. ibid. § IX. in Gav. L. p.*, e senz' altro lo riporta alla credenza pei gradini anteriori genuflettendo in mezzo, ed ivi lo lascia, come vi fu preparato da prima, cioè tutto coperto nella parte anteriore, siccome avverte il Turrino dietro il Gavanto, Bauldry, Castaldo etc. *P. II. sect. III. c. VI. §. Ulterius. — Caval. ibid. §. XLVII. — a Portu P. II. Tit. XI. rub. 3. no. 6. etc.* Quindi va a situarsi dietro al Diac. *in plano* come per le orazioni. Dopo il *Communio* il Clero si alza il Celebrante co' Ministri viene in mezzo bacia l'altare, si volta al popolo pel *Dominus Vob.* dopo di che il Diac. fattagli riverenza si volta pur esso al popolo per la destra e stando con le spalle al Celebrante canta l'*Ite Missa est* nel proprio tuono occorrente (1), e dopo si rivolta all'altare col Celebrante per la destra e va a situarsi ove prima stava per le orazioni, il Sudd. si mette sul 2.° gradino alla parte opposta *Bauld. ibid. art. IX. n. 5.*, ed il Celebrante dice il *Placeat*

*Pontefice incomincia a scendere i gradini del trono i cantori Pontificii incominciano l' antifona* Communio. *ibid. n. 17. Tit. Ritorno del Papa etc.*

(1) È da notarsi il seguente decreto della Congr. de' Riti : « An Sacerdos dicere debeat in Missa solemni *Ite Missa est* « aut *Benedicamus Dom.* et *Requiescant in pace*, vel dicantur « tantum a Diac.? » S. R. C. resp. *Quoad* ite Missa est *Negative. Quoad* Benedicamus *et* Requiescant *Affirmative d. 7. Sept. 1816. Tuden. G. n. 4376. ad 31.*

al solito : e se deve trasferirsi il Messale all' altro lato pel Vangelo il Sudd. si regolerà come prima *Venanzi Tit. V. c. VI. §. 20.*, scostandosi alquanto il Diac. In caso contrario il Cerim. dopo essere andato in mezzo il Celebrante lo chiude egli stesso *ad majorem solemniter Celebrantis dignitatem. Gav. ibid. L. q.*

**Della Benediz. in fine della Messa e dell'Evangelio di S. Giovanni.**
*(Rub. ibid. Tit. XII.)*

Compiuto il *Placeat* ed implorata la benedizione il Diac. ed altri Ministri e tutti del Coro genuflettono inchinandosi profondamente *Merat. ibid. Tit. XIII. rub. 8. §. XVI.* il Sacerdote rivolto al popolo lo benedice (1) e tutti si segnano *Gav. ibid. Tit. XIII. rub. VII.* poi si alzano, il Sudd. si porta ad assistere al vangelo come prima sostenendo con la sinistra la tavoletta se adoperasi, in fine non s' inginocchia col Celebrante, e perciò neppure si segna o s' inchina *Bauld. ibid. n. 7.*, il Diac. in tal tempo aspetta sul 2.° gradino ove si trova *Venanzi Tit. IV. c. VI. §. 27.* alquanto rivolto al Celebrante come il Chierico nella Messa privata. Il Sudd. terminato il Vangelo ascende sulla predella ove sale pure il Diac. e fattosi da tutti tre mediocre inchino alla croce scendono *in plano* il Sudd. ed il Celebrante alquanto pel lato del Vangelo, il Diac. per quello dell' Epistola *Bauld. ib d. n. 8.* Nel dirsi poi il Vangelo ultimo se alla Messa segue altra Ora Can., ed il Clero resta in Coro, gli Accoliti fatta genuflessione presso la credenza alle parole *et Verbum caro a Portu ibid. Tit. XII. rub. 7. no. 5.* ovvero in fine dello stesso, se il vangelo è diverso, pigliano i loro Candellieri e preceduti dal 2.° Cerim. vengono in mezzo del Coro ove si fermano, il 1.° Cerim. piglia le berrette de' Ministri, e quando il Sacerdote col Diac. è calato *in plano* tutti fanno genuflessione innanzi all' ultimo gradino, ricevono le berrette al solito, e salutato il Coro dall' una parte e dall'altra ritornano in Sacrestia con l' istesso ordine come ven-

(1) È da notarsi il seguente decreto della Congr. de' Riti: *In Missa solemni cum datur benedictio in fine semel tantum produci debet signum Crucis super populum a Sacerdote Celebrante ut in Missalibus emendatioribus habetur. S. R. C. d. 16. Mart. 1591. Oscen. G. n. 15. ad 3. in Suppl. decr. ab. an. 1588. ad 1599.*

nero. Che se il Coro dovesse tornare in Sacrestia a principio del Vangelo gli Accoliti pigliano i Candellieri e fatta genuflessione in mezzo partono e successivamente que'del Clero in coppia fanno genuflessione e seguendolo si avviano alla Sacrestia; ove dispongonsi col solito ordine i due Accoliti presso il banco de' paramenti a' due angoli anteriori del gradino rivolti faccia a faccia come a' piedi dell'Altare, tutti gli altri successivamente nell' istesso modo, e venuti i Ministri sacri e fatta riverenza al Clero da entrambi i lati si accostano al banco de' paramenti ove con gli Accoliti fatta riverenza alla Croce e scambievole fra loro depongono i sacri paramenti in silenzio e partono in pace.

Avrà cura poi il Cerim. che gli Accoliti innanzi tutto tolgano i manipoli al Diac. e Sudd. e poichè questi hanno spogliato il Celebrante di nuovo lo salutano *ut decet Bauld. P. I. c. XIII. art. I. n. 45.* e sono dagli Accoliti ajutati a spogliarsi *Merat. ibid. Tit. XIII. rub. VIII. §. XVIII. in Gav. L. n.*, intanto il 1.° Cerim. accompagna il Celebrante al Lavamano per l' ultima abluzione. In fine il 2.° Cerim. col primo Accolito toglie via dalla credenza tutti gli oggetti, il 2.° Accolito o il Turiferario smorza le candele dell'Altare *non tamen omnes si aliqua hora dicenda sit. Bauld. ibid n 10.* E dopo rimessa ogni cosa al proprio luogo partono in silenzio, ovvero con gli altri Ministri tornano in Coro per la recita delle rimanenti Ore Can. *Bauld. ibid.*

## APPENDICE

CIRCA LA CONSECRAZIONE DELLE PARTICOLE E LA COMUNIONE DEGLI ASTANTI, E CIÒ CHE RIGUARDA LA MESSA CO'MINISTRI PARATI, MA SENZA L'ASSISTENZA DEL CORO.

In primo luogo fa d' uopo sapere che dovendo farsi la comunione nella Messa solenne, non essendovi particole preconsecrate il 2.° Cerim. avrà cura di preparare sulla credenza insieme col Calice la Pisside con un sufficiente numero di particole, e dippiù la tovaglia della comunione, il piccolo conopeo della stessa, e la chiavetta del Tabernacolo, se superandone alcune dovessero conservarsi e riporsi nel Tabernacolo, avendo cura che in esso vi sia spiegato un corporale o una palla corrispondente; ed inoltre dovendosi comunicare il popolo farà trovare disposte sulle ba-

laustre le opportune tovaglie *quia Laici communionem ad cancellos accipere debent Bau'd. ibid. art. X.n. 5.*, ed a'soli Ecclesiastici compete comunicarsi presso l' altare genuflessi su' gradini dello stesso *Sacerdotibus vel aliis ex Choro Communio ad gradus altaris genuflexis praebeatur, vel si commode fieri potest intra sepimentum Altaris sint a Laicis distincti. Rub. Rit. Rom. de Sacr. Euch. Tit. ord. ministr. S. Comm. §. postea.*

Venendo intanto il Sudd. alla credenza dopo il *Credo* a fine di pigliare il Calice e la Patena con l' ostia per l' Offertorio, il 2.° Cerim. presa la Pisside ed unito a destra del 1.° Accolito che porta le ampolle lo segue, e la porta all' altare lasciandola presso il Sudd. *Turrin. P. II. Sect. III. c. III. §. Finito Symbolo.* Il quale dopo aver rimosso il velo omerale dal Calice la presenta al Diac., e questi la mette sul Corporale verso la destra del Celebrante e la scovre lasciando il coverchio fuori il corporale, e dopo di avere consegnata la Patena al Celebrante la tiene con la destra alquanto elevata *C. Ep. Lib. II. c. XXIX. n. 2.*, ed appoggia la sinistra al petto *Venanzi Tit. IV. c. IV. §. 17.* Dopo l' offerta la mette sull' altare, e poichè il Celebrante ha nascosta alquanto la patena sotto il corporale, egli covre la Pisside e la mette innanzi la tavoletta delle Secrete nel mezzo, ma sul corporale sicchè si trovi dietro il calice. (*Append. I. al §. III. pag. 332.*) *Ita ut non impediat Altaris thurificationem. C. Ep. ibid.*

Prima della consecrazione quando il Diac. passa a destra del Celebrante alle parole *quam oblationem* in vece di fermarsi sul 1.° gradino ascende sulla predella dopo l' imposizione delle mani, e prima che il Sacerdote proferisca le parole *Qui pridie* avvicina la Pisside alquanto verso la destra del Celebrante, la scopre, e poi va ad inginocchiarsi sull' orlo della predella; dopo l' elevazione dell' ostia ascende all' altare genuflette col Celebrante chiude la Pisside, e la rimette ov' era prima.

Inoltre il 2.° Cerim. dopo la elevazione non fa ritornare i Ceroferarî in Sacrestia dovendo restare fin dopo la comunione, così la Rub.: *Intortitia ab Acolythis extinguantur post elevationem calicis, nisi aliqui sint communicandi et tunc extinguuntur post communionem. Rub. Miss. P. II. Tit. VIII. n. 8.* Per la qual mancanza degli Accoliti dalla Credenza il Turiferario dopo aver deposto a suo luogo l' incensiere va a fermarsi presso la stessa

per supplirne le veci *Bauld. loc. cit. art. VIII. §. 25.* e però a suo tempo va a togliere il velo omerale al Sudd. con le debite genuflessioni, come si disse del 1.° Accolito; e dopo avere ricevuta la pace dal 2.° Cerim. piglia il velo del Calice, il piccolo conopeo della Pisside, la chiavetta del Tabernacolo, e la tovaglia della comunione, e se ne va alla parte del Vangelo, lascia sull'altare il velo del Calice, il conopeo, e la chiavetta, e s' inginocchia *in plano*: lo stesso praticasi dal 2.° Cerim. dalla parte opposta (dopo avere ordinatamente posti in fila e disposti in ordine i Comunicandi, fra' quali in 1.° luogo debbono trovarsi gli Accoliti della Messa e gli altri Ceroferarî, al qual fine farà sostenere le torce da altri Chierici *Lib. I. Sez. 2.ª Istr. IX. §. XIX. pag.*, 264., i quali dopo avere restituite le torce a'Ceroferarî dopo essersi comunicati vanno in ultimo luogo a disporsi dopo gli altri se essi pure debbono comunicarsi), inchinandosi al *Confiteor etc.* Dopo l'*Indulgentiam* ambedue ascendono lateralmente i gradini dell'Altare e s' inginocchiano sull' orlo del 1.° sotto la predella per sostenere la tovaglia *nuova Racc. To. II. c. II. art. III. n. 13.*, al qual fine il Turiferario ne passa un capo al 2.° Cerim. avvicinandosi ambedue alquanto fra loro prima di genuflettere, e con esso la sostiene distesa e spiegata per tutto il tempo della comunione del Clero *duo Acolythi cottis induti cum mantili albo quod genuflexi sustineut ante communicandos, hinc inde ambabus manibus per quatuor angulos C.Ep. ibid. n. 3.* Terminata la quale ritira a se la tovaglia e torna alla credenza per amministrare a suo tempo le ampolle in vece del 1.° Accolito, dopo di che torna al suo posto in Coro.

I Ministri sacri intanto dopo la sunzione del Sangue covertosi dal Sudd. il Calice, fanno genuflessione e cambiano posto *Bauld. ibid. art. X. n. 1.*, il Diac. scovre la Pisside come prima e la mette innanzi al Calice, e ripetuta la genuflessione insieme col Sudd. e Celebrante si ritira sul 1.° gradino laterale da parte dell' Epistola ove profondamente inchinato recita il *Confiteor*, e così rimane fino a tutto il *Misereatur* detto dal Celebrante al quale risponde *Amen.* Il Celebrante si ritira dopo la genuflessione alquanto *in cornu Evangelii* ove aspetta il termine della Confessione con la faccia rivolta al lato dell'Epistola, ed il Sudd. si ritira dietro il Celebrante *C. Ep. ibid.* cioè sul 1.° gradino da parte del Vangelo ove pure sta inchinato profondamente in conformità del Diac. All'*Indulgen-*

*tiam* si drizzano, si segnano ed il Diac. di nuovo risponde *Amen.*

Ciò fatto se essi debbono comunicarsi vanno direttamente ad inginocchiarsi sulla predella innanzi al Celebrante ove restano con le mani giunte *(Lib. I. Istr. cit.)* e così ricevono la comunione, quindi si alzano fanno genuflessione ivi medesimo, e passano a' lati del Celebrante il Diac. a destra ed il Sudd. a sinistra rivolgendosi al popolo, al qual fine rimuovesi dal Turiferario la tovaglia. Se poi non debbono comunicarsi vengono in mezzo uno dopo l'altro e fatta genuflessione vanno a' lati del Celebrante *Baldeschi. To. II. c. IV. n. 24. No. (a). — nuova Racc. ibid. — c. II. art. II. no. 1. al n. 24.* E se un solo di essi deve comunicarsi l'altro fa genuflessione in mezzo e va al suo posto affianco al Celebrante.

In tempo poi della comunione del Clero e del popolo il Diac. tiene in mano la Patena con la destra e la sottopone alla particola accompagnando la mano del Sacerdote nel comunicare (1). Il Sudd. però se ne sta con le mani giunte (2).

(1) Il rito di tenere la Patena sotto il mento dei Comunicandi non trovasi prescritto che nel solo Cerim. de' Vescovi. *Lib. II. c. XXIX. n. 3.* perchè tenendosi la Pisside con le particole dal Diac. e non dal Vescovo non può la stessa con facilità accompagnarsi in certo modo sotto le particole quando il Vescovo le porge a' Comunicandi a raccoglierne i frammenti, e perciò il Sudd. vi sottopone la patena massime quando il Vescovo fa il segno di croce colla particola. Quindi dice il Gav. tal rito *ad episcopalem attinet dignitatem. P. II. Tit. X. rub. IX. L. e.* Ma nella messa Presbiterale nella quale la Pisside si tiene dal Sacerdote non v'è bisogno della Patena, come non ve n'è bisogno nella Messa privata, e nella comunione fuori Messa ne' quali casi la sola tovaglia sottoponesi al mento de' comunicandi (*Lib. I. Sez. I.ª Istr. IV. cl. II. §. V. pag. 140*) L'uso pertanto comune porta che per maggior solennità anche nelle Messe solenni Presbiterali si faccia uso della Patena, e ne convengono i Liturgici: ma questa in tal caso deve sostenersi dal Diac. il quale non deve come ne' Pontificali sostenere in vece la Pisside competendo un tal rito a' soli Vescovi, come rilevasi dal seguente decreto dalla Congr. dei Riti: « An Celebrans qui non habet usum Pontificalium sacrum Christi corpus « communicantibus distribuens possit sibi teneri facere Pyxidem « a Diac., et a Subd. Patenam? » S. R. C. resp. *Negative. d. 13. Jun. 1676. Neapolit. G. n. 2639. ad 2.*

(2) Il Sudd. non deve in questo caso tenere in mano il purificatojo come per abuso malamente praticasi da taluni, e ciò per

L' ordine poi da tenersi nella sacra comunione si è già indicato nel 1.° Lib.nell'Istr.poco innanzi citata, nella quale come si disse, il 2.° Cerim. e Turiferario si comunicano i primi dopo i ministri sacri quando non vi sono Sacerdoti da comunicarsi come nel Giovedì S. secondo verrà detto nella Istr. sulla Liturgia di tal giorno; a tal fine il Turiferario ritirata a se la tovaglia per far passare i Ministri sacri si alza e col 2.° Cerim. va a genuflettere in mezzo ove si comunicano sostenendosi ambedue abbreviata in mano la tovaglia *Bauld. ibid. n. 6* e ripetuta la genuflessione tornano a' loro posti ov' erano prima. Dopo la comunione del Clero i Ministri sacri scendono alle balaustre per la comunione del popolo che va al solito, avvertendo il 1.° Cerim. di stare presso il Diac. In tal tempo gli Accoliti rimarranno genuflessi in mezzo del Coro, però avranno cura di disporsi faccia a faccia in due linee parallele.

Terminata la comunione i sacri Ministri insieme col Celebrante si rivoltano all' altare nello stesso posto che si trovano, il Diac. lascia sul corporale la Patena, ed il Celebrante depone la Pisside indi se non vi sono rimaste particole il Sudd. scovre il calice e si procede alla purificazione al solito ( *App. I. al §. III. pag. 335.* ), se vi sono rimaste particole il Celebrante senz' altro immediatamente le consuma ( *Append. I. ibid.* ) e poichè ha purificata da' frammenti la Pisside il Diac. la covre, e la lascia sull' altare fuori il corporale, donde la riporta alla credenza il 2.° Cerim. dopo avere accompagnati in Sacrestia i Cereferarì, e se il Celebrante l' ha purificata col vino il Diac. l' asterge col Purificatojo, e sarebbe conveniente che il 2.° Cerim. ne portasse a tal fine un' altro. Che se dovessero conservarsi nel Tabernacolo il 2.° Cerim. porterà all' altare il piccolo conopeo e la chiavetta ( le quali cose quando si sa anticipatamente che deve conservarsi il Sacramento si portano all' altare dal Turiferario col velo del calice come si è detto ) e dopo la solita genuflessione il Diac. covre la Pisside, vi soprappone il conopeo, apre il Tabernacolo scostandosi a tal fine alquanto dal mezzo il Celebrante col Sudd. la ri-

la stessa ragione per la quale non è lecito al Sacerdote che amministra l' Eucaristia portare insieme con la Pisside o Patena il purificatojo siccome sarà detto nella Sez. 3.ª circa il rito di amministrare la comunione.

pone in esso, ripetonó tutti tre la genuflessione, ed il Diac. in fine chiude il Tabernacolo e si continua al solito.

Il 2.° Cerim. poi dopo essersi conservato il Sacramento fa ritornare ia Sacrestia i Cereferari ma senza le riverenze scambievoli come innanzi si è detto ( *Tit. VIII. pag. 394.*) avvertendo in tempo della Comunione, per maggior comodo de' Comunicandi, massime se il luogo fosse stretto, farli disporre a' lati dell' altare rivolti faccia a faccia, al qual fine dopo data la pace al Turiferario si porta in mezzo li fa alzare, genuflette con essi e poi li fa dividere in due ali per modo che i più degni sieno i più vicini all' altare, come si è detto innanzi parlando delle riverenze scambievoli ( *ibid. pag. 392.* ) Sebbene come apparisce dal Cerim. de' Vescovi in tal caso potrebbero in siffatta guisa disporsi al *Sanctus* quando vengono la prima volta in Coro, e cosi restare fino alla comunione *si ( erit ) magis commodum. ibid. n. 68.*

Ove poi la comunione si facesse con le particole preconsecrate il Diac. e Sudd. dopo che il Sacerdote ha sunto il Sangue, ed il Sudd. ha coverto con la palla il Calice, che il Celebrante ritira alquanto verso la sua sinistra, mutano posto facendo genuflessione nel mezzo, il Diac. poi arrivato a destra dal Celebrante apre il Tabernacolo rimovendo se occorre la tavoletta delle Secrete, poi tutti tre genuflettono, il Diac. estrae la Pisside la mette sull' altare, chiude il Tabernacolo, se vi è dentro altra Pisside, o l' Ostensorio, la scovre, indi tutti tre genuflettono e si continua come prima.

In quanto poi alla Messa senza l' assistenza del Coro tutto si pratica come si è detto nel precedente paragrafo, eccetto ciò che riguarda lo stesso come le riverenze, l' incensazione, e la pace : in tal caso il Turiferario se ne sta in Sacrestia, e si presenta all' altare solamente quando bisogna il suo ufficio, secondo dice il Gav. *Finita incensatione redit in Sacristiam Thuriferarius, qui propterea non habet locum stabilem in Presbyterio Gav. P. II. Tit. V. rub. VII. L. h.* Ovvero può fermarsi presso la credenza a destra del 1.° Accolito con la faccia rivolta al popolo come nelle chiese di Napoli anche ben regolate si pratica. Dippiù in tali Messe ne'giorni meno solenni può bastare un solo Cerim cioè il 1.° il quale avrà cura insieme di tutto quello che abbiam detto doversi eseguire dal 2.° Cerim. non essendo in realtà l'ufficio di 2.° Cerim. che uno smembramento del 1.° ( *Lib. I. Sez. 2.ª Istr.*

*XII. pag. 290.)*, anzi anche assistendo il Clero in Coro in detti giorni può farsene a meno, quando il Clero è pratico di ciò che deve fare. Inoltre per minore solennità al *Sanctus* usciranno con le torce i due soli Accoliti della Messa senza alcun altro.

In fine per ciò che riguarda talune particolarità delle Messe dell'anno ne' giorni feriali ed anche festivi, questo verrà indicato a proprio luogo, cioè nelle Istruzioni particolari della seguente Sezione 2.ª di questo stesso Libro, nelle quali è trattata ed esposta la Liturgia straordinaria de' giorni festivi insieme e feriali, e sarà cura del Cerim. prevenire delle diversità occorrenti i diversi ministri.

## §. VI. Cerimonie della Messa cantata senza l'assistenza de' ministri parati ma con un solo accolito.

Di questa Messa ne fanno menzione le Rub. del Messale *P. II. Tit. VI. n. 8.*, ed è chiamata da' Rubricisti Media perchè partecipa della privata, e della solenne: partecipa della privata e perciò non si adopera che un solo Accolito come Ministro serviente, o al più due come insegnano taluni Rubricisti. La Congr. poi de' sacri Riti ha dichiarato che in questa Messa non deve affatto incensarsi l'altare o il Coro se v'è, e quindi neppure il Sacramento all' Elevazione, e però non si adopera il Turiferario: « An in Missa Conventuali absque Diaconis « cantata adsistentibus tantum Thuriferario et Ceroferariis « et praesente Clero seu communitate adhiberi possit thus « tam in principio Missae quam in Evangelio et Offertorio? » S. R. C. resp: *Negative d. 18. Decemb. 1779. Ord. S. Franc. de Observ. prov. Concept. B. M. V. in Reg. Portugal. G. n. 4246. ad 21.* Partecipa poi della solenne e perciò in essa si dice in canto l'Epistola, il Vangelo, il Prefazio, ed in generale tutto quello che si canta nella Messa solenne, con tal differenza che l' Epistola cantasi dall'Accolito che serve la Messa ed il resto dal Sacerdote come prescrive la citata Rub. del Mess. R. confermata da varî decreti della Congr. de'Riti: *Si quandoque Celebrans cantat Missam sine Diac. et Subd.* Epistolam *cantat in loco consueto aliquis lector superpelliceo indutus*, *qui in fine non osculatur manum Celebrantis.* Evangelium *autem cantat ipse Celebrans ad cornu Evangelii*, *qui et in fine Missae cantat* Ite Missa est, *vel*, Benedicamus Domino *aut* Requiescant in pace *pro temporis diversitate.*

*Rub. Miss. P. II. Tit. VI. n. 8.* — S. R. C. *d 30. Mart. 1697. Januen. G. n. 3267. ad. 1.* — S. R. C. *d. 19. Novemb. 1667. Albinganen G. n. 2273*— S.R.C. *d. 21. Novemb. 1671. Cusentiha G. n. 2415.*

In quanto alle Cerimonie che accompagnano tale Messa poche cose hanno a notarsi e sono le seguenti. 1.° Il Calice può prepararsi prima della Messa sull' altare, ed il Messale a suo luogo aperto cioè sul cussino *in cornu Epistolae,* ed in tal caso il Sacerdote preceduto dal Chierico uscirà dalla Sacrestia a mani giunte. 2.° Durante il canto del *Gloria* e del *Credo* volendo il Celebrante sedere osserverà le stesse cerimonie che praticansi nella Messa solenne, in tal caso l'Accolito si farà trovare presso il Banco a destra per consegnargli la berretta co' soliti baci, e resterà ivi dappresso in piedi con le mani giunte avvertendolo quando è tempo di scovrirsi, e nel ritorno all' altare lo accompagnerà alzandogli le pendenze del camice. E come si è detto nel precedente paragrafo *Tit. VI. pag. 383. Nota* (1). in tempo del *Credo* cantato dal Coro non può continuarsi la Messa. 3 ° Il Celebrante deve da se stesso preparare il Calice ed infondervi il vino come nella Messa privata, ed in fine deve egli stesso purificarlo, e se non l' ha portato egli stesso dalla Sacrestia a principio della Messa, lo lascerà sull' altare in fine col velo abbassato 4.° Il Chierico starà come nella Messa privata genuflesso a suo posto quando il Sacerdote sta all' altare, ma quando sta al banco non può sedere col Celebrante allo stesso banco, ma farà le veci del Cerim. e si tratterrà ivi in piedi come si è detto. In fine poi dell' ultima Orazione dopo l'Inno Angelico si alza va alla Credenza piglia il Messale e con le solite genuflessioni e riverenze va a cantare l' Epistola, dopo la quale ripetute le stesse cerimonie lascia il libro alla credenza, e va a trasportare il Messale del Celebrante. 5.° Dopo il *Sanctus* l' Accolito accende i due Candellieri laterali all' altare non essendovi i Ceroferarî. 6.° Da ultimo l' Accolito fa sempre genuflessione alla croce in questa Messa ancorche non vi sia nel Tabernacolo il SS. massime quando concorre col Celebrante allo stesso atto, e ciò per maggior solennità non ostante che vi sia l' uso di fare la semplice riverenza nella Messa privata.

FINE DELLA SEZIONE PRIMA DEL LIBRO II.

# INDICE

Delle Istruzioni contenute in questa prima Sezione del Libro Secondo.

# CORREZIONI
## ED
# ADDIZIONI

## CORREZIONI ED ADDIZIONI

—

A pag. 13. v. 17. *nella Sezione II.ª* si corregga *nella Sezione 2.ª del Libro II.*

A pag. 20. v. 14. *4444. ad 7.* si corregga *4444. Dub. VII.* — al v. 39 *4444. ad 6.* si corregga *4444. Dub. VI.*

A pag. 21. v. 7. *4444. ad 4.* si corregga *4444. Dub. IV.* — al v. 14. *4444 ad 7.* si corregga *4444. Dub. VII.*

A pag. 37. dopo la chiamata della Nota si aggiunga: *E ciò trovasi anche confermato con quest'altro decreto S. R. C. d. 12. April. 1823. Panormit. G. n. 4444. Dub. III.*

A pag. 38. v. 1. dopo il n. *4093.* si aggiunga: *E ciò è perchè da prima non trovandosi emanato il precedente decreto de' 13. Marzo 1804.*, nel trasferimento delle feste non si aveva riguardo all'*ottava che seguiva ad alcuna di esse, ma al principio della Rub. del Brev.* Si plura festa transferenda. . . . . sunt aequalia, unum ante aliud transferatur eo ordine, quo erant celebranda in propriis diebus. Tit. X. n. 7. *E perciò il citato decreto de' 13. Marzo 1804.*, *confermato dall'altro dei 12. Aprile 1823. è opposto ad un altro decreto della stessa Congr. de' Riti notato con la seguente data:* d. 18. Sept. 1706. Parisien. G. n. 3602. ad 7. *il quale è conforme al principio allegato della Rub. del Brev.*; *ma a tale decreto di data anteriore derogano i due posteriori.*

A pag. 42. v. 36. dopo le parole *Rub. Br. R Tit. VII. n. 3.* si aggiunga: *Lo stesso ha dichiarato la Congr. de' S. Riti col seguente decreto*: « An festum dupl. oc« currens ante octavam non privilegiatam, si est transfe« rendum transferri debeat in diem infra octavam, vel « post octavam? » S. R. C. resp: *Transferendum esse in diem infra octavam d. 30. Sept. 1679. Ord. Capucc. G. n. 2754. ad 2. E lo stesso pure rilevasi da quest'altra Rub. dello stesso Brev. Si aliquod festum duplex*

*infra octavam occurrens alio majori festo dupl. impediatur, transferatur in primam diem similiter non impeditam et in eo fiat comm. de octava. Tit. X. n. 3.*
A pag. 45. v. 41. dopo la citazione *X. n. 5.* si aggiunga: *Lo stesso in conferma di tale Rub. ha deciso la Congr. de'S. Riti col seguente decreto S. R. C. d. 10. Jan. 1693. Galliar. G. n. 3152. ad 1.*

A pag. 46. v. 14. *3891.* si corregga *3891. ad 2.* al v. 16. *3970.* si corregga *3970. ad 2.* — v. 23. dopo le parole *una tale Regola* si aggiunga *Rub. Br. R. Tit. X. n. 5.*

A pag. 51. v. 4. *va dopo quella della Domenica al solito* si corregga: *va dopo quella dell'ufficio precedente cioè della Domenica, ed in questo caso la commemorazione dell'ufficio della Domenica tuttochè di rito semidoppio precede quella dell'ottava di rito doppio* — al v. 9. dopo la citazione *c. VIII. n. 14.* si gggiunga: *Merat Sect. IIII c. XI. §. XVIII. in Gav. n. 38.*

A pag. 52. in fine della nota (1) si aggiunga: *È da notarsi in fine quest'altro decreto della stessa Congr. de'Riti circa le lezioni del 3.° Notturno nell'ottava di qualche festa*: « Quum diversi diversa opinentur circa « designationem Lectionum tertii Nocturni in Octava Na« tivitatis S. Joan. Bapt., et in die pariter Octava Dedi« cationis Ecclesiae, siquidem alii dicunt sumendas esse « de secunda die, alii de quarta die infra Octavam, quae« ritur quae certa indubiaque regula servari debeat? » S. R. C. resp: *Servetur Rub. peculiaris Brev. R. adeo ut quando nullae lectiones intra Octavam sint lectae, in die Octava legantur, ut in secunda die: quando vero omnes fuerint lectae in Octava erunt ut in festo. d. 27. Aug. 1836. Minoricen G. n. 4638. ad 5.*

A pag. 60. dopo la chiamata della nota si aggiunga: *Inoltre ha dichiarato in conferma di ciò la stessa Rub. in ordine a questi Ufficî semplici per se o* per accidens *che essi neppure si possono trasferire, quando si trasferisce quella festa di 9. lezioni con la quale nello stesso giorno occorrono*: quia illud tantum est transferendum, quod proprio die impeditur a majori Officio. Gav. Sect. III. c. X. n. 9. *Ecco le parole della Rub.* Si aliquod festum novem lectionum in quo annotatum est fieri commem. alicujus Sancti, transferatur propter advenientem Dominicam, vel aliud festum majus, non tamen transfertur

cum illo commem. illius Sancti in eo assignata, sed dicta commem. fit die suo in Dominica, vel alio festo, in quo fieri possit cum IX. lect. ejusdem, si propriam de vita Sancti habuerit; festum vero IX. Lect. transfertur sine ulla amplius commem. festi simplicis praedicti. Quod etiam servatur in commem. occurrentibus in Vigiliis cum de Vigilia veniente in Dom. fit in Sabbato praeced. tunc enim commem. festi simplicis non fit in Officio Vigiliae sed in Dominica. Tit. X. n. 9. — Nella Nota al v. 15. dopo le parole *le date* si aggiunga *S. R. C. d. 23. Jan. 1745. Lunen Sarzanen. G. n. 4017.* — al v. 23. dopo le parole *non pure nella Messa* si aggiunga: *come è detto nella Rub. del Messale P. I. Tit. VII. n. 1.*

A pag. 61. v. 13. *sono così detti perchè* si corregga: *sono così detti solamente perchè.*

A pag. 63. v. 24. dopo la citazione *1738. ad 2.* si aggiunga: *S. R. C. d. 7. Sept. 1680. Ord. Can. Regul. Lateran. G. n. 2779. ad 3. 4.*

A pag. 65. v. 9. *3891.* si corregga *2891.* — Al n. 2. in fine dopo la citazione *2713. ad 1.* si aggiunga: *E la ragione di ciò si è perchè nelle Dom. non privilegiate dell'anno hanno luogo i doppi occorrenti. Vedi in seguito la nota* (2) *di questa Istr. pag. 80.* — Al n. 4. v. 4. dopo le parole *ad libitum* si aggiunga: *ne minus habeant eo anno quam ante habuerant. Merat. Sect. III. c. X. §. VII. in Gav. n. 8.*

A pag. 68. v.20. si ometta il decreto in data dei *20. Marzo 1706.*

A pag. 72. v. 4. *2676.* si corregga. *2676. ad 2.*

A pag. 75. v. 33. *ad 1.* si corregga: *ad 1. 2. 3.*

A pag. 93. v. 24. *3823.* si coregga. *3823. ad 1.*

A pag. 102. v. 2. *4698.* si corregga *4698. ad 8.*

A pag. 108. v. 11. della Nota. *1736.* si corregga *1736. ad 2.*

A pag. 110. v. ultimo *2023.* si corregga *2023. ad 1.*

A pag. 112. v. 10. *2023.* si corregga *2023. ad 1.*

A pag. 114. v. 23. *3592.* si corregga *3592. ad 1.*

A pag. 115. v. 24. *Tit. XXX. n. 2.* si corregga *Tit. XI. n. 9. — Tit. XXX. n. 2.*

A pag. 123. v. 21. *ma se è il giorno proprio etc.* si corregga: *Che se è il giorno proprio dell' ottava o di qualche altra festa neppure si cantano due Messe una dell' ottava, e l' altra della Dom. anticipata, sic-*

*come occorrendo in Dom. una festa di rito doppio non si cantano due Messe: al qual proposito riferiamo il seg. decreto della Congr. de' Riti:* « An in Dom. Adv. « et Quadrag. in quibus fit de dupl. i clas. sint cantan« dae duae Missae? » S. R. C. resp. *Negative d. 5. Jul. 1698. Collen. G. n. 3328. ad 14.*

A pag. 125. v. 43. *4444.* si corregga *4444. Dub. II. ad 1. 2. 3. 4.*

A pag. 147. v. 29. *Tit. XV.* si corregga *Tit. XXV.*

A pag. 153. v. 8. della Nota *ad 7.* si corregga *Dub. VII.*

A pag. 187. in fine della Nota (2) si aggiunga: *S. R. C. d. 4. Jul. 1705. Lycien G. n. 3574.*

A pag. 201. v. 19. *Lo stesso dicasi delle Messe* si corregga *Lo stesso dicasi delle Messe votive del S. Titolare della Chiesa o Oratorio che sia. S. R. C. d. 4. Aug. 1657. Tarvisina G. n. 1692.*, e *di quelle*

A pag. 209. *Capo VI.* si corregga *Capo IV.*

A pag. 231. v. 10. dopo la parola *Missa* si faccia la chiamata per la seguente Nota:

(1) *È da notarsi a tale proposito il seguente decreto della Congr. de' Riti in riguardo alle Chiese rurali:* « An in iis locis « ubi una tantum celebratur Missa diebus Dominicis et festivis « (non tamen solemnioribus) dum aliquis mane sepelitur, et « Missa dicitur ante sepulturam corpore praesente debeat haec « Missa dici de Requiem ut in die obitus vel potius tamquam « Missa conventualis cui populus adsistit, debeat cantari de die, « et Missa de Req. em transferri ad primam diem non impedi« tam? » S. R. C. resp. *Negative ad primam partem: affirmative ad secundam d. 26 Jan. 1793. Santandarien. G. n. 4299. ad. 7.*

A pag. 239. v. 4. *2409.* si corregga *2409. ad 2.*

A pag. 241. v. 33. dopo il n. *3387* si aggiunga: *S. R. C. d. 29. Jan. 1752. Ord. Carmelit. Excalc. G. n. 4074. ad 14.* — al v. 40. dopo la parola *avvertendo* si aggiunga *1.° che nelle traslazioni degli anniversarî ecc. non debbono mutarsi le parole delle Orazioni:* cujus anniversarium etc., *come ha dichiarato la Congr. de' Riti. S. R. C. d. 22. Decemb. 1753. Wilnen G. n. 4088. ad 2. — 2.°*

A pag. 268. dopo la chiamata della Nota si aggiunga: *E così tuttora osservasi nelle Cappelle del Papa. (Lib. I Sez. 2.ª Istr. IV. cl. II. §. IV. pag. 138.) Un tale uso però fuori le Cappelle del Papa oggi non è più in vigore, e l'altare si tiene scoperto in tutta l'officiatura quod est convenientius ex consuetudine jam recepta.*

*Bauld P. I. c. XIV. art. II. §. V. Questa cerimonia poi dello scoprimento dell' altare ove si è ritenuta nel Vespro deve anche praticarsi nell'incensazione alle Laudi quando solennemente si cantano, come avverte fra i Liturgici Orazio Cristiani Sect. VI. c. II. n. 19.*

A pag. 278. nella Nota, agli altri Liturgici ivi citati si aggiunga : *Lohner P. III. Tit. II. §. VII. Tit. III. §. III.*

A pag. 289. v. 11. dopo le parole *Benedicat ibid. n. 4.* si aggiunga : *in conferma di che la Congr. de' Riti alla dimanda :* « Utrum Hebdomad. signari debeat cum « in officio divino dicit *Indulgentiam* sicut etiam prae- « scribitur in principio Missae? » rispose *Congruere ut fert praxis universalis praesertim Urbis d. 7. Sept. 1816. Tuden. G. n. 4876. ad 39.*

A pag. 292. v. 26. dopo la parola *Petiit*, si aggiunga : *Superpelliceum autem non necessario adhiberi debet, sed decet maxime in majoribus Ecclesiis, ubi commode haberi potest, ut illo Sacerdotes utantur. Pisc. Castal. Lib. II. sect. VII. c. I. n. 8.*

A pag. 294. v. 5. prima del n. 4.° si faccia la chiamata per la seguente Nota :

(1) *Quando per ragione della Festa, o del Titolo dell'Altare, o delle Reliquie esposte sullo stesso, trovansi accese molte candele non debbonsi spegnere a bella posta quelle che trovansi accese oltre le due necessarie per la Messa privata, giacchè i surriferiti decreti che proibiscono di accendere più di due lumi nella celebrazione della Messa privata sono esclusivamente emanati* intuitu Personae *non avendo nessuno, dritto di farsi accendere sull'altare quattro candele, lo che compete a' soli Vescovi ne' giorni solenni attesa la loro dignità, secondo il Cerim. Ep. Lib. I. c. XXIX. n. 4*

A pag. 299. v. 13. dopo le parole *sopra il corporale* si aggiunga · *come rilevasi da quest'altro decreto S. R. C. d. 1. Mart. 1682. Ord. Can. Regul. Later. G. n. 2794. ad 9.* — al v. 14. si omettano le parole : *ripete la genuflessione semplice.*

A pag 301. v. 9. dopo le parole *Merat. ibid.* si aggiunga : *Ma se passa per la Chiesa in questa e simili occasioni non fa riverenza o genuflessione. Vedi il decreto della Congr. de'Riti in data de' 13. Giugno 1671. riferito nel Lib. I. Sez. 2.ª Istr. VIII. Nota (1) al n. 1.° del §. XI. pag. 240.*

A pag. 308. v. 7. dopo la parola *genuflette* si faccia la chiamata per la seguente Nota.

(1) *Questa genuflessione dev' essere semplice , come ha dichiarato la Congr. de' Riti col seguente decreto :* « An Sacerdos genuflectere debeat utroque genu in Missis privatis ad « verba *et incarnatus est* ? » S. R. C. resp. *genuflectendum esse unico genu d. 22. Aug. 1818. Hispalen. G. n. 4399. ad 10. E così sempre, deve praticarsi: In Missis privatis etiam in festo Annuntiationis B. M. V. et in tribus Missis de Nativ. Dom. non utroque sed unico genu solummodo genuflectendum esse Hagerer. Tit. VI. §. in hoc Symbolo.*

A pag. 309. v. 36. dopo le parole *Venanzi c. VI. n. 16* si faccia la chiamata per la seguente Nota:

(1) *Il Purificatojo dopo asterso il Calice potrebbe anche mettersi immediatamente sulla Patena come rilevasi dal seg. decreto della Cong. de' Riti:* « An Purificatorium poni debet su« per pedem Calicis dum praeparatur, vel potius super Patenam? » S. R. C. resp. *Relinqui posse Sacerdotis arbitrio d. 7 Sept. 1816. Tuden. G. n. 4376. ad 29. Non prescrivendo la Rub. altra astersione del Calice oltre la prima che precede l' infusione del vino e dell' acqua, ed in questo senso dice la Rub. del Messale quam ( Patenam ) exterso calice cooperit purificatorio P. II. Tit. VII. n. 4. L' uso però di ritenerlo fin dopo l' infusione del vino e dell' acqua per la seconda astersione è commendevole.*

A pag. 312. v. 13. dopo le parole *prima parte* si aggiunga: *S. R. C. d. 7. Sept. 1816. Tuden. G. n. 4376. ad 38.*

A pag. 342. nella nota agli altri autori ivi citati , si aggiunga: *Lohner. Istr. Pract. I. P. III. Tit. IX. §. IV.*

A pag. 357. v. 44. dopo le parole *di taluni luoghi* si aggiunga: *C. Ep. Lib. I. c. XIV. n. 13.*

COMMISSIONE ARCIVESCOVILE

PER

LA REVISIONE DE'LIBRI

*Neapoli 5 Sept. 1852.*

*Nihil obstat.*

Andreas Can. Ferrigni Censor Theologus.

*Imprimatur.*

JOAN. CAN. GALLO. *Deputatus.*

LEOPOLDUS RUGGIERO. *A Secretis.*

## CONSIGLIO GENERALE

DI

PUBBLICA ISTRUZIONE.

Vista la dimanda del Sig. D. Michele Vastarella il quale ha chiesto di pubblicare pe' suoi tipi l'Opera Liturgica del Sacerdote Napolitano D. Giovanni B. Gallo, intitolata : *La Liturgia Pratica, ossia Istruzioni sulla parte pratica della s. Liturgia ordinaria e straordinaria dell'anno, in ordine alle semplici Funzioni Presbiterali.*

Visto il favorevole parere del Regio Revisore Rev. P. M. Tommaso Salzano.

Si permette che la suindicata Opera si stampi; però non si pubblichi senza un secondo permesso che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore Rev. P. M. Tommaso Salzano non avrà attestato, essere l' impressione uniforme all' originale approvato.

Napoli 24 Settembre 1852.

*Il Presidente*
FRANCESCO SAVERIO APUZZO.
*Pel Segretario interino.*
PIETRO CALANDRELLI.